



Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova


INTERNAZIONALE
Documentazione

D
31
1

Doc. D. 31
1
M

PRE 28491





I L
CONSOLATO
DEL MARE;

NEL QUALE NON SOLO SI COMPRENDONO
Tutti gli Ordini, e Statuti per ogni caso di Mercantia, e di Naviga-
tione; ma ancora quelli sopra l'Armata di Mare,
Sigurtà, Entrate, et Vscite.

COSI A BENEFICIO DI MARINARI,
come di Mercanti, & Patroni di Naue, & Nauilij.

CON IL PORTOLANO
DEL MARE.

CON OGNI PIV ESATTA DILIGENZA
Corretto, & Ampliato delle leggi della
SERENISS. REPUB. DI VENETIA.
a tal materia appartenenti.

CON LE TAVOLE DE I CAPITOLI.

AL MOLTO ILL. RE SIG.^R OSSERV.^{MO}

IL SIG. MICHEL SORGO.

Οποτε αλλαρη
περπατησε



μετ'επισημοσιν
σημασιν

IN VENETIA, Appresso li Ginammi. 1656.

Con Privilegio.

CONSOLATO
DEL MARE

CON IL PORTOCLAUO
DEL MARE

IL SIG. MICHEL SORCO

IN VENEZIA, Appreso il Capitano, 1765.

MOLTO ILL.^{RE} SIG.^R SIG.^R OSS.^{MO}



LE cortesì dimostrazioni d'affetto
sempre praticate dalla benignità
di V. S. Molto Ill.^{re} verso la nostra
casa, & la lunga seruitù da noi
proffessatali, sono li motiui, che
desideriamo, palesino al mondo le nostre obliga-
zioni, & il nostro sincero affetto; onde in qualche
parte resti consolato il nostro genio nel seruirla.
E però comparendo nuouamente alla luce per il
mezzo delle nostre stampe il Consolato del Mare:
Opera tanto necessaria à Mercanti, Passaggieri,
Patroni di Naui, & altra qualità di Persone,
habbiamo stimato, che essendo honorato il
Frontispicio del Libro co'l di lei nome, possi
rendere maggiormente gradita la nostra fatica,
intrapresa à beneficio vniuersale. Non prende-
remo à lodare la di lei gloriosa Famiglia, atte-
soche le sue honorate operationi, la rendono

di vantaggio riguardeuole : nè tampoco Ragusi
sua Nobilissima, & antichissima Patria , douen-
dosi questi Encomij à pene più celebri . Pre-
tendiamo bene , che col solito della sua cortesia
riceui questa nostra dimostrazione , & pre-
ghiamola anco , si contenti , che sempre siamo
conosciuti

Di V.S. M.^{to} Ill.^{stre}

Obbligat.ⁿⁱ Ser.^{ri}

Bartolomeo Ginammi, e Fratelli.

Venetia li 12 Settembre 1656.

TAVOLA DE I CAPITOLI.



El modo di eleggere i Consoli, & Giudici delle appellazioni, per ciascun' anno. Cap. 1.

cap. 1

Del giuramento, che fanno i Consoli. Cap. 2.

1

Come il giudice delle appellazioni è presentato. cap. 3.

1

Come i consoli riceuono per se, & per il giudice delle appellazioni scriuano. cap. 4.

2

Della forma del sigillo de i consoli. cap. 5

2

Quali possono essere i consoli, & quali giudici. cap. 6.

2

Come i consoli può sustituir ogn'vn in suo loco. cap. 7

2

Segue la forma che vsa i consoli nel suo officio. cap. 8

5

Di retrattare i testimonij. cap. 9

3

Come si da sententia alla domanda in scriptis. cap. 10

4

Delle appellazioni. cap. 11.

4

Come deue procedere il giudice delle appellazioni. cap. 12

4

Come nell'appellation non si può metter nè prouar niente di nuouo. cap. 13

4

Come, & quanto si debbino, ouero habbiano da procedere nelle appellazioni. cap. 14

5

Come si dà la sententia nelle appellazioni. cap. 15

5

D'eccectione declinatoria del foro. cap. 16.

5

Domanda proposta à bocca, della sententia. cap. 17

5

D'appellatione della sententia da bocca. cap. 18

6

Delle spese fatte nella prima lite. cap. 19

6

Delle spese fatte nella seconda lite. cap. 20

6

Delli atti che si possono agitar auanti vno de i consoli. cap. 21

6

Le cause che appartengono alla giuridition de' consoli. cap. 22

7

Dell'effecution delle sententie. cap. 23

7

Dell'effecution de' beni mobili del condannato. cap. 24

7

Del creditore, se non può dar fideiussione. cap. 25

7

Essecution contra i beni stabili del condannato. cap. 26

8

Del patrone che domanda il suo nolo. cap. 27

8

Della mercede ò salario del marinaio. cap. 28

8

Della effecution che si fa contra il patron, che habbia debito per imprestan- te. cap. 29

8

Della sicurtà del giudicio. cap. 30

9

Dell'autorità de' consoli. cap. 31

9

Se sarà fatta l'effecution di alcun credito contra alcun vaso nuouo. cap. 32

9

Se il precio non bastasse a i detti creditori. cap. 33

10

La moglie del patrone è prima in tempo, & miglior in iure. cap. 34

10

Come debbino esser terminate le liti per i consoli. cap. 35

10

TAVOLA.

Del salario che pigliano i consoli da' litiganti. cap. 36.	11
Del salario del giudice delle appellationi. cap. 37.	11
Se sarà alcuna suspitione de' consoli. cap. 38.	11
Se sarà suspition del giudice delle appellationi. cap. 39.	11
I consoli danno sententie secondo i costumi del mare. cap. 40.	11
Sopra qual sorte di robbe sequestrate è liberà il sequestro. cap. 41.	11
Prouedimento del Rè Don Iacobo. cap. 42.	12
Delle misure d'Alessandria. cap. 43.	12
Qui cominciano i buoni costumi del mare. cap. 44.	12
Quando il patron vorrà cominciar naue, che debba dichiarar a i compagni. cap. 45.	13
Del compagno che non potrà far la parte, che promette. cap. 46.	13
Del compagno qual morirà dopo che hauerà cominciato o promesso di far parte. cap. 47.	13
Se il patron vorrà far maggior naue, che non haurà detto. cap. 48.	14
Se il patron vorrà accreicer la naue, i compagni di che gli sono tenuti. cap. 49.	15
Del maestro d'ascia, se crescerà la misura. cap. 50.	16
Del patron d'ascia, & calafatto, in che sono tenuti al patrone, & il patron a loro. cap. 51.	16
Di maestro d'ascia, & calafatto che faran lauoro a escanso. cap. 52.	18
Del compagno che vorrà vender la parte c'haurà in naue. cap. 53.	19
In che modo si può vender naue frà il patron e compagni. cap. 54.	19
Scruiano in che modo debba esser messo, & del giuramento, & della fidelità di quello. cap. 55.	21
Del poter, & del carico del scruiano. cap. 56.	21
Di guardia del cartolario. cap. 57.	22
Prorogatiue del patrone, scruiano, & de i compagni, & della fede, & credito che è dato al cartolario. cap. 58.	22
Di che è tenuto patron à mercante, & a pelegrino. cap. 59.	23
Del giuramento che deue far il nocchiero. cap. 60.	23
Di robba che piglierà danno. cap. 61.	24
Di robba bagnata. cap. 62.	24
Dichiaration del capitolo sopra detto. cap. 63.	24
Di robba bagnata. cap. 64.	25
Di robba guasta per topi ò che altramente si perda. cap. 65.	25
Di robba guasta per topi per non esser gatti in naue. cap. 66.	26
Se robba piglierà danno per esser stibata in verdo. cap. 67.	26
Come debbe esser fatto solaro. cap. 68.	26
Dichiaration del sopra detto. cap. 69.	26
Di robba che si bagnerà nel caricare ò scaricare. cap. 70.	27
Del caricar & discaricar le robbe. cap. 71.	27
A che son tenuti ò non tenuti i marinari nel caricare. cap. 72.	27
De stiuatori di vettouaglia che metterà il mercante. cap. 73.	27
Come il mercante debbe hauer piazza nella naue. cap. 74.	28
Del loco, & de' seruitori de' mercanti. cap. 75.	28

TAVOLA.

Dichiaration del sopra detto . . . cap. 76	28
Di vettouaglia robata . . . cap. 77	28
De impedimento di mercante . . . cap. 78	28
Di paura di mercante . . . cap. 79	28
Come deue esser saluata la robba al mercante che teme . . . cap. 80	29
Ciò che è tenuto il patron al mercante . . . cap. 81	29
Di mercante che noleggerà & doppo se estraierà . . . cap. 82	30
Di mercante c'haurà noleggiato robba, & dopo la vende . . . cap. 83	30
Di canterate . . . cap. 84	31
Della robba caricata, che il patron non sappia . . . cap. 85	32
Di poco nolo, & assai nolo . . . cap. 86	32
Se il patrone lascerà robba noleggiata . . . cap. 87	32
Di patrone, che lascerà robba noleggiata . . . cap. 88	36
Robba noleggiata per alcun loco saputo se piglierà danno . . . cap. 89	37
Exarcia de marinari, & nochiero, & da far metter la robba . . . cap. 90	37
Di conferua . . . cap. 91	38
Di dar capo ad altra naue . . . cap. 92	38
Del caso di gietto . . . cap. 93	39
Di robba gettata . . . cap. 94	39
In che modo si debba contare la robba gettata . . . cap. 95	40
Come debba esser pagata robba gettata . . . cap. 96	40
La cerimonia, che si debba far in caso di gietto . . . cap. 97	41
Di manifestar robba al scriuano . . . cap. 98	42
Di entrar nel porto . . . cap. 99	42
Di promessa di mercante al patrone . . . cap. 100	42
Del mercante che vorrà scaricar la robba della naue . . . cap. 101	42
Mercanti che vorranno discaricar parte della mercantia . . . cap. 102	43
Di patrone che haurà aspettato il mercante . . . cap. 103	43
Il mercante deue prestar al patron in caso di necessità . . . cap. 104	43
Mercante diè prestar al patron per spacciamento di naue . . . cap. 105	43
Come il mercante deue prestar vettouaglia alla naue . . . cap. 106	44
Di anchora, d'exarcie, lasciata a i mercanti . . . cap. 107	44
Di barca lasciata . . . cap. 108	45
Di gietto fatto in absentia de i mercanti . . . cap. 109	45
Come si paghino spese straordinarie . . . cap. 110	46
Che cosa sia pelegrino, & chi s'intende esser pelegrino . . . cap. 111	46
Di robba messa senza licentia del patrone, d'el scriuano . . . cap. 112	47
Di robba non manifestata . . . cap. 113	47
Di che è tenuto il patron al pelegrino . . . cap. 114	47
Di dar piazza al pelegrino, & se morrà in naue . . . cap. 115	48
Che debba hauer patrone di quello che muor in naue . . . cap. 116	48
Dritto de barchiero & guardiano di pelegrino che muore nella naue . . . cap. 117	49
Della vettouaglia, & passagieri i quali morirano in naue . . . cap. 118	49
Di nolo pagato se pelegrino rimane, & di nolo di robba . . . cap. 119	49
Di che è tenuto il pelegrino . . . cap. 120	49

TAVOLA.

Di che è tenuto patrone à marinaro . cap. 121	491
Di cauare marinaro di naue . cap. 122	501
Marinaro non si può cauare per altro di manco salario . cap. 123	501
Patron non può cauare marinaro per parente . cap. 124	501
Marinaro che morirà nella naue . cap. 125	501
Marinaro accordato & morirà innanzi . cap. 126	51
Marinaro che anderà a mesi . cap. 127	51
Patrone, ò marinaro sopra fatto dicanterate . cap. 128	52
Dichiaration del sopra detto capitolo . cap. 129	52
Canterate di marinari . cap. 130	52
Di canterate noleggiate . cap. 131	53
Di macare robba nella naue . cap. 132	53
Compartimento di marinari . cap. 133	53
Del castigare robba de' marinari . cap. 134	53
Come si debbe pagare il salario a marinari . cap. 135	53
Come, è di qual moneta debbono essere pagati i marinari . cap. 136	54
Salario de' marinari, se la naue si vendesse sotto mano . cap. 137	55
Che il patron deue far la securtà per i marinari . cap. 138	55
Salario del marinaro come si deue inuestire . cap. 139	55
Di marinaro che piatirà con il patrone . cap. 140	56
Dichiaration del sopra detto capitolo . cap. 141	56
Delle vettouaglie, che diè dar il patrone a i marinari . cap. 142	57
Patrone non è tenuto dar da mangiare a marinaro che non dorma in naue . cap. 143	58
Marinaro non è tenuto d'andar in loco pericoloso . cap. 144	58
Di prestar marinari ad altra naue . cap. 145	58
Quel c'haura il patron da' mercanti per scaricare . cap. 146	58
Fatto il viaggio il marinaro è libeto . cap. 147	58
Quando la naue si venderà in terra di Christiani . cap. 148	59
Quando la naue si venderà in terra d'infideli . cap. 149	59
Di marinaro che hauesse paura . cap. 150	59
Il marinaro dopò che s'è accordato a che è obligato . cap. 151	59
A che è obligato il marinaro . cap. 152	59
Perche causa il marinaro si può partir della naue dopò che si è accordato col patrone . cap. 153	60
Del marinaro che fuggirà . cap. 154	60
Della emendatione del precedente . cap. 155	60
Di rimurchiare altra naue . cap. 156	60
Di robba trouata in mare . cap. 157	60
Costumi del patrone a marinaro . cap. 158	61
Marinaro come diè far il commandamento del Signore . cap. 159	61
Di marinaro che farà rissa contra il suo patrone . cap. 160	61
Di marinaro che tocherà iratamente il suo patrone . cap. 161	62
Marinaro come debbe comportare il suo patrone . cap. 162	62
Marinaro che scenderà in terra . cap. 163	62
Marinaro che ruberà . cap. 164	62

TAVOLA.

Marinaro che getterà vettouaglia accordatamente. cap. 165	62
Pena del marinaro, che scenderà in terra senza licentia. cap. 166	62
Marinaro che si spoglierà, cap. 167	63
Come il marinaro non si debba partire quando la naue comincia a caricare. cap. 168	63
Marinaro che vende le sue atmi. cap. 169	63
Marinaro non debba trar niente di naue senza licentia. cap. 170	63
Come il marinaro debba dormir in terra. cap. 171	63
Marinaro che diè dar exarcia dinanzi naue & ormeggiare. cap. 172	64
Del barchiere. cap. 173	64
Come che il marinaro è obligato andar al molino. cap. 174	64
Arme del marinaro. cap. 175	64
Come il marinaro non debba lassar la naue. cap. 176	64
Come i marinari sono obligati a por le lastre, & dislastre della naue, & caricare & discaricare. cap. 177	64
I marinari debbano aiutar à tirar fuor la naue. cap. 178	64
Marinaro mandato per il patrone se fusse pigliato. cap. 179	65
Naue ò nauilio appigionata a precio certo, & a che sono tenuti i mariari. cap. 180	65
Patrone che promette di portare ciò che non può. cap. 181	66
Patrone che promette di portare ciò che non può. cap. 182	66
Robba che si guasterà sopra coperta. cap. 183	66
Robba messa in fraude che debba esser di essa in caso di getto. cap. 184	67
Acconcio, & di exarcia necessaria a naue noleggiata. cap. 185	68
Del tempo che stesse la naue noleggiata a precio certo. cap. 186	69
Naue noleggiata a canterate se li mancheranno exarcie. cap. 187	69
Naue che non potrà far il viaggio promesso per impedimento di Signoria. cap. 188	69
Se naue per impedimento di Signoria non caricherà, & anderà in altra parte. cap. 189	70
Patrone che noleggerà a precio certo, cap. 190	71
Patron non debba andar in viaggio se non per certi casi. cap. 191	72
Naue che per fortuna ha dar trauerso in terra. cap. 192	72
Naue caricata, che darà a trauerso in terra. cap. 193	74
Scaricar parte con bonacia, & parte con fortuna. cap. 194	75
Robba bagnata per colpa di barchieri. cap. 195	75
Barchiero che piglierà a precio certo caricar ò scaricare. cap. 196	76
Naue ormeggiate prime ò vltime. cap. 197	77
Naue ormeggiate prime ò vltime. cap. 198	77
Naue ò nauilio ormeggiato. cap. 199	78
Di ormeggiare. cap. 200	79
Stua di botte. cap. 201	79
Carico di vino. cap. 202	80
Exarcia appigionata. cap. 203	81
Exarcia imprestata. cap. 204	81
Exarcia trouata in marina per necessità può esser pigliata. cap. 205	82

TAVOLA:

Exarcia pigliata ò prestata. cap. 206	89
Comandità à viaggio certo. cap. 207	89
Impedimento di comandità. cap. 208	84
Dichiaratione del sopra detto capitolo. cap. 209	85
Comandità riceuuta come cosa propria. cap. 210	86
Item de comandità. cap. 211	87
Comandità promessa. cap. 212	87
Di comando. cap. 213	87
Comandità in denari. cap. 214	88
Comandità di naue. cap. 215	89
Comandità di naue senza licentia de i compagni. cap. 216	89
Comandità che alcuno piglierà in comune ò in parte. cap. 217	90
Comandità che si perderà, & il comandatario fallirà. cap. 218	91
Patrone che lascerà la naue per sue facende proprie. cap. 219	92
Testimoni di marinari, in contrasto di patron e mercanti. cap. 220	92
Testimonio di mercante in contrasto di patron & marinaio. cap. 221	93
Testimonij de i marinari. cap. 222	93
Salario di nocchiero, ouero marinaio che anderàno a discrezione. ca. 223	94
Danno riceuuto per mancamento di armeggiare. cap. 224	94
Naue che si perderà in terra d'infideli. cap. 225	95
Patron deue domandar i compagni per noleggiare. cap. 226	95
Riscatto ò accordo con naue armata. cap. 227	96
Riscatto con nauilij armati de inimici. cap. 228	97
Robbe pigliate. cap. 229	98
Palanche, vasi, argani pigliati. cap. 230	100
Patrone che prometterà aspettare i mercanti. cap. 231	100
Espeditione di naue promessa ogni giorno certo. cap. 232	101
Naue, che stiuerà di vettime. cap. 233	102
Se vettime si romperà in naue. cap. 234	103
Marinari che porteranno la naue senza volontà del patron. cap. 235	104
Del comperare le vettouaglie alla naue. cap. 236	104
Patron debba dar conto a i compagni di ciascun viaggio. cap. 237	107
Patrone deue dar conto, & se si muore senza contare. cap. 238	107
Dichiaratione del sopra detto. cap. 239	109
Patrone che vorrà crescer la sua naue. cap. 240	110
Patrone che vorrà crescer la naue. cap. 241	110
Acconcio di naue. cap. 242	112
De orbare anchora. cap. 243	114
Naue che anderà a parte. cap. 244	114
Exarcia tolta per nauilij armati. cap. 245	117
Robba che si bagnerà in nauilio scoperto. cap. 246	118
Di piloto. cap. 247	119
Guardie di naue. cap. 248	120
Di robba trouata. cap. 249	121
Accordo fatto in golfo, ò in mare delibera. cap. 250	123
De accordo trà patron, mercanti, & marinari. cap. 251	123

T A V O L A.

Di comodità fatta à vfo di mare. cap. 252.	124
Di patrone che venderà la naue senza licentia. cap. 253	125
Robba di nafcofto meffa nella naue. cap. 254	126
Se il patron darà il fuo loco ad altri per noleggiare. cap. 255	126
Patron che tirerà raggio trouato senza voler de mercanti. cap. 256	127
Naue noleggiata per andar in altro loco. cap. 257	128
Se mercante noleggerà in loco foreftiero, & morirà. cap. 258	120
Se à mercanti che noleggeranno naue veniffe infirmità. cap. 259	133
Di mercante che noleggerà naue, & morirà. cap. 260	134
Naue noleggiata, & il patrone morirà innanzi. cap. 261	136
Naue noleggiata senza tempo determinato. cap. 262	138
Naue noleggiata, che non può far viaggio. cap. 263	139
Marinaro non diè vfcir di naue per parole del patron. cap. 264	140
Marinaro che fuggirà. cap. 265	141
Carico di grano riceuto senza mifura. cap. 266	141
Conditione di nolo. cap. 267	142
Di naue che ftando nel caricare venga fortuna. cap. 268	144
Di maeftro d'afcia, & calafato. cap. 269	145
Di feruitore, & di patrone. cap. 270	146
Stiua di vettine, ò botte votte. cap. 271	147
Come la robba può effer riceuta, ò laffata per il nolo. cap. 272	147
Naue di mercantia pigliata per armata. cap. 273	149
Di naue che haurà a difcaricar per cafo fortuito. cap. 274	151
Patron che farà impedito nella partita per debito. cap. 275	152
Comandità, che il comandatario debba portar à fe. cap. 276	153
Fattore debba effer creduto per fuo giuramento. cap. 277	155
Accordo trà patrone, & mercanti per robba noleggiata. cap. 278	155
Impedimento di Signoria venuto a naue noleggiata. cap. 279	157
Di che fono tenuti i compagni al patrone. cap. 280	159
Di naue che gietta. cap. 281	160
Di naue che per cafo fortuito fi haurà a partire. cap. 282	162
Di conferua. cap. 283	164
Naue comandata per compagno ad alcuno. cap. 284	164
Se naue di mercantie fi ricontraffe con naue de inimici. cap. 285	166
Accordo fatto per comandatario di naue. cap. 286	168
Di naue pigliata, & recuperata. cap. 287	169
Carico di legname. cap. 288	174
Di promeffa, ò accordo. cap. 289	175
Di mercantia falſa. cap. 290	176
Errore di conto, allegato per i compagni, contra li heredi del patrone. cap. 291	177
Naue che mancherà di exarcia dopò c'haurà caricato. cap. 292.	178
Come debbe pagar nolo in cafo di getto. cap. 293	179
Patrone, & marinari che non vorranno andar in viaggio. cap. 294	180

T A V O L A . T

Ordinationi sopra Vasi che armeranno

Vaso armato, che andará in compagnia.	Cap. 1.	Car. 182
Come debba esser dispensata la spesa, & il guadagno nel legno armato.	cap. 2.	182
Comito, & Patron di legno armato.	cap. 3.	183
Del Comito.	cap. 4.	183
Delle conuentioni.	Cap. 5.	183
Delle parti qualli si debbe fare nella naue armata.	cap. 6.	183
Nochieri, & altri officij delli Partegiani.	cap. 7.	184
Dell' Amirante.	cap. 8.	184
Vasi senza remi.	cap. 9.	185
Del Nocchiero.	cap. 10.	186
De' Prouieri.	cap. 11.	186
De' Ballestrieri.	cap. 12.	186
De' gli huomini d'arme.	cap. 13.	187
De' Cabieri.	cap. 14.	187
Peso, e Misura.	cap. 15.	187
Sopra guardiani.	cap. 16.	187
Delli Timonieri.	cap. 17.	187
De' Barbieri.	cap. 18.	188
Gaffanonieri.	cap. 19.	188
Barchieri.	cap. 20.	188
De' gli Proueditori.	cap. 21.	188
Guardia dell' Amirante.	cap. 22.	188
Sprolatori, e spie.	cap. 23.	188
De' seruitori.	cap. 24.	188
Maestro d'Ascia.	cap. 25.	189
Ballestrieri.	cap. 26.	189
Calafati.	cap. 27.	189
Capo delli seruitori.	cap. 28.	189
Delli consoli.	cap. 29.	189
Delle conuentioni.	cap. 30.	189
A che è obligato il capitano.	cap. 31.	189
Del scriuano.	cap. 32.	190
Delli maioralì.	cap. 33.	191
Nochiero maggiore.	cap. 34.	193
De' Consoli.	cap. 35.	194
Delle quinte parti.	cap. 36.	194

Capitoli del Rè Don Pietro.

Car. 196

Ordinationi delli Consiglieri di Barcellona per il Consolato di Sicilia.

Car. 204

Ordinationi delli medesimi sopra gli casi di mare.

Car. 206

Ordi-

TAVOLA

Ordinationi cauate dal Recognouerunt Proceres.

De' Mercanti o Marinari dell'andar in viaggio.	Car. 210
Di comendà.	210
Altra del Rè Eniayne.	210
Negotio de Cambij.	211
Priuilegio del Rè Don Alfonso.	211
Che niuna causa sia tolta dal Consolato.	211
Sicurtà di chi vorrà andare oltra mare in venir di là.	212
Ordinationi sopra le sicurtà Marittime.	
Che li assicurati habbiano a correre rischio dell'ottaua parte. cap. 1.	214
Come ti pagano i cambij pigliati sopra nauilij, o mercantie. cap. 2.	214
Afficuramento sopra nauti, o altri legni. cap. 3.	214
Robba caricata di là dal stretto di Gibilterra per portar in Fiandra, o in Burbaria ne' nauilij non possino assicurare. cap. 4.	215
Robbe mercantie, che vengono in Barcellona, e si portano, ancora che siano de' Genouesi, o nimici, siano sicure. cap. 5.	215
Che robbe caricate in Alessandria si possano assicurare per quello, che valeranno a contanti in Alessandria, & che se ne possano concordare. ca. 6	215
Afficuratori guadagnino secondo il rischio. cap. 7.	216
Nessuno non possa esser afficurato in altra parte più delle sette parti. c. 8	216
Tutte le sicurtà si habbino a fare per istrumenti publici. cap. 9	216
Essecutor che contratta sia priuato del suo officio. cap. 10	216
Afficurati giurino, e disegnano la robba per il costo. cap. 11	217
Li afficuratori debbano giurare, che la ferma, che fanno sia vera. cap. 12	217
Che le sicurtà si habbino a causare a patto secondo li presenti ordinationi. cap. 13	217
Che non possano andare in altro giudicio di quello di Consoli. cap. 14	218
Che non presumino metter parole derogatorie nelle presenti ordinationi. cap. 15.	219
Di pena di Notaio. cap. 16.	219
Le sicurtà, che non saranno pagate, non vaglino. cap. 17.	219
La forma degli afficuratori habbi forma di vn medesimo concetto. c. 18	219
Se fosse nuoua della perdita, che non vaglia. cap. 19	219
Che vetrouaglie possino esser afficurate in tutte maniere. cap. 20	220
Della paga della sicurtà. cap. 21	220
Li afficurati per non hauer fatto dichiarare haueranno restituire le quantità, cap. 22	221
Li afficurati lascieranno possedere alli afficuratori la quantità insino sia dichiarato. cap. 23	222
Li afficuratori possino opponer in tempo di paga. cap. 24	222
Del tempo, che hanno di fare li afficuratori. cap. 25.	223
Le sicurtà fatte auanti le presenti ordinationi non s'intendino nelle dette ordinationi. cap. 26.	223
Del giuramento, che i consoli debbino pigliarsi delli afficurati come delli afficuratori. cap. 27.	223

I L F I N E.



TAVOLA DE I CAPITOLI DELLA CORTE GENERALE Di Barcellona.




<i>Quanto si debba pagar tutte le robbe.</i>	cap. 1	224
<i>Robbe portate in fusta d'oltra mare.</i>	cap. 2	224
<i>Robbe che non si sa il precio.</i>	cap. 3	224
<i>Dacio delle lane c'entrano per ebro.</i>	cap. 4	225
<i>Mercante che non paghi intrata.</i>	cap. 5	225
<i>Dacio del vino messo in Catalogna.</i>	cap. 6	225
<i>Catalani d'Aragona non paghino dacio.</i>	cap. 7	225
<i>Vettouaglia che non paghi d'uscita.</i>	cap. 8	225
<i>Dacio di panni ch'escon di Catalogna.</i>	cap. 9	225
<i>Oro, et altri metali paghi se non l'uscita.</i>	cap. 10	226
<i>Dacio di cose cauate per mercantie.</i>	cap. 11	226
<i>Dacio del canar l'arme che s'usano.</i>	cap. 12	226
<i>Delle dette cose cauate per mercantia.</i>	cap. 13	226
<i>S'offeruino 4. cap. detti inuiolabilmente.</i>	cap. 14	226
<i>Di vettouaglie portate a Catalogna.</i>	cap. 15	226
<i>Di robbe portate, e di comprate alle fiere.</i>	cap. 16	227
<i>Uscita di fuste, o legname venduto a forestiero.</i>	cap. 17	227
<i>Nauì o vasi che saran fatti in Catalogna.</i>	cap. 18	227
<i>Fornimenti di naue paghi se non forestieri.</i>	cap. 19	227
<i>D'animali che usciran fuor della signoria.</i>	cap. 20	228
<i>Eccettion, et dichiaration del sopradetto.</i>	cap. 21	228
<i>Dacio dell'uscita del Zafferano.</i>	cap. 22	228
<i>Lane succide caricate ne' porti di Tortosa.</i>	cap. 23	228
<i>Delle lane lauate.</i>	cap. 24	228
<i>Dacio di lane succide.</i>	cap. 25	228
<i>Dacio di lane lauate.</i>	cap. 26	229
<i>Eccettion de' capitoli sopradetti.</i>	cap. 27	229
<i>D'altra eccettione.</i>	cap. 28	229
<i>Dacio dell'uscita del Corame con lana.</i>	cap. 29	229
<i>Dacio di lino, et altre cose filate.</i>	cap. 30	229
<i>Bestiame c' esce di Catalogna per tornar.</i>	cap. 31	229

TAVOLA

Bestiame ch'esse per pascerlo . cap.32	229
Bestiame che intrarà per il pasto . cap.33.	230
Dacio che si pagará del bestiame . cap.34	230
Dell'uscita di moneta . cap.35	230
Qual moneta per provisione non paga . cap.36.	230
Robba portata di Napoli Venetia, et Fiorenza . cap.37	231
Quelle cose che si parte per tornare . cap.38	231
Daci de filati , o coroni . cap.39	231
Dacio di veste di lana . cap.40	231
Tele d'ogni sorte quanto pagano . cap.41	232
Dacio di cose di corame . cap.42	232
Corame concio quanto paga . cap.43	232
Dacio di cose di ferro , o acciaio . cap.44	232
D'intrata di stagno lauorato . cap.45	232
D'intrata d'opera di rame . cap.46.	233
Pietre da conciar coralo . cap.47	233
Non si fraudi nel dacio delle lane . cap.48	233
Altra provisione che non si fraudi il dacio . cap.49	234
Di robbe portate per mare . cap.50	234
Stima della lira grossa . cap.51	235
Robbe che intrano , et escono . cap.52	235
Pene di fraudatori . cap.53	235
Robba del Papa non paghi dacio . cap.54	236
Gli antichi capitoli stian nel suo valore . cap.55.	236
I Deputati può interpretar i presenti capitoli . cap.56.	236

IL FINE.

OVE, E QVANDO FVRONO CONCESSI LI PRESENTI CAPITOLI, ET ORDINATIONI.

- Roma. Anno d'Incarnation di Christo 1075. à Cal. di Marzo fur concessi in Roma in S.Gio.Laterano, & giurati da Romani d'offeruargli sempre.
- Acři  L'anno 1111. à Cal. di Settembre fur concessi in Acři nel passaggio di Gierusalem per il Rè Lodouico, & per il Conte di Tolosa, & giurorno offeruarli sempre.
- Maiorica. L'anno 1112. fur concessi in Maiorica per i Pisani, & giurorno d'offeruarli sempre.
- Pisa. L'anno 1118. fur concessi in Pisa in S.Pietro del Mare in potestà d'Ambrosio Migliari, & giurò offeruarli.
- Marsilia. L'anno 1162. il Mese d'Agosto fur concessi in Marsilia nell'Ospitale, nelle potestà di ser Gausre Antioix, & giurò d'offeruarli sempre.
- Almeria. L'anno 1174. fur concessi in Almeria per il Conte di Barcellona, & per i Genoesi, & giurò offeruarli sempre.
- Genoua. L'anno 1186. fur concessi in Genoua nella potestà di ser Pinel Miglers, ser Pier Ambrosi, & ser Giou. di S. Donato, & ser Gulielmo di Camosino, ser Baldoni, & ser Pier d'Arenes, i quai giurorno al capo del Molo offeruarli sempre.
- Brandi. L'anno 1187. à Kal. di Febraro fur concessi in Brandi per il Rè Guglielmo, e giurò offeruarli sempre.
- Rodi. L'anno 1190. fur concessi in Rodi per il Galeta, & giurò di offeruarli sempre.
- Morea. L'anno 1200. fur concessi per il Principe della Morea, & giurò di offeruarli sempre.
- Costantinopoli. L'anno 1215. fur concessi per il commua di Venetia in Constantinopoli nella Chiesa di S. Soffia per il Rè Giouanni, incontinente che fur cacciati i Greci, & giurò d'offeruarli sempre.
- Alamania. L'anno 1224. fur concessi in Alamania per il Conte, & giurò di offeruarli sempre.
- Messina. L'anno 1225. fur concessi in Messina nella Chiesa di S. Maria Nuova in presentia del Vescouo di Catania per Federico Imperator d'Alamania, e giurò di offeruarli.
- Belmonte. L'anno 1250. fur concessi per Giouanni di Belmonte, sopra l'anima del Rè di Francia, che in quel tempo non era ben sano, in presentia de i cauallieri dell'Ost, & de i Templieri, & de i Spedaleri, & dell'Amiraglio di Levante, per offeruarli sempre.
- Costantinopoli. L'anno 1262. fur concessi in Constantinopoli in S. Angelo per Paleologo Imperatore, & giurò offeruarli sempre.
- Soria. L'anno 1270. fur concessi in Soria per Federico Rè di Cipro, & in Constantinopoli per l'Imperatore Costantino, & giurorno offeruarli sempre.
- Maiorica. L'anno 1270. fur concessi per lo Rè Iacobo d'Aragona, in Maiorica, & giurò farli offeruar sempre.

I L F I N E.

IL CONSOLATO

DEL MARE;

NEL QUALE SI CONTENGONO

le Leggi, & le Ordinationi de' contratti,
& mercantie del mare.

Del modo di eleggere gli Consoli, & Giudici delle appellazioni,
per ciascun'anno. Cap. 1.



Sogliono ogni'anno il dì del Natale del nostro Signore, all' hora di Vespero gli huomini da bene nauiganti, & padroni, marinari, o tutti, ò la maggiore parte di quelli ragunarsi in consiglio, in vn luogo da loro eletto, & deputato, come per vsanza hanno nella Città di Valenza; & quiui per elettione, & non per sorte, tutti insieme raccolti, ò la maggior parte di loro eleggono due huomini da bene, dell' arte del mare per loro Consoli, & per Giudice vn' altro della medesima fattione del mare, & non d' altro qual si sia ufficio, o arte; & questo eleggono per Giudici delle appellazioni, le quali appellazioni si fanno delle sententie date per i predetti Consoli. Et le sopradette elettioni si fanno per vigore de' priuilegij ottenuti dal Rè, & da gli antecessori di quello, quali priuilegij hanno gli huomini da bene della sopradetta arte del mare.

Del Giuramento, che fanno i Consoli. Cap. 2.

IL giorno di Natale gli sopradetti Consoli giurano al cospetto della Giustitia civile della detta Città, dentro alla Chiesa maggiore; come si costuma nella sopradetta Città di Valenza che bene, e realmente vseranno il detto ufficio del Consolato, e che daranno il giusto tanto al maggiore, quanto al minore, offeruando continuamente la fedeltà, e realtà al suo Principe, ouero Rè.

Come il Giudice delle appellazioni è presentato, & come giura. Cap. 3.

Passata la sopradetta festa del Natale, i Consoli in alcuni huomini buoni del mare presentano il detto Giudice gia eletto dinanzi al Governatore, & procuratore nel regno di Valenza, ouero al suo Luogotenente, & giura in mano di quello, che bene, & fedelmente si porterà nel detto ufficio.

A

cio.

cio. Et quello, che da i sopradetti Consoli è presentato al sopradetto Governator per giudice delle già dette appellationi, quel tale così presentato accetta il detto Governatore, ouer procuratore per Giudice delle già dette appellationi; & così è usanza di fare, non ostante, che nel sopradetto priuilegio concesso per il Re alli sopradetti buoni huomini del mare sopra elezione del detto Giudice, è contenuto, come il detto Giudice ogni anno sia eletto per il sopradetto Signor Re, ò per il suo procurator; come di questo il detto Signor Re, nè il suo procuratore dappoi della data del detto priuilegio non habbino mai usato, & così serue, come di sopra è detto.

Come i Consoli riccuono per se, & per il Giudice delle Appellationsi il Scriuano. Cap. 4.

Riccuono i Consoli per se Scriuano, che consideratamente pare à loro, & se colui dell'anno passato a loro par sufficiente, lo confermano nella detta scriuania per l'anno seguente, & dappoi gli altri Consoli nuouamente eletti, nel detto ufficio, se quello tengono per sufficiente, l'accettano, & il detto Giudice si debbe seruire nel suo ufficio del detto Scriuano, eletto da essi Consoli; di modo che l'operationi del detto Giudice seguino dopo di quelle de i detti Consoli. Ma i detti Consoli infra l'anno, e da ogn'hora, che bene paresse à loro, possono rimouere il detto Scriuano della detta scriuania, & dar quella à chi parrà a loro: alla qual remotione, & priuatione il detto Scriuano non possi, nè debbe cōtradire.

Della forma del Sigillo de i Consoli. Cap. 5.

Hanno gli Consoli il sigillo della sua corte di forma rotonda; nel quale è vn scudo, che ha in due parti il segno regale, & la terza parte al fin del detto scudo certe onde del mare; & intorno di esso scudo è scritto, Sigillum Consulatatus maris Valentiaë pro domino Rege. con questo medesimo sigillo sigilla il detto Giudice, quello che occorre sigillare: il qual sigillo stà appresso del Scriuano della sua corte.

Quali possono esser i Consoli & quali Giudici. Cap. 6.

Quelli, che sono Consoli per vn'anno, non possono esser l'anno seguente, ma si mutano altri Consoli, e così il Giudice si muta ogn'anno, ma possono esser eletti il terzo anno. Et di più, che quello, che sarà stato Consolo, possa esser eletto Giudice, & così il Giudice possa esser eletto Consolo, per l'anno seguente.

Come i Consoli possono sustituir in suo luogo chi gli piace. Cap. 7.

Gli due Consoli insieme, ò vno di essi per causa d'infirmità, ò de' negotij, ò che si hauessino à partire dalla Città di Valenza, possono substituir in suo luogo quello, che più gli piacerà, pur che sia dell'arte del mare, & questo medesimo può far il Giudice.

Segue

Segue la forma, che usano i Consoli nel suo officio. Et prima,
della domanda in scritto. Cap. 8.

Q Vando alcuna domanda è proposta innanzi gli Consoli in scritto sopra alcuno negotio, il qual appartenesse a conoscere, & terminar al Consolato, secondo gli costumi del mare, debbino mandar la copia di essa domanda per il suo nuntio alla parte aduersa, e la parte aduersa ha da risponder alla detta domanda infra il termine assegnato per il detto nuntio di comandamento delli detti Consoli: & il reo nella detta sua risposta pone le ragioni per difensione sua, e così, se ha alcuna pretensione di reconuentione, la pone in detta risposta, alle quali ragioni di difensione, & di reconuentione (si saran poste) il primo domandante è obligato di rispondere, & insieme con la risposta metter la ragione (se l'ha) in sua difesa contra la detta domanda di reconuentione: alle quali ragioni di difensione, colui che ha fatta la reconuentione, è obligato di rispondere, & alli detti procedimenti sono assignati termini da i Consoli, di tre dì, in tre dì, ò più, ò meno, secondo che a i detti Consoli pare. Fatte queste risposte, se è domandato per le parti in altra forma, il processo è nullo: dopo doue esser giurato di calunnia, e di verità, & dire, & rispondere dalle dette parti alle ragioni nelle loro domande, & risposte, hinc inde, poste, & sopra quello, che negato sarà, debbe esser concesso termine, per prouar alle parti (se per quelle sarà domandato) cioè giorni dieci per il primo termine, & possono hauere quattro termini simili, giurando però, che'l quarto termine non è domandato per malitia, nè per allongar la lite: e se per caso fusse, c'habbino da produr testimoni, che fossero lontani, è concesso termine conueniente alla distantia del luoco, doue la parte affermerà, che si troui gli detti testimonij: e in ciaschedun termine è intimato alla parte, che sia presente continuamente, per veder giurare i testimonij, che'l ricercante infra il detto termine vuol produrre. Altrimenti in sua absentia sarà ricevuto il lor giuramento. Questi termini spirati, & gli testimonij publicati à requisitione delle parti, immediate gli Consoli assegnano il giorno alle parti, a vdir sententia, senza che sia necessario, che le parti renunciano a voler dire, & allegar altro, nè per questa ragione il processo può esser nullo; ma auanti della publication de i detti testimonij, o dapo, ogni vna delle parti litiganti possono produr lettere, & altre scritture publiche in lor fauore.

Di retrattare i Testimonij. Cap. 9.

G Li testimonij publicati, non si permette ad alcuno delle parti, che ponghino ragioni in scritto contra gli testimonij, che nella causa saranno ricenuti, nè altra retratatione di testimonij nè in scritto, nè a bocca è ricenuta. Ma se alcuno delle parti allega a bocca, che gli detti testimonij, ouer alcun di loro sono parenti di quello, che gli hauerà prodotti, o nemici di quello, contra del qual predotti saranno, ò sono persone di qualche vitio notate, questo riman a

conoscere alli detti Consoli, & a quelli con chi hanno suo consiglio sopra della detta causa, hauuta scientia, & cognitione delle persone de i detti testimonij, & la lor fama, & conditione.

Come si dà Sententia alla domanda in scriptis. Cap. 10.

Assignato già il giorno per li detti Consoli alle parti per vdir sententia, gli detti Consoli insieme con il lor scriuano vanno a gli buoni huomini mercanti della detta Città, & fanno leggere auanti quelli il processo, & hanno sopra di esso il consiglio di quelli buoni huomini mercanti; & doppoi fanno il medesimo con gli buoni huomini dell' arte del mare, pigliando il loro parer, & consiglio, & più volte prima pigliano il consiglio de i detti buoni huomini del mare, secondo che a lor si offerisce commodità, & se gli consigli sono concordi, cioè quello delli buoni huomini mercanti, con quello delli buoni huomini del mare, danno sententia nella causa, & se non sono concordi, nè anchora vogliano i detti mercanti ridursi con gli huomini del mare; nondimeno gli detti Consoli sententiano secondo il consiglio delli buoni huomini del mare: perche secondo il lor consiglio si hanno a terminar gli contratti, & non secondo il Consiglio delli buoni huomini mercanti: (se non voleno) perche non sono constretti per priuilegio del Signor Re: ma si costuma far così da certo tempo in quà.

Delle Appellationi. Cap. 11.

DA questa sententia; quel che si sentirà aggrauato, se ne può appellare infra dieci giorni subsequenti, doppo del dì della publication di essa, & la detta appellatione è ricenuta, e rimessa al Giudice delle appellationi del consolato, insieme con il processo innanzi a gli detti Consoli abgitato, per allegar in luogo da testimoni littere remissorie, nella quale appellatione se ha da mettere gli grauamini, & ingiustitie, per le quali dalla detta sententia si sentirà grauato.

Come procede il Giudice delle Appellation. Cap. 12.

Quello, che si harà appellato, è tenuto produr innanzi al Giudice insieme con lo scriuano della corte del Consolato il detto processo, & appellatione, richiedendo a quello che reuochi, emmendi, & corregga la detta sententia delli detti Consoli, e Giudice hauuta la presentatione del detto processo, assigna il giorno, a vdir la sententia nella appellatione; ilqual giorno cita la parte appellata per vdir quella, se infra detti giorni il condannato non harà appellato a bocca, ò in scritto, la sententia passa in cosa giudicata.

Come nella Appellation non si puo metter, ne si può prouar niente di nuouo. Cap. 13.

Nella tale lite di Appellatione non si può metter, nè prouare alcuna cosa di nuouo per alcuna delle parti, ma il Giudice

DEL MARE.

5

Giudice con il processo principale innanzi a gli Consoli già allegato, et con la detta appellatione, et grauammi, ha da dire il suo parere, et dare la sententia nella detta lite d'appellatione, et di questo, gli huomini del mare hanno instrumeto del Signor Re.

Come, & quanto s'ha da proceder nell'Appellatione. Cap. 14.

Questa lite di appellatione se ha da seguitare continuamente per l'appellante, et si passano trenta giorni continui, ò diuisi, cioè intermedij, doppo del dì della appellatione, nelli quali non seguita la sua lite, l'appellatione, è disfatta, et non ha più luogo, et la sententia delli Consoli passa in cosa giudicata.

Come si da là Sententia dell'Appellatione. Cap. 15.

IL Giudice, insieme con lo scriuano hanno suo consiglio sopra la detta lite d'appellatione, sì con gli buoni huomini mercanti, come del mare, non con quelli, che nella lite principale hanno dato il suo consiglio, ma nondimeno con altri seruata la forma, sopra dichiarata, & se troua per il suo consiglio, la sententia delli detti Consoli essere bene, & giustamente pronunciata conferma quella, & se male, la riuocha, ò la corregge secondo il detto consiglio, & dalla sententia del Giudice Apostolico, qualunque si sia nissuno delle parte può appellare, & questo per priuilegio, che hanno gli buoni huomini ottenuta dal Signor Rege.

D'Eccettione declinatoria del foro. Cap. 16.

Quando in alcuna causa doppo la domanda è proposta per il reo Eccettion declinatoria di giudicio, gli Consoli, auanti ch' in altro si proceda, cognoscano di quella Eccettion, & si trouano per consiglio, che'l cognoscere della detta causa appartenga a loro, astringono il detto reo, accio che risponda a quello, che è processo nella causa, secondo che di sopra è dichiarato, ma se trouano per consiglio, che la tal causa non appartiene a loro, rimettono le parte a quello Giudice, a chi appartiene.

Domanda proposta à bocca, & della sententia. Cap. 17.

Quando la domanda è proposta innanzi gli Consoli a bocca, vдите le ragioni d'ogn'uno delle parti, & riceuuti li testimonij a bocca per gli detti Consoli, anchor instrumenti, o vero altre informationi, gli detti Consoli insieme con le parti, vanno innanzi gli buoni huomini mercanti, per pigliare consiglio, e le parti disputano, & contrastano innanzi quelli la loro causa, & questo si fa perche le parti non possino dire, che la loro causa non era data a intendere per li Consoli, secondo che loro l'hauenuano proposta a gli buoni

huomini, co i quali hauuano hauuto il suo consiglio sopra la detta causa, & i Consoli dicono quello, che gli testimoni hanno testificato, & mostrano gli instrumeti, o altre informationi che le parti hauuano produtte, escano fuora de l'audientia, e i buoni huomini mercanti danno consiglio a i sopradetti Consoli sopra il detto negotio, & medesimamente nella forma sopradetta, i detti Consoli vanno à domandar consiglio a i buoni huomini del mare sopra il detto negotio, & hauuto il detto consiglio da bocca, danno sententia nella causa. Ma si per alcuno delle parti si richiede, che la detta sententia gli sia posta in forma publica, e che gli sia fatta carta di testimonio, si deue far cosi, senza dare termine de probatione, e altra solennità di giudicio.

D'Appellatione della sententia da bocca. Cap. 18.

DA questa sententia sarà appellato di bocca infra dieci giorni per quello che si sentirà grauato, e il Giudice in tal caso venne innanzi gli Consoli, & presenti le parte si certifica di essi Consoli, perche ragione siano stati mossi à dire la detta sententia, e dopò insieme con le parte vā à gli detti buoni huomini mercanti del mare à domandar consiglio sopra della detta causa nella forma di sopra dichiarata, & non con quelli del primo consiglio, ma con altri, & dopò secondo che troua per consiglio, dà sententia nella detta causa, laqual ha da dare in scritti, & questo, secondo la carta del signor Re. Et questa lite d'appellatione si ha à terminare infra trenta giorni, Altrimente la sententia passa in cosa giudicata, secondo che di sopra si contenne.

Delle spese fatte nella prima lite. Cap. 19.

GLi Consoli nella prima lite, cioè nel principale non condannano alcuno nelle spese della detta lite.

Delle spese fatte ne la seconda lite. Cap. 20.

SE'l giudice conferma la sententia de i consoli, condanna per la sua sententia quello che s'appellò, nelle spese fatte per quello, che appellato innanzi il detto giudice, & si rinoca la sententia delli Consoli, ouer la corregge, non condanna l'appellante nelle ditte spese, essendo stata fatta l'appellatione giustamente, ne manco condanna l'appellato.

Delli atti, che si possono agitar auantivno de i Consoli. Cap. 21.

QVando alcuno delli detti Consoli sarà absente, occupato d'alcuni altri negotij innanzi l'altro si possono dare le domande, agitare, & proseguire fin a la sententia, laqual sententia, è veramente altra interlocutoria non si può dar, se non per emendua gli Consoli.

Le cause che appartengono alla giurisdittion de i Consoli. Cap. 22.

L I Consoli determinano tutte le controuersie, che sono delli noli, et danno di robbe, che siano caricate in naue: di parte della naue per farla mettere all'incanto, di gietto di commissioni fatt' a patron ouer a marinaio, del debito, che il patrone dello naue hauesse fatto per bisogno del suo uasello, di promessa fatta per patron o mercante alli patroni; de robba tronata in Mare libero, e in spiaggia, d'armamenti di nauigli, gallere, ò uaselli, e generalmente de tutti gli altri contratti, li quali con gli costumi di Mare sono dichiarati.

Dell'Essecution delle sententie. Cap. 23.

L I Consoli danno le effecutioni delle loro sententie contra li beni mobili del condannato, sì in Vasello di Mare, come in altri suoi beni, et così delle sententie del Giudice di appellatione in questa forma, che sà vn comandamento alla parte condannata ad instantia di quello, che ha ottenuto la sententia, che infra dieci giorni subsequenti doppo dal detto commandamento habbia pagato la somma, della quale è condannato, o assignato beni mobili chiari, et liberi, nella quale la detta sententia sia satisfatta. Altrimenti che essequiranno la detta sententia contra quelli beni mobili, che per la parte gli saranno mostrati.

Dell'effecution de i beni mobili del condannato. Cap. 24.

Fatta l'assignatione de i beni mobili, sì nauilij, come altre cose per il condannato, o ver per la parte, in absentia di quello: Quelli beni siano posti in pretio perciò per il publico trombetta della città per dieci giorni, e passati li dieci giorni, se ne fa vendita di quelli beni al più offerente publicamente. E del pretio di questi beni è satisfatta la parte di quello, che sarà giudicato, e nelle spese per esse parte nella detta effecutione, dando fideiussione de restituir, a quello, che sarà primo in tempo, et meglior in iure, s'alcuno s'offerirà.

Del creditore, se non può dar fideiussione. Cap. 25.

SE è forastiero, ò veramente della città, et giura non poter hauere la detta fideiussione, se fa publica grida per la città per il publico Trombetta con suono di tromba, che come li detti Consoli habbino da proueder il pretio delli detti beni, et quello non possi per suo giuramento hauere fideiussione de restitutione, se alcuno sia, che habbia, ò pretenda hauere attione nella detta cosa venduta ò nel pretio di quella, ch'infra trenta giorni comparisca innanzi li detti Consoli, per mostrare la sua attione. Altrimenti, il detto pretio gli sarà dato senza fideiussione de restitutione.

Esecution contra i beni stabili del condannato. Cap. 26.

SI caso fusse, che'l condannato non harà beni alcuni mobili, come Vasi, & altre cose, e harà beni all' hora li Consoli scriuono alla Giustitia della terra doue quelli beni sono, che come essi Consoli habbiano data sententia contra tal persona in tanta quantità la quale si è confermata per il suo Giudice doppo della appellatione, se è stata fatta) & non habbia beni mobili, contro di quali li detti Consoli possono essequir la detta sententia, rechiedino alla detta giustitia, che in luogo di quelli beni mobili, diano la Esecutione della detta sententia contra li beni stabili del detto condannato, in caso, che li detti Consoli non vogliano impaciarsi, & intramettersi nella vendita di quelli beni stabili, ne mai lo habbiano di costume fare: & così il detto Giudice della tal terra dà la Esecutione delle sententie delli detti Consoli contra i detti beni stabili secondo la forma del foro della Città, ò costume del luogo doue sono gli beni.

Del patrone, che domanda il suo nolo, & il mercante si lo contraffa per robba, che gli manca, ò perche sarà bagnata. Cap. 27.

SAlcun patrone di naue, ò di altro, qual si sia vasso si rechiamo il suo mercante, per non darli il nolo della robba, che harà portato, & quello mercante allega, che non è tenuto à pagarli il detto nolo, infino che'l detto patron li habbia consignato certa robba, la quale afferma mancargli secondo la lettera del suo compagno, ò altro modo dirà che gli fù caricata, ò infino che gli habbia emmendato il danno, ch' affirmerà per colpa del patrone hauere riceuuto nelle sue robbe, nondimeno il mercante è tenuto pagare al detto patrone il nolo della robba, che gli haurà portato sì della asciuta come della bagnata, ò guasta, dando prima fide iussione in man de detti Consoli, accio che del tutto satisfarà al detto mercante la robba che affirmerà mancargli, ò il danno che sarà stato fattogli a causa del detto patrone, & questo si fa quando per il detto patrone, non sono concesse queste sopradette domande del mercante, & questa domanda di nolo, non bisogna farla in scriptis, pur che il nolo sia chiaro, & manifesto per scritture, & confessione del detto mercante ò per altro modo.

Della mercede, o salario del marinaio. Cap. 28.

LA domanda, che fa il marinaio per il suo salario, che domanderà al patrone, non accade metterla in scriptis.

Della esecution che si fa contra patron, che habbia debito per imprestante. Cap. 29.

IL debito d'alcun patrone, quale appare per scrittura, e confession sua, non bisogna por la domanda in scriptis, ma solo el debitore presenta il scritto della

della confessione del debito al officio delli Consoli, & si recchiama del suo debitore, & se sarà passato il termine, che per il detto scritto era obligato pagar, gli Consoli comandano al detto patrone debitore, che infra tre, o quattro giorni fin a dieci hauendo rispetto alla quantità, habbia pagato il creditor, o assignato tanti beni mobili chiari, & liberi per segurtà, & pagamento del debito contenuto nella detta scrittura. Altrimente che sarà fatta l'effecutione nelli beni mobili, che per il detto creditor gli saran mostrati, & il retratto si dà al creditor fin à l'integro pagamento nella forma di sopra dichiarata, done se ne fa la effecution delle sententie date per li detti Consoli.

Della sicurtà del giudicio. Cap. 30.

SE per l'attore è domandato a bocca, o in scritto, che quello a chi lui domanda, dia fideiussione di star a ragione sopra la sua domanda, & non la dà, si debbe contra quello procedere. Se è forestiero, incontinente debbe dar la detta fideiussione, altramente debbe esser incarcerato nella pregione del comun, & in quella stare durante la lite, & se giura, non hauer di che pagare quella summa in che fu condannato, debbe esser cauato fuori di prigione: eccetto se non fusse preso per alcuni casi contenuti nelli costumi del mare, per i quali meritasse star sempre mai preso con ferri a i piedi, insino che habbia satisfatto quello, in che sarà condannato, ma se quello, che è domandato è della detta città, & i Consoli saperanno, quello hauer beni, che bastano a pagar quello, che domandato gli sarà in tal caso, se gli assigna termine, infra il quale dia la detta fideiussione de iure, & se gli Consoli, doppo che rechiesti saranno, non asstringerano il domandato, accioche dia la detta fideiussione de iure, & quello scamparà via, di modo, non si possa trouar, ne siano alcuni ben i, nelli quali sarà condannato, di chi si paghe quello domandante, li detti Consoli, & loro beni restano obligati pagar la cosa giudicata.

De l'authorità de i Consoli. Cap. 31

LI Consoli del mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti che per uso, & costume del mare s'hanno a terminare, & ne i costumi del mare sono dichiarati casi specificati.

Se sarà fatta l'effecution d'alcun credito contra alcun vaso nuouo. Cap. 32.

SE alcuna nave, o nauilio, o qualunque altro vasello, che di nuouo sarà fabricato, innanzi che sia varato, o innanzi che habbia fatto alcun viaggio, sarà renduto a instantia de' creditori, nel pretio di quello sono preferiti, & anzianiani gli lauoranti, & quelli, a chi se son debitori de ligname, pece, chiodi o altre sarte comprate per il fabricar, & il bisogno del detto vaso, non ostante,

Stante, che siano scritture, ò non scritture di alcun altro creditore del fabricatore del detto nauilio, ò che habbia dato à impressito per far tal vaso.

Se'l pretio non bastasse a i detti creditori. Cap. 33.

SE la detta naue, ò altro vasello, doppo che habbia fatto alcun viaggio, sarà venduta à instantia delli creditori, del pretio habbuto per il tal vaso sono pagati prima li seruitori, et marinari del detto vaso della lor mercede, et questo senza fideiussione de restitutione, et sono anziani ad ogn'altra sorte di credito: Et doppo questi sono pagati quelli, che sono anteriori di tempo de detti crediti, seruato l'ordine del tempo, et ogn'un di loro darà fideiussione de restitutione, ò si farà il bando delli trenta giorni subsequenti, secondo che nel Capitolo 25. è stato detto, se giurará non potere hauere la detta fideiussione de restitutione: dico però, che se il detto nauilio harà fatto viaggio, et alcuna cosa si deue alli laboranti, et quelli, che hanno dato legno, peze, stoppa ò altro per il detto nauilio, se non baramo in scrittura ò polizza di tal debito non debbino esser anteposti à quei creditori, che presentaranno scritture, o polizze del debito: Et se non sarà sufficiente la portione, che ha in detto nauilio il patrone, che ha fatto il debito, le altre portioni del detto nauilio attenenti ad altri compagni sono obligate al detto debito, ma li detti compagni, nè altri lor beni non sono obligati, se il detto patrone non hà haunto procura, ò altro poder sufficiente de obligarli.

Come la moglie del patrone è prima in tempo & miglior in iure. Cap. 34.

SE il patrone del detto vaso ha moglie, & quella harà ottenuto sententia contra li beni del suo marito, d'hauer la sua dote, et il miglioramento di quella per alcuna giusta causa, et il marito non ha alcuni altri beni, delli quali la detta moglie possi hauere la sua dote, et il miglioramento d'essa, et harà fatta esperientia di trouar altri beni, et la detta moglie se preferirà al detto pretio huauto del detto vaso, et la data di sua carta dotale apparirà prima in tempo che li altri creditori nelli beni del detto suo marito, in tal caso la detta moglie è prima in tempo, et miglior in iure nella portione, che il detto suo marito haueua in quello vaso, che gli altri creditori.

Come debbino esser terminate le liti per i Consoli. Cap. 35.

LI Consoli per gratia, che hanno ottenuta dal Signor Rè, hanno autorità, accioche le liti, et questioni, che innanzi loro se fanno le odino, et quelle per se debitamente brieue, et summariamente terminino de plano, senza strepito, et figura de giudicio, sola faetti veritate attenta, dico sola la verità del fatto considerata, secondo che di vsanza, et costume del mare si suole fare.

Del

Del Salario, che pigliano i Consoli da i Litiganti. Cap. 36.

Delle domande, che sono poste innanzi li Consoli, si à bocha, come in scritto, sopra delle quali danno sententia, pigliano tutti dui Consoli per la lor mercede tre danari per lira d'ogni vno delle parti, questo s'intende, che se si porrà domanda de cento lire, & i Consoli terminano per sententia, che quello, che domanda le cento lire, non debbe hauere si non vinti ò niente, de tutte le cento lire, li Consoli hanno tre danari per lira de ogniuno delle parti litiganti, & così secondo più, ò meno.

Del Salario del Giudice delle Appellazioni. Cap. 37.

IL giudice piglia per suo salario della lite, che li Consoli hanno giudicato, della quale si harà appellato tre danari per lira da ogniuno delle parti, & questo, quando della causa sarà appellato, altramenti nò.

Se sarà alcuna suspitione de i Consoli. Cap. 38.

Quando l'vno delli Consoli è haunto per sospetto per alcuna delle parti litiganti, & le ragioni de suspitione saranno apparenti in tal caso, hanno da pigliare per loro compagno vn'altro huomo dell'arte del mare, & si tutti dui Consoli sono haunti per sospetti, hanno da pigliare dui huomini del arte del mare, che non siano sospetti alle parte, & tutti insieme fanno il suo processo nella ditta causa, & non hanno di salario più delli detti tre danari per lira da ogniuno delle parti, li quali tre danari se diuideno in trà quelli dui.

Se sarà suspition del giudice delle Appellazioni. Cap. 39.

IL Giudice per il medesimo, se è retrattato per sospetto, in tal caso gli danno per compagno vn'altro huomo del mare non sospetto alle parte, & insieme con quello ha à terminare la lite della Appellazione, & diuider intra loro il suo salario.

Come i Consoli, & il giudice danno sententie secondo i costumi del mare, o suo consiglio. Cap. 40.

LE sententie, che per li detti Consoli, ò per giudice si danno, sono secondo li costumi, & statuti del mare, et secondo che in diuersi capitoli delli suoi statuti è dichiarato, et quando li loro costumi, et capitoli non bastano, pigliano il consiglio de buoni huomini mercanti, et del mare, cioè secondo gli più voti di quelli, che daranno il consiglio.

Sopra qual sorte di robbe sequestrate è liberato il sequestro dando fideiussione di star à ragione. Cap. 41.

Ogni sequestro, che sia fatto, si libera, se sarà data fideiussione de star à ragione: Eccetto il sequestro fatto delle robbe, delle quali sarà deuuto
il

il nolo, sopra del qual sequestro non è receuuta fideiussione.

Prouedimento del Re Don Iacobo sopra il giuramento de' gli
aduocati. Cap. 42.

S Appiano tutti, come Noi il Re don Iacob per la gratia de Iddio Re di Aragon, & de Maiorica & de Valenza, & Conte di Barcellona, & à Vrgel, & Signor de Mompolier volendo prouedere à utilità della Città, & Regno de Maiorica, Stabillimo per noi & per li nostri, in perpetuum, che li aduocati giurano in questa forma, Io N. giuro, che fedelmente mi porterò nello officio d'aduocation, ne alcuna cosa malitiosamente farò, ne dirò in nissuna lite, riceuuta sotto la mia aduocation, & se nel principio, e nel mezzo, o nel fin della tal lite mi parerà non essere giusta, subito lo dirò al mio cliente, & niente allegarò contra la mia conscientia, ne farò alcuna conuention contra quel, che defenderò sopra alcuna parte della cosa che si litiga, nè instruirò, nè informerò alle parte se non a dir la verità.

Qui finisse l'ordine giudicario della corte de i Consoli.

Delle misure d'Alessandria. Cap. 43.

S I come hanno di multiplicare le quintalate d'Alessandria: li huomini, come li mercanti fanno nolo a i patroni delle navi, o qual si voglia legno, bisogna sapere le misure d'Alessandria, & prima è vbligato il patron di portar dua quintali e mezzo di bambagia per misura, in fino alla terza parte, & se il mercante vorrà caricare più della terza parte, è obligato alla terza parte, & si vorrà caricare di bambagia, etiam è vbligato il patron della naue, a riceuere duo quintali per misura, et se sarà pope el quarto anchora di incenso, et daca, et gengene, che sumano cinque quintali per sporta, e de brasile quattro quintali, e d'olio tre, de lintidaſti, cioè cose di casse, e di barili vn quintale per duo quintali, per sportata. Item il quintale, che si chiama forfori, et di canella tre quintali per sporta, & di bambagia filata tre quintali, per sportata, & duo quintali genouesi, di stoppa, et tre quintali per sportata di lixandera, et di porcellane gobbe dodici quintali per sportata, et de bagadeli sei quintali, e mezzo per sportata, et de indo grosso tre quintali, e mezzo forfori per sportata, et di zuccaro fino tre quintali genouesi, et per denti di elefanti, e mezzo forfori per sportata, et di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per sportata da lume, del primo tre quintali genouesi per sportata, et del secondo due quintali e mezzo per sportata.

Qui cominciano i buoni costumi del Mare. Cap. 44.

Q Vesti sono li boni stabilimenti, et boni costumi che appartengono al mare, i quali gli sapienti huomini, che vanno per il mondo cominciarono

ciarono dare alli nostri antepassati, li quali sono fatti secondo li libri della sapientia delli buoni costumi, doue nel progresso di questo libro si trouarà, come si debbe portar il patron della naue con i mercanti, marinari, peregrini, & altra sorte d'huomini, che vanno nella naue, & ancora come si debba portare il mercante & c. appresso il patron della naue, & come il peregrino, perche peregrino si dice ogni huomo, che debba pagare nolo per la sua persona oltra la sua mercantia.

Quando il patron vorrà cominciar naue, che debba dichiarar a i Compagni. Cap. 45.

Cominciamo come il Patrone della naue, ò nauilio comincerà a fare naue, & volesse fare parte: lui debba dire, & fare intendere alli compagni di quante parti la faccia: & di che grandezza: & quanto harà per piano: & quanto harà per sentina; & quanto aprirà; & quanto harà per charena.

Del Compagno, che non vorrà, ò non potrà far la parte, che promette. Cap. 46.

ET se quello che di sopra è detto farà intendere a i compagni, & gli compagni gli prometteranno di fare, parte; quella parte, quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, & se gli compagni ò uno di loro non potesse attendere, ò non volesse fare quello che gli harà promesso: il patrone della naue ò nauilio lo può constringere per la giustitia, & può pigliare sopra quella parte, che gli haueua promesso fare danari imprestito. Poniamo caso che detto compagno douesse far vna sedecima parte, e non hauesse fatto compimento se non per la metà; se lui gli doueua fare la detta parte, & non la farà, il patrone della naue, ò nauilio può impegnare la parte compiuta per fare compimento alla parte che gli haueua promesso fare, & fà fatto per ciò questo capitolo; perche colui il quale comincia la naue ò nauilio, non la comincerà se pensasse, che li compagni gli douessero mancare, ò non la potessero fare.

Del Compagno qual morirà dappoi, che haurà cominciato ò promesso di far parte. Cap. 47.

SE alcuno prometterà di fare parte ad alcuno, in naue, ò in nauilio; se colui, il quale la parte haurà promesso di fare, morirà innanzi che quella naue ò nauilio nella quale haurà promesso di fare parte, non sarà fatto nè finito: gli heredi o gli tenitori delli beni di quello che morto sarà: non sono tenuti di cosa alcuna a quello, il quale, quello che morto sarà, hauea promesso di far parte quando viuo era. Saluo imperò se al suo testamento lui non ne hauesse fatta mentione: & se quello che morto sarà, harà pagati alcuni denari a quello per conto del la parte, che harà promesso di fare con esso lui: & se li danari saranno tanti, che bastassero a fornire tutta la parte, che hauesse promesso di fare: quella par-

de debba esser venduta innanzi che la naue, ò nauilio parta, ò salga di quello luoco, doue sarà stata fatta: non obstante quello capitolo, che dice, che naue ò nauilio non si può vendere nè bandire per insino a tanto che habbia fatto viaggio: per qual ragione? per questa. Perche huomo morto non è tenuto tenere ragione nè legge, ne costumi, saluo debito, & comando, & cosa iniusta se ne harà. Anchora per altra ragione, Perche il giorno che alcuno muore, quello giorno è finita ogni compagnia che con alcuni hauesse: perche huomo che morto è: non ha compagno. E se per sorte quelli danari, che lui hà dati a colui, non bastassino in alcuna parte finire, il patrone della naue è tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli haueua promesso fare. Ancora è tenuto il detto patrone della naue di restituire quelli denari, che riceuuto hauesse alli heredi, ò a gli attenitori delli beni di colui che li denari gli dette. Saluo imperò se colui, che signor sarà, ne harà a fare alcuna lasciata a quello, il quale fornirà quella parte che colui che morto, e gli haueua promesso di fornire, quella tale gratia: debba essere dedutta di quelli denari che lui hauesse receuuti. Imperò che tutte queste cose sieno fatte come di sopra è detto senza alcuna fraude, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo. Hora rispondiamo che se lo volesse fare, lui non faria tanto grande nauilio, & farialo manco se lui sapesse, che quello compagno hauesse potere di mancharli di niente che concordati fussino.

Se il Patron vorrà far maggior Naue, che non haurà detto a i compagni. Cap. 48.

PArtiamo adesso del patron di naue, ò di nauilio, il quale comincerà la naue in forma poca, & darà più in sentina, & in charena, & in piano, & farà quella maggiore vn terzo, vn quarto, ò la metà innanzi che l'habbi fatto intendere alli compagni, sappiate che il compagno non gli è tenuto di niente crescere, se non in quel modo che lui gli ha fatto intendere al principio: & se lui lo accresce dapoi, il compagno ci debbe hauer la sua parte, come se egli hauesse messo parte nel crescimento che hauerà fatto: saluo vna cosa, che il Maestro la facesse di maggior misura, che il patrone della naue gli hauesse detto, & accordato con gli compagni, però se il patrone della naue la volesse crescere, lui debba andar da ciascun compagno, & dimandare loro se detti compagni sono contenti che creschino le parti; & veder quelli, i quali saranno contenti, & quali no. Facciamo conto che siano quattro ò sei: gli sei vincono gli quattro, & gli dieci gli otto: & per questo, per due, nè per tre, nè per quattro, nè per cinque compagni poi syno gli manco, non debba stare di crescer la naue: & gli compagni che contradiranno sono tenuti far al patrone di naue la parte che promessa haranno in quel modo, che la più parte de' compagni faranno, & debba far venire alla dimanda tutti i compagni insieme.

Se il Patron vorrà crescer la Naue, i compagni di che gli sono tenuti. Cap. 49.

Come che nel capitolo sopradetto è contenuto, dice, che se il patron di naue ò di nauilio vorrà crescere la naue, ò nauilio che lui lo debbe fare a sapere: & dia tutti gli compagni, & se tutti gli compagni voranno, lui la può crescere, & in questo non vi è contrasto nessuno. Imperò doue dice, che se la più parte si concorderanno, che lui la cresca, lui lo può fare: che per quattro ò cinque compagni, che in questo contradiranno di quanto g^o tenuti, & di quanto nò, & in questo porria essere alcuna questione. Et per questa ragione, che questione niuna non possa essere, gli nostri antecessori feceno questa correctione, & diseno, & dichiararono, che vero è la Naue ò nauilio si può crescere, se la più parte delli compagni saranno contenti. Imperò è da intendere in questo modo, che debba essere veduto, & riguardato la possibilità di quelli compagni quali contradiranno; perche per ventura ci sarà alcuno di quei, che contradiranno, che se lui hauesse prestare ò metter in quelle Navi più di quello, che loro in principio comprenderono, quando la Naue si cominciò, saria forza a quello tale pigliare interesse, ò vender, ò barattar alcuna volta, alcuno huomo che fara parte in naue ò in nauilio lo fa per grande amicitia, che haurà con colui, il quale naue ò nauilio vorrà fare, più che per rispetto di guadagno, che lui aspetti hauere; & per questa ragione saria mal fatto, che colui fusse dannificato, & per le ragioni di sopra dette; li nostri antichi, liquali andorno prima per il mondo vederono, & cognoscerono che seria mal fatto. Et per questo dicono & dichiarano, che se alcuno compagno di quelli che contradiranno, che la naue ò nauillio non si debba crescere per non potere, se haranno promesso di fare vno ottauo, che non siano tenuti di fare più: & il patrone della naue nò li possa di niente altro sforzare, perche è colpa del patrone della naue, ò nauilio come lui non serua quello che promesso haueua, perche lui cresce la naue, ò nauilio senza volontà di loro: & per questa ragione il patrone di naue non gli può fare niente, & per tanto il patrone della naue debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potranno compire. Ancora facciono gratia alli patroni di Naue ò di nauilio, perche del tutto non absoluerono detti compagni. Imperò feciono questo, perciocche li patroni di Naue ò di Nauili non fusino del tutto disfatti, che per niente non è ragione, che nessuno debba, nè possa hauere potere nelli beni di altri se non tanto quanto quelli, di chi saranno, gli voranno consentire. Imperò se quelli compagni, quali contradiranno, saranno i manco, & saranno sufficienti, & haranno poter di compir quella parte che promessa haranno di fare senza loro danno: il Patron della naue, ò nauilio, a chi promessa le haranno, gli può sforzare in quel modo,

modo, che nel capitolo di sopra è dichiarato, & certificato: perche in ogni cosa è ragione, che la più parte tenga più potere, che la minore: & per le ragioni di sopra dette ogni patron di naue ò nauilio, che facci in forma, e maniera con quelli, che parte prometteranno di fare, che infra l'vno, & l'altro non possa effere alcuna contrarietà per alcuna ragione, & per la dichiarazione della ragione sopra detta fu fatto questo correggimento.

Del Maestro d'Ascia, se crescerà la misura. Cap. 50.

SE alcuno maestro di Ascia farà più grande le misure, che il patron della naue non haurà accordato con esso lui, di tutte le spese del crescimento debbe pagare la metà, & perdere il salario di tante giornate quante lauorerà. Ancora il maestro di Ascia è tenuto di dire à tutti li compagni tutte le misure, le quali haurà accordate col patron della naue. Et anchora è tenuto dir che lauoro fa; se è forte, ò fiacho.

Del Patron d'Ascia, & Chalafato, in che sono tenuti al Patron, & il patron à loro. Cap. 51.

SE'l maestro di ascia ò chalafato lauoreranno con alcuno patrone di naue, ò di nauilio: loro sono tenuti di fare buono lauoro, & stabile; & per niente non debbino fiachare, ò marchare, & se i maestri d'ascia, e chalafati fanno buono lauoro; & che siano maestri per quello lauoro, ò maggiore ò migliore sufficienti fare, & tener à lor potere: se il Patron di naue ò nauilio il quale harà dato detta opera, & con volontà di lui medesimo la haranno imparata & cominciata, e stando nel lauoro accada discordia delli sopradetti maestri; loro lauorando bene & diligentemente ogni cosa che al lauoro bisogna. Se il patrone della naue gli vorrà cauare per dispiacer che per ventura di lor harà, ò che per caso trouerà altri ebe la faranno per miglior mercaco, il patron della naue ò nauilio non gli può cauare, nè loro non si possano partire di detto lauoro, poi che haranno cominciato detto lauoro per insino sia fornito, che detti maestri siano buoni, e sufficienti in quello lauoro; & ancora à più maggiore & migliore che quello non è, e se'l patrone della naue li cauerà, poi che loro siano buoni & sufficienti, & faranno bene, & diligentemente ogni cosa, che in quello lauoro bisogna: nessuno maestro di ascia ne Chalafato non si debba mettere à fare quello lauoro. Se imperò il patrone della naue ò nauilio non si accordasse, ò non si fusse accordato con quelli maestri, ch'il lauoro haueuano incominciato; per niente quelli non si debbano partire per la parola del Patrone di naue ò di nauilio, anzi debbono dare la fatica à quelli maestri, che quello lauoro haranno incominciato, & se loro sono contenti, & renunciano à loro: loro possono cominciare di fare, & lauorare in quello lauoro, & innanzi nò, perche se innanzi che loro non haueffino la fatica di quelli, che haueuano lauorato; saria verisimile

simile che quelli, li quali questo cominciarono à fare, haueſſero diſgratia, & malinolentia di quelli maſtri, che quello lauoro haueſſero cominciato o faceſſero. Ancora ſaria veriſſimile che ſi lamentaſſero del lauoro: per queſto ogni vno ſi debba guardare di male, & di fatica tanto quanto può, perche di male, & di poco la perſona ne ha aſſai, & per conſequentē il patron della Naue, ò Nauilio ſi debba guardare di fare diſpiacere a quelli maſtri, che lui medeſimo hauerà pigliati, & con ſua volontà haranno incominciato il ſuo lauoro, poiche loro faccino bene, & diligentemente ciò che biſogna in quel lauoro, debba laſciare loro finire. Imperoche ſe quelli maſtri di Aſcia ò Calafati, quali haueranno cominciato il lauoro, non faranno ſufficienti a fare, il Patrone della Naue, ò Nauilio li può cauare, & metterci altri Maſtri, che ſappino fare quel lauoro, & quelli maſtri, che lo lauoro ſapranno fare, non ſono tenuti dimandare licentia a quelli Maſtri c'haranno incominciato, di poi che loro non lo ſapeuano fare, ne vſcirne a capo: anzi ſono tenuti quelli, li quali ſi faranno Maſtri di Aſcia, & Calafati, che cominceranno alcuno lauoro a fare, & non lo ſapranno fare, ſe non che gabbano le genti, debbano riſare a quel lo, di chi quel lauoro ſarà, tutta la ſpeſa, & tutto il danno, che per colpa di loro haueſſe patito; & perciò ogni Maſtro di Aſcia & Calafato ſi guardi, & debba guardare quale lauoro debba fare, & quale nò; che ſe per colpa del lauoro, che lui harà fatto, il Patrone della Naue ò Nauilio, ne harà a riſare alli Mercanti, ò patirà alcuno danno, li ſopradetti Maſtri che quel cattiuo lauoro haranno fatto, ſono tenuti di reſtituire, riſare quelli intereſſi, che il Patrone della Naue harà hauuto a fare a detti mercanti; & ancora ogni danno, che il Patrone della Naue ne harà patito per colpa del cattiuo lauoro che li Maſtri gli haranno fatto: & ſe quelli Maſtri non haranno di che pagare, debbano eſſere pigliati & meſi in potere della giuſtitia, & ſtare tanto per inſino che habbino ſatiſfatto, & integrato il Patron della Naue d'ogni danno, che per colpa di loro haueſſe patito, che a tanto ſono tenuti, come ſe lo haueſſero rubbato, ò cauato della caſſa con inganno: & il patrone della naue è tenuto dare a ogni Maſtro, che nella ſua opera lauorerà per ogni giorno tre danari per pane, & per bere, & ancora il ſalario che promeſſo gli haurà; ſe imperò gli detti Maſtri non gli voleſſero fare gratia di aspettarlo da vno ſabbato all'altro, & queſto ſia volontà delli Maſtri, ſe lo faranno o nò; che il Patrone della Naue ò Nauilio non li può altrimenti ſforzare, ſe non tanto quanto ſarà di ſuo volere; & ſe gli Maſtri lauoreranno col patrone della Naue a diſcretionē, che alcuno pretio non ſarà infra loro, il Patrone della Naue è tenuto a dare tanto quanto gli altri Maſtri piglieranno nelli altri lauori, & come in quel tempo ſi dà, & giuſta la commodità della terra: perche ogni Maſtro di Aſcia & Calafato ſia, che faccia lauoro, a prezzo fatto ò a giornate, debba attendere di fare buono lauoro, & ſtabile, accioche la pena di ſopra detta non gli veniſſe di ſopra, & fu fatto per ciò queſto capitolo, perche molti maſtri di

Ascia, & molti Calafati fariano molto cattino lauoro, se loro sapessero di non patire nessuna fatica, ne nessuno danno: & per questa è messa la pena sopra detta, a fine che ognuno si guardi quale lauoro farà, & quale nò.

Di Maestro di Ascia & Calafato che fanno lauoro à escanso,
cioè à tempo, è pretio saputo. Cap. 52.

SE alcuno Maestro di Ascia, ò Calafato piglierà ò farà alcuno lauoro per uo tanto: lui è tenuto di pagare tutti li Maestri, che con lui lauoreranno in quel lauoro, il quale lui hauerà pigliato di fare, & promesso fare à quello di che sarà per pretio saputo: & se gli Maestri che con lui lauoreranno non fanno che lui habbi pigliato quello lauoro sopra di lui, il Patrone del lauoro è tenuto dire, & di mostrare a quelli: percioche se quello Maestro fosse barattiere ò inganatore: ò che non hauesse di che pagare quelli Maestri, quali con lui hauessero lauorato: non restassero gabbati, non sapendo che lui facesse quello lauoro sopra di se: & se il Patrone dell' opera non dirà, nè dimostrerà à loro, quando cominceranno à lauorare in quella sua opera; se quello Maestro, quale farà quella opera sopra di se, non volesse pagare, ò non hauesse di che pagare, quelli altri Maestri, che con lui haranno lauorato, possono sequestrare quel lauoro quale hauessero fatto: & quel lauoro debba stare tanto sequestrato per insino che detti Maestri sieno satisfatti di tutte le loro fatiche. Et ancora di ogni danno, & di ogni scòcio & d'ogni spesa che loro patito hauessero; imperò se il Patrone di detta opera hauerà à loro detto, & dimostrato che quello Maestro gli fa quella sua opera à pretio, fatto sopra di se: & li detti Maestri hauessero questo vdito, ò li pagasse quello Maestro ò nò: quelli sopradetti Maestri non possono sequestrare quello lauoro che fatto haranno: poi che il Patrone della opera harà detto à loro quando incominciorono à lauorare, che lui haueua data quella opera sopra di quello Maestro. Imperò se il patrone della opera dirà à quelli Maestri, che attendino à lauorare che lui gli pagherà bene li lauori loro; & se lauoreranno à fede del Signore della opera, & per le parole che lui hauerà dette: se lui hauesse pagato il Maestro di quanto promesso gli hauesse ò non fusse pagato; se il detto Maestro non pagherà quelli altri Maestri, ò non hauesse di che pagare: il Signore dell' opera è tenuto pagare: percioche promesso ha; habbi cosa alcuna di quello Maestro o non habbi, è di bisogno, che quelli Maestri sieno pagati; perche hanno lauorato à fede del Signore. Et per lui promesse à loro pagamento, che se per ventura lui promesso non hauesse, gli sopradetti Maestri non haueriano lauorato, & haueriano fatto loro utile in altro loco, perche ogni Signore di opera chi si fia, che la faccia fare à pretio saputo, à giornate, guardisi, ò prometta, o nò, è bisogno che tutto quello che prometterà habbi ad osservare, voglia ò non voglia; & se li Maestri di Ascia, & Chalafati quali faranno lauoro

lavoro e pretio fatto, & saranno d'accordo col patron di chi il lavoro sarà; che loro gli lo daranno finito a giorno certo, & tempo deputato, & infra loro sarà messa ò posta pena certa, se li detti Maestri non finiranno detto lavoro nel modo, che promesso haueranno, il Signor del lavoro può domandare la pena che infra lui, & detti Maestri posta sarà, & li detti Maestri sono tenuti quella pagare senza contrasto nessuno, & se infra loro pena alcuna posta nè messa non sarà, gli detti Maestri sono tenuti di dare al Signore della opera ogni danno ogni scon cio, & ogni pena che lui hauesse fatta, ò facesse, & debbe essere creduto per suo giuramento. Imperò è da intendere che detto danno fusse fatto per colpa, o per neglignetia de li detti Maestri, & se per colpa, nè per neglignetia non sarà fatto quello danno, nè quello sconcio, non è ragione, che loro lo habbino a emendare, nè ancora la pena, se messaci sarà, poi che per colpa di loro non sarà fatto; percioche spesse volte accade impedimento di Dio, o di Signoria; & ad impedimento di Dio, nè di Signoria non può nessuno altro dire nè fare, nè è ragione che possa. Imperò se il Signore dell'opera non farà gli pagamenti con li Maestri nel modo che accordato sarà, & detti Maestri ne haueranno a fare alcune spese, o patiranno alcuno danno, tanto è tenuto il patron alli maestri, come li maestri al patrone; & questo è ragione.

Del compagno che vorrà vender la parte, che hauerà nella
naue. Cap. 53.

Ancora debba ogniuno sapere, che se alcuno compagno vorrà vendere la parte, che hauerà cominciato a far nella Naue, lui lo debba fare a sapere il Patrone della Naue, & in quel modo è tenuto fare l'altro; e se il patron della Naue non vorrà che ci entri, non ci può entrare, insino che habbia fatto viaggio la Naue, perciò è da intendere che quello, che la compreria, lo potria cauare per malenolentia. Et per questa ragione non possono far bandire li compagni con il Patrone della Naue, per insino che la naue habbi fatto viaggio; & quando la naue hauerà fatto viaggio, si può bandire dalli compagni al Patrone, & dal Patrone alli compagni. Imperò gli compagni debbono dare al Patrone della Naue vantaggio di dare ò di pigliare: se imperò bandimento publico non ci fusse, & per questo fu fatto questo capitolo; perche il patrone della naue ci hauerà assai fatica, e stento, & hauerà cominciata la naue, che se lui non fusse, non saria fatta.

In che modo si può, & si debbe vender naue infra il patron,
& i compagni. Cap. 54.

Secundo che dice, & dimostra il capitolo detto di sopra, che Naue o Nauilio non si può vendere insino non habbia fatto viaggio: & è vero con questo quando sia Naue, o Nauilio, che di nuouo si faccia, o che alcuno lo habbia comperato, con volontà, & consentimento di tutti quanti li com-

agni, ò della magior parte, & in quello luogo doue dice, che il compagno debba dare vantageggio al Patrone della Naue, ò Nauilio di dare ò pigliare: se imperò incanto publico non ci fusse, in quello modo si debba seguire, & comprendere, perche non è, nè ancora saria giusta ragione, che essendo vno compagno, o dui: che per loro mancamento di senno s'ò per vantageggio di danari, che loro haueſſero, debbino, nè possino portare alcuno Patrone di Naue, ò Nauilio, nel quale loro haueſſero alcuna parte ad incanto publico: se imperò il detto Patrone di Naue, ò Nauilio non volesse, & ragione che non si debba fare; perche? Per questa ragione; Percioche alcune volte le più parti delli Patroni delle Naue, ò Nauili hanno a voler fare alcune spese, le quali non voranno mettere in conto alli compagni, per restare in gratia di loro, hanno fede che possano guadagnar in molti modi, & molte vie, lequali non bisogna al presente dire nè replicare, & per ventura alcuna volta li detti Patroni di Naue, ò Nauili hanno a fornire nelle Naue, ò Nauili, che loro fanno fare, più parte che loro non pensano fare, quando la detta naue, o nauilio incominciorno. Et per questo li detti Patroni di naue, o nauili sono posti in tale necessità, che non haueranno danari, ne hanno di che poterne fare alle volte. Et ancora per altre ragioni, percioche il detto Patrone di naue, o nauilio ha uerà hauuta assai fatica, & assai stento, & affanno, perche non saria, nè è di ragione che per stixza vno compagno, nè dui, o per maliuolentia, che loro haueſſero verso del detto Patrone di naue, o di nauilio, la potessero mettere a incanto publico, che per le ragioni di sopra dette lo potriano cauare a grandissimo mancamento di lui medesimo. Et in tal modo il patrone di naue, o di nauilio resteria disfatto, ò gran parte consumato del suo, & li detti compagni non guadagneranno niente in questo: perche non è ragione che vno nè dui compagni possino mettere a incanto publico, se detto Patrone di naue, ò nauilio barà fatto viaggio come di sopra è detto. Se tutti li compagni, o la più parte voranno incantare, ò mettere a incanto la detta Naue, o Nauilio a detto Patrone loro lo possono fare, che detto Patrone non può, nè debbe per niente contradire: se imperò infra il detto Patrone, & gli compagni alcuno acordo, o promessa non fusse stata fatta, se detto acordo, o promessa di sopra detta infra di loro fatta non sarà la detta Naue, ò Nauilio si può incantare. E da intendere, che li detti compagni hanno potere di spignere, & sforzare per la giustitia detto Patrone di Naue a fare detto incanto publico, percioche giusta ragione, & equalità, & costumi è di qualunque cosa che sia fatto, o mosso alcuno contraſto, tuttauia hanno forza, & debbe essere seguito tutto quello, che le più parti, ò potere vorranno, & quelle si debbe seguire, & non altro, & perciò se tutti li compagni ò la più parte voranno incantare col detto Patrone di Naue, o Nauilio: il detto Patrone di naue, o nauilio debba fare incanto con li detti compagni in questo modo, che chi più ci darà quello lo debba hauere. Imperò se tutti gli compagni, ò la più

più parte de compagni non incanteranno, ò non voranno incantare, detto patrone di naue non è tenuto d'incantare con quelli compagni se lui non vorrà. Saluo imperò che se vno compagno, ò duoi, ò tre voglino incantare ò mettere à incanto il detto Patrone di Naue ò nauilio, li detti compagni, ò compagno debbino dire allo detto Patrone della Naue ò nauilio: ò voi ci date à ragione de vno tanto delle nostre parti, ò noi daremo à ragione de vno tanto della vostra: & di questo di sopra detto possono forzare li detti compagni il Patrone della naue ò nauilio, voglia il detto Patrone della naue ò nauilio, ò nò: & a questo modo il detto Patrone di naue tiene auantaggio di dare, ò pigliare. Saluo imperò li patti, ò promesse, ò comandamenti fatti infra loro di tutte le cose; & così il detto Patrone di naue ò nauilio può forzare detti compagni in tutti quei modi & maniere, che gli detti compagni possono & debbono forzare detto patrone di naue: imperò se infra il detto patrone di naue, & detti compagni incanto publico si farà, incanto publico non ha, nè debba hauere signoria nessuna, che tutti debbono esser compagni semplici. Se imperò infra loro non fusse alcuno accordo fatto, che alcuno di loro debba hauere alcuno honore, ò alcuna signoria. Imperochè se quando loro voranno incantare si accorderanno infra loro che sia dato alcuno auantaggio a quello che primo ci dirà, gli debba esser dato; & se infra loro alcuno accordo per ragione dello auantaggio di sopra detto fatto non sarà, l'vno non è tenuto dare all'altro detto auantaggio se non vorrà, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

Scriuano in che modo debba esser messo, & del Giuramento, & della Fidelità di quello, & della Pena del contrario facendo. Cap. 55.

IL patrone della naue può metter scriuano nella naue con consentimento de i compagni, & lo debbe fare giurare con testimoni de' marinari, & mercanti, & de i compagni, se nel loco ne sarà, che debba esser humile, & fedele, tanto al mercante, quanto al patrone di naue, & marinari, & passeggeri, & a ogni persona che vadi in naue, & che habbia a tenere il cartolario che non ci scriua niente se nò il vero, & quello che vdirà di ciaschuna delle parti, & che lui dia il suo diritto ad ogn' vno & se il cartolario hauesse tenuto alcuno senza il scriuano, non sarà creduto niente che ci fusse scritto; & se il scriuano scriuesse quello che non debbe; debbe perder la man dritta, & debba esser marcato nella fronte con vno ferro caldo, & debba perdere ogni cosa che habbi, nè più, nè manco come se lui scriuesse, o altri hauesse scritto.

Del Poter, & del Carico del Scriuano. Cap. 56.

IL scriuano ha tal potere, che il patron della naue non debbe niente caricar alla naue, se non in presentia del scriuano, nè nessuno marinaro non debbe trarre robba, nè gittare in terra, nè destibare senza licentia del scriuano,

Et se niente si perderà in naue (cioè a sapere) balla, o fardello o altre mercantie, o alcuna altra robba, che lo scriuano habbia scritta, ò fusse stato al caricare, lo scriuano la debba pagare, Et se lo scriuano non ha di che pagare, lo debba pagare la naue, se douesse esserne venduta, riservato gli salari alli marinari, Et il scriuano può comperare, Et vendere tutte le cose, cioè, feramenta, vetrouaglie, Et tanto acconcio di naue senza licentia del Patrone della naue. Imperochè di essarcire debba farlo a sapere al patron della naue, Et il patron della naue alli compagni, che andaranno con lui; Et se loro non voranno, la può comperare, poi che sia necessario alla naue.

Di guardia del Cartolario. Cap. 57.

IL patrone della naue debba far giurar il scriuano, che lui non dorma in terra senza le chiani della cassa, nella quale sarà il cartolario, Et mai non debba lasciare la cassa aperta, nella quale terrà il cartolario sotto la pena di sopra detta.

Prorogatiue del Patron del Scriuano, & de i Compagni, & della fede, & credito ch'è dato al Cartolario. Cap. 58.

Tutte le spese, come è mangiare, Et bere; debbe pagar la naue al Patrone, Et al scriuano; ancora debbe pagar al scriuano scarpe, e inchiostro, Et carta, Et pergameno, Et il Patrone della naue debba hauer tanto salario come vno delli altri nochiari, che vanno in naue, Et tante canterate, come del salario, nella forma del salario, Et debbegli dare il scriuano: Et scriuer così bene come de gli altri, che saranno marinari, Et se alcuno compagno anderà con lui nella naue, lui debba far giurar il nochiario che gli dica la verità, che fatica può pigliar quel compagno, Et che lui gli dia quello che merita, Et se il Patrone lo vorrà migliorare d'alcuna cosa, lo può fare, Et se il scriuano anderà a discretione, lui gli debba dare di salario, come a vno di quelli di proua comunali che vi sia, Et se il patrone lo vorrà migliorare, lo può fare: il patrone della naue, può tuttauia domandare conto al scriuano sia parente suo, o altro. Imperò patrone di naue non vi può parente suo mettere per scriuano: se non con volontà de compagni, ò mercanti; Et se alcuno scriuano fusse stato in biasmo di alcuna scriuania, ò di alcuno furto che havesse fatto, non può pigliare tale scriuano parente suo, nè altro. Ancora più; il scriuano è tenuto a dare conto a i compagni ogni volta che egli sarà dimandato, ben che fusse uscito della scriuania, ò che fusse nella naue. Ancora più, è tenuto rendere conto a ogni compagno di tutto quello, che haurà riceuuto di nolo Et speso, Et venduto, Et comperato: Et il scriuano può pigliare da ogni mercante pegno che vaglia il nolo, tanto de' compagni quanto de' gli altri, Et del pellegrino, Et di marinaio, Et di ogni persona, che debba dar nolo, ò spese, Et deuensi dare i salari, Et spese in presentia del cartola-

rio della naue; cartolario è più creduto che non è l'istrumento, perche l'istrumento si può reuocare, & il cartolario no, & tutto quello che al cartolario è posto, debba esser creduto, & fermato con questo, che la Naue habbia proisso, o capo in terra, o il scriuano fosse in terra che lo scriua.

Di che è tenuto il Patron di naue a Mercante, & à Pellegrino. Cap. 59.

SE tu vuoi sapere di che è tenuto il Patrone di naue, o nauilio a mercanti, lo potrai qui sapere. Il patrone della naue è tenuto seruare, & guardare a mercanti, & pellegrini, & a tutte le persone che vadino in naue tanto al minore quanto al maggiore, & di aiutargli contra tutti gli huomini, & tenergli nascosti da' Corsari, & contra tutte le persone che male li volessino fare. Et ancora il Patrone di naue è tenuto di nascondere tutta la robba loro; & di saluare, & guardare come di sopra è detto. Ancora debbe far giurare il nocchiero, consiglieri di poppa, & i compagni, & marinari, & tutti quelli, che vi andranno, & saranno, & tutti quelli che piglieranno salario della naue, che aiutano à saluare, & guardare gli mercanti, & loro beni, & di tutti quelli, che nelle nani vanno di loro potere. Ancora più, che non gli scoprino, nè facciano fraude, nè latrocinio, nè romore, contra alcuno di quelli, che di sopra sono detti. Ancora più, che non traghino nè mettino niente nella naue senza licentia del scriuano, o del nochiero, nè mettere, nè trarre di notte, nè di giorno, che nochiero, o guardiano non lo sappia, sotto la pena di perdere tutto quello, che ci metteranno, o che haueranno messo, o stare a mercede del patrone.

Del Giuramento, che debba far il nochiero. Cap. 60.

Ancora più, debbe fare giurare il nochiero per quelle ragioni, che haue-
ranno giurato gli marinari, & più ancora, che lui dica la verità a i mercanti quanto loro gli domanderanno; & che non salghi del porto, nè entri senza volontà delli mercanti. Imperò il Nochiero ha potere di tutte altre cose fare con consiglio de consiglieri di poppa, di tagliare arbori, & torre delle vele, & aggiugnere alle vele, & di pigliare una volta, & di fare tutto quello che appartenga alla naue. Saluo imperò che lui sia sufficiente a nochiero, che sappia compassare, tagliar vele, & finire a pieno, & dare lato, & conoscere la volta con che guadagnerà al suo contrario: & se questo non sà fare, & in naue saranno consiglieri di poppa, o prueri che sapranno fare: detto nochiero debbe esser cauato di quel loco, & messo quel consigliere, o quello di prua: & se detto nochiero saprà fare tutto quello che l'huomo ha detto, se gli debbe offeruare, & se il patrone della naue lo vorrà cauare per maluolentia, & il nochiero sarà pagato al suo salario, lui ne può andare; & se non sarà pagato, il patrone della naue lo debba pagare, & se questo che promesso harà come di sopra in questo capitolo è scritto, non sa fare, nè può fare; ogni danno &

spesa che farà, & patirà la naue, detto nochiero debbe ogni cosa pagare. Et il nochiero non debba dormire spogliato che sia sano, & debba aiutare a ormeggiare a saluamento la naue, & fare il più presto può il seruitio della naue: & se tutto lo può fare in vn dì: non ci debba mettere termine: & debbasi portare leale tanto con gli mercanti: quanto con il patrone di naue, & con gli marinari, & peregrini, & con tutti communemente.

Di Robba che piglierà danno per male stiuu o per altra negligentia. Cap. 61.

Patrone di naue, ne nochiero non debba stiuare, ne debbe far stiuar in ver do, ne stiuare nessuno fascio che l'huomo dubita, nè fardello che nè balla danno ci pigliassi, appresso di arbori, ne di timoniera, nè di sentina, nè di porta nè in nessuno altro loco, doue danno potesse pigliare. Ancora il patrone di naue è tenuto di molte altre cose a mercanti, robba che sia messa in naue se si bagnasse per Coperta: ò per Murate, ò per Arbori: o per Sentina; ò per Timoneta; ò per Imbrunali: ò per porta; ò per mettere in loco dubbioso; ò per poco postame; il patrone debba rifare tutto il danno, che li mercanti piglieranno in quelle robbe, che saranno bagnate, con che il patrone della naue sia sufficiente, & se non è sufficiente, debbasi vendere la naue, perche compagno, ne prestatore non possono niente hauere, saluo li marinari, che non perdono li salari loro.

Di Robba Bagnata. Cap. 62.

Robba che sarà tronata bagnata in naue o nauilio, & sarà bagnata per acqua di coperta: ò per murata: & ancora per mancamento di postame il patrone della naue deue patire tutto il danno, & se si bagnerà per acqua del piano, che la naue o nauilio faccia, & fusse sufficientemente impostata, & per murate, nè per coperta non facesse acqua, il patrone della naue non è tenuto niente rifare.

Dechiaratione del Capitolo di sopra. Cap. 63.

HA chiarito & certificato il capitolo sopradetto; che se naue ò nauilio farà acqua per Murata ò per coperta, se si bagnerà robba, ò guasterà, che il patrone della naue è tenuto rifare alli mercanti, delli quali quella robba fusse, tutto il danno che loro haueranno o patiranno; & da intendere che se la naue o nauilio correrà ò patirà tanto grande fortuna di mal tempo, che gli farà gittare la stoppa delle murate, ò della coperta, & se per questa ragione che di sopra è detta, la robba, che nella Naue, ò Nauilio sarà, si bagnerà, ò guasterà, il patrone della Naue non è tenuto di niente a rifare a gli mercanti di chi quella robba bagnata o guastata sarà: poiche non è fatto per sua colpa,

pa, & fu fatto per ciò questo capitolo, perche a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di signoria, nessuno può niente dire, nè contrastare, & per quella ragione medesima, naue ò nauilio, che per fortuna di mal tempo perderà alcune essarcie, come sono timoniere, arbori, o antene, o vele, o alcuna altra essarcia, & se per conto di qualunque essarcia, che la naue o nauilio per fortuna di cattino tempo perderà, & nella naue o nauilio si bagnerà o guasterà alcuna robba, il patrone della naue non sia tenuto di menda fare, poiche per sua colpa non sarà bagnata, nè guasta.

Di Robbabagnata. Cap. 64.

Come di sopra è detto, e dichiarato, Naue, o Nauilio che farà acqua per murate ò per coperta, per qual ragione è assolto il patrone della Naue, o Nauilio, che non sia tenuto di menda fare di robba, che si bagnerà ò si guasterà per bagnatura. Et in questa menda li nostri antecessori volsero chiarire quello, che dice: Nauilio che farà acqua per piano, purchè sia sufficiente impostato, il Patrone della naue o Nauilio non sia tenuto di menda rifare di robba, che per acqua di piano sarà bagnata, vogliamo chiarire quello che dice, sufficiente impostato, come debbe esser inteso, percioche infra li Patróni delle Navi o Nauili, & li mercanti non possa esser alcuno contrasto in questo modo, che ogni Naue ò Nauilio, nel quale il postame sarà più alto che il parangiale, o che sia pari pare del parangiale, & che sia per tutta la Naue o Nauilio grosso, è per tutto communale per insino alle scoe, per acqua che faccia per il piano, non sia tenuto di robba che si bagni o guasti di menda fare il patrone della Naue o Nauilio alli mercanti, di chi sarà quella robba bagnata ò guasta; per qual ragione? percioche quando li mercanti noleggiorno quella Naue, o quello Nauilio, doue uano guardare se faceua acqua ò no, & se loro lo viderono, & non lo dissero al patrone, lui non gli è di niente tenuto, imperò se li detti mercanti l'haueno detto, qual si voglia cosa ò qualunque promissione che il detto patrone hauesse promessa, è dibisogno che offerui. Imperò se il postame è più basso che lo paramigiale, se la Naue ò Nauilio farà acqua per il piano, il patrone della Naue ò Nauilio è tenuto mendare ogni danno che per acqua di piano fosse interuenuto, per ciò posto che lo paramigiale vi sia messo & posto per tenere forte, o per dare fortezza alla Naue o Nauilio per il simile v'è posto per il postame che venga pari pari del paramigiale, & per le ragioni di sopra dette feciono questa menda li nostri antecessori, accioche contrasto non possa essere intra li mercanti, & li buoni huomini, che vanno per il mare, quali sono signori di Naue, o di Nauilio.

Di Robba guasta per Topi o che altramente si perda. Cap. 65.

SE robba stata guasta per Topi nella Naue, & in Naue non vi è gatto, il patrone della Naue è tenuto menda fare della robba che sarà messa in Naue,

& fusse scritta nel cartolario, se si perda in Naue il Patrone della Naue è tenuto.

Di Robba guasta per Topi per non esser Gatti in Naue. Cap. 66.

SE robba guasta per Topi, & in naue non vi sarà Gatto, il Patrone n'è tenuto, imperò non dichiara, se nella detta naue haurà Gatto, quando comincia à caricare, & quando saranno partiti di quel loco, li detti Gatti moranno ò saranno morti, & Topi haranno guasta alcuna robba inanzi che siano in loco, che Gatti possano hauere, se il patron della naue comperà Gatti in continente, che ne potrà hauere per danari, o come che faccia, li metterà in naue, non è tenuto di restituire li danni, poiche per colpa di lui non saranno interuenuti.

Se Robba piglierà danno per esser stibata in verdo. Cap. 67.

ANcora se il patron della naue farà metter alcuna cosa in canto, che ha da intender in verdo, tutto il danno è tenuto rifare.

Come debbe esser fatto solaro. Cap. 68.

PATRON di naue ò nauilio non debba fare di robba di alcuno mercante solaro a robba d'altro mercante, & se lo farà, & la robba che farà nel solaro riceverà danno per quella, che vada di sopra, il Patrone della naue è tenuto restituire il danno.

Dichiaration del sopradetto. Cap. 69.

COME che nel capitolo di sopra detto, dice Patrone di naue o nauilio non debba fare di robba di vno mercante solaro, & se lo fa, & la robba, che nello solaro sarà, riceverà danno, lui è tenuto del tutto mendare, imperò non dice, nè dimostra come debba essere inteso, ne per qual ragione, e percioche infra li mercanti, & li patroni delle navi non possi hauere alcun contrasto, li nostri antecessori, i quali in prima furono, e cominciorno andare per il mondo, volsero chiarire questo modo, che se li mercanti che nella naue o nauilio metteranno robba, se tutti ò parte haueranno robba di peso, se il patrone della naue farà solaro solamente delle robbe di vn mercante alla robba de gli altri, se quella robba della quale lui haurà fatto solaro, come è detto, riceverà alcuno danno, è tenuto del tutto restituire: imperò se nelle navi non vi sarà robba di peso se non di vno mercante, che tutta la robba delli altri mercanti sarà di viluppo, se quella robba che nel solaro a basso sarà messa, riceverà alcun danno, pur che quella naue, ò nauilio, sia sufficiente impostato, & che non faccia acqua per coperta nè per murate, non è tenuto di alcuna menda rifare, perche à ragione, & è sempre stato in uso, che tutania debba esser fatto il solaro à basso della robba del peso perche: per dare meglio gouerno alla Naue ò Nauilio

uilio che contrario saria, & è cosa pericolosa che si mettesse la cosa del vilupp^o al solaro abasso, & la robba del peso al solaro di sopra, perche saria la Nau^e o Nauilio a rischio di perdersi, percioche non si potri reggere; imperò se tutti li mercanti, o parte vi metteranno robba di peso, il patrone della Naue, o Nauilio debba mettere, & far mettere di tutto communale nel solaro à basso, percioche danno non si possa venire, come è detto, & per le ragioni di sopra dette feroⁿo questa menda & questo chiaramente li nostri antecessori, percioche contrasto, ne fatica, nè male non possa esser infra li patroni delle Naue o Nauilij, & li mercanti, che vanno per il mondo.

Di robba che si bagnerà nel caricare, o scaricare. Cap. 70.

DEi sapere che vno fardello, o balla, o altra robba, che si bagnerà al caricare, o discaricare il patrone della naue non è tenuto, tutti li danni che sono di sopra detti, & si diranno alli capitoli di mare, che paga la naue, ò patrone, vi mette la sua parte, & ciascuno compagno per se, perche ogni cosa paga la naue.

Del caricar & discaricar le robbe. Cap. 71.

ANcora douete saper, che il patrone della Naue debbe fare scaricar & caricare la robba, se li mercanti se ne accordano, e se non fusse vsanza, li mercanti si debbano accordar, & è da intender che fussino in loco sterile con li marinari di caricare, & discaricare.

A che sono tenuti, o non tenuti gli marinari del caricare. Cap. 72.

IMarinari sono tenuti di riceuer la robba alla porta, ma di stiuare non sono tenuti, se il patrone della naue non hauesse promesso alli mercanti, & se hauesse promesso, il patrone della naue, si debba accordar con li marinari, se li marinari vogliono, ma se il patrone del nauilio è in loco sterile, e loro non trouano fachini o huomini, che facciano per danari, li marinari sono tenuti di caricar, & scaricar, e debbano esser pagati, come il nochi^o conoserà che meritano quelli, c'haranno caricato ò scaricato, e questo fu fatto perche il patrone della Naue non potesse perdere suo viaggio, nè li Mercanti; ma se huomini fussino, che per moneta scaricassino o caricassino, non sono tenuti li marinari.

Di Stiuatori, & di vettonagli che il mercante metterà in naue. Cap. 73.

ANcora è tenuto il patron a gli mercanti di dare huomini, che sappino la Naue stiuare, se la Naue stiuu Atrau, & li mercanti li debbono pagare, & il patrone di Naue è tenuto a li mercanti di portare gli suoi panni da vestire, e dormire, casse & vettonaglia di mangiare, tanto che sia bastante al
mer-

mercante, imperoche se il mercante vi vorrà mettere vettonaglia per rinuendere, ò altre cose in la compagnia o huomo per lui, è tenuto pagare nolo alla Naue.

Come il mercante debba hauer piazza nella Naue. Cap. 74.

IL patron della Naue, debba dare piazza a mercanti, il Nochiero debbe fare venire il scriuano, il mercante, & à quello mercante debbe dare più piazza, che da più nolo, & guadagno alla Naue.

Del luoco, & de' seruitori de Mercanti. Cap. 75.

Patron di Naue è tenuto a mercanti di portare la cassa, & letto, & suo seruitore & compagno sufficiente nel viaggio, doue andar debbe, & debbali dare loco doue dorma, & se gli mercanti daranno tanto poco nolo, cio è à sapere se andará in Achri, in Alessandria, in Armenia, in Barbaria, o in Spagna, o nelle bande di quelle parti, o ne verrà, se darà di dieci ducati d'oro larghi in giù di nolo, non gli debba essere tenuto il patron di Naue portare cassa, nè seruitore, nè compagni senza nolo, ne debba hauere loco di Mercanti.

Dichiaration del sopradetto. Cap. 76.

SE Naue, o altro legno vada in Barbaria, o in Spagna, o che venghi, il Mercante non dà venti pesanti di nolo per la medesima ragione di sopra.

Di vettonaglia rubbata. Cap. 77.

IL Patrone di Naue debba restituire ogni vettonaglia che fusse rubbata, per mano di marinaio in naue.

Di impedimento di mercante. Cap. 78.

Patron di naue debba aspettare li mercanti, se impedimento ci sarà, & se il patrone della naue è stato pagato del nolo dal mercante & il mercante cauerà la robba per paura ò per impedimento, il patrone non è tenuto restituire il nolo imperoche tutta volta che habbia buone nuoue, è tenuto andare, & portare la robba o mercantia doue li haurà promesso, se non passerà termine di due mesi.

Di paura di mercante. Cap. 79.

SE il mercante ha messa sua mercantia in naue, & per paura che haurà di suoi inimici la vorrà cauare, cioè per armata ò per corsari, la può cauare, o perche sia certo, o non certo che li altri mercanti la cauano. Impero se sarà uno mercante, che habbia paura, & per altra ragione che altri mercanti, ò la più parte non la caueranno, habbia pagare nolo o accordarsi col patrone della naue

naue in tal modo che si tenga il patrone della naue per pagato perche il patrone ne fa ogni giorno spesa, & salari à marinari, & consuma la Naue, & se medesimo.

Come debbe esser saluata la robba al Mercante che teme. Cap. 80.

IL patron debba dare, & restituire tutta la robba al mercante, essendo certo che lui habbia pagato ò nò, solo sappia ch'egli habbia paura di qualche Naue, o altro legno armato, & quando il detto Mercante non si tema, il patron della Naue volendo, può farlo tornar nella naue, & se non vole si debba conuenir col Patron della naue, per il medesimo prezzo di prima, & se mette altra robba a rispetto di quintalate, perche il Patron ha riceuuto danno in dar mangiare, & bere à marinari, & la paga, & di molte altre spese.

Di che è tenuto il Patrone al mercante, che noleggerà à canterate. Cap. 81.

Mercante che noleggerà Naue ò Nauilio a canterate, ciò è à sapere che il mercante debba dare quantità di canterate, alla Naue, o Nauilio, il Patrone della Naue, o Nauilio, sia tenuto al mercante di portare più il quarto delle canterate. In questo modo che se noleggerà trecento canterate, & il mercante ne haucrà quatrocento: il Patrone gli debba portare, ma in tal forma, che detto mercante si debba accordar con il Patron del Nauilio, di quella parte delle canterate a vn tempo che sia sufficiente; & se in quel tempo promesso il mercante non ci le vorrà mettere, che il detto patrone possa noleggiare ad altri mercanti a compimento di suo carico, & se il detto mercante si vorrà astenere di andare nel detto viaggio: il quale harà promesso à certa quantità di canterate, & sarà la promessa fatta con carta, o con testimonij, o scritto nel libro di naue, o nauilio per scriuano giurato: il detto mercante debbe rifare tutte le spese, che il patrone hauesse fatte per ragione di quel viaggio, se inanzi che niente habbi caricato s'estraberà, & se di poi che harà alcuna cosa caricata il mercante si estraberà nel viaggio, debba dare la metà del nolo, il quale hauerà promesso alla naue, o nauilio senza contrasto, & il patrone del nauilio debbe pagare la metà del salario alli marinari, se la naue, o nauilio harà tanta quantità di nolo, che fusse la metà di quello che potria hauere, quando hauesse suo carico compiuto, il patrone della naue debbe mettere in ordine la naue di essarcie, & di altre cose necessarie, & in quel modo che harà promesso alli mercanti, e debba esser in ordine in quel tempo, che sarà d'accordo infra loro, e il mercante debba hauere espedito la naue, o nauilio al tempo accordato infra loro, & il mercante debbe pagare il nolo senza contrasto, & il patron di naue è di nauilio si può ritenere pegno per ragione del nolo tanta di robba, che vaglia quattro volte tanto come il nolo, che deuè hauere.

Di

Di mercante che noleggerà & di poi si estrarerà . Cap. 82.

Mercanti che noleggiaranno quantità di robba, o di canterate, & haueranno à dare tutto il suo carico ad alcuna Naue, o ad alcuno Nauilio, e se li mercanti si estrareranno di dare, & consegnare quella robba, o quella quantità di canterate, ò tutto quello carico, che noleggiato haueranno innanzi non lo habbino fatto portare à mare tutto, ò la più parte: non sono tenuti di dare a quel patrone di quella naue o di quello Nauilio, di che loro haueranno noleggiato, se non solamente la spesa, che il patrone della Naue, o di Nauilio hauerà fatto per quello viaggio: se per ventura li Mercanti haueranno fatto portare al mare tutta quella robba, o la più parte, che loro noleggiata haueranno, & gli detti Mercanti si estrareranno di andare al viaggio loro sono tenuti pagare il patrone della naue, o Nauilio, che loro haueranno noleggiato, il terzo del nolo, che loro haueranno promesso dare quando loro noleggiorno. Imperò se li detti Mercanti si estrareranno del viaggio, di poi che haueranno alcuna cosa caricata, loro sono tenuti di dare al patrone della naue, o nauilio la metà del nolo, che promesso haueranno: e se loro haueranno caricato tutto quello, che haueranno a caricare, & la naue o nauilio non hauerà fatto vela, & loro si vorranno estrarere del viaggio, sono tenuti pagare la metà del nolo, che promesso haueranno. Et se per caso la naue o nauilio, doue loro haueranno messo la robba, hauesse fatto vela, & loro si volessero estrarere di detto viaggio, sono tenuti di dar al patrone della naue, o nauilio tutto il nolo, che promesso haueranno, & tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto senza contrasto: imperò è da intendere che per qualunque di queste ragioni di sopra dette, che li detti mercanti si vorranno estrarere del viaggio, nel quale haueranno promesso quantità di canterate, ò haueranno noleggiato del tutto alcuna naue ò nauilio, che sia senza fraude, & se il patrone della naue o del nauilio potrà prouare ò mostrare alcuna fraude o scusa, che non fusse giusta, quei mercanti sono tenuti dare, & consegnare tutto quello che noleggiato li haueranno, o che si accordino con lui, se lui vorrà, perche è ragione, che come il padrone di naue o di nauilio è tenuto, e obligato a mercanti: che li mercanti sieno, e debbino esser tenuti al patrone di naue ò nauilio. Se però per giusta ragione non si potranno scusare, come di sopra è detto.

Di Mercante chauerà noleggiato robba, & dappoi la vende. Cap. 83.

Se alcuni Mercanti noleggiaranno naue, ò nauilio del tutto, ò in parte, ò che li debbino dare quantità di canterate, se gli detti Mercanti si rimaranno di andare al viaggio per causa di vendita, che loro haueranno fatto delle robe loro, laqual robba, o mercantia loro haueranno noleggiata ad alcuno patrone di naue, o di nauilio, loro sono tenuti pagare quel nolo, che haueranno

promesso. Per qual ragione? perciocchè è da intendere che quelli mercanti, li quali quelle robbe che haueuano noleggiate, che nella vendita che loro ne fanno, loro ci guadagnano: & ancora più il guadagno che loro ci fanno, che ci entra quel nolo, che loro haueuano promesso di dare a quel patrone di Naue ò di Nauilio, che loro haueuano noleggiato; & è ragione, che poichè li mercanti guadagnano, & fanno loro fatto, che li Patroni della Naue, ò Nauilio non debbano hauer danno. Imperò è da intendere in questo modo, che se la naue, o nauilio, che noleggiato sarà, doueua caricare in quel luoco, doue il contratto del nolo sarà stato fatto, debbe esser messo in potere de due boni huomini dell' arte del mare, che sieno degni di fede, & quella cosa che loro ne diranno, quello debba essere seguito; che il patrone della Nauo, nè gli mercanti non debbano ne possano in niente contradire, & quel patto che il patrone della naue, o nauiglio farà con gli mercanti, in quello patto debbano esser li marinari. Imperò se quella Naue, ò Nauilio, che noleggiato sarà doueua andare a caricare in alcun altro loco, & la Naue ò Nauilio sarà giunto doueua caricare, & i mercanti haueranno vendute quelle robbe, che noleggiate haueuano, & i mercanti non le potranno consegnare, loro sono tenuti dare, & pagare tutto quello nolo, che promesso haueuano di dare a quello patrone di naue di quel Nauilio, che loro noleggiorno senza contrasto, perche è ragione, che gli Mercanti siano tenuti, & obligati alli Patroni delle navi tutto, & in tanto come li Patroni delle Navi sono a mercanti, che dura cosa saria, se li Mercanti non fussero tenuti a patroni delle navi, come loro sono tenuti a Mercanti che potria essere gran danno, & non saria ben fatto, nè giusta ragione che li Mercanti facessero il fatto loro; & li patroni delle Navi fussero disfatti a fede de' Mercanti. Imperò se quella Naue, o quel nauilio che noleggiato sarà debba andare a caricare in alcun loco, & li mercanti li faranno a sapere innanzi che la detta Naue parte di quel loco, doue sarà stata noleggiata, nè ancora hauerà fatto vela; quel tale contrasto debba essere messo in potere di due buoni huomini, come è di sopra detto, & per la ragione di sopra detta sia fatto questo capitolo.

Di canterate.

Cap. 84.

IL Patrone della Naue è tenuto al Mercante di portare le canterate, che hauerà noleggiate del mercante, & il mercante debbe pagare il nolo in quel modo, che si accorderà con il patrone della naue.

Della Robba caricata, che il Patron non sappia. Cap. 85.

SE il mercante metterà più robba in naue di quello, che hauerà noleggiato col patrone: il detto patrone può pigliare di quella il nolo che vuole.

Di

Dipoco Nolo, & assai Nolo. Cap. 86.

Facciamo conto che vno mercante dia al Patrone della Naue vn ducato, per cantaro: & ha assicurato tanti cantari come saranno, & di poi verà vn'altro mercante, & gli darà del cantaro tre ò quatro ducati, il Patrone della Naue debba portare, e mettere tanto l'vno come l'altro in buon loco, e guardisi il Patrone della Naue, che tanto refarà all'vno come all'altro, se danno pigliasse. Et non debba lasciare di portare la robba di quello di prima, per infino che habbia suo carico: & è tenuto il Patrone della Naue di portare le robbe infino à compimento. Impeyò cauato quello compimento delle dette canterate, il Patrone della Naue li può domandar tanto, quanto vorrà per cantaro, se il mercante non si sarà acordato con lui, che per quella ragione li dia quello che ci metterà di più, & lo debbe far sapere nel termine, che si accordorno insieme.

Se il patrone lascierà robba noleggiata. Cap. 87.

Se alcuno Patrone di Naue, ò di Nauilio, noleggiarà, ò hauerà noleggiato alcuna robba di mercanti, ò scriuano per lui con carta ò con testim onij, ò infra loro sarà data la fede, ò fusse scritto al cartolario di Naue, ò Nauilio. Il Patrone della Naue, o Nauilio è necessario che carichi detta robba, che noleggiata harà, & se lui non la potrà portare, & la lascierà tutta, & che li Mercanti li diranno, che se lui non la porta, rimancerà per sua: se il Patrone della Naue, ò Nauilio non si accorderà con i detti mercanti innanzi che si parti, quella robba, che come di sopra è detto, lascierà, ò harà lasciata debba rimanere per sua, & il detto Patrone di Naue, ò di Nauilio è tenuto di dare a detti Mercanti altra tanta di robba quanto fusse quella che lui haurà lasciata, ò tanti danari, come vale, ò valerà simigliante robba di quella in quello loco, doue lui farà porto per scaricare, ò in quello loco doue lui la doueua portare. E se la detta robba che rimasa sarà, si perderà ò si guasterà in tutto ò in parte, debba esser persa a detto Patrone di Naue, ò Nauilio, che sopra la conditione di sopra detta harà lasciata: & se per caso tutto quello che il Patrone della Naue, o Nauilio porterà nella sua Naue o Nauilio, è da intender quella robba, o quella Mercantia che lui porterà, si perderà del tutto per alcuno caso di ventura: e se quella che rimasa sarà, si saluerà: debba essere saluata a detto Patrone della Naue, o Nauilio, & esser persa a Mercanti di chi stata fusse. Et è ragione, che come il detto Patrone della naue, o nauilio era tenuto di restituire a detto Mercante o Mercanti tanta di robba, come quella che rimasa era, o tanti danari come simigliante robba di quella valena, o valesse in quel luoco, doue lui la doueua portare. Et se per quella robba che rimasta sarà, doueua, e debbe esser persa a detto Patrone di naue, o di nauilio: & così è ragione, che se tutta la robba, che il detto Patrone di naue,

Di Nauilio porterà, si perderà per alcuno caso di ventura, & quella che rimasa sarà si saluerà, debba esser saluata a detto Patrone di Naue, o di Nauilio, & persa a detto Mercante, o Mercanti. Per qual ragione? perciò come non seria ragione, nè equalità, che li Patroni delle navi o delli nauili, fussero ne debbino esser di peggior conditione che li detti Mercanti. Et se per ventura la Robba, ch'il Patrone della naue porterà nella sua naue o nel suo Nauilio si saluerà, & quella che rimasta sarà si perderà: il patrone della naue o nauilio è tenuto di dare come di sopra è detto a Mercanti. E se la Robba che rimasa sarà si perderà, debba esser persa al detto patron di naue, & se quella che nella naue o nauilio porterà si perderà in tutto per alcuno caso di sventura & quella che rimasta sarà si saluerà debba essere del patrone della Naue, & il detto patrone non è tenuto dare niente a detti Mercanti, & se la detta Robba che nella naue porterà si saluerà, il detto patrone della naue è tenuto a dare a detti mercanti, tanto come di sopra è detto. Saluo imperò che li detti mercanti sono tenuti estrahere di quel pretio, che detto patrone di naue darà o debba dare, tutte quante le spese che loro fariano ò bariano a fare, se il detto patrone di Naue hauesse portata quella Robba, che rimasa fusse, saluo che le vettonaglie, non sono tenuti li detti Mercanti di estrahere per ciò; come li detti Mercanti per il simile tengano a fare spesa di vettonaglia, come se la Robba hauesse portata. Et perciò non è ragione che la vettonaglia se ne chani: & se per ventura la Robba che detto patrone di naue porterà nella sua naue o nauilio, non si perderà in tutto, ma in parte, quella perdita tale debba esser contata, & cauata di quella Robba che rimasa scra per soldo, & per lira del pretio, che il patrone della naue è tenuto dare a detti Mercanti per la Robba che rimasa sarà. Ancora più, se la naue, & nauilio getterà per alcun caso di sventura, quello gietto debbe esser contato, & cauato di quella Robba, che sarà rimasa per soldo, & per lira, del pretio di sopra detto, & se per ventura il patrone della naue porterà vna quantita della Robba, che noleggiata haurà, & lascerà l'altra quantita, se li detti Mercanti li diranno come di sopra è detto, il patrone della Naue è tenuto come di sopra è detto in questo capitolo medesimo. Imperò se li detti Mercanti vederanno che la loro Robba rimane del tutto, ò in parte, & loro non diranno ne metteranno al detto patrone di Naue la conditione di sopra detta, nè altro contrasto li faranno, o per ventura il patrone della naue dira o farà dire che Robba rimane, che è di loro. Se sopra questo di sopra detto li detti Mercanti niente non diranno, nè contrastaranno, nè la conditione di sopra detta non metteranno, se la sopra detta robba rimane, & si perde, debba essere persa a detti Mercanti; per qual ragione? per ciò, come li detti mercanti non dissero nè contrastarono nè metterono contrasto quando loro videro, che la robba loro rimanena del tutto, o in parte al detto patrone di naue la conditione di sopra detta, che se lo hauesse fatto se la robba rimanesse & si perdesse non saria nè fora persa per detti Mercanti, anzi

Forà persa al detto patrone di naue. Ancora più che se loro haueſſero detto, & messa la conditione di sopra detta al detto patrone della Naue: il patrone della Naue l'haueria lasciata in buon ricapito, se lui vedesse, o sapeſſe che rimaneua per sua. Ancora più, per altra ragione che come il patrone della Naue vedeuà che la Robba rimaneua che era di loro, & li detti Mercanti a niente non contraſtorono, nè la conditione di sopra detta non li diſſero, appare che è ſimigliante, & di ragione che li detti Mercanti non si curarono se la loro Robba rimaneua, quando loro al detto patrone della naue a niente non contraſtorono, & la conditione di sopra detta non gli metterono, & per ciò è ragione che la Robba che rimanerà, come di sopra è detto, ſia che ſi perda o non ſi perda, ſia & debba eſſere de detti Mercanti, & se per auentura gli detti Mercanti diranno al detto patrone di Naue, che lui faccia nolo di quella Robba che rimanerà ad altra naue, o ad altro nauilio, & se il patrone della naue la noleggerà, come di sopra è detto, se la detta Robba ſi perderà del tutto in parte, o ſi conſumerà, ò piglierà alcun danno, il patrone della naue è di niente tenuto, poi che con licentia & volontà de detti Mercanti l'hauerà noleggiata. Imperò se il detto Patrone della Naue, o di Nauilio la noleggerà o la metterà in altra Naue, o Nauilio ſenza licentia, e volontà de detti Mercanti, di chi la detta Robba ſarà. Se la detta Robba ſi perderà del tutto ò in parte, ò piglierà alcuno conſumamento, o alcuno danno; il detto Patrone di Naue ò di Nauilio è tenuto del tutto a reſtituire: percioche come di sopra è detto l'hauerà messa, & noleggiata in altra Naue o in altro vaſello ſenza volontà, & licenza di detti Mercanti, & è ragione percioche neſſuno non ha, nè debba hauere potere in altro, ſe non tanto come quelli di chi ſarà gli voranno dare o gli haueranno dato. Et se per ventura ſaranno alcuni Mercanti, che haueranno noleggiata la ſua Robba à detto Patrone di Naue o di Nauilio, & il detto Mercante hauerà noleggiata, & moſtrata detta Robba; se il detto Mercante dirà al detto patrone di Naue o Nauilio che lui ſi hà da partire & per niente non può rimanere, che il detto Patrone di Naue dia ricapito à quella ſua Robba. Se il detto Mercante dirà come di sopra è detto & il detto Patrone di Naue o di Nauilio concederà, se sopra queſto di sopra detto il detto Mercante ſe ne andrà con licentia, & con volontà del detto patrone di Naue o di nauilio sopra le ragioni, & conditioni di sopra dette, & accordate infra detto Mercante, e detto Patrone o Naue, o Nauilio, il detto Patrone di Naue gli è tenuto di portare la sopradetta Robba, che lui come di sopra è detto haurà hauuta, & riceuuta nella ſua racomandità: ſaluo in caſo di ventura, se ci interueniſſe auanti che lui la habbia caricato o dipoi. Il detto patrone della naue del caſo di sopra detto non gli è tenuto; perche? per ciò come neſſuno riceue racomandità à danno ſuo, & per ventura il detto patrone della naue ò di nauilio la laſcerà, è tenuto di reſtituire & di dare à detto Mercante tanta robba, come quella era, ò tanti danari come valeua ò valeſſe ſimigliante Robba di quella, doue il detto patrone della

della naue doueua, & dabbia fare porto per scaricare, ò in quel loco doue la detta Robba hauerà promessa di scaricare: e la Robba che rimasa sarà debba essere del patrone della naue ò del nauilio, ò fusse persa o ristorata, poi che come di sopra è detto, la hauerà hauuta & riceuuta à sua racomandità, & in sua guardia. Saluo in caso di sopra detto se interuenuto ci sarà innanzi, che lui l'habbia caricata ò dipoi. Imperò se alcuno mercante hauerà noleggiata la sua robba ad alcuno patrone di naue o di nauilio; & come la detta Robba sarà noleggiata il detto mercante se ne andará, poniamo se ne vada con licentia del patrone della naue ò senza, con che il detto patrone della naue ò del nauilio le riceua sotto sua guardia ò sotto sua racomandità, come di sopra è detto. Quando il detto patron della naue ò nauilio douerà, o vorrà caricare, se il detto patron della naue o nauilio, conoscerà o trouerà la sopradetta robba o huomo per lui, lui la debbe fare caricare, & metter nella naue: & se lui o huomo per lui la detta robba non conoscerà, nè trouerà, quando il detto patrone della naue farà caricare se la detta robba rimarrà si perda, ò non si perda, il detto patron della naue o nauilio non è tenuto di niente al detto mercante, che come di sopra è detto, se ne sarà andato, di menda fare della detta robba, che come sopra è detto rimaso farà. Saluo imperò se il detto mercante, che se ne sarà andato come di sopra è detto, e il detto mercante lascerà o haurà lasciato alcuno per mostrar la detta robba al patrone della naue, o a huomo per lui, ò al seriano, quando lui caricherà o farà caricare, se quello il quale il detto mercante haurà lasciato per dimostrar, & per consegnare la sopradetta robba, e lui mostrerà, e la farà consegnare quando il detto patron della naue caricherà, o huomo per lui; s' il detto patron della naue, o quello che per lui farà caricare non la porterà, o non la farà caricare, & metter nella naue o nauilio, se la detta robba rimarrà sia che si perda, o non si perda, che il detto patrone della naue è tenuto tutto, et in tanto come se il detto mercante ci fusse presente, poi che hauea, o haurà huomo in loco di detto mercante che la detta robba consegnerà o vorrà consegnare. In questo modo: imperoche se il sopradetto mercante o quello che in loco di detto mercante sarà rimaso per consegnare la detta robba, lo possi prouare, et se il detto mercante, o quello che per lui sarà rimaso, per consegnare la detta robba, quello che sopra è detto prouare potrà, il detto patrone di naue è tenuto di restituire, & di dare al detto mercante tutto, & tanto come di sopra è detto nelle altre conditioni sopra dette, & per quella ragione medesima. Imperò se detto mercante prouare non potrà quello che nel suo loco sarà rimaso per consegnare la detta robba, non la haurà mostrata, nè consegnata, se sopra questo che di sopra è detto sia che si perda, o non si perda, il detto patrone della naue o di nauilio, non è tenuto di nessuna cosa rifare al detto mercante poiche detto mercante l'haurà lasciata a mal ricapito, & è ragione, che per il detto male ricapito, che debba essere, & sia del detto mercante, poiche lui medesimo se lo merita. Saluo imperò tutte le spese, & tutte le cose, in

che il detto patrone della naue sia tenuto rifare, & restituire a detti Mercanti in tutte le cose, & per tutte: Saluo della vettonaglia. Et se per ventura quando il detto mercante se ne sarà andato, & il detto patrone della naue hauerà ricenuto nella sua guardia, o nella sua recomandità la robba dello detto mercante, se il detto patrone della naue la noleggiara, o la mettera in altra naue o in altro nauilio, se la detta robba si perderà in tutto, ò in parte, ò piglierà alcuno danno, ò quella naue, o nauilio, nelquale l'hauerà messa o noleggiata, non sarà così presto in quel loco, doue la detta robba si debbe soaricare, come lui sarà con quella sua naue o nauilio, & quando la detta naue o nauilio verrà con la detta robba, non valera tanto, come faceua quando lui venne con quella sua naue o nauilio: di tutto quello danno che la detta robba hauera, il detto patrone della naue o nauilio è tenuto del tutto a restituire, percioche lui l'hauerà messa & noleggiata in altra naue o nauilio, senza licentia di quello, di chi la robba sarà. Imperò se quando detto mercante si partì dal detto patrone della naue o nauilio, se infra loro fusse accordo, che se il detto patron della naue o nauilio portar non la potea, che il detto patrone della naue o nauilio la potesse noleggiare in altra naue o nauilio, & se infra loro tali patti, come di sopra è detto, accordati saranno, se il detto patrone della naue o nauilio la noleggiarà sotto lo conditione di sopra detta, perdasì la robba o non si perda, o pigli danno o nò: o venga quella naue o quello nauilio più presto, o più tardo, nella quale lui l'hauerà noleggiata, che il detto patrone della naue o Nauilio non è tenuto di niente a rifare: poi che lui si è accordato con il detto, mercante, quando da lui si partì, che se lui portare non la poteua, che noleggiasse altra naue o altro nauilio. Se imperò il detto patrone della naue non l'hauerà lasciata in quello loco, doue il detto patrone della naue caricò; & se il detto Patrone della Naue la noleggiarà ad altra naue, o altro nauilio, se quello Patrone di quella naue o di quello nauilio, che la detta robba li hauerà noleggiata, la lascerà, vuol tanto dire, che la detta robba rimarrà in quel loco, doue lui caricherà, lui è tenuto rifare al detto mercante di chi la robba sarà tutto, & in tanto come se fusse quel patrone di quella naue, nella, quale il detto mercante l'hauena noleggiata se portare non la potrà, & in tutte quelle conditioni obligato, che era il primo, alquale lui l'hauena noleggiata. Saluo imperò tutti patti & concordie infra il patrone della naue, & gli mercanti fatti, & promessi per alcuna ragione, & in tutte cose & per tutte, & per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Patrone, che lascerà robba noleggiata. Cap. 88.

IL Patrone della Naue o nauilio, che noleggiarà Robba con carta, o con testimonio, o che fusse scritta in libro, o che fusse data la fede infra loro, è tenuto portare quella Robba, et se la Robba rimarrà, che il patrone del nauilio non la porterà, o non la possa portare, lui è tenuto di dare & di restituire al

Mercante

mercante la sua Robba, laquale gli haueua noleggiato, o vale tanti danari come valerà in quel loco, nelquale il nauilio farà porto per scaricare. Se imperò il patrone del nauilio non si sarà accordato con li mercanti innanzi che il nauilio parta di quel loco, doue la robba hauerà noleggiata, & se la robba rimarrà & si perderà, che il patrone del nauilio non si fusse accordato con il mercante, debba essere persa al patrone del nauilio, & il patrone del nauilio è tenuto di dare al mercante come di sopra è detto; & per ciò fu fatto questo capitolo, che molti patroni di nauili al principio che pigliano viaggio, fanno gran mercato del nolo, & quando il viaggio è pigliato, trouano robba, di che l'huomo paga grande nolo, & se questa conditione non ci fusse, la robba rimaneria di poco nolo, & porteriano quella, della quale haueffimo assai nolo.

Di robba noleggiata per alcun loco saputo se piglierà danno.

Cap. 89.

Patrone di naue o di nauilio, che fusse in alcun loco & noleggiasse Robba di Mercanti per portar in altro loco, ilqual loco sarà già accordato infra loro: e dibisogno che detto patrone di naue la porti in quel loco, doue hauesse accordato, & promesso a mercanti con quella sua naue. Et se il patrone della naue la metterà in altra naue o nauilio senza licentia de' mercanti, se quella naue o nauilio, nel quale lui messa l'hauerà, fusse maggiore o miglior ch' il suo nauilio: se quella robba si perderà, o guasterà, o quello di chi la robba sarà, ne patirà alcun danno, o hauerà a far alcune spese. Il patrone della naue è tenuto restituir tutta quella robba, che persa sarà, & tutto lo interesse, che quello di chi la Robba sarà, hauerà hauuto, & debba esser creduto per suo Sacramento. Imperò se il patrone della naue farà sapere a i mercanti, che non vorrà andare in quel loco, nelquale lui haueua promesso a i mercanti di portare la robba loro, & lui dirà a i mercanti, che lui la vuole metter in tale nauilio, se gli mercanti lo concederanno il patron della naue la può ben mettere, ma se li mercanti non vorranno, lui non ce la debba metter, & se ce la mette è tenuto come di sopra è detto. Imperò se li mercanti lo concederàn, & la robba si perderà o si guasterà il patrone della naue nò è tenuto di nossuna cosa a rifare, poi che con volontà, & licentia lo hauerà fatto, o della più parte delli mercanti.

Di effarcia de' marinari & nochiero, & da far mettere la Robba.

Cap. 90.

IL Patrone della Naue è tenuto a mercanti d'hauer la effarcia, che lui l'hauerà detta & mostrata per scritto, o tutto & in tanto come hauerà detto in presentia del nochiero, & de' marinari: & non può gettare nochiero nè marinari senza licentia de' mercanti, se non a capo del viaggio, nè vendere, nè dare effarcie, nè niente che appartenga alla naue, & il patrone della naue è tenuto di far mettere la robba alli suoi marinari.

Di Conferua. Cap. 91.

Patrone di Nave debba fare conferua con nauilio piccolo ò con grande, se li mercanti della nave voranno: & ancora sono tenuti li mercanti se il patrone della nave vuol fare conferua, con nave o nauilio grande ò piccolo, & farlo con consiglio delli marinari, ò nocchieri, e consiglieri, lui lo può far, li Mercanti lo debbono concedere, cio è a sapere, per paura de cattivi nauili non debbano contrastare, nè possono. Se imperò non si conosceuano danno per loro ò per nave, o nauilio.

Di dare capo ad altra nave. Cap. 92.

Se alcuna Nave ò Nauilio fusse in alcun loco: & hauesse, ò debba hauere viaggio per andare in alcun altro loco. Se in quello loco hauesse alcun Nauilio minore o maggior di lui, ò simigliante di lui, il quale hauesse andar in quel medesimo viaggio, & per paura che lui hauerà de suoi nimici, o di cattivi Nauili, lui dubiterà andare da per lui nel detto viaggio, & il Patrone del Nauilio che la paura hauerà, dirà a quell'altro Patrone di quella Nave, o di quel Nauilio, se gli vorrà tenere capo, se il detto Patrone della Nave lo concederà, & prometterà, lui è tenuto di osservar: se imperò fortuna di mal tempo non lo vietasse: & se li detti Nauili del loco, doue lo accordo sarà fatto, si partiranno insieme, & il Patrone della Nave, che hauerà promesso di tenere capo al detto Patrone del Nauilio il quale hauerà la detta paura, non lo vorrà tenere, ne lo terrà, se'l detto Patrone del detto Nauilio, che hauerà la detta paura, piglierà alcun danno innanzi che sia giunto in quel loco, il quale il detto Patrone di Nave hauea promesso di tenere capo per cattiva gente, & per suoi nimici, quel Patrone di quella Nave, che la detta promissione gli haueua fatta, li è tenuto di tutto il danno a restituire senza contrasto, per quale ragione? percioche se detto Patrone della Nave non li hauesse fatta la detta promessa, il detto Patrone del detto Nauilio, che la detta paura haueua & hà, non si sarebbe partito del detto loco, se non fusse per fede della detta promessa che il detto Patrone della Nave li haueua fatta. Et se il detto Nauilio si partirà, che il detto Patrone della Nave non gli habbi promesso di tenere capo, se il detto Nauilio piglierà alcun danno, il detto Patrone della Nave non sarà di niente tenuto restituire: & se per ventura il detto Patrone della Nave che la detta promessa hauerà fatta, terrà il detto capo al detto Nauilio, come che di sopra haueua promesso, & cattive genti, ò inimici, ò fortuna di tempo, per forza lo torranno il detto Patrone della Nave, che la detta promessa hauerà fatta, & per lui non sarà rimasto, che non habbia osservata, lui ne la Nave, nè altro, che nella nave fusse non è tenuto restituire, percioche per colpa sua non sarà rimasto quello, che promessa hauea, poiche attendere non può per la ragione di sopra detta. Imperò se il detto Patrone della Nave, che hauerà promes-

fo di tener capo ad alcuno Nauilio, se lui ne piglierà o hauerà pigliato salario o seruitio : Se il detto Nauilio , del quale lui salario , ò seruitio hauerà hauuto , si perderà di tutto ò in parte , il detto Patrone della Naue è tenuto restituire tutto il danno, che quello Nauilio, del quale lui hauerà pigliato salario, o seruitio hauerà sostenuto ò hauuto: & la robba che nella detta Naue sarà per soldo ò per lira. Se imperò il detto Patrone della Naue , che il detto salario ò seruitio hauerà hauuto , non si accordarà, o non si sarà accordato, dipoi ò innanzi, o quando il detto salario, o seruitio, hebbe da detto Patron di Nauilio , che la detta paura hauerà : che se alcuno caso di ventura ci venisse , che lui , nè la Naue, nè niente ch' in quella fusse non fusse di niente tenuto di restituire : il caso di ventura è da intender, che lui hauesse da lasciar detto capo al detto Nauilio per fortuna di mal tempo, o per forza di cattini nauili , o per forza di loro inimici, o per forza di male genti; e se il detto Patron della Naue ch' il detto salario, e seruitio hauerà hauuto , dirà o hauesse detto come di sopra è detto , con il detto Patrone di nauilio, che la detta paura haueua , il patrone della naue, nè la naue, nè niente, che nella naue fusse , non sono tenuti di restituire per la ragione di sopra detta, & poiche con il detto patrone del nauilio , il quale il detto salario o seruitio li haueua dato, o li è tenuto di dare, o hauesse accordato, quando il detto salario o seruitio hebbe , o dipoi , o innanzi. Imperò ogni patrone di naue, o di nauilio si guardi, & si debba guardare quando accordo , o promessa farà con alcuno o con alcuni, sia che il detto patrone della naue non habbia salario o seruitio , o che ne habbia : che il detto patrone della naue farà la detta promessa senza licentia, & volontà de mercanti , che nella naue saranno , o robba ci metteranno ò haueranno messo , se caso alcuno ci interuenisse , li detti mercanti non sono di niente tenuti, anzi se li detti mercanti danno, o ingiuria, o insconcio ne patiranno alcuni per la detta promessa, che detto patrone della naue hauerà fatta, o farà con alcuno , o con alcuni senza licentia, & volontà di detti mercanti , il detto patron della naue è tenuto di tutto restituire , se la naue ne douesse esser vèduta. Et ancora li beni del detto patrone della naue se trouati saranno : & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Del caso di Getto. Cap. 93.

IL Patrone della Naue è tenuto che non Getti ne facci Gettare per insino che il Mercante habbia Gettato alcuna cosa, & di poi può fare Gettare fino a saluamento, & in quel ponto può l'accordo scriuere il scriuano tanto quanto se fusse in terra, & il Patrone ci debbe mettere per tanto quanto vale la metà della naue.

Di Robba Gettata. Cap. 94.

Tutta la Robba che sarà Gettata di Naue o Nauilio , per cattino tempo, ò per paura di Nauili armati, debba essere contata per soldo & per lira.

di tutta la Robba, & la naue o nauilio debba pagare in quello Getto per la metà di quello che vale.

In che modo si debba contare la Robba Gettata. Cap. 95.

LA naue o nauilio che getterà Robba, come di sopra è detto: si debbe contare in questo modo, cioè che se Getterà innanzi che sia mezo viaggio, doue habbia andare, debba essere contata come costaua in quel loco, doue si partì la Naue o Nauilio: & se hauerà passato mezo viaggio, debba essere contata come valerà in quel loco doue la naue o nauilio sarà porto: la detta mercantia gettata a quella che rimasta sarà.

Come debba esser pagata Robba Gettata. Cap. 96.

SE alcuno Patrone di Naue o Nauilio hauerà caricato il suo Nauilio di Robba di Mercanti, per andare a caricare in altro loco, il quale loco, sarà accordato infra il Patrone della Naue o Nauilio, & li Mercanti, & andando in quel viaggio, interuerrà caso di ventura, che per cattiuo tempo o per Nauili armati d'inimici o qual si vuole altra ventura; lui hauerà a Gettare di quella Robba che porterà una quantità: quando il Patrone della Naue o del Nauilio, sarà gionto in quel loco, nelquale doueua scaricare con la Naue o col Nauilio, & con quella Robba che rimasta sarà: il Patrone della Naue o del Nauilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegna niuente di quella Robba, che restaurata sarà a quei Mercanti, che la debbono ricevere, ò di chi sarà, lui debbe, & può ritenere a se tanta di quella Robba, che restaurata sarà, e che lui hauerà portato col suo Nauilio di ciascuno Mercante, che gli sia bastante, & che li basti a quel Getto, che fatto sarà. Et ancora più, percioche il Patrone della Naue o del Nauilio nelli Mercanti di chi sarà quella Robba che sarà Gettata, non possa tornare a danno ne a perdita, nè a ingiuria, percioche assai ci perde ciascuno. Ancora più accioche loro non hauesero andare dietro a quelli Mercanti, ne a pregare quelli, di chi quella Robba fusse che sarà restaurata; & quel Getto debba essere contato come che Getterà, & il Patrone della Naue o del Nauilio è tenuto metterci per la metà, cioè per la metà, di quello che verrà la naue o nauilio. Ancora più se lo patrone della naue o nauilio dimanderà tutto il nolo della Robba Gettata, come di quella che sarà restaurata, gli debbe essere pagato, come se tutta la robba fusse saluata, & il Patrone della naue o del nauilio è tenuto mettere in quello Getto che fatto sarà per tutto quello nolo che riceverà per soldo & per lira come farà quella Robba che sarà restaurata; Per qual ragione? percioche il Patron della naue o del nauilio hauerà hauuto nolo di quella Robba che sarà Gettata, come di quella che sarà saluata; & è ragione dipoi che lui vuole nolo tanto della Robba Gettata come di quella che sarà restaurata, che lui ci aiuti a rifare, & per le ragioni di sopra dette si debba pagare tutto il nolo

in detto getto. Imperò se lo patrone della naue o del nauilio non dimanderà, nè hauerà nolo, se non della Robba che restaurata sarà, di quello nolo tale il patrone della naue o nauilio non è tenuto mettere parte al Getto, che assai ci perde poiche perde tutto quello della Robba che sarà gettata.

La cerimonia, che si debba fare in caso di Getto. Cap. 97.

NAue o Nauilio, che correrà, ò sosterrà fortuna di cattiuo tempo: se il Patrone della Naue o del Nauilio vede, o conosce che loro sono in ventura, & conditione di perdersi: se il loro non Gettano. Il Patrone della naue debba dire & manifestare a tutti li Mercanti, & in presentia del nochiere, & di tutti quelli che nella naue saranno: dicendo, Signori mercanti se noi non Gettiamo, siamo a grande ventura & conditione di perdere le persone, & la Robba, & ogni cosa che è quì, & se voi altri Signori Mercanti volete che Gettiamo con la volontà di Dio, potremo saluare le persone, & gran parte della Robba; & se noi non Gettiamo siamo a ventura & conditione di perdere noi medesimi, & tutta la Robba, & se li Mercanti si accorderanno del Gettare tutti, o la più parte; allhora loro possono gettare. Imperò l'uno de Mercanti, se tutti non possono, debba cominciare a gettare; & di poi che il Mercante, o Mercanti haueranno Gettato qualche cosa, dipoi può Gittare ò fare Gettare il Patrone della Naue per insino a saluamento: in quel caso, & in quel ponto può il scriuano l'accordo scriuere, come se la Naue tenesse proisso in terra; & se il scriuano non potesse scriuere, li marinari possono far testimonio di tutte le concordie & promissioni, che fussino fatte infra il Patrone della Naue, & li Mercanti, poiche il scriuano non hauerà potuto scriuere al cartolario, per cioche fraude nissuna non possa essere infra il Patrone della Naue, & li Mercanti delle concordie & promissioni, che infra loro saranno fatte, & se per auentura nella Naue non ci saranno Mercanti, in quel caso & in quel ponto il Patrone della Naue debba & può esser Mercante, & quello che lui farà, debbello fare con consiglio del nochiere, & de' compagni, & di tutto comunale della naue, & se lui lo farà con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, e il detto patron della naue farà gettare, debba esser tanto tenuto per fermo, come se tutti li mercanti ci fussino, ò in tanto come se tutta la robba fusse del patron della naue: & il patron della naue è tenuto mettere in quel getto per quello che valerà la metà della naue, & li mercanti di chi quella robba sarà, non debbono contrastar in quel Getto, per quella ragion che di sopra è detta sarà fatto, & quello Getto si debba pagare per soldo, & per lira, in quel modo che la Robba sarà Gettata, & fu fatto per ciò questo capitolo, che il Patrone della Naue, o del Nauilio può esser Mercante in quel caso, & in quel ponto, che Mercanti non ci saranno, che se il Patrone della Naue non havesse poter in quel caso di esser Mercante, le più volte si perderiano le persone, & la Naue, & le mercantie, & per questo debbe.

be, & può essere il patrone della naue mercante in quello caso, & in quel punto, che li mercanti non ci saranno, & vale più gettar una quantità di robba, che se perdessero le persone, & la naue, & tutta la robba.

Di manifestare robba al scriuano. Cap. 98.

Mercanti debbano manifestar la Robba al scriuano, quando la naue ha uerà fatto vela se niente ci haueranno messo che fusse scritto, & se si trouerà alcuna cosa, che loro non hauessero manifestato; loro debbono pagar il maggior nolo moltiplicando per canterata, che nella detta non si paghi: perciò come di nascosto ce l'haueranno messa: & se per ventura loro non la hauessero manifestata, quando la naue hauesse fatto vela, se si getterà o si bagnerà, o si perderà, non li saranno tenuti restituire, poiche manifestata non l'haueranno.

Di entrar nel porto. Cap. 99.

IL Patrone della naue o del Naulio non può, nè debbe entrare nel porto senza volontà de' mercanti, & se ci entrerà, che il mercante fusse dubitoso di alcuna cosa, tutto il danno che hauesse il Mercante, li debba restituire la Naue, & questo debba scriuere il scriuano, ancora che la naue non hauesse proisse in terra. Imperò se il Patrone della Naue haueua alcuno bisogno, debbalo dir a' Mercanti, che lui non può nauigare che di exarcia ha dibisogno, o in sortire, o acconciare: & allhora il Mercante debba entrare in porto con questo, che il nochiero per suo giuramento & li marinari ci hanno consentito. Imperò se alcuno corsale o galere ci farà, che facesse paura al mercante, il patrone della naue non ci può entrare senza volontà di mercanti, & se il mercante o piglierà sopra di se, o che non habbia risguardo, & dica, io non voglio entrare in questo porto, del danno, che ne seguirà, il mercante è tenuto di rifare.

Di promessa di mercante al patrone. Cap. 100.

Tutto l'accordo, che il Mercante prometterà al Patrone; è dibisogno che li attenda, poiche al cartolario sarà messo, poniamo che il Mercante ha uerà fatta carta, o al cartolario fusse scritto, il Mercante gli debba tutto attendere, & il Mercante prometterà al Patrone della Naue canterate. Poniamo, che il Mercante fusse nella Naue o di fuori, & non potrà mettere le canterate, o che non li bastino gli danari di tante canterate quanto li promesse, di tante gli ha uerà a dare nolo, metta o non metta di quello che promesso ha uerà per cantaro.

Del mercante che vorrà scaricar la Robba della naue. Cap. 101.

SE la maggior parte di mercanti scaricano, sopradetto Mercante può scaricar & non pagar niente, & se il Patrone della Naue non è pagato, non gli

gli può domandar niente: ma gli è obligato aspettar gli, per vn tanto tempo di caricare, & portare la Robba, & riportarla, questo s'intende della mercantia, & robba del sopradetto mercante.

Di Mercanti che vorranno discaricar parte delle Mercantie.

Cap. 102.

NAue o Nauilio che andará in viaggio, & per ventura la più parte di mercanti o della robba veranno scaricare, & fare porto doue che siano in quel loco, doue il detto viaggio sarà incominciato, che li mercanti possono scaricare quella maggiore parte della robba, & il Patrone della Naue possa sforzar l'altra parte, cioè la minor parte, che non vorranno scaricare & hauer tutto il nolo, & se il Patrone della naue hauerà fatto gratia di quel nolo a detti mercanti che haueranno scaricata la maggior parte, che il patrone debba fare gratia del nolo all'altra parte, & per quel pretio & in quel modo di quelli primi siano posti tutti li altri mercanti, & de' marinari si debba cauare de' salari loro in quel modo, che la naue farà gratia del nolo.

Di patrone che hauerà aspettato il mercante. Cap. 103.

SE non hauerà pagato il nolo al patrone della naue, quando lo hauerà aspettato in quel tempo, che hauerà con lui accordato, il mercante debba caricare la sua robba, & se non la vorrà caricare, debba pagar tutto il nolo al patrone della naue.

Come Mercante debba prestare al Patrone in caso di neccsità.

Cap. 104.

ANcora è tenuto il Mercante al Patrone della Naue, che se il mercante hauerà denari, & che fussero in loco, che il Patrone della naue hauesse bisogno di exarcie o alcuna cosa, che necessaria fusse alla Naue, il Mercante gli debba prestare in quel modo, che il nochierno, & gli altri mercanti conosceranno che si debbia fare, & per tale ragione tutti li compagni, & prestatori che nella naue saranno, si debbano tutti obligare al detto mercante, & se il patrone della naue, o gli compagni, o li prestatori trouassino alcun huomo, che li prestasse, il sopradetto mercante non è tenuto di niente al loro prestare,

Come il mercante debba prestar al Patrone per spacciamento della naue. Cap. 105.

SE il Patrone della naue ha bisogno di danari, e non ne troua, come di sopra è detto, & che fusino in loco sterile, & che quelli denari hauesse di bisogno per spacciamento della Naue, & se gli detti Mercanti non hanno denari, loro debbono vender della loro Mercantia per spacciare la Naue, & nessuno prestatore, nè compagno non possono dir niente, nè contrastare, insino che quei

Mer-

mercanti sieno pagati, saluo che gli salari de' marinari. Imperò è da intender che il Mercante vada & conosca che quello che lui presterà, sia per spacciamento della naue, & necessario nella naue.

Come il mercante debbe prestare vettouaglia alla naue,
Cap. 106.

Il mercante è tenuto, che se lui ha vettouaglia, & la vettouaglia manchi à gli marinari, ò ad altri che nella naue fussero, lui la debba mettere in comune, & il patrone della naue la debba partire per tutti comunamente, & il mercante non se ne può ritenere più che vn altro huomo, & quando il patron della naue sarà in alcun loco di poter hauere vettouaglia, il mercante li può dimandare tutto quello, che li hauranno tolto, & il patrone della naue è tenuto di restituirlo.

D'anchora, ò escarcie lasciata, ò renunciata à gli mercanti. Cap. 107.

I Mercanti sono tenuti, che se il patrone della Naue vorrà surgere in costa, ò in porto, ò in altro loco, doue si dubita: & questo faccia con volontà, & consentimento de' mercanti, & se gli Mercanti ò vorranno & il patrone della naue renuncierà, che se anchora ò essarcie rimanderà, gli detti Mercanti debbano tutto pagare, poiche il patrone ò huomo tenente suo loco renunciato haue-
rà. Ancora più sono tenuti, che se naue o nauilio lascierà anchora, in vno capo, o in altro loco, doue saranno surte, & le lascieranno con volontà de' Mercanti, siano pagati di commune per tutta la Robba della naue, lo corpo della naue non paghi niente, & se lascerà per paura di nauilly armati la sia pagata di commune per tutta la robba, & la naue ci debba mettere la metà di quello che valerà: & se lascerà barca e huomini in alcun luoco con volontà del mercanti, la robba de' mercanti paghi la barca, & faccia la spesa de' gli huomini insino che siano in quel loco, doue la naue o nauilio haueà fatto porto, & il corpo della naue paghi niente.

Di barca lasciata. Cap. 108.

SE Naue o Nauilio tirerà barca, & empierà, & la tirerà piena, e se li Mercanti vorranno che la lascino andare, la barca sia lasciata, & pagata per tutta la robba, & lo corpo della naue non paghi niente: & se si rompe lo capo senza lasciarla andare, che non fusse volontà de' mercanti, li mercanti non siano tenuti niente a pagare.

Di Gietto fatto in absentia de' mercanti. Cap. 109.

SE alcuno Patrone di Naue o di Nauilio haueà caricata la sua Naue, o il suo Nauilio in alcun loco, se stanto furto in altro loco, o in quello medesimo doue haueà caricato, & tutti li Mercanti saranno in terra & nella naue o nauilio

Nautilio non ci sarà alcuno rimasto, se non il patrone della naue con li marinari, se in quel loco veniranno Nauili armati di nimici, o si metterà fortuna di mare, di subito che il Patrone della Naue o del Nautilio non potrà far montar in Naue li Mercanti: per qualunque di queste conditioni di sopra dette, il Patrone della Naue, o del nautilio se hauerà a partire, & li mercanti rimarranno in terra: se al patrone della naue o del nautilio accaderà gettare o fusse che gettasse per paura di quei Nauili armati, accioche meglio possa fuggire, & che meglio si possa da loro diffendere, o fusse che fortuna di mare, il faccia gettare per qualunque delle conditioni di sopra dette, che lui getti o facci gettare, vale tanto, come se tutti mercanti ci fussino. In questo modo imperò che quello che lui farà, che lo faccia con consiglio, & con volontà di tutto il communale della Naue o del Nautilio, & ancora il scriuano debba scriuere tutti gli patti, che si faranno in presentia di tutto il communale della naue o del nautilio, se il scriuano in quell' hora, o in quel ponto non potesse scriuere, debba scriuere incontimente, che la naue o nautilio tenerà proisse in terra: & se per ventura il scriuano sarà rimasto in terra con quei mercanti, & nella naue o nautilio hauesse alcun seruitore di quei mercanti: il patrone della naue o del nautilio debba fare congregare tutta la compagnia della naue, & quei seruitori de mercanti, & con tutti tenere consiglio, & il patrone della naue o del nautilio debba dire o far dire in presentia di quei seruitori, & di tutto il comune della naue tante volte li patti, che lui con loro farà, che ognuno se ne possa ricordare, percioche come il patrone della naue si riscontrerà con quelli mercanti, che rimasti saranno, non ci possa essere alcun contrasto, nè alcuni di quelli li quali nel consiglio furono, non possino dire, che lui non haueua inteso nè lo haueua persona dimandato, & se il patrone della naue o del nautilio farà come di sopra è detto, debba hauere valore, come se tutti li mercanti ci fussero stati, o la maggior parte. Ancora più se a quella naue o quel nautilio interuenisse caso di sventura, che per conto de nauili armati di sopra detti, o per conto della fortuna di mare hauesse andare a trauerso in terra, il patrone di naue o di nautilio farà o hauerà fatto come di sopra è detto, con consiglio di tutti quelli che di sopra sono detti, con loro licentia & con loro volontà di tutto accordo o patto che il patron della naue o nautilio hauerà fatto con tutti quelli che di sopra sono detti, & in quel modo & forma, che di sopra è detto, mercante nessuno, nè alcuno altro ci può mettere contrasto, & se ce ne metterà, ha da star a ogni danno, & ogni sconcio, & ogni iniuria, & ogni spesa, che il patrone della naue o del nautilio, alquale tale caso, come di sopra è detto, sarà interuenuto, ne hauesse da patire per colpa del contrasto che alcun di quelli che di sopra son detti li hauerà no messo o li metteranno, e tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto senza inganno & senza fraude: & se alcuno di quelli, che di sopra sono detti, fraude alcuna mostrare o prouare potranno per alcuna giusta ragione: quello o quelli, contra ilquale quella fraude pronata sarà deb-

ba rifare ogni danno, & ogni interesse a quella parte, che quella fraude prouerà contra di se essere fatta. Imperò che la proua di quella fraude sopradetta sia prouata per huomini che siano di gran fede & fuora di sospetto. Ancora che siano huomini che sappino & debbino sapere dell' arte & del fatto, nel quale faranno dimandati per testimoni. Per qual ragione? percioche se potrete dire che facchini huomini vili che la persona potessi riuoltare per danari, hauesse valore la testimonianza, che loro faranno saria cattiuu cosa; percioche con tristi huomini, che il patrone della naue desse per testimoni contro a mercante, se fussino creduti, il patrone della naue potria rouinar gli mercanti, perche testimonio che cattiuu huomo faccia, che l'huomo possa riuoltare per danari, non vale, nè debbe hauere valore per nessuna ragione.

Come si paghino spese straordinarie. Cap. 110.

Tutte le spese o accordo che di mercantie fusse fatto straordinario, si debbe pagare per soldo & per lira per li mercanti, saluo di caricare. Se imperò non si haueua a partire per fortuna di cattiuu tempo o per altro caso, che ci internenisse, cioè per entrare in porto, o in loco doue si potesse saluare la detta mercantia, o la detta naue o nauilio: in tal caso debba rifare l'vna robba l'altra per soldo & per lira, & se nella naue non ci fusse mercante, che babbia tanto come l'altro di mercantia, o fussino cinque dell'vna parte, & dui o tre dell'altra, che quelli due mercanti che hauessero tanta o più mercantia che quei cinque, tutto quello che accorderanno per pagare di straordinario si debba pagare per commune, tanto della poca mercantia, come dell' assai. Imperò che sia fatto realmente, & senza fraude, & che non si facci niente per volontà, & questo debbono giurare tutti li mercanti che lo faccino senza fraude. Imperò questo capitolo v'è alla menda della naue di questo, che g'i prometteranno restituire: perche la naue ha questo priuilegio, che se li mercanti gli prometteranno alcuna cosa in mendare, è dibisogno che le attendino ancora che non fusse scritto, solo che il scriuano ci fusse che lo hauesse inteso, & il scriuano debba scriuere quando la naue terrà proisse in terra, che allhora andaua per mare quando la promessa fu fatta.

Che cosa sia peregrino, & chi s'intende essere peregrino.

Cap. 111.

Qui dobbiamo parlare che cosa debba fare il patrone della naue, o altro legno, con il pellegrino, & il pellegrino con il patrone. Quello che farà vn Nauilio, faraua tutti gli altri, ogni huomo si chiama pellegrino, qual pagano nolo della sua persona, & della Robba, bisogna sapere, che non è mercantia quella qual è manco di dieci quintalate, ogni huomo debba pagare nolo della sua persona, & nessuno può esser mercante, pagando manco di venti pesanti di nolo, il patron della naue non è obligato a quello che porterà manco di

di dieci quintali, di portargli casse, nè compagnia, se prima non fa patto con il patrone, & se mette robba nella naue, che lui nol sappia, il scriuano, ò il suo Luogotenente trouandogliela, gli possan far pagare il nolo, che vogliano moltiplicando il frodo & l'inganno con tutta l'altra robba, similmente s'intende di colui, che entra in naue senza licentia del patrone, o del scriuano. Allhora è in arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacerà.

Di Robba messa senza licentia del Patrone, ò del scriuano.

Cap. 112.

ET se sarà tanto, che la Naue fusse troppo carica, o il Patrone della Naue non vorrà portare il scriuano la debba far gettare in terra, & a nessuno danno che hauesse la robba il Patron della Naue non è tenuto, poiche al cartolario non fusse scritta: è da intendere, quando la Naue hauesse fatto vela, & fusse fuora del porto, gli mercanti, & marinari, & pellegrini, & ogni persona che nella Naue hauesse messo robba, debba venire, & manifestare al scriuano la robba, che nella naue haueranno messa, & se non lo farà, di nessuno danno che hauesse la robba, o mercantia, non è tenuto il Patrone, nè il scriuano, ne la Naue.

Di Robba non manifestata. Cap. 113.

SE Naue getterà per fortuna di mare o per altro caso che intrauenisse, & gettasse la Robba in presentia di alcun di quelli Mercanti, o peregrini, o marinari, o di altra qualunque persona, che non fosse scritta nel libro, o in tavola, o al scriuano, o Patrone non fusse manifestata, o a quello che il Patrone, o il scriuano ci hauesse messo in loco di loro, & la robba si gettasse, o si perdesse, o si bagnasse, il Patrone della naue non è tenuto restituire per testimoni, che ci fussero che l'hauesse veduta caricare, & se la robba fusse trouata al discaricare sia a libertà del patron di hauere il nolo che vorrà, e il detto mercante li debba pagare senza contrastar Imperò se il scriuano l'hauesse scritta dinanzi, o dipoi, che la detta Naue hauesse fatto vela, tutto il danno che la Robba haurà, debba essere tenuto il patrone della naue restituire senza contrasto.

Di che è tenuto il Patrone al peregrino. Cap. 114.

PATRONE di Naue o di Nauilio è tenuto a peregrino di dargli loco, & acqua, & portarlo o far portare doue hauerà promesso, & se lui hauesse pigliato caparra, lui debba attendere quello che hauerà promesso. Imperò il peregrino si debba presentar il terzo giorno, dinanzi al Patrone, o scriuano, & il peregrino debba domandare licentia al patrone, & se il Patrone gli darà termine più che non debbe, & il peregrino rimane, tutto il nolo debba restituire, tutto il danno che quel peregrino hauesse ricevuto, in tutto è tenuto resti-

restituire il Patrone della naue, & se il peregrino se ne andrà senza licentia, o non verrà nel tempo, che la naue farà vela, se il peregrino hauesse dato mille marche d'oro di caparra, o che hauesse pagato tutto il nolo, il patrone non gli è tenuto di niente restituire.

Di dar piazza à peregrino, & se morirà in naue. Cap. 115.

Patrone di naue debbe dare loco a peregrino, o il nochiero per lui, & il peregrino debba hauer quello loco che l'huomo gli hanerà dato, & consegnato, & se il peregrino muore, lui può lasciare a chi vorrà, et la miglior vesta ch'egli habbia sia del nochiero; & i danari, se non ci sarà parente, gli debbe hauere il patrone, & il patrone li debba serbare & tenere per insino che sia in loco che li fussino dimandati per tre anni, & in capo di tre anni se non li faranno dimandati, lui gli debba dare per l'anima di quello, in presentia del Vescovo della terra, & il scriuano è tenuto manifestar al Vescovo, o al signor della città, & scriuere li detti danari, & tutte le cose del morto, & lui debbe tener vn scritto, & vn altro li mercanti, & vn altro il patrone della naue, & quando saranno tornati nella patria, il scriuano debba mostrare quello scritto, o al Luocotenente, o al Capellano, che tenga carico di quello loco, & il Capellano debba mettere in scritto al libro della Chiesa, & se il patrone della naue non fusse sufficiente di tenere quelli danari, che lui fusse tristo mercante, o cattino barro, lui li debba assicurare: e gli debba mettere in loco, che se ci venisse dimandatore per insino al termine delli detti tre anni, che gli possa hauere, & se il patrone della naue morisse, li danari siano messi in loco sicuro.

Che debba hauer il patrone di quello che muore in naue. Cap. 116.

Se quelli, che andranno in Naue per loro trafico, saranno detti peregrini, se moriranno, il Patrone, nè nochiero, nè nessuno non debba hauer niente: perche molti huomini vanno di vn viaggio in altro con poca Mercantia, o vanno in alcun luogo per mutarsi, & sono detti peregrini, di questi tali non debba hauere niente. Imperò se sarà peregrino che andrà oltra mare, o in altro viaggio, & morirà, il patrone debba hauere il letto, & vna delle sue vesti, riseruata quella che debbe hauer il nochiero; se Consolo non ci sarà nella naue & che alcuno huomo vi muora, lui è tenuto di guardar la Robba del morto: se il morto non hauesse fatto testamento, o non hauesse fatto alcun procuratore, o tutore nella naue, o suo herede, & se non ci fusse parente suo: il Patrone della Naue debba guardare la Robba, & debbela restituire, a' suoi parenti, o sua moglie, o suoi figliuoli, o a quelli alli quali meglio douesse essere data, & il scriuano debba tutto questo scriuere, & tenere a se vn scritto, & il patrone vn'altro, & fare come di sopra è detto, & ordinato. Imperò tutta vettonaglia che rimanagerà di qualunque persona che morrà, debbe essere del patrone.

Dritto

Dritto de barchiero, & guardiano di peregrino che muore nella naue. Cap. 117.

BArchiere della Naue debbe hauere del peregrino che morirà le scarpe, il coltello, & la cinta, & il guardiano della naue debba hauere le calze, & il barchiere, & il guardiano tutti due insieme lo debbono sepellire in terra, o in altro loco, o gettarlo in mare.

Della vettouaglia, e passeggeri li quali moriranno in naue.

Cap. 118.

LA vettouaglia de passeggeri morti debba esser data al Patrone, e questo s'intende di quelli, che vanno da vn luoco all' altro, come è detto di sopra.

Di nolo pagato se peregrino rimane, & di nolo di Robba.

Cap. 119.

SE alcuni di questi hauesse dato nolo al Patrone della Naue, & volesse restare, non è tenuto di restituire il nolo: & se alcun peregrino, o mercante, o altra persona noleggiarà al Patrone della Naue, & quando saranno in terra, o in altro loco, voranno vender la Robba, & quella robba non basta di pagar il nolo, ogniuno è tenuto pagare il nolo vaglia, o non vaglia quella robba, laquale douerà pagare nolo, & se il mercante hauesse altra robba che fosse migliore, quella migliore non fa danno alla più trista: & per così si paga il nolo a patroni di Naue o di Nauili. Et per questo fu fatto il presente capitolo, che li mercanti non potessino l'uno l'altro ingannare, nè imprestare sopra di quello, che non valeua se non nella principale robba.

Di che è tenuto il peregrino. Cap. 120.

Peregrino, & ogn' vn che nella Naue vada, è tenuto di aiutare, & saluare, & guardare il Patrone, & non lasciare la Naue, per insino a capo del viaggio: Saluo con licentia del Patrone della Naue, perciò fu fatto questo capitolo, che molti Patroni di Naue o di nauili portino artigiani per peregrini, & huomini d' arme, & lui fa miglior mercato, che non faria se sapeua che se volessino partire, & molti mercanti non ci caricheriano se non che sanno che molti huomini d' arme ci vanno. Ancora sono tenuti gli peregrini, & tutti gli altri, che nella naue vanno essere & stare al consiglio, & a tutti li costumi, che saranno messi, & ordinati nella naue.

Di che è tenuto patrone a marinaro. Cap. 121.

SE Patrone di naue accorderà marinaro sia cattiuo, o buono, o che sappia & che non sappia, il suo salario gli debba esser pagato. Imperò se il marinaro prometterà esso calafatto, o Maestro d'ascia, o nochiere, & il patrone della

naue lo hauerà pigliato per quel conto, & non ne hauerà hauuto altro per fidanzza di lui, & lui non saprà niente. Il patrone della naue, o del Nauilio non li debba dare se non quello, che dirà il nochierno, o il scriuano per giuramento dato loro.

Di cauar marinaro di naue. Cap. 121.

PATRONE di Naue non può cauar marinaro della naue per insino che il viaggio non habbi fatto. Saluo per tre cose. La prima, per ladro. La seconda per eresia. La terza, se non fa il comandamento del nochierno. Imperò il nochierno non debbe comandare cosa, che non gli habbia da comandare: & non si debba cauare per una volta in sino a cinque volte, & se non fa dapoì il comandamento del nochierno, o di quello, che hauesse il carico del comandamento della naue, lui lo debba cauare. Imperò tu guardi bene a quel marinaro, che lo comanda, o l'altro se lo sà fare. Ancora per un'altra cosa lo può cauare dell'a naue, cioè se si spergiurerà di giuramento che faccia, percioche gli mercanti non haueriano più fede.

Marinaro non si può cauare per altro di manco salario.

Cap. 123.

IL Patrone della Naue è tenuto al Marinaro, che se il Marinaro si sarà accordato per grande salario, & il Patrone della Naue ne trouerà altro per manco salario, non lo può cauare della Naue, poi che nel dare la fede fussero restati d'accordo l'uno con l'altro, & tanto debba esser tenuto, come se fusse scritto nel cartolario.

Patrone non può cauar marinaro per parente. Cap. 124.

PATRONE di Naue è tenuto a marinaro, che se lui si sarà accordato con lo Patrone, non lo può gittare per parente, nè per altro huomo, poi che fusse scritto nel cartolario, o che fusse data la fede, ancora che non fusse entrato nella Naue, & se gettare lo vorrà, è tenuto pagar il suo salario, come se hauesse seruito per tutto il viaggio, aneora è tenuto il patron della naue, che se hauerà lauorato tre giorni, & poi piglierà infirmità, li debba pagar la metà del salario, & se non può entrar nella naue, lo debba lasciare, se li marinari conosceranno che non possa andare, & se saranno in luogo fuora della patria il patrone della naue li debba dare la metà di suo salario, habbi, o no: & se non lo hauerà, che se l' faccia imprestare, perche è dibisogno che il marinaro l'habbia, & se il patrone morirà, li tutori del patrone debbono questo offeruare.

Di marinaro, che morirà nella naue. Cap. 125.

SE marinaro che sarà amalato, & morirà nella naue, debba esser pagato di tutto il suo salario, & se ci fusse alcuno parente suo, a quello sieno date
le

le cose di colui, e se quello che morto sarà, hauesse detto o non hauesse detto sia dato alli figliuoli ò alla mogliera, se con lui staua lei quando il marito era uiuo, & se la mogliera non fusse leale, ò non stesse con lui quando si partì dalla patria, ò che fusse fuggita, dapoi che il marito si partì, il patrone della naue, & scriuano con licentia della corte alli parenti più stretti lo debba dare.

Di marinaro accordato, che morirà innanzi, o dapoi di hauer fatto vela. Cap. 126.

Marinaro che sarà accordato in viaggio, & per volontà di Dio muore innanzi di hauer fatto vela, debba haueere il quarto del salario, & sia consegnato e dato a gli heredi, & se morirà dipoi che hauesse fatto vela, & innanzi che fusse doue la Naue farà porto, la metà del salario debba essere del morto, & debbasi dar alli suoi heredi; & se hauesse riceuuto tutto il salario innanzi che morisse tutto debba esser suo, & dato a suoi heredi, che patrone di Naue, ne di Nauilio non può niente contrastare ne dimandare.

Di marinaro che anderà a mesi. Cap. 127.

SE il marinaro è accordato a mesi, & morirà, sia pagato & dato alli suoi heredi per quello che hauesse seruito.

Di Patrone, ò marinaro sopra fatto di canterate.

Cap. 128.

Patron di Naue è tenuto pagar il salario al Marinaro in quello loco doue le Mercantie pagheranno il nolo, & se il marinaro anderà alle sue spese medesime, il Patrone gli è tenuto dire se vuole tornâr al viaggio, che hauerà fatto, ò uò, in capo di otto giorni. Aneora è tenuto il Patrone della Naue al Marinaro, che se il Marinaro mettera le sue canterate, che le può mettere in qual si voglia loco che li piace, pur che non fusse stiuato, e che le canterate delli Marinari non si mettino in getto. Però le canterate debbono essere di tanto come è il precio del salario di cinquanta bisanti in giù comperato, cioè da intendere che se haueua cento lire di salario, non paghera delle cinquanta, e delle cinquanta in sù, e paghera: & se hauesse quaranta, ò trenta, ò venti ducati & hauesse tanto come deue hauer di salario delli cinquanta in giù non paga lo gietto, nè spese, & può mettere quelle canterate in qual si voglia loco, & se si bagnano, ò si guastano, il Patrone della Naue non gli è tenuto, & il Marinaro è tenuto di metterle, che il scriuano lo sappia, & che sia scritto, e se non è scritto le debba perder tutte & non debba dire se non quello che fusse, & se dira altro; & fusse trouato che non fusse quello che hauera detto: tutto debba esser perso, & debba esser della corte doue fussero, & il Patrone della Naue ne debbe hauer il terzo.

Dichiaratione del sopradetto capitolo.

Cap. 129.

Come che al capitolo di sopra detto dice, che canterate di Marinari non paghino nè debbino pagare il getto. Imperò niente non dimostra, nè dichiara in che modo debba esser inteso, o in che nò, & per la ragione di sopra detta gli buoni huomini, quali primi andorono per il monde, volsero in questo modo chiarire, e dichiararono in questo. Che se alcuno Marinaro comperasse canterate del suo proprio, cioè da comprendere che lui non hauesse ancora riceuuto il suo salario, se in caso di sventura interuenirà alla Naue o al Naulio, nella quale lui anderà, & ci hauerà messe le canterate come di sopra è detto, & fussero comperate come di sopra è detto, li detti Marinari sono tenuti di metter nel getto che fatto sarà per soldo, e per lira come le canterate valeranno, o haueranno costato, cioè in quel modo che il getto sarà stato fatto. Imperò se il Patron della Naue, o Naulio hauesse fatto gratia, cioè che hauesse prestato o pagato a detti Marinari auanti che nel viaggio intrassino il salario, che loro hauessero hauer in quello viaggio, nel quale fussono accordati, & douessino andare, gli detti Marinari non sono tenuti di mettere nel getto che fatto sarà, per tanto come la metà di quel salario fusse. Imperò se le dette canterate costeranno più che la metà del salario non fusse, gli Marinari sono tenuti pagar in quel getto che fatto sarà, per tanto come quella di più sarà che le portate costassino o valeschino più della metà del salario che loro hanno hauere: & se per ventura il patrone della Naue o del Naulio non farà la gratia che di sopra è detta, & li marinari comperanno le canterate di sopra dette, loro sono tenuti di mettere nel getto che fatto sarà tutto, & in tanto come è di sopra detto. Imperò qual si vuole hora che il patron della Naue o Naulio darà o pagherà il salario a detti marinari. non sono tenuti delle canterate se non come la metà del salario basterà che fussono state comperate. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di canterate di marinari. Cap. 130.

Patrone di Naue debba portar al Marinaro le canterate, che li hauerà promesso portare, & il Marinaro le debba mettere innanzi che la Naue habbi tutto il suo pieno: & se la Naue hauerà tutto il carico, & lui ce la vorrà mettere, il Patrone non è tenuto di portarle. Imperò se il Marinaro ce le vorrà mettere innanzi che la Naue habbia suo pieno, & il Patrone non vorrà: il patrone è tenuto di dare al Marinaro tanto come hauesse di nolo di tanta Robba, come il Marinaro douea mettere, per le canterate, & per tanto il Marinaro non ce le debba mettere.

Di canterate noleggiate. Cap. 131.

Marinaro non può, nè debbe noleggiare le sue canterate à mercante, o marinaro, che fusse della naue obligato nè noleggiato, & se lo farà, il patrone della naue può hauere il nolo che il mercante haueua promesso al marinaro per conto di quelle canterate.

Di Marchare robba nella naue. Cap. 132.

Marinaro nè mercante nè altra persona non debba fare marcha in balla, nè in altra robba, dipoi che sarà caricata in naue: & se lo facesse, il patrone della naue la può tutta pigliare, & debba perdere tutto quello che hauesse marchato.

Compartimento di marinari. Cap. 133.

Il patrone della naue è tenuto a' marinari quando haueranno stiuata la naue di quello che li debba pagare: & si è nauilio la metà, & debba dare a loro termine per comperare le loro canterate sei giorni, & debbino venire alla marina vno giorno il terzo delli marinari, & l'altro giorno il terzo, & gli altri debbano fare il seruizio che si fa nella naue.

Del caricare robba de' marinari. Cap. 134.

Marinaro può caricare & scaricare le sue canterate con la barcha della naue, & debbonli aiutare li altri marinari.

Come si debbe pagare il salario a' marinari. Cap. 135.

Patrone di Naue è tenuto a' marinari, che del nolo che li sarà pagato, lui debba pagare a detti marinari, & se il nolo non basta, lui sene debbi fare imprestare, & se non trouerà chi ne gli presti, la Naue si debba vendere, & che si paghino li marinari inanzi che persona vi sia, nè prestatore, nè altra persona. Perche il marinaro se non ci fusse se non vn chiodo di che si potesse pagare, si debba pagar. Saluo imperò che la detta naue non fusse andata a trauerfo in terra, quello viaggio ch'hauerà incominciato, e se il Patron della Naue hauesse con amor fattosi imprestar in alcun viaggio li salari di marinari, fusse che li salarij multiplicassino al guadagno, e dipoi che altro viaggio hauesse incominciato, la Naue si rompesse, il salario del primo vi aggio si debba pagar in fora al guadagno di tanto come la Naue si restauerà, & se non si restaurasse se non vn solo chiodo, debba essere per pagarli salari alli marinari, che prestatore, nè altro non ci può niente dire, perche gli marinari debbono esser pagati di quello, che ci sarà, dipoi che hanno così fatto.

Done, & come, & di qual moneta debbono esser pagati li marinari.

Cap. 136.

Ogni Patron di naue o di nauilio è tenuto pagar gli salari alli marinari in quel loco, doue lui ricenerà il nolo, come è al capitolo di sopra detto. Imperò è da intender che non ci fusse alcun accordo o patto, che il marinaro hauesse con il Patron della Naue o del Nauilio, che non fusse tenuto pagar per infino che non fussino tornati in quel loco, doue incominciarono à fare il viaggio; & se questo accordo o patto fusse infra loro, li marinari non possono, nè debbono dimandare gli salari, per infino che loro non siano tornati in quel loco, doue loro fecciono l'accordo con il Patron della Naue o del Nauilio. Se imperò il Patron della Naue non gli volesse far alcuna gratia: & il Patron della naue o del nauilio debba pagar li marinari incontinente che loro saranno tornati in quel loco che loro fecciono l'accordo, e questo debba far senza dilatione, e senza contrasto, e se alcuni di quelli marinari patiranno alcun danno o alcuna spesa per causa del loro salario ricuperare, il patron della naue è tenuto di tutto quel danno, & quelle spese, che quel marinaro hauesse hauuto per colpa, ch'il Patron della naue non li hauesse voluto pagar il salario, e se infra il Patron della Naue & li marinari non fusse accordo o patto di aspettare, il patron della naue è tenuto pagar li loro salarij, li quali infra loro haueuano accordati incontinente ch'il Patron della Naue ricenerà il nolo, & di quella moneta medesima, che il Patron della Naue riceuerà da mercanti: & se per suentura li mercanti fussino inganatori, o la robba che loro haueranno portata non valerà il nolo, che gli mercanti debbano dare al Patron della Naue: & li detti mercanti lascieranno la robba per il nolo. Vaglia la robba il nolo, o non vaglia, debisogno è che li detti marinari habbino li loro salari se la detta Naue si douesse vendere: ancorà che si douesse dar per quel pretio che gli detti marinari debbano hauer per li loro salari, nè prestator nè alcuna altra persona, non può niente dir, nè contrastar per neuna ragione, che necessario è che gli marinari siano pagati de' loro salari in quel loco, doue il patron della Naue hauerà promesso di pagargli, se già li detti marinari non vorranno fare gratia al Patron della Naue di volerlo aspettare per infino che sia al luoco, doue troni aiuto di moneta che loro fussino pagati de' salari, & fù tutto perciò questo capitolo, che ogni Patron di Naue si debba guardar come noleggerà, & come nò, a chi, & a chi nò, quale Robba, & quale nò. Perciò che habbia il nolo, o non lo habbia, necessario è che li marinari siano pagati de i loro salarij.

Di salario di marinari in caso che la Naue si vendesse sotto mano. Cap. 137.

IL Patron della Naue è tenuto che se lui fusse pigliato per rapresaglio di Signoria, o di altri huomini, & li mercanti & il patron faranno vender la Naue

ne sotto mano, & dipoi la riterranno a' loro bisogni, & la faranno comperare ad altri, perche la Signoria non lo conosca, o per altra causa; il marinaio non debba perdere il suo salario, dipoi che al Patrone rimanga la naue, & il nolo, o il noleggiato che il Patrone non può cauare il marinaio se non lo paga: Imperò il marinaio ha di mettere il terzo del suo salario per le spese che faranno fatte, & di quello che hauerà hauuto di salario debba mettere come faranno li mercanti, per soldo & per lira: Saluo imperò se il patrone della Naue volesse stare tutto l'inuerno in porto, lo può fare, che mercante non ci può niente dire, e se il Patrone rimarerà, il quale se ne potrà tornare, o aspettasse il nolo, & infra tanto al patrone della naue venisse impedimento di rappresaglia, che hauerà a vendere la naue come di sopra è detto; il patrone deue pagare li marinari di tutto & li marinari non ci hanno niente a mettere del salario alle spese, & perciò fu fatto questo capitolo, che il marinaio non può niente fare se non tanto come il patron della naue vuole, perche lui perde ogni giorno il suo tempo stando lui quel inuerno, & non gli debbe l'huomo niente crescere di suo salario, che lui mette la sua persona, & gli suoi vestimenti a consumare: & il patron starà a speranza & hauerà fermato il suo viaggio, & starà a speranza di guadagnare perciò tutto il salario debba esser pagato a' marinari senza contrasto, & senza spesa: Saluo imperò che il patron non hauesse detto, & accordato per patto o per accordo, che si douessino crescere gli salari, & che douessino esser pagati per lo aspettare che li marinari faranno, & se ci fusse alcun accordo che li marinari hauesse concesso di loro volontà il patrone, non è tenuto se non tanto come se loro fussino comunali, la naue & li salarij risa l'vno l'altro tutte cose moltiplicando la naue con gli salarij. Imperò se non ci fusse alcun accordo, si debba pagare come di sopra è detto: ancora è tenuto il patron della naue al marinaio di pagar per lui come che per molte partì hanno spese, che a chi tocca vno quattrino, o vno picciolo per lo communale, che il patron della naue lo debba tutto pagare.

Come il patron debba fare la securtà per marinari.

Cap. 138.

IL Patron della Naue è tenuto di far securtà per lui per tanto come il suo salario valerà, se non hauesse hauuto & di tanto come faccia conto che vaglia la robba che hauesse nella naue, & debbali aiutar di suo potere, saluo che per lui non si metta in rumore, nè in perdizione del suo, nè delli antichi che nella naue fussino.

Salario di marinaio come si debba inuestire. Cap. 159.

IL Patron del nauilio è tenuto al Marinaio d'investire i suoi danari quando l'hauesse pagato, doue conoscerà il Patrone della Naue che faccia fare. Saluo, che il Patrone non ne hauesse danno, & se il Patrone della Naue fusse in-

alcun luoco da presso o di longi, che il marinaro andasse per inuestire il suo salario, il patrone li è tenuto di dare mangiare della naue per due giorni, & non più se non vorrà.

Di marinaro che piatirà con il patrone. Cap. 160.

Patrone di naue o di Nauilio è tenuto dar mangiare a marinari stando nel viaggio, se con lui piatiranno.

Dichiaratione del sopradetto capitolo. Cap. 161.

Come che nel capitolo di sopra è detto, che marinari che piatiranno con il patrone della Naue o del Nauilio, che il patrone di quella naue o di quello Nauilio, è tenuto dare da mangiare tanto, come che con lui piatiranno. Imperò non dimostra come, & come nò, nè per qual ragione, & percioche nel capitolo di sopra detto non dichiara, potria essere tornasse a danno del patrone della naue, o del nauilio, & per la ragione di sopra detta, li buoni huomini, li quali questi costumi, & ordinationi fecero videro e conobbe: o che gran danno potria seguire, & percioche danno nè fatica non possa seguire sopra il capitolo di sopra detto dicono & dichiarano, che li patroni delle Naue o de' Nauili sono tenuti dare a mangiare a marinari, che con loro piatiranno: ciò è a sapere per certi casi. Il primo caso è, se il patrone della naue o del nauilio non darà vettonaglia a' suoi marinari sufficiente, & come è acostumato ad vn capitolo di sopra detto chiarito, & certificato. Il secondo caso, se lui nò attenderà li patiti, che con loro fece il giorno che con lui si accordorono. Il terzo caso si è, se lui si voltasse in alcun loco doue sagli di suo viaggio, se con loro non si accordasse o nò l'hauesse fatto intendere quando con lui si accordarono. Il quarto caso è, se lui volesse cambiare viaggio senz'a loro licentia. Et per ogni caso che giusto fusse che non hauesse atteso tutto quello che promesso hauea, quando con lui si accordorono, per tali cose come di sopra sono dette, il patrone della naue con chi loro saranno gli è tenuto dare da mangiare, se con lui haueranno a piatire. Imperò il mutare viaggio è da intendere, che il patrone della Naue o Nauilio fusse in loco doue trouasse marinari, se quelli liquali con lui fussino non volessero andare, se lui gli voleua forzare. Imperò se lui haueua mutato viaggio per alcuna conditione, o per impaccio di Signorie, che lui non vi c'asse andare scaricare in quel luoco, doueua scaricare, & promesso haueua con quelli mercanti, liquali caricorono la naue, li marinari sono tenuti di andarci. Imperò è da intendere secondo che il patrone della naue si migliorasse del nolo per quel mutamento di viaggio, che in quel modo sia tenuto lui migliorare li marinari de' loro salari, & per le ragioni di sopra dette feciono questa menda li antichi, che in prima andarono per il mondo: percioche assai danno & male saria che qualunque tempo o qualunque hora o in qual si voglia loco, che la naue o nauilio preuendesse terra, per qualunque ragione che la pigliasse, che li marinari potes-

potessino mettere in piatto il patrone della naue o del nauilio, con ilquale loro fussino senza giusta causa: perciocche alle volte ci sono marinari, che solo che loro potessero satiare l'appetito loro, & compire la loro volontà, non si cure-riano, se il patrone della naue o del nauilio, con ilquale loro fussino, consumas- se la naue o nauilio, questo piacere loro: perche assai cattini huomini vanno per il mondo, liquali sono tristi, & disperati, che quando vedono alcuno far be- ne, & attendere a bene, perciò come lui è sciagurato & trist o, vorria che in tal modo fussino tutti gli altri, & quel modo tale è modo di cattiuo huomo. An- cora più che chi è cattiuo huomo non vorria per nessuno tempo trouare chi fus- se meglio di lui per nessuna via del mondo, & per questo modo gli nostri anti- chi antecessori volsono, & dichiarirono gli casi & la ragione, perche gli pa- troni di naue o di nauilio fussino tenuti dare da mangiare a detti marinari, che con gli detti patroni piatissimo: perciocche di qua innanzi nessuno cattiuo huomo non possa fare consumare nessun altro di ciò che hauesse, et per la ragio- ne di sopra detta fu fatto questo capitolo. E se marinaro metterà il patrone della naue o del nauilio in alcun piatto senza giusta causa o giusta ragione, lui è tenuto a quel patrone di quella naue o di quel nauilio con chi lui si sarà ac- cordato, & che lui hauesse messo in alcuno piatto restituire, & di dare tutti gli danni & sconi, che lui ne portasse, o ne hauesse hauuto; perciocche lui ingiusta- mente haueà fatto piatire il detto patrone della naue, o del nauilio, & fatto consumare il suo, & se lui non hauesse di che il possa pagare, restituire, & da- re, lui debbe esser pigliato, & essere portato & messo in potere della giustitia, & stare per insino che habbia satisfatto quelli danni, liquali quel patrone di quella naue o di quel nauilio con ilquale lui si sarà accordato, hauesse hauuto per colpa di lui, poiche come non doueua, l'haueà messo in piatto & in danno: perche ogniuno si debba guardare di fare alcun danno ad altri senza ragione, perciocche sopra se medesimo non li possa tornare quel danno, che lui pensaua fare ad altri senza giusta ragione: perciò è giusta cosa che di sopra di se me- desimo torni.

Delle vettouaglie, che debbe dar il patron à marinari.

Cap. 162.

IL Patrone della Naue o del Nauilio che fusse coperto, debba dare da man- giare a tutti li marinari tre giorni della settimana carne, cioè sapere, la Domenica, il martedì, & il giouedì; & nelli altri giorni della settimana mine- stra, & ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Ancora tre volte per ogni mattina, & tre volte per ogni sera li debba far dare vino, & il companaggio debba essere tale come seguita, cioè formaggio, o cipolle, o sarde salate, o altro pesce secco. Ancora il Patrone è tenuto dare vino per insino che il vino val- glia quattro ducati d'oro la botta, & ancora se si troua fichore, lui ne debba fare vino, & se non troua fichore, che costassino a più precio, il Patron della

Naue

Naue o del Nauilio non è tenuto di dare vino: ancora più è tenuto il Patrone della Naue o del Nauilio di raddoppiare la ratione alli marinari ogni festa principale; ancora debba hauere seruitori, che acconcino da mangiare a i marinari.

Patrone non è tenuto dar à mangiare a marinaro, che non dorma in naue. Cap. 143.

P*atrone di naue, o di nauilio non è tenuto di dar à mangiare alli marinari, poiche non dormono nella naue o nauilio.*

Marinaro non è tenuto di andare in loco pericoloso. Cap. 144.

P*atrone di naue non debbe mandar marinaro in loco pericoloso, se il marinaro non ci vuole andare, però detto patrone non lo può forzare.*

Di prestar marinaro ad altra naue. Cap. 145.

P*atrone di Naue non può prestar marinari ad altra Naue o Nauillio senza volontà del marinaro. Saluo imperò se il Patron della naue hauesse bisogno di vn Maestro, o d'un marinaro, che sapeffe far cosa che fusse dibisogno alla Naue: se quelli non lo sapessino fare, liquali in quella naue, è in quel Nauilio saranno, quel marinaro ci debbe andare. Imperò non in terra, se non fusse al seruitio di quella naue nella qual lui fusse, dice saluo che quel marinaro non fachinasse, nè che portasse fascio nessuno, nè alcun carico al suo collo, nè niente che lui fare non douesse.*

Di quello, che hauerà il Patrone degli mercanti per scaricare.

Cap. 146.

P*atron di Naue è tenuto al marinaro che quel patto che farà con il Mercante si debba scaricare in alcun loco, in quel modo, che hauerà da' mercanti, debba dare à gli marinari.*

Fatto il viaggio, il marinaro è libero. Cap. 147.

S*E Patrone di Naue piglia altro viaggio, doue la Naue hauerà scaricato, & il marinaro non ci vorrà andare, il Patrone non lo può forzare, saluo che fusse in loco che trouasse marinari, & se non trouasse marinari, è tenuto crescere al viaggio in quel modo che sarà conosciuto per il nocchiero, & per il scrivano di crescere, che la persona guadagnerà più in quello, che in altro. Imperò il Patrone non può diminuire a nessuno del suo salario, & se vn'huomo ualesse più, che il Patrone non credca al principio, lo debbe migliorare, perche molti huomini da bene si vogliono uscire di vna terra percioche non ci sarà conosciuto, & a fine che possa uscire, farà gran mercato di sua persona.*

Quando

Quando la Naue si venderà in terra di Christiani. Cap. 148.

SE patrone di naue venderà la naue o altro, che la potesse vender ad alcuno, che non ci hauesse parte, tutto il salario si debbe pagare a i marinari, & sono liberi, & se li marinari sono in loco, che non volessino nauigare, il patrone, o quello che la Naue hauerà venduta è tenuto di fare le spese a' marinari insino che sieno tornati in quel loco di doue si partirono.

Quando la Naue si venderà in terra d'Infideli. Cap. 149.

SE naue o nauilio si venderà in terra d'infideli, il patron del nauilio debba dar nauilio, & vettonaglia a' marinari insino che siano in terra de' Christiani, doue possino hauer ricapito.

Di marinaro, che hauesse paura. Cap. 150.

SE per ventura sarà accordato marinaro in forma di Cartolario, che dicesse nell'accordo che ci fusse fatto alcun patto secondo che il patrone della naue, o hauesse fatto scriuere con volontà del Marinaro, che se lui fusse timido in alcun loco, & che il detto marinaro dubitasse d'andarci, il patrone della Naue debba dare la metà del suo salario, & li debba dare vettonaglia insino che sia in loco sicuro. Imperò se sarà accordato senza tal patto, il Marinaro è tenuto d'andare in quel luoco, doue il patrone della Naue o del Nauilio è tenuto d'andare con gli Mercanti.

Il marinaro dappoi che s'è accordato col patrone a che è obligato. Cap. 151.

DIpoi che'l si è accordato, è obligato a ogni segno, come se gli hauesse fatto carta per man di notaro, & da quel dì che s'accordò col Patrone, è tenuto in ogni loco che vorrà andare chieder licentia a quello, e s'egli andrà fuora della terra doue starà il terzo giorno, debba hauer ramata la sua Robba, e la Naue, e in strano paese, & è obligato anche di giurare, esser fedele al patrone & leale si come è scritto nel capitolo, che i mercanti al patrone domandano.

A che è obligato il patrone al marinaro. Cap. 152.

E' obligato in questo, che non si può partire dalla Naue per niuna cosa, se non per tre, vna delle quali, per essere patron di naue, o piloto, per conuentione, & si muore il patrone, o con chi lui hauerà fatto patto, i beni i quali saranno sopra la Naue, o altro legno, i patroni di quelli son obligati pagare a i marinari al tempo conuenueuole la loro mercede, & di più è obligato il marinaro a tutte le cose, che son necessarie alla naue, verbi gratia andare al bosco, se gare legne, a far esarcia, a iutare a barchegiar, a riporre & leuare la robba, andare

andare sempre per acqua, quando lo comandarà il nochiere, & menare da naue tutte le compagnie de mercanti, a dare lato alla naue, & finalmente a tutti gli effercitij in vtilità della naue sono obligati.

Perche causa il marinaro si può partir della naue dopo che l' si è accordato col patrone. Cap. 153.

IL marinaro che hauerà fatto patto col patron della naue, o altro legno, & sarà scritto & hauerà dato palmata al patrone o al scrivano, non si può scusare di non andar in viaggio, se non per queste cause, per pigliar moglie, per andar in pelegrinaggio, o se ha fatto il voto auanti che lui si accordasse, se è marinaro di prua per effere penese, o pilotto, per esser patron di naue, con questo, che niente si faccia per fraude, o inganno veruno; ma lealmente.

Del marinaro che fuggirà. Cap. 154.

SE accasca che il marinaro si fugga dopo l'accordo, & hauerà giurato di seruire, è obligato a pagare vn altro marinaro simile a lui ancora che quello si accordi con maggiore salario.

Della emendatione del precedente. Cap. 155.

SI com'è detto nel sopradetto capitolo quel marinaro, che fuggirà, dapoí fatto l'accordo è obligato se sarà preso satisfar quello, che sarà in suo luogo stato preso, per il danno che hauerà riceuto il patrone, intendesi quando ch'el marinaro si fuggirà nel medesimo luogo doue s'accordò, ma non parla il sopradetto, che quando vn marinaro si fugge a quel ch'egli è obligato, però gli antichi che furono per il mondo l'hau voluto dichiarare, & aggiugnere, perche non ne naschi questione. In prima, qualunque marinaro che fuggirà, in qual che paese incognito s'egli è trouato, lo possa pigliare, & è obligato a tutti i danni che per la sua partita hauerà riceuto la naue, & sia il patrone creduto per sua semplice parola, & se quel marinaro non hauesse il modo della satisfatione, sia dato in mano della giustitia, & iui tanto stia, che intieramente habbia satisfatto.

Di rimorchiare altra naue. Cap. 156.

MArinaro è tenuto, che vadi a trarre Naue, o Nauilio per entrar in porto, se il nochiere lo comanda; saluo che non fussero loro nimici.

Di Robba tronata in mare, & di marinaro, che vadi a miglia. Cap. 157.

MArinaro è tenuto, che se trouasse alcuna cosa, poiche sarà obligato nella naue, che la naue ne habbia tre parti, & i marinari vna, siano assai marinari o pochi, & se sono nel mare, & vedendo alcuna cosa fusse Mercantia,

cantia, o altra cosa senza mercantia loro, ci debbono andare, se il patrone della naue lo comanda, & debbono hauere la parte, come di sopra è detto: il patrone piglia le tre parti, perche loro mangiano, & stanno a suo salario, & se alcun patrone di Nauilio appigionasse il suo Nauilio ad altri, quello che ha appigionato il Nauilio, & fa la spesa debba hauere le tre parti: & se quello morirà auanti al termine, che fusse nel Nauilio, le cose si debbono pagare a quello. Ancora è tenuto il marinaio alla naue se anderà a ragione di miglio, che la debba seguire per insino in capo del mondo, & se per ventura la naue fusse tornata in quel luoco, doue si parti fatto viaggio, & che non ci tornerà con, quelle mercantie, & che habbia scaricato in altra parte, non è tenuto. Imperò se la naue non hauesse scaricato il marinaio è tenuto andar per miglio, & perciò fu fatto questo capitolo, che molti patroni di naue, o di nauili sonò in debiti, & hanno vergogna di tornare nella patria, & percioche haueranno paura che non incantino la naue, in questo modo teneriano sempre li marinari.

Costumi di patrone à marinaio. Cap. 158.

I*L marinaio è tenuto, che se andará in viaggio, che non debba andare se non in quel loco, doue il patrone gli hauerà fatto intendere al principio del viaggio, & se il patrone vendesse la naue, è tenuto dare naue al marinaio, con che si possa tornare a fare gli suoi bisogni, & se piglierà viaggio, come sarà andato in quel loco, doue douea andare, & lui hauerà scaricato, o desforato, & il patrone della naue hauerà pigliato viaggio, o partito, & sarà in loco, che potrà hauere marinari. Il marinaio non gli è tenuto, & il patrone della naue non lo può forzare, & se la naue non sarà in loco, che possa hauere marinari, lo debbono seguire, & che siano pagati, come l'altro viaggio, & per ragione dell'altro moltiplicando quanto può portare, & quanto fu l'altro. Questo capitolo fu fatto, perche la naue perderia suo viaggio, & perciò naue non può perdere il suo viaggio per marinari. Imperò se il patrone della naue, o del nauilio metterà altro huomo sopra di se, l'accordo non è tenuto da marinaio a patrone di naue, poiche lui sarà uscito della signoria.*

Marinaio come è tenuto fare il comandamento del Signore & del nochiero. Cap. 159.

I*L Marinaio è tenuto fare tutto il comandamento di Patrone di Naue o di Nauilio o del nochiero, non che fusse in seruitio d'altra naue, nè d'altro nauilio. Imperò tutto seruitio che appartenga alla naue è tenuto di fare.*

Di marinaio che farà rissa contro il suo Patrone. Cap. 160.

I*L marinaio che farà rissa contro il suo Patrone di Naue o Nauilio, debba perdere la mita del suo salario, & la Robba che hauesse nella naue, e deb-*
ba

ha essere cauto della naue, & se piglierà arme contro il suo patrone, tutti li Marinari lo debbano pigliare, & ligare, & mettere in carcere, & portarlo alla giustitia, e quelli che pigliare non lo voranno, debbano perdere la robba & il salario, che haueranno, o hauer doueranno per quel viaggio.

Di marinaro che tocherà iratamente il suo patrone.

Cap. 161.

IL marinaro che tocherà per ira il suo patrone, è pergiuro, & disleale, & debba essere pigliato in persona & perdere quanto hauesse.

Di marinaro come debbe comportare il suo Patrone.

Cap. 162.

IL Marinaro è tenuto comportare il suo Patrone di Naue, se li dice villania & se gli correrà di sopra il Marinaro lo debba fuggire infino a prua: & debbasi mettere dal lato della catena, & se il patrone vi passa, lui lo debba fuggire dall'altra parte, e se il patrone lo seguita dall'altra parte, il marinaro si può diffendere, pigliando testimoni come il patrone l'ha seguito, perche il patrone non può passare la catena.

Del marinaro che scenderà in terra. Cap. 163.

Senza espressa licentia del Pilotto, o del Scriuano quando che non ci è il patrone, il marinaro non può discendere in terra.

Di marinaro che ruberà. Cap. 164.

Marinaro che ruberà Robba, o exareia, o Mercantia che fusse nella Naue, debbe perdere il suo salario, & la Robba che hauesse nella Naue, e il Patrone lo può pigliare, e mettere in un cioppo, e tenerlo tutto quel viaggio impregonato, & dapoi se lo vorrà mettere in potere della corte, lo può fare.

Marinaro che getterà vettouaglia accordatamente.

Cap. 165.

SE il Marinaro getterà vettouaglia, o vino accordatamente, debbe perdere il salario, & la Robba che hauesse nella naue, & stare a mercede del Patrone della Naue.

Della pena del marinaro, che scenderà in terra senza licentia.

Cap. 166.

SI come è stato ditto il Marinaro non può scendere in terra senza licentia; Sma acciò non ne naschi contentioni, scendendone, i nostri antecessori hanno voluto dichiarare il sopradetto; & porgli la pena, qual sarà, che lui habbia a satis-

a *satisfare tutto il danno, che per la sua scesa, la Naue hauerà patito, & non hauendo il modo, sia preso, & posto nella mani della giustitia, per insino, che non hauerà satisfatto il tutto a di chi è il legno, & se per sorte il marinaro sarà sceso quindoue che è il Patrone, per ricuere il suo nolo, o per noleggiar la sua naue, o altra causa che sia il Patron essendo in terra, & se per quella scesa che hauerà fatto, senza licentia del Patrone, o del suo luocotenente, hauerà ricuuto danno il detto patrone, colui è obligato a pagar il tutto, & non hauendo il modo, come è detto, hauerà da essere punito & castigato. Questo fu fatto perche sono alcuni marinari liquali troppo si presumono, & pare loro d'essere da più del patrone, o d'altro primato: quel che fanno, si pensano sia ben fatto, & acciò tutti si guardino, fu ordinato questo, & chi farà fallo, sarà sopra lui, sì che tutti cercaranno sempre d'hauere buona licentia: perche possi ogn'uno viuere in pace, & in carità.*

Di marinaro che si spoglierà. Cap. 167.

Ancora Marinaro non si debba spogliare, se non in porto soprastando l'inuerno: & se lo farà, per ciascuna volta debba essere surto in mare con una funa per tre volte, & da tre volte in su debba perdere il salario, & la Robba, che hauesse nella naue.

Come il marinaro si debba partire, quando la naue comincia a caricare. Cap. 168.

Ancora è obligato il Marinaro, che quando il legno cominciarà caricare, a stare quieto, e non si partire, e stando in luoco pericoloso il legno senza licentia del patrone, o del pilotto, non si può partire, & partendosi, tutti i danni che patirà la naue, è obligato a satisfare.

Del marinaro che venda le sue armi. Cap. 169.

Et non può vender le sue armi il Marinaro per in fin tanto, che la Naue non hauerà fornito il suo viaggio, & vendendole, la pena sta in arbitrio del patrone.

Come il marinaro non debba trar niente di naue senza licentia. Cap. 170.

Ancora Marinaro non può niente trarre di naue se non lo mostra al guardiano, o al scriuano, o al nochiere, & se lo fa, debbali essere mandato per furto.

Come il Marinaro non debba dormire in terra. Cap. 171.

Marinaro non debba dormire in terra senza licentia del patrone della naue, & se lo fa è spergiuro.

Del

Del marinaio che debba dare exarcia dinanzi naue, & ormeggiare. Cap. 172.

E Tenuto il marinaio di dare exarcia dinanzi naue, e ormeggiare, o ci sia nochiere, o non ci sia. Imperò non la può cauare se non gli fusse comandato.

Del Barchiere. Cap. 173.

A Ncora è tenuto marinaio se fusse barchiere di mettere tutti li huomini in terra, & che vada scalzo, & se non lo fa, o non vuole fare, debba pagar tutte le spese, che l'huomo ne faccia.

Come che il marinaio è obligato andare al molino.

Cap. 174.

Q Vando che il Patron del legno, o lo scriuano vorrà mandare il marinaio al molino, quello senza far parola, è obligato, & a tutti i seruiti, quali si conuengono alla naue.

Delle arme di marinaio. Cap. 175.

M Arinaro è tenuto di mettere tutte le arme, che hauera promesso al patrone nella naue, & se non lo fa, il patrone della naue le può comperare sopra del suo salario, senza volontà del marinaio, & il scriuano ci debba essere presente: & non può vender le sue arme insino che habbia fatto il viaggio: & se lo fa, debbe star a mercede del patrone di naue.

Come il marinaio non debba lasciar la naue. Cap. 176.

I Marinaio non debbano lasciar la naue, stando in viaggio: & si come il legno guadagnerà nel noio, così i marinari nelle loro paghe.

Come i marinari sono obligati a porre le lastre, & dislastrare della naue, & caricare, & discaricare. Cap. 177.

S On obligati i marinari a lastrare e dislastrare la naue, & forare, & disforare in quel luoco, donde si partirà la naue, & ogni altra cosa opportuna, è necessaria, & dipoi in quel luogo ella piglierà porto, scaricare le robbe de mercanti tutte, forare, & disforare la naue, & caricare, & riporre tutte le mercantie, che sono noleggiate, & discaricare la naue in quel luoco, doue che loro debbano esser scapoli, non siano obligati a discaricare nè dislastrare la naue, armeggiare, per il comandamento del patrone, leuare l'antenne, il Timone in terra, & in mare, dipoi che sieno liberi, fatto tutti questi seruiti.

Come gli marinari debbono aiutar tirar fuori la naue, o altro legno. Cap. 178.

ET più il Marinaro è obligato, che se il Patron della naue vorrà mettere in terra il legno, non se partirà per infino che non è in terra, e se non vorrà aiutar a porlo in secco, debba aiutare a ormeggiare, & non facendolo debba pagare tutta la spesa che per sua colpa sarà fatta.

Marinaro mandato per il Patrone se fusse pigliato. Cap. 179.

SE alcun Marinaro, che il Patrone della Naue lo mandi in alcun loco, lui ci debba annare, & se sarà pigliato, o ne hauesse alcun danno, il Patrone li è tenuto: & se fusse pigliato, il patrone lo debba riscattare. Imperò saluo non lo mandi lontano più di mezzo miglio della naue, & che fusse in loco manco pericoloso, & sarà pigliato da corsali per forza. Il marinaro deue hauer il salario, come se hauesse fatto suo viaggio, ancora è tenuto fare il marinaro tutto in commandamento d'ogni huomo che il patrone della naue o del nauilio habbia messo in suo loco, sin che dura quel viaggio.

Di nauilio appigionato a pretio certo, a che sono tenuti gli marinari. Cap. 180.

SE Patrone di naue, o di nauilio appigionerà la sua naue, o nauilio a pretio certo, quello che lui hauerà mostrato al pigionante, quello gli hauerà da dare per accordo, & se il pigionante è ingannatore, & li marinari si accorderanno con lui, e lui non li potrà pagare, il patrone è tenuto. Guardisi il patrone del Nauilio a chi hauerà appigionato, & se il patrone del nauilio noleggerà il nauilio a scarso a pretio certo ad alcuno mercante, & il patrone si sarà uscito della spesa, & quello che l'hauerà noleggiato, la farà, tanto è tenuto il marinaro a quello che lo nauilio hauerà noleggiato propriamente, come se fusse patrone: poi che lui paga il salario al patrone, & a' marinari, & fa le spese, & se il marinaro haueua alcun accordo con il patrone del nauilio, di altro viaggio per andare, & per tornare, il marinaro non gl'è tenuto. Et perciò fu fatto questo capitolo, che molti buoni huomini vanno per marinari, & sono mercanti, & honoreuoli persone, & venirà alcun huomo, il quale sarà villano, & hauerà danari, & il buono huomo non vorrà nauicare con lui, & per questa ragione il patrone del nauilio è uscito del marinaro, & il marinaro di lui, poi hauerà noleggiato il nauilio quando sarà noleggiato a scarso, tutti li huomini che doueano seruire il patrone, debbono seruire il noleggiatore, per quel capo medesimo, & se niente perde per tempo, che non potranno recuperare, il noleggiatore, che il nauilio hauerà noleggiato, non li è tenuto di niente. Imperò che si aiuterà di quello che nel nauilio sarà, se può; & se comprerà alcuna cosa che bisogno fusse al nauilio, al capo del viaggio lo può recuperare, sia

exarcia o vettonaglia che gli auanzi, perche il patrone del nauilio non li è tenuto nessuna cosa comperare, se non quello che mostrato li hauerà.

Di patrone, che promette di portare ciò che non può. Cap. 181.

Patrone di naue o di nauilio, che prometterà a' mercanti di portare quantità di robba o canterate, & non potrà; il patrone della naue è tenuto di dare alli mercanti nauilio, che vaglia tanto & più che il suo; & se costasse più del nolo lo debba pagare, & questo è a libertà delli mercanti, se lo piglieranno o nò & il patrone della naue si debba accordare con li mercanti di quello che promesso hauerà. Et fu fatto questo capitolo, perche molti patroni di naue fanno di parola la sua naue il suo nauilio maggiore vn terzo, o vn quarto, che non sarà.

Del Patrone, che promette di portare quello, che non può.

Cap. 182.

IL Patrone della Naue, che prometterà di portare più Robba a mercanti, & non può è obligato alli mercanti, così come nel capitolo di sopra è detto, i mercanti debbano tor del prezzo, che si saranno conuenuti col patrone, moltiplicando quella Robba che non potran portare il presente, fu fatto per la medesima ragione di sopra.

Di robba, che si guasterà soprà coperta. Cap. 183.

Patrone di naue, che noleggerà la sua naue a mercanti a scarso, o a canterate se il Patron della naue metterà o porterà Robba sopra coperta senza volontà & licentia de' Mercanti, se quella Robba che sarà messa & portata senza volontà, & licentia de' Mercanti, se si perderà o si guasterà, ancora che fusse scritta nel cartolario; gli detti Mercanti non sono tenuti della robba che sopra coperta sarà di far meuda a quella robba, che per tale ragione fusse persa o guasta. Imperò il patrone della naue è tenuto di restituire, & di dare tutta quella Robba, che per la ragione di sopra detta fusse persa o guasta, o il valore di quella, al Mercante di chi sarà, & se il patrone della naue non haucrà di che pagare, debbasi vender la naue, che compagno, nè prestatore, nè nessun altro non ci possono contrastare, nè debbano per nessuna ragione, salvo gli Marinari per loro salario, & se la naue non bastasse, & il patrone della naue hauesse beni in altro loco, debbansi vendere tanti, il mercante sia satisfatto. Però gli compagni non sieno tenuti se non di quello che valerà la parte, che hauessero nella naue, & se il mercante di chi la robba sarà, hauerà detto o accordato con il patrone della naue, che solamente che lui gli porti quella robba da stima, se la mette in qual si voglia loco, che vorrà & questo fusse scritto in libro, per testimonij, pur che li testimonij non fussino tenuti, ne hauessero salario nella Naue. Però il cartolario debba essere creduto tutta volta; & se il

patrone

Patrone della Naue porterà la robba sotto quella conditione o patto, & quella robba si perderà, & si guasterà, debba esser persa a quello di chi sarà, che il Patrone della naue, nè gli mercanti che dentro la naue saranno, non sono tenuti fare alcuna emenda a quel Mercante, che la sua robba hauerà messa nella naue, sopra la conditione di sopra detta. Imperò quel mercante è tenuto al patrone della naue pagare il nolo, che con lui hauerà accordato, & tutte le spese, che per quella robba fussino fatte, & questo capitolo fu fatto, perche patrone di naue o di nauilio non debba mettere niente sopra coperta, se non solamente la exarcia, & la sua compagnia, che habbia bisogno, & necessario a seruitio della naue.

Di Robba messa in fraude che debba essere di essa in caso di Getto. Cap. 184.

Mercante, o mercanti, che noleggiaranno quantità di Robba ad alcun Patrone di Naue o di Nauilio, & quella quantità di Robba fusse noleggiata con carta o con testimonij, o in forma di cartolario. Il patrone della naue è tenuto portare quella quantità di robba che noleggiata hauerà, & se portare non la può, è tenuto, & obligato a quelli mercanti, che noleggiata la haueranno, come al capitolo 180. è dichiarato, & se il Mercante, o li Mercanti hauessino noleggiato con il Patrone della Naue o del Nauilio, mille canterate, e loro ne metteranno 1500. o più, o manco, & se con il Patrone della Naue, o del Nauilio non hauessino accordato, nè nella carta sarà contenuto nè nel cartolario della Naue, o del Nauilio fusse scritto, & li testimonij non hauessino udito se non di mille canterate, se quella Naue o Nauilio gettasse o gli interuenisse altro caso di sventura, se il Patrone della Naue potrà prouare & mostrare che quelli mercanti habbino messa più robba nella Naue o nel Nauilio, che con lui haueuano noleggiata, nè nel cartolario fusse scritta, se la naue getterà o patirà alcun danno per conto di quella robba, che con ingano o fraude sarà messa nella Naue o nel Nauilio, quel Mercante o mercanti, che con ingano ci hauessino messa quella robba, come di sopra è detto, sono tenuti restituire a quelli altri Mercanti, di chi la robba gettata fusse, o il pretio di quella, & al patron della naue o del Nauilio, che per colpa di loro hauessi hauuto, & se quella robba di quelli mercanti, che tale cose come di sopra è detto, fatta haueranno, non bastasse far emenda a quelli mercanti di chi la robba gettata fusse, & ancora il danno restituire, che il patrone della naue ne hauesse hauuto, e que' mercanti hauessino alcuni beni in alcun loco, que' beni debbono esser venduti per fare emenda a que' mercanti di chi quella robba che gettata sarà fusse & per emenda fare al Patrone della Naue, o del Nauilio che per colpa di loro hauesse hauuto: & se li beni di quelli mercanti che tale cosa hauessino fatto, come di sopra è detto, non bastassino a rifare quelli altri mercanti di quella robba che gettata fusse: & ancora per restituire il danno, che il patrone della na-

ue ò del Nauilio ne hauesse hauuto, se loro sono giunti, debbono esser pigliati, & messi in potere della giustitia, & stargli tanto per insino che loro habbino satisfatto à quelli mercanti, & al patrone della Naue ò del Nauilio tutto il danno, che per colpa di loro hauessino hauuto & sostenuto, & sia à libertà di que' mercanti, & del patrone, li quali quel danno hauessino sostenuto per conto di quelli, che tale cosa, come di sopra è detto, hauessino fatto, di fare dimanda contra di loro tutto & in tanto, come quelli li quali sotto colore di amicitia portano alcuno a giudicio di morte, & se per ventura la naue, o nauilio non gettasse nè hauesse alcun danno, & il patrone della naue o del nauilio trouerà quella robba che noleggiata non haueranno, sia in sua libertà che la possa mettere in poter della giustitia doue fusse, & se la metterà in poter della giustitia, debbe esser in questo modo partita, che il terzo di quella robba debbe essere del patrone della naue, o del nauilio, & gli compagni debbano hauer in quel terzo la parte loro in quel modo, che hauessino parte nella naue o nel nauilio, & l'altro terzo debba esser della giustitia, & altro terzo debba esser dato per l'amor di Dio à huomini prigionieri, che siano in mano d'infideli, & se il patrone della naue, o del nauilio vorrà far gratia à que' mercanti di chi la Robba sarà, che non la metta in potere della Giustitia, sia in libertà del patrone della naue, o del nauilio pigliare quel nolo, che egli vorrà, si come in vn capitolo di sopra è stato detto, perche ogni mercante si debbe guardare, che non metta robba in naue, nè in nauilio se già non l'hauena noleggiata, percioche per la conditione, che di sopra è detta, non possa di sopra esser posta.

Diaconcio di exarcia necessaria à naue noleggiata a precio certo. Cap. 185.

NAue ò Nauilio che sia noleggiata à scarso à pretio certo per Mercanti, debba seguire il viaggio come che nella scritta sarà contenuto, & se per ventura la Naue ò Nauilio stesse tanto nel viaggio, che gli sia bisogno dare acconcio, ò che habbia bisogno di più exarcia, o che la sua fusse consumata del tutto ò in parte, il patrone delle naue non è tenuto di dare acconcio ne di rifrescare exarcia, poiche à sufficientia haueua fatto compimento di exarcia, ò di acconcio; & il detto patrone della naue stando nel viaggio non debba niente fare, pur che non hauesse mancato di quello che hauesse promesso à mercanti, come di exarcia, o di acconcio, perche già ne haueua fatto compimento il detto patrone: & se alcune cose come sono exarcie, & altre cose necessarie nella naue ci fussino dibisogno, & li mercanti le volessino comperare, loro lo possino fare, & dapoi fatto il viaggio li mercanti possino recuperare quelle cose, le quali saranno nella naue, o nel nauilio per loro comperate, & il patrone della naue, o del nauilio non la può ritenere.

Del tempo, che stesse la Naue noleggiata a precio certo.

Cap. 186.

SE Naue o Nauilio sarà noleggiata a scarso, & a tempo deputato, se li detti mercanti la terranno, stando in quel viaggio passato il tempo, li mercanti debbano dare per quel conto alla Naue o Nauilio, del tempo che lo terranno più, & se vorranno incominciar altro viaggio, gli mercanti si debbono accordare col Patrone della naue.

Di naue noleggiata a canterate, se li mancheranno exarcie.

Cap. 187.

NAue o Nauilio che sia noleggiata a canterate, se li mancherà exarcia, come sono arbori, o anchora, o timoni, il patrone ne debba comprare, se sarà in loco doue ne possa comperare a precio communale; ciò è sapere, che è tenuto di dare il detto Patrone della naue insino a due precij, che nella terra doue lui si partì costauano, & se per il detto precio non si potesse hauere, ciò è sapere, per due tanti, che nella sua terra valeua, non è tenuto di comprare, & se la comprerà, & costasse più delli detti precij, li detti mercanti debbono pagare del loro il sopra più per soldo, & per lira di tutta la robba, & se caso fusse che innanzi, che hauessino comperate le dette exarcie hauessino tagliata l'antena per fare timone, o timoniera, o altro legname necessario alla naue per mancamento di exarcie, li mercanti sono tenuti di pagare la detta antenna, & il patrone della naue debba comperare altra antenna per emenda di quella.

Di naue che non potrà fare il viaggio promesso per impedimento di Signoria.

Cap. 188.

SE Naue o Nauilio di alcuna conditione fusse impedito da Signorie, & non potrà andare in quel loco, doue il viaggio fusse fatto: se il Patrone della naue con li mercanti trouerà altro loco per far porto, se il detto loco fusse più lontano, che il loco doue lo impedimento sarà, nel quale volenano andare di cento cinquanta miglia, li Marinari debbano seguire detto viaggio senza giunta a loro salario. Imperò se la Naue crescerà del nolo per le dette cento cinquanta miglia, che li Marinari siano cresciuti di loro salario in quel modo, che la Naue crescerà di nolo, & se la Naue non cresce del nolo, nè li detti Marinari di loro salario. Ancora più, se la Naue per il detto impedimento hauesse a rimanere in vno loco, & scaricare, in quel modo che la Naue guadagnerà il nolo, li Marinari guadagneranno di loro salario in quella forma medesima.

Se la naue per impedimento di Signoria non caricherà, & anderà
in altra parte. Cap. 189.

SE mercanti noleggiarono Naue ò Nauilio per andare à caricare in alcun loco, & quando loro saranno giunti con la naue o nauilio doue douerano caricare, ci sarà impedimento di signoria, che nessuno non può caricare nè niente trarre della terra, se gli mercanti con il patrone della naue sapranno altro loco, doue non ci fusse impedimento di Signoria che loro potessino caricare, se il patrone della naue & gli mercanti si accordano, il patrone ci può andare, che marinaro non gli può contrastare, come nel capitolo sopra detto è contenuto: & se gli mercanti non faranno auantaggio per il nolo al patrone della naue: il patrone della naue non è tenuto fare vantageggio à gli marinari del loro salario, & quando loro saranno giunti in quel loco, doue loro crederanno poter caricare, & innanzi che gli mercanti siano spacciati, o la naue fusse caricata tutta o parte, venisse il detto impedimento, come di sopra è detto, & gli mercanti non potranno fare che loro potessino trarre di quel loco quelle mercantie che loro comperate haueffino, & ancora delle altre, che loro voleffino comprare, il patrone della naue stimolerà gli mercanti che loro lo spaccino, & il patrone della naue vederà, & conoscerà, che loro lo spaccino, & il patrone della naue vederà, & conoscerà, che loro non lo possono spacciare per causa dell'impedimento, che ci sarà, & il patrone della naue dimanderà a quelli mercanti il nolo & la spesa che lui ci farà, o che la spaccino: gli mercanti non sono tenuti al patrone della naue pagare il nolo in tutto, nè in parte: percioche non è colpa di loro, che impedimento è di Signorie; perche a impedimento di Dio & di Signoria non può nessuno niente dire, nè contrastare: & se gli marinari dimanderanno il salario al Patrone della naue, non è tenuto dare, perche lui non guadagna il nolo: ancorche gli marinari ci habbino assai fatica hauuto, perche il patrone ce ne ha messa più di loro, che non consumano che loro medesimi & la naue si consuma, per le spese grande che fa. Imperò li mercanti sono tenuti al patrone della naue di pagare la metà di tutte le spese, che lui ci hauesse fatte, & sia creduto per suo giuramento, & li mercanti sono tenuti pagare senza contrasto, & niente altro non son tenuti di dare, se non come di sopra è detto: se già loro non gli voleffino fare alcuna gratia, per rispetto della fatca, che il patrone hauesse sostenuta. Saluo imperò se quando li mercanti noleggiarono la detta naue, il patrone della naue, & gli mercanti sapena quel impedimento, auanti che la naue sinoleggiasse, & percioche loro saranno volonterosi di andare à guadagnare, & crederanno far tanto, che lor ci potranno caricare con alcun presente che loro faranno alla Signoria, & quando saranno in quel loco, che infra loro sarà accordato doue loro doueranno caricare, e per nessuna ragione potranno far che ci possono caricare, nè niente trarre di quel loco, li mercanti non sono tenuti niente dar al patrone della naue per le spese
che

che fatte haueſſe, nè di emenda fare de' danni, nè delli ſconci, che ne haueſſe ſoſtenuti, percioche il patrone della naue ſapeua quello impedimẽto, come li mercanti, & per queſta ragione li mercanti non ſono tenuti pagar nolo, nè ſpeſa, nè danno, che il patrone haueſſe fatto, ò ſoſtenuto. Ma ſe li mercanti ſapeuano quell'impedimento inanzi che loro noleggiaffino la naue & il patrone della Naue non lo ſapeſſe ſe il patrone può prouare, & mettere in vero che li mercanti ſapeuano quell'impedimento inanzi che loro noleggiaffino la Naue, li mercanti ſono tenuti dare, & pagare al patrone della Naue tutto il nolo, e tutta la ſpeſa, che infra loro fuſſe accordato & che il patrone della Naue ne haueſſe fatta, & il patrone è tenuto à marinari di dar tutto il ſalario, che promeſſo li hauea, come ſ'haueſſino fatto in ſeruitio di tutto il viaggio; & che il patrone ne haueſſe tutto il ſuo nolo. Imperò qualunque patto che il patrone della Naue faceſſe con gli Mercanti, in quel patto debbano eſſere gli marinari. Ancora, più, ſe il patrone della Naue ſapeua quell'impedimento inanzi che lui noleggiaffe la Naue à quelli Mercanti, e li Mercanti non lo ſapeſſino, ſe gli Mercanti lo potranno prouare, & in vero mettere, il patrone della Naue è tenuto à Mercanti reſtituire, & dare tutto il danno, & tutta la ſpeſa, & intereſſi, che li Mercanti haueſſero ſoſtenuto, per colpa del patrone della Naue, che ſapeua l'impedimento, & non l'haueua detto, nè dimoſtrato. Ancora è tenuto il patrone della Naue alli Marinari pagare il ſalario, che lui promeſſo hauea. Se però li detti marinari non ſapeſſino quell'impedimento inanzi che col patrone ſ'accordaſſino, & ſe li marinari ſapeuano quell'impedimento, il patrone della Naue non è tenuto niente dare, nè pagare di loro ſalario: & tutto queſto che di ſopra è detto debba eſſer fatto ſenza fraude, & ſenza inganno.

Di patrone che noleggerà a pretio certo, come è tenuto a marinari. Cap. 190.

Patrone di Naue o Nauilio che hauerà noleggiato il Nauilio à pretio certo ad alcun'huomo, il patrone della Naue debba guardare a chi lo noleggerà, che ſe quello non può pagare: i Marinari perderiano i loro ſalarij: che vno barattiere o ingannatore ſi troua più toſto con vn'altro, che non fa con vno huomo da bene: perche il patrone del Nauilio ci potria trouare barattiere, che noleggerà il ſuo Nauilio ad alcun'huomo, & di poi ci metterà vn'ingannatore, che quando il marinaio haueſſe ſeruito il ſuo tempo, o aſſai, faria quello naſcondere o fuggire: & il marinaio perderia il ſuo tempo per il patrone della Naue, che ſaria in debito del Nauilio, & per ciò per quello che fuggirà o morirà, il Nauilio ſia tenuto pagare i marinari per quello che loro haueſſino ſeruito: & il nauilio è in quel modo delli marinari: & ſe l'huomo non trouaſſe beni del ſopradetto noleggiatore il quale ſarà fuggito, ò morto, ò naſcoſto, & ſe caſo ſarà che il patrone della naue o del nauilio, o haueſſe fatto fare per inganno a quello che ſi haueſſe preſtato, o che non fuſſe in debito, o che moriſſe

il patrone della Naue, quello che la Naue comanderà, debba pagare li marinari, perche il marinaro non può perdere il suo salario, per fuggitore, nè ingannatore, nè per prestatore, nè per morte di patrone.

Come patrone debba andare nel viaggio, se non per certi casi. Cap. 191.

Patrone di Naue o di Nauilio, che hauesse noleggiato la sua naue, o nauilio, a Mercanti o ad altri, non si può estrarre di andare al viaggio in persona; se già non fusse accordato nel cominciamento quando noleggiò la naue alli Mercanti, & se rimarrà del viaggio senza volontà de mercanti, lui è tenuto di emendare, & restituire tutto il danno che gli detti Mercanti ne soffriranno in quello viaggio. ilquale loro hauessino sostenuto per colpa del patrone, che rimasto sarà: & se il patrone della Naue rimarrà del viaggio con volontà de' Mercanti, il patrone è tenuto di tutto il dāno che loro ne hauessero. Imperò lui è tenuto mettere nella naue vn'huomo in luoco di lui, che sia tenuto a detti mercanti a tutti gli patti che lui fusse obligato, & quell'huomo che lui ci metterà, sia à volontà del nochiero, & il nochiero è tenuto a Mercanti per giuramento che fatto ha, di dire verità, se quello huomo sarà sufficiente, di tener loco di patrone, & se sufficiente non fusse: il patrone della Naue è tenuto metterci altro, che sia sufficiente in loco di lui. Imperoche il patrone di Naue può restare d'andare in viaggio per quattro cose, cioè per infermità: per pigliare moglie: per andare in peregrinaggio, ma che ne hauesse fatto voto innanzi che noleggiasse il Nauilio: o per impedimento di Signoria. Et ogni vna di queste cose di sopra dette siano fatte senza fraude, & niente dimeno per tutte queste cose di sopra dette non debba restare, che non habbia a mettere vn'huomo come di sopra è detto. Et questo capitolo fufatto, percioche molti mercanti noleggiavano la sua robba a quello patrone di naue, per amicitia che hauevano con lui: o per gran bontà che l'huomo glie ne hauera detta, & se il mercante sapena che il patrone della naue douesse rimanere del viaggio, lui non li haueria noleggiata la sua robba, nè messa nella Naue: se lui li sapesse tornargli più che gli doueua dare di nolo.

Di naue che per fortuna o per altro caso ha da dare à trauerso in terra. Cap. 192.

Naue ò Nauilio che habbia a dare a trauerso in terra per fortuna di mal tempo, o per qual si voglia altro caso, il patrone della Naue o del Nauilio debba dire & manifestare in quel ponto, & in quell'hora a mercanti in presenza del scriuano, del nocchiere, & de Marinari. Signori non ci potiamo nascondere che noi non habbiamo a dare in terra, & lo diria in questo modo, che la Naue andasse sopra la robba, & la robba sopra la naue se gli Mercanti lo concederanno tutti, o la maggior parte, & la Naue anderà a trauerso in terra,

terra, & si rompa, o pigli alcun danno, quella Naue ò Nauilio, alquale questo caso o questa suentura sarà interuenuta, debba essere stimato, & posto in pretio di quanto valea immanzi che detta naue ò nauilio andasse in terra, infra i Mercanti di chi la Robba sarà che si fusse saluata, & il patrone della naue ò nauilio: se infra loro si potranno accordare, se non debba essere messo quel contrasto, che infra loro fusse per conto della stima o valore della naue ò nauilio, alquale tale caso come di sopra è detto, fusse interuenuto in potere di due buoni huomini, che sappino e siano dell'arte del mare: & qual si vuole cosa che quelli ne diranno o faranno: quello ne debba essere fatto, & detto, & se la naue ò nauilio si romperà, debba la Robba, che ristorata sarà dare al patrone del nauilio tutto quel pretio che infra loro sarà accordato, o quello che quelli due buoni huomini in potere de quali si fusse messo ne hauessero detto, o ne diranno, o dichiareranno. Imperò tutta la exarcia & tutto quello che si restaurerà della naue, o nauilio, alquale tale caso fusse interuenuto, debba essere stimato, & messo in pretio, & quello pretio debba essere cauato di quel pretio di quella naue o nauilio, che rotto si sarà: cioè del pretio che infra li mercanti di chi la robba ristorata sarà, e il patrone della naue, o nauilio fusse accordato, o tutto, e in tanto come quelli due buoni huomini hauessero detto, & il patrone della naue debba riceuerlo per quel pretio, che della naue debba hauere, & se lui pigliare non la vorrà, sia messa ad incanto chi più ci darà quello l'habbia. Imperò tutta via debba hauere il Patrone della naue quel pretio che messo sarà alla naue, & se per ventura la naue non si romperà, ma patirà o piglierà alcun danno, il Patrone della naue è tenuto di mettere parte in quel patimento, o in quello danno, che la naue ò nauilio ne hauesse hauuto per tutto quel pretio, che la naue o nauilio fusse stimata per soldo o per lira, come la robba che ristorata sarà, & in tutta la spesa che costasse quel consumamento, o quel danno che la naue o nauilio hauesse hauuto. Imperò se il Patrone della naue dirà, che la naue vadi sopra la Robba che si restaurerà, & gli mercanti lo concederanno, & il Patrone della naue non germinerà o vnirà la naue con la Robba, se la naue anderà in terra, & piglierà alcun danno, tutto il danno, che la naue piglierà, debba mendare quella Robba che si saluerà, che il Patrone della naue non è tenuto metterci niente, perciocche la naue non si sarà germinata con la Robba, e per cioche li Mercanti lo haueranno concesso, & se la naue si romperà, questo non bisogna dire, nè capitolare, perciocche nel capitolo di sopra detto è dichiarato, & certificato. Imperò se li Mercanti diranno & manifesteranno al Patrone della naue o del nauilio, che le Robbe per se risaccino a quelle che si ristoreranno, & al Patrone della naue lo concederanno tutti o la maggior parte, la Robba persa debba esser contata sopra la ristorata, per soldo & per lira, & il Patrone della naue è tenuto metterci tutto il pretio che hauesse hauuto in emenda della naue alla Robba persa, come fa la Robba ristorata per soldo &

per

per lira, & se per ventura nella Naue non fusse mercante alcuno, il Patrone debba, & può essere Mercante in quel caso, & in quel punto, & tutto quello che farà: che lo faccia con consiglio del nochiere, del scriuano, & de' Marinari, & se il patrone della Naue farà come è detto, debba essere tenuto per fermo, come se tutti li mercanti ci fussino, o come se tutte le Robbe fussino le sue.

Di naue caricata, che darà a trauerso in terra. Cap. 193.

SE alcun patrone di Naue o di Nauilio hauesse caricata la sua Naue o il suo Nauilio di Robba di mercanti, per andare a scaricare in alcun loco, il qual loco sarà già accordato infra lui, & li Mercanti di chi quella Robba fusse, & andando in quel viaggio li interuenirà à caso di sventura, che anderà in terra, & se la Naue o Nauilio si romperà ò piglierà alcun danno, debballi essere fatta emenda come infra lui, et li Mercanti fusse accordato inanzi che la Naue ò Nauilio andasse in terra, & se il Patrone della naue ò nauilio domanderà il nolo, debballi essere dato se quantità di Robba si fusse ristorata, & se non si sarà niente ristorato, nessuno non è tenuto niente pagare poi che tutta la Robba si sarà persa, & se quantità di Robba si ristorerà, & lui dimanderà il nolo della Robba ristorata come della persa, debballi essere pagato in quel modo che la Robba hauesse portata, & lui è tenuto aiutare di emendare quella Robba che sarà persa per tanto come hauesse ricevuto di nolo, & per soldo & per lira, come farà quella Robba che sarà ristorata, & se il Patrone della Naue non dimanderà nolo se non della Robba che sarà ristorata, nè lui piglierà, lui non è tenuto agitare di emendare quella Robba che sarà persa, poi che nolo alcuno non hauerà hauuto, cioè da intendere per il nolo, & se per ventura infra il Patrone della Naue o Nauilio, & li mercanti non fusse accordo, nè patto alcuno, quando la Naue o Nauilio darà in terra, se la Naue o Nauilio si rompe, o piglia danno, li mercanti non gli sono tenuti di emenda fare, poiche nessuno patto nè accordo non fusse fatto infra loro: se già gli mercanti non gli volessero fare alcuna gratia. Imperò sono tenuti di pagare il nolo della Robba che si sarà ristorata, per tanto come lui portata l'hauesse: & se per ventura infra il Patrone della Naue ò Nauilio, & li mercanti hauesse accordo ò patto alcuno, gli Mercanti sono tenuti di emenda fare in quel modo che l'accordo, o patto fusse fatto infra loro, & il patrone della Naue o Nauilio può, & debba ritenere di quella Robba di quelli Mercanti tanta, insino che li sia bastante à quella emenda, che li mercanti li fussino tenuti fare, & ancora di più, percioche lui non habbia andare dietro loro per il suo medesimo, & questo non gli può negliar sicurtà, ò pegno di altra Robba saluo di quel proprio che lui hauerà portato; se lui non vuole, nè Signoria, nè nessuno altro lo debbe forzare nè può se lui non se ne consentasse.

Di scaricare parte con bonaccia, & parte con fortuna.

Cap. 194.

SE alcuna Naue venisse à scaricare in alcun loco, & verrà con bonaccia & con fortuna, se la Naue ò Nauilio venisse con bonaccia, & scaricherà quel giorno vna quantità di Robba a buona derata, & la notte, & il giorno si metterà fortuna: & l'altro giorno costeranno di scaricare la metà più ò le due parte, che non facena il giorno che lui incominciò à scaricare, que' mercanti di chi fusse quella robba, che sarà scaricata à buona derata, non sono tenuti di niente mendare à quelli Mercanti, di chi sarà la Robba che se scaricherà più cara, se già infra loro non fusse fatto accordo quando cominciorno à scaricar che l'vna Robba aiutasse all'altra se più costasse di scaricare: perciò che interuiene a ogn'vno di hauer mercato ò carestia. Ancora più si come la Naue ò Nauilio hauesse scaricato vna quantità di robba che haueua portata, si mettesse fortuna di mare tanto grande, che la robba, che sarà rimasta per scaricar, si perderà, quella robba che sarà scaricata non è tenuta di niente emendar à quella che è persa, se già gli mercanti di chi quella robba fusse non fussero accordati che l'vna robba aiutassi l'altra, e se nella Naue mercante alcuno non ci fusse, e il patrone della Naue ò del Nauilio, germinerà, ò vnirà l'vna Robba con l'altra, debba esser tenuto per fermo come se tutti li mercanti ci fussero, ò come se tutta la Robba fusse la sua, che sua è poiche la tiene in comando, & se la Naue ò Nauilio si perderà ò piglierà alcun danno, e il patrone della Naue ò Nauilio, e li mercanti la germineranno ò vniranno la Robba con la Naue ò Nauilio, e la Naue ò Nauilio con la Robba si perderà, quella Robba che si restaurerà debba aiutare à emendare la Naue ò Nauilio, in quel modo che li patti saranno infra loro accordati, e se patto, nè accordo alcuno non ci fusse, chi perso se hauerà, perso si habbia, se nella naue ò nauilio non fusse mercante nessuno, il patrone della Naue la germinerà ò vnirà la Naue ò Nauilio, & la Robba, con consiglio di tutto il communale della naue ò della maggior parte, debba esser tenuto per fermo come se tutti ci fussino, come di sopra è detto. Imperò se il patrone della naue o nauilio non lo farà cò consiglio di tutto lo communale della naue, o la maggior parte, non debba hauere valore, perche ogni patrone di naue o di nauilio si debbe guardare come farà sue faccende, e come nò, perciò che quello che ini, farà, che lo facci in forma che sia tenuto per fermo.

Di robba bagnata per colpa di barchieri. Cap. 195.

BArchieri o huomini di marina, che caricheranno o scaricheranno naue o nauili loro, debbono caricare, e scaricare bene, et diligentemente perche la Robba non si possa bagnare, nè guastar, nè perder per colpa di loro, e se la Robba si bagnasse, o guastasse, o si perdesse senza colpa di loro, non sono tenuti a nessu-

anessuna emenda fare a quelli Mercanti, di chi quella Robba bagnata guasta, o persa fusse: poiche per colpa di loro non si sarà bagnato, o guasta, o persa. Ancora più se loro caricheranno robba o scaricheranno, e le Manile, cioè le corde di quello fascio, o balla, o fardello, che loro caricheranno o scaricheranno li rimarerà nelle mani, e loro mostrare o provare lo potranno, se quel fascio, o balla, o fardello, o qual si voglia Robba che fusse, a chi le corde saranno mancate, si bagnerà, o guasterà, o si perderà, loro non sono tenuti di alcuna emenda fare a quel di chi quella Robba fusse, alla quale le corde fussero mancate. Imperò se al caricare, o al scaricare si bagnera alcuna Robba, o si guasterà, o si perderà per colpa di loro, sono tenuti di tutta quella Robba emendare a quello di chi fusse, & se loro non haueranno di che lo possino emendare, il barchiere di chi la barcha sarà ne è tenuto se hauesse alcuni beni di chi lo possa fare, se non debba esser pigliato, & messo in prigione & stare insino ch'habbia satisfatto a quelli Mercanti di chi quella Robba fusse che per colpa sua o de huomini, ch'egli hauerà messo nella sua barca, o che per lui ci saranno, se sarà bagnata, o guasta, o persa percioche lui piglia tanta buona parte del guadagno che quelli huomini fanno con la sua barca, come loro medesimi: & ancora assai più, & è ragione che chi parte vuole dello guadagno, parte debba hauere della perdita. Perche ogni barchiere si guardi e debba guardar che huomini metterà nella sua barca, & quali nò, che se quelli huomini faranno bene lui ne hauerà la sua parte, & se gli detti huomini faranno male, tutto tornerà sopra di se, che sarà Signore. Percioche nessuno non fida niente a quelli huomini, se non solamente a lui che è Signore, perciò come nessuno non sa quelli huomini chi sono, ne chi nò, perche ogni barchiere si guardi come è di sopra detto.

Di barchiere che piglierà à pretio certo caricare o scaricare
Cap. 196.

SE alcun barchiere, o giouane di marina, piglierà a caricare o scaricar a pretio certo, loro sono tenuti caricare, & scaricare bene & diligentemente, come più presto potranno, & se loro faranno bene, & diligentemente, come di sopra è detto, gli Mercanti, o il Patrone della Naue per li Mercanti, sono tenuti pagare tutto quello che promesso haueranno, che in niente non debbono contrastare, & se loro contrasto alcuno ci metteranno, & li barchieri & giouanni sopradetti ne hauesino a fare spesa, o sosteranno alcun danno, li mercanti, o il Patron della Naue per li Mercanti sono tenuti restituire & dare tutta quella spesa o danno o sconcio, che per colpa di loro hauesino hauuto, & questo sono tenuti di fare li sopradetti Mercanti, o il Patrone della Naue o Nauilio per loro senza contrasto se tutti loro haueranno fatto il seruitio, come di sopra è detto. Imperò se li detti mercanti, o il Patrone della Naue o del Nauilio, ne patirà alcun danno, o ne haueranno a fare alcune spese per colpa

colpa delli sopradetti barchieri. Percioche loro non hauueranno caricato come promesso haueano: tutto quel danno, & quel sconcio & quelle spese che quelli Mercanti o il Patrone della naue o del nauilio per loro haueffino hauuto, & per colpa delli detti barchieri fusse stato: sono tenuti dare & restituire a quelli Mercanti, o al Patrone della naue o nauilio tutto il danno & spese, che per colpa di loro haueffero fatto senza contrasto, e se loro non hanno di che possino restituire, ne emendare, & sono giunti, debbono esser pigliati, & messi in potere della Signoria, & stare tanto in prigione, insino che habbino satisfatto a quelli mercanti, & al patrone della naue o nauilio, tutto quel danno, che haueffino patito per colpa di loro, o che s'accordinò con detti mercanti, o con il detto patrone della naue o nauilio per loro.

Di naue ormeggiate prime, o vltime. Cap. 197.

NAue o Nauilio che primo fusse ormeggiato in porto, in spiaggia d'in costa o in altro loco, ogni naue o ogni Nauilio che dipoi di quelli verrà; quella ancora si debba ormeggiare per modo & forma, che non faccia alcun danno a quello, che in prima fusse ormeggiato: & se danno li farà, è tenuto mendare, & restituire senza nessuno contrasto. Saluo imperò se lo Nauilio, o la Naue, che dipoi di quelle entrasse, venisse con fortuna di mal tempo, che non si potesse ormeggiare, & facesse alcun danno alla detta Naue, che in prima ci sarà, non è tenuto di emendare lo danno, che in quell'hora, o per tal caso li hauesse fatto, percioche non è colpa di lui, & perciò questo tale danno che per simil causa fusse fatto: debba esser messo in mano di due buoni huomini, che siano, & sappino dell'arte del mare.

Delle naui ormeggiate prime, & vltime. Cap. 198.

QUel legno, che prima sarà ormeggiato, d'in porto, d'in spiaggia, d'in golfo, o in altro luoco: se farà danno all'altra, che dopò gli è venuta, non sia tenuta di rifare il danno per questa ragione, che se la Naue qual prima sarà ormeggiata gli mancherà le sarte, o non habbi altra cosa, con la quale gli possino nuocere, se non quel che gli è dinanzi, e che habbi fatto tutto il suo potere, o che la sia in parte, che non possi tronare in prestito sarte, ne manco a nolo, e venghi tanto presto il mal temporale, che la non si sia potuta ormeggiare per la simigliante occasione di sopra, & faragli il danno, non è vbligata di nulla ma se la trouerà sarte, o catar in prestito, o da nolo che la fusse in loco doue che il patron la trouasse da comprar, o gli fusse stato auisato da gli altri marinari la fortuna, & il tristo tempo, che loro anche si vogliano ormeggiare & che la prima Naue ricusi: & in questo mezo venghi la fortuna, & facci qualche danno all'altra, di tutto il danno è vbligata satisfare per la ragione detta; ma se la Naue, che prima sarà giunta haurà dato tutta sua forza, & hauerà fatto tutto il suo potere: non è vbligata niente a satisfare facendogli danno,

danno, ma se il danno sarà come detto di sopra, ò per altra causa, nè per volontà del Patrone, à tutto è vbligato; questo è dichiarato per il sopraditto capitolo.

Nauē, o nauilio ormeggiato. Cap. 199.

NAUE ò Nauilio che prima fusse ormeggiato in alcun loco, & quella naue ò Nauilio, che dipoi venirà, ò entierà si debbe ormeggiare per modo e forma, che non li faccia danno, & se danno li farà è tenuto del tutto a restituire. Imperò è da intendere, che quella Naue ò Nauilio che in prima si sarà ormeggiata, non mutasse ancora, ò proisse, che hauesse di dentro, nè di fuora, poiche la Naue o Nauilio che dipoi di lei fusse entrata, si fusse ormeggiata, e se lui la muterà, ò la cambierà dipoi, che quella naue vltima sarà ormeggiata, & quella naue che prima sarà ormeggiata piglierà alcun danno, quella Naue che dipoi di lei sarà entrata, non li è tenuta di tutto il danno emendare, se non di parte, percioche lei hauerà mutato anchora & proisse di dentro, & di fuora, & quel danno, che quella naue, che vltima si sarà ormeggiata, hauesse fatto à quella, che prima si fusse ormeggiata, debba esser messo in potere de suoi huomini, che siano & sapino bene & diligentemente dell' arte del mare, & loro giusta la loro conscientia & giusto consiglio che haueranno dalli antichi del mare, loro sono tenuti che lo debbono partir bene & diligentemente. Percioche danno ne fatica non possa essere, nè crescere infra li Signori delle Naue o de' Nauili. Imperò se la naue, che prima si sarà ormeggiata, non muterà, nè cambierà di dentro, nè di fuora anchora ò proisse; quella Naue, che vltima sarà entrata, li è tenuta di tutto lo danno che gli hauesse fatto. Imperò se quella naue, che vltima entrata, & ormeggiata sarà, & poi che quella ormeggiata sarà, muterà anchora ò proisse, se per colpa di quelle anchora, ò proisse, che mutati ò cambiati saranno, quella Naue, che prima è entrata, e ormeggiata sarà sosteni à alcuno danno, la naue che dipoi sarà entrata, & ormeggiata li è tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li hauesse per ciò che hauerà mutato & cambiato le anchora & proisse. Imperò se non cambierà anchora, nè proisse, & quella Naue ò Nauilio che prima sarà ormeggiata la cambierà ò la muterà più dentro ò più in fuora, & quella naue che vltimamente entrata, & ormeggiata sarà, non muterà, non li è tenuta di emenda fare. Imperò se quella naue che prima sarà entrata & ormeggiata, piglierà alcun danno senza colpa di quella che dipoi sarà entrata, & ormeggiata, non gli è tenuta di nessuna emenda fare per danno che lei ne hauesse, poiche senza colpa di quella naue, che dipoi di lei fu entrata, e ormeggiata, l' hauesse hauuto. Et fu fatto perciò questo capitolo, che ognuno si guardi quel che fa, & come si ormeggerà, che come lui farà, & si ormeggerà quello merito che sopra è detto ne li toccherà, perche ognuno aduertà, che faccia quel che ha à fare bene & sanamente, percioche infra loro & altri non possa hauerne alcuno cōtrasto per loro colpa.

Di ormeggiare. • Cap. 200.

SE vna naue ò due ò quantità di Naue o di Nauili entreranno in porto ò in spiaggia ò in altro loco & entreranno insieme & si ormeggiaranno ogn'vno di loro si debba tanto di longo ormeggiare dall'altro, che per niente non possono fare alcuno danno l'vno all'altro. Imperò se per ventura stando loro in alcuni lochi sopradetti si metta cattiuo tempo, ogn'vno di loro si debba ormeggiare bene & forte, & fare tutto il suo potere, percioche nissuno di loro non possa pigliare alcun danno: & per ciò nissuno di loro possa fare danno all'altro, & se per ventura stante quel cattiuo tempo ad alcuna delle Navi ò Nauili mancherà exarcia, & anderà sopra l'altre, & sarà alcun danno, se quello Nauilio, a chi la exarcia sarà mancata, hauerà fatto tutto il suo potere di ormeggiarse, & la exarcia che lui haueua fusse buona & sufficiente a quella Naue ò Nauilio: & ancora à maggiore di quello: quel danno che fusse fatto non debba essere emendato à quello, che hanuto l'hauesse: poiche per colpo di quello di chi la Naue ò Nauilio fusse, alquale la exarcia era mancata, non sarà fatto. Ancora più per altra ragione, percioche lui hauerà fatto tutte le sue forze, & tutto il suo potere di ormeggiarse. Ancora più che quella exarcia che mancatali sarà, era buona e sufficiente a quella Naue ò Nauilio & à maggiore di quello, & per la ragione di sopra detta non è tenuto emenda fare di quel danno, che fatto hauesse ad alcuno. Imperò se quel patrone di quella Naue ò nauilio, alquale la exarcia fusse mancata; non hauesse fatto le sue forze come fare doueua & poteua, & la exarcia che lui hauerà, non era sufficiente a quella naue ò nauilio nè anchora minore di quella, se per queste ragioni di sopra dette quella sua Naue ò Nauilio farà danno a nessuno, lui è tenuto tutto quel danno restituire & mendare a quello, che sostenuto lo hauerà per colpa di mancamento o negligentia di mala exarcia, che con lui portasse, perche ogni patrone di Naue ò Nauilio si guardi & si debba guardare che non manchi per negligentia d'ormeggiarsi: & che non porti con se exarcie, che non siano sufficienti, percioche la pena e conditione che di sopra è detta non gli possa essere di sopra posta.

Di stiua di botte. • Cap. 201.

PATRONE di Naue ò Nauilio, che apigionerà stiua di botte à viaggio certo o a tempo deputato, & il pigionante dice al patrone della Naue, che lui non porti nè facci portare, nè pigli, nè facci pigliare quella stiua, se già non gli paga salario, e se la piglia che vadi a rischio, e a ventura del Patrone della Naue, e se sopra questa conditione che il pigionante li hauerà detta se la porterà: la stiua si perderà, il Patrone della Naue è tenuto pagare la stiua, o il pretio di quella, e lo salario che haueua accordato col pigionante. Ancora più se il Patrone della Naue terrà più tempo la stiua, che non haueua accordato
col

col pigionante, o la porterà in altro viaggio, ilquale non sarà accordato infra il pigionante & il patrone della Naue, se la stina si perde in quel tempo ò in quel viaggio, ilquale infra loro accordato non sarà, il patrone della Naue, tenuto pagare la stina delle botte al sopra detto pigionante, o il pretio di quelle, & tutta la pigione di quelle multiplicando di viaggio certo, o del tempo accordato al viaggio, o al tempo che infra loro non fusse stato accordato. Ancora più, se il patrone della Naue la giocaua, o barattaua, o la vendeua, o si perdesse per colpa sua, per quella ragion che di sopra è detta. Imperò se il pigionante non metterà questa conditione, che di sopra è detta al patrone della naue, quando la pigionerà, o piglierà la stina: & la stina si perdesse, debba esser persa al detto pigionante, e paghi la pigione, o nolo al detto patrone della naue, con che non si perda per colpa sua come di sopra è detto li hauesse posta lo pigionante. Saluo imperò la pigione, perdisi la stina o non si perda, tutta sia saluo la pigione al pigionante: & se la stina si perderà per le conditioni sopradette: il patrone della Naue è tenuto di mendare la detta stina, & se il patrone della naue, & il pigionante non si possino accordare, debba essere messo in potere di due buoni huomini maestri di botte, & che hauesino visto quella stina, & che fussino bene nell'officio praticichi, e qual si vuole cosa che loro ne diranno per loro giuramento, quello sia tenuto di mendar il Signore della Naue al detto pigionante. Saluo imperoche la pigione della stina debba tutta esser pagata.

Di carico di vino. Cap. 202.

SE alcun Patrone hauesse noleggiato la sua Naue ò Nauilio ad alcuni mercanti, se quella Naue ò Nauilio douena o haueua a caricare di vino, & se il Patrone della Naue o Nauilio fusse tenuto dare la stina a mercanti per tutto il carico della Naue o del Nauilio, debba fare in questo modo, che debba fare nettare le stine, & le debbe fare empiri alli suoi marinari, o a chi vorrà innanzi che la metta nella sua naue, o nel suo nauilio, & così piena di acqua la debba mostrare a' Mercanti o a huomo per loro, & dire o far dire a quelli mercanti che ci sono o saranno, già se a loro appare quella stina esser buona, & se sarà sincera, & se vogliono che lui la metta nella Naue & se li mercanti o huomo per loro diranno che la tengono per buona, & che non faccia danno, & che la metta o la faccia metter nella naue o nel Nauilio: se li mercanti la empieranno o la faranno empiri di vino poiche stinata sarà nella naue, se di quelle stine si vscirà, o verserà alcuna quantità di vino, che loro messo ci hauevano, o fatto mettere il patrone della Naue o Nauilio non è tenuto nessuna menda fare, perciò che non è colpa sua. Et ancora più percioche lui la mostrò piena di acqua & con volontà di loro o di huomo per loro la messa nella naue, & loro o huomo per loro la tennero per buona: & ben conditionata: Imperò li mercanti sono tenuti pagare tutto il nolo che promesso gli hauevano, tanto del

vino che versato si sarà, come di quello che si sarà ristorato, poiche per colpa di lui non si sarà versato ne perso. Imperò se lo Patrone di naue douena dare a Mercanti la stina, come di sopra è detto, se lui, nè huomo per lui non la mostrerà a mercanti, nè a huomo per loro, & senza volontà di loro, o di huomo per loro, lui la metterà nella naue o nel nauilio, o lo farà mettere, se li mercanti sosteneranno danno alcuno per conto di quella stina, che lui mostrata non hauerà, il patrone della naue o del nauilio è tenuto emenda fare, & li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quel vino, che versato sarà, percioche lui non mostrò la stina se era buona o no. Imperò se il Patrone della Naue o Nauilio, non darà, nè sarà di stina tenuto dare a quelli mercanti, che noleggiato hanno, & gli mercanti doueranno hauer la stina sia buona o non sia buona, che versi il vino tutto, o in parte, gli mercanti sono tenuti il nolo pagar di tato come nella naue sua o suo nauilio hauesse messo, di quello che si saranno accordati senza contrasto. Et per quello che di sopra è detto, fu fatto questo capitolo.

Di exarcia appigionata. Cap. 203.

Patrone di Naue o di Nauilio che appigionerà exarcia per andar in viaggio, & quelle exarcie che appignate hauerà si perderanno senza colpa di lui, non è tenuto niente emendar a quello che appignate gli l'hauerà, se non solamente la pigione che infra loro accordata sarà. Imperò se la exarcia si perderà per colpa del Patrone della Naue, è tenuto di fare mēda a quello a chi appigionata l'hauerà tanto, come la exarcia valea in quel tempo che lui la appigionò, o di dare tanta exarcia come quella era in quel tempo che la pigliò. Ancora più se quella exarcia si romperà o guasterà per colpa del Patrone della Naue, è tenuto di mēda fare come di sopra è detto. Imperò se si romperà o si guasterà senza colpa di lui, non è tenuto niente mendare se non come di sopra è detto. Saluo però se quello che la exarcia appigionerà metterà pretio o conditione alcuna, & il Patrone della Naue ricenera quella exarcia sotto la conditione, che quello gli metterà, il Patrone della Naue è tenuto dare tutto quel pretio, che lo pigionante detto gli hauera o di restituire tanta exarcia come quella, & che vaglia tanto come quella. Imperò sia in libertà dell'appigionante pigliar denari, o exarcie. Però se il Patrone della Naue porterà quelle exarcie in altro viaggio, & non solamente in quello, che intra loro sarà accordato, & la exarcia si perderà in quel viaggio, che fra loro non saranno accordati, per qual si vuol modo che la exarcia si perda o si guasti, il Patrone della Naue è tenuto di dare, & restituire tanta exarcia, come quella al pretio che quella valea nel tempo che l'ebbe, o che messa ci fusse, & la pigione sia pagata per lo viaggio accordato multiplicando a quello che non sarà accordato, o in qual si vuole modo che fusse della exarcia, tuttauia debba esser pagata la pigione.

PATRONE di naue o nauilio che si fa prestare exarcia, & si perderà ò si guasterà il Patron della Naue, che tolta la hauerà, è tenuto restituire tanta di exarcia come quella che tolta hauerà in prestito il pretio che quella valeua nel tempo che lui la hebbe, & sia in volontà di quello che prestato l'haurà di pigliare exarcia, ò denari. Imperò in qual si vuole modo che la exarcia si perdesse ò guastasse, debba esser restituita a quello, che prestata l'hauerà, & il Patron della naue che hauita l'hà, non ci può metter nessun contrasto. Et fu fatto perciò questo capitolo, che molti Patroni di naue, o di nauilio si fanno prestare exarcia, che si perde o si guasta, & quando quello che prestata l'hauerà, la dimanderà, lui metterà contrasto, & per queste ragioni di sopra dette Patrone di naue non debbe, nè può contrastare a quello, che la exarcia gli hauesse prestata.

Come exarcia trouata in marina per necessità può esser pigliata. Cap. 205.

PATRONE di Naue o Nauilio può pigliar exarcia, che troua nella marina, con che l'habbia dibisogno per ormeggiare la sua Naue o Nauilio, che hauesse paura di cattiuo tempo, o che fusse in loco pericoloso, con che quella exarcia, che nella marina sarà, non fusse dibisogno a quelli di chi fusse, che ancora lui ne hauesse necessità a ormeggiare il suo Nauilio; & se il patrone della exarcia ci fusse debbagli essere dimandata; & se il Patrone della exarcia non ci è, si può pigliare, con questo hauita che l'hauerà, lo facci sapere a quello di chi sarà ò a huomo per lui, & se ne vorrà hauer salario, che gli debbe esser dato, perciocche hauerà pigliata la sua exarcia senza volontà sua, che per altro nò. Imperò il Patrone della naue, che la exarcia hauerà hauita, la debba tornare in quel loco che l'hauerà tolta incontinente che lo cattiuo tempo fusse passato, & se quello di chi la exarcia sarà, ne sostenerà danno o spesa, il Patrone della Naue, che hauita l'hauerà, debba tanto pagare. Ancora più se la exarcia si perdesse o si guastasse per qual si vuole conto, il patrone della naue debba restituire, & dare tanta di exarcia, come quella che tolta hauerà, o il pretio che quella valeua nel tempo che lui l'hebbe, a quello di chi la exarcia sarà, questo debba fare senza contrasto, & se quello di chi la exarcia sarà non volesse recuperare la exarcia per quella, che persa sarà, & vorrà hauer danari, se tutti due si potranno accordare, se non debba esser messo in poter di due buoni huomini di mare che hauesino visto quelle exarcie, & quello che fusse detto per quelli due buoni huomini, si debbe seguir che l'una parte nè l'altra; non ci può contrastare, & fu fatto questo capitolo, perciocche il Patron della Naue, o del Nauilio si può pigliar exarcia senza licentia di chi sarà per ormeggiare la sua naue, o suo nauilio, che se il patron della naue hauesse a cercare il signor della

della exarcia, per ventura si saria mosso tanto cattiuo tempo, che tutto quello che dentro fusse saria a rischio di perderli inanzi che lui hauesse tronato il Signor. Et per questa ragione di sopra detta, patron di naue si può seruir di exarcie, che in marina fusse senza licentia, quando ne habbi dibisogno per le conditioni che di sopra sono dette.

Di exarcia pigliata, ò prestata. Cap. 206.

Patrone di Naue ò Nauilio che si farà prestar, ò pigliar exarcia di marina per armeggiare la sua Naue o il suo Nauilio, se lui la porterà in viaggio ò in viaggi senza licentia; & volontà di quello di chi sarà, se quello di chi la exarcia sarà, ne sostenerà alcun danno, o che hauesse ad appigionare altra exarcia per bisogno della sua Naue o suo Nauilio, percioche se ne haueranno portata la sua, quello che portata l'hauerà debba pagar tutto il danno, & tutta la spesa & ingiuria, che quello ne hauesse, & debba pagare il salario di quella exarcia a quello, di chi sarà, & sia a suo piacere pigliare quel salario ò pigione che vorrà, & quello li debba dare senza contrasto, & se volesse rihauere la exarcia ò il pretio che quella valeua, sia a suo piacere, & sia creauto per suo giuramento, che quello il quale quella exarcia hauesse portata, non ci può contrastare, nè huomo per lui; & ancora più sia a volontà di quello di chi la exarcia sarà, che lo può mettere in potere della giustitia & dimandar per furto. Et fù fatto perciò questo capitolo, che molti patroni di naue si porteriano exarcie de'altri se queste conditioni, che di sopra sono dette, non ci fussino messe, & per giustitia delle parti.

Di comanda a viaggio certo. Cap. 207.

Mercante, nè marinaro, nè nessuno altro che piglierà commanda a viaggio certo a loco deputato, se in quel viaggio ò in quello loco diputato si perderà tutta la comanda, con che non fusse colpa dello comandatario, non è tenuto niente restituire, nè di emendare a quello, che la comanda li hauerà fatto. Imperò se lo detto comandatario la porterà in altro loco fuora quello che accordato hauesse con quello, che la comandità li hauerà fatta, se si perderà la comandità, il comandatario è tenuto restituire a quello, che la comandità li hauerà fatta, poiche lui l'hauerà portata in altro loco o in altro viaggio, il quale non haueua rimasto con lui. Ancora più se il detto comandatario porterà la detta comandità in viaggio, o in loco doue non hauesse accordato con quello, che la comandità li hauea fatta, & se guadagnerà tutto il guadagno che con la detta comandità farà, debba dare a quel che la detta comandità li hauesse fatta, & non si debba niente ritener, se non quello che promesso li haueua con il sopradetto che glie le raccomandò per la fatica, & se altrone ritenerà, è tenuto come se lo rubasse della cassa, & se la comandità o il guadagno fatto con quella si perdesse in quelli lochi, ne quali lo comandatario è tenuto

nuto restituire, & dare a quello, che la comandità li hauesse fatta tanto è tenuto del guadagno, come della comandità che pigliata hauesse se si perdesse.

D'impedimento di comandità. Cap. 208.

Comandatarij che porteranno comandi in viaggio, o in luoco deputato, & saranno partiti di quel luoco, doue la comandità haueranno riceuuta & saranno in quel luoco doue erano rimasti con quelli, che le comande haueranno fatte, & stando in quel loco, venisse occasione di represagli, o impedimento di Signorie, o di venissino Nauili armati di nemici, & se per qual si voglia di queste conditioni che di sopra sono dette, si perdesse la comandità, il comandatario non è tenuto di niente a quelli che la comandità gli hauessino fatta. Imperò se stando nel viaggio inanzi che in quello loco fussino, nel quale andare doneano, hauessino notitia di quelle cose, che di sopra sono dette, & loro ne fussino certi, che vero fusse, & loro ci entrassino, & la comandità si perdesse, li comandatarij sono tenuti di restituire, & di emendare tutta la comandità, che quelli gli hauessino fatta, & se per ventura stando nel detto viaggio inanzi che loro fussino nel sopradetto loco, haueano certezza de' casi sopradetti, & gli comandatarij si potessino accordare con il Patrone della naue, o del Nauilio, nel qual loro sariano per andare in altro loco doue non hauessino paura de' casi sopra detti, perche comandatarij sono detti mercanti infra li Patroni delle Naui, o Nauili, e Patron della Naue si accorderà con li detti Mercanti: ancora che quello loco del quale si accorderanno infra il Patrone della Naue, & li comandatarij, non fusse accordato con quelli li quali haueano fatta la comandità; perciò per le tre ragioni di sopra dette ogni comandatario può portar la comandità in altro loco, poi che fusse per saluar le comande, che seco portasse, & non per nessun'altra ragione, & questo debba esser fatto senza fraude, & incontinente che loro haueran fatto porto in quel loco, nel qual hauessino accordato stando nel viaggio con il Patron della Naue, li detti comandatarij debbano vendere & smaltire tutte le dette comande, che loro haueranno, & tornare, & restituire a quelli di chi saranno, & se in quel loco doue per tal ragione come di sopra è detto fusse, che si perdesse la detta comandità: ancora che quel loco non fusse accordato con quelli, che la comandità haueranno fatta, li comandatarij non sono tenuti restituire nè emendare le comande. Imperò se loro le porteranno o in altro loco in altro viaggio, dipoi che loro hauessino fatto porto come di sopra è detto, inanzi che hauessino contato con quelli che la comandità hauessino fatta, & la comandità si perdesse, gli comandatarij sariano tenuti restituire tutta la comandità, & lo guadagno se ce ne fusse, come nel capitolo di sopra è contenuto.

Come che il capitolo di sopra detto dimostra, & dichiara, che ogni comandatario, il quale porterà comande a viaggio ouero a loco certo, e deputato, se in quel luoco, doue loro doueuano portare quelle comande ci fussero quelle conditioni, che nel capitolo sopradetto sono dichiarate, e che lui dubitasse di entrarci & se lui si potra accordare con il Patrone della Naue, o del nauilio, col quale lui sarà per andare in altro luoco, doue quelle conditioni, che di sopra sono dette non ci fussero, che lui ci può andare, ancora che quel luoco, il quale lui si accorderà col Patrone della Naue, o Nauilio non fusse accordato con quello, che le comande hauesse fatte. Imperò nel capitolo di sopra detto non dice, ne dichiara, se il patrone della naue, o del nauilio portasse mercantie sue, & hauesse comande d'altri, o d'altro, se potra fare come li comandatarij vorranno, o se fusse di peggio conditione, che altro comandatario, & perciò i nostri antecessori viderono, & cognoscerono che i patroni delle nauì, e de' nauilij, i quali portano mercantie loro, & pigliano comandità di altro, o che portino mercantie loro solamente che portino comande di altri, non debbono per questo esser di peggior conditione, che vn'altro comandatario, per qual ragione? perciocche molti comandatarij, o fattori vanno per il mondo, i quali a tutto quello che portano, non hanno nessuna cosa. Ancora più se quelle comande si perdesero, loro non perderiano niente, perciocche non costano niente a loro. Imperò il Patrone della Naue, o Nauilio sia che porti mercantia sua, o nò, tuttauia val più ciò che lui ha nella Naue, o nel Nauilio che non fa quasi parte della comandità che lui porta, o che lui hauera pigliata a se, & perciò il Patrone della Naue, o del Nauilio non può, nè debbe esser di peggior conditione, che vn'altro comandatario. Imperò è da intendere, che se nella sua Naue, o nel Nauilio haueua alcuni altri comandatarij, se le conditioni che sono dette saranno in quel loco, doue loro doueuano scaricare, & andare, & il Patrone della Naue si debba consigliare, & hauere consiglio con loro, & quella cosa che lui con loro tegniranno per bene, loro lo possono fare, che nessuno ci può niente. Imperò se nella Naue, o Nauilio ci fusse Robba di Mercanti, & sopra quella Robba non ci fusse nessuno, nè lo Patrone della Naue, o Nauilio l'hauesse in comandità, solamente lui l'hauesse a consignare ad alcuno in alcun luoco, doue hauesse a scaricare, se le conditioni di sopra dette ci saranno, che lui non ardisca intrare il patrone della naue non debba portare per niente in altro loco, poiche a lui non saranno raccomandate, che lui le potesse perdere innanzi le debba tornare a quei Mercanti di chi saranno, se il patrone della naue le porterà in altro loco, & quella Robba si perderà, il patrone della naue è tenuto restituire & emendare. Ancora più, se lui le porterà in altro luoco, & le venderà, & in quella Robba guadagnerà, il patrone della naue, o nauilio è tenuto di dare & restituire a quei Mercanti di chi la Robba sarà il capitale.

pitale, & tutto il guadagno, che in quella haueſſe fatto, & i detti Mercanti non ſono tenuti dare & reſtituire a quei patroni di naue, o nauili danno, nè ſpeſa, che lui ne haueſſe fatta, ſe i detti mercanti non voranno. Imperò ſe il patrono della naue, o nauilio haueſſe Mercantia ſua, & haueſſe tutta la Robba che nella naue, o nel nauilio fuſſe in comandità, che lui la poteſſe vendere, ancora che lui non ci habbia Robba ſua, ſolamente che tenga tutta la Robba di Mercantia, che nella ſua naue, o nauilio fuſſe in comandità, che lui la poteſſe vendere, & che ne fuſſe Mercante, ſe il detto patrono della naue o nauilio dubitaſſe intrare in quel loco, doue le comande douena vendere, che lui ſe ne hauerà a reſtare per le conditioni che nel capitolo ſopra detto ſono già chiarite, e certificate, lui può mutare viaggio per andare in altro loco, doue non ci fuſſe riſguardo delle conditioni, che di ſopra ſono dette in queſte. Imperò che ciò che lui farà, lo facci con conſiglio di tutto il commune della naue, o della maggior parte: & ſe tutto il commune della naue, o del nauilio ſi accorderà di andare in quel loco, doue lui dirà, & farà certo, & darà ad intendere alla maggior parte, lui ci può andare, & in queſto modo può cambiare il viaggio. Imperò ſe tutto il communale, o la più parte della naue o nauilio ſi accorderà non più preſto del ritornare in quel loco, del quale faranno partita, che mutare viaggi per andare in altro loco, il patrono della naue ſe ne debba ritornare, & ſe non vorrà ritornare, & lui per ſua autorità il viaggio, & le comande ſi perderanno in tutto o in parte, lui è tenuto reſtituire a quelli, che le comande li haueranno fatte tutto quello, che le comande coſtaſſino, & il guadagno che loro diranno per loro giuramento che poteuano hauer fatto, ſe lui ſe ne fuſſe ritornato come il communale della naue, o la maggior parte lo conſigliaua. Imperò ſe il patrono della naue ci anderà con conſiglio di tutto il communale della naue, o della maggior parte, ſe le comande ſi perderanno in tutto o in parte, il patrono della naue non è tenuto di mendar a quelli, che la comandità gli haueſſino fatta, poichè con conſiglio di tutto il communale della naue ci ſarà andato, che è ragione che il patrono della naue poſſa cambiar viaggio, ſe lui ſarà Mercante di tutta la Robba che lui porterà, perche lui la può gittare in mare, ſe mercante non ci fuſſe con conſiglio di tutti li marinari per certi caſi, & per le ragioni di ſopra dette li noſtri antecceſſori hanno fatta queſta emenda per li conſaſſi, che ci poſſano interuenire, & ogni coſa che di ſopra è detta debba eſſer fatta ſenza fraude, e ſe fraude alcuna prouar ſi potrà, la parte, contra la qual prouato ſarà, debba ſatisfar tutto il danno alla parte, che hauuto l'haueſſe ſenza malitia, & ſenza refugio.

Di comandità riceuuta come coſa propria. Cap. 210.

SE alcuni fattori, quali porteranno comande a viaggio, o a loco deputato, & loro accorderanno con quelli che comande faranno, che loro poſſino fare delle comande come di ſua coſa propria, & quelli che le comande faranno

ranno lo concederanno, in qual si vuole loco andando in quel viaggio che loro lascieranno la comandità, perciocche non l'haueranno potuta vendere, & loro giureranno che se loro propria fusse non ci haueriano fatto altro, quelli che in tal forma hanno fatto comandità, non possono di niente altro constriuger quelli tali fattori, se non che quando gli sopradetti fattori la riscoteranno, che l'habbiano a restituir, e dare a quelli che la comandità haueffino fatta saluo la fatica loro, di quello che haueffino accordato con quelli, che le comande haueffino fatte. Imperò li predetti fattori debbano ricuperar quella Robba, che lasciato haueffino, e restituire, & dare a quelli che comandata l'haueranno, & questo sia fatto senza fraude, & debbono riscuotere quello, che della comandità si fusse hauuto, come più presto potranno.

Item de comandità. Cap. 211.

Mercante o altro che farà comandità ad alcuno in questa forma, che quello che la comandità riceuerà, che la possa portare tuttauia con se in ogni loco doue la sua persona anderà, & se la comandità si perderà, debba esser persa a quello che fatta l'hauerà. Imperò se quello che la comandita porterà, la giuocasse, o la barattasse, o la perdesse per sua colpa, o se lui la raccomandaua ad altri, & si perdesse lui è tenuto restituir a quello, che la comandita gli hauera fatto senza contrasto.

Di comandità promessa. Cap. 212.

Mercante che prometterà di fare comandita ad alcuno con carta o testimonij, non si può estrarere, che non habbia a far la comandita a quello che promessa l'hauerà, & se lui vorrà estrarere di non fare la comandita quello, alquale promessa l'hauerà, & se quello ne hauesse fatta spesa alcuna, o ne hauesse noleggiata naue o nauilio per rispetto della comandita, che li hauea promessa, è tenuto del tutto emendare. Er fu fatto questo capitolo: che se quello non li hauesse promessa quella comandita, lui non haueria noleggiato tanta gran naue, se non perciocche quello gli hauea promesso, & haueria fatto gli suoi fatti, & il suo viaggio.

Di comandità. Cap. 213.

SE alcun fattore ricenerà comandita, se quel detto fattore hauesse alcuni denari, & in quel leco doue ricenerà la comandita, lui smaltirà la comandita, & li suoi denari, & quando sarà in quel loco doue andare doueua, con la comandita, lui smaltirà li denari suoi, & non smaltirà la comandità, se lui guadagnerà con li suoi denari, è tenuto di dare a quello che la comandita gli hauera fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnera con li suoi denari per soldo & per lira, & se lui perdesse con gli suoi denari, tutta la perdita debba esser sua, se già quello che la comandita li hauerà fatta non li

hauera detto che non li smaltisse se non in cose certe, & se quello detto non lo hauera, & lui smaltirà la comandita con gli suoi denari insieme, lo guadagno, & la perdita si debba partire per soldo & per lira.

Comandità in denari. Cap. 214.

SE alcuno comanderà a nessuno denari, se quello che la comandità farà, accorderà con quello che la comandita riceverà, che non li smaltisca quelli suoi denari, se non in cosa certa, & nominata, se quello che la comandità hauera ricevuta, non trouerà di quello che lui gli hauera detto: lui ne debba hauere testimonij, come lui non troua di quella cosa che lui gli hauera detto che comperasse, perciocche se ci fusse in quel loco medesimo alcuni mercanti, che hauesse comperato di quella mercantia, nellaquale lui doueua smaltire quelli denari, che lui haueua ricevuti in comandità, se quelli ci guadagnassino alcuna cosa, & quello ilquale gli haueua i denari comandati li facesse dimanda, lui possa mostrare, & mettere in vero per quelli testimonij che lui non haueua trouata di quella mercantia, dellaquale gli haueua detto inuessisse gli suoi denari, se per ventura prouare non potrà, che lui di quello che doueua, & haueua carica smaltire quelli denari, che in comandita haueua ricevuti, che lui non hauesse trouato, lui è tenuto restituire & di dare a quello che li denari gli hauera comandati tanto come quelli mercanti ci haueranno guadagnato per soldo, & per lira, & se per ventura lui smaltisse quelli danari in altre cose senza volontà di quello, che li denari li haueua comandati, se in quella mercantia si guadagnerà, lui è tenuto a quello, ilquale gli denari li comandò, restituire, & di dare tutto lo guadagno, & se in quelle mercantie che lui hauesse comperate senza volontà di quello che gli denari li comandò, si perderà in tutto o in parte, tutta la perdita debba esser la sua, perciocche lui gli smaltì in quello, che lui non haueua carico smaltirgli. Et ancora più, perche nessuno non ha potere in quello d'altri, se non tanto come quello di chi gli dà, & se per ventura lui fusse in loco, che potesse restituire quelli danari a quello che comandati gli haueua, & lui non restituirà, anzi gli porterà con se, se in quelli denari interuenisse caso di sventura, che si perdessino del tutto, o in parte, tutta la perdita debba esser sua. Imperò se lui non fusse in loco che lui possa restituire quelli danari a quello, che comandati gli haueua, lui gli può portare con se, & se a quelli danari interuenisse alcun caso di sventura che si perdessino in tutto o in parte, debbano essere persi a quello, che li comandò, perche non è colpa del comandatario. Imperò se il detto comandatario li giuocasse, o si perdessino per alcuna causa che fusse sua colpa, lui è tenuto del tutto restituire, & tutto in quella forma che di sopra è detto della comandità in danari, in tal modo debba essere fatto della robba o mercantia, che alcuno comandasse ad altri sotto certe conditioni, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

PATRONE di Naue, ò di Nauilio, che comanderà la sua Naue ad alcuno per andare in viaggio saputo, se andando, ò stando ò tornando in quel viaggio la Naue si rompesse o pigliasse alcun danno, quel che la Naue ò nauilio hauesse riceuto in comandita, non è tenuto di niente mendare al Patrone della Naue che comandata l'hauerà. Imperò se lui la porterà in altro loco ò l'altro viaggio fuora di quel luoco, che il Patrone della Naue haueua accordato ò con quello che comandata gli l'hauesse, se la Naue si perdesse ò hauesse alcun danno, quello alquale il Nauilio fusse comandato, è tenuto di mendare la naue ò nauilio a quello, che comandato l'hauerà, ò il pretio di quella, & il danno, che hauuto ne hauesse, & se non hauesse di che pagare, debba stare in prigione, insino che habbi satisfatto a quello, che comandato ne l'haueua, & habbi di che pagare ò nò, & il Patrone della Naue, che comandato li haueua, è tenuto di dar alli compagni la parte, che haueuano nella naue, & il guadagno di quello. Imperò se il Patrone della naue la comanderà con volontà di tutti li compagni, ò della maggior parte, & se la naue si perdesse, come è detto, il Patrone della naue non è tenuto di far menda a' compagni, perche ogni Patrone di naue debbe dimandare a' compagni quando vorrà comandare la sua naue ad altri, se in loco fusse alcun compagno, lui non la debba comandare a nessuno, se non per conditione certa, ciò è a Sapere, per infirmità, o che la naue fusse noleggiata per andare in loco doue lui hauesse paura di Signoria, ò che hauesse promesso pigliar moglie inanzi che la naue noleggiasse & che li amici lo sforzassino la pigliasse inanzi che andasse nel viaggio o per andare in peregrinaggio, & che ne hauesse fatto voto inanzi che la naue noleggiasse, & tutte queste conditioni di sopra dette che siano senza fraude.

Di comandità di naue senza licentia de i compagni. Cap. 216.

SE alcun Patrone di Naue hauerà comandata la sua Naue ad alcuno senza licentia de' compagni; se quello, al quale la Naue fusse comandata, venisse alcun viaggio ò viaggi, & donasse conto a quello che la Naue li hauesse comandata, & quello ilquale Patrone fusse. Ancora se hauesse comandata la Naue ad alcuno, se lui darà conto, & parte a ciascuno de' suoi compagni tutto, & tanto come a ciascuno appartenga per conto della parte, che nella naue haueranno del guadagno, che quello al quale lui hauesse comandata la naue hauerà fatto con quella Naue, che lui comandata li hauerà, se li detti compagni piglieranno la loro parte del guadagno, che a ciascuno per la parte, che nella Naue hauerà, l'appartenga, se li detti compagni tutti o parte diranno a quello il quale loro di quella Naue haueranno fatto Patrone, che loro non vogliono che lui la comandi a nessuno senza loro volontà, & se lui lo farà, & la Naue pigliasse alcun danno, ò farà alcuna perdita, ò consumamento, che tut-

to sia & stia sopra di lui, & se sopra le dette conditioni di sopra dette per gli compagni a quello, ilquale loro di quella Naue, nella quale hãno la loro parte, haueranno messo ò fatto Patron; se lui senza volontà di tutti i compagni ò della maggior parte ad alcuno la comandasse, se quello ilquale la comanderà, guadagnerà, lui è tenuto dare à ciascun compagno la parte del guadagno, che per la sua parte li toccasse; & se per ventura quello, ilquale lui hauerà comandata la Naue, sotto le conditioni sopradette, perderà la Naue ò piglierà alcuno danno, ò farà alcuno consumamento, il Patrone della Naue è tenuto del tutto restituire & emendare alli compagni senza contrasto. Imperò se li detti compagni vederanno ò sapranno, che quello che loro hanno fatto Patron, non vada, nè anderà nella Naue, innanzi fanno loro, & sono certi che la comanderà ad altro; se li compagni piglieranno parte del guadagno, che quello con quella Naue, che comandata gli sarà, fatto hauesse, & li compagni non diranno niente a quello che loro haueranno fatto Patron: anzi li piace, & satisfà il guadagno che lui gli dà, & se sopra queste ragioni di sopra dette la naue si perdesse ò pigliasse alcun danno, il patrone della naue non è di niente tenuto, perciocche li compagni sapeuano che lui non andaua nella naue, anzi la comandaua ad altro che conduceua per lui. Et ancora perciocche li compagni riceuerono ciascun viaggio che la Naue faceua la parte, che a ciascuno toccaua per conto della sua parte che nella naue haueano, & è ragione che, poi loro riceuino parte del guadagno, & erano certi che quello che haueuano fatto Patron; non ci andaua, anzi la faceua condurre ad altro, & li compagni non diceuano niente a quello, che loro haueano fatto Patron anzi li piaceua il guadagno che lui li daua. Perciò è ragione, che come li piaceua il guadagno tutto, et in tanto è ragione che debbino patire il danno & la perdita & il consumamento, che quando quello, che loro haueuano fatto Patron li daua. Et per le ragioni dette fu fatto questo capitolo. Imperò è da intendere che il Patrone della Naue, fusse in loco con li compagni insieme con tutti ò con parte: perche altrimenti non la può, nè debbe comandare, se non per le conditioni, che sono già in vno capitolo di sopra detto, chiarite & certificate.

Di comandità che alcuno piglierà in commune, ò a parte.

Cap. 217.

SE il Patrone di Naue ò Nauilio ò altro, porta in commune, & lui piglierà da alcuno Mercante comandità a parte di Robba ò di denari, & se quello che la comandità ricueuerà, non farà intendere che quella comandità che lui riceue, che lui la mescolerà al commune, nè nella scritta che infra loro sarà fatta non si comprenderà, che quella comandità che lui riceue la debba mescolare con quel commune, che porterà con se, lui è tenuto di dare conto a quello, che la comandità li hauera fatta, & se li farà comandità di Robba, li debba dar conto di quello, che della Robba hauesse hauuto. Ancora più quel-
li

li denari che hauerà hauuto, debba smaltire in qual si vuole cosa, che al detto comandatario parerà, se già quello, che la comandità li haueua fatta non hauesse accordato con lui che non li smaltisse quelli denari di quella Robba, che lui comandata li haueua, ò che non comperasse, se non cosa certa come infra loro fusse accordato, & se li comandasse danari, & lui comprasse Robba, lui è tenuto di dare conto di quello, che hauerà hauuto della Robba, che con li denari che lui li comandò haueua comprata & venduta, & di quello che smaltirà di quella Robba, che con li suoi denari hauerà comprata, & mettere in ordine gli conti per quell' hora, che lui fusse tornato del viaggio, & dare in suo potere il capitale, & il guadagno che con la detta comandità fusse fatto: Saluo sua fatica, come infra loro fosse accordato, & se il comune perde, o guadagna quello, che la comandità gli hauerà fatto, non ci è in niente tenuto, nè quello che la comandità hauerà riceuuta non è tenuto se non della comandità a restituire, & se guadagna o perde con la detta comandità, tutto li debbe dare & mettere in suo potere tanto il guadagno come la perdita: perche lui non è tenuto a quelli, di chi il commune fusse, per causa di quella comandità, che lui da alcuno riceuuta hauerà. Se imperò lui non haueua fatto intendere che al commune andaua quella comandità, che haueua riceuuta. Imperò quello che la comandità hauerà fatta, non è tenuto di niente a quelli di chi lo commune fusse, sia che perdesse, ò guadagnasse ne quelli di chi il commune sarà a quello che la comandità hauerà fatta, che se perde ò guadagna debba essere suo il guadagno come la perdita: & se per ventura quello, il quale porta il commune, & hauerà riceuuta la comandità, mescolerà quella con il commune senza licentia di quello, che la comandità li haueua fatta, & il detto comandatario conto dare non gli potrà per cio che l' hauerà mescolata con il commune, sia in libertà di quello, che la comandità li hauerà fatta di hauer il maggior pretio della Robba, che hauerà hauuto, in quel loco, doue la comandità hauerà venduta. Et il maggior pretio della Robba che lui hauerà portata, o il maggior guadagno che nella Robba si sarà fatto, li è tenuto di dare quello, che la comandità hauerà riceuuto a quello che fatta gli hauerà, per cio che lui l' hauerà mescolata il commune senza volontà sua: & questo li è tenuto dare & restituire senza contraffo.

Di comandità che si perderà, & lo comandatario fallirà. Cap. 218.

Ogni comandatario che porterà o riceuerà comande, se le comande si riceueranno per le ragioni, che nelli Capitoli di sopra dette sono, lui non è tenuto della comandità a restituire. Imperò se le comande si perderanno per altra ragione, & non per quelle che nelli capitoli di sopra sono dette, lui è tenuto di restituire & di dare tutte le comande, & il guadagno con quelle fatto a quelli, che le comande gli haueranno fatte. Se imperò lui non può mostrare giuste ragioni, perche quelle comande si sieno perse, & se lui mostrare ne provare

uare non può, nè le comande restituire non potrà a quelli di chi saranno, & il detto comandatario fallirà, se lui fallirà, & fusse giunto debba esser pigliato & messo in ferri, & stare per insino che quelli di chi comande saranno si siano accordati con il detto comandatario. Et fu fatto perciò questo capitolo, che molti comandatarij falliriano, se sapessino che nessuno male, nè nessuno danno, nè ingiuria li potesse interuenire, & si sono messe perciò le conditioni, che di sopra sono dette.

Di Patrone che lascerà la Naue per facende sue proprie.

Cap. 219.

SE alcun Patrone di Naue ò di Nauilio porterà Mercantie sue ò comande & lui sarà in quel loco, dōne la Naue hauerà fatto porto, & la Naue sarà spedita, che non resta se non per lui, che non è spedito, & non può vendere le sue mercantie, se la Naue ne farà spesa, lui la debba pagare del suo proprio & se lui rimane per la sua Mercantia a vendere, & lui ne manderà la Naue: se la Naue piglierà alcun danno lui è tenuto di fare menda alli compagni: se già lui non hauea accordato con li compagni quando lui si partì di quel luoco, dōne la Naue hauea caricato, & se lui l'hauea accordato con li compagni con tutto o con parte, & loro l'haueuano concesso, che lui potesse rimanere, & rimanere, e mandare la Naue, se la Naue pigliasse alcun danno, lui non è tenuto di emenda alli compagni. Imperò se il Patrone della Naue rimanderà, perciò che non potrà hauer il nolo, & non rimanderà per niente che lui ci habbia a fare, se non per il nolo riscuotere, & lui ne manderà la Naue, perciò che non faccia spesa, & la Naue piglierà alcun danno, il Patron della Naue non è tenuto di far menda a compagni, poiche per profitto della Naue sarà rimasto, e non per niente che hauesse a fare; e questo debba esser senza fraude.

Di testimoni di marinari in contrasto di patron con mercanti.

Cap. 220.

PATRONE di Naue ò di Nauilio, che hauerà contrasto con Mercanti, li marinari della Naue, non possono far testimonio al patron della Naue, nè alli Mercanti a loro utile nè a loro danno dell'uno, nè dell'altro stando nel viaggio. Imperò il cartolario debba far testimonio, & esser mezzano infra loro. Ma quando la Naue hauerà fatto viaggio, & li marinari saranno liberi, che non saranno obligati al patron della Naue, all'hora possono far testimonio infra il patron della Naue, & li Mercanti, con che loro non habbino interesse nè contrasto, nel quale saranno dimandati per testimoni, nè che ne aspettassino hauer danno nè utile, che se aspettassino hauer danno, o utile niente che diriano non haueria alcun valore, & sariano tenuti per falsarij.

Di

Di testimonio di Mercante in contrasto di Patron & marinari.

Cap. 221.

Marinari che haueranno contrasti con il Patron della Naue, di alcune cose che non fussino scritte nel cartolario, li Mercanti, che saranno nella Naue, possono fare testimonio nel viaggio stando, o che ne fussino usciti tanto al Patrone della naue come alli marinari, con che loro non fussino interessati nel contrasto che infra loro fusse, nè che ne aspettassino hauere danno, nè utile, & se li marinari haueffino contrasto con li mercanti, il Patrone della naue può fare testimonio, poi siano usciti del viaggio. Imperò stando nel viaggio, & che non sia interessato nel contrasto che fusse infra loro. Ancora più un marinaro può fare testimonio all'altro, poi siano usciti del viaggio, con che non fusse interessato nel contrasto, nel quale sarà dato per testimonio, nè che ne spettassino danno, nè utile. Imperò li marinari possono fare testimonio stante nel viaggio al Patrone della Naue & alli mercanti, per questa ragione: ciò è sapere per fatto di gietto; se per cattino tempo, o per altro caso la Naue hauesse a dare tranerso in terra, che in quel caso, o in quel punto il scriuano non potesse mettere gli accordi nel cartolario. Et perciò fu fatto questo capitolo, perche se in quel caso li marinari non potessino fare testimonij, nè lo scriuano non hauesse posuto scriuere nel cartolario: il Patrone della Naue potria negare tutti li patti, che hauerà accordati con li Marinari, che a lui douesse tornare a danno, & diria tutto quello che a se medesimo tornasse a profitto, & li Mercanti fariano il simile al Patrone della Naue, per questa ragione possono fare testimonio gli marinari in tal caso stante nel viaggio, percioche fraude alcuna non possa essere. Imperò per altra ragione non possono fare testimonio stando nel viaggio a utile, nè a danno del patrone, nè delli mercanti per contrasto che infra loro fusse.

Testimoni de' marinari.

Cap. 222.

SE Mercanti che saranno in Naue haueffino alcun contrasto infra loro, & daranno li Marinari per testimoni: gli Marinari possono fare quel testimonio, nelquale saranno dimandati sia che loro fussino nel viaggio, o che fussino usciti, con che non aspettassino danno, nè utile hauere, nè volessino l'utile più di una parte che dell'altra, nè haueffino hauuto nessuna cosa, che se loro stimassino più il profitto di una parte che dell'altra: o se ne haueffino riceuuto seruitio, se prouato potena essere; loro fariano tenuti restituire tutto il danno, & tutta la ingiuria & tutto l'interesse, che quella parte ne hauesse sostenuto per colpa di quel testimonio, che quelli haueffino fatto. Ancora più che li potria mettere & constringere in potere della giustitia. Et più che non fariano per nessun tempo creduti di cosa che loro diceffino, & se alcuni li chiamasse falsarij, o pergiuri, nessuna giustitia non li daria alcuna pena per testimonij che lo-

ro ne dessino, che anzi cascheriano loro in pena doppia chi tale testimonio falso haueria fatto. Et fu fatto perciò questo capitolo, che spesso volte li mercanti sono in alcuni lochi, & non hanno con loro se non solamente li marinari, & in presentia de marinari fanno alcuni patti o accordi infra loro mercanti, & per ventura l'uno o l'altro si pentiria di quello che hauerà fatto, & come quell'altro Mercante li domanderia la promessa che infra loro fu fatta, quello ne potria negare & se quello la negasse, quell'altro mercante ne sosteneria gran danno, & per quella ragione debbano fare testimonio li marinari delli contrasti che saranno infra li Mercanti, percioche non sia fraude fra loro.

Di salario di nochiere o marinaro che anderanno a discretione.

Cap. 223.

Patrone di Naue ò Nauilio, che porterà con se in viaggio ò in viaggi, il nochiere a discretione, lo Patrone della Naue debba dare di salario al nochiere, tanto quanto hauerà miglior pruerè della Naue, ò altro delli communnali. Ancora più giusta la bontà & valore che il nochiere hauerà, & se per ventura li Marinari anderanno a discretione del patrone della naue: il patrone della naue è tenuto di dar salario giusta, che loro si affaticheranno, & haueranno affaticato, & giusta la bontà che loro haueranno nel seruitio che faranno, & questo debba esser a discretione del nochiere, & del scriuano, che lo debbino dir per lo giuramento che loro hanno fatto al Patrone della Naue bene & fidelmente; circa quelli marinari, che vanno a discretione che salario meritano, & qual nò: & che loro non dicano per volontà, nè per malivolentia, nè per seruitio che loro gli haueffino promesso, nè per male che loro voleffino ad alcuno di quelli marinari, che nella Naue andaranno a discretione; & questo debbono loro dire, sotto pena del giuramento bene, & fidelmente, il Patrone della Naue è tenuto di dare quel salario, che il nochiere & il scriuano gli haueranno detto, per loro giuramento: & non ci debba niente contrastare.

Di danno ricevuto per mancamento d'ormeggiare. Cap. 224.

Patrone di Naue ò Nauilio che sarà in piaggia, o in porto, o in altro loco con la sua Naue, & li Mercanti che condurranno, gli diranno, & nuntieranno che lui si ormeggi, & il Patrone della Naue non si ormeggerà, ò per ventura non hauerà tutte le exarcie, che promesse hauerà, & per queste ragioni di sopra dette li Mercanti ne sosterranno danno, il Patrone della Naue è tenuto restituire quel danno, che li Mercanti haueranno sostenuto per tal causa, & se il Patrone della Naue non ha di che pagare, debbasi vendere la Naue, & se la Naue non basta, & il Patrone della Naue hauesse alcuni beni, quelli si debbono vendere per fare compimento a quelli Mercanti. Saluo li mari-

nari,

nari, che non perdano li loro salarij, ma li compagni non sono tenuti di niente mendare, se non la parte che haueranno nella Naue, ma altri beni nò. Et fù fatto questo capitolo, perche molti Patroni di Naue piangono la exarcia, & non si possono ormeggiare, & per questo la Naue o Nauilio si perde, & la robba delli Mercanti.

Di naue che si perderà in terra d'infideli. Cap. 225.

PATRONE di naue o di nauilio, che sarà ò nauicherà in terra d'infideli, & li interuenisse a caso di sventura che per cattiuo tempo ò per nauili armati de'inimici perderà la naue ò nauilio, se lui perde la naue o nauilio, per la ragione di sopra detta, non è tenuto di dare niente à marinari, se già lui non la perdesse in loco, doue lui hauea se tutto il suo nolo, che se lui hauerà tutto il suo nolo è tenuto dare tutto il salario a' marinari. Imperò qual si vuole patto che il patrone della naue ò nauilio farà con li mercanti, in quel patto medesimo debbano esser li marinari. Imperò se il patrone della naue o nauilio douea dare salario a' marinari per altri viaggi, lui è tenuto pagare come nel capitolo di sopra si contiene. Imperò patrone di naue ò nauilio che per tale ragione, come di sopra è detto, si perderà la sua naue o nauilio, non è tenuto dare naue ò vetrouiglia a' marinari per ritornare in terra di Christiani; percioche lui ha perso ciò che haueua, & per ventura più che lui non haueua. Fù fatto perciò questo capitolo, che dopo che il patrone della naue ha persa la sua naue, non è tenuto di dare nauilio, nè vetrouiglia alli marinari per ritornare in terra di Christiani, poi che non ne hà per lui.

Casi perche il patrone debba domandare li compagni per lo noleggiare. Cap. 226.

SE PATRONE di Naue ò Nauilio noleggerà la sua Naue per andare in terra d'infideli, ò in loco pericoloso, se lui fusse in loco doue ci fussino compagni lui li debbe domandare inanzi che fermi il viaggio, & se lui ne dimanderà, e li compagni voranno, lui può noleggiare, che compagno alcuno non può contrastare: & se lui noleggerà che non ne dimandi gli compagni, gli possono contrastare, & possono incantare con lui, percioche non li hauerà dimandati, & se dimandati li hauesse, li compagni non potriano incantare insino che fusse ritornato del viaggio, & se li compagni incanteranno con il patron della Naue ò Nauilio, che noleggiato hauerà senza loro licentia, & lui vscirà della naue o del nauilio per incanto, o per qual si vuole conto, & li compagni ritengiranno la naue, o nauilio, quella naue ò nauilio debba seguir quel viaggio a quel mercante che noleggiato l'hauerà per quel pretio o nolo, che il mercante hauea accordato con quello, che in quel tempo era patrone quando lui noleggiò; perche ognuno si guardi che quando farà parte in Naue ò Nauilio, qual si vuole cosa che quello farà, o accorderà con mercanti, quello si douerà seguire.

Imperò

Imperò se il patrone della Naue sarà in loco, che non ci sarà compagno nessuno, lui può noleggiare, & andar in ogni loco doue lui vorrà, & se la naue o nauilio piglierà alcun danno, compagno nessuno non li può far dimanda per quella ragione. Imperò se lui giocasse, o barattasse, o perdesse per alcuna ragione, che fusse colpa sua, li compagni li possano fare domanda. Imperò patrone di naue che noleggerà per andare in terra de' Christiani, non è tenuto dimandare a compagni se non vuole, ne compagno non la può incantare, poiche lui non l'hauerà noleggiata insino al ritorno del viaggio. Imperò patrone di naue o di nauilio debba dare sicurtà al compagno, se gli la domanda, che lui non muti viaggio insino lui habbia tornata la naue o nauilio in potere de' compagni, & la sicurtà che darà, non sia tenuto se non a uso & costume di mare, & se per ventura il patrone della Naue noleggerà per andare nelli lochi di sopradetti, & li compagni saranno nel detto loco, & sapranno che hauerà noleggiato o non lo sapranno, & il patrone della naue non l'hauerà detto nè loro a lui niente contrasto, & in quello viaggio la naue o nauilio si perderà o piglierà alcuno danno, li compagni non possono fare nessuna dimanda, & il patrone della naue non è tenuto rispondere a loro.

Di riscatto o accordo con naue armata. Cap. 227.

IL Patrone di naue o nauilio, ilquale in mare libero, o in porto, o in piaggia, o in altro loco si risconterà in nauili armati di nemici, il Patrone della naue può parlare, & fare accordo con li Comiti, e con l'armiraglio per quantità di moneta, accioche loro non faccino male a lui, nè a niente della sua naue; & se in quella naue o nauilio fussero mercanti, lui debba dire il patto che sarà o hauerà fatto con quelli, cioè con li Comiti, & Armiraglio di quell'armata, & tutti insieme si debbono accordare a pagare quel riscatto ilquale il patrone della naue o nauilio hauerà accordato con li Comiti o Armiraglio di quella armata, & debbasi pagare quello communale per soldo & per lira: & il patrone della naue debbasi mettere per la metà di quello che valerà la naue, o nauilio, & se nella naue o nauilio non ci saranno mercanti, il patrone della naue si debba consigliare con li Marinari di poppa, & con il nochiere, & con li marinari di prua, & se il patrone della naue paga quel riscatto, che di sopra hauemo detto con consiglio, & volontà di quelli che di sopra sono detti, li Mercanti non debbono, nè possono, niente contrastare, con che il patrone della naue paghi la metà di quello, che valerà la naue. Imperò se il patrone della naue o nauilio si risconterà con nauili armati, che non siano d'inimici, & lui li vorrà dare mancia o beueraggio, se nella naue hauerà mercanti, lui lo debbe dire, & dimandare alli mercanti se sono contenti, il patrone della naue deue dirle, & farlo con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, & se il patrone della naue fa questo, debbasi pagare come di sopra è detto. Imperò se il patrone della naue non lo farà con volontà de' Mercanti o con consigli di quelli che

che di sopra sono detti, & lui per sua volontà farà patto, & darà beueraggio senza licentia de' mercanti, e senza consiglio di quelli che di sopra sono detti, il patrone della naue lo debba pagare del suo proprio, che gli mercanti non li sono tenuti niente dare, nè restituire delle spese ò del patto del beueraggio, che lui hauerà dato a quei nauili armati.

Di riscatto, ò accordo con nauili armati d'inimici. Cap. 228.

SE alcuna Naue o alcun Nauilio sarà in terra d'inimici, & in loco sospetto o so stante caricato del tutto o in parte, venissino Nauili armati de' inimici, & il patrone della Naue o del Nauilio parlerà patto, ò farà parlare a quelli nauili armati, perciocche loro non faccino danno a nessuna cosa, che nella Naue ò Nauilio fusse, & quel patto che lui parlerà o farà parlare, lui lo debba dire, se li mercanti saranno nella naue o nel nauilio tutti, o la maggior parte, quel patto che lui ha fatto con quelli Comiti di quelli nauili armati, & con consiglio & volontà de' mercanti lui lo debbe dare, & li mercanti sono tenuti pagare per soldo, & per lira per quello, che haueranno robba nella Naue ò nauilio, & se per ventura li mercanti non fussino nella Naue, ò Nauilio tutti, nè parte, & fussino in loco che il patrone della Naue ò Nauilio hauesse tempo, che lui potesse fare a sapere quel patto, che lui hauerà fatto fare con quelli Nauili armati per saluarse, & tutta la robba, lui è tenuto farlo sapere, & se lui non hauena tempo di poterlo fare a sapere a' mercanti, il Patrone della Naue debba fare in questo modo, che tutto quello che farà lo faccia con consiglio di tutto il communale della Naue; & se lui lo fa in questo modo, gli Mercanti sono tenuti di mettere, & pagare tutto, & in tanto come se tutti loro ci fussero stati, che in niente non debbono, nè possono contrastar. Imperò se il Patrone della naue farà alcun patto con quelli nauili armati, & gli Mercanti saranno nella naue tutti o la maggior parte, ò saranno in loco che lui potrà fare sapere, & non lo facesse, quel patto che hauerà fatto fare, & non l'hauerà fatto a sapere a' mercanti, poiche loro fussero in quel loco che lui fare lo potea, a quel tale patto che lui hauerà fatto, gli mercanti nò sono tenuti niente a mettere. Posto che la robba fusse nella naue o nauilio, tutta o parte, perciocche non gli hauerà dimandati. Imperò se loro saranno in loco, che nò li possa dimandare, & il patrone della naue farà quel patto con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, li mercanti sono tenuti pagare come di sopra è detto, & se per ventura il patrone della naue farà quel patto senza licentia de' mercanti, & senza consiglio di quelli, che di sopra sono detti, quel patto che hauerà fatto di sua volontà, & senza licentia di nessuno, il patrone della naue lo debba pagare del suo proprio, che nessuno non ci è tenuto niente mettere, perciocche lui l'hauerà fatto senza licentia di tutti quelli che di sopra sono detti. Imperò se la naue ò nauilio fusse in alcun de' sopra detti lochi, & hauesse scaricata, & infra gli Mercanti, & il patrone della naue fusse accordato, che il Patrone della naue

debba spettare gli Mercanti, & gli Mercanti che debbino hauere spedito il Patrone della Naue, se in quel tempo venissino nauili armati, & il Patrone della Naue farà patto con loro, acciò che non gli faccino danno, o ancora se gl'intenuirà caso di suentura, che perdesse la naue o nauilio, in quel patto, o in quella perdita, che infra in quel tempo, che il Patrone della Naue li debba aspettare, fusse fatta, li Mercanti non ci sono tenuti niente mettere, poiche loro haueranno scaricato, se già non li volessino fare alcuna gratia, & se per caso gli detti Mercanti non haueranno spedita quella Naue o Nauilio in quel tempo, che promesso hauuano, & se passato quel tempo venissino nauili armati, & il patrone della naue hauesse a far patto, o perdesse la naue, li detti Mercanti sono tenuti pagare quel patto, o quella perdita che il patrone della naue o nauilio hauesse fatto per colpa di loro, che non haueranno spedito di quel tempo che infra lui & li mercanti era accordeto.

Di Robbe pigliate. Cap. 229.

SE alcun Patrone di Naue, o di nauilio hauerà caricato in alcun luoco di Robbe di Mercanti, ò che tutta fusse di vn Mercante particolare, per andare a scaricar in alcun altro loco, ilqual loco doue lui scaricare douerà si fusse accordato infra lui, & gli detti Mercanti, o Mercante, se fusse caso di suentura, che quell'a naue o nauilio si riscontrasse con alcuni nauilij armati, o non armati d'inimici, se quelle cattine genti, che quelli in nauili armati, o non armati faranno, gli piglieranno, o ci porteranno la terza parte della Robba, o le due parti, o le tre, & non gli lascieranno se non la quarta, ò più o manco, se quando il Patrone della Naue, o del Nauilio sarà gionto in quel luoco, doue doueua scaricare quella Robba, che rimasta sarà, & ancora quella che tolta gli fu, se il Patrone della Naue si ritegnerà quella Robba, che rimasta li sarà, & non la voglia dare à quelli mercanti ò Mercante, che riceuera la douerà, se lui o loro non gli pagano il nolo di quella Robba che tolta gli fu, come di quella che sarà rimasta, & che lui hauerà portata il Patrone della Naue non lo può, nè lo debba fare con giusta ragione. Per qual ragione? percioche alcun Mercante non è tenuto pagar nolo se non di tanta Robba, come il Patron della Naue, o Nauilio li consegnerà nel caso di sopra detto, Saluo imperò che se li Mercanti come di sopra è detto haueranno messo quella Robba in quell'a detta Naue ò Nauilio, se loro la germinaranno, & se li detti Mercantierano in quella Naue o Nauilio, quando viderono quelli Nauilij armati, la germinarono, che se alcuno caso interuenisse, la vna Robba facesse l'altra, se lo germinamento di sopra detto sarà fatto come di sopra si contiene, quella Robba che ristorata sarà debba esser contacta con quella che persa sarà per soldo & per lira: & se il detto Patrone della Naue ò Nauilio, & li detti Mercanti o Mercante di chi sarà quella Robba di sopra detta fussino in guerra, ò di guerra con quella cattina gente, che quelle Robbe

Robba haueranno tolte , il corpo di quella Naue o di quello Nauilio che ristorato o rimasto sarà, debba esser contato per soldo & per lira con quella Robba che persa sarà, & con quella che sarà ristorata , e il Patrone della Naue o Nauilio debba hauer tanta di nolo come per soldo, per lira gli tocherà, & di niente altro li detti Mercanti o Mercante non gli sono tenuti . Imperò se la Robba non fusse agerminata come di sopra è detto , la Robba che ristorata sarà , non è tenuta aiutar a mendar a quella che persa sarà , nè ancora li Mercanti , che la Robba haueranno persa , non sono tenuti niente dare a quel Patrone di quella Naue , o di quel Nauilio , alquale loro quella Robba che persa sarà, haueranno noleggiata, nè il Patron della Naue a loro . Imperò se gli detti Mercanti prouar, nè mostrar non potranno, che per colpa, o con intentione , o con volontà di lui fusse fatta quella tolta, o quella ruberia, & se li detti Mercanti prouar, nè mostrar lo potranno, il detto patron della Naue è tenuto restituir , e mendar senza contrasto ; e se gli detti Mercanti prouare , nè mostrar giustamente non potranno , il patron della Naue o Nauilio non è di niente tenuto . Imperò gli detti mercanti, o mercante di chi fusse quella Robba , che ristorata sarà, sono tenuti dare , & pagare tutto il nolo di quella Robba , che ristorata sarà, & niente altro . Imperò se gli detti mercanti faranno in guerra con quella cattiuu gente, che la Robba haueranno tolta, & il Patron della Naue , o Nauilio con le dette gente in guerra non sarà , il corpo della naue o nauilio non debba esser contato per soldo, nè per lira con quella Robba che persa sarà . Se imperò come di sopra è detto agerminata non fusse , che l'vna Robba aiutasse all'altra, se caso di suentura ci interuenisse : & li detti Mercanti non siano tenuti di pagar nolo se non della Robba , che rimasta sarà , come di sopra è detto . Imperò se il Patron della Naue o Nauilio sarà con quelle genti in guerra , & li detti Mercanti con loro in guerra non saranno , il corpo della Naue o di Nauilio sia tenuto di metterci per soldo , & per lira emenda in quella Robba, che persa sarà, & il nolo sia contato per soldo, & per lira come il corpo della Naue o del Nauilio tato della Robba ristorata come della persa, se alcuno germinamento ci fusse fatto , come di sopra è detto : & se infra loro germinamento fatto non sarà , l'vna Robba non debba esser tenuta all'altra di emenda fare, se non chi male hauerà, male rimarrà , & il patrone della naue non debba hauer nolo se non della Robba che ristorata sarà ; & se il patron della naue o del Nauilio porterà gli marinari a viaggio , non è tenuto niente dare delli loro salari se non in quel modo, che lui guadagnerà di nolo, & se per ventura gli marinari andaranno a mesi , il Patron della naue non è tenuto pagar, se non in quella forma che lui guadagnerà di nolo; per qual ragione? perciocche a impedimento di cattiuu genti non ci sta neſuno sicuro . Imperò se li detti marinari , che a mesi saranno accordati, haueranno accordato con il detto Patrone della Naue o Nauilio che li debba pagare ogni mese quello che lui li promette lo giorno che lui li accordò, il patron della naue o nauilio è tenu

to pagar per tanti mesi, come loro haueuano seruito inanzi che quella uilberia fosse fatta, habbia lui lo nolo o non l'habbia: per quale ragione? perciò che accordo legge vince: & se per ventura alcun Patrone di Naue o Nauilio sarà ritenuto per Signoria o per cattina gente in alcun loco, se quel luoco doue lui ritenuto sarà fusse loco, che lui possa dare licentia alli Marinari, sia che gli detti Marinari vadino a viaggio, o che siano accordati a mese, lo Patrone della naue lo debba fare: & non è tenuto niente dare di tutto quel tempo che lui sarà stato per causa di quel retenimento che fatto li sarà. Accioche per colpa di lui non rimane, che lui non andasse a guadagnare, se vietato non gli fusse. Ancora più che il Patrone della naue o nauilio, assai ci perde la vettonaglia, & consuma la sua naue o il suo nauilio. Imperò se il Patrone della naue o nauilio fusse retenuto per impedimento di Signoria o di cattine gente, se lui sarà in loco, doue possa dare licentia a Marinari, & lui non lo farà, inanzi gli ritegnirà con se, lui è tenuto pagare per tanto come con lui staranno. Percioche se lui uoleua, gli poteua hauer dato licentia: & poi che lui far non uolse, è ragione che gli debba pagare per tanto, come con lui staranno. Saluo imperò tutti patti, o accordi che lui hauesse fatto con loro, quando con lui si accordorno, & loro con lui, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di palanche, vasi, argani pigliati, o appigionati. Cap. 230.

Patron di Naue o Nauilio, che piglierà o appigionerà palanche, vasi, o argani per bisogno della sua Naue o suo Nauilio a trahere, o a varare, se le palanche, o gli vasi si romperanno, se lui li hauerà appigionati non è tenuto di emenda fare se non solamente la pigione che con lui hauerà accordato, quando gli appigionò al Patrone della Naue o del Nauilio. Imperò è tenuto di emenda a quelli vasi, o a quelle palanche, o a quelli argani, che a seruitio suo si saranno rotte a quello di chi saranno senza cōtrasto, se lui li hauerà pigliati senza volontà di quelli di chi sono, & rompinsi o non si rompino, tuttauia debba essere pagata la pigione, che accordata sarà infra loro senza cōtrasto o refugio.

Di Patrone che prometterà aspettare li Mercanti a giorno certo. Cap. 231.

Patron di Naue o Nauilio che noleggerà la sua Naue o il suo Nauilio ai Mercanti, & il Patrone della Naue prometterà a i mercanti di aspettare certo tempo in quel luoco doue la Naue o Nauilio farà porto, lui è tenuto di aspettare lo detto tempo, che alli Mercanti hauerà promesso, & se lui si partisse con la Naue o Nauilio inanzi di quel tempo, che infra il Patrone, & li Mercanti sarà accordato, se gli detti Mercanti sosterranno alcun danno, il Patron della Naue o Nauilio è tenuto emenda fare a gli Mercanti di tutto quel danno, che per colpa di lui hanno sostenuto, & se gli mercanti nō spaccie-

ranno

ranno lo Patrone della Naue o del Nauilio, che nel tempo che loro haueranno accordato con lui, se il Patron della Naue alcun danno riceuerà, o farà più spesa, gli Mercanti sono tenuti restituire tutto il danno, & tutta la spesa, che per colpa di loro hauesse fatta. Saluo imperò se il Patrone della Naue dubitasse d'impedimento di Signoria, o de' Nauili armati d'inimici, o fusse in loco, che gli fusse forza partirsi per cattiuo tempo. Se per queste conditioni che di sopra son dette si partirà inanzi del tempo, che infra loro sarà accordato, il Patron della Naue, o Nauilio non è tenuto a' Mercanti de' danni che che loro ne haessino, percioche fu' colpa sua, nè li mercanti a lui, per quella medesima ragione.

Di speditione di naue promessa a giorno certo. Cap. 232.

Mercanti, che noleggeranno Naue & prometteranno al Patrone della Naue o Nauilio, che loro lo haueranno spedito a tal giorno, e quella promessa sarà fatta con quattro buoni testimoni, o sarà scritta nel cartolario della Naue o Nauilio, o data la fede infra il Patrone della Naue, & gli Mercanti, & sarà messa alcuna pena, se gli detti Mercanti in quel tempo non haueranno spedito la Naue o Nauilio, se il Patrone della Naue vuole gli può dimandare quella pena, che infra loro messa sarà: & se infra il Patrone della Naue, & li mercanti pena alcuna posta non sarà, il patrone della Naue può dimandare a Mercanti tutta la spesa, che per colpa di loro hauesse fatta. Saluo imperò se a' Mercanti fusse interuenuto impedimento di Dio, o di mare, & che per colpa di loro non fusse rimasto, loro non sono tenuti pagar al Patrone della Naue quella pena, che di sopra è detta, & che infra loro fusse messa, nè ancora spesa, che il Patrone della Naue hauesse fatta in quella medesima forma. Se già in quel tempo, che sarà accordato infra il Patrone della Naue, & li Mercanti, venisse impedimento di Signoria, che loro non potessino caricare, nè andare in alcun loco, nè trahere nessuna cosa della Terra, gli Mercanti non sono tenuti al Patrone della Naue di cosa alcuna, poi che non è colpa di loro. Imperò se finito il detto tempo che gli Mercanti haueranno accordato con il Patrone della Naue, venisse impedimento di Signoria, & gli Mercanti per loro colpa non haessino spedito il Patrone della Naue, gli Mercanti sono tenuti pagare la pena, che infra loro fusse messa & se infra loro pena alcuna messa nè posta non sarà, li Mercanti sono tenuti restituire, & dare tutta la spesa, che il Patrone della Naue hauesse fatto per colpa di loro. Et ancora più tutto il danno, e tutto l'interesse, che il patron della Naue hauesse sopportato, e sopportasse. Saluo imperò che quel danno, & quel interesse debba esser messo a descriptione & cognoscencia di due huomini, che siano & sappino dell'arte del mare, & quelli due buoni huomini debbano moderare per modo, che quel danno & quell'interesse che il patrone della naue hauerà sostenuto per colpa, dell' Mercanti, in modo & forma che il patrone della Naue, & li Mercanti ri-

manghino in amicitia, & beniuolentia; & se il patrone della Naue guadagnas-
seniente di nolo, lui è tenuto di dare a' marinari per li loro salarij in quella for-
ma, che guadagnerà di nolo. Imperò qual si voglia patto che il Patrone del-
la Naue farà con gli Mercanti, in quel patto debbano esser li marinari, & in
quel modo medesimo che di sopra è detto, il Patrone della Naue è tenuto, &
obligato a' Mercanti, che li prometterà esser spedito a giorno certo, & per
colpa di lui rimarrà; & se li marinari vanno a salario, il Patrone della Na-
ue non è tenuto niente dare, percioche il patrone della naue, non hauerà accor-
dato con loro quando fu spedito, nè quando nò. Imperò se gli marinari saran-
no accordati a mesi, il Patrone della naue è tenuto tutto, & in tanto come
che infra lui, & gli marinari fusse accordato il giorno che lui gli accordò, &
gli nostri antecessori, che in prima cominciarono andare per il mondo, videro,
& conobbero, che quel danno che infra il Patrone della naue, & gli Mercan-
ti potria essere, che sia messo a discretion, & moderatione, per li buoni buo-
mini del mare, percioche nessuno sà, nè può sapere già quel danno o quel scon-
cio, o quell'impedimento: se sarà per suo utile, o per suo danno, perche è buona
la moderatione e temperamento de' buoni buomini. Et fu fatto percio questo
capitolo, perche se Mercanti non fussino, non bisognaria far naue, nè nauilio,
nè se le naui non fussino non sariano tanti buoni buomini mercanti, come sono,
perche li mercanti debbono soffrire, & comportare li patroni della naue, &
li Patroni della naue sono ancora più tenuti soffrire, & comportare li mer-
canti, che gli mercanti non sono alli patroni delle naui, per molte ragioni, le
quali non bisogna a noi hora dire, nè recapitular, percioche ogni vno è tenuto
certo, e tanto sauo, che le vede, e conosce, & se per ventura ci fusse alcuno, che
fusse tanto negligente, che non le sappia, dimandine a quelli, che gli parerà,
che le sappino meglio di lui.

Di naue che stiuera di vettine. Cap. 233.

NAue o Nauilio che stiuera di vettine, o altri vasi di terra, sono tenuti
dar buomini che stinino la naue nauilio, con che fussino in loco, nè potes-
sino hauer per danari, & se saranno in loco, che non possino trouare per dana-
ri, li mercanti si debbano accordare con li Marinari, & li marinari lo debbano
fare, & gli Mercanti li debbano pagare a discretion del nochiere, & il no-
chiere debba fare in modo, & forma, che gli Marinari siano bene pagati di lo-
ro fatica per tale modo, che li Mercanti non ne fussino mal contenti, & que-
sto debba essere messo in fede del nochiere, che il nochiere è messo, come vna
bilancia, di dire verità; & fare diritto tanto alli Mercanti, come al patrone
della naue, et ad ognuno che nella naue vadi, che nò debbatene più dall'vno
che dall'altro, & se lo fa è pergiuro; & se pronato li fusse, lui nò saria creduto
per nessun tempo di giuramento che facesse. Imperò se il patrone della naue pro-
mettendo accorderà con gli mercanti che farà stiuare la naue, li Mercanti

non sono tenuti di appigionare stiuatori. Ma il Patrone della naue si debba accordare con li marinari, & pagarli come di sopra è detto.

Se vettine si romperanno in naue. Cap. 234.

Sad alcun patrone di naue o nauilio haucrà noleggiato la sua naue o nauilio ad alcuni Mercanti, & gli Mercanti caricheranno quella naue, o nauilio che loro noleggiato haueranno, se loro caricheranno di vettine, o altri vasi di terra, e gli detti Mercanti haueranno li stiuatori, che per loro stiuano quella naue, o nauilio, che hanno noleggiata, sia che quelli stiuatori, che per loro stiuano, & loro ci haueranno posti per le loro vettine, & vasi di terra a stiuare, posito che quelli tali stiuino bene o nò, se nessuna vettina o altro vaso si romperà o si cōsentiranno, il patrone della naue non è tenuto di nessuna menda fare, poiche per colpa di lui non sarà fatto. Imperò li Mercanti di chi quelle vittine saranno, sono tenuti di dare a quello patron di naue, o nauilio tutto quel nolo, che promesso li haueranno per ciascuna vettina. Imperò è da intendere che il Patrone della naue possa restituire o mostrare gli pezzi in testimonio di quella vettina, o vettine, che rotte si saranno senza contrasto. Ma se il patron della naue o nauilio farà stiuare quelle vittine, & li stiuatori, che ci metterà stiuano bene sufficientemente: & senza colpa dello stiuare che loro haueranno fatto, vettina o vettine si romperanno, il patron della naue non è tenuto fare menda a quel Mercante di chi saranno, se non che non debba hauere nolo. Et per quale cagione non li è tenuto, che li mendi il danno, che il Mercante ne sosterrà? Per questa, che nessuno non debba credere, nè in vero potria mettere nessuno Patrone di Naue, o di nauilio fusse pagato che niuno Mercante perda, nè facci il suo danno nella sua naue, e nauilio, che per colpa di lui, nè per niente che lui far ci possa interuenisse. Imperò se gli detti mercanti prouare o mostrare lo potranno, che per colpa del Patron della naue o delli stiuatori, che lui ci haucrà mesi, lui è tenuto di emenda fare a quelli Mercanti, di chi saranno; perche patrone di naue o di nauilio non debbe stiuare nè fare stiuare la naue o nauilio di vettine o altri vasi di creta, se li Mercanti, o huomo per loro non ci fussino presenti allo stiuare, percioche danno non gli possa tornare. Imperò se allo stiuare delle vettine ci saranno mercanti huomo per loro che guardi allo stiuare, se vettine o vettine si romperanno, il patrone della Naue non è tenuto nessuna menda fare, nè ancora gli Mercanti non possono, nè debbono il nolo pigliare per nessuna ragione, poiche loro o huomo per loro ci furono allo stiuare. Imperò se al caricare, o stiuare si romperà vettina nessuna, gli mercanti, non sono tenuti di dare nolo al Patrone della Naue. Ma se si romperanno allo scaricare, gli detti mercanti sono tenuti di dare nolo al Patrone della Naue o nauilio. Et per quello che è di sopra detto fu fatto questo capitolo.

Se marinari se ne porteranno la Naue senza volontà del Patrone. Cap. 235.

PATRONE di Naue, o nauilio, che hauerà noleggiata la sua naue per andare a scaricare in alcun loco, & quando il Patrone della naue sarà in detto loco, doue lui doueua scaricare, lui debbe scaricar la sua naue, & quando la naue sarà scaricata, lui si debba spedire, & cercare l'utile della naue, come meglio potrà, accioche lui possa dar guadagno a se medesimo, & alli compagni, gli marinari lo debbano aspettar, che non lo debbano stimulare, lui pagando a loro quel salario, che con loro hauerà accordato per insino che sia spedito. Et se gli marinari per dispregio che hauessino del Patrone della Naue, si partiranno di quel loco, doue haueranno scaricato, & porteransi la Naue o Nauilio senza volontà & licentia del Patrone, che in terra sarà rimasto, gli marinari, che questo commetteranno, o faranno, non debbano hauere diritto in beni, nè in persona, ne in nessuna cosa che loro habbino, & il Patrone della Naue gli può metter in ferri, & dar in poter della giustitia, & far dimanda contra loro tutto, & in tanto come quelli che disubidiscono il Signore, & lo cauano di Signoria: è da intendere, che la Naue fusse in terra di amici in loco fuora di pericolo. Ancora sono tenuti li marinari, che questo faranno o consentiranno, di restituire tutto il danno, & l'ingiuria & tutti gl'interessi, che il patrone della naue hauesse sostenuto, & il patron della naue sia creduto per sua semplice parola, & li marinari che questo haueranno fatto o consentito, debbano tanto star nella prigione, insino che habbino satisfatto lo patron della naue, & che siano accordati con lui alla sua volontà. Et fu fatto per ciò questo capitolo, che marinari non si debbano portare naue, nè nauilio, ancora che il patrone della naue li faccia alcun torto, ma debbano andare alla giustitia, doue saranno, e dimandare giustitia della sua ragione, che non saria ben fatto che qualunque hora che fusse simigliante alli marinari, che lo patrone della naue facesse loro alcuna ingiustitia, che loro se ne potessino la Naue o Nauilio portare, & per questa ragione ci è messa la pena di sopra detta.

Del comperare delle vettonaglie, cose necessarie alla Naue.

Cap. 236.

PATRON di naue o nauilio, che hauerà noleggiata la sua naue, & il suo Nauilio, per andar a guadagnare in alcune parti, lui debba far comperare al scriuano vettonaglie, & altre cose, che sieno necessarie alla Naue o Nauilio. Saluo imperò che se la Naue o Nauilio hauesse bisogno di exarcia, il patrone della Naue la debba comperare con il detto scriuano, & quando hauerà comperato, & fatto compimento di vettonaglia, e di tutte cose che siano necessarie nella Naue: & il Patrone hauesse comperata quell'exarcia che necessaria fusse nella naue. Imperò se il patrone della naue sarà in loco che vi siano compa-

gni,

gni, li debba dimandare di quella exarcia inanzi che la compri, & se gli compagni non lo vorranno, & il Patrone della naue conoscerà, che quella exarcia è di bisogno alla Naue, lui la può comprare, che non debba stare per li compagni: percioche li compagni rimangono per ventura sicuri in terra: e poiche loro hauessino danari, vadi che si vuole a ventura del mare, & per questa ragione li compagni partecipi non debbano contrastare a quella exarcia, che non si comperi, poi che il patrone della naue vede che alla naue è di necessità & bisogno, che se la naue fusse senza di quella exarcia, nauicheria a gran pericolo: il patrone della naue potrà essere accusato da mercanti: & per questa ragione non possono contrastare, & se il patrone della naue terrà alcuni danari del comune della naue: lui debba pagare la gente, & la exarcia che lui hauerà comperata: e se il patrone della naue non tiene nessun danaro del comune della naue: lui debbe contare, e summare con il scriuano tutto quanto monta il salario o soldo della gente: & tutto quello che il scriuano hauerà comperato, e quello costasse la exarcia, che il patrone della naue hauerà comperato: & quando il patrone della naue, & il scriuano haueranno summato il scriuano debba andare a ciascun compagno, & dire che gli paghi tutto quello, che a ciascuno tocherà per la sua parte: e se li compagni volessino vedere il conto il scriuano è tenuto mostrarlo. Et quando li compagni haueranno visto il conto dallo scriuano, loro sono tenuti di dare al scriuano tutto quello, che a ciascuno toccherà per la parte, che haueranno nella naue, & se ci fusse alcun compagno, che non volesse pagare quello, che a lui toccasse per la parte sua contrastasse, & il patrone della naue gli piglierà a interesse, percioche quel compagno non hauerà voluto pagare della parte, che quel compagno haueua nella Naue, si debba pagare quel debito, & tutto il guadagno che il Patrone ha promesso a quello che prestato li ha, se tutta quella parte si sapea consumarsi che quel compagno haueua nella Naue, percioche per colpa di lui si sarà fatto quel credito; & se interuenisse che la Naue si perdesse: & che il credito non fusse pagato, gli beni di quel compagno haueranno a pagare quel debito, percioche con licentia, & per colpa di lui si saria fatto tal debito, Imperò se il Patrone della Naue fusse in loco, che non hauesse compagni, nè il Patrone della Naue tenesse danari del comune della Naue, & lui pigliasse ad interesse per le ragioni, che di sopra sono dette: tutto il communale, cioè partecipi della Naue, lo debbano pagare: che compagno nessuno può contrastare. Imperò se innanzi che quel credito di sopra detto fusse pagato, la naue si perdesse, compagno nessuno non è tenuto a restituire a quello, che prestato gli hauesse, poiche la naue si sarà rotta & persa, guardisi quello già come prestaua, & come nò: che il compagno assai ci perde, & per la ragione di sopra detta il prestatore non può dimandare niente a quelli che haueano parte nella naue, & che lui si guardi come lui presterà la sua moneta, & come nò: che quando la naue fusse rotta, li compagni non sono tenuti nessuna cosa mettere in quella naue. Imperò se la na-

ue fusse in alcun loco, e quel prestatore si volesse pagare di quel credito che lui fatto hauesse, se il patrone della Naue o del Nauilio hauerà denari suoi, o di altri, o lui terrà alcuni danari del commune della naue, o del Nauilio, lui è tenuto dare a quel prestatore, & incontinente tornare la Naue a' compagni, & contare loro del guadagno, e della perdita che lui fatta hauerà, & se guadagna, lui è tenuto dare parte di quel guadagno a ciascuno compagno come che sarà la sua parte, & debba essere partito il guadagno per il communale dei compagni; & se guadagno non ci sarà & ci fusse perdita, ciascun compagno è tenuto restituire, & di dare al patrone della Naue tanto come gli toccherà per la sua parte, perche glie ragione, che chi parte vuole hauer del guadagno, parte debba hauere della perdita, & se il patrone della Naue non hauesse danari suoi, nè di alcuni altri, nè la Naue non ne hauesse guadagnato: nè lui non ne portasse nessuno danari del commune della naue o Nauilio, se sarà caso che il prestatore, o altri, che per alcuna giusta causa faranno vendere la Naue, quando la Naue o Nauilio sarà venduto, & quelli tali creditori saranno pagati del tutto, se della vendita della Naue o Nauilio auanzasse alcuna cosa, il Patron della Naue o di Nauilio è tenuto, e obligato andare in quel loco dove saranno gli compagni, & di dare la loro parte di tutto quello che della Naue o Nauilio hauerà auanzato, & se il Patrone della Naue hauerà hauuto a vendere la Naue per le ragioni che di sopra sono dette, compagno nessuno non gli può fare dimanda. Se imperò gli compagni non gli potessimo prouare il contrario, che quel debito, per il quale la Naue fusse venduta che lui l'hauesse fatto per giuoco, o per altre barattarie che lui portasse, o facesse; & se gli compagni questo prouare gli potranno, il Patrone della Naue è tenuto restituire; & di dare a' compagni tutte le parti, che nella Naue haueuano, o il pretio di quelle; e se il Patrone della Naue non hauesse di che pagare, debba essere pigliato, & messo in ferri, & stare tanto insino che lui sia accordato con gli compagni, o che gli habbia satisfatto il danno, che fatto gli hauesse, & se quando il Patrone della Naue hauerà venduta la Naue come di sopra è detto: se con quello che della Naue gli sarà auanzato, non ritornerà alli compagni per dare conto, e la parte che a loro toccherà di tutto quello, che della Naue gli sarà auanzato, & lui se n'andarà in altra parte, se quello, che della vendita della Naue gli sarà auanzato, si perderà, lui è tenuto di emenda fare a' compagni, come di sopra è stato detto: se lui se ne anderà in altra parte con quello, che della Naue gli sarà rimasto, & lui ne guadagnasse, tutto il guadagno che lui ne farà è tenuto di dare a' compagni a ciascuno per quel modo, che haueuano parte nella naue senza fraude, & contrasto.

Come Patrone debba dare conto alli compagni di ciascuno viaggio. Cap. 237.

Ogni Patrone di Naue o di Nauilio è tenuto dare conto alli suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà, & se il Patrone della Naue non darà conto alli suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà: se la Naue o il Nauilio si perderà, o piglierà alcun danno: il Patrone della Naue o del Nauilio è tenuto restituire, & di dare tutto il guadagno, che lui fatto hauerà a compagni che per causa della naue che persa hauerà o del nauilio, esso patrone di naue o di nauilio non si debba scusare, ne può, che non habbia a restituire, e dare tutto il guadagno, che lui con quella naue o quello nauilio hauerà fatto, e se il Patrone della naue o nauilio non hauerà di che possa restituir, se lui fusse giunto, debba essere pigliato, e messo in ferri, tutto, e in tanto come nel capitolo sopra detto si contiene. Et fu fatto perciò questo capitolo, che molti patroni di naue, o di nauili ritardano, che non vogliono fare conti, nè contare con gli suoi compagni, perche quando interuenisse, che lui perdesse la naue o il nauilio, lui dirà, e farà intendere à gli suoi compagni, che ogni cosa li è perso; sia che si perdesse, o che non si perdesse il patrone della naue è tenuto come di sopra è detto. Perche ogni Patrone di naue o di nauilio douerà, & debba contare ciascun viaggio, che farà, con li suoi compagni di quel guadagno, e di quella perdita che fatta hauerà: percioche la pena di sopra detta non li possa venire disopra. Ancora è di più tenuto il Patrone del Nauilio alli compagni, che se il Patrone della Naue o del Nauilio guadagnerà con quelli danari del commune, che delli compagni hauerà o tenirà, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quel guadagno, che fatto ne hauerà: e se lui per ventura ci hauerà perso, compagno nessuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne habbia; percioche lui tenirà quelli danari delli participi a dispetto de' compagni disopra detti, perche ogni patrone di naue o di nauilio si debba guardare e fare per modo, che quando loro hanno danari di commune, che non tardino di contare, a fine che non gli interuenisse danno, nè spesa come di sopra è detto.

Come Patrone debba dare conto, & se si muore senza contare.

Cap. 238.

Se alcun patrone di naue, o di nauilio nauicherà vn viaggio, o molti, se lui nauicherà o tornerà alcuna volta, o volte in quel loco, doue saranno con tutti gli suoi compagni, o la maggior parte, lui è tenuto di dare conto di ciascun viaggio che lui farà, & se non lo fa, lui è tenuto tutto, & in tanto come, nel capitolo di sopra detto si contiene. Imperò se il patrone della naue o nauilio nauicherà come di sopra è detto, & lui non renderà conto a' compagni, nè ancora lui li darà nessuna cosa, che guadagnerà, li detti compagni gli debbono dimandare; & se per ventura lui semplicemente, & senza malitia fare no lo vorrà,

vorrà, gli sopradetti compagni lo possano forzare, & se gli detti compagni ne lo dimandano, o nò, & forza nessuna, se lui fare non lo vorrà, non li faranno: se al patrone della naue o del nauilio interuenirà caso di sventura, che si morirà: se gli detti compagni, dopò la morte sua lo dimanderano a gli heredi di quello che morto sarà, o alli tutori delli suoi beni conto, o parte del guadagno, che quello che morto sarà hauea fatto con quella naue o nauilio, gli detti heredi, o li tutori di quelli suoi beni non sono tenuti di rendere conto, nè di niente a dare di guadagno, che quello hauesse fatto. Se imperò gli detti compagni prouar non potranno, o quello che morto sarà non l'hauea detto nel suo testamento, & se per ventura quello che morto è, fusse morto intestato, gli heredi di quello, o li tutori delli suoi beni, non sono di niente altro tenuti a quelli sopradetti compagni, se non solamente di quello che nel cartolario di quello che morto sarà si trouerà scritto, & se loro troueranno nel sopradetto cartolario alcun guadagno, li detti heredi o tutori de beni di quello che morto sarà, sono tenuti restituire a ciascuno de' detti compagni la parte, che gli toccherà di quel guadagno, che loro haueranno trouato scritto, se tutti gli beni di quello che morto sarà, ne sapeano essere venduti. Et se per ventura nel cartolario di quello che morto sarà nessuno guadagno scritto non sarà trouato, se alcuno consumamento scritto trouato sarà, che alla Naue o Nauilio hauesse a tornare di quello che morto sarà, ò ad alcuni da chi lui l'hauesse riceuuto per causa di consumamento, che la Naue o Nauilio hauesse fatto, li detti compagni ci sono tenuti di pagare loro parte. Imperò è da intendere che quel consumamento nò fusse fatto per colpa di quello che morto sarà, che all'hora in tēpo della vita sua era patrone di quella Naue ò di Nauilio, che quello consumamento di sopra detto hauerà fatto, e se il detto consumamento potranno prouare gli detti compagni, che per colpa di quello che morto sarà, che in quel tempo della vita sua era Signore, fusse fatto, loro non sono tenuti niente mettere, poiche loro proueranno, che per colpa di quello che morto sarà, fusse fatto il consumamento sopradetto, altrimenti li detti compagni sono tenuti di dare, & pagare a quello consumamento per soldo & per lira, per la parte che hauerà ciascuno. Et è ragione che come loro riceueriano parte del guadagno sì gli ne fosse, così è di douere, che paghino parte del detto consumamento. Ancora per altra ragione, per cioche quello che morto sarà, che in tempo della vita sua era Signore di quella naue ò di quello nauilio, andaua, & nauichaua, & staua infra loro; perche loro non lo sforzauano che contasse con loro, o che gli desse parte di quello che guadagnaua, & se per caso quello che morto sarà intestato, cartolario nessuno non hauea fatto, nè scritto, gli sopradetti compagni non possono addimandare alli heredi di quello, che morto sarà, nessuna cosa, ne li heredi, o tutori di quel morto non possono addimandare niente a' compagni di consumamento, che la naue o nauilio hauesse fatto, per testimoni che loro ne dessino, poi che nel cartolario non sarà scritto, perche ciascuno si guardi quello che fa come lo
fa

fa, & come nò, perciocche danno non gli possa tornare, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. Saluo imperò tutti patti & accordi, che il patrone della Naue o del Nauilio hauesse fatto alli sopradetti compagni per alcuna causa, & gli compagni a lui: & saluo ancora se il patrone della naue o del Nauilio hauesse contato con gli compagni, con tutti, o con la più parte; se in quel conto li hauesse a dare alcun guadagno, se lui per caso dare non lo potrà, & li detti compagni gli faranno gratia che aspetteranno, se lui, in anzi che pagati gli habbia, morirà, li detti compagni debbano essere pagati de' suoi beni se tutti ne sapeano essere venduti.

Dechiaratione del sopradetto capitolo. Cap. 239.

Come nel capitolo di sopra detto si dichiara, & dimostra ogni Patrone di Naue o di Nauilio è tenuto render conto a suoi compagni ciascuno viaggio, che lui farà, & se non lo fa, è tenuto & obligato tutto & in tanto come nel capitolo di sopra detto si contiene. Imperò è da intendere se il Patrone della Naue o del Nauilio fusse o venisse ciascun viaggio o alcuni viaggi, che lui farà in quel luoco, doue fussino tutti li compagni o la maggior parte; & se il Patrone della Naue o del Nauilio farà porto in alcun loco, doue non ci fusse compagno nessuno; ancora che lui nauicasse o facesse viaggio, o viaggi in molte parti, doue compagno nessuno non ci fusse; se al Patrone della Naue o del Nauilio interuenirà alcun caso di sventura, che lui perderà tutto o in parte di quello, che con la Naue, o il Nauilio hauerà guadagnato, se per colpa di lui non si perderà, non è tenuto di niente mendare alli sopradetti compagni, poiche per colpa di lui non sarà perso. Imperò se gli detti compagni accorderanno con il Patrone della Naue o Nauilio, quando lui si parte da loro, o li diranno che se lui per caso si fermasse in alcuna parte per nauicare, che lui li debbe mendare ciascun viaggio che farà tutto quello che appartenirà a loro del guadagno, che lui fatto hauerà, lo detto Patrone della Naue o Nauilio lo debba fare, & se non lo fa: & se gli ritenirà appresso di se, & lui lo perderà, in qual si vuol modo che lui lo perdesse, è tenuto del tutto restituire, & se lui non hà di che, è tenuto tutto, & in tanto come nello capitolo di sopra detto si contiene. Imperò se gli detti compagni acconcio nessuno non faranno con il Patrone della Naue o del Nauilio, quãdo lui si partì da loro, non è tenuto di emendare niente a loro, & se gli mendasse & si perdesse, saria molto bene perso al Patrone della Naue o del Nauilio, che senza loro volontà gli haueria mandato. Imperò quale si vuole patto o accordo che il patrone della naue o del nauilio farà con gli compagni, quando da loro si partirà, quello è dibisogno che gl'osserui; & se per caso lui non lo osseruasse, & per sua colpa rimanerãno, è tenuto tutto il dano restituire che gli detti compagni sosteneranno o haueranno sostenuto. Imperò se il patrone della naue o del nauilio ò tollerà, o impedirà impedimento di Dio, o di Mare, o di Signoria, o di cattina gente, che lui non osserna quello che a compa-

gni promesso hauerà , & per colpa di lui non rimanerà , non è di niente tenuto a suoi participi. Perciò come a impedimento di Dio, o di Mare, o di cattiva gente non può nessuno niente dire nè contrastare. Imperò tutto quello che di sopra detto che fusse, & debba essere senza fraude, & se fraude alcuna si potrà prouare, la parte, contra la quale prouato sarà, è tenuta di dare & restituire tutto il danno a quella parte, che sostenuto lo hauerà senza contrasto, & senza malitia. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Del patrone che vorrà crescer la sua naue. Cap. 240.

S'Egli è in luoco doue siano tutti i compagni, o la maggior parte, il Patrone del legno glie lo debba dire: & se tutti o la maggior parte se ne contentano, la può crescere, & tutti son obligati pagare la lor parte, e se alcuno compagno volesse contendere non può, hauendo il Patrone hauuto il consentimento della maggior parte, e se il Patrone piglierà i denari in presto per qualche compagno, è vbligato a satisfare; & se gli compagni non vedgano, e che la Naue si cresca, il Patrone non gli può sforzare, ma gli può sforzare in tutto quello che nel sopradetto capitolo s'è detto, e se fa il crescimento senza la volontà de' suoi compagni; non sono tenuti a niente, si come è detto di sopra; se il patrone sarà in qualche luoco doue non habbia compagni, può crescer la naue, si come è detto di sopra. Il patron della naue è obligato alli suoi compagni, come nel capitolo del concio è detto.

Di patrone che vorrà crescer la naue. Cap. 241.

COme che dice, & dimostra in vn capitolo di sopra detto, che se Patrone di Naue vuole crescere o fare alcuno accrescimento nella sua Naue o Nauilio: se il Patrone della Naue è in loco doue si siano tutti gli compagni o la maggior parte, il Patrone della Naue o del Nauilio ne gli debba dimandare del detto accrescimento, che lui vuole fare nella detta Naue o Nauilio, & se li detti compagni tutti o la maggior parte non voranno, che il detto accrescimento si faccia, il detto Patrone della Naue non lo debba fare, nè non gli può forzare. Imperò il detto Patrone della Naue può forzare li detti compagni di quello che è detto nel capitolo detto, cioè d'incantare, & li detti compagni al Patrone della Naue, o del Nauilio per quella ragione medesima, & è vero, & in questo modo è costumato fare. Imperò secondo che in quanto debba esser fatto. Et in quel loco doue dice, & dimostra, che se il Patrone della Naue o del Nauilio fusse in loco, doue non fussino tutti li detti compagni insieme o la maggior parte, che se il detto Patrone della Naue o del Nauilio vorrà crescere la detta Naue o Nauilio lo potrà fare, che compagno nessuno non gli può contrastare, se non nel capitolo come di sopra detto si contiene. Et è vero. Imperò è da intendere che il Patrone della Naue, o del Nauilio non la cresca se non per due ragioni, cioè è sapere, per gran nolo o gran viaggio che lui

trouasse, ò per gran passaggio: & che vi fusse mancamento d'altre Naui, & d'altri Nauili, che alcuni Mercanti non trouassino; & se il detto Patrone della Naue ò Nauilio farà crescimento per le due ragioni di sopra dette gli detti compagni gli sono tenuti pigliare in conto tutte le spese, che il detto Patrone della Naue ò del Nauilio hauesse fatto per lo detto crescimento, Se imperò li detti compagni il contrario prouare non potranno, Et se il contrario prouare non gli potranno, sia che il detto Patrone della Naue ò del Nauilio li portasse guadagno o consumamento, tutto gli debba essere riceuuto in conto: & se il Patrone della Naue gli porterà alcun guadagno, gli detti compagni ne debbano hauere, & riccuere loro parte: & se il Patrone della naue ò del nauilio portasse alcuno consumamento, detti compagni sono tenuti pagare a ciascuno di loro per la parte, che nella naue haueranno, & è ragione che come ciascuno riceuerà parte del detto guadagno, se il Patrone della Naue ò del nauilio ne hauesse portato, che ciascuno di detti compagni paghi la sua parte del detto consumamento, se interuenisse per alcun caso, poiche il detto Patrone della naue, o del nauilio hauesse fatto detto accrescimento à buon fine. Imperò se li detti compagni potranno prouare il contrario à detto patrone, & il detto Patrone non hauerà fatto il detto accrescimento per la detta ragione: anzi lo hauerà fatto per sua autorità ò per pompa, acciò che le persone dicano, che il tale è Patrone di gran naue o di gran Nauilio, quella spesa tale, che per quelle ragioni come di sopra è detto, sarà fatta, gli detti compagni non sono tenuti riceuerla in conto. Ma debba essere messa in potere di due buoni huomini, e quello che loro ne diranno, & cognosceranno, sono tenuti gli detti compagni riceuere in conto al detto Patrone della Naue ò del Nauilio, per modo che l'una parte nè altra non possa in niente contrastare al detto, & cognoscentia di quelli sopra detti huomini: in questa forma imperò, che se li detti compagni non incanteranno la detta naue ò nauilio, & il detto Patrone della naue o del nauilio rimanderà nella sua Signoria, tutto & in tanto come se fusse con gli sopradetti compagni, non sono tenuti niente dare al detto Patrone della naue ò del nauilio delle dette spese, che come di sopra è detto fussero fatte, ne ancora per gli detti buoni huomini fusse giudicato o sentenziato. Se non in questo modo, che quando il detto Patrone della naue o del nauilio guadagnerà con la detta naue ò nauilio, che se ne paghi della detta spesa. Et ancora gli fanno assai gratia che lui rimane in Signoria della detta naue ò nauilio, & che del tutto la detta spesa non lo cauino del conto, che come di sopra è detto hauerà fatto contra ragione. Imperò si è fatto, & facci per questa ragione, che in tutte cose, & in tutti casi è buono l'accordo de' buoni huomini. Adunque se gli detti compagni incanteranno la detta naue o nauilio al detto Patrone, & lo caueranno al tutto della Signoria, & gli detti compagni sono tenuti dare, & pagare al detto Patrone tutte le spese, che per li detti buoni huomini fusse sta-

to giudicato, & sentenziato, incontinentemente, che li detti compagni haueranno la detta naue o nauilio incantata, & che il Patrone ne haueranno cauato. Imperò se quello, che era Patrone della naue o nauilio si hauesse fatto imprestare alcuni denari per causa del detto accrescimento, che lui come di sopra è detto hauea fatto non ragioneuolmente, se lui ne desse interesse, ò ne hauesse dato gli detti compagni non sono tenuti mettere, nè pagare parte del detto interesse, se già li detti compagni fare non lo vorranno. Imperò se il Patrone della naue ò del nauilio hauesse fatto detto accrescimento per la ragione di sopra detta, se il Patrone della naue ò del nauilio hauerà tolti denari in prestito per causa del detto accrescimento, se il detto Patrone ne pagasse interesse, ò ne hauesse pagato, gli compagni sono tenuti di mettere, & pagare per quello, che a ciascuno di loro toccherà, per la parte che nella detta naue ò nauilio haueranno senza contrasto. Imperò posto che nel capitolo di sopra detto dica, & dimostra che accrescimento che l'huomo faccia ad alcuna naue ò nauilio, che si giudichi per acconcio, vero è. Ma per tal modo si può l'huomo restare di accrescimento, che non si debbe, nè si può stare di acconcio che hauerà bisogno la detta naue o nauilio. Et per questo gli detti patroni di naue ò nauilio si debbano guardare quando saranno in alcun loco, ò se lor vorranno fare alcun opera ò alcun accrescimento nella lor naue ò nauilio, che loro lo facciano con giusta ragione, per cioche quelli casi sopradetti non li possino esser sopra. Saluo imperò tutti i patti, ò accordi fatti tra loro, in tutte, e per tutte le cose, per questo, & per la ragione detta fu fatto questo capitolo.

Di acconcio di naue. Cap. 244.

Patron di naue o di nauilio, che la sua naue hauerà bisogno di acconcio, se il Patrone della naue è in loco doue siano suoi compagni tutti ò parte, il Patrone della naue debba dire, & dimostrare a' compagni quello acconcio, che la naue ò nauilio hauerà bisogno, & se gli compagni lo vogliono lui la debba acconciare, & gli compagni sono tenuti mettere nell'acconcio ciascuno tanto, come gli toccherà alla sua parte, & se ci fusse alcuno di quelli compagni che non volesse pagare quello, che a lui toccasse, & il Patrone della naue se lo farà imprestare, il compagno è tenuto, & obligato come nel capitolo di sopra è detto, & se gli compagni non vorranno, che la naue ò nauilio si acconci, per cioche per ventura costerà più da conciare, che non valerà; & ancora più, che quando la naue ò il nauilio fusse acconciato, & loro la volessino vendere, forse non troueriano tanto, come costasse di acconciare, & perciò il Patrone della naue ò nauilio non debbe acconciare la sua naue ò nauilio senza volontà de' compagni se fusse in vno loco con loro, nè gli può forzare. Imperò il Patrone della naue può forzare di vendere, & d'incantare a' compagni, poiche loro non vogliono, che la naue, ò nauilio si acconci, & gli compagni possono forzare il patrone della naue o nauilio, che a incanto non v'è nessuno Signore, che

che tutti sono, & debbono esser compagni semplici. Se imperò alcuni patti non fusse infra loro, che alcuni de' compagni douesse hauere alcuna Signoria, & se il Patrone acconcierà la naue ò nauilio senza volontà de' compagni, compagno nessuno non gli è tenuto di niente dare di quello che costasse quello acconcio, ilquale senza licentia di loro fusse fatto. Imperò il patrone della naue se ne può pagare del guadagno, che la naue ò nauilio farà, che in questo compagno nessuno non ci può niente contrastare. Et se la naue o nauilio si perdesse inanzi, che il Patrone fusse pagato di quello, che hauerà prestato in quell'acconcio, compagno nessuno non gli è tenuto di fare menda. Imperò quando la Naue ò nauilio si perderà, se exarcia alcuna si ristorasse, il patron della naue si debba reintegrare, che compagno nessuno non gli può contrastare, e se ci auanzasse alcuna cosa, il patron della naue lo debba restituire a ciascum compagno, per quello, che gli toccasse per la sua parte: & se alcuni de' compagni voranno vendere quella parte, che haueranno nella naue, che fusse acconcia, si debba dare in prima la libertà a quello che signore ne sarà: perche il Signore ci hauerà hanta di molta fatica, & hauerà sborsato tutto quello acconcio: & se quel compagno non si può accordare con il Signore, debba essere messo in potere di due buoni huomini di Mare, che vedino quello acconcio quanto può costare: percioche se quel compagno vendesse la sua parte ad altro, che infra il Patrone della naue, & quello che quello parte comprasse, non possa essere contrasto: & tutto quello che quelli due buoni huomini ne diranno, o faranno. quello ne debba essere seguito: accioche il patrone della naue, nè quel compagno per chi lo contrasto fusse, non ci possino contrastare. Imperò tutto quello che quelli ne diranno con consiglio di huomini di mare, quello ne debba essere seguito. Saluo imperò se il patrone della naue fosse in loro, doue non hauesse nessun compagno, & la naue o nauilio hauesse gran bisogno di acconcio, che senza di acconcio non potesse nauicare, il patrone della naue debba guardare il profitto di se, & delli compagni: & perciò debbe stimare più il profitto de' compagni, quando loro non ci saranno. Ancora percioche loro lo haueranno fatto Signore, perche lui debba guardare se medesimo di biasimo, & di danno, & quelli che in lui si fidano; & se il Patrone della Naue vede, & conosce che quello acconcio che la Naue ha dibisogno fusse, o debbi esser più à profitto de' compagni, che danno secondo sua conoscencia, & consciencia, quello che a loro ne pare, quello debba fare per sua intentione, & qual si vuole cosa che lui ne faccia fusse che l'acconci, ò che la venda, tutto gli debba essere riceuuto per bene: poi che lui l'hauerà fatto per buona intentione; & gli compagni non possono niente contrastar di quello che lui ne faccia, perche ognuno si guardi con chi farà parte. Se già non fusse accordato infra il patrone della naue, & li compagni, che lui non douesse acconciare o vendere la naue o nauilio se non lo faccua con volontà di tutti li compagni o della maggior parte. Imperò se quell'accordo non fusse infra loro, quella cosa che il Patrone della naue ne farà, quella ne haueranno a se-

guire li compagni, saluo che se lui la giuocasse, ò la perdesse per sua colpa, quello gli è tenuto di emendare come nel capitolo di sopra è detto. Et questo capitolo fu fatto che guardasse ogn'vno con chi farà parte, & a chi comanderà il suo, & a chi nò, & come lo accomanderà, che gli patti che infra loro saranno fatti, quelli si haueranno a seguire.

Di Orbare Anchore. Cap. 243.

Patrone di Naue, che piglierà ò farà pigliare segnali, gaiatelli, ò rase di anchore di alcuna naue ò nauilio, che appreso di lui sarà ormeggiato, se quelle anchore si perderanno, quel patrone di quella naue, che hauerà orbate quelle anchore, ò fatte orbare, è tenuto emendare a quel patrone di quella naue di chi quelle anchore saranno tutto quello che lui dirà per suo giuramento che valesse: ancora egli è tenuto far menda di tutto lo sconcio che lui ne habbia. Ancora, più se il Patrone, di cui quelle anchore saranno, si vuole quel Patrone di quella naue ò nauilio che tale cosa hauerà fatta, ò fatta fare, può domandarglielo per giustitia, & causarla per furto. Ancora se Marinaro alcuno orberà anchore senza volontà, & licentia di quel Patrone di Naue, con chi lui starà, se il Marinaro lo farà di sua volontà, & senza ordine; lui è in quella pena che il Patrone della Naue doueria essere, se comandamento ne li hauesse fatto, & se loro non possono integrare il danno & spese, che il patrone di quella naue ne hauerà sostenuto, quelli marinari debbano essere pigliati, & messi in carcere, & starci tanto insino che habbino satisfatto a quel Patrone di quelle naui di tutto il danno & interesse, che lui per suo giuramento dirà che per colpa di loro hauerà sostenuto. Se imperò quel Patrone di quella naue non li volesse fare gratia di aspettarli alcun tempo, ò che volesse che loro guadagnassino con lui tutto quello che haueriano a dare in emenda del danno, che per colpa di loro hauesse sostenuto; & questo debba essere in volontà di quel Patrone di Naue che tale danno hauerà sostenuto, cioè di aspettarli ò metterli in carcere, ò chi lui gli volesse fare gratia che lo guadagnassino con lui. Et fu fatto questa capitolo, che se quella pena di sopra detta non ci fusse messa, assai danno & fatiche ne seguitaria. Ancora se alcuna naue tenirà proisse, & percioche lo proisse non raschi, nè s'incasta ci hauerà messi segnali, che lo sospendano, chi quelli segnali ne cauerà ò farà cauare, in quella pena medesima debba esser messo, che di sopra è detto.

Di naue che andará à parte. Cap. 244.

Patrone di Naue ò Nauilio che porterà la sua Naue a parte, lui è tenuto di fare scriner tutti li accordi e patti che lui farà, ò hauerà fatti con tutti quelli marinari, che con lui haueranno d'andare a parte, & farli scrinere in presentia di tutti li marinari o della maggior parte, & per quante parte piglierà le naue, & quante parte saranno per tutte, & a chi debba far miglior parte, &

te, & a chi nò, & quanto, & quantonò, percioche alla partitione infra li marinari, & il patrone della naue non possa essere alcun contraſto. Et ancora più è tenuto il Patrone della naue che lui debba moſtrare tutte le exarcie, che la Naue hauerà a tutti gli Marinari inſieme, o alla più parte, ſe tutti non ci poſſono eſſere, percioche ſe li marinari conoſcano con il Patrone della Naue inſieme, che ci fuſſe exarcia che hauueſſe biſogno di acconcio, o in fortimento, che il Patron della naue lo doueſſe far fare al ſcriuano, & acciò non ci poſſa eſſere infra loro alcun contraſto, che ſe alcuna exarcia ſi perdeſſe, li marinari non vi poſſino mettere alcun contraſto, nè che poteſſino diſe che loro non haneano viſta quella exarcia, che perſa fuſſe, percioche di commune ſi hà da emendare; & ſe il Patrone della naue farà queſto, che di ſopra è detto, gli marinari ſono tenuti a ſeruire tutto, & in tanto come ſe andafſino a ſalario, & per neſſuna ragione non poſſano contraſtare, ſaluo per quelle conditioni, che nelli capitoli diſopra detti ſono già certificate, & chiarite, & per ciò il Patrone della naue, o nauilio, quando Iddio gli hauerà dato guadagno, lui debba dare le parti bene, & leali, che a ciaſcuno tocchino tutto, & in tanto, come infra il patrone della naue foſſe accordato, & tanto come nel cartolario della naue ſarà ſcritto, & il nochiere è tenuto ſotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il profitto di quelli Marinari. Et loro bene & integramente habbino tutto quello che il Patrone della Naue, li hauea promeſſo quel giorno che loro ſi accordarono con lui, e lo ſcriuano è tenuto guardare il profitto della naue ſotto quella medeſima pena, che al nochiere è poſta, che lui non ci facci niente d'inganno per la Naue, nè per gli Marinari, ſe non che dia bene, e fedelmente la parte che nella Naue toccherà, e alli Marinari altrettanto, e il nochiere, e il ſcriuano ne debbono hauer auantaggio, per quello che infra loro fuſſe accordato, quando la naue cominciò a accordare gli marinari: & ſe per caſo infra loro non fuſſe accordato, loro ne debbano hauere ciaſcuno vna parte d'auantaggio, per cauſa della fatica, che loro ne haueranno per tutto lo commune della naue & quelle due parti ſi debbano canare di tutto lo commune inſieme. Ma parliamo della conditione ſe per caſo di ſuentura ci veniſſe. Se Naue o Nauilio anderà con vele, & andando con le vele, perderà arbore, o antenne, o vela alcuna, li marinari non ſono tenuti di mendar fare. Se imperò il patrone della naue, o il nochiere non haueua detto a loro innanzi che l'arbore, o l'antenna, o le vele ſi perdeſſino, che mainaſſin, & ſe il Patrone della naue haueua detto loro che mainaſſino, & loro non haueano voluto mainare: ſe quella exarcia, che di ſopra è detta ſi perdeſſe, gli marinari ſono tenuti di tutta quella exarcia mendare, e da intendere che tutto lo commune della naue lo debbe pagare, e ſe il Patrone di Naue, o Nauilio, o il nochiere farà ſurgere anchora in qualunque loco, che loro fuſſino, & li marinari diranno che quella exarcia, con la quale loro vanno a ſurgere quelle anchora, nò è ſufficiente: e ſe le anchora ſi perderanno ſopra quello che gli marinari hanno

detto al patrone della naue o al nochiere, & loro non faranno mutare la exarcia nè le anchora che haueranno fatto surgere, li detti marinari non sono tenuti alcuna menda fare: poi che loro lo haueranno detto al Patrone della Naue, & dimostrato al nochiere: & se gli Marinari non lo diranno, nè lo dimostreranno al Patrone della Naue, o al nochiere, & quelle anchora si perderanno, loro sono tenuti di menda fare, per ciò che loro surserono quelle anchora, & non hanno detto, nè denunciato che quella exarcia non fusse buona. Ancora più se alla Naue interuenirà caso di sventura che vadi a trauerso in terra, & si rompa, se il guadagno che la Naue haueua fatto fusse tanto, che bastasse quella Naue a rifare, il patrone della naue la può rifare, & se lui rifare non la volesse, quella naue debba essere messa in pretio infra lo patrone della Naue, & gli marinari, già quanto valeua quella naue quando dette a trauerso in terra, & se infra loro non si potranno accordare, debba essere messo quel contrasto che infra loro fusse in potere di due buoni huomini, che s'uno, & sappino bene dell' arte del mare, & qual si vuole cosa che quelli ne diranno, quello ne debba essere fatto, & seguito, & se exarcie si ristaurassero, tutto quello che restaurato sarà, debba essere messo in pretio al patrone della Naue, & quando il patrone della naue si sarà pagato, se alcuna cosa di quel guadagno che loro fatto haueranno rimanesse, debba essere partito per tutti communalmente come infra loro fusse accordato, & se per caso il guadagno che loro fatto haueranno, non bastasse a emenda fare a quella Naue, che del tutto rotta si sarà ò in parte, gli Marinari non li sono tenuti di alcuna emenda fare, per ciò che il Marinaro assai ci perde poi che ci perde il suo tempo, & haueracci consumata la persona. Imperò li Marinari sono tenuti al Patrone della Naue aiutare a ristorare tutto quello che loro potranno bene & fidelmente, & restituire, e dare tutto quello, che loro potranno ristorare al Patrone della Naue. Ancora più se per ventura la Naue non hauesse guadagnato niente, li Marinari sono tenuti restituire, & dare al Patrone della Naue tutto quello che hauesse speso in vettonaglia da quel giorno, che loro si accordarono per insino che loro si partirono della Naue, & questo debbano li marinari pagare senza contrasto, che il Patrone della naue assai ci perde, poiche ci consuma la naue & se medesimo, & il Patrone della Naue può a quel Marinaro che contrasto ci metterà per quello che li toccasse pagare per la sua parte domandargli come se gli fusse obligato con carta, & lo può mettere in potere della giustitia: & quel Marinaro debba stare tanto in carcere, per insino che habbia satisfatto di tutto quello, che douesse dare a quel Patrone della Naue, o che si fusse accordato con lui. Imperò se il Patrone della Naue vedera, & conoscerà che quel Marinaro che gli contrasta non lo fa per nessuna malitia, se non che non hà di che pagare, nè integrare; il Patrone della Naue è tenuto aspettarlo ad vn tempo, per insino che lui lo possa hauer guadagnato. Imperò il Marinaro è tenuto al Patrone della Naue assicurare con sicurtà, o obligarse in pote-

re di notaro, accioche il Patrone della Naue non possi perdere, nè li suoi beredi. Ancora più se alcuno delli marinari perdesse alcuna Robba a seruitio della Naue, se la Naue guadagna, quella Robba debba esser satisfatta a quel marinaro, che quella Robba hauerà persa, se lui prouare lo può, & se lui prouare non lo può, non gli è tenuto di emenda fare, & se la naue non guadagnasse non gli è tenuto di quella Robba, che lui persa hauerà, di menda fare per testimonij che lui ne desse, che assai ci perde ciascuno, poiche ci perde il tempo, & consuma la persona. Et fu fatto per ciò questo capitolo che molti patroni di naue ò nauilij haueranno la loro naue vecchia, e fracida, e se sapessino che li marinari, che con loro andaranno a parte, che se lui rompesse la naue, gli fussino tenuti quella mendare, per poca di fortuna che facesse, loro fariano per forma & modo che perderiano la naue, percioche loro ne potessino hauere di menda, più che non valesino due navi tali come quella, e per questa ragione li marinari che vanno a parte non sono tenuti di menda fare alla naue che rotta si sarà, se non solamente il guadagno, che con la naue haueranno fatto, tutto, e in tanto come nel capitolo di sopra detto è chiarito, & certificato.

Di essarcia tolta per nauili armati.

Cap. 245.

SE alcuna naue ò nauilio anderà a parte, & sarà caso di sventura che quella naue ò nauilio, che a parte anderà, si riscontrerà con Nauili armati, se quelli Nauili armati gli torrano o porteranno vela, o vele; gomina, o gomme; anchora, o anchori; o alcuna altra essarcia, quella essarcia debba essere mendata per tutto il communale della Naue; e da intendere che ciascuno è tenuto di mettere nella menda, che per quella essarcia che tolta gli sarà se hauesse a fare, per tante parti come riceuer deve. Imperò è da intendere, che la Naue ò Nauilio hauesse guadagnato, & quel guadagno, che quella Naue ò Nauilio hauesse fatto, che fusse emendata quella essarcia che quelli nauilij armati se ne hauesino portata; e se per caso il guadagno, che quella naue ò nauilio hauerà fatto, non bastasse a quella exarcia mendare, li marinari, che andarano a parte, non siano tenuti di alcun'altra menda fare percioche il sopra detto marinaro, nè nessuno altro quando si parte di sua casa, & anderà con alcuno a guadagnare, non lo fa con intentione che se alcun caso di sventura interuenisse alla naue, nel qual lui debbe andar a guadagnare, che la robba che lascia in casa hauesse a mādare lo dāno che se l'hauesse a fare, saria meglio che rimanesse. Ancora per altra ragione che il Marinaro assai ci perde, poi ci perde lo tempo, e consuma le vesti, e la persona. Impero se il guadagno, che la naue ò nauilio hauerà fatto, bastasse a quella essarcia mendare, che tolta gli fu, lo patrone della naue ò nauilio, che quella menda hauerà ricevuta, debba giurare in presentia di tutto lo communale della naue ò nauilio, che lui la debba ricuperare quanto più presto possa, & che ci faccia tutto il suo potere; e se lui ricuperare la può, è tenuto restituire tutto quello che hauesse ricevuto

dalli sopradetti Marinari per menda di quella essarcia, che quelli nauili armati, gl'haucano tolta senza contraſto, & se per ventura nella naue o nauilio fuſſino alcuni delli Marinari, che contraſteranno di quella eſſarcia, che quelli Nauili armati haueranno tolta, che non debbi eſſere mendata del guadagno che il nauilio fatto hauerà, percioche è caſo di ſuentura, non lo debbano fare, nè poſſano, perche ſe alli sopradetti marinari, ò ad altri ſtando loro nella naue o nauilio interueniſſe caſo di ventura, che riſcontaffino alcuna caſſa doue fuſſe moneta, o altra Robba che valeſſe aſſai denari, o tronaffino alcuna balla o altra Robba, che à loro tornaffe a profitto, non ci ſaria neſſuno che non voleſſe hauer bene & integramente la ſua paxte, che gli ſpettaſſe, & ancora eſſai più che non gli toccaſſe, ſe lui fare lo poteſſe, & perciò è giuſta ragione come ciaſcuno vuole & dimanda bene, & integramente la parte del guadagno, che per caſo di ventura ſarà interuenuto, tutto & in tanto è ragione che ciaſcuno ſia tenuto di fare menda a quella perdita, che per caſo di ſuentura foſſe interuenuta del guadagno che loro fatto haueranno. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

De Robba che ſi bagnerà in nauilio ſcoperto. Cap. 246.

Mercanti, che noleggeranno, ò metteranno Robba in alcun nauilio ſcoperto, ſe quella Robba, che in quel nauilio ſcoperto ſarà meſſa, ſi bagnafſi ò guaſtaſſe per acqua di mare, che nel nauilio entra, o per acqua di pioggia, il Patrone di quello nauilio non è tenuto di menda fare a quelli Mercanti di chi quella Robba ſarà, percioche non è colpa ſua, che già fanno li mercanti che quel nauilio, doue loro mettono la loro Robba, è ſcoperto. Imperò ſe il Patrone del nauilio ſcoperto fuſſe in loco, che lui ci poteſſe fare tenda, & che non fuſſe tanto cattiuo tempo, che lui la poteſſe tenere fatta, & non lo farà, ſe li Mercanti prouare lo potranno, lui è tenuto di menda fare a quelli mercanti per quella Robba, che bagnata o guaſta ſi ſarà per colpa di lui che non voſſe tenere la tenda fatta. Imperò ſe quel Patrone del nauilio o barca ſcoperta fuſſe in alcun loco, & faceſſe tanto di vento che non la poteſſe tenere, & pionefſe tanto che la tenda non haueſſe facultà di tenere, & la Robba ſi bagnafſe o guaſtaſſe per queſte ragioni che diſopra ſono dette, lo Patrone del nauilio o barca, non è tenuto di menda fare. Ancora più ſe quel nauilio farà acqua per murata & per colpa di quella che farà per le murate, quella Robba ſi bagnafſe o guaſtaſſe, il Patrone di quel nauilio è tenuto di menda fare a quelli mercanti di chi la Robba fuſſe, & ſe il nauilio non faceſſe acqua per murate, & faralla per lo piano, ſe quello fuſſe buono, & ſufficiente bene impoſtato, ſe per quel acqua, che per lo piano farà, ſi bagnafſe Robba, ò guaſtaſſe, pur che il nauilio fuſſe bene & ſufficiente impoſtato, il patrone del nauilio non è tenuto fare menda a quelli mercanti di chi quella Robba fuſſe, che per acqua di piano ſi fuſſe bagnata, pur che il nauilio fuſſe bene & ſufficiente impoſtato. Imperò
ſe

se il Patrone del nauilio prometterà ad alcun mercante che li metterà & porterà la sua Robba sotto buono talamo, & il patrone del nauilio non ce la metterà, inanzi la metterà in altro loco, se quella Robba, che il patron del nauilio hauerà promesso di portare sotto lo talamo & non l'hauerà messa, nè portata, & quella Robba si bagnerà & guasterà, il Patrone del nauilio è tenuto di fare menda a quelli mercanti di chi quella robba sarà, percioche non l'hauerà messa sotto il talamo, come lui haueua promesso a quel mercante, che quella robba gli haueua consegnata per quella promessa che fatta gli haueua, & se robba si bagnasse o si guastasse sotto lo talamo, il patrone del nauilio non è tenuto fare menda, pur che non fusse colpa sua, perche ogni Patrone di nauilio si guardi che cosa prometterà alli mercanti, che necessario è gli osserui. Et per questa ragione fu fatto questo capitolo.

Di Piloto.

Cap. 247.

Patron di naue ò di nauilio che noleggerà, o sarà noleggiato, per andare ad alcune parti, nelle quali lui, nè huomo che nella naue sia nõ si risoluerà, che lui ci sappia andare, & il patrone della naue o nauilio douerà appigionare piloto, che li sappia andare, & quel piloto prometterà, & dirà al patron della naue o nauilio che lui sà, & è pratico in quelle parti, doue il patrone della naue vuole andare, & se quel piloto dirà che non ci è luoco in verso di quelle parti, doue il patrone della Naue vuole andare, o sarà noleggiato che lui tutti non gli sappi, & se quel piloto osseruerà al patrone della naue o nauilio tutto quello, che promesso gli hauerà bene, & diligentemente, il patrone della naue o nauilio gli è tenuto di dare tutto lo salario, che infra loro sarà accordato senza contrasto, e più che promesso non gli hauerà, visto la bontà, & valore che in quello piloto sarà, percioche quel piloto hauerà osseruato al Patrone della naue tutto quello, che promesso gli haueua. Imperò tutti li patti che infra il patrone della naue o nauilio, & quel piloto saranno fatti, debbano essere tutti messi & scritti nel cartolario della naue o nauilio: percioche infra il patrone della naue o nauilio & quel piloto non possa essere alcun contrasto: & se per ventura quello, che per piloto si sarà accordato, non saperà in quelle parti, doue lui detto, & promesso & accordato hauea, quel piloto che questo al patron della naue o nauilio hauerà promesso, & nessuna cosa non gli potrà osseruare di quelle che promesse haueua, quello tale piloto debba perdere la testa incontinente senza rimedio, & senza mercede, & il patrone della naue o nauilio la può fare tagliare, o far fare che non è tenuto dimandarne alla giustizia se non vuole: percioche quello l'hauerà ingannato, & messo a giudicio di perdere se & tutti quanti quelli che cõ lui sono, & ancora la naue, & la robba. Imperò non sia solamente à volontà del patron della naue o nauilio già, se quel piloto debba perdere lo capo o no, anzi debba essere in volontà del nocchiere, & delli mercanti & di tutto il communale della naue & se tutti quelli, che

disopra sono detti, o la maggior parte vederanno & conosceranno che quello debbe perdere il capo, lui lo debba perdere, & se a loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Imperoche ne sia fatto tutto quello, che lorone conosceranno che quello ne debba esser fatto, & altro nò, percioche se per ventura alle volte l'huomo andasse alla volontà di alcuni patroni di naue o nauilij, loro voriano bene che alcuni, che loro hauessino in disgratia, che perdesse il capo, & percioche gli remanesse il salario che gli promesse & dar gli hauea, che ancora si sono Patroni di naue o di nauilij, che tengono poco ceruello come altri huomini. Et ancora molti Patroni di naue o di nauilij sono, che non fanno che debba andare dinanzi & che dirieto, nè fanno, che si vuole dire mare, nè che nò, & perciò saria mal fatto che l'huomo facesse morte per volontà solamente del patron della naue o del nauilio, perche ogni huomo, che si accorda per piloto, si debba guardare, innanzi si accordi che possa & sappia osseuar tutto quello, che prometterà, percioche la pena che disopra è detta non gli possa interuenire, nè altro danno.

Di Guardie di Naue. Cap. 248.

Ogni Patrone di naue o Nauilio è tenuto che incontinentemente che si parte di quel loco, doue hauerà incominciato viaggio, & hauerà fatta vela: lui debba compartire le sue guardie, che guardino nella Naue o Nauilio, tanto andando alle vele come stando in porto o in spiaggia, o in altro loco, & tanto in terra di amici, come di inimici in questo modo, che quelli che guardano andando a vele, se si adormano nella guardia, in tutto quello giorno non debbano beuer vino, & se quelli che guardano in spiaggia, o in porto, o in altro loco che fusse in terra di amici, se nella guardia si adormenteranno, in tutto quel giorno non debbano beuere vino, nè hauere altro che biscotto, & se per ventura fusse in terra de nemici, quelli che nella guardia si adormenteranno se sarà marinaro di prova debba perdere il vino, & non mangiare altro che biscotto in tutto quello giorno, & ancora debba esser frustrato tutto nudo per tutta la naue, o debba esser furto in mare tre volte con una corda, & questo sia in volontà del Patron della Naue & del nocchiero di dargli qual si vuole di quelle due pene, che disopra sono dette, & se fusse di popa debba perdere il vino, & non mangiare se non biscotto di tutto quel giorno, & debba gli essere gittato vno caldaro d'acqua per lo capo in giù, & se alcuni di questi che disopra sono detti saranno trouati dormendo alla guardia da tre volte in su, debba perdere tutto il salario che hauere douea in tutto quel viaggio doue saranno, & se lo hauesse hauuto, debbanlo restituire & debbano essere gittati in mare, & sia in libertà del Patrone della Naue, et del communale o la maggior parte di dare di queste due pene quella che voranno, percioche loro mettono a giudicio et ventura di perdere se medesimi, et tutti quelli che nella Naue o Nauilio sono, et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di Robba trouata.

Cap. 249.

Robbà che fusse trouata in piaggia, o in porto, o in marina che vada sopra acqua, o che il mare l'hauesse tratta in terra, quello che tronerà quella Robba in piaggia, o in porto, o in marina, o che il mare non l'hauesse messa in terra, ne debba hauere la metà: in questo modo che lui la debba presentare alla giustitia, & la giustitia la debba tenere manifesta ad ogni vno vn'anno & vn giorno, & se fusse Robba che guastare si poteſse, debba eſſere venduta. & il pretio, che di quella Robba si hauerà hauuto, debba eſſere manifestato come di sopra è detto, & se finito quel tempo di Robba che per tal modo si sarà trouata, o del pretio che di quella si hauerà hauuto, & Signor neſſuno non, si mostrerà, all'hora la giustitia debba dare a quello che trouata l'hauerà la metà per suo beueraggio, & della metà che rimanerà debba fare la giustitia due parti, & può pigliarne lui vna parte, e l'altra che rimane debbela dare per amor di Dio doue a lui li piace, per l'anima di quello di chi sarà stata, & se per ventura quella Robba che trouata sarà il mare l'hauerà messa in terra, quello che trouata l'hauerà, ne debba hauere parte ragioneuole, come quelli boni huomini di quel loco, doue fusse trouata, diranno. Imperò debba eſſere tanto fatto di questa, che sarà in questo modo trouata, come è già detto di sopra di quell'altra, & farne parte di quello che alla giustitia rimanerà. Imperò se alcuna Robba fusse trouata in golfo o in mare di libera, quella debba eſſere partita, come nel capitolo altro è già detto, o se per ventura Robba fusse trouata che giaccia a fondo, quella tale che sopra acqua non anderà ne potrà andare, quella non debba eſſere venduta, nè spartita, per cioche giaccia al fondo, & sempre aspetta suo Signore, & debbano dare beueraggio ragioneuol a quello che trouata l'hauesse a discretione della giustitia, & di due buoni huomini del mare che siano di fede, & la giustitia debba tener tutta quella Robba manifestata, o il pretio di quella se fusse Robba che si poteſse guastare, & se nel tempo della pratica o costumi che lo Signore hauerà concesso in quel loco, doue quella Robba sarà trouata, dimandatore, o Signore non ci sarà venuto, la detta giustitia debbe fare bando publico per trenta di, & se Signore alcuno sarà venuto di quella Robba, li debba eſſere conſignata, se non, debba eſſere partita, come di sopra è detto in quel capitolo medesimo, di Robba che anderà sopra acqua, tanto debba eſſere fatto di questa, come di quella, poiche lo tempo sarà finito, che la giustitia ci hauerà messo. Imperò è da intendere che quello o quelli che la sopradetta Robba troueranno, & l'haueranno trouata, che la debbino hauere manifestata alla Signoria di quel loco, doue la detta Robba sarà trouata infra tre giorni, se in tal loco ne saranno, & se infra tre giorni non l'haueranno presentata debbano fare infra sei giorni, & se infra sei giorni non la potranno hauere presentata alla Signoria, debba fare in questo modo per captiuità vincere, & per danni.

Et per ingiuria, Et per spese fuggire a quello, ò a quelli che la detta Robba haueranno trouata che l'habbino manifestata Et presentata infra dieci dì, Et se infra gli dieci dì non l'haueranno presentata, nè ci sarà venuto quello di chi la Robba sarà la Signoria, per lui dimandi, Et possa dimandare la detta Robba, che come di sopra è detto sarà trouata, a quelli che trouata l'haueranno per furto, Et stare a mercede della Signoria, Et ancora debbano perdere tutto il diritto che della detta Robba doueuanuo hauere per loro beueraggio. Saluo imperò che se quello o quelli che la detta Robba haueranno trouata, come di sopra è detto, Et infra dieci giorni non l'haueranno presentata alla detta Signoria come di sopra è detto, se loro giusti casi o giusta ragione mostrare potranno, perche loro detta Robba non haueffino possuta presentare, o manifestare alla detta Signoria infra li dieci giorni, deuanuo essergli riceputi. Imperò se gli casi, Et le ragioni di sopra dette, Et posto loro in vero mettere le potranno, se non che la Signoria possa procedere contra di loro nella forma detta di sopra. Imperò se la detta Robba, che sarà stata trouata, fusse stata persa vn' anno Et vn giorno, Et finito l'anno Et il giorno la detta Robba sarà stata trouata, quella di chiera detta Robba non può niente dimandare, anzi debba essere di quello o di quelli che l'haueranno trouata: Et è ragione, che non è robba al mondo che sia stata vno anno sotto l'acqua, o presso dell'acqua, ò sopra acqua per lo detto tempo che quello di chi stata fusse, possa giustamente conoscere alcun segno, perche possi dire che la detta Robba fusse la sua, se già non lo facena per arbitrio. Salue ferro, acciario, o altro mettalo, Et in tanto la detta Robba, come di sopra è detto, fusse trouata, debba esser di quello che trouata l'hauesse. Imperò se quello dirà che la detta Robba essere la sua sarà fede che sua è, Et sua fu, debbagli essere consignata. Lui imperò facendo satisfattione a quello che trouata l'hauerà à sua volontà: se quello che trouata l'hauerà fare lo volesse, che in altro modo Signoria non lo debba forzare. Se imperò quello che la detta Robba domanderà prouare, o in vero mettere non potrà per testimonij degni di fede, che la detta Robba fusse la sua, Et si come di sopra è detto, in vero mettere potrà la detta Robba essere la sua, Et di tutto in tutto la detta Robba lui ribauere vorrà, è tenuto di dare Et pagare a quello che trouata l'hauerà tutti li danni, Et sconci, Et interessi che in vero mettere potrà, che per colpa della Robba di sopra detta gli fussino interuenuti, Et ne hauesse hauuto à sostenere a discrettione della detta Signoria, Et di due buoni huomini che siano degni di fede, Et se della detta Robba che trouata sarà quello o quelli che trouata la haueranno, se ne seruiranno o faranno alcun guadagno, se loro dimanderanno lo beueraggio, debbali essere dato come è costumato, Et il detto vadagno o seruitio che la detta Robba hauesse fatto gli debba essere riceuuto in conto del detto beueraggio. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di accordo fatto in golfo o in mare delibera. Cap. 250.

SE alcun' accordo, ò promissione, ò obligatione fusse fatta da uno ad altro in golfo, o in mare delibera, o in altro loco di mare. Saluo che la Naue o Nauilio non fusse in loco che hauesse proisso in terra, per qual si vuole conto che fusse fatto lo accordo, o promissione non debba hauer valore, perche alcuna volta vanno nelle Navi o Nauilij Mercanti, & huomini di conditione, & assai di altri, alli quali fa male il mare, ò hanno alcun difetto in se medesimi, & se loro potessino vscire in terra, o potessino esser liberi di quelli difetti, o di quel fastidio, che loro hanno in se medesimi, se loro hauessino mille marche d'argento, tutti mille prometteriano ad alcuno che gli mettesse in terra, & per questa ragione non debba hauer valore; ancora più se per caso si riscontrassino con alcuni Nauilij armati, se per promissione, ò per accordo, o per obligatione che loro gli facessino, se si potessino torre da quelli nauilij, loro fariano accordo o promessa, purchè loro non gli facessino danno di più, per ventura non li potriano offeruare: & per questa ragione, promessa, nè accordo fatto per paura, o per forza non vale, nè debba valere per niuna ragione. Imperò, se Naue ò Nauilio tenirà proisso in terra, tutto accordo che fusse fatto da uno ad altro, in qual si vuole modo che sia fatto, vale, & debba valere. Però se la detta naue o nauilio fusse in golfo, in qualche altro loco di mare, & che hauesse proisso in terra, ò nò: & quei, che nella naue saranno, faranno alcuno accordo, o promessa, debba hauer valore, per questi quattro casi, cioè à sapere, per fatto di gieto, o se per fortuna di cattiuo tempo, o per altro caso, ò suentura fosse, che la Naue ò Nauilio dasse a trauerso in terra, ò per qualunque promessa, che gli mercanti faranno di fare menda à Naue o Nauilio per alcuna ragione, ò per viaggio mutare, & che lo scriuano fusse presente, in continente che la Naue, o Nauilio hauesse proisso in terra, lo debba scriuere nel cartolario. Et se naue o nauilio fusse in fosso, o in fiumara, tutta promessa che quei faranno, che saranno nella naue, o Nauilio, debba esser tenuta per ferma habbino proisso in terra, ò nò: percioche chi è in fosso, in stagno, ò in fiumara tanto vale, come se fusse in terra, che assai è in terra, poi che cattiuo tempo non gli può fare alcun danno.

Di accordo infra patrone, mercanti, & marinari. Cap. 251.

Qualunque accordo, che Patron di naue o di nauilio, faccia, o hauesse fatto à Mercanti, ò alli suoi marinari, o ad alcuni che siano o fussino tenuti della sua naue o nauilio, quello è necessario che lo offerui senza contrasto, & se per ventura lo detto Patrone della naue o del nauilio, lo detto accordo offeruare non vorrà, lui è tenuto restituire tutto il danno, che li sopradetti ne haueranno o hauessino hauuto, o aspettassino hauere senza contrasto, se la detta naue o nauilio ne sapesse essere venduta. Saluo imperò tutto impedimento, che

che per giusta causa interuenire ci potesse, o ci fusse interuenuto, per il quale il detto Patron della naue o del nauilio non hauesse oseruato, o non hauesse posuto oseruare il detto accordo, o promessa a tutti li sopradetti, & similmente li detti Mercanti, & marinari, & tutti quelli che nella detta naue o del Nauilio saranno, sono tenuti, & obligati oseruare a detto Patrone della naue o del Nauilio, tutto accordo, o promessa che con loro hauessino fatto senza contrasto, & se per ventura lo detto accordo o promessa oseruare non vorranno, se hanno alcuni beni debbano esser venduti per restituire il danno; che per il detto accordo o promessa hauuto, o hauer potessino senza contrasto, e se gli detti beni al detto danno, che per il detto accordo o promessa hauuto, o hauere hauessino restituire, non bastassino: se gli detti sono giunti, debbano essere pigliati, & messi in potere della giustitia, & starci tanto nel detto carcere, per insino che habbiano reintegrato il detto Patrone della Naue del danno disopra detto, o che siano accordati con il detto Patrone della Naue o del Nauilio. Saluo impero ch'il sopradetto giusto impedimento, per il quale loro non hauesse posuto oseruare il detto accordo, o promessa al detto Patrone della Naue: che per colpa di loro non fusse rimasto. Et per le ragioni di sopradette fu fatto questo capitolo.

Di Comandità fatta ad vso di mare. Cap. 252.

SE alcuno comanderà ad altra Robba amicheuolmente, o mercantia con instrumento, o senza scritta, o senza accordo nessuno, che non sarà infra loro fatto, se non che quello che la comandità riceue, che la riceua ad vso & costumi di mare, & arisco di mare & di cattine genti, & lui debba vendere in qualunque loco che farà porto, con la detta mercantia in quel presente viaggio, nel quale lui hauerà riceuuta la comandità, & vendere quella come meglio potrà, & come infra loro sarà accordato. Impero se infra loro non fusse accordato quello che la comandità porterà quanto debba hauer per la sua fatica, & quanto nò: quello che la comandità hauerà riceuuta, non se ne debba niente ritenere poi che infra loro accordato non sarà, anzi è tenuto di dare & restituire tutto quel che della Robba hauesse hauuto incontimente che tornato fusse di quel viaggio. Imperò quello, di chi la comandità sarà è tenuto di dare al comandatario, che la sua comandità hauerà portata, & venduta per la sua fatica come che hauesse guadagnato, & come la fatica che lui ci hauesse hauuto, & questo debba essere à sua discretione, & il comandatario non lo può di altro forzare: perche ogni comandatario si guardi & si debba guardare quando riceue comandità ad alcuno, come la riceua & come nò: per cioche non habbia à venire à discretione di quelli, che la comandità gli faranno per conto della sua fatica, & quelli che riccuono comandità di danari, debbano essere in quel conto.

Di Patrone che venderà la naue senza licentia de i compagni.

Cap. 253.

SE alcun Patrona di Naue ò Nauilio venderà la sua Naue ò Nauilio, senza volontà, & senza licentia delli compagni, lui è tenuto incontinentemente che venduta l'hauerà, di dare, & rendere conto alli suoi compagni, & di restituire, & dare tutto quel che à ciascuno toccasse per la sua parte, se loro riceuere lo vorranno, & se gli compagni riceuere non lo vorranno, lui è tenuto restituire, & rendere in loro potere quella naue, ò quel Nauilio, che lui venduto haue-
rà senza volontà, & senza licentia di loro, & se quella Naue ò quel Nauilio non gli potesse restituire lui è tenuto rendere, & dare una naue o nauilio tanto buono, come era quello, & il guadagno che potesse hauer fatto con quel nauilio, ò che si accordi con loro il meglio che possa, & se infra loro non si potranno accordare, debbano mettere due buoni huomini che siano degni di fede, & quali si vuole cosa che quelli diranno, ò conosceranno, quello debba esser seguito. Imperò se quando il patron della Naue ò Nauilio hauesse fatto la vendita come di sopra è detto, & alla maggior parte de' compagni piacesse quella vendita, il patrone della Naue ò del Nauilio non è di niente altro tenuto, se non di dare quello che a ciascuno toccasse: poiche la più parte de' compagni si accorderanno, & se per ventura il Patrone della naue ò del nauilio non renderà conto a' suoi compagni, nè ancora darà la parte à ciascuno di quello che della vendita della Naue ò del Nauilio gli toccasse, & lui se ne andrà in altre parti, se lui è gionto, è tenuto restituire, e dare à quelli compagni tutto quello, che della vendita della Naue, ò del Nauilio gli toccasse, & ancora tutto, & tanto come gli compagni diranno per loro giuramento, che quella naue ò quel nauilio potesse hauer guadagnato, e se lui non hà di che possa satisfare, nè integrare, debba essere pigliato, e messo in potere della giustitia, & stare tanto in carcere per insino che habbi satisfatto quelli suoi compagni di quelle domandite che loro gli fanno, ò che si fusse accordato con loro, e se per ventura quello che la naue hauerà venduta non fusse trouato, e gli compagni troueranno quella Naue ò quel Nauilio, che à loro sarà stato tolto, loro lo possano pigliare, & domandare per giustitia, e la giustitia ce la debba consegnare, & dare. Imperò mostrando loro che quella fusse per testimonij, ò per scritture. Se imperò quello che comperata l'hauerà, non possa mostrare instrumento che quello che la detta naue ò nauilio gli hauerà venduta, hauesse dalli compagni potere & luoco, che la potesse vendere, & farne à sua volontà: perche ciascuno si guardi, & debba guardare, come comprerà Naue, e come nò: percioche danno alchmo non gli possa interuenire. Imperò se lui la vendesse per vecchiezza, che la naue, ò il nauilio hauesse, ò imprestatori la faranno vendere per prestito, che quelli ci hauessero fatto per necessitadi di cose, che fussero necessarie alla naue o nauilio, quello che patrone fusse non è tenuto se non in tanto, come nel capitolo già detto di sopra.

Di

Di robba di nascosto messa nella naue. Cap. 254.

SE alcun Mercante, ò mercanti noleggiarano ad alcun Patron di Naue, ò di Nauilio, balie, fardelli, ò quale si vuole altra cosa, & i mercanti metteranno, ò faranno mettere in quei fasci, balle, fardelli, ò casse, ò altra Robba che fusse nel mezzo di vno di quei, ò di tutti alcuna cosa di nascosto, come è oro, argento, moneta, perla, seta, ò altra robba mobile, ò mercantie quale si vuol cosa che loro voranno, & quello che dentro quel fascio, ò balla, ò fardello, cassa, ò qual si voglia altra robba, che loro di nascosto dentro quei fasci haueranno messa, che non lo diranno, nè haueranno dimostrato quando noleggiorno al Patrone della Naue, ò al nocchiero, ò al scriuano di quella Naue, nella quale loro la meteranno, sia che la Naue, ò il Nauilio hauesse à gittare, o gli interuenisse caso di sventura, che desse à trauerso in terra, & si rompesse, se, quel fascio, o balla, o fardello, o altra robba, nella quale quello che di sopra è detto fusse si gettasse, in quel getto che fatto sarà non ci debba essere contata se nò quella robba che lui hauerà noleggiata per testimonij che non desse: ancora che dicessero i testimonij, che l'hauessero vista à mettere; poiche al patrone, o al nocchiero, o al scriuano, o al guardiano, non l'haueranno mostrata nè detto, nè nel cartolario sarà scritto, & se la Naue, o Nauilio desse à trauerso in terra, & quella robba si perdesse, non li debba esser fatta menda, se non per quello che lui haueua fatto intendere quando lui la noleggiò già che robba era, & che nò, & se per ventura quella balla, o fascio, doue alcune cose saranno messe di nascosto, come di sopra è detto, non si perdesse nè si gettasse, et in quella balla, o fascio fusse trouato quel che di sopra è detto che di nascosto ci fusse messo, debba metter per tutto quello, che valerà in quel getto, o naufragio, che si sarà fatto. Ancora più, se quella Robba o mercantia che di sopra è detto si perdesse per colpa del patron della naue, ò del scriuano, nò siano tenuti di menda fare à quello di chi sarà, se non di quello che lui gli haueua fatto intendere quando la noleggiò; perciò che spesso volte ci sono alcuni mercanti, che se l'huomo li credesse tutto quello che loro diranno, o giureranno, se perdessero alcun fascio per alcune delle ragioni sopradette, diriano, che in quel fascio haueuano più di mille marche d'oro, o d'argento di valore: & per questa ragione non è nessuno tenuto, se non di quello che al noleggiar farà intendere ad alcuni di quei che di sopra sono detti: perche ogni mercante si guardi, & si debba guardare quando noleggiarà la sua Robba ad alcuno, che dichiarì, & facci intender quello che sarà, percioche non gli possa tornar danno, come di sopra è detto.

Se lo patrone darà il suo luogo ad altri per noleggiare. Cap. 255.

SE alcun patrone di naue ò di nauilio darà il suo luogo ad alcuno, che lui possa noleggiar quella sua Naue ò Nauilio del tutto, ò in parte, & intra il patrone

trone della Naue ò Nauilio, & quello al quale hauerà dato il suo loco per noleggiare, fusse accordato giorno certo, & tempo deputato; se infra quel tempo quello noleggiarà come che infra lui & il Patrone della Naue sarà accordato, vale quel nolo; che quello, il quale il Patrone della Naue ci hauerà messo per noleggiare, hauesse fatto con alcun Mercante, o Mercanti, & debba hauer valore tutto, e in tanto come se lui fusse Patrone della Naue ò Nauilio che Patrone, nè poiche quello gli hauerà dato il suo loco quanto a quello noleggio, che quello, che hauerà loco di noleggiare infra quel tempo certo, che con il Patrone della naue hauerà accordato, interuenga, nè habbia tristo nolo, ò buono, debba hauere valore; & se il Patrone della Naue o Nauilio noleggiarà infra quel tempo, che lui haueua dato il suo loco ad alcuno che potesse noleggiare di tutto, ò di quantità determinata tanta di Robba che lui non potrà portare quella, che quell'huomo hauerà noleggiata a fede di lui, e per sua volontà: il Patrone della Naue è tenuto lasciar quella, che lui hauerà noleggiata infra quel tempo accordato con quello, ilquale lui haueua messo in suo loco per noleggiare, o che si accordi con gli Mercanti, di chi la Robba fusse, che necessario è, che quello ilquale lui hauerà messo per noleggiare sia fuora di danno, se la Naue ne sapesse essere venduta. Ancora più se il Patrone della naue ò del Nauilio darà il luoco suo ad alcuno per noleggiare, & il detto Patrone della naue o nauilio, non li darà giorno certo, ò tempo deputato, se il Patron della Naue o Nauilio lo noleggiarà innanzi, che non habbia hauuto auiso, ò nuoua certa di quello che lui hauerà lasciato per noleggiare, tutto & in tanto è tenuto come di sopra è detto. Imperò se il Patrone della Naue, ò del Nauilio manderà a dire a quello, ilquale lui haueua lasciato in alcun loco per noleggiare, che lui non noleggi nessuna cosa: se quello non haueua niente noleggiato, quando il Patrone della Naue ce lo mandò a dire, lui non debbe più noleggiare, & se il fa, il Patrone della Naue ò del Nauilio, non gli è tenuto di danno che gli interuenisse, ne ancora non è tenuto a quelli mercanti che con lui noleggiorno, poi che lui gli haueua mandato a dire, che non noleggiasse, per ciò che nessuno non ha potere in quello d'altri, se non quanto quello di chi è, gli vuole dare. Imperò se quello hauesse noleggiato innanzi che sapesse lo auiso del Patrone della naue, debba hauer valore come di sopra è detto. Ma il patrone della naue non debba del tutto fermamente noleggiare, poi che hauerà dato il suo luoco ad altri per noleggiare, per infino che sappia la certezza di quello che hauerà noleggiato, ò no: percioche il danno, che di sopra è detto, non gli possa interuenire.

Di patron che tirerà ragio trouato senza volontà delli
Mercanti. Cap. 256.

SE alcun Patron di Naue, o Nauilio hauesse caricato in alcun luoco di robba di Mercanti, & andando à vela, ò che fusse sorto in alcun loco, & si riscon-

scontrasse con alcuno raggio di fusta: come sono, arbori, antene, o vele, o di qual si voglia altro legname; se il Patrone della Naue o del Nauilio gli darà capo, o gli farà dare, per cioche lui lo tiri, se gli mercanti, che nella Naue, o nauilio saranno, diranno al Patrone della Naue, o Nauilio che lo lasci andare, & che non lo tiri, se il patrone della Naue non lo vuol lasciar per detto de' mercanti, se gli mercanti diranno, & gli dichiareranno che se lui non lo lascia andare, che tutto danno, che a loro interuenga, o alla loro Robba, che tutto vadi sopra di lui: & se il Patrone della naue, o Nauilio, nō lo lascerà andare sopra di quello, che gli Mercanti gli haueranno detto, se a' Mercanti, o alla loro Robba interuerra alcun danno, il Patrone della Naue, o Nauilio è tenuto di tutto quel danno, che loro per colpa di lui haueranno sostenuto, & se lui non hauesse di che possa mendare, debbasi vendere la Naue, o Nauilio, che niuno può per niente contrastare, salvo gli marinari per li loro salarij, & se la Naue, o Nauilio non bastasse, & il Patrone della Naue, o Nauilio hauesse alcuni beni, debbano essere venduti per fare menda a quelli Mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui haueranno sostenuto, & se quelli beni non bastassino, se lui è giunto, debba essere pigliato, & messo in carcere, & starci tanto per infino che quelli Mercanti siano reintegrati, o che lui si accordi con loro: & se per ventura il Patron della Naue, o del Nauilio ne vorrà portare alcuni di quelli fusti, che in quel raggio saranno, lui lo può fare, se li Mercanti lo vorranno, & se lui lo porterà a dispetto di Mercanti, lui ne è tenuto come di sopra è detto, & se per ventura nella Naue, o Nauilio non fusse Mercante nessuno, & il Patrone della Naue, o Nauilio si riscontrerà con alcun raggio, & se lui pigliasse, o portasse alcun fusto, se li Mercanti, o la Robba di loro riceverà danno, se loro in vero mettere lo potranno, che per colpa del raggio, che il Patron della Naue, o Nauilio tiraua, o per colpa di quel fusto, o fusti, che lui hauerà pigliati, gli fusse interuenuto quel danno, il Patrone della Naue, o Nauilio ne è tenuto, & obligato come di sopra è detto; perche ogni Patrone di Naue o Nauilio debba fare per tale modo quello che ha da fare, che non gli possa tornare a danno quello che lui farà.

Di naue noleggiata per andare a caricare in alcun luoco.

Cap. 257.

SE Mercante, o Mercanti andaranno in alcun luoco forestiero per noleggiare naue, o nauilio, & che quella Naue o nauilio debba andare a caricare in quel luoco, che infra il Patrone della Naue, o Nauilio, & gli Mercanti fusse accordato a giorno certo, & a tempo deputato, & quella Naue o Nauilio che noleggiata sarà, non fusse venuta in quel loco, dove douena caricare quel giorno, o in quel tempo, che il detto Patrone della naue, o nauilio haueua accordato con gli Mercanti, che noleggiato lo haueuano, se gli Mercanti, ne sosterranno danno, o spesa, il Patrone della naue, o nauilio è tenuto del tut-

ro restituire, & se per ventura gli detti Mercanti noleggiarono altra Naue, ò Nauilio per mancamento di quello, che loro haueuano noleggiato che non sarà venuto in quel giorno, ò in quel tempo, che infra il Patrone della Naue ò Nauilio fusse accordato, se quella detta naue, ò quel detto nauilio che haueuano noleggiato per colpa di quello, che loro già haueuano noleggiato, che non sarà venuto come infra loro era accordato, se costasse piu di nolo, che non dauano a quello, che loro già haueuano noleggiato: il patrone di quella naue, ò di quel nauilio, che in prima sarà stato noleggiato, è tenuto restituire quel piu, che costasse; percioche non sarà venuto in quel tempo, che lui haueua promesso a gli Mercanti, quando loro il noleggiorno, & se per ventura fornito il detto tempo infra loro accordato quella naue, ò quel nauilio venisse in quel loco, doue caricare doueua, se gli detti Mercanti ne haueuano altro noleggiato, non gli sono di niente tenuti, poiche non sarà venuto in quel tempo, che infra lui, & li Mercanti fu accordato, quando loro il noleggiorno. Imperò se quella Naue o quel Nauilio che loro haueuano noleggiato venisse oltra il detto tempo, che infra loro accordato fu, & quelli Mercanti non haueffino noleggiato ancora altra Naue, o altro Nauilio gli detti Mercanti sono tenuti dare a quello quel carico, che noleggiato gli haueuano. Imperò è da intendere che il Patrone della Naue, ò Nauilio è tenuto dare a quelli mercanti tutto il danno, & il sconcio & la spesa, che per colpa di lui haueffino fatto, & sostenuta, per hauere tanto tardato; se gli mercanti dimandarne gli voranno, & siano creduti per loro semplice sacramento. Imperò è da intender, che se il Patrone di quella naue, ò di quel nauilio, che loro in prima haueano noleggiato fusse interuenuto impedimento di Dio, ò di mare, ò di vento, ò di Signoria, & per colpa di lui non sarà rimasto che non fusse venuto in quel tempo, che lui promesso, & accordato haueua con li sopradetti Mercanti: in tale caso il Patrone della Naue, o del nauilio, che loro noleggiato haueano, non è tenuto alli Mercanti di danno, nè sconcio che loro ne haueffino fatto, poiche per colpa di lui non sarà rimasto, & se gli mercanti haueffino noleggiato altra Naue ò altro Nauilio, loro sono tenuti a questo patrone di questa naue, ò di questo nauilio, che loro in prima haueuano noleggiato di dare, & consegnare il carico, che loro noleggiato gli haueano, debbanlo hauere spedito in quel tempo, che infra loro fu accordato, quando lo noleggiorno, & se gli detti mercanti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quel nolo, che infra loro fu accordato, quando loro noleggiorno, ò che se ne accordino con lui, se il Patron della Naue o nauilio ne vuole fare accordo; se non, nessuno non lo può forzare: Ancora piu, che se il Patrone della Naue, ò Nauilio hauesse a sostenere danno, o spesa per colpa delli Mercanti, che non haueanno spedito, ò non il voranno spedire in quel tempo che loro promesso li haueuano, li detti mercanti sono tenuti del tutto mendare, & restituire, & il Patrone della naue sia creduto per suo giuramento. Et fu fatto per ciò questo capitolo, che à impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè

di Signoria nessuno può niente dire, nè contrastare, nè è ragione che lo possa fare, perche ciascuno si guardi, & si debba guardare che faccia in tal modo tutto quello che farà, che non gli possa tornar alcun danno, se lui far lo può.

Se mercante noleggiarà naue in loco forestiero, & morirà.

Cap. 258.

SE alcun Mercante hauesse noleggiato naue o nauilio in alcun loco forestiero, & che quella naue o quel nauilio debba andare a caricare in quel loco, nel quale il detto Mercante hauesse accordato con il detto Patrone della Naue o del Nauilio a giorno certo, se quel Mercante morirà stando in quel loco, doue la Naue, o Nauilio hauea noleggiato, se quel Mercante morirà intestato, o che il detto mercante habbi fatto testamento; il patrone della naue o del nauilio, che noleggiato sarà innanzi, che lui parta di quel sopra detto loco, doue sarà noleggiato, & doue quel Mercante si sarà morto, che noleggiato lo hauea, innanzi che lui faccia spesa, lui debba mandare al compagno, che quel sopradetto Mercante, che morto sarà, hauea in quel loco doue praticaua, & era vicino, & che ci mandi vn'huomo a posta con una lettera sua, & domandargli se vorrà che quella Naue o Nauilio che il suo detto compagno hauea noleggiata in quel tempo, che era uiuo, che faccia il viaggio, & se quello sopra detto compagno vuole che il sopradetto nolo, & accordo, che il morto haueua fatto, vaglia, & habbia valore, & che quella naue, o quel Nauilio venga, che lui è presto, & in ordine di compire tutto quello, che quel morto haueua promesso, a quel Patrone di quella Naue, o di quel Nauilio il giorno che lui noleggiò; & se per auentura il Patrone della naue, o nauilio, che noleggiato sarà, verrà in quel luogo doue douea caricare innanzi che risposta non hauesse hauuta dal compagno di quel Mercante, che morto sarà, quel compagno, che uiuo rimasto sarà, non gl'è di niente tenuto, se non vuole, percioche quando l'huomo è morto, non ha compagno che il giorno, che huomo muore, è partita ogni compagnia. Saluo imperò che se quel sopradetto Mercante, che morto sarà hauesse obligato quel suo compagno nella sua vita con carta, che lui hauesse fatta a quel Patrone della Naue, o del Nauilio per conto del nolo, & di tutto lo accordo che lui attendere gli hauea; quel compagno è tenuto che gli attenda. In questo modo è da intendere, che in quel compagno, ilquale sarà morto, hauea loco, & potere del suo compagno, che potesse noleggiare per lui, cio è da intendere, che lui ne hauesse procura, o che ne hauesse testimonij, che qual si voglia cosa che lui ne facesse, che lui l'haueria per fermo, se questi testimonij, o procura il Patrone della naue o nauilio, che noleggiato sarà, potrà mostrare; quel compagno, che uiuo sarà, gl'è tenuto in tutto, & tanto, come quello ilquale mentre era uiuo hauea noleggiato; & se il Patron della naue o nauilio mostrare procura, nè testimonij non potrà, quel compagno che uiuo sarà rimasto,

rimasto, non gli è di niente tenuto. Ancora che quel morto l'hauesse messo nella scritta dell'obbligo del nolo, che lui fatto haueua con quel patrone della naue, o del nauilio, che hauea noleggiato, poi che con volontà di quello non fu fatto, che dura cosa seria, che se alcun huomo obligasse l'altro per sua autorità, & senza licentia di quello, il quale lui obligasse, valea, o hauesse valore, saria mala cosa che ognuno potria disfare l'altro; non è dritto, nè ragione che nessuno possa obligare altro per nessuna cagione. Se imperò giuste ragione ninon ci fussino, come già di sopra sono dette, & se per auentura quel Mercante che morto sarà, che la Naue o Nauilio haueua noleggiato, hauesse fatto testamento, & nel suo testamento hauerà partiti gli suoi beni alli suoi figliuoli, o alli propinqui, o a quale se vuole, & l'uno di quello hauerà fatto herede, & il Patrone della Naue che noleggiato sarà, saprà che quel mercante, che noleggiato lo haueua, è infermo, & hauerà fatto tutti gli suoi ordini: se il patrone della Naue saprà certo che lui è infermo; se il patrone della naue ci haueua tempo inanzi che lui morirà, lui gli debbe dir in presentia di buoni huomini, che se Dio facesse la sua volontà di lui, che cosa si debba fare di quel nolo, che lui gli hauea promesso, & che lui faccia per modo che se Dio facesse la sua volontà, che lui non douesse hauere danno, e se quel mercante che noleggiato lo hauerà & che infermo sarà, gli dirà che lui pensi di spedirsi presto, che con to aiuto di Dio, lui lo caverà di ogni danno, & che per la sua infirmità non debba stare, che lui non gli attenda quello, che gli haueua promesso, che lui è in ordine di oseruare tutto quello, che hà promesso, & se il Patrone della Naue o Nauilio si partirà da lui con la sua volontà, & lo infermo farà una lettera sigillata col suo sigillo al suo compagno, se l'hauesse, o a huomo che per lui fusse in quel luoco, che lui debba spedire quella Naue o Nauilio, che gli debbino consignare quel carico, perche lui noleggiato haueua la Naue, se quella Naue o quel nauilio fusse venuta in quel luoco, done donea caricare, et stando la Naue, o Nauilio in quel luoco, quel Mercante, che l'haueua noleggiata, sarà morto, et alla morte sua verrà a sapere al suo compagno se lo hauesse, o a quello che in luoco di lui sarà, se quelli si estraheranno che non lo vorranno caricare, ne spedire, gli beni di quello che morto sarà, ci sono tenuti, poi che il Patrone della Naue, o del Nauilio innanzi che volesse partire di quel luoco, done fu noleggiato con volontà, et licentia di quello che noleggiato lo haueua, et con lettera sua, si partì; nella qual lettera diceua al suo compagno, se lo haueua, o a altri, che nel suo luoco fussero, che loro lo douessino spedire tutto, et in tanto come lui gli haueua promesso; et se per ventura il Patrone della Naue o del Nauilio non si fusse partito di quel luoco, done lui fu noleggiato, innanzi che fusse morto quel Mercante che lui noleggiato haueua, non si debba partire infino che habbia mandato le lettere, o huomo suo al detto compagno, o a quello che haueua fatto herede, quel Mercante, che morto sarà, et haueua noleggiato, che va-

di per portare, quel carico, che lui noleggiato gli haueua; & se loro, d'l'vno di loro li offerueranno tutti quelli patti: che quello gli hauea promesso, quando lo noleggiò, & se loro manderanno a dire per lettera loro sigillata con loro sigillo, o per huomo a posta, che la Naue o Nauilio si metta di ordine per venire, che loro, o vno di loro sono in ordine di offeruare tutto quello, che quello noleggiato lo hauea, li hauea promesso, & nella scritta del nolo che infra loro sarà fatto, e contenuto, all'hora si può partire con la Naue, & se lui ne hauesse danno, o spese per colpa di quelli, che la lettera, o huomo a posta gli haueranno mandato, loro gli sono tenuti restituire integramente, & ancora quel carico a dare, poiche per comandamento di loro ci sarà venuto, & con loro licentia. Imperò se il Patron della Naue o del Nauilio venisse in quel luoco, doue douea caricare, o si partisse di quel luoco doue fusse noleggiato, dipoi che quel Mercante fusse morto: E da intendere che quel Mercante, che morto sarà, hauea fatto testamento, & nel testamento hauesse fatto alcuno suo herede, se il Patrone della naue o del Nauilio venisse in quel luoco, doue douea caricare a quel giorno, o tempo, nel quale lui haueua promesso a quello che noleggiò, & nella scritta del noleggiato fusse contenuto, se quello il quale il noleggiò che morto sarà, hauesse fatta alcuna mentione che quel suo herede debba dare quel carico, che lui hauea noleggiato, & promesso a quella Naue, o Nauilio, quello, che herede sarà rimasto, gli è tenuto di dare, & se non lo volesse fare, la giustizia lo debba forzare, che bisogno è, che il comandamento del defunto sia compito. Imperò se il defunto non haueua fatto mentione, nè detto haueua in quella sua vltima volontà, quello il quale lui hauerà lasciato per suo herede nel suo testamento, se non vuole, non è tenuto. Imperò è da intendere che quello herede, non volesse portarlo in alcune parti se non che lo volesse vendere egli proprio per seguir l'ordine di quello che morto sarà, come lui ne hauesse fatta mentione nella sua vltima volontà. Ancora piu, percioche quel Patrone di quella Naue, o di quel Nauilio ci sarà venuto senza licentia, & volontà di quello, che herede sarà rimasto. Imperò se quello che herede sarà rimasto, non la vorrà in quel loco vendere, anzi vorrà mandare, o portare detta robba, o carico a quella parte, nella quale quello che morto sarà haueua intentione di portare se viuo fusse, & haueua noleggiata, se quello herede non la vorrà mettere in quella naue, che quello che morto sarà haueua noleggiata, & per fede di quello che morto sarà, ci sarà venuto, se lui la metterà in altra naue, & non in quella: li beni di quel defunto saranno obligati a quel Patrone della Naue, che lui haueua noleggiato nella sua vita, se il patrone di quella naue haueua offeruato tutto quello, che promesso haueua a quello che lo noleggiò. Imperò se lui offeruato non lo hauesse quello herede, nè gli beni del defunto, che noleggiato lo hauea, non li sono di niente tenuti nè obligati. Se imperò il Patrone della naue non potesse mostrare o provare giusta scusa, o giusto impedimento che per la colpa di lui non è rimasto, che

che non oſſeruaſſe, & ſe lui prouare, nè dimoſtrar non lo potrà, quello herede nè gli beni del defunto non li ſono di niente tenuti, poi che lui non haucrà oſſeruato quello che hauea promeſſo. Imperò ſe il patrone della naue prouare, ò moſtrare lo potrà, quello che herede ſarà, & ancora li beni del defunto, gli ſono obligati come è detto.

Se a mercanti che noleggiaranno Naue veniſſe infermità.

Cap. 259.

SE alcun Mercante, noleggiarà naue, o Nauilio, & quando lui hauerà quella Naue ò quel Nauilio noleggiato, interuenirà caſo di ſuentura che li veniſſe infermità, ſe lui haueua promeſſo al Patron della naue, ò nauilio, che lui haueua noleggiato, di hauerlo ſpedito a giorno certo, & ſe quel mercante che infermo ſarà, dirà, ò ſarà dire a quel patrone di quella naue ò di quel nauilio che lui haueua noleggiato, che cerchi di fare gli fatti ſuoi done ſar gli poſſa, per ciò che quel mercante non gli può attendere quello, che promeſſo gli haueua, per ciò che è amato, che ſe lui fuſſe ſano, volontieri ne gli oſſeruaria, & ſe il patrone della naue gli dimandare la ſpeſa che fece per lui, il mercante non gli è tenuto, poiche non è colpa ſua, e per ciò che gli hauerà fatto ſapere infra il termine, che lui douera hauere ſpedito. Et ancora è in quella medefima volontà di offeruargli tutto quello che gli promeſſe, ſe quel patrone di quella naue, ò di nauilio vuole aspettare che lui fuſſe guarito. Et ancora per altra ragione, non gli è tenuto, per ciò che a impedimento di Dio neſſuno non può niente dire, nè coſtraſtare. Imperò ſe il detto mercante caſcherà in infermità, di poi che la naue o nauilio haueua noleggiato, & lui non lo ſarà a ſapere a quel patrone della naue o nauilio infra quel tempo, che lui lo douea aspettare: & dappoi che quel tempo ſarà paſſato, il detto mercante il ſarà a ſapere, & gli darà licentia, ò gli la ſarà dare, che lui cerchi di fare i ſuoi fatti, donegli poſſa fare, ſe quel patrone della naue, o nauilio, ne hauerà fatto ſpeſa. Perciò come quel mercante non l'hauerà fatto a ſapere come douea fare infra quel tempo che lo douea hauere ſpedito: quel Mercante è tenuto di reſtituire. Imperò ſe il Patron della Naue o del Nauilio ne haueſſe ſoſtenuto alcun danno, quel Mercante non gli è tenuto: poiche lui non rimane del viaggio per ſua volontà, nè per fraude alcuna che lui voleſſe far; ma ſolo per la infermità che lui hebbe. Imperò ſe il detto Mercante fuſſe già infermo, quando la Naue o Nauilio noleggiò, ſe lui ſi vorrà eſtrahere di andare in quel viaggio che lui haueua accordato, che doueſſe hauere ſpedita quella Naue o quel Nauilio: è da intendere che quella infermità, che lui haueua gli fuſſe creſciuta, purché per altra fraude non lo faceſſe, lui è tenuto di dare, & reſtituire a quel patrone di quella naue, ò quel nauilio, che lui haueua noleggiato, tutte le ſpeſe che hauerà fatte, per colpa di lui, & ſia creduto per ſuo giuramento, che la colpa è del mercante, poiche infermo era, per che noleggiarà naue ò nauilio, nè s'impacciava con al-

cuno per fatto di noleggiare. Ancora più se il detto Mercante non lo farà sapere a quel Patrone di quella Naue, o di quel nauilio, che lui si vuole estrarre di andare in quel viaggio infra quel tempo, che lui lo douea hauere spedito, & dipoi finito quel tempo, che infra loro fu accordato, che lo douea hauere spedito, nè gli facesse à sapere, è tenuto di dare, e restituire a quel Patrone di quella naue o nauilio, di tutto il danno, & interesse che ne habbia hauuto. Imperò quel danno, & quell'interesse debba essere messo in potere di due buoni huomini di mare, che acconcino quell'interesse, & danno, che per causa del crescimento dell'infirmità che lui haueua, che per altra causa nò: perche se a quel Mercante non fusse cresciuta la infirmità, se non che si stesse in quel modo, che era quando la naue o nauilio noleggiò, non debba esser messo in potere di nessuno, se non che è tenuto di dare & restituire a quel patron di naue o nauilio, che lui hauea noleggiato, tutto l'interesse che lui hauesse sostenuto senza contrasto, percioche per colpa di lui lo hauerà sostenuto, & in modo, che di sopra è detto, è tenuto & obligato il Patron della naue o nauilio a' mercanti, alli quali lui la noleggiò la sua naue o nauilio, come nel capitolo di sopra detto si contiene.

Di Mercante che noleggerà Naue, & morirà innanzi che sia caricato. Cap. 206

SE alcun Mercante hauerà noleggiato alcuna naue, o nauilio, se quel mercante, che quella naue o nauilio hauerà noleggiata, morirà innanzi, che fusse caricata la naue del tutto, o in parte; lui, nè li beni suoi non sono tenuti di niente a quel Patrone, di chi quella naue o nauilio fusse che lui hauea noleggiata, perche a huomo che morto è, accordo che habbia fatto non gli nuoce, Saluo imperò credito, o torto che lui habbia, debbano essere pagati detti suoi beni, se alcuni ne hauesse in qual si vuole loco fussino trouati. Imperò di poi che quel mercante hauerà caricata quella naue, o quel nauilio, che lui noleggiato hauea del tutto, o in parte, se lui morirà, & lui l'hauesse caricata infra il tempo, che lui la douea hauere spedita, non è tenuto al Patrone della naue di spesa che lui habbia fatto per tale conto, percioche è da credere che se lui fusse viuo, haueria intentione di offeruare tutto quello, che promesso hauea, & poi che la morte l'hà tolto, non è colpa sua, che a morte non ci può contrastare nessuno. Imperò se oltre il detto tempo l'hauesse del tutto caricata, se il detto mercante morirà, gli beni di quello sono tenuti satisfar la spesa, che quel Patrone di quella naue hauesse fatta per sua colpa, che non lo hauerà spedito in quel tempo che doueua, & non gli hauerà dato licentia che cercasse fare li fatti suoi in altre parti, che lui non era in caso, nè in modo che gli possa attendere quello, che promesso gli hà. Imperò se il mercante hauesse caricato la naue o nauilio, & la naue o nauilio hauerà fatto vela, & il mercante da poi morirà, in qual si vuole loco che mora, il Patrone della na-

ne sene debba tornare in quel luogo, doue haueua caricata quella Robba, & rendere, & dare alli suoi propinqui, se in quel loco doue haueano caricato saranno, & se in quel loco doue haueuano caricato propinqui o fattori non si saranno, il Patrone della naue o nauilio debbe fare scaricar quella Robba di quel mercante che morto sarà, & farla mettere in terra in loco sicuro, & quando la Robba sarà in terra in loco sicuro, il Patrone della naue o nauilio debba mandare vna lettera con vn' huomo a posta in quel loco, doue sappia che siano, & debbino essere gli suoi propinqui, o a quelli per chi lui teneua la comandità. Imperò tutte le spese che farà per conto di quella Robba a dis-
 scaricare, debba pagare la Robba. Ancora piu, che quando alcun propinquo o alcun di quelli che le comande haueuano fatte, a quello che morto sarà, saranno giunti in quel loco doue il Patrone della naue, o nauilio hauea fatto scaricare quella Robba di quel mercante che morto sarà, loro sono tenuti satisfare tutto il danno & spesa, che il Patrone della naue o nauilio hauesse, sostenuto per causa di quella tornata, che hauerà hauuta a fare, & se il Patrone della naue o nauilio, & quelli propinqui o quelli che la comandità haueano fatta a quel Mercante che morto sarà, non si potranno accordare, debba esser messo quel contrasto in due buoni huomini degni di fede, che siano & sappino dell'arte del mare, quale si voglia cosa che quelli buoni huomini ne diranno, quello ne debba essere seguito: & se il Patrone di Naue o del Nauilio hauesse alcuna cosa del nolo, è tenuto di dare a' Marinari per gli loro salarij in quella forma che lui guadagnerà di nolo. Imperò se gli propinqui, & quelli, che le comande haueano fatte fussino in quel loco doue quel Patron della naue o nauilio hauea caricato: & ancora ritornato a scaricare: se quei propinqui, & quegli che le comande haueano fatte si accorderanno, che quella naue, o nauilio che quel mercante, che morto sarà, haueua caricato che vadi, & che faccia quel viaggio, nel quale douea andare con quel Mercante se vivo fusse: il Patrone della Naue è tenuto di andarci, loro pagando ogni sconcio, & ogni spesa, che lui hauesse fatta per causa di quella tornata, che lui hauerà hauuta far per causa della morte di detto mercante: & ancora che gli facciano scritta, che loro: o vno di loro gli offerueranno tutto ciò, che quel mercante, che morto sarà gli era tenuto offeruare se vivo fusse: & se loro o vno di loro gli offerueranno tutto quello che di sopra è detto, il patrone della Naue o del Nauilio è tenuto di andar, e in altra maniera. Imperò se quel mercante che morto sarà hauesse caricata quella Naue, o quel Nauilio in terra d'infideli, o in loco pericoloso per andare a scaricare in terra di amici: il Patrone della naue non è tenuto di ritornare in quel luogo doue haueua caricato, anzi debba andare a scaricare in quel luogo, doue hauea accordato con quel mercante quando vinca, & in quel loco scaricare: & innanzi che lui discarichi, lui lo debba fare a sapere alla giustitia, & testimoni di mercanti della giustitia a lui debba fare mettere le robbe ne' fondachi & in loco che fusse sicuro a

quelli di chi esser debba: e la giustitia con consilio di mercanti debbe far uenire di quella Robba tanta, insino che habbia integrato il Patrone della Naue o del Nauilio di tutto quel nolo, che lui hauere debbe, & ancora piu per insino che siano tutte le spese pagate che per causa di quella Robba si saranno fatte. Imperò è da intendere se in quel luoco non fussino gli propinqui, ò quelli che la comandita haueuano fatta a quel mercante, che morto sarà: se in quel luoco non saranno, la giustitia con il Patrone della Naue ò Nauilio debba mandare una lettera in quel luoco, doue sanno che siano, & la giustitia con consentimento delli buoni huomini di quel loco, doue la Robba si sarà discaricata, debba tener in sequestro per insino che gli propinqui, ouero quelli che la comandita haueano fatta a quel mercante, che morto sarà, siano uenuti in quel loco, ò huomo per loro. Imperò se fusse Robba di che l'huomo hauesse dubio, che si potesse guastare, debba essere venduta, & la moneta che l'huomo ne hauerà, debba esser messa in loco, che ogni hora che uenissino quelli che hauer la debbono, la possino hauer loro ò huomo per loro senza contrasto alcuno, però sia certo che quelli che hauer la debbano, ò huomo per loro, fossero loro uenuti, che la dimandino. Et per questa ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue noleggiata & il patrone morirà innanzi che sia caricata. Cap. 261.

SE alcun Patrone di Naue ò Nauilio hauerà noleggiata la sua Naue ò nauilio ad alcun Mercante, se il Patrone della Naue ò Nauilio morirà, innanzi che la Naue ò nauilio sia caricato del tutto ò in parte, che quella Naue alla quale al Patrone fusse interuenuto tale caso, come di sopra è detto, non è tenuta di andare al viaggio, se già gli compagni con li propinqui di quello che morto sarà non si accordassero, che la detta Naue ò Nauilio ci andasse, ò tutti li compagni, ò la maggior parte non furno al noleggiare, & che tutti, ò uno di quelli fusse obligato a quel Mercante, che quella Naue ò quel Nauilio hauea noleggiato, perche huomo morto non hà ne può hauere Signoria in niente di questo mondo, salvo in tanto che tutti gli suoi torti, & le sue ingiurie, che debbano essere pagate, se l'huomo troua beni suoi, di che si possino pagare. Imperò se la naue ò il nauilio fusse caricata del tutto, ò la maggior parte, innanzi che il Patrone della naue morisse, è tenuto di andare & seguire il viaggio a quel Mercante che noleggiata l'hauera, percioche li compagni, che nella naue ò nauilio tengono parte, nè ancora li propinqui di quel Patrone, che morto sarà, non ci haueranno messo alcun contrasto, quando caricaua; e per questa ragione che di sopra è detta la naue ò il Nauilio è tenuto di seguir il viaggio, & ancora li compagni sono tenuti di mettere con li propinqui di quello, che morto sarà, uno huomo, che sia o habbia loco di patrone, & sia obligato a quel Mercante di tutti gli accordi, & patti, che quello che morto è fora, & era, se uino fusse, percioche loro uedeano, che quello che era Patron della

della detta naue era infermo, & pericoloso, & loro non contrastarono in niente quando la Naue ò Nauilio caricaua. Imperò se li propinqui di quello che morto sarà, ò li compagni di quello che era Patrone di quella Naue ò nauilio, diranno, & contrastaranno a quel Mercante, che la Naue ò Nauilio hauea noleggiato, che lui non caricasse ne facesse niente caricare, perciocche loro haueano dubbio che quel patron, che amalato era, morisse, e se lui moriuà che quel la naue ò nauilio andasse in quel viaggio; se quel Mercante non si vorrà stare di caricare per lo detto di loro, se il Patrone di quella naue ò nauilio morirà, quella Naue ò Nauilio non è tenuta, nè debba andare in quel viaggio, nè ancora li compagni nè li propinqui ò heredi di quel Patrone, che morto sarà, non sono di niente tenuti di menda fare a quel Mercante, che la naue ò Nauilio haueua noleggiata, & caricato per danno che lui ne hauesse, poiche per detto, nè per renuntiamiento che loro gli haueuano fatto, non se n'era voluto stare. Imperò se la Naue ò nauilio hauea caricato, & hauesse fata vela, & partitta fusse di quel loco, doue hauea caricato; è da intender che il Patron della naue fusse con loro, sia che fusse sano o infermo se il Patron della naue o del nauilio morirà, per la sua morte non debba restare che la naue o il nauilio non debba seguire il viaggio. In questo modo imperò che se in nella naue o nauilio ci fusse compagno alcuno, o alcuno che fosse propinquo di quel Patron che morto sarà, quello debba essere fatto Patrone, se li Mercanti, & il nochiere, & il scriuano vedranno, & conosceranno con tutto il communale della naue che sufficiente fusse alcuno di quelli per Patrone, & se vederanno che nessuno di quelli non fusse sufficiente, & nella naue hauesse alcun Marinaro di popa, o di proua che sufficiente fusse, l'uno di quelli debba essere messo per luoco tenente del Patrone. Imperò per viaggio solo, ò quale quello che morto sarà hauea formato a quel Mercante, & non per piu, & incontinente fatto quel viaggio, debbano tornare quella naue o quel nauilio in potere de' compagni, & de' propinqui di quello che morto sarà, & il scriuano è tenuto di render conto loro tanto dello guadagno, come della perdita tutto, & in tanto, come se fusse uiuo quel patron, quando la naue ò nauilio si partì di quel loco, doue hauea caricato, & erano suoi propinqui, & partecipi. Imperò se la naue haueua caricato in alcun loco, doue propinquo, nè compagno non ci fusse, loro la debbano tornare fatto il viaggio in quel loco, doue incominciorno, se quel loco sicuro fusse, & se quel luoco sicuro nò fusse, loro la debbano metter, & tornare in loco sicuro, & il scriuano con il nochiere insieme debbano fare vna lettera, & mandare in quel luoco doue sappino che siano ò debbano essere li suoi propinqui, e li suoi compagni di quello che morto sarà, per huomo a posta che loro venghino a ricercare quella naue ò quel nauilio perciò che quello che era Patron, è morto, & il scriuano e il nochiere non la debbano lasciare, nè abandonare, per insino recapito non habbino hauuto da compagni e da propinqui. Et ancora piu che quelli siano satisfatti, & integrati

di tutte le loro fatiche che loro hauute haueffino, per conto di quella Naue, o Nauilio a ristorare. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue noleggiata senza tempo determinato. Cap. 262.

SE alcun, Mercante o Mercanti noleggeranno Naue o nauilio con scritta o con testimonij, e non haueranno inteso che quelli Mercanti debbino dare spedito quella naue, o nauilio che loro haueranno noleggiato a giorno certo, o a tempo deputato, se li Mercanti prolungeranno che loro non spediranno quella Naue, o Nauilio che noleggiata hanno in quel modo che il Patrone della naue vorria, con che per colpa delli detti Mercanti non rimanesse, li Mercanti non sono tenuti al patrone della Naue, o Nauilio, che loro in quel modo haueranno noleggiato di spesa che lui ne faccia di nessuna menda fare; perche ogni patrone di Naue, o Nauilio debba guardare in che modo noleggia la sua naue o il suo nauilio, percioche a danno non gli possa tornare. Imperò se gli detti mercanti noleggeranno alcuna Naue, o Nauilio come di sopra è detto, & loro non spediranno il meglio che potranno, & per colpa di loro rimarrà; se il patrone della naue o nauilio potrà mostrare che per colpa di loro hauerà sostenuto alcun danno: gli mercanti gli sono tenuti di mendare & restituire; poi che per colpa di loro l'hauerà sostenuto. Et ancora piu, se fusse che quella naue o quel nauilio, che sarà noleggiato, debba caricare in quel luogo doue il contratto fu fatto: o fusse che douesse andare a caricare in altro luogo: se gli mercanti si potranno scusare per giusta causa, o per giusto impedimento, che loro non possono dare, nè consegnare quel carico in quel viaggio, che promesso gli haueano a dare, poi che per colpa di loro non fusse, loro non gli sono di niente tenuti. Imperò se gli detti Mercanti troueranno miglior mercato di nolo, che non haueano di quella Naue o Nauilio che loro noleggiata haueano, & loro noleggeranno altra Naue o Nauilio per causa di migliore mercato, che troueranno, loro sono tenuti restituire tutto il danno, e tutte le spese, che per colpa di loro hauesse fatte, & sostenute il Patrone della Naue, o del Nauilio, che loro in prima haueano noleggiato: ancora di dare quel carico che gli haueano promesso, & se dare non lo vorranno, sono tenuti di dare, e pagare tutto quel nolo, che loro gli prometterono quando lo noleggiarono, poiche per colpa di loro sarà rimasto, & per causa del miglior mercato, che haueranno trouato con altro, che per altro no; & perciò è ragione che chi con inganno & fraude vada, che tutto gli torni sopra; & in quel medesimo modo che è di sopra detto è tenuto il Patrone della Naue, o del Nauilio, che hauesse noleggiato la sua naue o nauilio a Mercante, se lui la noleggiasse ad altri Mercanti per causa di miglior nolo, che loro gli dessino piu che quelli che in prima l'hauano noleggiato; se ne haueffino a fare alcun spesa, o ne haueffino alcun dano, per colpa di quel patrone di quella naue o nauilio, che loro noleggiata haueano, & lui è tenuto del tutto restituire, poi che per colpa di lui lo haueranno sostenuto: e ancora

cora debbe portare quel caricho, che hauea da loro noleggiato, se la naue o nauilio ne douesse essere venduta, percioche egli è ragione, che gli patroni delle navi o nauilij siano & debbano essere tenuti, & obligati a mercanti in tutte, & per tutte le cose, si come all'incontro gli detti mercanti sono tenuti a loro. Et per quello che di sopra è detto fu fatto questo capitolo.

Di Naue noleggiata, che per impedimento non può fare il viaggio. Cap. 263.

SE alcun mercante ò mercanti noleggiaranno naue o nauilio in alcun loco, sia che la naue o nauilio, che loro noleggiato haueranno, debba caricare in quel luoco medesimo doue il contratto del nolo sarà stato fatto, ò fusse che douesse andare a caricare in alcun altro loco, se stando in quel loco, doue sarà stato noleggiato, venisse impedimento di Signoria. Poniamo, che quella naue, o nauilio che noleggiato sarà debba caricare in quel luoco, doue il contratto sarà stato fatto; se il patrone di quella naue o nauilio che que' mercanti haueranno noleggiato, gli dirà & dimostrerà, che loro scancellino e rompino quella scritta, che infra loro per causa di quel nolo sarà stata fatta, & che lo assoluino che lui possa andare a fare gli suoi fatti in alcun altro loco, con altri cercanti, se que' mercanti, che noleggiato l'haueranno, non vorranno che quella scrittura, che infra loro fu fatta per causa di quel nolo, si scancelli, nè si disfaccia, nè ancora loro non lo vorranno assoluere, anzi gli diranno che lui non si dia fastidio che loro credono finire, & sono certi che loro gli daranno il carico che noleggiato gli hanno, se loro finire potranno di dare quel carico che noleggiato hanno, gli detti mercanti non sono tenuti a quel patrone di quella naue ò nauilio, che loro noleggiata haueano di niente altro, se non di mendare tutta la spesa che lui hauesse fatta di quel giorno che lui gli domandò che l'assolnessino; & questo sono tenuti fare senza contrasto, percioche non è colpa di loro, che impedimento è di Signoria; & ancora, percioche loro gli consiglorono il carico che noleggiato gli haueuano, imperò se loro quel carico, ò altro in luoco di quello dare non gli potranno, loro gli sono tenuti di fare tutte le spese, & tutto il danno, & tutto lo sconcio che lui ne sostenesse, & sostenuto ne hauesse. Imperò quel danno, & quel sconcio debba essere messo in potere di buoni huomini, che sappino dell'arte del mare, percioche gli detti mercanti sono stati volonterosi di dare quel carico, che loro noleggiato gli haueano, & per niente che loro ci habbino possuto fare non sarà rimasto, & quale si voglia patto, che il Patrone della Naue o del Nauilio sarà con gli mercanti, in quel patto medesimo debbano essere gli marinari. Imperò se la Naue o Nauilio douesse andare a caricar in alcun luoco, innanzi che il Patrone della Naue o Nauilio si partì di quel luoco doue il contratto del nolo sarà stato fatto, & innanzi che li si partì di quel loco, l'impedimento ci sarà venuto: se gli mercanti diranno a quel patrone della naue o nauilio che loro noleggiata

leggiata haueranno, che lui non stia per paura di quell'impedimento di andare in quel loco, doue debbe caricare, che loro sono certi, e non hanno paura, nè dubio che per quell'impedimento lui, nè niente di loro fusse ritenuto, nè ritardato: se sopra queste ragioni di sopra dette il Patrone della Naue, o Nauilio, che loro noleggiata hanno, anderà con quella sua naue, o nauilio, in quel loco, doue il Patrone è con loro accordato, & a tempo debito, se i detti Mercanti quel carico dar non gli potranno, loro sono tenui mendar tutte le spese, che per colpa di loro hebbe per l'impedimento, & pagar tutto quel nolo, il quale gli erano tenuti di dare, se il carico hauesse portato, che non è colpa di lui, se portato non l'ha: & questo non debba esser messo in poter di buoni huomini, se il Patrone della naue o nauilio non vuole: percioche in vno capitolo è contenuto, che tutta naue o nauilio, dapoi che hauerà fatta vela, debba hauere tutto il suo nolo senza contrasto. Imperò se il patrone della naue o nauilio ne volesse fare alcun' accordo lui lo può fare, & debbano esserci marinari. Imperò se quando i detti mercanti noleggiarono quella naue o nauilio fusse già impedimento in quel luoco: & il Patrone della naue o nauilio hauea detto a quelli mercanti, perche noleggiavano, poi che impedimento ci hauea, & loro gli resposino, che attendesse a noleggiare: & che non stesse per paura dell'impedimento, che loro cauerrano di danno: se sopra le dette parole loro noleggiarono, sono tenuti a quel patrone di quella naue nauilio di dare, & restituire ogni danno, & ogni sconcio, che lui hauesse fatto, & sostenuto per colpa di loro, che in quel modo che di sopra è detto lo noleggiarono: & il Patrone della naue o nauilio è tenuto a detti Mercanti in tutti, & in tanti modi come i mercanti sono a Patroni delle navi o nauilij; & ancora più che i mercanti non sono a Patroni delle Navi. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Come il marinaio non debba vscir di Naue per parola del Patrone. Cap. 264.

SE alcun patrone della naue o nauilio darà licentia ad alcun Marinaio per alcuna causa, non se ne debba vscire solamente per il detto del patrone della naue, o nauilio, per insino che il Patrone della naue o del nauilio gli habbi tolto o fatto torre il pane, o le vettonaglie dinanzi; & se il marinaio si parte della naue, o nauilio, solamente per la parola che il Patrone della naue o nauilio gli hauea detta, senza che non gli hauerà tolta la vettonaglia: il patrone della naue non gli è tenuto di niente a rispondere per dimanda che gli faccia. Imperò se il patrone della naue o nauilio darà licentia ad alcun marinaio, la licentia s'intende che li toglia la vettonaglia, o la faccia torre innanzi che il viaggio fusse finito, nè fatto senza giusta causa, lui gl'è tenuto di pagar tutto il salario, che promesso gli fu al tempo che lui si accordò; & se il Marinaio andasse a discrezione: il Patrone della naue o nauilio gli è tenuto

è tenuto di dare, & pagar tutto quel salario, che il nochiere, & il seruiano diranno per loro giuramento, che quel marinaio haueua meritato, se quel viaggio compisse: ancora piu, se il patron della naue lo lascerà in loco forastiero, se il marinaio rimanere non ci vorrà, il patrone della naue o Nauilio è tenuto di darli Naue, o Nauilio, & vettonaglia, per insino che quel Marinaio sia ritornato in quel loco doue il Patron della Naue lo caudò, o che se ne fusse accordato con lui, se il marinaio ne volesse far dècordero. Imperò se il Patrone della Naue, o Nauilio gli desse licentia per alcuna giusta causa, o per le conditioni dette, come in vn capitolo di sopra appare, non gli è tenuto pagar il salario, nè dar naue, nè vettonaglia: e per le ragioni sopra dette, ogni Patron di naue guardi in che modo dà licentia ad alcun marinaio, che gli è la dia con giusta ragione: percioche a danno non gli possa tornare; & li marinari debbano fare altrettanto come pigliano licentia, & come nò: percioche alcuna giusta causa non li possa essere messa di sopra, che gli potesse tornare danno. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Del marinaio, che fuggirà. Cap. 265.

SE nessun marinaio si fuggirà della naue, dipoi ch'egli haueua hauuto la sua paga, & non habbi fatto quello che haueua promesso al Patrone, quando s'accordò, & se ne fugge auanti che la naue habbia fornito il viaggio, in tutti modi è obligato attendere la paga al Patrone, nè manco deue hauere soldo di nessun seruitio essendosi fuggito, anzi doue sarà trouato, può essere preso, & stare tanto in prigione, per fino che gli haueua satisfatto il tutto de danni, che il patrone per il suo fuggire haueua riceuuto, & sia il detto patrone creduto per sue semplici parole, senza altri testimonij: & per le ragioni sopradette fu fatto questo capitolo.

Dicarico di grano riceuuto senza misura. Cap. 266.

SE alcuni mercanti noleggeranno alcuna Naue o nauilio ad alcuno, & li detti Mercanti caricheranno quella naue o quel nauilio che loro noleggiato haueanno di grano, & se il Patrone della Naue, o del Nauilio che loro noleggiato haueanno come di sopra è detto, non riceuerà a misura lui, nè huomo per lui, quel grano, che quelli Mercanti metteranno in quella sua Naue o Nauilio, se non che lui se ne fiderà nella parola che gli Mercanti o huomo per loro gli diranno: se quel Patrone della Naue o Nauilio vorrà misurare, o fare misurare quel grano, che nella naue o nauilio sarà stato messo: & lui haueua portato in quel luoco doue haueua a scaricare, lui lo può fare, che mercante ne iuno non gli può contrastare, & quando il detto patrone della naue o nauilio haueua misurato, o fatto misurare, o perche gli detti mercanti gli volessino fraudare, il nolo, che lui ne doueua hauere, o fusse che il grano hauesse fatto alcun crescimento per alcuna causa, per quale si vuole delle ragioni di sopra dette, che il

cresci-

crefcimento fuſſe fatto, il patrone della naue o del nauilio debba hauere il ſuo nolo tanto del creſcimento come di quello, che li mercanti li haueano manifeſtato, o huomo per loro, che il creſcimento che in quel grano ſarà trouato ſi debba partire per eguale parte infra tutti gli mercanti, & debbino hauere la ſua parte, ſecondo la quantità del grano, che nella Naue o Nauilio haueranno meſſo: & ciaſcuno di detti Mercanti è tenuto di pagare nolo al patrone della Naue o del Nauilio tanto del creſcimento, come di quello che noleggiato haueua: percioche è ragione, che poi li Mercanti fanno li loro fatti, che il Patrone della Naue o del Nauilio non facci il ſuo danno. Et per ciò come il Patrone della Naue o del Nauilio, o huomo per lui non ne riccua conto. Imperò ſe il Patrone della naue o del Nauilio, o huomo per lui lo haueſſe miſurato, o fatto miſurare, & hauerà riceuuto conto, ſe alcun creſcimento ci ſarà trouato, di quel creſcimento non ſono tenuti li Mercanti pagare mente di nolo, percioche il Patrone della Naue o del Nauilio non ſe ne voſſe fidare nel detto, nè nella fede de' Mercanti, & ſe Dio gli fa alcuna gratia, o alcun bene che ſia loro tutto, & in tanto come ſe il Patron della naue o del nauilio ſe ne fuſſe fidato nella fede de' Mercanti haueria parte nel profitto, che Dio ci haueſſe dato. In tanto giuſta ragione non è, che quel guadagno che Dio ci ha dato, che debba eſſere de' mercanti, poiche il Patrone della Naue non ſe ne voſſe in lor fidare. Imperò ſe il Patrone della Naue lo farà miſurare, & ne riceuerà conto, ſe li Mercanti alcun fallo ci troueranno, il Patrone della Naue o del Nauilio, è tenuto di menda fare. Imperò è da intendere che debba eſſere guardata la natura di quel grano: per ciò come ci è natura di grano che mai non torna alla miſura, che l'huomo lo riceue: Imperò ſe detto Patrone della Naue o del Nauilio, o huomo per lui non ſarà al miſurare, nè lo miſureranno a conto, anzi ſi fideranno in fede de' detti Mercanti, in quel creſcimento tale debbe hauer il detto Patrone della Naue o del Nauilio tutto il ſuo nolo. Ancora piu, ſe mancamento ci fuſſe, non poſſa ne debba eſſere tenuto, poiche lui, ne huomo per lui non lo hauerà miſurato, nè fatto miſurare, nè l'hauea riceuuto a conto. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

Conditionedi nolo. Cap. 267.

SE alcun Patrone di Naue o di Nauilio noleggerà la ſua Naue o il ſuo Nauilio ad alcun Mercante, o Mercanti, & quando il Patrone della Naue o del Nauilio ſarà gionto in quel luoco, doue loro debbono di caricare, ſe infra lui & i Mercanti non hauerà accordato a giorno certo, & tempo deputato, che li detti Mercanti gli debbano hauere pagato il nolo che con lui haueranno accordato, il Patrone della Naue, o Nauilio ſi può ritenere tutta quanta la Robba: & che non facci diſcaricare, per inſino che gli Mercanti gli habbino raſſicurato di pagare quel nolo, che con lui haueranno accordato il giorno, che loro nolo a giorno, ancora a giorno certo, o a tempo deputato. Imperò ſe infra
il

il Patrone della Naue o del Nauilio, & gli Mercanti hauea accordato giorno certo e tempo deputato, che loro douessino hauere discaricato, & pagato quel nolo che loro gli promissiono di dare; il Patrone della Naue o del Nauilio non debba, nè può contrastare che loro non scarichino la loro Robba. Saluo imperò che il Patrone della Naue o del Nauilio dubitasse, o hauesse dubbio che que' Mercanti fussino ingannatori o piatitori, che dubitasse che non gli mettesse fino il suo nolo in piato, che lui lo potesse perdere. Imperò se gli detti Mercanti daranno vna sicurtà che lui sia sicuro per il suo nolo: gli debba lasciare discaricare tutta la Robba: & se per ventura gli detti Mercanti diranno al Patrone della Naue o Nauilio, lui se vuole pigliare di quella Robba medesima che lui hauerà portato a quel pretio che loro la potriano vendere, o che vale in quel loco, doue lui la debbe discaricare, tanto debbe discaricare, per insino che lui habbia compimento di paga al nolo che loro gli promissiono di dare, se il Patrone della naue o del nauilio così vuole: ma li detti Mercanti non lo possono forzare: & se il Patrone della Naue o del Nauilio la pigliasse per sua autorità, lui lo può fare: e se lui ci guadagna, tutto il guadagno debba essere suo, & se lui ci perde, tutta la perdita debba esser sua, che compagno, non li è di niente tenuto. ma il Patrone della Naue è tenuto dar parte alli suoi compagni di tanto come lui haueua di nolo. Imperò se gli Mercanti lascieranno quella Robba al Patrone della Naue o del Nauilio, che lui haueua portato per il nolo che loro gli doueano dare, il Patrone della Naue o del Nauilio l'ha a ricuere, & di niente altro non gli può forzare: e se per tale ragione, come di sopra è detto, il Patrone della Naue o del nauilio ha a ricuere quella Robba di sopra detta, compagno alcuno non può niente dire, nè contrastare che lui habbia a ricuere parte della perdita come del guadagno, se lui gli desse, & se per ventura il Patrone della Naue o del Nauilio hauerà a ricuere di quella Robba, che lui hauerà portata, quantità, per il nolo che lui ne debba hauere; & questo hauerà a fare per comandamento, & per forza della giustitia di quel loco, doue lui sarà, se in quella Robba, come di sopra è detto hauerà hauuto a ricuere, se perderà, o guadagnerà, compagno alcuno non può, nè si debba star che lui non habbia a pigliare la parte del guadagno, come della perdita. Ancora più, se gli compagni diranno, & accorderanno con il patrone della naue o del nauilio, che lui in quale si voglia parte che vadi, o venga che lui tutta volta possa smaltire tutto quello, che gli auanzera, & se gli compagni tutti, o la maggior parte diranno, & accorderanno con il patrone della naue o del nauilio quello che di sopra è detto; se loro guadagnano, o perdono di quello che il Patrone della naue, o del nauilio hauerà comperato, quello che del nolo li sarà auanzato debbano pigliare loro parte tanto della perdita come del guadagno, se Dio ce ne desse, & in niente gli detti compagni non possono contrastare al patrone della naue, poiche per volontà di tutti, o della maggior parte l'hauerà fatto. Ancora più, se il Patrone della naue

la Naue del Nauilio hauesse smaltito alcune volte quello che del noli gli fusse auanzato senza licentia de' suoi compagni: se lui ci guadagnasse, & loro piglieranno la loro parte di quel guadagno; se gli detti compagni non gli diranno, nè faranno comandamento che lui non smaltisca quello, che del nolo gli auanzerà, & se lui lo fa, che loro pigliano volentieri del guadagno, se Dione gli desse, & se perdita ci l'interuenisse che fusse tutta sua: & se gli compagni questo che di sopra è detto gli diranno, & gli comanderanno; & oltra il comandamento che loro gli haueranno fatto, lui non resterà che non smaltisca quello che del nolo gli auanzerà: se in quello che lui hauerà smaltito, Dio guadagno li darà, lui è tenuto di dar la parte alli compagni di tutto quel guadagno, & se lui perde, tutta la perdita debba esser sua, & se per ventura il detto Patrone della naue o del nauilio smaltisse alcuni viaggi quello, che del nolo gli auanzasse, & gli compagni riceueranno parte di quello che Dio li desse, & loro non diranno nè faranno il comandamento di sopra detto, il Patrone della Naue, o nauilio, se lui smaltirà come di sopra è detto, li detti compagni sono tenuti di pigliare parte della perdita, come fariano del guadagno se Dio ne desse, per insino che gli hauesse detto, o fatto il comandamento, come di sopra è detto. Et per la ragione di sopra detto fu fatto questo capitolo.

Di Naue o Nauilio che stando nel caricare sopraueua,
fortuna. Cap. 268.

SE alcun Patrone di naue o nauilio caricare douesse in alcun loco, & stando nel luogo doue debba caricare, innanzi che lui habbia caricato si metterà segno di cattiuo tempo, & lui hauerà dubbio che cattiuo tempo si metta: se il detto Patrone della naue o nauilio, farà alcuna spesa, come appigionare essarcia per mettere nella naue o nauilio a ormeggiare, gli mercanti che noleggiata la haueranno non sono tenuti pagare niente, poiche non haueranno niente caricato. Se imperò il patrone della naue o nauilio non l'hauesse accordato il giorno che lo noleggiorno, che in tutta spesa che lui hauesse a fare, per bisogno della naue o nauilio, se gl'interuenisse per caso di sventura, che loro ci douessino mettere la loro parte, & se per ventura il Patrone della naue, o nauilio hauesse caricato alcuna quantità della Robba che lui portare doueva, quella quantità che caricata sarà, debba pagare in tutto le spese, che il patrone della naue, o nauilio hauerà a fare per il caso di sventura, che di sopra è detto per soldo, & per lira con la Naue o Nauilio insieme. Se imperò infra gli Mercanti, o la maggior parte non fusse accordato, che se il caso di sopra detto interuenisse, quella Robba che fusse rimasta in terra aiutasse a quella che fusse caricata, & se la naue o nauilio fusse caricato del tutto, se interuenisse caso di sopra detto, tutto il corpo della naue, o del nauilio debbe pagare con la Robba insieme per soldo, & per lira. Imperò è da intendere che quella naue o nauilio fusse bene, & sufficiente essarciato, & la essarcia che lei hauesse, che fusse bastante,

stante & sufficiente: & se la essarcia che quella Naue o Nauilio porterà, o hauerà a se non gli sarà sufficiente, nè minore di lui, se il caso di sopra detto li interuenisse, li detti mercanti, nè la Robba di loro non sono tenuti niente mettere a quella spesa, che quel Patrone di quella Naue, o Nauilio hauesse a fare, per il caso di sopradetto, anzi il Patrone della naue o nauilio è tenuto a mercanti, che se loro sosteneranno alcun danno, o alcun sconcio per causa di quella essarcia che lui con seco portasse, a restituire. Imperò debba essere a questo modo inteso, che li detti mercanti non siano creduti per loro semplice parola, anzi debba essere messo in poter di due buoni huomini del mare che loro conoschino se quella essarcia era sufficiente a quella Naue o Nauilio, o no, & quale si vuole cosa che loro ne diranno, quello ne debba essere seguito, percioche alle volte & tutte le più volte, se alcun caso di sventura interuenisse ad alcuna naue o nauilio, fusse messo in fede di alcuni mercanti, tutta volta diriano loro che per colpa della essarcia, che la naue o nauilio haueua, che non era sufficiente, saria interuenuto quel caso, che loro haueano sostenuto, e per ciò se la conoscentia, & discretione delli buoni huomini non fusse tutta via sariano condannati gli Patroni delle navi o nauilij. Per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

Di Maestro di Ascia, & Calafato. Cap. 269.

Come che in vn capitolo di sopra detto si dichiara, & dimostra delli maestri di ascia, & delli calafati, che haueranno alcun'opera da fare, sono tenuti & obligati a quel Patrone di chi l'opera sarà, & chi in potere ne l'hauerà messa, & del Patrone che l'opera hauerà consegnata, di che è tenuto a gli maestri di ascia, & di che no. Ma niente vn capitolo di sopra già detto non dichiarisce, se alcuno delli detti maestri prometteranno di lauorare con alcun Patrone di naue o nauilio, se quello che promesso haueranno, non volessino attendere, di che saranno tenuti, & di che no. Et per la ragione di sopradetta gli nostri antichi, che in prima cominciarono andare per il mondo fecero questa menda, percioche infra gli Patroni delle navi, & gli maestri sopradetti non possa hauere alcun contrasto, & dissero, & dichiararono, che ogni maestr'odi Ascia & Calafato che prometterà di lauorare ad alcun patrone di nauilio, sia, che faccia pretio, onò con lui, è necessario, che gli offerui, poi che promesso li hauerà, & se lui fare non lo vorrà, è tenuto restituire, & mendare tutto il danno, e sconcio, che quel patrone di quella Naue o Nauilio, alquale lui hauea promesso di lauorare, potrà mettere in vero, che sostenuto ne habbia, & aspettasse sostenere. Saluo imperò che alli sopradetti maestri non lo hauesse tolto impedimento di Dio, nè di Signoria, & per quella ragione medesima ogni Patrone di naue o di nauilio, che prometterà di consegnare alcun lauoro, ad alcuno, o alcuni delli sopradetti Maestri, & non lo offeruasse, vi è tenuto di dare il loro salario, ilquale con loro haueua accordato, e se per ventura infra loro pretio alcuno fatto non sarà, il patrone della Naue, o Nauilio

che quel mancamento ha uerà fatto, è tenuto di dare tutto, & intanto come altri maestri piglieranno nelli lauori, che loro haueranno: ancora è tenuto di più il patrone della naue o nauilio, che quel mancamento ha uerà fatto alli sopradetti maestri di restituire tutto il danno, & tutto il sconcio che gli sopradetti maestri potranno in vero mostrare, che loro ne haueffino sostenuto, e ne aspettassino sostenere. Risguardato imperò quel lauoro che quel Patrone hauea promesso di consegnare sia poco, o assai, & risguardato ancora che a quel Patrone di quella naue o di quel nauilio non l'hauesse tolto impedimento di Dio, o di Signoria, & risguardato il valore, & bontà delli sopradetti maestri. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Seruitore, & di Patrone.

Cap. 270.

SE alcun Patrone di naue di nauilio tenirà alcun seruitore per tempo deputato, necessario è che il detto seruitore offerui tutti li patti, che con il Patrone della Naue ha uerà accordato: & è ragione, che come il seruitore è tenuto offeruar gli patti, che con il Patrone della Naue ha uerà accordati, che il detto Patrone sia tenuto offeruare tutto quello, che al detto seruitore ha uerà promesso, e se il detto seruitore morisse innanzi del tempo, che lui haueua accordato seruire il detto Patrone della naue o del nauilio, è tenuto & obligato di dare, & pagare a gli propinqui del detto seruitore, per tutto & in tanto come lui ha uerà seruito senza contrasto, & se per ventura il Patrone della naue o del nauilio morisse, il detto seruitore è tenuto di seruir alli heredi, & propinqui del Patrone che morto sarà per tanto tempo, come lui promesse il giorno che si accordò senza contrasto: & li heredi, o propinqui sono tenuti offeruare al detto seruitore tutto quello, che quello gli haueua promesso in tempo della vita sua. Imperò è da intender, che il detto seruitore non sia tenuto di seruire alli detti propinqui, o heredi, se non per tanto come quella naue o quel nauilio andasse & stesse per comandamento, & per bisogno de gli detti heredi, o propinqui di quello che morto sarà, & se gli detti heredi, o propinqui venderanno, o distribuiranno quella Naue o quel Nauilio, innanzi che il detto seruitore habbia finito il detto tempo, che con quello che morì haueua accordato, il detto seruitore debba essere libero nel tempo che quella naue o quel Nauilio sarà stato venduto, & li detti propinqui, o heredi sono tenuti pagare il detto seruitore, per tanto, come ha uerà seruito a loro, & al morto senza niun contrasto: & se per auentura gli detti propinqui, o heredi non haueffino di che pagare, il detto seruitore debba essere pagato nel pretio, che di quella Naue, o di quel Nauilio si sarà hauuto; & se li detti propinqui, o heredi del pretio che della detta naue o nauilio si sarà hauuto, non lo vorranno pagare: il detto seruitore se ne può & se ne debba ritornare a quella naue o a quel nauilio che lui seruito hauea: perciò come è ragione che in qual si vuole cosa che l'uomo facci seruitio, o alcun lauoro che quel lauoro lo debba pagare: perche quello,

quello, ilquale comprerà tale naue, guardisi & si debba guardare come la comprerà: percioche danno, ò fastidio non li possa interuenire. Et per la ragione di sopra detta fusatto questo capitolo.

Di stiua di Vettine, o Botte vote. Cap. 271.

SE alcun Patrone di naue o di nauilio nauicherà in Barberia o in Ispagna, o in alcun' altra parte: se alcuni Mercanti metteranno nella naue o nel nauilio, stiua di botte, o vettine vote per portare ad alcuna parte, se la stiua anderà integra. & se li mercanti non haueffino fatto pretio di nolo per causa di quella Robba, o stiua, o vettine con il Patrone della naue, quando il patrone di quella naue o di quel nauilio sarà giunto a quel luoco, done quella stiua, o vettine debba discaricare, sia in libertà del patrone della naue o nauilio di ricuere quel nolo, che gli piacerà, o di hauere la metà di quella stiua che lui portata hauerà: poi che pretio alcuno non ci sarà fatto di nolo. Imperò se il Patrone della naue o del nauilio hauesse fatto alcun patto, o alcun' accordo per conto del nolo per la detta stiua, ò vettine, quell' accordo, ò patto, è necessario che lui offerui. Imperò se la stiua sopradetta non andasse integra, anzi anderà disfatta: se disfatta anderà, il Patrone della naue o del nauilio non debba hauere la metà, sia che ne habbia fatto pretio di nolo, o no: ma puonne pigliare nolo che sia sufficiente. Per quale ragione non debba hauere la metà delle botte disfatte, come integre, se nessuno pretio non ci fusse fatto: percioche quando il Patrone della naue o nauilio era in quel luoco, o ad alcun' altro done trouasse Robba che volesse portar a nolo, lui lo potria fare, & lui per portare la stiua intiera non la potria portare; & perciò haueria a perdere quel nolo. Et ancora per altra ragione che se lui la disfaceua per ventura, li costaua piu di conciare, e dirizzar, che lui non haueria della Robba che lui potria portare a nolo: perciò è ragione che habbia, e debba hauere la metà della stiua, che andarà integra, & non di quella che andarà disfatta: & ancora per altra ragion, che per auentura se lui portasse la stiua disfatta: & fusse il loco done lui trouasse Robba, lui la può portar senza suo danno, & può metter quella stiua, che disfatta andarà postame. Et per la ragione di sopra detta non debba hauer la metà della stiua che porterà disfatta, come di quella che porterà integra.

Come la Robba può esser ritenuta, o lasciata per il nolo. Cap. 272.

SE alcun Patron di naue o di nauilio, che hauerà noleggiata la sua naue o nauilio ad alcuno, o alcuni per andar oltra il mare, o in Alexandria, o in Armenia, o in alcune altre parti, li mercanti sono tenuti pagare il nolo al patrone della naue o nauilio in quel modo, che con lui haueranno accordato, e se gli detti mercanti pagare non lo vorranno, lui si può ritenere tante di robbe, che vaglia il suo nolo, ò piu, ò lo scriuano per lui, come che in vn capitolo diso-

pra è detto . Imperò se i detti Mercanti gli vorranno lasciare la Robba che lui portata hauerà per il nolo , che loro promisseno di dare , lui la debba riceuere , che in altro modo non può contrastare . Saluo imperò tutti i patti , & accordi di lui che a loro fussino fatti . Imperò è da intendere , che se la naue o nauilio fusse noleggiata a pretio certo , cioè a scarso , & la Robba non fusse tutta vna , cioè che quelli Mercanti che haueranno noleggiato la naue o nauilio a pretio certo haueranno alcun fascio o fasci di seta , o di zafferano , o di grana , o di alcun' altra cosa , che fusse nobile mercantia , & tutta l'altra Robba che loro per il nolo lasciare vorranno , non valesse il nolo : il Patrone della Naue non è tenuto pigliarla , se non vuole , che bisogno è , che il patrone della naue , sia pagato del nolo , poiche Robba ci sarà che gli basti . Saluo imperò tutto accordo , che di lui a loro fusse stato fatto . Imperò se gli detti Mercanti fussino in luoco , doue non potessino vendere quella detta Robba , nè hauere moneta , & loro l'haueranno con alcuna altra Robba a barattare , gli detti mercanti sono tenuti di dare tanto di Robba al Patrone della Naue , che sia bastante al suo nolo , se lui riceuere la vorrà , e se il detto Patrone della Naue ò Nauilio riceuere non la vorrà , gli detti mercanti sono tenuti pagare il nolo , se la mercantia loro se ne sapessi consumare , che bisogno è , che il Patrone della Naue sia pagato , saluo che debba essere inteso a buon' uso , e a buon' intentione , e se il Patrone della Naue volesse fare gratia a detti Mercanti di aspettargli per il nolo che ha da hauere per insino che loro siano ritornati in quel loco , doue si partirono , o in altro doue loro possino far vendetta di quella Robba , che loro haueranno riceuta a baratto , lui lo può fare , che Marinaro , o altri non gli può contrastare , ne lo debba fare . Saluo imperò alli Marinari ogni promessa , che il Patrone della Naue o Nauilio , gli hauesse fatto , e se il Patron della Naue o Nauilio farà la gratia di sopra detta , gli detti mercanti sono tenuti di dare al Patrone della naue guadagno per soldo e per lira in quel modo , che lor guadagneranno di tutto quello , che loro dar doueranno di nolo , e se loro per ventura non guadagnassino , loro sono tenuti di dare al patrone della naue tutto il suo nolo , che è di bisogno , che per fare seruitio loro lui ne habbia danno , & perciò come non rimane per lui , se loro non guadagnano , nè per colpa sua , & il Patron della naue è tenuto di dare a marinari guadagno , per li loro salarij in quel modo , che lui lo riceuerà da Mercanti . Saluo imperò tutti patti , & accordi che fussino fatti intra il Patrone della Naue & il mercante , e ancora li marinari . Imperò se la Naue o Nauilio fusse noleggiata a canterata , se li mercanti non obliheranno l'vna Robba per l'altra al Patrone della Naue il detto Patrone della Naue non può ne debba ritenere l'vna Robba per l'altra , poi che al noleggiar , non si accordò , perche ogni Patron di Naue ò Nauilio si guardi , & si debba guardare già come noleggerà , & come nò : perciocchè danno non li possa interuenire , & guardassi il Patron della Naue a chi noleggerà , & a chi no : che bisogno è che il marinaro sia pagato del suo salario , habbia

bia il patron della naue il suo nolo, ò nò: poiche il marinaro hauerà fatt' il suo seruitio nel viaggio. Per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue di Mercantia pigliata per naue armata. Cap. 273.

SE alcuna Naue o Nauilio armato, o altra fusta che entrerà in corso, o ne uscirà, ò ci sarà, si risconterà con alcuna naue, o nauilio di mercantia, se quella naue, o nauilio di mercantia, sarà d' inimici, e il carico fusse d' inimici, in questo non bisogna altro dire, percioche ciascuno è tanto sauo, che già sa quello che se ne ha da fare, percio non bisogna mettere alcuna ragione in tal caso. Imperò se la Naue, ò Nauilio, che pigliato sarà, fusse di amici, e le mercantie che lui porterà saranno d' inimici lo armiraglio della naue o del nauilio armato può forzare, & confringere quel Patrone di quella Naue, o di quel Nauilio che lui pigliato hauerà, che lui con quella sua naue gli debba portare quello, che di suoi inimici sarà. Ancora che lo tenga in quella Naue o nauilio per infino l' Armiraglio, o huomo per lui l' habbia a se, in luoco che non habbia paura che inimici non ne li possono torre, l' Armiraglio imperò pagando a quel Patrone di quella naue ò Nauilio tutto il nolo, che lui hauere douea, se la portasse in loco doue scaricare la doueua, come nel cartolario sarà trouato scritto; & se per ventura cartolario alcuno non si sarà trouato, il Patrone della naue debba essere creduto per suo giuramento per conto del detto nolo. Ancora più se per ventura quando l' Armiraglio, ò huomo per lui sarà in luoco, doue che quel guadagno hauerà, potrà saluare, se lui vuole che quella Naue o Nauilio che pigliata hauerà li porti quello che guadagnato hauerà lui ne gli debba portare al detto armiraglio, o a quello che per lui ci sarà. Imperò debbasi accordare con lui, & quale si vuole accordo o patto che infra loro fatto sarà, il detto armiraglio o quello che per lui ci sarà, è dibisogno che si offerui, & se per auentura infra loro accordo, o patto alcuno per conto del nolo fatto non sarà il detto armiraglio, o quello che per lui ci sarà, è tenuto a pagare il nolo a quel Patron della Naue o Nauilio, che quel guadagno portato hauerà in quel loco, doue che loro haueranno voluto tutto, e in tanto come altra Naue o altro Nauilio ne douesse hauere di nolo per simigliante Robba, & ancora piu senza contraſto, & sia inteso, poiche quella Naue, o Nauilio sarà gionta in quel loco doue il detto Armiraglio, o quel che per lui ci sarà, potrà ristorar quello, che guadagnato hauerà; & da intendere che fusse in loco di amici, per infino in quello loco, doue lui vorrà la porti, e se per ventura quel Patrone di quella Naue o Nauilio che loro pigliato haueranno, o alcuni delli sopradetti marinari, che con lui saranno, diranno, he hanno alcuna Robba, che è la loro, & in quella naue o nauilio si è mercantia, loro non debbano essere creduti per loro semplice parola, anzi debba essere visto, & riguardato il cartolario della naue se ritrouato ci fusse, & se per ventura cartolario nessuno ritrouato non ci sarà il Patrone della naue, o li detti

marinari debbano fare giuramento, & se loro per loro giuramento diranno, che quella Robba è la loro, il detto ammiraglio, o quello che per lui sarà ne gli debba dare senza contrasto, risguardato imperò la fama di quelli, che giuramento faranno, & chi la robba dimanderanno: & se per ventura il patrone di quella Naue o di quel Nauilio di Mercantia che pigliato sarà contrasterà, che non vorrà portare quella mercantia, che nella sua Naue, o suo Nauilio sarà, & ancora sarà d'inimici, per insino che quelli che guadagnata l'haueranno la tenghino in loco sicuro, per comandamento che il detto ammiraglio li faccia, il detto ammiraglio lo può metter a fondo, o far metter, se lui fare lo vorrà. Saluo che debba ristorar le persone che ci saranno, & nessuna Signoria non lo può constringere de dimanda che gli fusse fatta. Imperò è da intendere che, tutto il carico, che in quella Naue o Nauilio sarà, o la maggior parte fusse d'inimici, & se per ventura la detta Naue o Nauilio fusse d'inimici, & il carico, che nella detta Naue sarà, fusse di amici, li Mercanti che nella detta Naue faranno, & delli quali il detto carico fusse, tutto o in parte, si debbano accordar per conto della detta Naue, che di buona guerra è con il detto ammiraglio per alcun pretio ragioneuole, come che loro potranno, & il detto ammiraglio debba fare tutto accordo, o patto che ragioneuole fusse, & lui sopportare possa alla giusta ragione. Imperò se li detti mercanti con il detto ammiraglio accordo, o patto fare non vorranno, il detto ammiraglio può, & debba admarinare la detta Naue o Nauilio, & mandare in quel loco, doue armato fusse, & li detti Mercanti sono tenuti pagare il nolo alla detta naue o nauilio del tutto, & in tanto, come se hauesse portato il detto carico in quel loco, doue portare lo doueua, & altro nò: & se per auentura li detti Mercanti saranno dannificati per causa di quella forza, che il detto ammiraglio li hauerà fatta, il detto ammiraglio non è di niente tenuto, percioche gli detti mercanti non volsono fare il detto accordo, o patto con il detto ammiraglio, per conto della naue, o nauilio che di buona guerra sarà. E ancora per altra ragione, percioche alle volte valerà più la naue, o nauilio, che non valeran le Mercantie che porta. Imperò se li detti Mercanti saranno volonterosi di far il detto accordo, o patto con il detto ammiraglio, come che di sopra è già detto, & il detto ammiraglio patto o accordo fare non vorrà per superbia che hauerà, & come di sopra è detto forzuolmente con li detti Mercanti se ne porterà il carico disopra detto, nelquale diritto alcuno non ci hauerà, gli detti mercanti non sono tenuti pagare il nolo in tutto o in parte alla detta naue o nauilio, nè ancora il detto ammiraglio, anzi il detto ammiraglio è tenuto rendere, & restituir tutto il danno, che li Mercanti disopra detti per la forza sopra detta sosterranno o aspettano sostenere per alcuna ragione. Imperò se fusse caso che la detta Naue o Nauilio armato disopra detto si riscontraffe con la detta Naue o nauilio di Mercantia in tale loco, che li detti Mercanti, il detto accordo o patto hauer non potessino: se li detti Mercanti saranno huomini conosciuti, & tali,

tali, che il detto accordo o patto fusse in loco sicuro sopra di loro, il detto armigaglio non li debba fare la detta forza, & se la fa, è tenuto restituire il danno di sopra detto: se li detti mercanti lo sosteneranno, & se per ventura li detti Mercanti huomini conosciuti non faranno, o il patto sopradetto pagare non potranno, il detto armigaglio li può fare la forza di sopra detta.

Di Naue che hauerà a discaricare per caso fortuito. Cap. 275.

SE alcun Patrone di Naue o nauilio hauerà caricato del tutto, o in parte, in porto, o in piaggia, o in altro loco, se stando in quel loco doue hauerà caricato, o in altro loco, gli venisse caso di sventura che lui hauerà a scaricare tutto, o parte il caso di sventura è da intendere che li fortisse stoppa, o alcuna catena, o catene, o perdesse alcuna effarcia, per la quale fusse in pericolo, o per Nauilij armati di inimici, se quel loco doue il caso di sventura gl'interuenrà, fussino barche da scaricare che lui possa hauere per denari, lui le debba appigionare, & fare discaricare insino che sia a saluamento, il saluamento è da intendere per insino che habbiano trouato tale fallo, o che il dubbio sia passato, & se per ventura lui non trouasse barche per denari, se ci fussino alcune naue o nauilio che non haessino viaggio, il patrone della naue, o Nauilio, alqual il caso di sopra detto sarà interuenuto, debba dire & dimostrare a quelli, che saranno patroni, o teneranno in comandità le dette naue, o nauilij, che a lui è interuenuto il caso di sopra detto, e che loro gli debbino dare soccorso, e aiuto, perche lui possa ristorare quella Naue o Nauilio, & quella Robba che in quella è, e se gli detti Patroni, o quelli che in comandità le terranno, li voranno far aiuto & soccorso senza pagamento lui lo debba riceuere, & debbali guardare di tutto danno, & se gli detti Signori, o quelli che in comandità teniranno le dette naui, o nauilij, ne voranno hauere paga o salario, lui è tenuto di dare in quel modo, che con loro si potrà accordare. Imperò se gli detti li haueranno dimandato troppo, & lui l'hauerà concesso, & promesso, loro non ne debbano hauere tutto quello, che lui hauerà promesso, anzi debba essere messo in poter di buoni huomini: per quale ragione debba esser messo in potere de buoni huomini, poi che con loro si sarà accordato: percioche se quelli gli haessino dimandato la metà della Robba, & della naue lui li haueria concessa, non per ragione che loro ci haessino, ne ce la debbano hauere, & perciò è buona la discretion delli buoni huomini. Imperò se quella naue o nauilio, il quale il pagamento hauerà riceuto, pigliasse alcun danno, quello ilqual il seruitio hauerà promesso & dato, non li è tenuto di nessuna menda fare, & se per ventura nella detta naue o nauilio non ci fusse alcuno, che seruire lo volesse, lui se ne debba andare alla Signoria del loco, doue quel caso li fusse interuenuto, e con consentimento della Signoria, lui se ne può, e se ne debba seruire cauando quella naue o nauilio di chi lui se ne sarà seruito di tutto danno: e ancora li debba dar pagamento, se quello lo vorrà a discretion, e risguardo nella detta Signoria.

ria: & se per ventura il caso sopradetto l'interuenisse in alcun loco, doue lui non trouasse tanto presto la Signoria, anzi saria piu tosto a condition di perdersi del tutto, lui se ne può seruir, cauando però lui di tutto danno e sconcio colui del quale sarà quella naue o quel nauilio da chi lui si sarà seruito, e ancora dandogli seruitio o salario, se ne dimanderà a discretione di buoni huomini di naue. Et per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Patrone che sarà impedito nella partita per debito. Cap. 275.

SE alcun Patrone di naue o di nauilio douesse dar ad alcuno, ad alcuni alcuna quantità di denari; il Patron della naue sarà stato in quel loco doue il debito hauerà da pagare, con quelli à quali il debito douerà dare insieme, vno mese, o due, o quantità di tempo, se quello, ò quelli alliquali lui douerà dare non gli domanderanno, e con la giustitia non lo costringeranno intra tanto che lui stia con loro insieme, per insino che lui si sarà spedito del tutto per andar a guadagnare in alcune parti: & quando loro vederanno che lui è spedito per partirsi della terra, li detti creditori se ne andranno alla giustitia, & lamenteranno di lui: quelli creditori tali non li debba ascolar, ne vdir la giustitia, nè a quello che lo credito hauerà da pagare costringere, nè sconciare di suo viaggio, poiche lui sarà stato con li detti creditori come di sopra è detto, se non che se lui è huomo che possa hauer sicurtà, gli debbe far dare. In questo modo però che quella sicurtà, che lui darà, non fusse costretta per la giustitia, infino che lui fusse tornato in quel loco, doue il credito debbe dar, e sarà stato pregiato: se già la sicurtà per tutto obligare non si volesse; e ancora piu, che la sicurtà, che per tale conto sarà data, non sia costretta per gli detti creditori, nè ancora per la giustitia, per insino che li detti creditori con la giustitia insieme habbino fatta la esecutione sopra il principale, e sopra il bene di quello: & se li beni di quel principale non bastassino a quel credito, o crediti pagare: all'hora gli detti creditori con la giustitia insieme debbano & possano proseguire contro di quello, che sicurtà sarà, & contro gli suoi beni. Imperò se gli beni di quel principale bastassino, la detta sicurtà, nè gli beni di quello non debbano esser venduti per nessuna ragione, se già quella sicurtà per il tutto non si obligasse. Imperò se il detto Patrone della Naue o del Nauilio non trouasse sicurtà, la giustitia non lo può sconciare di suo viaggio, se non in tanto che lo debba fare giurare che lui non hà sicurtà, nè la può trouare; & piu, gli debba far giurare quando lui sarà tornato in quel loco, doue il credito debbe dare, che lui si debba accordare con quelli, alli quali lui il credito debba dare; percio che quella giustitia non lo debba sconciare di quel viaggio, se il detto patron della Naue o Nauilio sicurtà non hauerà: perche quelli, alli quali il credito debba dare non lo haueranno costretto per la giustitia quando con loro stana, come di sopra è detto, anzi lo haueranno aspettato insino all'ultimo giorno, che loro sapeano che lui douea essere spedito della terra. Ancora per altra ragione,


ne, che saria mal fatto, che li mercanti, che la loro Robba hanno messa, o caricata in quella naue o nauilio, fussino ritenuti, & tenessino la loro Robba a pericolo & conditione di perdersi per la pigrizia di quelli creditori, che innanzi che quella naue o nauilio fusse spedita, non lo dimandarono, perche ciascuno si guardi & si debba guardare che quando hauerà a hauere da alcuno alcuna cosa, che non aspetti l'ultimo giorno, che se lo farà, gl'interuerrà come di sopra è detto, per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo: & se per ventura quel patrone di quella naue o nauilio morisse innanzi che fusse tornato in quel loco, doue la sicurtà hauerà data: se la sicurtà si sarà obligata per il tutto, che del tutto, o il certo del viaggio lui pagherà: o venga, o no; o muora, o no: che la sicurtà è tenuta pagare se come di sopra è detto si sarà obligato. Saluo imperò tutti accordi & obligationi, che da lui alli altri fussino fatti & accordati per alcuna giusta ragione.

Di comandità, che il comandatario debba portare a se.

Cap. 276.

SE alcun comandarà o hauerà comandato ad alcuno, alcuna Robba per conto di mercantia, se quello che la comandità farà, o hauerà fatta accorderà, o hauerà accordato con quello, il quale lui fa, o hauerà fatta la detta comandità, che lui debba portare a se la detta comandità in quel loco, o lochi, o viaggio, o viaggi, che infra lui & quello che la detta comandità gli hauerà fatta saranno stati accordati; il detto comandatario è tenuto osservare tutti i patti fatti infra lui & quello, che fa la comandità, o siano fatti con scritta, o senza scritta, vagliano & debbano hauere valore, con che in vero possino essere messi se bisogno fusse: & se per ventura li detti patti saranno fatti come di sopra è detto, & sotto le conditioni di sopra dette; se quello, che la comandità hauerà riceuta la consegnasse ad altri, o li mandasse la detta comandità senza licentia di quello che fatta hauerà, se la detta comandità si perderà del tutto o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere & dare tutta la detta comandità, & il guadagno, che in quella Robba potria essere fatta a quello che ne gli comandò, percioche lui non li offeruò gli patti, che infra loro furono ordinati quando lui riceuè la detta comandità, & se per ventura la detta comandità non si perderà del tutto, nè in parte, anzi andrà a saluamento in quel loco, doue il detto comandatario l'hauerà mandata se la detta comandità stesse in quel loco sopradetto tanto di tempo, che la detta comandità riceuesse alcun danno, o alcun mancamento per colpa, o per negligentia del detto comandatario, lui è tenuto di restituire tutto il danno, e mancamento a quello, che la comandità gli hauerà fatta, o se per ventura quello, al quale il detto comandatario l'hauerà mandata, la vendesse a manco pretio per sua negligentia, o percioche lui sarà tristo mercante, che vuole tanto dire che quello al quale il detto comandatario l'hauerà mandata, che non se ne impacci, nè procuri

procuri come il detto comandatario faria, se la detta comandità portata hauesse a se, come era accordato infra lui, & quello che la detta comandità li fece: se quello, al quale il detto comandatario l'hauerà mandata non la vendesse o non l'hauerà venduta come che simile Robba di quella valena in quel loco doue il detto comandatario li mandò: & in quel tempo che la detta comandità ci fu gionta, se la detta comandità sarà venduta à manco pretio, il detto comandatario è tenuto render & dar a quello, che la comandità li fece o li hauerà fatta, tutto, & in tanto, come quello, che la comandità li fece, potrà prouar, & in vero metter, che simili robbe, o mercantie, ò pari di quelle valenano, o haueranno valuto in quel loco, doue il detto comandatario hauerà mandato. Imperò è da intendere che quel loco, doue il detto comandatario hauerà mandata la detta comandità che fusse stato accordato infra lui, & quello che la comandità li hauerà fatta, & se il detto comandatario hauerà mandato la detta comandità in altro loco, ilquale non sarà stato accordato infra il detto comandatario, & quello che la detta comandità li hauerà fatta, sia & debba esser in libertà & volontà di quello, che la comandità li hauerà fatta, di ricever & diputar delli detti lochi, nelli quali la detta Robba o comandità, o simile, o pari di quella piu valerà, o hauerà valuto in quel tempo, che la detta comandità ci fu gionta & venduta & questo di sopra detto, debba esser senza fraude & senza contrasto, & tutto questo di sopra detto è tenuto il detto comandatario di dar, & consignar a quello, che la comandità li hauerà fatta, senza contrasto, percioche lui non fece, nè offeruò a quello, che la comandità gli fece, li patti, che da lui furono accordati, quando lui la detta comandità riceuè, anzi hauerà fatto il contrario; perche è ragione, che ogni danno torni sopra il detto comandatario, perche non è ragione debba esser che alcuno habbia, nè debba hauer poter in quello d'altri, se non solamente tanto, come quello di chi, ò nel darà, ò ne l'hauerà dato, & quel tale non debba esser detto mercante, nè comandatario, anzi debba esser detto pubblicamente rubatore, & di quel tale debba esser fatto come di rubatore, & in quelle pene posto che rubator debba hauere, che assai debba essere detto rubatore, poi che lui se ne vuol portar la Robba d'altri senza volontà & licentia di quello di chi sarà. Saluo imperò al detto comandatario ragioni giuste, se metter le vorrà, & in vero metter le potrà, debbano esserli riceuute, & saluo ancora tutti li patti & accordi che infra loro fussino stati, ò accordati, ò fatti, che giusta gli detti accordi o patti di qualunque caso che fusse debba esser dichiarato, e sentenziato. Se imperò l'vna parte, ò l'altra giuste escusationi, ò giusta ragione ò giusti impedimenti mostrare non potrà, perche li patti, o accordi infra loro fatti nocere non li possano. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Come Fattore debba esse creduto per suo giuramento. 

Cap. 277.

SE alcun ò alcuni faranno o haueranno fatta comandità ad alcun di nautico di denari, o di Robba, sia che il detto comandatario porti, o renda conto di guadagno, o consumamento il detto conto li debba esser riceuuto. Saluo imperò che se quelli, che la comandità li haueranno fatta, hanno dubbio che il detto conto che lui rende sia giusto. Gli detti che la comandità li haueranno fatto, lo possano far giurar, e hauer dal detto comandatario un giuramento già quel conto che lui rende se è giusto, e se in quel modo che lui dice. Se il detto comandatario dirà per il giuramento che lui ha fatto, che il detto conto che lui dà, e rende, è giusto e leale. Gli detti, che la comandità haueranno fatto, non lo possono di niente altro forzare, nè constringere. Se già il contrario prouar non li potranno. Et loro hanno e debbano riceuer il detto conto, sia che al detto conto si troua, e guadagno, o consumamento. Et è ragione che altra proua non ci debba essere che pare quando alcuno comanda il suo ad altri, che fede hà in lui, se lui fede non hauesse in lui, non li comanderia o non li haueria comandato il suo, perche è ragione, che quelli, che fanno le comandite, habbino fede a quelli che riceuono le comandite, sia che loro le rendino con guadagno, o consumamento tutto e in tanto, come ne lo haueuano, quando le comandite li fero. Se imperò il contrario, come di sopra è detto, prouare non li potranno. Et se il contrario, come di sopra è detto, prouare non gli potranno, ogni comandatario debba essere creduto per suo giuramento senza nessuna altra proua; e questo è vso di Mercantia piana in qual si vuole modo che la comandità sia stata fatta, perche ciascul si guardi a chi comanderà il suo, & a chi nò, & come nò. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di accordo infra patrone, & mercanti per Robba noleggiata.

Cap. 278.

SE mercanti noleggiaranno alcuna Robba ad alcun patrone di Naue o Nauilio con carta con testimonij, bisogno è, che il detto patrone di naue o nauilio oserui a gli detti mercanti tutto quello, che nella detta scritta sarà contenuto, o tutto quello che li detti testimonij haueranno vditto quando il detto noleggio si fece. Saluo imperò che se il patrone della Naue non hauerà veduta la detta Robba quando lui la noleggiò, ne ancora nella detta scritta sarà, ò li detti testimonij non l'haueranno vditto se non solamente che se ne fiderà, ò se ne sarà fidato nella parola del mercante, se il mercante dirà al patrone della naue hauere messa una Robba, & lui ne hauerà messa vn'altra, è da intendere che se il detto mercante noleggiarà a fasci, o a balle, o a fardelli, & lui dirà, ò farà intendere al patrone della naue o nauilio, che in quelli balloni, o balle,

balle, o fardelli non v'è se non tanto, cioè sapere quantità certa di canterate, & se al detto patrone della Naue, o Nauilio sarà simile che piu ve ne sono, che detto mercante non li hauerà fatto intendere, quando la detta Robba noleggiò & il detto patrone della naue li fece la detta scritta, o haueranno uditto li detti testimonij, il detto patrone della naue la può far pesare, & se lui ci trouasse piu, che il detto mercante non gli fece intendere quando la noleggiò, il patrone della naue può dimandare di quello piu che ci trouasse tanto nolo come lui vorrà. Et ancora se il patrone della naue farà, o hauerà a fare alcune spese per quella Robba pesare, se lui ci trouasse piu, che il mercante, gli hauerà fatto intendere quando lo noleggiò, la detta spesa la debba pagare il mercante, e se il patrone della naue non trouasse se non come il detto Mercante, gli hauerà detto quando la detta Robba noleggiò, se lui ne fa spesa, la debba pagare del suo proprio, & se il detto mercante haueua fatta la detta spesa: il patrone della naue gli debba rendere senza contrasto, poi che piu non ci hauerà trouato. Imperò il detto patrone della naue può far pesare la Robba innanzi che si carichi, o in quel loco doue sarà porto per scaricare. Imperò se il detto patrone della naue hauerà veduta la detta Robba innanzi che lui la noleggiò, & innanzi che lui facesse la detta scritta, vna ò due volte in quel tale noleggiamento il detto patrone della naue non può mettere contrasto, saluo in tanto che se a lui è, ò sarà simile, che se il detto mercante hauesse alcuna cosa messa nelli detti balloni, ò balle, ò fardelli, dapoi che lui li hebbe noleggiati, e fatta tale cautela, il detto patrone della naue può far giurare il detto mercante, che lui non ci ha niente altro messo nella detta Robba, & poiche il patrone della naue la può fare pesare. In questo modo imperò, che se il detto mercante haueua detto, che non ci hauea se non quantità certa di canterate. Ma se il detto mercante non dirà, nè hauerà detto al patrone della naue ò del nauilio, se non per quanto porterà il fascio, o balla, o balloni, o fardelli: se certa quantità lui non gli dirà, ne esso non gli dimanderà quante canterate ci sarà nel fascio, ò nella balla, ò balloni, ò fardelli, il detto patrone della naue non lo debba far pesare per niuno conto. Imperò se hauesse dubbio, che il detto mercante ci hauesse messo alcuna cosa di poi, che lui gli habbi veduti, & noleggiati, lui può costringere il detto mercante del detto giuramento, e debbano esser creduto, se il contrario non gli fusse prouato, & se il contrario prouate gli sarà, il detto mercante è tenuto di doppiare il nolo al detto patron della Naue, o Nauilio. Imperò è da intendere che lui li debba adoppiare il nolo di quel piu, che lui messo ci hauesse, se prouato li sarà, o di quel piu che delle canterate se trouate ci saranno piu, che il detto mercante non haueua fatto intendere al detto patrone della naue quando lui la noleggiò. Et ancora stare a mercede della giustitia per causa del falso giuramento, che lui fatto hauerà. Imperò se la detta Robba sarà noleggiata a canterate, & di ciascuno cantaro sarà stato fatto pretio, in questo non bisogna altro dire, ciascuno è te-

nuto tanto esperto che già sa che ne ha a fare, & che nò. Et per le ragioni disopra dette fu fatto questo capitolo.

Di impedimento di Signoriā soprauenuto a Naue noleggiata.

Cap. 279.

SE Mercanti noleggeranno o haueranno noleggiata Naue, ò Nauilio in alcun loco, se quando li detti Mercanti haueranno la detta Naue o Nauilio, venisse in quel loco impedimento di Signoria, il Patrone della Naue o Nauilio è tenuto aspettare li detti Mercanti per tanto tempo come infra lui, & li detti Mercanti lo douessino hauere spedito, & se a quel giorno, che li detti mercanti lo debbano hauere spedito, il detto impedimento sarà uscito di quel loco, doue loro doueano, o debbano caricare, il detto Patrone della Naue o Nauilio è tenuto di caricare senza auantaggio, che li detti Mercanti sono tenuti di aiutare a pagare la spesa, che detto Patron della Naue hauerà fatta per causa dell'aspettare, che il detto Patrone della Naue hauerà fatto alli detti mercanti, per modo, & forma che il detto Patrone della Naue o Nauilio non fusse aggrauato, nè li detti mercanti, & se per auentura il detto impedimento non sarà uscito di quel loco, doue loro doucano caricare, anzi sarà passato quel giorno, che il detto patrone della naue o nauilio era tenuto di aspettare, & li detti Mercanti & il detto Patrone della Naue aspedire, il detto Patrone della naue non è tenuto di piu aspettare alli detti mercanti se lui non vorrà, nè li detti mercanti al detto Patrone della naue o nauilio, se loro non vorranno. Imperò li detti mercanti sono tenuti di pagar la spesa, che il Patron della Naue hauerà fatta per aspettar li detti Mercanti a conoscenza di due buoni huomini, & fatto questo, può fare ciascuno li fatti suoi. Se imperò infra loro qualche accordo non fusse stato fatto, che l'uno douesse essere tenuto aspettare l'altro, & se accordo nessuno infra loro non sarà fatto, che l'uno douesse aspettare l'altro, & il detto impedimento sarà fuora di quel loco, doue loro caricare doueano, se li detti mercanti diranno a quel Patrone della Naue o Nauilio che haueranno noleggiato, che lui si metta in ordine per caricare: il detto Patrone della Naue ò Nauilio non è tenuto se non vuole: se già li detti Mercanti con il detto Patrone della Naue o Nauilio non si accordassero, nè li detti Mercanti a lui, se non di pagare la spesa: come disopra è detto, o se li detti mercanti al detto Patron della Naue ò Nauilio promesso non l'hauuano. Se per auentura gli detti Mercanti noleggeranno o haueranno noleggiato Naue ò Nauilio, & infra il Patrone della Naue o Nauilio: & li mercanti giorno certo, o tempo deputato accordato non sarà, che il detto Patron della Naue, o nauilio debba aspettare li detti mercanti, nè li detti Mercanti debbano hauere spedito il Patron della naue: se il detto impedimento in quel loco venirà, il detto Patrone della Naue non è tenuto di aspettar li detti Mercanti, se non vuole, nè li detti mercanti al Patrone della naue, se infra loro accordato non sarà

sarà salvo delle spese come di sopra è detto: & se quando li detti mercanti ha-
 ueranno finito quel che haueranno a fare per causa del detto impedimento, &
 il detto impedimento sarà fuora della terra, se li detti mercanti diranno al det-
 to Patrone della naue ò Nauilio che si metta in ordine per caricare, non è te-
 nuto, se lui non vuole, se già li detti mercanti con lui non si accorderanno, o
 alcun accordo infra loro fatto o promesso non fusse, tutto & in tanto come
 già di sopra è detto di Naue o Nauilio che debba aspettare, & loro a lui espe-
 dire a giorno certo & tempo deputato, che di dritto & di ragione non si deb-
 be fare, perche se naue ò Nauilio fusse tenuta di aspettare li mercanti tanto
 per insino che quell' impedimento fusse uscito, non saria bene fatto che tan-
 to potria durare il detto impedimento che la Naue, o Nauilio si potria del tut-
 to consumare, se già gli detti mercanti con il detto Patrone della Naue, ò
 Nauilio, accordati non si saranno. Imperò se li detti mercanti diranno al det-
 to patrone della naue, ò nauilio, che lui gli aspetti, che loro gli saranno tenuti di
 tutto danno & spesa & sconcio, che lui ne hauesse, se gli detti Mercanti di-
 ranno questo, come di sopra è detto, il Patrone della Naue li può & li debba
 aspettare sopra la parola, & le conditioni di sopra dette, & se il Patrone del-
 la Naue o Nauilio l'aspetterà sopra le parole, & le conditioni già di sopra det-
 te, se vi fusse quell' impedimento, o no, o carichino li Mercanti la Naue, ò no:
 li detti mercanti sono tenuti al detto Patrone della Naue o Nauilio di tutto
 il danno & spese, & sconcio che lui ne hauesse hauuto, o aspettasse hauere del
 tutto a restituire senza contrasto, & se li detti mercanti nelle parole, & con-
 ditioni di sopra dette alcun contrasto mettere ci vorranno, loro sono tenuti re-
 stituir tutto il danno, & spese, & sconcio & interessi, che il detto Patrone del-
 la Naue, o Nauilio per colpa del contrasto che ci metteranno ne hauesse, o
 aspettasse hauere: & se il detto Patron della Naue o Nauilio mettesse alcun
 contrasto alli detti mercanti per accordo o per patto che lui li hauesse fatto,
 & non li volesse offeruar; se li detti mercanti ne sosterranno danno o spesa, il
 Patron della Naue è tenuto restituir, se la Naue, o Nauilio ne sauesse esser
 venduta. E questo capitolo sia inteso per naue ò nauilio, che ancora non fusse
 caricata del tutto o in parte, perche di Naue, o Nauilio che ha caricato già
 ce ne sono capitoli, che dichiarano di che sono tenuti li mercanti, & il Pa-
 trone della naue. Imperò debba essere inteso, che se li mercanti diranno alli
 Patroni di Naue che li debbano aspettare, che li detti Mercanti li sono te-
 nuti di tutto quello che di sopra è detto a intendere a compire che infra loro
 debba hauere giorno certo, ò tempo deputato, che li detti Mercanti debbano
 hauere spedito il Patrone della Naue, percioche infra loro contrasto, nè fatica
 non possa interuenire, nè crescere. Et per le ragione di sopra detti fu fatto que-
 sto capitolo.

Di che sono tenuti gli compagni a Patrone che vuole fare barca. Cap. 280.

SE alcun hauesse in volontà di fare barca, & hauerà domandati alcuni buoni huomini, che li faccino parte, & detti buoni huomini concederanno, o haueranno concesso di fare la detta parte, è dibisogno che gli detti buoni huomini offeruano la parte, che haueranno promesso fare; & se quello che la detta barca vorrà fare, alquale gli detti buoni huomini haueranno promesso di fare la detta parte, se quello, che la barca farà, o farà fare, non farà intèdere a quelli buoni huomini, che promesso gli haueranno di fare parte, se la barca sarà piccola o grande, nè quelli che la parte gli haueranno promessa di fare non gli dimanderanno se sarà grande, o piccola, nè quanto potrà costare, nè quanto nò: nè di qual misura, nè di che porto, se quello di sopra detto farà, o farà fare la detta barca, sia che la faccia grande o piccola, gli detti buoni huomini che le parti haueranno promesso di fare, è dibisogno, che gli offeruino, senza contrasto. Imperò se quello, che la detta barca farà o farà fare, hauerà detto o fatto intendere quello, che di sopra è detto, a quelli, che la detta parte gli haueranno promesso di fare; se lui farà maggior barca, che a loro non haueua fatto intendere; & di maggior misura: gli detti buoni huomini non gli sono tenuti di fare giunta alcuna, se non in quel modo che lui gli fece intendere: & se la detta barca fusse maggiore, & cae costasse piu che non hauesse fatto intendere, gli detti buoni huomini vi debbano hauere la detta parte, tutto & in tanto come se ci hauessino fatto compimento in tutto quel crescimento, che lui fatto hauerà senza contrasto, poi che senza licentia, & senza volontà di tutti buoni huomini, che la parte li promettono di fare, l'hauerà fatto. Imperò se lui l'hauerà fatto con consentimento, & volontà di tutti li sopradetti, o della maggior parte di loro, li sono tenuti di fare compimento, come che in vn capitolo già è detto. Imperò se alcuno, che barca vorrà fare, dirà, o farà intendere a quelli, che parte li prometteranno, che lui farà barca, & doppo lui non farà la detta barca, innanzi lui farà o farà fare Nauilio, se lui farà fare Nauilio senza licentia e volontà di quelli, che parte prometteranno di fare nella detta barca, loro non gli sono tenuti offeruare alcuna cosa che promessa gli habbino, percioche lui non li hauerà offeruato quello, che con loro haueua accordato & è ragione che come lui non offerua niente, che promesso hauesse, che loro non li offeruino niente che promesso li hauessino. Imperò se lui farà il Nauilio di sopra detto con licentia, & con volontà delli compagni, o della maggior parte: li detti compagni sono tenuti di fare compimento della detta parte, che promessa gli haueranno di fare, poiche con volontà di tutti, o della maggior parte l'hauerà fatto, & se per ventura lui farà intendere a quelli che gli promissono di far parte, che lui farà Nauilio, & lui non farà Nauilio: anzi farà Naue, se lui la farà senza volontà di quelli, loro non li sono tenuti di offeruare

offeruare quello, che promesso li haueuano, se non in tal modo, & forma, che se lui farà del Nauilio Naue senza volontà delli detti compagni: che li detti compagni habbino tanto nella detta Naue come doueano hauere nel detto Nauilio, e per tanti danari, come la parte che loro haueuano promesso di fare nel detto Nauilio costasse, ò hauesse costato, ò doueria costare, se non sarà fatto come nel capitolo già è detto, e dichiarato. Et ancora che sia offeruata la menda che sopra il detto capitolo è stato fatto; e quello sia inteso di tutta Naue ò Nauilio, che si faccia di nuouo nel scaro, o innanzi che sia uscito del loco, doue sarà stato fatto di nuouo. Et per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

Di Naue che gietta. Cap. 281.

SE alcun Patrone di Naue ò Nauilio surgerà il alcun loco, o hauerà surto con volontà de mercanti, se in quel loco doue la Naue ò il Nauilio che surto sarà, si metterà tanto forte tempesta, che solamente la detta Naue o Nauilio di quel loco partire non si potrà; anzi hauerà a gettare gran parte della robba, che nella Naue, ò nel nauilio sarà, o quasi tutta sia che li mercanti giettino o faccino gettare senza che non lo faranno a sapere, nè lo diranno al patrone della Naue o Nauilio: o fusse che il Patrone della Naue o del Nauilio giettasse, o facesse gettare senza che non lo dirà a mercanti, che nella detta Naue o nauilio saranno, di questo gietto, che per tale conto, come di sopra già è detto, sarà stato fatto, e per il caso di sopra già detto gli detti mercanti non possono fare dimanda al detto Patrone della Naue ò del Nauilio, nè il detto Patrone alli detti Mercanti, perciocche gietto, che per tale conto sia stato fatto, interuenuto non si debbe, nè si può giudicare per diritto, nè per piano gietto, anzi si debbe & si può giudicare quasi per simile di naufragio, & piu per simile di naufraggio che di gietto; & per la ragione di sopra detta non possano fare domanda l'vno l'altro per conto del caso, & della ragione di sopra detta: & per ciò il gietto di sopra detto debba essere contato per soldo & per lira, secondo che giettato sarà, e la Naue o il Nauilio è tenuta metterci le due parti di quello che valerà, perciocche se fusse gietto piano non sarebbe tenuta metterci se non per la metà di quello che valeua, & perciocche non è naufragio, interamente ci mette per le due parti; che se fusse naufragio interamente, la detta Naue o il detto Nauilio pagheria nel detto naufragio per tutto quello che valeua; per quale ragione pagha le due parti? perciocche non è naufragio, nè gietto piano, anzi è quasi simigliante di naufragio, & è piu naufragio che gietto, & se per ventura la detta Naue o il detto nauilio perdesse essarcia come sono, anchora, gumine, o barche, o alcune altre essarcie, nel caso di sopra detto debbano essere contate tutte per soldo, & per lira, perciocche non è gietto piano; anzi è piu simile di naufragio che di gietto, che se gietto piano fusse, & le barche fussino ormeggiate di poppa, o di lato della Naue o del Nauilio,

uilio, & mancaffino li cappi, o impiessino, & se perdessino, fariano perse al detto Patrone della Naue, o del Nauilio; guardisi lui che cappo, li dà, o li farà dare: & se fusse gietto piano, & li mancaffino gumine, & le anchori si perdessino doue erano ormeggiate, le dette gumine debbono essere perse alla naue o al Nauilio, che Mercante non è tenuto niente mettere, nè ancora la sua Robba, che rimasta sarà. Imperò se alcun mercante o mercanti gietteranno, o faranno gettare senza che non lo faranno sapere al Patrone della naue o del nauilio nè con volontà del detto Patrone della naue, ò nauilio, & li detti Mercanti gietteranno o faranno gettare, & che quella naue, o Nauilio stia sotto o vadi alla vela, & quello che loro gietteranno o faranno gettare, potrà essere detto, & in vero modo che possa essere gietto piano, il Patrone della naue o del nauilio in quel gietto tale non è tenuto di mettere parte per se, nè per la naue o nauilio, se lui non vuole, & se per ventura Mercante o mercanti faranno nella naue o nel nauilio, & il Patrone della naue o nauilio gietta se senza licentia de detti Mercanti o mercante, il detto Patrone della naue o del nauilio è tenuto di rendere à detti Mercanti quella Robba; o il pretio che lui in quello modo, che disopra è già detto, hauerà giettata o fatta gettare. Imperò è da intendere se quel gietto fusse o potesse essere detto, che fusse gietto piano, che gietto piano vuole tanto dire che non li superchiaße la fortuna, o tempesta che non vi potessino hauere consiglio di altri. Imperò se nella Naue ò nel Nauilio mercante alcuno non ci sarà, il Patrone della Naue o del Nauilio può fare gettare con consiglio di tutto il communale della Naue o del Nauilio, o della maggiore parte, se tempo ne hauerà. Imperò del Nauilio gettarà ò farà gettare, senza che con li sopradetti consigli hauer non potrà, sia tenuto per tanto fermo, come se a loro ne hauesse dimandato, e per tanto fermo come se tutti gli mercanti ci fussino, & per tanto fermo come se tutta la Robba fusse la sua, che sua è, poi che in comandità la tiene. Imperò se quando il gietto sarà stato fatto, & la fortuna disopra detta sarà mancata del tutto, o in parte, o no, & la naue, o il nauilio si partirà del detto loco, doue in caso disopra detto gli sarà interuenuto, se la detta Naue o Nauilio si partirà con volontà de' detti mercanti, & lascerà in quel loco alcuna exarcia con volontà di loro, sia che nella detta naue o nauilio, habbi rimasta exarcia, con che possa andare, & nauicare sicuramente in quel loco, doue doueua scaricare, o no, la detta exarcia, che rimasta sarà come di sopra è già detto, se si perde debba essere contata sopra la Robba che rimasta sarà, & il corpo della Naue, ò del Nauilio debbaci mettere per la metà di quello che valerà, se per ventura la detta exarcia che rimasta sarà non si perderà, anzi si ri-hauerà con alcune spese che l'huomo ne hauerà a fare, quelle spese ne debbono essere contate come disopra è detto della exarcia se persa fusse. Imperò è da intendere che il detto gietto non fusse gietto piano, anzi debba essere inte-

so che

Jo che fusse gietto simile a naufragio, & se per uentura il gietto sarà pieno, & non sarà simile a naufragio, & la detta essarcia rimanerà come di sopra è detto con volontà de detti mercanti, sia che la detta essarcia si perde del tutto o in parte, e che l'huomo ne habbia a fare spesa per ribauer quella essarcia, debba esser contata per soldo, & per lira sopra la Robba che ristorata sarà, & il corpo della Naue, o del Nauilio non debba pagare niente, percioche si parte del luoco di sopra detto, & si mette a rischio di nauicare con volontà de gli detti Mercanti in quel luoco, doue loro voranno, & al communale della naue, o del nauilio sarà paruto che sia da fare: & per uentura nella naue, o nel nauilio, non ci sarà ne rimanerà essarcia, con che la detta Naue, o detto Nauilio possa andare, nè nauicare in quel luoco, doue scaricare douera, anzi hauerà a ritornare in quel luoco, doue il viaggio incominciò, & la detta Naue o Nauilio hauerà caricato, il detto gietto o contrasto che infra il patrone della Naue, o del Nauilio, & gli detti mercanti sarà per il caso di sopra detto, & interuenuto sarà, debba esser chiarito, & determinato in quel loco, doue la detta Naue, o detto Nauilio caricò, e sarà ritornato per il caso di sopra detto. Imperò è da intendere che se il detto caso di uentura fusse interuenuto fatto mezza via avanti, debba essere chiarito & determinato in quel luoco, doue la detta Naue, o nauilio douea scaricare, ancora che la detta Naue, o il detto nauilio sia o fusse ritornata in quel luoco, doue caricò o haueua caricato. Imperò se il detto caso sarà interuenuto innanzi di mezza via di quel luoco, doue doueua scaricare, debba essere chiarito, determinato in quel luoco, doue la detta Naue, o il detto Nauilio caricò, se con quello che rimasto sarà, ci sarà tornata, e se il detto patrone della Naue, o del Nauilio dimanderà nolo tanto della robba persa, come della ristorata, debbagli essere dato, & lui per quel nolo debba aiutare alla Robba, che persa, & gettata sarà, & se lui nō lo dimanderà, ne riceuere non lo vorrà, per quel nolo, che lui non è tenuto niente mettere nel detto caso, e se il detto patrone della Naue o del Nauilio vorrà nolo hauere della robba, che ristorata sarà, lui è tenuto di compire il viaggio con quella robba, che ristorata sarà, & della quale lui dimanderà nolo alli detti mercanti, & se il detto patrone della Naue o del Nauilio non vorrà nolo della robba persa, nè di quella, che ristorata sarà, il detto patrone della naue non è tenuto di compire il detto viaggio alli detti mercanti, percioche il patrone della naue, o del nauilio, assai ci perde, poiche consumata la sua persona, hauerà perso il suo tempo, & la sua rettonaglia, & la Naue, o il Nauilio in parte consumato. Saluo imperò che sia in questo modo inteso, che gli detti mercanti fussino, o fiano in loco fuora di pericolo, & in terra di amici, & che fussino in luoco, doue trouassino naui, o Nauilio, che la robba, che rimasta sarà, volesse portare per gli loro denari: quel patto, che il patron della naue, o del nauilio, farà con gli mercanti, in quel patto medesimo debbano essere li marinari. Per ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue che per caso fortuito si hauerà a partire. Cap. 282.

SE alcuna Naue, o Nauilio sarà noleggiato, che debba andare a caricare in alcun loco, se quando quella naue, o Nauilio sarà giunta in quel luoco doue doueua caricare, & stando quella Naue o Nauilio in quel luoco si metterà fortuna tanto grande, che la naue o il Nauilio, si hauerà a partire innanzi che non habbia hauuto il carico, che hauere doueua, o per ventura ci veniranno nauilij armati d'inimici, o verrà nuoua certa, che ci debbano venire, se quella Naue, o nauilio si hauerà a partir per alcune delle ragioni di sopra dette innanzi, che non habbia riceuuto il carico, per il quale ci era venuto, & stato noleggiato per auuentura se ne hauerà a ritornare in quel loco doue si partì, & fu noleggiato, se il detto patrone della Naue, o del nauilio contrastasse con quelli, che lo noleggiarono, che lui non vorrà ritornare infino che non habbia buone nuoue, o il mal tempo passato, anzi dimanderà il nolo, che loro gli promessono di dare, quando lo noleggiorno, il detto patrone della naue, o del nauilio è tenuto di ritornare: & se per ventura tornare non volesse, la giustitia lo debba forzar, che ci torni, e se lui per nulla ragione tornare non vorrà, gli detti mercanti possono noleggiare alcuna Naue, o Nauilio, simile a quello, & se costasse piu, che quello non facea, quel Patrone di quella Naue, o Nauilio, che loro in prima haueuano noleggiato, debba pagare quel piu, che alli detti Mercanti costasse, e se lui semplicemente pagare non vorrà, la giustitia lo debba costringere, se la naue, o nauilio ne sapesse essere venduto: ancora piu gli detti mercanti non gli sono tenuti dare il nolo, poi che lui non hauerà portato quella loro robba, che loro haueuano noleggiata, nè è rimasto per loro colpa. Saluo imperò sia inteso, che se quelli, che l'haueuano noleggiato, non haueuano offeruato quello, che cō lui haueano accordato quādo lo noleggiorno, e per colpa, & per pigrizia de' detti mercanti, se ne sarà hauuto a ritornare senza la loro robba, il detto Patrone della naue, o del nauilio, non è tenuto, di ritornare, anzi li sono tenuti di pagare il nolo, poiche per colpa de' detti Mercanti, se ne sarà hauuto a tornare senza la loro robba; se per auentura non sarà colpa delli detti mercanti, e il patron della naue, o nauilio vorrà ritornare, non lo possono fare, nè debbano per alcuna giusta ragione, poiche per colpa non sarà stato del Patrone della naue, o del nauilio, nè per colpa de' mercanti, se non solamente per li casi di sopra detti. Saluo imperò che se la naue o il nauilio, hauerà lasciata e parcia alcuna o alcuni huomini in terra in quel loco, doue si haueuano a partire per li casi di sopra detti, il patrone della naue o del nauilio è tenuto di mettere essarcia a menda di quella, che lasciata hauerà, & ancora di mettere huomini per menda di quelli, che in quel loco saranno rimasti, & se per ventura il patron della naue, o del nauilio fare non lo vorrà, gli detti marinari non sono tenuti di ritornare se non voranno, nè il patron della naue, o del nauilio non gli può costringere, per alcuna ragione, poiche lui non vorrà fare

compimento a quello, che di sopra è detto. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di Conferua. Cap. 283.

SE Patrone di Naue, ò di Nauilio farà o hauerà fatto conseruaggio con alcuno o alcuni Patroni di Naue o di Nauilij, sia che siano a Bai, ò puochi, ò maggiori, ò minori, ò simili alla sua Naue, ò Nauilio, tutto quello che nel detto accordo fatto sarà per causa del detto conseruaggio, debba essere osservato, & compito, sia che il detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio fusse scritto o sia che fusse fatto di parola. Imperò sia in questo modo inteso che il detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio sia, & possa essere in vero mezzo per testimoni, ò per scritto, che fu se fatto per mano di scriuano giurato, ò per polizza fatta con volontà delle parti, nella quale polizza debba hauere anno, giorno, & hora, & specificato il luoco doue la detta polizza sia stata fatta, & nel fine della detta polizza li sigilli delle parti, le quali il detto conseruaggio faranno, o accorderanno, o haueranno fatto, se in loco ne saranno. Imperò se le parti sopradette nel luoco doue saranno, quando faranno, o accorderanno il detto conseruaggio, & tutto quel che di sopra è detto, non potranno fare se non solamente per parole, se quelle saranno concesse per tutte le parti, che il detto conseruaggio faranno, ò accorderanno, vagliano & debbano hauere valore tutto, & in tanto, come se fussino scritte per mano del scriuano giurato, & messe in polizza, o in cartolario di Naue o Nauilio, con che per testimoni possano le dette parole accordate in vero essere messe, se alcun contrasto ci interuenisse, & se per auuentura alcuna delle dette parti venisse contra li detti patti, ò accordo contra alcuni di quelli per causa del detto conseruaggio, fatti, ò accordati, sia che fussino fatti per scritta, ò di parola, siano tenuti di restituire ogni danno & ogni interesse, che quella parte, alla quale saranno rotti li detti patti ne sostenesse. In questo modo però, che il detto danno, & interesse sia & possa essere in vero mezzo. Saluo imperò in tutte cose & per tutte ogni giusto impedimento, per il quale il detto accordo o patto per causa del detto conseruaggio fatto, ò accordato non potrà essere osservato, nè compito, & sotto tale conditione, che il detto impedimento sia & possa essere messo, non potrà quello, ò quelli, che il detto impedimento diranno, hauere hauuto, & in vero mettere non lo potranno, siano tenuti di fare tutto quel, che di sopra è detto senza contrasto a quello, o quelli, liquali detto interesse, & danno haueranno sostenuto per colpa de' sopradetti. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue comandata, per compagno ad alcuno. Cap. 284.

SE alcuni buoni huomini, o alcuni mercanti haueranno fatto parte ad alcuno in alcuna Naue, ò Nauilio, & quando la detta parte, ò parti haueranno fatte & compiute, li detti buoni huomini, ò mercanti comanderanno, ò faranno comandità

mandità a quello, colquale loro hanno fatte le dette parti, che nella Naue o nauilio lui per loro nauica, se quello, alquale la detta Naue sarà stata comandata, ci hauerà parte o nò, lui è tenuto di nauicare con la detta naue, o nauilio, & di guadagnare doue, & in tutte le parti lui guadagnare ne potrà. Saluo impero tutto accordo a comandamento che dalli detti buoni huomini, o mercanti li sarà stato fatto il giorno che la detta naue li comandorono, o di poi: & se il detto, alquale la detta naue sarà stata comandata, guadagnerà, lui è tenuto di rendere, & di dare alli detti buoni huomini, o mercanti tutto il guadagno, che la detta naue o nauilio hauerà fatto. Saluo il diritto, che lui haue, ne debba, o haue, ne douerà per la parte che lui ci hauesse, & se parte alcuna non ci hauerà, o lui ce ne può ritener tutto quello, che a lui ne appartenga per la sua persona tutto & in tanto, come tocca a Patrone di naue o di nauilio: & se il detto Patrone, o comandatario non porterà guadagno, anzi porterà consumamento, li detti buoni huomini, che la detta naue li comandorno, o li fero, parte & lo fero Signore del loro, debbano riceuer a conto il detto consumamento, se già prouare non li potranno, che il detto consumamento fusse stato per colpa sua. E da intendere, che lui lo hauesse giuocato, o rubato, o male procurato, & se questo prouato li sarà, il detto Signore comandatario della detta naue, o nauilio è tenuto di tutto il detto consumamento a restituire senza contrasto a conscientia, & volontà de' detti buoni huomini, che la detta Naue comandorono, o li fero, parte: & se la detta colpa prouata non li sarà, & lui, bene, & sollecito hauerà fatto tutto quello, che hauerà posuto, & per colpa di lui non sarà rimasto, che non habbia portato guadagno a quelli, che la detta naue o nauilio li comandorono, o li fero, parte, & il contrario prouato non li sarà; tutto li debba essere riceuto in conto, & se il detto Patrone, o comandatario porterà a se scriuano giurato, se il detto scriuano hauerà giurato quando riceuè la scriuania, se non, li detti compagni lo possono fare giurare, & dimandare sotto pena del giuramento, già quelle spese, o consumamento che lui mette a conto, se sono in quel modo che lui ha scritto & messo a conto, & sopra di questo il detto scriuano debba essere creduto, se il contrario prouato non li sarà: & se il detto contrario prouato li sarà, il detto scriuano debba haue, la pena che è posta nel capitolo già detto di sopra, & il detto Patrone o comandatario della detta naue o nauilio è tenuto restituire il detto consumamento a i detti buoni huomini, che la detta naue o nauilio li comandorno: se il detto scriuano non ha di che possa restituire, sia che fusse fatto il detto consumamento per colpa del detto scriuano, o per colpa del detto Patrone, o comandatario, perciocche il detto Patrone hauerà portato tal scriuano come di sopra è detto; & se il detto contrario al detto scriuano prouato nò sarà, il detto scriuano non debba sostenere la pena sopradetta, nè il detto Patrone non è tenuto restituire a i detti compagni del detto consumamento, se trouato ci sarà, poiche per colpa di loro non sarà interuenuto, & se per ventura al detto pa-

trone mancasse il scriuano, o non hauerà portato scriuano giurato, e il detto patrone scriuerà, ò farà scriuer alcune spese, che lui hauerà fatte, se li detti compagni, che la detta naue, o nauilio li haueranno comandata, lo teneranno in sospetto, loro ne possono hauere un giuramento, che lui dica se sono vere quelle spese, & che sia in quel modo come lui hà scritto, ò fatto scriuere, & come lui mete a conto; se lui dirà che siano giuste, & vere, per lo giuramento che lui fa, debba essere creduto, se il contrario non li sarà prouato: & se prouato li è, debba restituire tutto il detto consumamento, che trouato ci sarà a conscientia, & volontà de' sopradetti, & se il contrario prouato non li potrà eſſer, lui debba essere creduto, & accettato il detto conto, sia che porti guadagno, ò perdita; poi che per colpa di lui non sarà rimasto, & è ragione che come li detti compagni hebbono fede in lui, quando li fero parta nella detta naue o nauilio, ragione è, che l'habbino nel rendere de' conti, se il contrario non li potranno prouare, come è detto, sia che habbi portato scriuano giurato, ò nò: non li debba nuocere per la ragione di sopra detta. Imperò tutta via che patrone di naue porti, ò possi portare scriuano giurato a se, è assai di scarico, che ogni patrone di naue o di nauilio lo debba partar, se fare lo può: Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Se Naue di Mercantie si riscontrasse con Naue de inimici. Cap. 285.

SE alcuna naue, ò nauilio di Mercantia si riscontrerà con alcun'altra naue, o nauilio d'inimici, se nella Naue, ò Nauilio di sopra detto della Mercantia hauerà Mercante, ò mercanti, il detto Patrone della naue, ò del nauilio li debba dimandare, già loro se vorranno, ò vogliono, che loro affermino, & combattino, & piglino quella naue, ò nauilio d'inimici, & se il detto Mercante, ò Mercanti lo concederanno tutti, ò la maggior parte, il detto Patron della naue lo può ben far, che per danno, nè sconcio, che li detti mercanti ne sostenghino, il detto patrone della naue ò nauilio non è tenuto di alcuna menda fare, nè di niente restituire del sopra detto danno, se li mercanti lo sostenessino, poiche loro lo concessono, & con loro volontà sarà stato fatto. Imperò se il detto patrone della naue, o del nauilio farà questo, che di sopra è detto senza licentia, & volontà de' detti Mercanti di tutti, ò della maggior parte, se li detti mercanti ne sostenessino, o hauessino a sostenere danno, ò interesse alcuno, il detto Patrone della naue, ò del nauilio, ò tenuto di tutto il detto danno, che li detti Mercanti ne sostenessino, ò aspettassino sostenere, a restituire senza contrasto, se la naue, o nauilio ne douesse essere venduta, ò li beni tutti del Patrone, se trouati saranno in alcune parti: percioche il detto patrone della naue hauerà fatto, & cominciato quello, che di sopra è detto senza licentia de' gli detti mercanti di tutti o della maggior parte: & se per auentura il detto Patrone della naue o del nauilio hauerà questo cominciato con volontà de' detti mercanti, o della maggior parte, per causa del detto guada-

guo che fanno, ò intenderanno della Naue o Nauilio, attenda tutto senza con-
 trasto : & se per ventura infra il detto Patrone della naue o del Nauilio, &
 li detti mercanti di tutti, ò della maggior parte accordo, nè patto, alcuno in-
 fra loro fatto non sarà per causa del guadagno, che loro faranno, ò aspettaranno
 fare, & quel guadagno tale, che per tal ragione, come di sopra è detto, sarà sta-
 to fatto ò si farà, debba essere partito in questo modo, che il detto Patrone
 della Naue o del Nauilio con il corpo della Naue, ò del Nauilio ne debba ha-
 uere & riceuere vn terzo, & li detti Mercanti con le loro Robbe insieme ne
 debbono riceuere l'altro terzo; & il nochiere, & gli Marinari, & tutti
 quelli che sono obligati, & riceuono salario della Naue, ò del Nauilio l'al-
 tro terzo. Imperò debba essere cauato de' detti tre tertij quello di che debba-
 no essere honorati, & migliorati quelli, che della Naue o nauilio sono obliga-
 ti: & il detto miglioramento debba essere dato a conosciencia de' detti Mer-
 canti; & del scriuano della naue o nauilio, & del nochiere, & di vn Marinaro
 di poppa, & due di proua. Imperò è da intendere che secondo il guadagno
 assai, ò poco si debba essere partito. Imperò sia il detto guadagno assai, ò po-
 co, tuttauia ne debba hauere il corpo della naue, ò del nauilio con il detto
 Patrone insieme il terzo, & il rimanente del detto guadagno debba essere
 partito per capi a conosciencia de' sopradetti, & se il Patrone della naue, o
 nauilio farà, ò comincerà quello che di sopra è detto senza licentia & sen-
 za volontà de' mercanti, ò della maggior parte, se danno alcuno non sosteranno
 gli detti Mercanti, il detto Patrone della naue ò del nauilio non è tenuto di
 dare il terzo, ma è tenuto di dar quello che gli sarà simile a conosciencia del
 nochiere, & del scriuano, & di dui prueri, & questi debbano partire quel-
 lo che il detto Patrone douerà dare alli detti mercanti secondo la Robba, &
 secondo il valore, & la bontà che ciascuno de' detti mercanti hauerà a se, che
 assai è simile a ragione che assai ne habbino di quello, che il detto Patrone
 della naue, ò del nauilio darà a detti mercanti a conosciencia de' sopradet-
 ti: percioche il detto patron della naue ò nauilio era tenuto, & faria obli-
 gato a' detti mercanti di tutto danno restituire, che loro sostenessero, & aspet-
 tassero sostenere, se gli detti Mercanti hauuto lo hauesse; & se per ventura
 nella detta naue o nauilio Mercante alcuno non ci sarà; se il detto Patrone
 della naue ò nauilio vorrà incomenzare a far quello, che di sopra è detto, lui nò
 debba fare, nè può, che non hà potere di fare, e di arisicare, in questo non biso-
 gna altro dire, che se il Patrone di naue ò di nauilio arischiua se bene gli ne
 pigliasse, saria bontà, & valore suo, se ne remunerasse gli detti mercanti che la
 detta Robba, o mercantia haueranno nella sua naue o nauilio di alcuna cosa.
 Imperò sarà a sua volontà di volerlo fare, ò nò. Ma se il contrario gli interue-
 ni, e in questo, che il detto Patrone della naue hauerà arisicato, e comincia-
 to, il detto Patrone della naue o nauilio, & ancora gli beni di lui sono obligati
 alli detti mercanti, se alcun danno riceneranno, ò sosteranno, ò aspettano so-

tenere, come che di sopra è detto, percioche nella detta naue non erano i detti mercanti: ancora per altra ragione, percio che il patrone della naue o del nauilio a tal caso, come di sopra è detto, non hà potere senza licentia de' detti mercanti, ne è ragione che ne debbi hauere, che a lui hà potere nella robba del Mercante ogni Patrone di naue, o di nauilio, poi che hà potere in caso di gietto, & di naufragio, se già gli detti mercanti non fussino presenti nella naue, se caso di gietto, o di naufragio ci interuenisse. Imperò se il detto Patrone della naue, o di nauilio potrà mostrare, & in vero mettere quello che di sopra è detto, & per caso di suentura li sarà interuenuto, il caso di suentura è tale che il detto patrone della naue, o del nauilio non lo pote, e fuggire, & è da intendere che la detta naue, o nauilio d'inimici li veni, e di sopra, & che si afferrasse con lui, & per la ragione di sopra detta i mercanti danno alcuno sosteneranno, il detto Patrone della naue, o del nauilio non è tenuto di alcuna menda fare, poi che il detto danno per colpa di lui non sarà interuenuto, sia che gli detti Mercanti siano nella naue, o no, & per altra ragione, che a caso di suentura non può l'huomo niente dire. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di accordo fatto per comandatario di Naue.

Cap. 286.

SE alcun darà in comandità, o hauerà comandata la sua naue, o nauilio ad alcun' altro, se quello, al quale la detta comandità sarà fatta della naue o del nauilio, farà con alcuno, o con alcuni, alcun' accordo, o promessa per causa di alcuna cosa che appartenga alla detta naue o nauilio, se quello, al quale la detta naue o nauilio sarà stato comandato, e il detto accordo, o promessa hauerà fatta, se lui non offeruerà quello, che accordato & promesso hauerà ad alcuno, o alcuni se quelli, alliguali il detto accordo, o promessa fatta sarà, ne sostenerà danno alcuno; quello, che la detta naue, o nauilio li hauerà comandato, è tenuto di tutto il danno a restituire se la detta naue, o nauilio ne sapesse essere venduta, con che per colpa di quello, al quale lui hauerà la detta naue o nauilio comandata, li fusse interuenuto il detto danno. In tanto imperò che il detto accordo, o promessa fusse fatta per causa di conto, che appartenga, o appartenere debba alla naue, o nauilio. Imperò se quello, che la detta naue, o nauilio hauerà comandata, ne sostenerà, o ne hauerà a sostenere alcun danno per colpa di quello, al quale lui hauerà comandata la detta naue, o nauilio, se quello hauesse alcuni beni lui è tenuto di tutto quel danno a restituire, che per colpa di lui hauerà sostenuto: & se quello, al quale la detta naue, o nauilio sarà stata comandata, non hauesse di che pagare, & fusse agguinto, & il danno di sopradetto pagare, ne restituire non potrà, lui debba esser messo in potere della giustitia, & starci tanto tempo in quel loco per insino che habbia satisfatto, & pagato tutto il detto danno, o che si sia accordato con quello, che il detto danno hauerà sostenuto per colpa di lui, & questo di sopra detto sia fatto senza fraude. Imperò se quello, al quale alcuno hauerà comandata

data la sua Naue, o Nauilio, sarà alcun' accordo, ò promessa con alcuni, & per colpa di lui non rimarrà, che lui non l' offerui; lui, nè quello, che la detta Naue, o Nauilio, li hauerà comandata, non sono tenuti di alcuna menda fare a quelli, alli quali la detta promessa sarà stata fatta, poiche per colpa di lui nõ rimanerà, nè sarà rimasto che lui nõ l' habbia offeruato, perche ciascuno si guardi a chi comãderà il suo vascello, & come, & come nõ, percioche danno alcuno non gli possa interuenire. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue pigliata, & recuperata. Cap. 287.

NAue, ò Nauilio, che sarà stato pigliato per suoi inimici, se alcun' altra naue di amici si riscontrerà con gli detti inimici, che la detta naue, o nauilio pigliato haueranno, se la detta naue, o nauilio, che con li detti inimici, che si riscontrerà torrà, o potrà torre per quale si vuole conto la detta naue, o nauilio alli detti inimici, che come di sopra è detto pigliata l' haueranno: la detta naue, o nauilio, & tutto quello, che in quella sarà, debba essere ristorato a quello, o quelli di chi sarà, & essere debbe, se alcuno viuo ci sarà. Quello imperò dando a quelli, che a gli detti inimici tolta l' haueranno beueraggio conueniente, secondo la fatica, che ne haueranno hauuta, & secondo il danno, che ne haueranno sofferto. Imperò sia, & debba essere in questo modo inteso, che se li detti amici l' haueranno tolta alli detti inimici dentro la Signoria, & il mare di doue la detta Naue, o Nauilio sarà, o in luoco doue gli detti inimici non le haueffino ad se, ciò è da intendere in loco, sicuro, loro ne debbono hauere come di sopra è detto, Imperò se gli detti amici toranno, o haueranno tolta la detta Naue, o Nauilio alli detti inimici in loco, doue loro la teneffino a se, & in luoco sicuro, non ne debba essere dato beueraggio se loro voranno: anzi debba essere del tutto di loro senza contrasto, che Signoria, nè nessuna altra persona non debbe, nè può per nessuna giusta ragione mettere contrasto. Ancora più se alcuni inimici haueranno tolta alcuna naue, ò nauilio ad alcuno, o alcuni, & se per auentura vederanno, o haueranno vista di alcuna naue, o alcun nauilio, di che li detti inimici haueffino dubbio, o paura, & per il detto dubbio, o paura gli detti inimici, lascieranno la detta naue, o nauilio, che loro pigliata haueranno, come di sopra è detto, se la detta naue, o nauilio, di che gli detti inimici haueranno il detto dubbio, o paura, piglieranno, o amasineranno, o se ne porteranno la detta naue, o nauilio, che gli detti inimici haueranno lasciata per la detta paura, la detta naue, o nauilio debba essere restituita a quello, di chi sarà, o debba essere, se loro vini saranno, o alli propinqui di quelli senza contrasto. Loro imperò dando a quelli, che la detta naue, o nauilio, o la Robba, o mercatìa, che nella detta naue o nauilio sarà haueranno pigliata, beueraggio ragioneuole, come di sopra è detto, se infra loro accordare si potranno, & se infra loro accordare non si potranno: sia messo il contrasto in potere de buoni huomini. Imperò se alcuno, o alcuni lascieranno

scieranno loro Naue o Nauilio per dubbio, ò per paura di suoi inimici, & al cun' altra Naue ò Nauilio si riscontrerà con la detta naue o nauilio, che come di sopra è detto, haueranno lasciata, & l'amarineranno, & porteranno quella in luoco sicuro. è da intendere, che quelli, che la detta naue ò nauilio se ne porteranno, nò l'habbino tolta all'inimici, & l'inimici non l'habbino hauuta a se, nè appresso di se. E' da intendere che li detti inimici non l'hauessino tolta a quello di chi è, & di chi debba essere quella naue, o nauilio, e la mercantia, che dentro è, non debba essere di quello, ò di quelli che come di sopra è detto l'haueranno trouata, ma secondo uso di mare ne possono dimandare beueraggio ragioneuole, & se infra loro accordare non si potranno, sia, & debba essere messo il contrasto in potere di buoni huomini, percioche nessuno non debba fare, nè cercare tanto di danno ad altri, come per ventura fare potria, percioche nessuno non sà, ne può sapere, nè è certo doue è il suo danno, nè il suo pericolo, perche ciascuno doueria mettere ogni contrasto che hauesse con alcuno a conoscenza di buoni huomini, & massime sopra tutto per gli casi di sopra detti, ò simili di quelli, percioche Dio nè gli huomini non lo possano riprendere per alcuna ragione. Imperò è da intendere che tutto questo che di sopra è detto che sia, & debba essere fatto senza fraude, percioche alle volte tale pensa ingannare, & far danno ad altri, che lo fa a se medesimo, percioche nessun huomo non sà, nè è certo che li ha a interuenire a se medesimo, ne alli suoi, nè che nò, perche nessuno non debba andare a danno, nè inganno, nè a perdizione d'altri per alcuna ragione, poiche non sà, doue è il suo. Imperò se alcun sapeffe, che alcuna naue o nauilio doueua andare, ò sarà andata in alcun luoco, doue haucrà dubbio, ò paura di suoi inimici, & quello, ò quelli di sopra detti arriueranno loro naue, ò nauilio per far danno a detta naue, ò nauilio, o ad altri, percioche possono guadagnare il detto beueraggio, ò percioche habbino, ò possono hauere la detta naue, ò nauilio, o la Robba che in quella sarà, ò l'altra per cagione alcuna: se quelli che come di sopra è detto, haueranno armato, & sarà prouato loro, che loro habbino, ò haueffino armato, per le ragioni, & conditioni di sopra dette, quello, ò quelli tali non debbono hauere il detto beueraggio, nella detta naue ò nauilio, del tutto, nè in parte, nella Robba che nella detta naue sarà, ancora che quelli, di chi è, ò debba essere, l'habbino lasciata, & ancora che gli inimici l'hauessino tolta. Se imperò i detti, che armato haueranno, in vero non potranno mettere, che loro non haueffino armato per le cagioni di sopra dette. Imperò se prouato sarà che loro haueffino armato per fare danno ad alcuno, ò ad alcuni, o ad ognuno con chi loro si scontreranno in forma, o maniera di inimici, o come inimici fanno, per quale si vuole ragione, o causa loro alcuna naue, o nauilio porteranno, sia che la portino con robba, o senza di robba, o sia che l'habbino tolta a inimici, o trouata, come di sopra è detto, non debbano hauere alcuna cosa, anzi debbe essere ristorata a quello, o a quelli di chi è, o di chi debba essere, & quelli, che in

quel modo come di sopra è detto haueranno armato, debbano essere pigliati, et messi in potere della giustitia, & debba essere fatto di loro, come di rubatori, se quello che di sopra è detto prouato sarà. Imperò se prouato non sarà, che loro haueffino armato per la cagione di sopra detta, se loro alcuna naue, o nauilio haueranno tolta a inimici, o l'haueranno trouata, come che di sopra è detto, debbagli essere dato & seruato tutto il diritto, che loro hauere ne debbano, & hauere ne doueranno per alcune delle ragioni di sopra dette. Imperò se dubbio sarà, che loro haueffino armato per la cagion di sopra detta, se per ventura, sarà caso che gli sopradetti habbino a riprouare le ragioni sopra loro dette, & poste, gli detti, nè alcuno che con loro fusse, nè ancora alcuna persona, che danno, o utile ne aspettasse hauere nella ragione, & conditione sopra loro detta, & posta, non possa a loro fare testimonio per loro utile per nessuna ragione; ne ancora alcuna persona che fusse auara, o che l'huomo hauesse dubbio, che si voltasse per d'amar. Imperò se per auuentura quando li detti inimici haueranno pigliato alcuna naue, o nauilio, o alcuna altra robba, se gli detti inimici, la detta naue, o nauilio, o robba che pigliata haueranno, lascieranno, o haueranno lasciata per loro volontà, & non per paura che haueffino, nè habbino hauuto di alcuna naue, o nauilio, di che loro haueffino hauuta vista, nè haueffino dubbio, nè paura che di sopra gli potesse venire, se alcuno, o alcuni la detta naue, o nauilio, o robba, che gli detti inimici haueranno lasciata come di sopra è detto troueranno, o haueranno trouata & in luoco sicuro la metteranno, o la porteranno, non debba essere loro del tutto, se Signore trouato gli sarà, ma debba essergli dato beueraggio ragionevole, a consciencia de gli buoni huomini di quel luoco, doue la detta naue, o nauilio, o la detta robba sarà stata, portata, sotto le ragioni, & conditioni di sopra dette. Imperò se alla detta naue, o nauilio, o robba infra tempo conueniente Signore uscito, nè venuto non ci sarà, gli detti, che la detta naue, o nauilio, o la detta robba trouata haueranno, debbano hauere per loro beueraggio la metà di quello che valerà, & dell'altra metà debba esser fatto come dimostra, & dichiara in vn capitolo già di sopra detto: & se per auuentura gli detti inimici se ne porteranno alcuna naue, e nauilio, o robba, & gli detti inimici non lascieranno la detta naue, o nauilio, o robba per loro volontà, anzi la haueranno a lasciare per fortuna di mare, o per alcuna naue, o nauilio di che haueranno dubbio, o paura, di quella naue, o nauilio, o la robba che gli detti inimici come di sopra è detto haueranno hauuto a lasciare, debba essere fatto come di quella, che li inimici haueranno lasciata andare per loro autorità, & in quella medesima forma. Et tutto questo debba essere fatto senza fraude, & se per auentura li detti inimici veranno, o staranno in alcun loco, nel quale loro redimeranno alcuna naue, o nauilio, o alcuna robba che loro haueranno pigliata, se quello, o quelli di chi la detta naue o nauilio, o Robba stata sarà, voranno ribauere detta naue, o nauilio, o Robba, quello, o quelli, che redimirà, o riscossa l'haueranno sono tenuti di renderlo a quello,

quello, o quelli di chi stata sarà. Loro imperò dando, & pagando la detta redentione, o riscatto, & ancora dando a loro guadagno se riceuere ne voranno; & se per auuentura quando gli detti inimici haueranno pigliata alcuna Naue, o Nauilio, o robba, se loro ne faranno, o ne haueranno fatto donatione ad alcuno, quella donatione non vale, nè debba valere per alcuna ragione. Imperò se gli detti inimici la daranno, ò renderanno a quelli, di chi stata sarà senza alcuna redentione, quella donatione tale vale, & debba valere: & in quella donatione tale non ha, nè può hauere alcun contrasto: ma se per auuentura li detti inimici diranno al detto Patrone della naue ò nauilio, alquale faranno la gratia, in questo modo. Noi ti rendiamo la tua Naue, o Nauilio libera, & franca di tutte redentioni, ma vogliamo hauere redentione della Robba, che nella detta Naue è. Questa donatione non vale, percioche gli detti inimici non la tengono in luoco sicuro, che potessino dire, & essere certi che innanzi, che l'hauessino in luoco sicuro, non la potessino hauere persa per alcuna ragione, posto che habbino potere di abbrusciarla, ò metterla al fondo se loro vorranno. Imperò Naue o Nauilio, ò Robba, poi che abbrusciata, & guasta è, non è buona a nissuno, nè ad alcuno non può fare bene, ne a amici nè inimici, che tanto è persa a lui, come a gli altri, & sia inteso questo, che di sopra è detto di Naue, o Nauilio tanto della detta Robba, o Mercantia, come di naue o Nauilio: & se per auuentura la detta Robba, che nella naue, o nauilio sarà, redimeranno li Mercanti, o li amici di quelli delli detti inimici, il Patrone della naue, o gli amici di quello sono tenuti di mettere nella detta redentione per soldo, & per lira, per tanto, come la Naue, ò Nauilio valerà, & questo debba essere fatto senza altro contrasto, & debba essere tutto questo, che di sopra è detto, inteso tanto della Naue, o Nauilio, come della Mercantia, & della mercantia, come della naue, o nauilio. Imperò se li detti inimici teneranno, o haueranno tenuta la detta naue, o nauilio in loco sicuro ciò è da intendere, che l'habbino cauata del mare de' suoi inimici, & che loro possino hauere ricouero di suoi amici, se quando li detti nemici terranno, o haueranno a se, o a suo dominio la detta naue, o nauilio, o Robba, che a suoi inimici haueranno tolta, come di sopra è detto: daranno, ò faranno donatione, o vendita ad alcuno della detta naue o nauilio, o robba, vale, & debba valere senza contrasto, che Signoria, nè a tra persona non ci può mettere contrasto, se già quello, alquale la detta donatione haueranno fatto, non vorrà fare alcuna gratia a quello, di chi la detta naue o nauilio stata sarà, lui lo può fare, se fare vorrà, che in altro modo Signoria nè alcun'altra persona non lo può forzare, nè constringere per alcun'altra giusta ragione, se già quello, di chi la detta naue, o nauilio, o robba stata sarà, fraude alcuna per alcuna giusta ragione non potrà, & se la detta fraude in vero messa essere potrà, la detta donatione non debba valere per alcuna ragione, anzi può; & potria essere in tale modo & conditione la detta fraude, che quello alquale la donatione sarà stata

stata fatta, debba essere pigliato per la Signoria, & debbali essere data pena
 in beni, & in persona, secondo la conditione: & in caso, che nel detto frodo tro-
 uato sarà senza mercede, e in tal caso la detta naue o nauilio, o robba debba es-
 sere restituita a quello, ò a quelli, di chi stata sarà senza contrasto. E se per au-
 uentura li detti inimici faranno o haueranno fatta vendita ad alcuno, o ad al-
 cuni di alcuna naue o Nauilio, o robba, che loro pigliata haueranno, la detta
 vendita vale, & debba valere in questo modo, che quelli che la detta Naue, ò
 Nauilio, o robba haueranno comprata possano mostrare, che la detta vendita
 sia stata fatta dalli detti inimici in loco sicuro, cioè che la teneffino in suo domi-
 nio: Et se per auentura, quelli diranno hauere comprata quella robba per giu-
 sto caso, o per giusta ragione, & mostrare, nè in vero mettere non potranno, la
 vendita, che diranno a loro essere fatta, non debbe valere, anzi se nella detta
 robba nella detta Naue o Nauilio domandatore, o Patrone alcuno rscirà, che
 in vero mettere potrà la detta naue o Nauilio essere sua, debbagli essere resti-
 tuita, in questo mdo, che il detto contrasto sia messo in potere di buoni huomi-
 ni, o della Signoria in quel loco, doue sarà fatto, e che sia senza fraude, e se la
 detta fraude prouata sarà, la parte contra laquale prouato sarà, sia, e deb-
 ba essere tenuta a restituire alla parte, laquale la detta fraude sostenuta ha-
 uerà, tutte le spese, e danno, e interessi. Ancora la parte che nella detta fran-
 de consentirà debba esser messa in potere della Signoria. Imperò se il detto
 Patron della naue, o huomo per lui ribauerà la detta naue, ò nauilio o robba,
 per quale si vuole conto, che si ricupererà, loro sono tenuti di riconoscere a tutti
 quelli, che parte ci haueranno la parte, che loro in quel tempo ci haueano, quā-
 do li detti inimici la pigliarono. Quelli imperò dando a lui tutto quello, che la
 loro parte costato hauerà per soldo e per lira secondo che a ciascun apparteni-
 rà. Ma imperò se il Patrone della Naue ò Nauilio, ribauerà alcuna robba, &
 farà alcun patto, ò alcun accordo, percioche lui possa ribauere la detta Na-
 ue, ò Nauilio, o robba con volontà di tutti li compagni, ò della maggior parte,
 il detto Patrone della naue li può forzare, & constringere per la giustitia, se
 lui vorrà, che in tanto li sono tenuti & obligati, come se li hauessero promesso
 di fare parte in Naue ò Nauilio che lui volesse fare di nuouo, o che la compras-
 se di nuouo. Imperò se il detto Patrone della Naue o Nauilio, accordo o patto
 alcuno farà senza di tutti li compagni, o della maggior parte, non li sono tenu-
 ti di niente, se loro non vorranno, nè il detto Patrone della naue, ò nauilio a loro
 rispondere ne riconoscere delle parti, ò dritto che loro ci haueuano, quando li
 detti inimici ne li tolfeno, saluo di conto, se infra il detto Patrone della naue,
 ò nauilio, o robba, & li detti compagni ne hauea rimasto per conto delle det-
 te parti, che loro haueuano nella detta naue, ò nauilio o robba, quando li detti
 inimici ne li tolfeno. Imperò se loro vorranno ribauere le dette parti, & il det-
 to Patrone, alcun contrasto ci metterà, o vorrà mettere, Signoria lo può e deb-
 ba constringere, che per alcuna giusta ragione, il detto patrone della naue,
 ò nauilio

o Nauilio, o robba non se ne può, nè debba scusare, nè difendere, poiche li detti compagni pagheranno o pagare voranno tutto quello, che a loro tocasse per soldo & per lira secondo le dette loro parti saranno, che non saria ragione, nè equalità, che alcuno debba o habbi potere di spogliare alcuni del loro per alcuna cagione. Loro imperò facendo quello che fare debbano, nel caso di sopra detto. Imperò debba essere in questo modo inteso: che se il Patrone della naue, o nauilio, o robba comprerà, ò redimerà, ò huomo per lui, la naue, o nauilio, ò Robba che già era, ò fu sua de detti inimici o d'altri, che detti inimici l'hauessino hauuta per giusta ragione: se quelli che parte ci haueranno non voranno pagar come di sopra è detto: il detto patrone che recuperata la hauerà, o huomo per lui, debba fare intendere a detti compagni una, & piu volte se pagar voranno: & se li detti compagni pagare non voranno: lui la debba dare al sensale, se lui vorrà, con consenso della Signoria: & chi piu ci darà, quello la debba hauere: & se per ventura delle parti, che li detti compagni hauerano nella detta naue, o nauilio, o robba sua sarà trouato piu che costato non hauerà della detta vendita o redentione: quello piu debba essere dato & enduto a ciascuno de' detti compagni, secondo che gli tocasse. In questo modo imperò sia & debba essere inteso: se il detto Patrone per sua gratia fare lo vorrà, che in altro modo non è tenuto, se lui non vorrà: & il detto Patron della naue, o nauilio, o robba, o quello che per lui hauerà comprato o recuperato, ne debba hauere auantaggio, che se la possa ritener per tanto come altri dare ci vorrà, o ci darà: se il detto patron o sensale dare la vorrà: & se per ventura non trouerà tanto della detta naue o nauilio, o robba, come di compra, ò a redentione costato hauerà: se il detto patron, ò huomo per lui senza volontà & consenso dei detti compagni la comprerà o la recupererà li detti compagni non li son tenuti del detto mancamento se vi sarà, se già loro per alcuna gratia fare lo voranno: e per tanto è ragione che il detto patron, o quel che per lui l'hauerà comprata, o recuperata, ne habbia & debba hauere auantaggio di ritenerla per il pretio che altri dare ci vorrà, tutto & in tanto come ha auantaggio del consumamento che è, & debba esser suo. Saluo imperò che alcuni di quelli, che parte ci haueranno, retenerla vorranno, loro sono tenuti pagare il detto consumamento secondo che a loro spettasse, & tutte le ragioni che di sopra sono dette & tutti li casi & conditioni di sopra dette siano intese a buona intentione, che li detti inimici l'hauessino tenuto in luoco sicuro, eccetto se la detta redentione o compra, senza fraude sarà stata fatta. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di Carico di legname. Cap. 288.

SAlcuna naue, ò Nauilio caricherà, o hauerà caricato in alcun loco di legname, per portare in alcun altro loco; se infra il patrone della naue, o nauilio, & li mercanti, di chi il legname sarà: pretio alcuno di nolo infra loro non hauerà

bauerà del detto legname: il detto patrone della naue o nauilio può pigliare la metà del detto legname, se lui vorrà per il suo nolo, che mercante, ne alcun'altra persona, nè ancora Signoria non lo può vietare per alcuna ragione: perciò che in questo modo è; & fu stabilito & ordinato, & è uso & costume del cominciamento che li antichi cominciarono andare per il mondo, & stabilirono, & ordinarono come di sopra è detto, & in questo modo uebba essere seguito, come ab antiquo fu ordinato, & non in altro modo per alcuna ragione. Saluo imperò se li detti Mercanti, di chi il detto legname sarà, diranno, o baueranno detto al detto patrone della naue, o nauilio innanzi che il detto legname caricassimo, che loro voleuano far pretio del nolo per il detto legname: & se il detto patrone della naue, o nauilio dirà, o bauerà detto alli detti Mercanti, che non bisogna far pretio di nolo per il detto legname, che lui ne farà tutto quello che loro voranno, & se li detti mercanti caricheranno sopra le parole, & conditione, che il detto patrone della naue haueà dette, li detti mercanti non sono tenuti di dare la metà del legname, poi che loro sopra le parole, & conditioni di sopra dette caricherono: nè il patrone della naue non può, nè debbe niente dimandare per le conditioni di sopra dette, che saranno state accordate. Imperò li detti mercanti sono tenuti di dare nolo conuenueuole al detto Patron della naue, o nauilio del detto legname secondo che noli si daranno in quel loco, doue saranno, o secondo che col detto Patrone accordare si potranno; & se per ventura gli detti mercanti, col detto Patrone della naue, o nauilio accordare non si potranno del detto nolo, debba essere messo in potere di buoni huomini: & quello che loro ne diranno, quello ne debba esser seguito: & al ro nò. Saluo però che li detti mercanti possono o potessino in vero mettere le dette parole o conditioni di sopra dette: che con il Patrone della naue furono accordate per scritta o per testimonij, & se in vero mettere non potranno: li detti mercanti sono tenuti di dare la metà del legname per il nolo. Et perciò fu fatto questo capitolo.

Di Promessa, o Accordo. Cap. 289.

SE alcuna promessa sarà stata fatta infra alcuni per quale si vuole ragione, che con la detta promessa sia stata fatta a buona intentione debba essere osservata & tenuta infra quelli, liquali sarà stata fatta in loco conuenueuole, & se la detta promessa sarà stata fatta in luogo conuenueuole, & con giusta ragione, & con buona intentione, debba essere osservata, & tenuta infra quelli liquali fatta sarà, se per auentura alcuno di quelli, infra liquali la detta promessa sarà stata fatta, non osseruerà la detta promessa: & quello o quelli alli quali la detta promessa osservata o attesa non sarà, ne sostenerà alcun danno, quello, che la detta promessa osservata non hà, è tenuto del tutto restituire senza contrasto. Saluo imperò che quello che detta promessa non bauerà ottenuta, nè osservata, non li hauesse tolto, o victato alcun' giusto impedimento, il quale se

se in vero messo esser potrà, quello, alquale il detto impedimento giusto intervenuto sarà: per ilquale hauerà hauuto a rompere la detta promessa non sia tenuto di menda fare à quelli, alliquali lui la detta promessa ha hauuto rompere per causa del detto impedimento se per auentura il detto impedimento in vero metter non potrà, è tenuto di restituire come di sopra è detto. Ma imperò se quello hauerà hauuto a rompere, e non hauerà offeruata la detta promessa a quello, o a quelli alliquali fatta l'hauerà per colpa e pigrizia loro, se lui la detta colpa in vero mettere potrà, e per la detta colpa alcuno danno soffrenuto hauerà, quello, o quelli, contra liquali la detta colpa prouata sarà, sono tenuti del tutto restituire senza contrasto: & tutto questo che di sopra è detto debba essere fatto senza fraude. Saluo imperò ogni giusto impedimento a ciascuna delle parti. Et per tali ragioni fu fatto questo capitolo.

Di Mercantia falsa. Cap. 290.

SE alcun mercante venderà o hauerà venduto ad alcun altro mercante alcuna mercantia, in questo modo, che se il detto mercante, che la detta robba o mercantia comprerà, non la vederà nè l'hauerà vista, o non la vorrà vedere, anzi se ne fiderà nella fede del mercante, che la detta vendita gli farà o li hauerà fatta, che dirà o farà intendere al detto mercante, alquale lui vende la sua robba o mercantia, che gli la vende per buona, & per fina, se il detto mercante, che la detta robba comprerà, ò hauerà comprata, l'hauerà ricevuta sopra la conditione di sopra detta, se la detta robba o mercantia non sarà tanto buona & fina come quello, che venduta gli hauerà, li dana ad intendere, anzi sarà trouata cattiuu e falsa in qualche luoco, done quella la detta robba o mercantia porterà, ò farà portare, se sarà trouato come di sopra è detto, il detto mercante, che la detta mercantia hauerà venduta sotto la conditione di sopra detta, è tenuto di rendere, & di dare a quel mercante, che la detta robba hauerà da lui comprata, tutto & tanto, come altre robbe simili di quella o di simile natura di quella, che lui venduta hauerà, valeua in quel luoco, done detto mercante la portò, & ancora li è tenuto, che se per causa della falsità danno, ò spesa ne hauerà sostenuta alcuna, del tutto restituire, & rendere senza contrasto. Ancora li è tenuto che se il detto mercante, che la detta robba hauerà comprata, riceverà alcun mancamento, che lui non potrà hauere, nè riscuotere li suoi danari per causa della falsità di sopra detta, il detto mercante, che la detta robba hauerà venduta, sotto la conditione detta, li è tenuto di dar per soldo & per lira per causa della detta falsità, percioche lui non hauerà potuto ribauere gli danari tutto, & in tanto, come lui dirà per suo giuramento che hauerà guadagnato, se gli danari potesse hauere hauuti, secondo il pretio che lui hauerà venduta la detta robba, se la detta falsità non ci fusse stata trouata, e tutto questo di sopra detto, che sia e debba essere senza fraude. Imperò se quello, che la detta robba venderà ò hauerà venduta, dirà a quel che

che la detta Robba comprerà che lui gli la vende per tale come è, & che la vende o che la faccia vedere, e se gli piace che la pigli, se non che la lasci stare: se quello che la detta robba comprerà sia che la veda o la faccia vedere o no, se lui la ricenerà, sia che lui ci guadagni, o perda, in questo modo non gli è tenuto, se non vorrà, poiche la detta vendita sarà fatta, come di sopra è detto. Imperò se bisogno sarà che la detta conditione in vero possi esser messa. Et per la ragione che di sopra è detta, fu fatto questo Capitolo.

Di errore di conto allegato per compagni contra gli heredi del patrone. Cap. 291.

SE alcun patrone di naue, o di nauilio ha uerà reso conto, o il scriuano per lui a tutti gli suoi compagni, o la maggior parte del guadagno, che lui fatto ha uerà o del consumamento, se interuenuto ci sarà, o da qualunque cosa che il detto Patrone della naue o nauilio sia o debba essere tenuto di rendere conto a detti compagni, o la maggior parte ricaueranno, o intenderanno il detto conto, & terransi per pagati, se il detto patron della Naue, o nauilio uiuèrà assai tempo, o poco dipoi, & stando con li detti compagni insieme in vn luoco, o no, & nauicherà & ciascuno viaggio o alcuni lui verrà in quel loco, doue saranno li detti compagni alcuni, o per auuentura quando il detto conto ha uerà renduto a capo di tempo o incontinente, il detto patrone della naue, o nauilio andará a viaggio, & per volontà di Dio andando al viaggio, lui morirà, & quando la detta naue, o nauilio sarà venuto del detto viaggio, doue il detto patron sarà morto, li detti compagni tutti o in parte diranno, che loro trouano o hanno trouato alcun errore o fallo nel conto che lui renduto haueua, & li detti compagni tutti, o parte faranno, o faranno fare domanda del detto errore alli beni del detto defunto, o a suoi heredi, o a quelli che teniranno li beni di quello, se lo detto defunto ha uerà fatto testamento, dipoi che il detto conto hebbe reso alli compagni, se nel detto testamento sarà trouato che il detto morto habbia conosciuto il detto errore o ha uerà riconosciuto alcun torto, che lui teneffe a detti compagni, il detto errore, & torto debba essere restituito a detti compagni senza contrasto, se tutti li beni del detto defunto ne sapessino esser venduti, che herede ne altra persona non può per niente contrastare. Saluo li marinari, se del loro salario non saranno stati pagati, se per auuentura il detto defunto ha uerà fatto testamento, come di sopra è detto, e non ha uerà riconosciuto l'errore, li detti heredi non sono tenuti di niente a detti compagni di monda fare, saluo che se nel cartolario doue il detto defunto rese conto, quando uiuo era a detti compagni, sarà trouato il detto errore, & che il detto cartolario fusse quello, per quello & non altro, & ancora il scriuano, che il detto cartolario scrisse, che sia presente se uiuo sarà, per vedere il detto errore se sarà vero o no, & nessun altro scritto non sia, nè debba essere creduto, saluo che il detto cartolario, doue il detto defunto rese conto quan-

do viuo era a detti compagni, non fusse trouato, se li detti compagni potranno mostrare copia del detto cartolario, che fusse copiato quel scrivano medesimo, & non altro se viuo era ò viuo sarà, se gli detti compagni questo di sopra detto in vero mettere potranno, & se nella detta copia, il detto errore trouato sarà: li beni del detto defunto, & gli heredi sono tenuti di tanto, come li detti beni basteranno di restituire alli detti compagni il detto errore, se trouato ci sarà, & se per auuentura il detto defunto non hauerà fatto testamento dipoi che il detto conto rese, se il detto cartolario, o copia trouato sarà, & il detto errore trouato sarà, debba essere restituito come di sopra è detto, & se non hauesse fatto testamento nel cartolario non si trouasse, ci è assai fatica & contrasto. Imperò il contrasto debba essere messo in potere di huomini, che tenghino cura di anime, & debba essere ricercato se il detto defunto hauesse confessore in quel loco, con il quale lui si confessasse, o si fusse confessato, & se trouato sarà debbe essere messo in potere del detto Confessore il detto contrasto, & se per auuentura Confessore trouato non ci sarà il contrasto debba essere messo in potere di huomini che temino Dio, & che siano religiosi, & huomini honesti, & di buona fama, & quando li detti buoni huomini haueranno riceuuto il contrasto in lor potere, loro debbono hauere tutti li detti compagni, & debbano hauere da ciascun di loro vn giuramento, che dichino il vero del detto errore già come è, & come nò, & come è interuenuto il detto errore, & li detti buoni huomini debbano guardare la fama, & conditione de' detti compagni. Imperò li detti buoni huomini non debbano creder alli detti compagni, anzi gli detti compagni debbano dare testimonij sopra il detto contrasto che siano fuora di sospetto, & che non aspettino hauere danno, nè utile del detto contrasto, perche secondo ragione nessun'huomo può fare, nè debbe far testimonio ane, un contrasto, che n'aspettasse danno, ne utile hauere per nessuna ragione, se già le parti non si accordassino, & quale si vuole cosa che li detti buoni huomini diranno, o promuntieranno sopra il contrasto, quello ne debba essere seguito altro nò. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di Naue che mancherà di essarcia dapoi che hauerà caricato. Cap. 292.

SE alcun Patrone di Naue o Nauilio, che hauerà caricato in alcun loco, & hauerà caricato alcuna robba di mercanti, se il Patrone della detta naue o Nauilio in quello loco medesimo doue hauerà caricato, o in altro loco cauerà ò sarà cauare vele, ò anchora, ò alcuna altra exarcia, per quale si vuole ragione innanzi che la detta Naue ò Nauilio sia discaricata, & la detta Naue, ò Nauilio verrà, o sostenerà alcun danno o perdita ò consumamento, se al detto Patrone prouato sarà che per colpa di lui o della exarcia che cauata ne hauerà, sarà interuenuto il detto danno, il detto Patrone è tenuto di tutto lo detto danno mendare, & restituire senza contrasto, & se al detto Patrone trouati non faranno

saranno alcuni beni, ne hauerà di che possa pagare & restituire il detto danno alli detti mercanti, se è giunto, debba esser pigliato, e messo in poter della giustizia come a comandatario, perche ogni patrone di naue o nauilio è, & debbe esser detto e riceuto per mercante e per comandatario, e in tutte le faccende che lui hauerà a fare con mercanti per conto della sua naue o nauilio, e questo per molte cagioni, le quale non bisognano dire. Et perciò fu fatto questo capitolo.

Come debbe pagar nolo in caso di getto. Cap. 293.

Come la opinione di molti sia in molti modi del nolo, come debbe pagar in caso di getto, e come nò: opinione è di alcuni di tutto il nolo, ch' il Patron della naue, ò nauilio ricueua da mercanti, che se la naue o Nauilio hauerà gettato in quel viaggio, che per tutto quel nolo debba pagare il Patrone della Naue o Nauilio in quel getto. Ancora è opinione d' altri, che se il Patrone della Naue ò Nauilio riceue nolo tanto della Robba gettata, come della ristorata, che debbe pagare nel getto solamente per quel nolo, che lui riceue della Robba gettata. Ancora è opinione di alcuni altri, che se il Patrone della Naue ò Nauilio non riceue nolo della Robba gettata, che lui non debba pagare di quel nolo che riceuto hauerà nel getto, & ciascuno de' Mercanti ò altre persone, che le dette opinioni hanno, ò se le pensano hauere, & dire a buona intentione, e quella gli debba essere riceuta. Et perciò gli antichi antecessori nostri, che in prima andorono per il mondo in diuersi luochi e parti, loro vedendo, e intendendo le opinioni di sopra dette, hebbono consiglio infra loro, come loro potriano torre & rimouere le dette opinioni, e questo per lenare gli contrasti, e fatiche, che possono essere, e interuenire infra gli patroni delle navi, e nauili, e gli mercanti, & ancora con altre persone, che con loro hauessino a fare per alcun conto, perciò loro non piangendo le loro fatiche, non lo gettauano a pigritia per hauere merito di Dio, e amore, e gratia delle persone, e per lenare gli contrasti, e le opinioni di sopra dette, dichiararono, & pronunciarono in questo modo: Che ogni nolo che promesso sarà di dare per mercanti o per altre persone al Patron della Naue, ò Nauilio, ò altro legno, che li debba essere dato, e pagato senza contrasto. Secondo imperò gli accordi, e patti, che saranno fatti et accordati infra li mercanti, & tutte altre persone con gli patroni di naue ò nauili, & gli patroni delle naue, ò nauili sono tenuti di pagare in caso di getto per tutto e tanto, come gli auanzasse di nolo, che loro riceuto hauevano delli detti mercanti, & di altro persone per il detto viaggio. Imperò è da intendere, che gli patroni delle Navi, ò Nauili debbano abbattere, & cavar de' detti noli il salario delli marinari, & la vettonaglia, & tutte spese che hauessero fatte per il detto viaggio, che giuste siano, & di tutto questo di sopra dette debbano contare gli patroni delle navi, ò nauili, o huomo per loro con gli mercanti, o con chi loro voranno, & se lo voranno lasciare in loro fede, questo sia in volontà de' gli mercanti: et per tanto gli patroni delle Navi, et Nauili

sono tenuti di mettere & pagare in getto per tutto quello, che netto gli auanzasse del nolo, che loro riceuuto haueranno da detti mercanti per il detto viaggio doue il detto getto sarà stato fatto per soldo & per lira, come farà la robba ristorata alla gettata: & se per auentura ci hauerà alcuni de mercanti, & tutti, che diranno, che il patrone della Naue o del Nauilio, o altro legno, metta, & paghi nel detto getto per il ritorno che lui hauerà, ciò è sapere del nolo, il detto Patrone hauerà di altri mercanti, o di quelli medesimi, se con lui se ne ritorneranno, gli Patroni delle Naue, o Nauilij non ne sono tenuti per nessuna ragione, poiche lo getto sarà già contato dell' altro viaggio: & percioche la Robba, che la Naue, o Nauilio porta al ritorno del viaggio, non è quella, nè di quelli mercanti, nè è obligata a quella, nè è ragione che sia, nè debba essere per alcuna ragione; & per ciò per le ragioni di sopra dette, & ancora per molte altre non è tenuto nel getto che fatto sarà, nel primo viaggio del nolo che hauerà del ritorno. Et per le ragioni contenute fu fatto questo capitolo, non contrastando alcune ragioni in alcuni capitoli contenute.

Del patrone, & de' marinari, che non vorranno andare in viaggio. Cap. 294.

SE alcun Patrone di Naue, o di Nauilio, o di legno farà, o hauerà fatto conuentione con gli marinari, per andare in alcun viaggio, il quale viaggio infra loro sarà dichiarato, & certificato, quando s' accordarono, gli marinari sono obligati andare, & seguire il detto viaggio, secondo la forma e maniera dell' accordo co'l Sig. della naue o nauilio, o altro legno; se già gli marinari non si volesseno partir dell' accordo, e non andar in viaggio per alcune ragioni, già di sopra dette nel cap. doue si parla delle conditioni. Et questo che è detto, si debba fare senza fraude, o inganno; & se accadeffe, quando che il Patrone del vaso sarà accordato con gli marinari, & il medesimo vorrà restare, o non andare al detto viaggio, e solamente per sua volontà, che così gli piace, e non per altra cagione, per laqual possa ragioneuolmente escusarsi dal detto viaggio, ma perche gli piace così, che il detto viaggio, doue il detto Signore hauerà noleggiata la naue o nauilio, o altro legno, e che sarà accordato con gli detti marinari sarà periglioso, e di danno, & il detto Signore non vorrà andare nel detto viaggio, si come è detto; in tal caso essi possono, se così pare a loro restare, & non andare in quel viaggio, ma se il detto Patrone per alcuna giusta, e lecita causa, che aspettarà nel detto accordo, vorrà rimanere, allhora può: & gli marinari non possono escusarsi, ma se il Patron rimanderà o vorrà rimanere, o per giusta, o per ingiusta causa, e gli marinari vorranno andar al detto loro viaggio, il Patron è obligato dare, & sustentare il legno nel viaggio, mettendoui per Patrone in suo luogo huomo sufficiente, il quale sia tenuto di satisfare a marinari tutto quello, che nel viaggio s' è speso, e quanto fu tra loro, & il patrone accordato. Et il detto impedimento si deue fare manifesto in presetia de i marinari.

Finari, e di esso patrone della Naue, o del Nauilio, o altro legno; d'altro modo i marinari non possano niente, ma sono obligati essere vbidienti, & compire tutti i comandamenti giusti di quello, che per patrone gli sarà concesso, & dato, & accordarsi così lui fidelmente seruendolo, come haueriano fatto al detto patrone. Et se il patrone comādarà alli marinari in questa forma, io comandando a N. la mia naue, o altro vasello, & esso vi dō per patrone, alquale vbbidirete, & conoscerete come à me nel detto viaggio, se il detto patrone dirà le sopradette parole a gli marinari senza vèruna contraditione, & si partirà da detti marinari, & gli marinari da lui con questa obligatione, & conueniente che con lui haueffino, i detti marinari restano vbligati al sùstituto a stare quanto erano obligati con il vero patrone; ma non volendo i detti marinari poi oseruare al detto patrone sùstituto, quanto fu accordato, & conuenuto col detto primo patrone nel viaggio, il patrone o il suo sùstituto possano stringere i detti marinari alla oseruatione dell'accordo, secondo che a loro parerà; e se per caso gli detti marinari oseruaranno, e compiranno tutto quello, che nel detto accordo fu conuenuto a colui che gli sarà stato assignato per patrone per il detto viaggio, se stando nella detta naue ò Nauilio, o altro legno, il sùstituto farà con gli marinari alcun contrasto, per cambiamento di viaggio, o per alcun'altra cagione, & se fra loro, e quello, a cui sarà comendata la Naue ò Nauilio, o altro legno per causa del detto contrasto nuouo, nascerà nißuna questione, o domanda, & già se sarà il patrone principale della Naue, o del Nauilio, o altro legno, spogliato del dominio, e messo in possessione del legno il detto sùstituto, il primo patrone non può domandare in suo proprio nome, o particolare autorità in modo alcuno a marinari per causa del detto nuouo contratto, nè marinari son vbligati à rispondere al patrone, nè vbbidirgli, nè il sùstituto può domandare per causa di questo nuouo contratto in nome del patrone maggior, ma nel suo proprio, & così facendo come è detto, e gli marinari gli sono vbligati a rispondere, & vbbidirgli circa questo nuouo contratto; e se il detto sùstituto farà cosa alcuna in detrimento della naue, per qual si voglia causa, il patrone maggiore della naue, o nauilio, o altro legno debba esser da lui rifatto quanto per parere di huomini esperti sarà giudicato, nè possa questo sùstituto muouere contrasto con ragione alcuna, apparendo in vero il consumamento, e possa domandargli il suo danno senza rispetto alcuno. Dellaqual cosa non accade altro dire, nè ricapitolare, perche ognuno sà troppo bene quello che si hà da fare, e del suo proprio, e che nò, e per le ragioni di sopra dette fu fatto il presente capitolo.

IL FINE.

ORDINATIONI DI QUALUNQUE
cosa che armarà per andar in compagnia
dell'armata, Et prima dell'Amirante
Capitano, & Armatori, Cap. 1.

NEL Commun della naue, o altro vaso, tutti tre insieme debbano giurare; & ciò che sarà del guadagno fatto, pagata la vinanda, che si hauerà tolto in presto, & sarte, & ogn'altro debito qual si sarà fatto in utilità del legno, dar a ciascun vaso la sua parte, & se per auuentura fusse huomo alcun, che per utilità del legno hauesse prestato qualche cosa, per comandamento dell'Amirante, o de gli Armatori, del primo guadagno sono vbligati satisfarlo; fu fatto il presente capitolo, percha molti legni fornito il corso loro, disarmarebbono senza pagar gli creditori, e chi gli fa bene: però tutti i detti debiti si debbono satisfare.

Come debbe esser dispensata la spesa, & il guadagno nel legno armato. Cap. 2.

Tutti quelli, liquali entreranno nel legno, habbiano guadagnato, o non, bisogna che paghino la loro parte del giusto, come se ci fussino stati sempre & secondo che l'huomo sarà, debba hauer miglioramento, verbi gratia se uno sarà stato o più, o manco di dieci giorni, & gli altri saranno stati un'anno, o più, & haueranno rinfrescato la naue due, o tre volte, questi debbano esser migliorati secondo il guadagno del legno, & gli altri secondo il merito: ma l'Amirante, il Capitano, il nochiero, & il scriuano debban hauer la maggior parte, il restante debbano spartir fidelmente, secondo la qualità de gli huomini, perche potrebbe esser che quello, ilqual è stato manco tempo, meritasse assai più di chi è stato più, e però debbasi hauere in questo buon giudicio.

Del Comito, del Patrone di Galea, o Fusta manco armata.
Cap. 3.

Se nessuno andarà per se stesso, o in Galea, o Fusta solo, senza naue armata di Signoria, debba hauer la giusta parte, & tutti gli huomini debbano fare il comandamento, si come al Comito si debba fare, benchè vadi di tro alla naue, o che sia in compagnia di naue, & la naue habbia d'altra naue, o legno dieci pesanti, il Comito ne hà da hauer tre; & se cinque due: in questo modo, che se la naue ha meno di cinque pesanti sono del Comito due, & uno del Capitano, & due del nochiero; & quel che sarà più di cinque debba andare
nel

nel potere dell' *Amirante*, & del *commune*; & se il *Comito* piglia legno di battaglia armato, deue hauer l'armi dell'altro *Comito*, & può cambiar l'armi nelle migliori, per infino all'ultimo del viaggio, & d'ogni vaso che pigliarà debbe hauer vi anchora, di rinfrescamento la naue una parte e mezza, e tutti sempre debbano esser vbbidenti alli comandamenti del *Comito*, sia di che vaso si vuole.

Del *Comito*. Cap. 4.

IN presentia dell' *Amirante*, & del *commun* della naue debbe giurar il *Comita* di mai partirsi senza loro volontà, sotto pena della persona, guardarsi di tagliar la corda, che sta legata alla naue, quando esce fuor della prua, se non fusse che quella impedisse il timone, per quest' tagliandola immediate più presto che può la conci; & se per altra causa altri la taglierà, sia tenuto per falso, & traditore, & perda una mano: & se veruno la taglierà, o la faccia tagliar & che gli possi prouare che lui l'abbia fatto per maleuolentia, o per tradimento, come maleuolo, & traditore, si debba impalare.

Delle *Conuentioni*. Cap. 5.

INcomincia della naue, e della viuanda, che l' *Amirante*, e gli *Armatori*, & il *Capitano*, e quelli che armeranno, & faranno sì come si sono conuenuti, & secondo che si partiranno, ma l' *Amirante* del *Capitano* non lo debba manifestare in verun modo, per infino che l' *Amirante* non dà licentia al scriuano, che lo manifesti a tutti, all' hora lui può dirlo, & della conuentione, & della partenza; & molte altre cose.

Delle parti, quali si debba fare nella naue armata. Cap. 6.

E' Necessario sapere quante parti fa la naue, e si è con *Galee*, o altri legni armati, se sono mille compagni, debbano fare sei mille ducento parti. Et se la naue ha cinquecento compagni, con li legni armati debba fare tre mille, & cento parti. Et se la naue ha ducento, debba fare mille ducento parti, se la naue ha settecento, debba fare settecento cinquanta cinque parti, & si come crescono gli huomini debbano crescere le parti. Et con le parti se migliorano gli huomini. Secondo la sufficientia ne' loro officij. A questo debba giurare il *Capitano*, & il *nochiero* maggiore, & li *Caporali*, & li *Contestabili*, in questo modo, che debba hauere tre *nochieri* gli migliori della naue, & tre *proeri*, & due *caporali*, & due *Balestrieri*, congiunti con il *Contestabile*, & due huomini d'arme, con il suo *Contestabile*. Et non possino fare nulla per parentella, nè per altra amicitia, ma con la volontà di tutto il *commune* della naue, dir la verità, & partire fidelissimamente, in presentia dell' *Amirante*. Et quelli quali hanno da esser conosciuti di miglioramento, siano nonosciuti, & migliorare anche l' *Amirante* se n'è degno, e maioral, e *nochiero*, *Balestrieri*, & tutti secondo il loro merito oltra le loro parti debbano hauere.

Denochieri, & d'altri officii della partigione . Cap. 7.

IN ogni Naue, che hà mille marinari, debba hauere sedeci nochieri. Et ventiquattro procri, solo che habbia mille compagni. Et se la Naue hà cinquecento, deue hauer dodeci nochieri; si ducento cinquanta, sei nochieri. Et il scriuano, il nochiero maggiore, debbano hauere miglioramento, per nochieri, cauando però la conuenientia, qual hauerà fatto con l'Amirante. E se lui debba hauer quattro ducati sopra le dieci parti, gli habbi con questo, che'l Capitano sia alla conuenientia col scriuano maggiore, & che sia il scriuano, & il nochiero sufficienti, altramente possino essere priuati, & il scriuano debba hauere dieci parti, si come il Nochiero, il Capellano, il Medico, & questi son quelli iquali debbono hauere le parti, come nochieri nella Naue, ma se per auuentura qualcuno si accordasse, o prouero, o altri di qualunque vfficio, & poi non lo sapeffono fare, si come s'è detto de' nochieri, s'intenda de' proueri, & di tutti. Bisogna che il Capitano, & l'Amirante, & gli Armatori in otto giorni habbiano fatto l'incanto sotto la pena delle lor parti, & di poi che sarà fatto, i danari debbano esser partiti in quattro giorni, & debba dar licentia l'Amirante al Scriuano, & al Nochier maggiore, che possin pigliar tanta Robba, & basti per pegno de danari, che presteranno a gli huomini della Naue, per insin fornito il termine dell'incanto, & se la Naue, dapoi pagati i debiti, gli resterà qual cosa di guadagno, lo debba hauere il Scriuano, il nochiero, acciò possino hauere da mangiare, e da vestirsi secondo che vederanno il guadagno, con questo che il guadagno sia sufficiente alle spese, & per questa procuraria debbano hauere ambidue due migharesi e mezzo, e il Scriuano è vbligato, a fare piacere a tutti quelli che haueranno preso Robba da lui, & se gli huomini pigliaran più del douere, lui è vbligato a quel di più per i due migharesi, & egli, & il Comito debbano hauere cura fidelmente di tutti, che anderanno in Naue, & questo è il loro officio nelle Navi, o altro legno armato, quale debbano fare con grande cura, & fidelmente.

Dell'Amirante. Cap. 8.

L'Amirante può dare miglior parte a chi lui vorrà di due, o tre, o cinque parti, insino a dieci, & quelli, alli quali debba dare miglior parte, hanno da essere insino a cinque huomini, o più otto, e può fare il contestabile, & lo può migliorare di vna paga di più de gli altri, e sopra la sicurtà di quelli che haueranno multiplicato le parti, & può migliorare tutti gli vfficiali, con questo da loro siano sufficienti per consenso del commun della Naue: Tutto questo fu fatto, & confermato, come sono tutti gli altri capitoli.

Delle ordinationi delli Vasi, che non hanno remi. Cap. 9.

TVtti i vasi che non hanno remi: ma Gabbia, sia nel capitolo delle Navi, l'Amirante debba essere sopra tutta l'armata: e debba giurare a gli Armatori della sua fedeltà, in tutte le cose che conuengono alla Naue, & a gli compagni, che hanno armato, & delle sarte, che prometterà, & hauerà assignato alli Armatori: & se nissuno è fatto Amirante, & che la naue sia sua ò nò, egli debba comandar al nochiere in giuramento; che gli debba manifestare tutto quello, che s'appartiene al corpo della Naue, & aiutarlo in tutti i bisogni: Et il detto nochiere maggiore con gli marinari, penesi, gli quali sono chiamati Nochieri, debbano andare quattro, ò cinque di loro, infino a otto de gli primi & manifestare allo Amirante con giuramento di dire la verità, & l'Amirante con i medesimi nochieri lo debbano fare intendere a gli Armatori; e se l'Amirante non lo farà, debba perdere delle sue diece parti, e debba partirle al comun della Naue, ò sia sua, ò nò la Naue, & la pena che sarà posta a quelli che giuraranno, la debba pagare dal maggiore al minore, & se nochiere hauerà fatto alcun patto con l'Amirante, ilquale debba dare sarte, ò altre cose, & non le darà, il nochiere debba pigliare le parti dell'Amirante, & le sue arme, e darle al comun della Naue, e l'Amirante debba fare scrivere in presentia de gli armatori tutto quello, che il nochiere hauerà detto delle sarte, & altre cose, & se il nochiere non dice la verità, deue hauer la sopra detta pena, se l'Amirante debba fare il medesimo a gli mercanti per l'istessa pena, & gli mercanti debbano hauer dallo Amirante tutto quello, con ilquale si sono conuenuti per il doppio della pena di sopra detta; & l'Amirante è obligato al nochiere & tutti quanti gli altri huomini di douergli dare quanto piglia per la Naue, e per il mangiare, & quanto in presto, nè debba mettere per nochiere maggiore alcun suo parente per la sopradetta pena, se non lo fa per consentimento delli portioneri, & del Capitano, & delli Armatori, nè può mettere Capitano, ne il Capitano Amirante, senza volontà delli Armatori, nè può l'Amirante col Capitano cacciare di nessun officio alcuno, se non per il suo mal viuere, o che il comun della Naue non lo conosca non a tal officio sufficiente & debba giurare l'Amirante di mantenere a tutti quello, che gli promette, sia ufficiale, ò no, saluo che quello sappia fare il tutto di che hauerà promesso, e conuenutosi con l'Amirante, & se nol saprà poi fare, l'Amirante non gli è obligato a nulla, & può fare vn'altro sufficiente in presentia del comun della Naue; l'Amirante debba pigliare consiglio dal comun della Naue, volendosi partire per verun luoco, & se piglierà in presto qualche cosa in mare, o se farà verun cambio, sia quel che si vuole, se more ha da dare vantageo qual cosa, ma tutto questo non può fare senza il consilio del comun della Naue, si può rinfrescare per viaggio volendo gli armatori, & suoi compagni. Ne Amirante, ò Patrone può vendere, nè dare sarte da cinque pesanti in su, non sapendolo

dolo gli armatori, & compagni & se vorrà debba prima domandare a tutto il comun della naue, & se ci è vn di più che dichi sì, e l'altro di nò, l'Amirante sicuramēte lo può fare; ma a questo si debba giurare per gli nochieri, & prouieri, e compagni tutti congiunti, quali faranno della parte consentiente, & debba l'Amirante con il consentimento, & volere de' nochieri, & prouieri, & delli huomini d'arme porre i caporali, vn nochiero, vn prouiero, vn portionaro, vn armatore, vn'huomo d'arme, qual sia lanciero, o balestriero, con questo che frà di loro s'accordino, & per loro siano tutti i Caporali, l'Amirante può poner prouieri, che sian conosciuti dal nochiero, perche lui conosce i marinari, e può leuare, & poner contestabili, de suoi balestrieri, con la volontà del Capitano, & Gassenoneri, per la volontà del Capitano; & può leuare i guardiani de gli schiaui & della vettouaglia, & Cabieri, & Timonieri, & sopra Guardiani.

Del nochiero. Cap. 10.

Il nochiero hà questa preminētia, che se piglia arme, le può tenere per infino all'vltimo del viaggio, e se in verun loco gli è dato qualche vettouaglia, è la sua, & tutte l'altre cose che pigliarà d'altra Naue da cinque pesanti in giù è la sua, e di tutte le sorti delli animali ne può per se pigliare vno, & può comandare tutte le cose che si debbano fare in Naue: e debba hauere questo carico quando la Naue si vada a rinfrescare, & debba hauere vna parte, & vna quarta, & anche dieci parti deue hauere, & le migliori, e dell'incanto può pigliare vn pesante manco delli altri, e vna vela deue hauere del mezzo, d'antena, o qual vuole altro modo.

De Prouieri. Cap. 11.

IProuieri deueno stare all'vbidientia de' nochieri, che stanno in poppa, & debbano guardare tutte le sarte, & debbano hauere vn'anchora, & vna maroma la migliore che sarà legata all'anchora, o in Naue; & ognun di loro debba hauere cinque parti, & di quelle faranno nella Naue miglioramento il nochiero, & due prouieri, & due chianari debban giurare che per nessuna amicitia o parentella, o per danari non dire che quelli che haueranno da essere migliori sian migliorati, nè manco se il Prouiero non hà messo l'armi, & debba mettere, e l'Amirante, il Capitano le può mettere per loro, e al tempo di fare il conto scontrarse al prezzo che voranno.

De Balestrieri. Cap. 12.

Li Balestrieri debbano hauere sì come si sono accordati con gli armatori, e con l'Amirante, e col Capitano due balestri di due pie l'vno, e trecento saette, Corazza, spada, coltello, & celate, & se tutto questo che è necessario non haueranno, l'Amirante li può proueder, & farglieli pagare vn soldo o due di più con volontà del Capitano, & delli armatori; & debbano hauere cinque

que parti, e delle parti, quali li toccano di miglioramento sia per mano di tre balestrieri col suo Contestabile, e si come giura il nochiere per li suoi marinari, cosi dene il Contestabile giurare per li suoi Balestrieri il Capitano ancora deaba dire il suo parere per il giuramento che haueranno fatto i Balestrieri. Et debbano hauere tutte le corde che saranno sopra la Naue, cioè sopra la coperta, e quelle che saranno innanzi.

De gli huomini d'arme. Cap. 13.

Li huomini d'arme debbano mantenere il tutto all' Amirante promesso, & a suoi compagni altramente caschino nella medesima pena de' Balestrieri qual stà in petto dell' Amirante. Et debbano hauere tutto quello che potrà pigliare da gli altri huomini d'arme battagliando, se la Naue si torce, ma se prima sarà torta non debbano hauere nulla, haueranno, quattro parti, e tutto quello che gli sarà promesso dall' Amirante per toreere la Naue o per montare nell'altra de' inimici, o per fare arme. Il Capitano, con l' Amirante, si come si sono conuenuti per la conuenientia, debbano fare il debito loro, & mantenendogli il tutto gli huomini d'arme sono obligati stare alla sua guardia. E se l' Amirante non gli mantiene la fede, non sono obligati a nulla.

De' Cabieri. Cap. 14.

I Cabieri ancora hanno da mantenere quello, e hanno promesso, & che si sono conuenuti; Et debbano stare due in proua, e due in mezzo, & habbino l'armi de' gli altri Cabieri.

Del peso, e della misura. Cap. 15.

Se si trouarà alcuno con pesi o misure false, o che metti nel vino acqua, publicato che è l'incanto, debba perdere la botta col vino, & gli Consoli lo debbano pigliare, & darlo al comun della Naue: & se gli Consoli consentono: debbano essere segnati col fuoco nella fronte.

De Sopraguadiani. Cap. 16.

I Sopraguadiani debbano esser fatti, & debbano hauere otto pesanti per vno: & gli archi, & le scarpe, e le spalegne di quelli, che piglieranno in terra.

De' Timonieri. Cap. 17.

Li timonieri hanno d'hauere quello, che si sono conuenuti col Capitano, con il Nochiere, & con l' Amirante. Et l' Amirante è obligato di farli pagare, e serbargli la loro parte.

De' Barbieri. Cap. 18.

LI Barbieri hanno d'andare come i Timonieri, e le sentinelle, come si conueniranno, & accordaransi.

De' Gaffanonieri. Cap. 19.

DEbbono hauere questi cinque pesanti per vno: & se sta la bandiera in proua della Naue, quella piglieranno, sarà la loro.

De' Barchieri. Cap. 20.

BArchieri deuono hauere tutti i coltelli di quelli che remano, & gli Capi delli animali.

De gli Proueditori. Cap. 21.

LI Proueditori, tutto quello che gli prometterà l'Amirante, debbano hauere, ò cinquanta, ò cento, ò dieci pesanti, & questo debbeno hauere quelli della Naue per cosa certa.

Della guardia dell'Amirante. Cap. 22.

TVtti gli huomini della naue son obligati con fedeltà guardar l'Amirante, tanto quanto staranno in quel viaggio per giuramento, & l'Amirante a loro è obligato di tutto quello che gli ha promesso, e similmente sono obligati al Capitano, & se lui non gli manterrà la fede delle promesse, non sono obligati a nulla, se già non hauesse giusto impedimento.

De gli Sprolatori, & delle Spie. Cap. 23.

LI Sprolatori deuono hauere dieci pesanti per vno, e se meneranno veruno alla morte deuono hauergli loro parte, e tutta la moneta che si trouarà alla esamina di cento pesanti, cinque milaresi, & se per disgratia s'accordassero con le spie, e lassassero passare qualcheduno, ò per danari, ò per altro debbano perdere vn'occhio.

De' Seruitori. Cap. 24.

ISeruitori deuono hauere due parti, & debbano curare li schiaui, e gl'infermi, & tenere pulita & netta la Naue, & se il seruitore è huomo d'arme, il Capitano il debba migliorare, hauendo giurato, & osservato la sua fedeltà.

Delli Maestro d'Ascia. Cap. 25.

LMaestro d'Ascia offeruata la promessa, & la fede, tutti i ferramenti delli altri maestri deue hauere.

Delli balestrieri. Cap. 26.

Il balestriero tutti i ferramenti delli altri deue hauere, & è obligato a fare corde, & acconciare i balestri della naue, insegnare a chi non sà nell'essercitio del Balestriero.

De Calafatti. Cap. 27.

Ancora loro deuono hauere de gli altri Calafattori i ferramenti, vna saia & vna cotta.

Del capo delli seruitori. Cap. 28.

Lvi debba hauere i miglior ferri, & vn caldaro infra tutti i seruitori, & debba fare cinque parti, e non lo può vendere senza la volontà delli altri, e nissuno può porre i dadi in tauola eccetto lui, e li può tuor via, se da altri vi saran posti.

Delli Consoli. Cap. 29.

Se l'Amirante vorrà menare i Consoli, col volere di tutta la naue lo può fare, e loro sono obligati a offeruare tutto quello, che saranno tenuti, e che prometteranno.

Delle Conuentioni. Cap. 30.

L'Amirante debbe ottenere, & dare quello ch'egli ha promesso a tutti, sia chi si vuole: offeruando la fede egualmente a tutti, loro sono vbligati essere in guardia della sua persona, e se non è fidele delle sue promesse, loro non son vbligati a nulla: l'Amirante deue compire la conuenientia a quello che sarà sufficiente alla sua conuenientia, e al suo officio, e non sapendo far l'officio il qual hauerà preso l'Amirante non gli è vbligato di niente, l'Amirante insieme col capitano debbano pigliare del primo guadagno, che farà la Naue, & pagare tutti i debiti senza licentia, e possano leuare di ciascuna parte il valimento di Robba che sarà stata persa, & pagare il patrone purchè possi prouare di hauerla persa, & quanto la vale, questo faranno quando la Robba non si trouasse, oueramente la pagaranno del primo guadagno che farà la naue, & se il Patrone fusse in lontan paese, loro gli debbano scriuere, & satisfarlo, e se loro consegnano di hauerla, & che il patrone glie la chieda, & non la rendino, possono essere accusati alla giustitia, & essere condannati. Tutte le cose che l'Amirante hauerà preso per mantener la compagnia, dopò cominciato il viaggio, & lui eletto nell'officio, tutto debba pagare del comun della Naue, infino che la sia scaricata, & può fare giustitia, tagliare orecchia, & altre sententie di poca importanzia, andando però in viaggio, & non gli può esser contradetto, facendo giustamente, e non può ponere il

scriuano

scrivano, senza li armatori : può fare alcun maiorale, & fargli a tutti tener le chiavi delle camere, & delle casse: e può far giustizia di quelli ch'apriranno le casse, & le porti senza chiavi, o fardelli, e di tutti quelli che non faranno il comandamento delli officiali della Naue, l'Amirante deue hauere di vinti pesanti infino a quaranta, secondo che sarà il patto con li Armatori: & deue hauer, quando veruna naue sarà presa, vn vestire per consenso del comun della naue, tutto quello fatto fù, & confermato come tutti gli altri capitoli. E debba hauer l'Amirante vn letto fornito d'ogni naue, che piglieranno, & debba hauer una tazza d'argento, e tutti gli scritti, saluo quelli de cabieri, & vn anello di venti pesanti, & gioia pur di venti pesanti senza però il danno dell'armata, & è obligato al patron della naue farli pagare sì come con lui e con li compagni si sono conuenuti quando la naue hauerà guadagnato qualche cosa. Et quando la naue fa campo, l'Amirante debba hauere officio sopra tutte le parti: contentandosi il comun della naue. E lui debba girar dopò, che la naue ha fatto vela di mantenere tutto quello, che hauerà promesso e debba prestare, sì come lui piglia in presto, & tutti lo debbano seguitare per infino che l'disarmi: con questo potrà rinfrescar la naue quando vorrà. E se gli marinari lo seguitaranno, quanto sia la sua volontà non li può domandar nulla per infino che non ha disarmato, e se niuno si vorrà partire innanzi, debba lasciare in naue l'armatura, nè manco si può partir senza licentia dell'Amirante per infino che non habbi rinfrescato due volte per armar di nouo, e di poi che due volte hauerà rinfrescato, & di nouo armato, il può far come di sopra è detto, & anche per questo fu fatto il presente per quelli che pigliano la moneta, non debban render niente, perche l'Amirante manco rende a quelli, che la prestano; dico di vn dinaro, o due da chi si piglia a quel si rendi.

A quel che è obligato il Capitano. Cap. 31.

Il Capitano è obligato a mantener tutto quello, che promette, & tutto quel che è necessario alla naue far tanto quanto potrà, e saprà, & può far giustizia, e debba far sapere all'Amirante, & a gli armatori tutte le cose, che son dannose alla naue, & debba essere eguale nella giustizia a tutti, & fare che tutti mantenghino le lor promesse, e debba dare conto al scriuano da quel dì che la naue fa vela, & se altri volessero vedere gli suoi conti per sua giustificatione, lo debba far in presentia di tre nochieri, & quattro maiorali, & quattro proeri, & tre balestrieri, & due d'armi, & debba mostrare & dire tutto quello, ch'ha da fare l'Amirante: e se l'Amirante fa senza giustizia, e senza ragione le sue cose ad vltimo del niaggio; il Capitano, con il comun della naue hanno a rimediare, e debba guardar le parti a tutti, & dare e conseruare a ciascuno il suo debito, & deue hauere l'occhio, che gli officiali non vñino a veruno impietà, & quando nella naue ci è Amirante, è suo officio, e debbe cambiare i vasi in tutte le parti, per consiglio dell'Amirante, e debba andare a
parlar

parlar per l' *Amirante*, per il comun della naue, e per se, a tutte le naui, per saper chi le sono, e quel che farà sia ben fatto. Etiam debba poner nelle galce, & in altri vasi che lui vorrà, in suo luoco, e lo può mandar dinanzi all' *Amirante*, e quel che comandarà sia fatto. Et debba diuidere gli huomini armati da legni, e ponere, e leuar quel che vorrà, e fare acconciar i danni de' remi, & di vele, e tutto quel in ch'è di mistero, e debba far della rettonaglia come vuol a suo modo, e debba stabilire, e ordinar al tempo opportuno le battaglie in tutti i luochi delle naui, e debba guardar molto, se tutti sono sufficienti ne' loro essercitij, & insegnarli, e partire l'armi che son della naue a chi n'hà carestia, & mandare gli huomini in terra per ordine: sì come l' *Amirante* hà potestà in naue, così lui in terra, & debba spartire i *Cassanonieri* ne' luoghi di necessità, & debba receuer la gente, & ritenergli, & debba hauere il quarto delle giustitie, e pene, che si faranno nelle Naui, e debba guardare, & serbare la robbadi quei, che moriranno, e darla a gli heredi, & se niuna cosa si perde, egli è obligato pagarla, & guardare le parti a quei della naue quando si rinfrescano, & migliorar il seruo dell'armi di mezza parte, con volontà dell' *Amirante*, & deue partir tutte le cose che sono da donare giustamente con l' *Amirante*, & con gli *Armatori*, e se i *Consoli* non faranno le misure, e i pesi giusti, e fidelmente, il *Capitano* gli può segnare in fronte col fuoco, & è obligato ch'ogni pegno che si mette nella naue, o in tanerna, per alcuna sorte di viuanda, non lasciarlo vender per insino che la naue non fornisse il suo viaggio. Et nessuno può vendere niente, se il *capitano* non vede la robba, se è buona, & se i pesi sono giusti, & trouando falsità o inganno di sorte alcuna debba leuarli la robba, & darla a' *Consoli*, quali la spartischino al commune della naue, & se il pegno quale è dato sopra la viuanda non val tanto, lui lo può vendere, & del restante pigliare della paga del patrone del pegno, & fare vedere a i *Consoli* innanzi che si facci gli incanti, dato in bando se v'è ordine d'inganno, & deue hauer 25. parti, o piu, se gli è la volontà de' compagni dal principio del viaggio, e dell' *Amirante* basta che venticinque pesanti non gli possano essere negati, e deue hauer tutte le spade de legni che pigliarà, non s'intende però di quelle che haueranno di mercantia, ma di quelle, quali faranno in loco di offensione, & tutti li sopra segni sono suoi, delle balle, o casse, e d'ogni schiauo, che si venderà, deue hauere mezzo pesante tanto de grandi come de' piccoli, & de' schiaui che remano, & vagliano cento pesanti, lui ne de' hauere cinque, e se manco di numero, due, & di tutti li schiaui le cappe, & li può pigliare alcune armi mancandogli, con questo che rendi le sue al commune della naue, cioè spade, mezzete, & altre armature.

Del Scriuano. Cap. 32.

IL *Scriuano*, la fideltà del quale debba essere confirmata per giuramento, presente l' *Amirante*, & *Armatori*, & quando che la naue hauesca spiegate le

te le vele al suo felice camino, di presentia propria al commune della Naue, quanto debbi esser fidele confirmare con giuramento, & debba veder i conti delli nochieri, & de proeri, & de balestrieri, & huomini d'arme, da che gli haueran fatto vela, & quando piglierà conto di tutta la naue ci hà da esser presente quattro nochieri, & quattro proeri, & tre balestrieri, & due d'arme, & quattro caporali, e guardisi che veruno non possi legger, nè scriuer nel libro suo, e se persona lo leggerà, ò vi scriuerà, non deue valer nulla. Et lui perde tutti i suoi beni, & è cassato dell' ufficio. Et se questo gli sarà prouato, deue perdere vna mane, perche il scriuano è posto in naue per il più fidato huomo, e che sia il vero, lui solo val per tre testimonij. E tutto quel che fà, la naue l'ha accettare per ben fatto. E debba essere presente alle promesse, che fà l'Amirante, & tutto scriuere, così di mercantie come di ogni altra cosa, debbe essere fidele nelle sue parole, & giusto, perche tutti i testimonij della naue vanno a trouare lui, per essere in luoco di fideltà, e quel che farà di nolo di comprare, di vendere, & di ogni cosa, sia tutto ben fatto, per tanto deue ogni vno credere alla sua semplice parola. Et nißuna conuenientia è valida se lui non è presente. & deue vdire l'vna parte e la altra, e scriuere ancora che non fusse stato presente. Et gli guardiani à veruno debbono dar niente, senza la poliza sua, & se lo daranno, & che si perdi, lui non è obligato a satisfare, nè il Patrone della Naue può dar niente senza la sua poliza. E se alcun nolo è fatto con il Patrone della Naue, & che la parte non veghi, & che non ci sia stato il scriuano presente, & che non habbia carta di sua propria mano non è obligato, ma contentandosene la parte, basta il scriuano hauerlo vdito, & quando vorrà gli potrà far la poliza, & darne fede, il scriuano, può far patto con qualche marinaro pur che non sia proero di fuori & il Patron della Naue gli è vbligato, come se con lui hauesse patuito. Et tutte le cose che entrano in Naue, il scriuano ha da esser presente sia quel che si vuole, & la vettonaglia la debba far spartire, s' migliorare secondo i gradi, & può tenere vn locotenente per seruitore, ma non debba colui però tener nè libri nè conto in verun modo, e s'intendi esser come vn nochiero. Et debba hauere carta & libri, e tutta la scritteria, non s'intende di Mercantie, ma dell' uso à tale officio, e può cambiare le arme con quelle del inimico essendo migliori. Et di tutti gli imcantanti deue hauere due mila resti, s'intende delli schiani per vno due milaresti, & di riscato cinque per vno, & debba far le spese la Naue a lui, & a suoi seruitori, & di scarpe, e non può essere tenuto per forza, & sia pagato quando gli è messo in Naue se gli è tenuto, lo può pigliare del primo guadagno che la Naue farà, e che si paghi qualunque cosa che piglierà a credenza per la Naue, & di poi si paghi li ufficiali, e spartiscasi secondo le qualità. Et questa è tutta l'autorità del scriuano.

Delli Maiorali. Cap. 33.

Quando che i maiorali saranno eletti in alcuna Naue, sono obligati con il scriuano fidelmente serbare, & far scriuere tutto quello, che si prometterà di fare in Naue, e ciascuno di loro debba hauere vn libro, e vn luoco nel quale stiano i libri che senza l'vno l'altro non si possi aprire: e sempre il scriuano ha da esser presente, e se nissun di loro darà niente della Naue per comandamento dell' Amirante, & che nol sappi il scriuano, debba esser calso d'ufficio, e stare in mano del comun della Naue, & perder la sua parte, il maggiore deue hauer vn sigillo d'argento del corpo della naue, il maiorale da ciascheduna naue ha d'hauere vna cassa vota la maggiore, che ci sia, & la migliore, e deue hauere tutte le serrature delle navi o altro che si pigliarà, e tutte le chiane che non sia Robba di mercantie, e d'ogni schiauo due milaresti, e debbano hauere i scarpelli, e portarli per i bisogni della naue, e debbano dare corda per infardellare, e inchiodare, e schiodare i schiaui, e dare corda per legare i prigioneri.

Del Nocchiero maggiore. Cap. 34.

IL Nocchiero debba giurare all' Amirante, al Patrone, a gli Armatori, & al Capitano d'essere fidele & sagace, & non dare spatio alle cose utili della naue, e se si possan fare in vn dì, non si faccino in due, perche la naue armata ogni dì, ogni hora va con speranza di andare contra gl'inimici, per questo debba essere sollecito nel suo mistiero, & sauiο, e non debba restar nè per parentela, nè per amicitia, di non comandar le utilità a tutti della naue, nè per maleuolentia debba porre nissuno in luoco, che lui sappi che altri lo farà meglio. Et debba auisare tutti i difetti che sono nella naue, e se non lo fa o che resti per qualche inganno. Et che li sia prouato, debba perdere la sua parte, & l'armi, & se vedrà veruno far questione, li debba repacificare, & non volendosi accordare, dichilo all' Amirante e gastighili, nè può fare conuenientia con nissuno ne può dire il tale è marinaro, non essendo. Et se la naue riceue danno, lui facendo questo, colui ha da esser posto sopra nocchiero, e lui cerchi e pigli altri per quello, e debba hauere tutte le cose che lui saprà; e se per auuentura lui non sà fare, & che la naue pigli altro huomo in suo luoco, lui lo debba pagare, e non sapendo fare tale ufficio, debba essere cacciato, e perdere tutto quel che haue-
rà promesso, & sapendolo fare, la naue lo debba tenere caro, nè mai debba scendere a porti senza la volontà dell' Amirante, & del Capitano, e del commune della naue; e se lui fa il suo debito, e che il Capitano, e l' Amirante li manchino delle promesse, lui non è obligato a niente, & quando sarà la naue partita, & lui costituito in quell'ufficio secondo il buon giudicio debba fare alzar, e calar le vele a sua posta, e tutti per salute della naue gli debbano e, ere vbidienti. E quando la naue si partirà dal porto, e che la sarà ne' perigliosi passi; come

ottimo nochiere debba stare in poppa, per la salute di quella, e quando vorrà pigliar porto che facci di bisogno posarsi, debba concordare, & aiutare che si gitti l'anchore ne più opportuni luochi, e se vede che sia di mistero mutare vele, o radoppiar, o alentar, lo debba fare, o farlo fare così del mainare, nè nissuna anchora si può gittar in mare, si non gli è domandato consiglio, e se nissun groppo fa di bisogno tagliare, o raggiognere corde, lui lo può fare, nè naue nè barche, si può partire in nissuna hora senza sua licentia, ne alzare ancora, e debba giurare di lealmente usare il suo officio, e questa è la sua autorità, e può cambiare le sue armi, per altre migliori, fornita l'armata le debba rendere al comun della naue, stando in poppa debba essere bene armato, e deue hauere la quarta parte delle viuande, & di quanti legni si pigliaranno debba hauere dieci pesanti per vno; cioè de' Nani, & d'altri vasi cinque, e debba hauere di tutte le volte, e diuidere infra gli altri nochieri la quarta parte, e può chiedere di rinfrescamento a ogni Naue vn pesante, & è tenuto stare nella Naue per infino che tutti saranno partiti: e che la Naue stia in saluamento, e che si partì con buona licentia del patrone doppo la Naue disarmata, & volendo stare, o andare può quello che lui vuole.

De Consoli. Cap. 35.

IN presentia del comun della Naue o de Nochieri, & delli Armatori, & de balestrieri, e huomini d'arme debbano giurare fare il meglio che sapranno, e pigliare sempre il buon consiglio, e debbano far fare buone misure, e buoni pesa chi loro venderanno d'ogni cosa, e debbano hauere vn scriuano, e quindici pesanti per vno, e debbano dare al Capitano la terza parte delle giustitie, & delle loro parti, ma al scriuano, e debbano hauere la metà della giustitia, & d'ogni Naue vn tapeto, e due pesanti per vno cioè per Consolo, & non facendo lealmente il loro officio, e che siano consentienti a nissuno inganno, siano marcati nella fronte col fuoco, i guardiani che son dispensieri, debbano giurar di dar vguualmente a tutti la loro debita parte delle viuande, l'Amirante ne debbe hauer tre parti; il Capitano, e il Nochiere maggiore vna parte, e vn quarto, e non debban dar più al maggior che al minore, senza la volontà dell'Amirante, & del Capitano, e del scriuano, debbano hauere i guardiani tutte le pelli delli animali che si mangeranno in Naue, & le sporte, & sacchi del pane, se la naue acquista debbano hauer d'ogni schiano quattro migliaresi, debbano ferrare, & disferrare i schiani e di quelli da remo, deueno per vno vn pesante, e le loro parti conuenienti, e se li schiani si fuggono, loro son obligati in suo luoco.

Delle quinte parti. Cap. 36.

SE sarà armato, sia da che si vuole di sorte nessuna. Naue o legno, se costa dieci miglia scudi, o più, o manco, se guadagnerà del capitale: del guadagno se

gno si deue cauare via due quinte parti, l'una deue hauer l'Amirante, e due li Nochieri, l'altra deuesi partire infra quelli, che terranno parte nel legno, e se il legno non guadagna ha il capitale sicuro, del quale deuesi cauar le due quinte parti, & se non ci è capitale, nè guadagno, tutto quello che si gli può cauare per far due quinti se gli caui, e se sarà detto al nochiero che armi sua nochiarìa, o altri la vogli armare con accordo, a mezo seguito, o a mezo piano, se il vaso, donde armarà, guadagna il capitale di quelli che l'armorono debba essere mescolato con quello che li conuiene al nochiero del suo ufficio, e debbe esser partito à mezo, e se il vaso non guadagnerà, il nochiero è obligato di dare a quello che hauerà armato il mezo del guadagno; se l'armarà tutto piano, & tutto seguito si guadagnerà il capitale, debba esser di quelli che armorono: & se il guadagno del nochiero hauerà della sua nochieria, debba essere tutto suo, è così l'armatore non è obligato di nulla al nochiero: nè il nochiero a lui, o guadagni, o perda; e così come è detto quando la naue costarà dieci mila ducati se ne può leuare per i quinti quattro mila, & se più monta, più leuarne, e se manco manco.

Qui fornisce il libro volgarmente detto Consolato del mare, nel quale è contenute tutti i capitoli, leggi, & buone ordinationi delli antichi, quali hanno ordinato per le cose maritime, & de'mercanti, & de'fatti de'vasi d'arme, i quali capitoli, e ordinationi furno laudate, & confirmate, e promulgate per li Signori Romani, per il Re Luigi, il Conte di Tolosa, e per gli Pisani, e del Signore Ambrogio Miles, & per molti altri degui di fede, & di gloria.

IL FINE.

CAPITOLI DEL RE DON PIETRO.



NOI Don Pietro per la Dio gratia Re d'Aragona, &c. alli nobili, e amati procuratori, Maestro Generale, che è in nome nostro Governatore Generale nel Regno di Sardegna, di Corsica, & a tutti li altri vfficiali nostri nel detto Regno, & alli Governatori generali di Cathalogna, Regno di Valentia, e Governatore di Barcellona, e questo istesso a gli altri vfficiali, e giustitieri, Governatori, Corregitori, & di qualunque Città, Ville, Castella, del Regno di Aragona, di Valentia, Sardegna, Corsica, e Contado di Barcellona, & questo medesimo, a ciascun Consolo per noi costituito, & da qui inanzi da douersi costituire, & a tutti, et qualunque altro Vfficiale, & suddito nostro, che è al presente, & per l'auenire sarà, salute & gratia.

Sappiate che la discriptione humana per conietture delle cose passate, considera le venture, & quando riguarda maggior cose, & cautelle, maggiori sono le cautelle, quali si rappresentano, come fino qui si ha conosciuto per esperienza, che per le navi, legni, & altri vasi di mare non erano governati ragionevolmente, & con compiuti governi, non solamente seguiva perdita d'infinita Robba de' Mercanti: ma ancora le morti di molti huomini, volendo dunque Noi vietare quanto sia possibile i pericoli delle persone, & delli beni, & provedere la sicurtà de' nauiganti, mandiamo à ordinare, & ordiniamo li seguenti capitoli,

Primamente che ogni marinaio, o Seruitore, o ciascun' altro congiunto in patto di Naue, o di Galera, o di legno, o d'altro vaso, sia tenuto, e debba seruare, tenere, e adempire al patrone della Naue, legno, o altro vaso, che haue-
rà patuito, tutto quello che nel suo patto haueà promesso seruare, e adempire, a quel marinaio, o Ballestriere, o qualunque altro ò habbia patuito nella Naue o legno, s'haueà riceuuta la paga, e promesso al patron di seguir il viaggio se per auentura non s'infirmasse, ò si maritasse, o ch'aspettasse hereditare qualche cosa, e se questi casi sopradetti s'accuseranno dipoi che sarà patuito, e se subito, che gli succederà vno di questi casi, debba dire la sua ragione al patrone, e gli ritorni quello, c'haueà riceuuto dal patrone. E quello che farà il contrario, sia posto in pregione, ritorni al padron quello, che haueà riceuuto, & cento Reali di pena & stia cento giorni in prigione, & ciascun' altro padrone che lo riceuerà nella Naue, o Nauilio, o altro vaso suo, dipoi che haueà rotto il patto con il primo padrone, paghi cento Reali di pena, & il Scrivano di Naue, o Nauilio, o altro legno: il patto che farà il patrone con altri marinari o Ballestrieri, ò seruitori debba scriuer i patti nel libro de gli patti, e che il Scrivano inanzi

inanzi che comincia à vsare il suo ufficio , faccia giuramento nelle man della Signoria di quel luogo doue staranno , fare & vsare il suo Ufficio bene & fidelmente.

Item. Ogni marinaro, e ballesriere, e ciascuno nella Naue patuito, chi fugirà, ò lascierà la Naue, o vaso per timor dell'armata, ò de' nimici, ò per cattino tempo : se già in prima non la lascia il patrone, ouero il luogotenente, debba esser impicato per le cane della gola. Ma se il patrone, ò il suo luogotenente lasciano la naue, ò nauilio, ò altro vaso, & inanzi che scendino la Naue, in presentia di quelli che gli saranno presenti, dichi, che vuole lasciare la naue come quell' o che non può saluarla, e dia licentia à tutti che lasciano, e di questo lasciar, faccia fede il scriuano se sarà nella naue, allhora i detti marinari non gli siano obligati di niente.

Item. Ciascun marinaro, ò Ballestriere che taglierà corda della naue, ò nauilio, ò d' altro vaso, & saranno la volta al timone della naue, che vada in terra senza volontà del patrone, sia impicato per il collo.

Item. Ogni marinaro ò Ballestriere dipoi che saranno partiti dalla spiaggia ouero regione, spiaggia di Barcellona ò d' altro luogo, oue haueranno fatto patto, e non haueranno seruito il tempo che sarà obligito alla naue ò al vaso, se è tronato, sia preso e debba ritornar quello che hauerà ricenuto dalla naue, e tutto quello, che haueua seruito alla naue, sia perso, e sia del patrone, e paghi di pena cento reali, e stia in pregione cento giorni.

Item. Tutti gli marinari ò Ballestrieri che haueranno fatto patto di qualunque conditione che siano, che mouino ballestra per contentione nella naue, ò galera ò altro vaso, debbino essere pigliati per gli altri patuiti nella naue se il patrone ò suo luogotenente gli comandarà da parte del Rè, e gli debbino mettere in ceppi fino à tanto che arriuanò nella terra del Rè, e siano dati in mano della corte, & paghino ducento soldi per pena, e non metti à conto la sua paga, mentre staranno ne' ceppi, e sia del patrone, e se i marinari non gli voranno pigliare, ogn' uno di loro paghi cento soldi di pena, ma se per la questione si sono feriti, il primo debba hauere quella pena che commanda la legge, e secondo la qualità della piaga.

Item. Ogni patron di naue, ò legno, ò vaso sia tenuto à qualunque marinaro ò altro che hauerà fatto patto con il patrone, dare il soldo che ha promesso, e pagarli quando hauerà compito il tempo ò viaggio che infra loro era conuenuto, ma se il patron gli dà licentia inanzi che quello habbia finito il tempo, debba pagare tutto quello che è obligato così come hauesse seruito tutto il tempo promesso, se già per auentura non gli dà licentia per ladroneccio, ò questione ò per abottinamento, ouero se non stà à vbidientia del suo maggiore.

Item. Che se il Marinaro riceue nella Naue qualche danno, incolpi, ò infermità stando nella Naue facendo il debito suo del superiore, gli debba esser contado tutto il suo soldo come fosse sano, e darli tutte l'altre cose secondo la con-

ditione, e forma del suo patto, ma se era in viaggio oltra marinaro, il patrone e tennuto tornarlo in ogni modo alla sua Naue, dandogli il soldo fino a tanto che torni doue hanno fatto il patto,

Item. Ogni marinaro, o ballesstriero di naue o altro vaso che ricouerà soldo, sia obligato mettere armi, buone corazze, buoni corigiali, celate, spade, coltelli, vn par di buone ballesstre, o carcasso con dugento frezze, o saette, e debba accomodarsi di quelle armi ciascuna volta che il suo maggiore lo commanderà a difesa della naue, e quello che farà il contrario paghi per ogni volta venti soldi di pena, e se quel marinaro non metterà nella naue le armi sopra dette, donde innanzi si hauerà seruito, siano guadagnati per il patrone.

Item. Ogni marinaro, o Ballestriere che hauerà fatto patto d'andare in viaggio oltra marinaro, & habbia hauuto impreso la paga, debba star nella naue o legno, come comincia a caricare, sia ricercato dal patrone dellimercanti, intendasi in questo modo che in quattro notti, stia vna notte con le sue armi, accioche possa l'huomo far conto che la quarta parte della compagnia stia nella naue ogni sera, e quella notte habbia tutto il suo soldo secondo che gli conuiene al mese, e se in viaggio habbia per nolo dodeci denari Barcellonaesi o mezzo real Castigliano, se già nel patto sarà detto, c'habbia a star nella detta naue senza soldo, ma in questo non è inteso le notti che nella detta naue, o vaso staranno poiche la detta naue starà per partirsi, e quella che farà il contrario, paghi venti soldi per ciascuna volta.

Item. Ciascuna naue, o legno, che habbia cominciato caricare, e nò, se muoue di Galere, o altri vasi d'inimici, o corsali faranno nel luogo oue la naue o legno starà, che tutti i marinari, o ballesstrieri patuiti, che haueranno riccuuto, paga, o impreso, subito che li sarà ricercato o dal seruano, o luogotenente, debbano entrare nella naue o legno con le sue armi per diffendere, e debbano tanto come al patrone o luogotenente parerà, e se gli marinari, o altri dei patuiti non si riduranno nella naue, fatta la ricerca, paghi venti soldi di pena.

Item. Che ogni marinaro, a qualunque patuito della naue, o altro vaso debba stare a comandamento, & obidienza del patrone, o luogotenente, col quale haueranno fatto patto, & se alcuno di questi contrasta arditamente con malitia con il patrone, & luogotenente, i marinari della naue lo piglino, & lo mettino in prigione, & in ceppi, & stia in tanto, che faranno in luogo della Signoria del luogo, doue il patrone sarà, che lo diano all'ordinario del Sig Re, perche egli faccia quel che per giustitia si conuiene, e che il tale innobediente non guadagni soldo, mentre stà in ceppi.

Item. Che ogni marinaro, o Ballestriere si debbano ragunare quel giorno che il patrone gli hauerà detto, se la naue o legno si disarmerà, & che subito che saranno ragunati debbano caricare tutto il suo soldo, & se alcun marinaro o Ballestriere, si trouarà in terra, quando la naue hauerà fatto vella, debba pagare di pena venti soldi.

Item,

Item. Se alcun marinaro, o altro Ballestriere, uscirà della Naue, o altro vaso senza licenza del patrone, o nocchiero, o luogotenente, paghi per ogni volta cinque soldi, & cinque giorni stia in prigione, & se non gli può pagare, o se vuole il patrone, che stia ne' ceppi della naue cinque giorni, & che non guadagni soldi.

Item. Se alcuni marinari, o balestrieri, o seruigiali si partiranno della Naue, o legno senza volontà del Patrone, o nocchiero, o luogotenente paghi per pena, se è marinaro di barca, dieci soldi, se è barca pennesse paghi venti soldi, se è altra barca della Naue, o altro vaso paghi ciascuno di loro dieci soldi, & se non può pagare, stia per ogni soldo vn dì in prigione.

Item. Che se alcun marinaro farà patto col Patrone, o luogotenente, di star nella Naue, o altro legno, in piaggia, o alcun' altro luogo senza volontà del Patrone saglia la Naue, paghi di pena per ciascuna volta venti soldi, & perda il soldo che deue hauere fino à quel giorno.

Item. Che se alcun marinaro, o altro che hauerà fatto patto, sarà trouato dormendo nel tempo della sua guardia, che ogni volta paghi di pena, se è marinaro di poppa due soldi, se è di prora vn soldo.

Item. Se alcuna Naue, o altro vaso per fortuna di mare, venirà in terra, ò a fondo, che i marinari, ò balestrieri, o seruigiali, o altri huomini patuiti con quella Naue, o vaso siano tenuti aiutar continuamente a saluare il vaso di quella Naue, la robba, o mercantia che sarà dentro, con questo che i detti marinari, o seruigiali contino ogni tutto il suo soldo, fin che il Patrone glie lo dichi; & se quei marinari, o seruigiali si al'ontaneranno di modo, che non possino saluare la Naue, o sarte, ò vaso di quella, nè la robba, o mercantie, che sarà in quella, che non contino il tempo che haueranno seruito, al Patrone, habbiano a ritornare quello che haueranno hauuto in presta, o per paga. Et oltre di questo che i marinari, o seruigiali, che non voranno aiutare, & haueranno robbe sue in quella Naue, o legno, se le tal robbe saranno saluate, & essi marinari non haueranno aiutato, sia confiscata la robba al Re, & siano posti in prigione fin che habbiano pagato quello, che haueranno hauuto in presto, o la paga al patron della Naue.

Item. Se alcun marinaro, o seruigiale hauerà fatto patto a conto di naue, o altro vaso, o per il scriuano di quella, che del tal patto, o impresto, sia creduto il patrone, o scriuano della tal naue, o nauilio, o legno, di modo che la giustitia del luogo donde il patrone, o il scriuano accuserà, o domanderà marinaro o seruigiale di scriuere, e compire i patti fatti fra di loro; debba la detta giustitia subito pigliare tal marinaro, o seruigiale, che non lo voranno compire, nè hauere, sin tanto che habbia sodisfatto al detto patrone, o al suo luogotenente, in tutto quello, che hauea promesso, secondo la conuentione del patto.

Item. Che niun Barcaruolo, o marinaro, o altro non presuma portare ne scaricare di notte di niuna naue, o altro legno, grano niuno, ne altre robbe senza

volontà del patrone, o luogotenente : & quello che farà il contrario, paghi di pena ciascuna volta cento soldi, & somigliantemente quello che farà il sopradetto è obligato star di volontà del patrone, o del suo luogotenente, per quello che douerà.

Item. Che se alcuna persona farà far Naue, o legno, o barca, o altro vaso, nella piaggia di Barcelona, e per tal fattura de i vasi comprerà stoppa, o legnami, o chiodi, o anchora, o sarte, o fornimenti necessarij all'opra della detta naue, o vaso, per le quali cose doueranno danari a i mercanti; da i quali haueranno comprato le tal Robbe, o se per quel Patrone, o maestro saranno obligati per i giornali a i maestri della naue per hauergli prestato i suoi operarij in far la tal naue, o vaso, & se mentre la detta naue, o vaso si fa, quello, che la farà fare, morirà, o se sarà absente, e quella Naue, o Nauilio, o altro legno non potrà nauicare, & la tal naue, o nauilio, o altro vaso si habbia a vendere, & quei mercanti, che debbano hauere il don della detta Robba, siano pagati della naue venduta, o altro legno insieme con quelli, che haueranno prestato danari per la detta naue; di modo che nè la moglie, o figliuoli, che sono hereditarij del detto defunto non si possino primamente impatronire della detta naue, o nauilio, o altro legno che i portioneri, & a quello che sarà obligato per le dette ragioni, se la naue o nauilio, o altro legno non hauesse fatto vela in qualche luogo senza ritenimento, o domanda de i detti portioneri; ma se poichè la detta naue o nauilio, o altro legno habbia fatto vela senza contraffo, o compimento de i portionieri a chi sarà obligato, & di poi che la detta naue si debba vendere, il prezzo di tal naue si debba dare a i portionieri fino a tanto che siano pagati di tutto quello, che debbono hauere per ragione, & il resto alla moglie o hereditarij di colui, che hauerà fatta fare la naue.

Item. Che niun Bartaruolo non habbia ardimento menare di niuna altra naue, o nauilio, o altro legno niun marinaro, o seruigiale senza volontà del patron o del suo luogotenente, e quello che farà il contrario paghi di pena cento soldi.

Item. Che niuno pescatore, nè altro habbi ardimento mettere, nè gettar naue, cioè reti con pietre, nè con segnali, nè di niun altro modo nel mare cioè venticinque passi discosto dalla città, o del porto, e quello che farà il contrario, paghi di pena cento soldi, & se il patrone trouarà; o gli marinari, possono tagliar le dette naue e pigliar se le senza pena niuna, se le trouaranno nel luogo sopradetto, ma se alcuno pescator, o altri voranno mettere le navi dentro del detto termine, lo possono fare talmente che le ponghino con segnali, & piene di Arena.

Item. Che niuno barcaruolo non possa hauere nella sua barca più di due schiaui, di modo che al caricare o discaricare non possa hauere se non quelli due soli, & che siano suoi proprij, non d'altri, & quello che farà il contrario, perda i schiaui, che hauerà di più.

Item. Che niun patrone, o sartiatore, o il luogotenente non possino pigliare impreso sopra quelle detti parti, nè cose, liquali i portioneri haueranno nella
naue

naue ò altro vaso, sendo i portioneri presenti in quel luogo, oue quella sopra detta obligatione si farà, nè quello, che presta, habbia niuna obligatione sopra le dette parti di quelli portioneri, ancora che di chi che l'obbligo sia conuerso in utilità di quella detta naue o legno, se già egli non faccea con espresso comandamento delli detti portioneri.

Item. Che tutti li portioneri di naue, ò altro vaso possano per la sua parte mettere all'incanto la naue o legno con le sue sartie, & vendere a quelli, che publicamente daranno più per prezzo della naue, e riceuere il prezzo, & così sodisfarsi senza niſſun contraſto, anzi se sarà ricercato il patrone, sia obligato hauere per buona quella vendita, che sarà fatta: & che habbia pigliare quello che auanzarà del prezzo, cauata la parte del portionere, ma ſaluo se sono in terra di Mori, con tal conditione, che colui che compra la detta naue, ò legno, habbia finire, se la naue ò legno vuole alcun viaggio.

Item. Che se alcuna persona fabricarà alcuna naue, ouero legno, & in quello edificio hauerà pattuito con alcuna persona, che la debba seruire, e far certa parte, e sarà tra loro pattuito di certo misure di quella Naue, ò legno di che sarà promessa quella certa parte che il portionero ha da fornire, e pagare delli suoi beni, la parte, laquale sarà pattuita tra loro, di modo che la giustizia del Signor Re debba fare, e forzare quella persona, ch'essequisca quella parte pattuita tra loro: ma se le misure crescerà, il detto edificatore senza volontà del portionere, in quel caso non sia tenuto di fare la detta parte.

Item. Che se alcuna naue, ò nauilio, ò altro vaso sarà caricato di robbe, ouero mercantie, & la tal naue, o nauilio, o altro legno hauerà fortuna di vento, ò di mare, e correrà la detta Fortuna di mare, o vento, ò la detta naue, ò nauilio o altro legno sarà presa dalle naui, ò Galere delli nemici, di modo che la detta naue, o nauilio, o altro legno per ſaluare i portioneri, ò la naue, o marinari, o robbe, che in quella saranno, habbia a gettare la robba ò mercantie che porterà la naue, il patrone, ouero il Luogotenente non possi gettare via le tal robbe, &c. senza volontà de i mercanti, che saranno nella detta naue, ò nauilio, ò altro legno, ouero della maggior parte delli Mercanti, ò di quelli che haueranno più Mercantie, ò Robbe nella Naue, ò delli suoi fattori: ma se nella detta Naue, ò Nauilio, ò legno non sono Mercanti, ò fattori, e conuiene che se getti via le Robbe, e Mercantie per fuggire altri danni maggiori, il Patrone non lo può fare senza volontà delli Mercanti, che saranno nella Naue, ouero della maggior parte. Dichiaramo, che se si douerà gettare le tal Robbe, o mercantie, e si fa, che tutte le Robbe, e Mercantie, e monete, e tutto l'argento, così in pezzi come in Vasi, come in gioie, ò cambio, ò carte di debiti che si facciano per ragione della Naue, e delle Mercantie, che in quella saranno, e perle, e panni d'oro, di seta, e tutte le altre cose debbano pagar, eccetto le casse, cioè il legname delle casse, & armi, e vesti, e letti che saranno delli portioneri, e le altre robbe che saranno sotto la coperta.

Item.

Item. Che le robbe saluate, & ancora gettate debbano essere stimate quello che valeranno nel luogo che la Naue ò Nauilio, ò altro legno sarà porto per agione di liberarsi, e di giustificarsi del suo maneggio.

Item. Che la naue, ò nauilio, ò altro legno, sia stimato secondo il valor suo, dipoi che sarà liberato dalla Fortuna, nella quale si trouarà a tanto pericolo e starà in luogo, doue farà porto per iscaricare, e debba pagare, quello ch'è gettato per la metà del valore che sarà stimata.

Item. Che debba pagare la naue, ò nauilio, ò altro Vaso, al patrone per hauere gettate le robbe per tutto il nolo che douerà, così per le robbe salue, come per le perdute in tal modo, ch' il detto nolo della Robba salua, come perduta paghi per soldo, & per lira, ancora che il patrone si possa ritenere quello che douerà a i marinari per loro soldo, per quello che li conueniuà pagare per hauere gettate le dette robbe in mare durando la Fortuna, di quel danaro paghi senza contrasto alcuno tutti i marinari di ogni sorte.

Item. Che se alcun patrone, ò luogotenente che metterà, ò caricherà Robbe, ò mercantie sopra la coperta della naue, ò nauilio, ò altro legno, ò senza la volontà del mercante di cui sarà la robba, ò la mercantia, ò se per caso sarà sforzato quelle robbe gettare in mare per la Fortuna di mare, di modo che si perdirà, le tal robbe o mercantie gettate, debbano essere perdute per il patron, ma non per il mercante senza la cui volontà, ò saputa furono poste sopra la coperta, e perciò a quelle toccò di esser prima delle altre gettate, per saluare la Naue, ò Nauilio ò altro vaso dalla soprastante Fortuna, laquale altramente l'hauerebbe sommersa, se già non saranno caricate sopra la detta coperta con volontà del detto mercante, ilquale doueuà sapere considerare ogni futuro pericolo, & ordinare, che fussero poste in tal luoco, che non fossero le prime gettate, quando ne occoresse l'occasione, così che delle robbe di sotto la coperta, ne d'altre di quelle sopradette non sia obligato il patrone pagarle alle sopradette, che sopra coperta saranno. Ancora più dichiaro che quelle robbe dette habbiasi primamente a gettare per esser in tal luoco che meno se incomoda la naue, e più tosto si gettano, perche importa assai la prestezza in tal caso.

Item. Dichiaro che le Robbe che saranno sotto la coperta, non facciano alle mercantie che saranno di sopra la coperta, si già non fosseno robbe, o mercantie, che saranno in cassa o in casse.

Item. Che sia lecito al Patrone della Naue, ò Nauilio, ò altro legno di ritenersi a sua voglia tante Robbe ò mercantie, le quali haueranno portato nella sua Naue ò altro vaso, che bastino al valore del nolo, e del hauere gettato in mare quelle robbe.

Item. Che se alcuna Naue, ò legno sarà preso per Corsari, o altri inimici, e quella Naue ò legno se debba riscattare, che li marinari habbiano la liberatione del suo soldo.

Item. Che se alcuna Naue, ò carauella, ò altro vaso grosso delli soggetti del

del Signor Re nauigando a vela con Galera, o con altro vaso armato di nimici, o altri Corsari, e quella naue, o vaso se penserà di diffendere da gli inimici, di modo che i patroni di quella naue, o vaso per fuggire il pericolo possano sfondare, o disfare, o metter a fondo, o mandarlo a fare se sarà veduto potersi fare, debbi la maggior parte di loro marinari, e la gente di quella naue, o coca, o altro vaso grande, tutte le barche, o legni, o altro vaso sendo piccoli, che insieme con quella Naue di quelli soggetti nostri nauicheranno, fatta primariament la denuntiatione alli nauicanti in quelli vasi piccoli con scrittura fatta per il scriuano di quella Naue, o carauelle grandi, come il Patrone e marinari di quelli vasi maggiori si vogliono difendere da quelli inimici per saluare le sue persone e beni, senza che siano obligati a pena alcuna a restitutione obligatoria di quelli vasi piccioli, nè robbe che in quelli saranno: ma se i tali vasi piccioli stanno sorti, & in quello luogo sarà naue, o nauilio, o altro legno grande, e se gli detti nimici, o Corsari sopraueneranno in quel luogo doue quei piccioli vasi saranno sorti, & la detta naue, o vaso grande si vorrà difendere, in questo caso, sia lecito al patrone della detta naue, o nauilio, o altro vaso grosso denunciar alli patroni delle navi picciole, che per saluamento di sua naue, o nauilio, o altro vaso grande s'intenda diffendere, quelli patroni possino mettere a fondo gli detti vasi piccioli a saluamento de gli vasi grandi, e di quello che in quelli sarà in tal modo che la detta naue, o nauilio, o altro vaso grande, e le Robbe, che in quelli saranno, habbian da pagare tutto il danno de gli vasi piccioli per soldo, e per lira contàdo, di modo che gli detti vasi piccioli habbiano da pagare il suo valore: e per le ragioni che in quelli vasi saranno nella quantità del danno riceuuto per soldo, e per lira nella forma e maniera che è ordinato nel caso di gettare le robbe in mare.

Item. Che il patrone habbia da nauicare con la naue, o Nauilio, o altro vaso in quelle piazze nette con quelli marinari, o altri apparecchi pattuiti con loro e gli mercanti, che la detta Naue hanno noleggiato, e che il patrone caricherà quella naue, o nauilio, o legno, e farà oltre la conuenientia pattuita fra il patrone della Naue, & i mercanti, quei tai mercanti lo denuntiano all'ordinario se vorrà, perche il tal patrone sia condannato nella pena che fu posta fra il patrone, & i mercanti quando noleggiarono, e così il patrone ha da fare a gli mercanti nelle conuentioni da loro fatte.

Item. Che niuna persona strana, che non sia della giurisdittione del Signor Re, non ardisca tagliare, nè portare, nè far portar legname di Rouero, nè di Cero delle terre del Signor Re, e paghi di pena mille soldi quello che farà il contrario, & il legname sia confiscato al Signor Re; e ancora il Signor della Naue, o legno che tal legname hauerà caricato, o farà portare, paghi di pena mille soldi, nondimeno dichiariamo che il Noebiero, o il scriuano, o guardiano sono tenuti per Luoghtenenti de i Patroni ognium di loro per se, quando il Patrone non sarà presente, & ancora che nè il Signor, nè niuno ufficiale, nè
altre

altre persone non possano domandare le sopradette pene de gli detti marinari, ò balestrieri, ò di quelli che saranno nella sopradetta pena cascati, sino a tanto, che siano denunciati per il patrone, ò suo luogotenente, ò Scriuano di quella sopradetta naue, e non sia fatto in altro modo, Delli sopradetti danni e pene, ò ciascuna altra cosa somigliante guadagnate, di parte a parte habbiano la Corte ò Giudici doue saranno conuenuti, e sententiati le due parti, e quello che accusarà la terza parte, e di queste cose debbano hauere comandamenti tutti i detti officiali del Signor Rè, e Consoli, e guardarle, e tenerle tanto quanto piacerà al Signor Rè.

Circa le tali cose e voi, & a ciascuno di voi altri diciamo, & strettamente comandando mandiamo, che i predetti capitoli, e ciascuno di loro, e quelli che per euidente utilità sono publici, come si predice ordinati secondo il loro ordine, si seruino con attentione, e li facciate à vn puntino offeruare tutti.

Dati in Barcelona à dì XXII. di Nouembre nell'anno del Signore
nostro Giesu Christo. M. CCC. XL.

ORDINAT I O N I D E L L I Consiglieri di Barcelona, per il Consolato di Sicilia.

PRIMIERAMENTE ordinarono gli Consiglieri, & huomini buoni della Città di Barcelona, per tutti li Mercanti, & Patrone di Naui, e di tutti gli altri Vasi della detta Città in questo ricercati e chiamati: che il Consolo che sarà mandato à Messina, ò Siracusa, ò Palermo, ò à Trapano, sia obligato giurare di fare tenere, & offeruare di suo potere tutti gli Priuilegi, & ordinationi, che la Città di Barcelona, e di Maiorica, e la vniuersità di quelli, che tengono in Sicilia, e di mantenere tutti li mercanti, e Patroni di Naue, ò altri Vasi, e ogni huomo, che sia della Signoria del Rè non di Aragona, e della Signoria del Rè non di Maiorica: ma di qualunque conditione che siano, e tutte le sue cose in Corte & nella Dogana, & in ciascun altro luogo fatte.

Item. Ordinarono, che tutti li mercanti, e Patroni di Naui, ò altri Vasi, li marinari debbano giurare in presenza del Consolo di manifestare la moneta, che haneranno spenduta in quel suo Consolato, e della mercantia che haneranno venduta, e che sia pagato alcuno quel tanto, che gli auuiene secondo che più, à basso è contenuto à ogni vno sia creduto per suo giuramento.

Item. Ordinarono che ogni mercante che andará à Messina ò Siracusa, ò in Palermo ò Trapani, sia della Signoria del Regno di Aragona ò di Maiorica, che debba pagare al Consolo di tutta la mercantia, che porterà, vn grano e mezzo per oncia, e che al detto mercante sia creduto per suo giuramento, e
se

se per auentura alcun mercante non potrà vendere la mercantia in alcun di questi luoghi di Sicilia, & la vorrà portare in altri luoghi, diciamo che il tal mercante paghi vn grano e il quarto manco per oncia e non più.

Item. Che se alcun mercante, o altra persona porterà moneta, o cambio alcuno in Sicilia, e là discenderà, che debba pagare al Consolo vn grano e mezzo per oncia, come è detto.

Item. Ordinarono che ogni Patrone di Naue o di Nauilio, o altro vaso debbano pagare al Consolo per ciascuna coperta, che la naue habbia, cinque ducati, e il Vaso altrettanto viene sapere per ciascun viaggio, che con vaso caricherà o scaricherà.

Item. Che ogni marinaro habbia a pagare per ciascun viaggio che la Naue, o Nauilio, o altro Vaso farà, vn carlino al Consolo, conuiene sapere che venga fuor di Sicilia: ma se dicono che se alcun marinaro tenirà mercantia paghi più di sette oncie per la mercantia, non per sua persona.

Item. Dicono che niun patrone di Naue, o di Nauilio, o di altro Vaso paghi nulla al Consolo per sua persona; ma tutti gli altri debbano pagare: ma se il Patron della naue, o nauilio, o altro Vaso hauerà mercantia, o moneta, o cambio debba pagare così come gli altri mercanti.

Item. Ordinarono che ogni patrone di Naue, o di Nauilio, o altro Vaso, & ogni mercante e marinaro paghino quello, che debbano pagare al Consolo in quel luogo, d'oue in tal vaso farà porto, ouero in alcun altro luogo di Sicilia scaricherà, paghi la detta Robba in quel luogo al Consolo se la vende cioè paghi il Consolato di tanto quanto che quella Robba sarà venduta, e dopo che sarà pagato gli debbano fargli la sua polizza della detta Robba, perche possa mostrarla, in ciascun luogo e non hauer più occasione di douer pagare altro.

Item. Ordinarono che se per volontà d'Iddio alcun mercante, o altra persona morirà in Sicilia, & che quel tale non hauesse compagno che procurasse le sue cose, vogliono che il Consolo, con alcuni mercanti debbano pigliare i beni di quel tale morto, e le sue cose, e fare vn'inventario, e saluarle, accioche le possano dare a gli suoi heredi.

Item. Ordinarono che se per auentura il tale mercante hauesse compagno, e che li due hauessero hauuta racomandatione di Barcellona, di Maiorica, o di altro viaggio, e che hauessero discordia frà di loro, cioè che l'vno non facesse la volontà dell'altro, e che l'vno di quelli volesse menare la metà di quelle raccomandationi in altra parte, e non nella Città di Barcellona, e Maiorica oue fossino obligati rimanere, e l'altro compagno non volesse, e domandasse al Consolo, che l'aiutasse, dicono, ch'il Consolo non gli deue dare licentia a quello, che le vuole condurre in altra parte, anzi deue fauorire quello, che le vuole ritornare donde le pigliarono, ma con questo assicurando che non le menino in altro luogo.

Item. Ordinarono che se a caso sarà, che il Consolo, o gli Mercanti vedena-

no, e conosceuano, che alcun mercante che hauesse in commende di altro, ò di altri, e per giuoco, e per infirmità, o per altre cose, e spendena le dette còmente, dicono che il Consolo con gli mercanti sopradetti li debbano torre tutta la moneta che gli trouassero, e l'altre mercantie, e con consiglio di loro le mettesse in traffigo alcuno in quello che loro gli piacerà, e che di poi mettino tutto nella naue, & a quello che le commende portasse e che andasse a Catalogna, o a Majorica, e che lo scriuesseno nel cartolario del scriuano della naue, e che il tale, non possa vendere, nè alienare nulla per fino a tanto che la dia a quelli di cui saranno le commende, e se il tale mercante non volesse venire nella naue, dicano, che'l Consolo, con gli mercanti piglino la mercantia, e la mettino in luoco saluo, per fino che quelli di chi saranno dette còmente mandino per loro.

Item. Ordinarono che se alcuno mercante, o Patrone di Naue, e altro vaso haueranno bisogno, e che'l Consolo fosse fuora del luoco oue bisognasse accordare alcuna cosa, di quelli tali che lo condurrà lo debbano sostentare da mangiare e bere, e darli quello che gli farà di bisogno ad vn Consolo, & il Consolo non debba per nium modo hauere salario.

Item. Ordinarono, che se per caso accadesse che per gli huomini della Dogana o per altre giustitie del Signor Re di Sicilia, se si le facessero qualche ingiustitia a gli Catalani in generale, e che hauesse andare dauanti il signor Re. Diciamo e mandiamo che siano fatte le missioni, e le spese al Consolo, che cosi anderà, come appartenerà a tale persona. E quella missione o spesa che si hauerà fatta al Consolo, sia diuisa e pagata frà tutto il commune, cioè infra tutte le Navi, ò vasi, ò legni, e infra tutti gli altri Mercanti, che in tal luogo si troueranno.

ORDINATIONI FATTE PER GLI Consiglieri di Barcelona, sopra gli casi del mare.

Lequali furono publicate à xx. di Nouembre. Nel M. CCCC. XXXV.



Ora vdate quello che si publica per commandamento delli Honorati huomini di Barcelona, cioè Mossen, Guillen, San Clemente Canalliero Veguer di Barcelona, e del Honorabile Mattheo di Vaglies Governatore della sopradetta Cittade, conuiene sapere ciaschuno di loro tanto come appartenesse al suo dritto, e giurisdictione, ordinarono li Consiglieri, e huomini buoni della detta Città, per favorire e gouernare, & indrizzare, i Nauili, Fuste, & altri Vasi, e Mercantie a ciaschun Patrone di Naue o Fuste che sia capace di cinque cento pesi in giù

giù, siano tenuti di menare nelle sue Fuste o Nauili vn scriuano giurato, al qual habbiano di far giurar secondo il cap. del Consolato che guarderanno, e adempiranno le ordinationi seguenti, di modo che senza Scriuano li tali Nauili Naui, ò Fuste non possano nauicare, nè impatronirsi, nè niun scriuano possa usare il suo ufficio senza esser giurato, e se faranno il contrario, non possano pigliare nè guadagnare il soldo delli suoi ufficij ò scriuanie.

Item. Li detti Consiglieri e huomini buoni che da qui innanzi tutti i Cambij, e cose imprestate dati al rischio de Nauili, ò Fuste habbino di comparire, con carte publiche, & autentiche di modo, che non si paghi altra executione, nè per cambi, nè per cose prestate se non si misura le sopradette carte, nelle quali carte habbiano firmare gli detti patroni insieme con li scriuani se li Patroni haueranno li scriuani, & siano tutti concordi, dicendo con giuramento che quelle quantità che si danno a Cambio, ò ad altro contratto, ò a rischio delli detti Nauili, e Fuste fuor di ogni fraude, & inganni, e se non fossino fatti per necessità ò retinimento delli detti Nauili ò Fuste, con tale che le dette scritture lo dichino, la tale necessità ò retenimento interuenuto, e che facciano, & habbiano numero certo, & certa ragione, ouer conto nel libro della Naue di ciascun retenimento, & ciascuna necessità di ogni luogo, e di ciascuna parte che saranno fatte, di modo, che li detti prestatori delli tali Cambij, ouero Contratti possino dare, & mostrare se sarà bisogno che tale retenimento, ò necessità saranno state accomodate, e conuertiti già li detti cambij ò cose prestate, ò se haueranno reuelati, ò conuertiti fuor di ogni inganno, e pericolo fatto per li detti Patroni, ò scriuani, liquali siano tenuti, & obligati adempire, conseruare, guardare, & obedire alle ordinationi di Barcelona, e capitoli del Consolato tanto come si guarda, e conuiene a ciascuno di loro, & se il contrario faranno, non habbiano il soldo delli suoi uffici, anzi seguitino e camininno come gli altri portioneri. Et più innanzi li scriuani delle dette fuste incorrino nelle pene dette nelli capirol del Consolato. Et ancora li detti Patroni che faranno, siano, e restino obligati con li beni, e persona per li tali cambij ò contratti, ancora che le Navi si perdino, nel tal caso se già non mostrauano legitimo impedimento dauanti i Consoli del mare a suo conoscimento, che i tali cambij ò contratti fuori d'ogni fraude, & inganno, habbiano seruito ò di seruire in tutte le necessità de nauili, e fuste dette.

Item. ordinarono li sopradetti Consiglieri, & huomini buoni da qui innanzi che tutti li Cambij, e contratti dati, ò fatti a rischio di qualunque Nauilio ò Fusta, de i quali si saprà nel modo detto di tanto come saranno dati, e pigliati per vn medesimo retenimento ò necessità di vno isle, o luogo ò parte, ancora che sia differentia fra i tali Cambij ò contratti di tempo, cioè che gli vni siano primi, gli altri vltimi ò auanti, o doppio, ò più discosto, o più propinqui, & habbiano essere custoditi, guardati, pagati, & eseguiti delli detti nauili, o Fuste del nolo ò guadagno di quella, ò se bisognerà delli beni del patrone, ò altri obligati,

obligati, ugualmente annouerando e ripartendo quelli Cambij ò contratti per soldo e per lira senza prolongare il tēpo, nè accrescere quello, che se gli cōuene.

Item. Ordinarono gli detti Consiglieri, & huomini buoni, che da qui innanzi ne siano Patrone, nè altri per loro non possino pagare, dare, nè distribuire li noli guadagnati, nè per guadagnare del medesimo viaggio con alcuni Nauili, o fuste di tutto quel viaggio, niuna quantità per ragione di cambij nè di crediti delli Nauili, o fuste, che Patroneggiano in preiudicio del soldo douuto, e toccante alla compagnia, e tenuti o hauuti di quelli Nauili o Fuste di tutto quel viaggio, e se lo facciano che delli beni delli patroni siano tenuti di fare compimento alla paga douuta alla compagnia, che in quel Nauilio, o fusta andaua in quel viaggio.

Item. Ordinarono i detti consiglieri, & huomini da bene che ogni marina-ro, ò seruigiale, o qualunque è obligato alle Naue o Fuste, poiche hauerà riceuuto cappara, o paga, ricuserà seguire il viaggio delle dette Navi o Fuste senza legitima esecutiene secondo il Capitolo del Consolato, non solamente habbiano persa la tal cappara o paga, secondo che vuol il capitolo del Consolato; ma ancora siano obligati a rendere in doppio alli patroni di quello che haueranno riceuuto del tal viaggio. E se i seruigiali non possano pagare il doppio, siano frustati per la barca.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini buoni, che ciascuno Marinaro o seruigiale di Nauili, o Fuste, in tanto che sono nel viaggio, siano obligati seruire quel Nauilio o Fusta oue haueranno fatto patto, non mai di partendosi da quello senza licentia del Patrone, o del Nochierno, o Scriuano sotto pena di perdere il soldo, o se alcuno l'hauerà riceuuto sia obligato renderlo il doppio, e che i patroni siano in libertà di hauere e dare tati marinari e seruigiali alle Navi o Fuste, e castigare per fuggitiui ciascuna volta che faranno il contrario; Ancora i seruigiali incorrino nella ista pena di esser frustati.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene, che ogni marina-ro, ò seruigiale, ò ciascuno obligato a Naue, o fuste si debbano raccogliere nelle Fuste o Nauili oue haueranno fatto il patto con le sue armi & apparecchii, perche haueranno, o cappara o soldo ciascuna volta che anderanno al suo viaggio, e per dubitatione di mal tempo si haueranno delle stanze oue sono alloggiati, perche saranno riceuuti da i patroni o scriuani, o quando il Trombetta suonerà, e auisará sotto pena di esser frustati o vfficiali, o Marinari obligati e sotto pena di cento soldi per ciascuna volta che lo faranno, iquali siano conti in pagamento del suo soldo.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene che ogni marina-ro è obligato de Nauili venendo di viaggio in piaggia di Barcellona, o nella Costa siano obligati, e debbano seruir in quelli Nauili, o Fuste à volontà de i patroni & accompagnarli fino a tanto che habbiano licentia da i patroni sotto pena di cento soldi.

Item,

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene, che ogni uno delli Patroni, o scriuani di Naue, o fuste, che saranno fatte nuouamente, o saranno comprate auanti che si partino per fare viaggio, siano obligati di fornire i conti e i libri del prezzo & della fattura delle dette navi, e che i tali conti stiano in Barcellona in mano delli portionieri, o d'altra persona à sua volontà, nelli quali conti, o libri i detti portionieri facciano scriuere e continuare i prezzi e fornimenti delle parti che restano a ciascuno di fornir, se faranno, il contrario, non possino guadagnar salario delli suoi officij del padronaggio, nè mettergli in conto al Portionero alcuno di quelli Nauili ò Fuste.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri & huomini da bene, che ogni Patrone, ò scriuano di Nauilio, o fuste siano obligati in ciascun viaggio hauere conto con i suoi portionieri di tutti i noli, guadagni, & accrescimenti di quelli Nauili, ò fuste secondo il capitolo del Consolato, e spedire i scritti, e ciascuno portionero e cedule delli miglioramenti, accrescimenti, e guadagni, che gli toccano di quel viaggio, mostrando, e comunicando à ciascuno Portionero i libri e i conti della Naue, con alcuna terza persona per interuenire, in caso che non li possino, e vogliano accordar i detti libri e conti à petitione di ciascun portionero, habbiano da venir in poter delli Consoli, o di quelli, che per loro saranno eletti iquali habbiano possanza di conferir, o esaminar quel libro, o conti innanz, che il patrone, o l'scriuano possino fare altro viaggio con quel Nauilio, o fusta; nè possino contar, nè guadagnar soldo, & in quello siano obligati dar fine con clusione à i detti libri, e conti, e pagar quello che sarà dovuto alli portioner per le parti sue di quel Nauilio, o fuste di quel viaggio.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene che ogni Patrone e scriuano di Naue, ò altre Fuste, innanz i che si partino per fare suo viaggio, siano obligati, e debbano dare, e far mostra di quelli alli Consoli del mare, ouero a quei per loro constituire, se saranno nauicatori, & accompagnati, & forniti secondo si dene in quel modo che conuiene, e se faranno il contrario non possino guadagnare soldo dell' officio del patronaggio e detta scriuania di tutto quel viaggio; ma se la detta mostra in caso sarà data o fatta, e per i Consoli sarà vista e conosciuta la Naue ò Fusta hauere qualche difetto, che possa essere pronisto per loro a quel difetto co'l consiglio d' huomini da bene al carico di quelli, a quali conuiene per conseruatione della cosa publica.

Delle quali pene pecuniarie siano fatte tre parti eguali, e l'una sia dell' officiale, che farà l'esecutione, l'altra sia dell' acusatore, la terza sia delli edificij delle mura e valli della Città, retinendo in se i detti Consiglieri, & huomini da bene, che se nelle presente ordinationi, e capitoli ne fossero alcune oscure dubbiose, che essi, e i loro successori possino emendare, e dichiarare, & esponente tante volte quante voranno col consentimento e parere suo.

SEGVITANO ALCUNE LEGGI,
Et ordinationi cauate dal Recognouerunt
Proceres, cioè hanno riconosciuto gli
Antecessori nobili, e d'altri casi
pertinenti a' marinari, Et
a' Mercanti.

In Recognouerunt proceres, a 23. Capitoli.



ITEM, che Mercanti; ò Marinari che hanno promesso di andare per mare, Et che hanno libata la Naue, quelli tali per noue cause non possono essere ritenuti, perche hanno data securtà di seguire nella detta causa, nella volta del viaggio, e questo quando la Naue, o Barcha sarà in mare, o apparecchiata per fare vela.

In Recognouerunt Proceres, a 69. Capitoli.

Item. Se alcun portarà commenda in viaggio, che la mogliera di colui che tiene le comende, nè altro creditore non possa domandar, nè diffender quelle mercantie, che saranno portate in quel viaggio, nelquale le cose saranno state, e raccomandate per ragione del tutto, o di ciascun'altra cosa, fino a tanto che quello, o quelli che haueranno fatte le comende, habbiano riceuute le dette commende, o mercantie comprate di quelli denari.

Altra del Re Eniayme del medesimo.

NOi Eniayme per la Dio gratia Re di Aragona, alli fedeli, Et amati Governatori di Barcellona, Et c. Habbiamo inteso, che se alcuni mercanti fanno viaggio in alcune parti pigliando commende di alcuni Cittadini di Barcellona in quel viaggio moriranno, le sue donne pigliano dette commende per le sue doti; e perche contraragione, e giustitia, diciamo, e commandiamo a voi altri che se per ventura la detta causa interuerrà in alcun tempo, non contrastando la domanda per le donne tali di quelli mercanti morti, fatte le dette commende facciate restituire e tornare a quelli, che le haueranno date a tali mercanti, Et che lo mostrino con publico instrumento, e con testimonianza sufficiente, e questo non si muti in nessun modo. Data in Carignena al secondo dì d'Agosto nel M. CC. LXXI.

Ordinatione de i Configlieri di Barcellona di Negotio
dei cambij.

H Ora vdate per comandamento ordinarono i Configlieri & huomini da bene della Città di Barcellona per leuare grandi inganni, e diuersi danni che sempre si facean in compire i cambij che a basso infra detti seguuiano a molti, che ogni persona di qualunque stato ò conditione si sia, da hora innanzi hauerà presentata nella detta Città alcuna lettera di cambio, habbiano da rispondere, à quello che glie la presenterà nel spacio di vintiquattro hore dipoi che hauerà presentata, se li compirà il cambio ò nò, cioè piacerà, e la risposta che hauerà, l'habbia scriuere di etro la lettera, e il dì, e la hora che la gli sarà presentata, & habbia à tornar la lettera à quello, che li hauerà presentata, e se quello à cui viene la lettera di cambio non hauerà fatta la risposta nel spacio di vintiquattro hore, il detto cambio gli vaglia per riceuuto, e così sia tenuto & obligato à far buon compimento nel spacio di quel tempo della detta lettera del cambio contenuto.

Priuilegio del Rè Don Alfonso dato in Barcellona nel
M. CCCC. XXXII.

I Tem. Concediamo che qualunque hauendo ufficio ò ministerio che comprerà alcuna mercantia per necessità del suo ufficio, ò ministerio, ò sia mercante ò altra persona s'irritoua, sia preso così come fosse per commendà, se già non potrà mostrare che per caso fortuito habbia perduto quella, e per questo confermiamo perpetuamente esser osservato nella Città di Barcellona, che ciascuno che hauerà pigliato cosa per suo ufficio, e ricercato dauanti i nostri giurati ordinarij non sodisferà al suo creditore, sia tenuto senza credito, e sia preso subitamente e sia tenuto secondo la constitutione.

Capitolo della Corte di Barcellona al dì ottauo d'Ottobre nel M.
CCCC. LXXXI. che niuna causa sia tolta dal Consolato
per donatione fatta al pupillo, o all'Orfano, o a
Vedoua miserabile.

I Tem per leuare via alcune cause dependenti de fatti, & atti maritimi ò di mercantia della Corte del Consolato, che sommaramente con consiglio d'huomini da bene le dette sono distinte e determinate, lequali vengono tanto spesso volte che con inganno e con frodi son fatte donazioni, trasportationi, & altri cōtratti ad alcune persone cioè à vedoue miserabili, iquali dipoi sotto specie delli casi promessi portaranno le cause della Corte del Consolato facendo reuocare in altra parte, e così fanno allungare le cause. Et per tanto supplica la detta Corte che sia ufficio vostro prouedere, ordinare, che se donazioni, & altri

contratti saranno fatti à vedoue, ò à persone miserabili, per virtù de i quali le sopradette cause si potranno cauare della detta Corte del Consolato, & reuocare nella Vostra Regale vdienna, ò in altra parte, se tali donationi, ò transportationi non si faranno almeno vn'anno innanzi dell'e, ere chiamati, che quelle tali donationi, ò transportationi, ò contratti non habbino valore nè forza quando sia per leuare le dette cause della detta Corte del Consolato, si che nel tal caso le tali cause habbiansi da seguire & determinare nella sopradetta Corte del Consolato, & questo istesso sia offeruato in tutti gli Consolati del mare del dominio di Catalogna, & questo piace al Rè, quello che è contenuto nel capitolo già di Sig. sopra detto.

Viaggio, o sicurtà di quei che vorranno andare oltra il mare, o veniredi là.

I Tem che il Signor Rè per se, & per tutti i suoi heredi, & successori per tempo del presente capitolo in sua fe reale, assicura tutti, & ciascuno mercante di qualunque Signoria, o giurisdictione che siano, & altre persone, ò strane, ò vassalli suoi di qualunque stato ouero conditione che eßer si voglia, che con naue, ò nauilij, ò altri vasi nelle parti d' Alessandria, ò in terre del Soldano di Babilonia nauigheranno, ò leuaranno mercantie, torneno che loro voranno, ma eccettuate quelle cose di dietro vietate communemente, si che le dette persone, e ciascuna di loro senza contraditione del già di sopra detto Signore, nè degli suoi vfficiali, & di ciascun' altro, & come loro vederanno al suo vtile & guadagno più conueniente, senza alcun timore del già di sopra detto Signore, nè leggi fatte, nè di pene poste contra i nauicanti alle parti già di sopra dette, nè anco- ra delle bolle del Rè, ò suoi luoghitenenti fatte per ciascun di loro, possino per sei mesi auanti il partire della Naue, ò Nauilio, ò altro vaso, il quale vorrà fornire, ò fare il suo viaggio, & doppo quattro mesi che le già sopradette Navi, ò Nauilij, ò altri vasi, saranno ritornate à Barcellona ad andare, & stare, & ritornare per tutta la Terra & Signoria del Rè, sotto la fede & guida, e guardia del Rè, & siano liberi spediti senza contraditione & impedimento, & senza niuna bolla, ò sigillo, o ciascun' altro impedimento del Rè, ò de' suoi vfficiali. Et vuole & concede il Rè quando i mercanti di qualunque Signoria che siano, vadino nelle parti di Alessandria, ò Torre del Soldano siano, ò saranno, ouero cercheranno partire da quelle parti ò terre per venire nelle parti Occidentali, ò oltra mare: con questo che eglino nelle già sopradette Navi, ò Nauilij, o altri vasi non fossero andati, & quando haueranno mercantie, o robbe, o sue persone nelle parti del detto Signor Rè, o in ciascuna altre vbe eglino voranno mettere, ò caricare, questo viaggio, & sicurtà sia inteso & serbato quello istesso nelle terre del Signor Rè, come ancora nelle terre de' suoi sudditi, & promette il detto Rè, che per le cose sopradette, ouero per ragione, ò occasione di quelle, che faranno

vanno alle già sopradette persone, ouero a ciascun de gli altri, ouero a suoi beni, ouero a niuno di loro niuna parte, o discordia, ouero dimanda, o buona, o cattiuu, più presto il già sopradetto Signore gouernando quei portioneri, & i loro beni, le merci et le cose, che sono terminate, rimette, e rilassa alle già sopradette persone, & a i suoi per tutti li tempi ogni rissa, petitione, & domanda, & ancora ogni pena ciuile, et cerimonie ordinarie, o straordinarie statuite, o ciascuna altra questione, o lite, che a quelle persone, o ciascuna altra potesse esser fatta, proposta, o mossa per ragione de i casi sopradetti, ancora per ragione della priuatione, o priuationi fatta o fatte per i Signori Regi, o auoli, o padri. Et se quelle dette persone, o ciascuna altra di quelle mai per le già sopradette cagioni, o per alcuna di quelle non possano essere prese, ne ritenute, ò impedita, nè molestate, nè fattogli alcun dispiacere, ne esser citate a giudicio, o fuor di giudicio per pena alcuna esser condannate a mutilatione, nè il già sopradetto Signori, o suoi sudditi, o bolle, o difensori, luoghitenenti, ò ufficiali suoi non possino dire nulla alli già sopradetti portioneri, nè possino addimandargli nulla: Ancora gli promette il Signor Rè a gli già sopradetti portioneri, che niuno impedimento, o altra cosa contraria non faranno, nè faranno fare, consentiranno per qualunque caso, o necessità che sia fatta, nè in altro modo alle dette, ò nauì, ò nauili, o altri vasi, nè ad alcuni di loro: nè ancora a i mercanti, marinari delle nauì, o nauili, o altri vasi, che in suoi viaggi, che in alcun modo si potesse, o parlare, o dire, ma ancora ciascuno premio, o pene per il detto Signore, o per suoi ufficiali imposte, che quelli non possino contrastare le sopradette naue, o nauili, o altri vasi, ne ciascuno di loro con le merci, nè marinari, nè ad altre persone, nè altre robbe, ò mercantie possino lecitamente, et senza pena niuna compire il suo viaggio.

ORDINATIONI SOPRA LE

SICURTÀ MARITIME.



Ome, che in tempo passato sian state fatte più ordinationi sopra le sicurtà maritime, et mercanteuoli, quali si fanno sopra rischio et pericolo di nauili, robbe cambi, et mercantia, le quali per la mutatione del tempo hanno dibisogno di correctione, mutatione, et menda: che quelle dette ordinationi siano commutate nelli capitoli sequenti, et che le presenti ordinationi solamente d'hoggi innanti, et sopra tutte sicurtà, di qua innanti a fare siano obseruate; hauendo per reuocate, & annullate qualunque ordinationi, insino il giorno presente, fatte sopra le dette sicurtà.

Che gli Assicurati habbiano à correre risico della ottaua parte. Cap. 1.

IN prima ordinarono, che tutti, & quale si voglia nauilij, fuste di qualunque natione siano, & tutti cambi datti a risico di quelli, & tutte le robbe, & mercantie che si caricheranno sopra gli detti nauilij, o fuste, o si nauicheranno con quelle: in qual si voglia parte del mondo, di qualunque che siano, possano essere assicurate, & assicurati, delle otto parte insino le sette del vero costo di quelle, nel quale costo possano essere comprese tutte le spese, & costo, di tale sicurtà. Et che quello, il quale si farà assicurare, & di chi saranno li detti nauilij, cambij, robbe, & mercantie habbino correre risico della ottaua parte distintamente, & se fusse fatto il contrario direttamente, o indirettamente, che in tanto come saria più delle sette parti sia nulla, & non a profitto delli assicuratori; & li assicuratori habbino guadagnato la valuta della sicurtà, nè per tanto come saria più delle sette parti, gli assicuratori possano essere conuenuti, nè non possa essere fatto giudicio alcuno.

Come si pagano i cambij pigliati sopra nauilij, ò mercantia. Cap. 2.

INteso Imperò & dichiarato, che se non si potrà hauere il vero costo delle robbe, che se ne possano concordare distintamente, & chiaramente, e se sopra tali nauilij, fuste, robbe, & mercantie saranno pigliati cambij, che quelli tali cambij si habbino a deducere della valuta di tali nauilij, o del costo di tali robbe, o mercantie; & più oltra in quelli cambij assicurati habbino correre risico la ottaua parte.

Afsicuramento sopra nauì, o altri legni. Cap. 3.

INteso Imperò che auanti non si possono essere fatte tali sicurtà, sopra li detti nauili, fuste, o cambij dati a risico di quelli habbino essere prezati per li Consoli, con consiglio di mercanti; & il quale si habbia a dichiarare nelle polize o instrumenti di tale sicurtà si habbia deducere la ottaua parte, il quale risico sono tenuti correre li assicurati, come è detto. In questo modo imperò, che tutto il risico di tali nauilij, & fuste possa esser ridotto, & assicurato sopra lo buoco di quelli. Imperò se caso sarà che lo buoco di tali nauilij, lo risico de' quali sarà dedutto & assicurato sopra il buoco, & se quello si perderà, & li membri, & exarcia di quelli si trouassino, & si saluassino, & che la valuta di quella exarcia habbia a mettere per ratta di lor valuta nella perdita del detto buoco cioè per la valuta di quel si che restaurerà; & in tal caso detto buoco, & exarcia sia tenuta per agerminata, o vnita; & sia contato come se fusino agerminati, o vniti.

Che

Che robba caricata di là dal Stretto di Gibaltare per portar in Fiandra, o in Barbaria, & ne nauli non possino assicurare. Cap. 4.

Ordinarono che robba alcuna quale si caricherà di là dal Stretto di Gibaltare, in quale si voglia loco o lochi per portare nelle parti di Fiandra, o di Inghilterra, o in qual si voglia altro loco di là lo Stretto di Gibaltare, o in tutta la Barbaria nelle fuste che vi nauicano, perche è ignoto che fuste sono, nè se ne può sapere la verità delle dette robbe che si caricano in dette fuste, non possano essere assicurate, nè se ne possa fare giudicio alcuno, anzi gli assicuratori, ipso facto, siano assoluti di tale sicutà. E cetto imperò le robbe che saranno di Cittadini di quella città, o loco, doue si commetterà tale sicutà, & quelle possano esser assicurate, correndo lo risico li assicurati dell'ottaua parte, come è detto, & se le robbe saranno caricate di là lo stretto de Gibaltare, & le fuste veniranno di quà, purchè non vadino nella Barbaria, possano essere assicurati correndo lo risico della ottaua parte.

Che tutte le robbe, & mercantie che vengono in Barcellona, & si portano, ancora che siano di Genouesi, o inimici siano sicure. Cap. 5.

Item ordinarono i Consiglieri, & huomini da bene della detta città, che ciascuna robba, o mercantie che si caricheranno in ciascuna parte del mondo per condurle in Barcellona, e somigliantemente qualunque nauiglio o fusta: si equali si caricheranno le dette robbe, o cambij, datti al risico delli detti nauilij o robbe: e le robbe, e mercantie che si caricheranno in Barcellona, ancora che siano delli nimici del Signor Rè, & i nauilij e fuste nelli quali si caricheranno le dette robbe, e gli cambij dati al risico delli detti nauilij o di robbe, possino esser sicuri in Barcellona fino alle tre parti, e non più oltre, e del vero costo contando le espeditioni, e costi della detta sicutà.

Che robbe caricate in Alessandria si possano assicurar per quello che valeranno a contanti in Alessandria: & che se ne possano concordare. Cap. 6.

Ordinarono, che quelle robbe, o mercantie che si caricano in Alessandria, & quelle non si comprano a denari contanti, anzi si hanno per mezzo di baratto di altre robbe & mercantie con gran disauanzo, & per consequente bonamente non potriano mettere il vero costo delle dette robbe o mercantie nelle polize, o instrumenti di tal sicutà, per tanto ordinarono che di quà innanzi nelle dette polize, o instrumenti di tale sicutà habbino a mettere quello che valeranno a contanti quelle tali robbe o mercantie, che si caricheranno in Alessandria, & di questo si possano concordare gli assicurati, & li assicuratori, apprezzando quelle robbe, & mercantie al douere.

Cheli assicuratori non habbino guadagnato se non per quello che haueranno corso risico. Cap. 7.

Ordinarono, che se caso sarà che le dette robbe o mercantie non fussino caricate, o se ve ne fussino di caricate, però non tante che bastassino a compimento delle quantità assicurate, & nella ottaua parte dello risico, o gli cambij non fussino dati, o le naue, o nauilij non fussino vscite, & entrate, che in tal caso gli assicuratori non habbino guadagnato la valuta di tal sicurtà, nè in tutto, nè in parte, se non per tanto quanto haueranno corso di risico, & se non vi fusse niente caricato, & gli detti cambij non fussino datti, o le navi, o nauilij & altre fusse non fussino entrate, o vscite, in tal caso li assicuratori siano tenuti restituire la valuta che haueriano riceuto di tal sicurtà.

Che alcuno non possa essere assicurato in altra parte più delle sette parti. Cap. 8.

Ordinarono, che se alcun si sarà fatto assicurare in altra parte, non si possa fare assicurare nella presente città, se non per tanto come li mancasse insino alla somma delle sette parti, correndo sempre il risico dell'ottaua parte, nè quello che si sarà fatto assicurare nella presente Città, non si possa fare assicurare in altra parte, se non per insino a compimento delle sette parti, correndo sempre risico dell'ottaua parte, & se sarà fatto il contrario, non possa valere allo assicurato, nè nocer alli assicuratori, nè secondo è detto possano essere conuenuti, nè giudicio alcuno possa essere fatto, guadagnando sempre li assicuratori la valuta di tale sicurtà, & quello che di più si sariano fatti assicurare, sia a profitto, & utile di detti assicuratori, cioè che li habbia essere & sia pigliato in conto della quantità per loro assicurate.

Che tutte le sicurtà si habbiano a fare per instrumenti publici. Cap. 9.

Ordinarono, che tutte le sicurtà se habbiano a far con instrumenti publici fatti per notari publici della presente Città, & non con polizza, nè scrittura priuata, & se saranno fatte con polize, o altre scritte, siano nulle ipso facto, & di nessuno effetto, ne a pagare quelle gli assicuratori possano essere forzati, nè giudicio nissuno ne sia, ne possa essere fatto, & oltre le nullità di quelle li assicurati & assicuratori, & gli sensali che in tali atti interueniranno, siano incorsi & incorrino ogni vno di loro ipso facto in pena, cioè lo assicurato di tanta quantità come si faria assicurare: & lo assicurator di tanta quantità come haueria assicurata, & il sensale in dieci ducati di oro, & detta pena la terza parte sia dato all'ufficiale che farà la effecutione, & l'altra terza parte all'assicuratore, & l'altra cauar huomini che siano in mano d'infideli.

Che nissuno effecutor non ardisca far contra quello, che è detto, sotto pena di esser priuato del suo vfficio. Cap. 10.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene, che nissuno ufficiale che farà l'effecutione non ardisca fare nè andare contra le dette ordinationi,

nationi sotto pena d'esser priuato del suo officio, oltre la pena sopradetta.

Che quelli che si assicureranno habbiano a giurare, & che designano la robba per Costo. Cap. 11.

Ordinorono che tutti & qual si voglia che si faranno assicurari in nome proprio, o di altro, hauendo pieno potere, o promettendo in nome proprio de rato habendo: habbia primo à giurare, che quelle sicurtà sono vere & non finte, & che le cose che si fanno assicurare, sono loro proprio, o di quelli per chi si fanno assicurare, o di loro participi, o d'altri, perche si fanno assicurare hauendo parte, o interesse, & che mettino & designano nelle dette sicurtà distintamente, & chiara tanto quanto possibile sia a loro la cosa sopra della quale si fanno assicurare, cioè peso, numero, costo, o valuta, et se faranno nauili la valuta come di sopra è detto, et che non sono fatte, nè posta sopra di quella cosa sicurtà in altra parte, ne se ne faranno o metteranno, dopoi di quella in altra parte; et se faranno fatte, o si faranno, che incontinente, che lo sapranno, ne auiseranno li accusatori, et ne faranno fare motto nel piede della sicurtà, narrando come sono auisati, che sopra di quelle cose innanzi, o dipoi se sono fatte assicurare nel luoco doue si faranno fatte, et la quantità che ci faranno fatte, et si haueranno, o non l'haranno detto et sarà dichiarato per li consoli, tale che possa la sicurtà hauerlo saputo, et non hauerlo detto, che tale sicurtà siano hauute per fraudulenti et poste per fraude et finte, et non siano di nessuno effetto, sempre hauendo guadagnato li assicuratori la valuta di tal sicurtà, e in tal caso tal assicurato sia incorso in pena di cento ducati d'oro della qual pena sia datta la terza parte allo accusator, et l'altra terza parte, allo ufficiale che sarà la effecutione, et l'altra terza à cauare huomini che siano in mano d'infideli.

Cheli assicuratori habbiano à giurar che la ferma che fanno è vera. Cap. 12.

Ordinorono, che tutti e qual si voglia assicurator innanzi che fermino nella sicurtà, habbino a giurar che la ferma che intendono far nella sicurtà, è vera & non finta, ne fatta per fraude o decettione alcuna, nè perche altri sotto color della ferma, ne per la ferma che disegna altri si fermino.

Che le sicurtà si habbino à causare a patto secondo le presenti ordinationi. Cap. 13.

Ordinorono che gli assicurati, & assicuratori nell'atto & ferma della sicurtà, habbino à deducere tutte le presenti ordinationi infra loro in patto, & fare & causare quella giusta forma delle presenti ordinationi, & giurare & promettere che in tutto & per tutto serueranno quelle alla lettera, & che per conto di detta sicurtà faranno & staranno à giudicio delli Consoli, &

non in altra parte, nè Corte, & renuntiano a loro proprio, & appropriato, & privilegiato giudicio, & per la forma che di sotto in un capitolo sarà dichiarato, & per gli notarij meglio potrà esser chiarito nella sostanza di quello.

Che non possano andar in altro giudicio di quello di
Consoli. Cap. 14.

Ordinarono che per tanto, come le dette sicurtà sono contratti tali, che si fanno per camino delle mercantie, & è impertinente & per le questioni che ne falgano & effecutione che si hanno à fare per causa di quelle non si habbia a far giudicio dinanzi altri concistorij nè persona, se non dinanzi li detti Consoli di mare: & in caso di appellatione del giudice di appello che tale questione determina, & hà da determinare secondo la forma della presente ordinatione, & secondo i costumi di Consolato, & consiglio di mercanti, che di quà innanti alcuno, che si sarà fatto assicurare, o hauerà assicurato, non possa fare giudicio in altre corti, se non in quelle di consolato, nè aduocare per qualità alcuna la causa delle dette sicurtà della detta corte; & se sarà fatto il contrario, che quello che si sarà assicurato ricorrendo dal detto giudice in altra parte per qualità, o in qual si voglia altro modo, caschi in pena, & quelle di buona volontà nell'istrumento se impona, & consenta che il diritto, che a lui se parteria innanzi d'essere pagato, per causa dell'obligatione à lui fatta, sia persa, & gli assicuratori rei siano assoluti & liberi, & in tal caso si imponghino silentio: & se dapoi che saranno pagati gli assicurati facessino aduocare la causa per qualità, o in altro modo cauare del giudicio de detti Consoli, siano in pena, laquale con gli istrumenti di buona volontà se imponghino, & di restituire la quantità che riceuuta haueffino a gli assicuratori ogni eccectione rimossa: & gli assicuratori che di tale giudicio se cauariano, ò per qualità in altro modo dello Consolato tale causa aduocassino per alcun modo, incorrino in pena, & quella pena con gli istrumenti, & promissione, e obligatione che faranno, si imponghino, e consentino che ipso facto le quantità che saranno domandate, siano hauute per concesse, & tutte eccectioni à loro appartenenti, & per le quali si possano scusare di tale pagamento, siano ipso facto nulle, & quelle alli assicurati rimettino & renuntiano, & hora per quel tempo, & per quel tempo hora a pagar a loro medesimi condanniamo per pena, e in loro detta detta pena, che di buona volontà si imponano alli detti assicurati quella quantità, che per tal sicurtà li fusse adomandata insieme con tutte spese, che per domandar quelle si sariano fatte, facendo tutte le dette cose con giuramento, e ancora con remission di proprio giudice, e con tutte quelle clausule, e stipulationi che saranno viste esser vtili, e necessarie nelle materie a conoscenza del notario riceuendo, ò in poter del quale si fermeranno tali sicurtà.

Che

Che non presumano mettere parole derogatorie nelle presenti ordinationi. Cap. 15.

ORdinorono che in sicurtà alcune non possano essere poste, o messe per patto alcuno, parole alcune derogatorie alle presenti ordinationi, nè che dicano vaglia o non vaglia, o habbia, o non habbia; nè che lo assicurato non corri l'ottava parte del risico, nè per nessun modo possa esser renunziato nelle presenti ordinationi, come siano fatte, & se facciano in fauor, & utilità di tutta la repubblica, o tale renunziatione se fusse attentata fare, sia ipso facto nulla & non habbia alcuno effetto.

Di pena di notario. Cap. 16.

ORdinorono che tutti e qual si voglia notarij, in poter delli quali tal sicurtà faranno fermate, habbino in prima & innanzi di tutte cose hauer giuramento delli assicuratori, & per quello li detti assicuratori interrogare, che la forma che intendino far in tal sicurtà è vero, e che non la faranno per fraude, o saluataria alcuna, e che non lo fanno: perche altri dappoi loro sermino, e causino le dette sicurtà giusta forma delle presenti ordinationi, e non partendosi di quelle, e che innanzi che riceuino ferma alcuna di alcuno assicuratore, habbino in prima hauer la ferma di quello, ilquale si fa assicurare, nè per lo simile farà segno alcuno in detta sicurtà, nè per alcune delle dette parti concedere sia fatto, per qual fusse causa di non correre risico dell'ottauo, come è detto, & se il contrario faranno siano tenuti al danno, & interesse che lo assicurato, o assicuratore haueranno: perche loro non haueriano fatte le dette cose.

Che le sicurtà, che non faranno pagate non vagliano. Cap. 17.

ORdinorono che le sicurtà, che si faranno, non possano hauere effetto alcuno, ne vagliano, in sino a tanto la valuta di tale sicurtà sia interamente pagata realiter & del tutto, & li assicurati habbino fermata la sicurtà nella forma di sopra detta.

Che la ferma delli assicuratori habbi forma di vn medesimo concetto. Cap. 18.

ORdinorono che le ferme delli assicuratori di vn medesimo contratto habbino forma di vn medesimo concetto: ancora che siano fatte sotto a più Calendarij, & che priorità di tempo infra loro nelle loro ferme non possa essere allagata, nè in giudicio alcuno sia admissa.

Che se fusse nuoua della perdita, che non vaglia. Cap. 19.

ORdinorono che se interuerrà far mettere, o fermare sicurtà alcuna sopra nauilij, fuste, o cambij, o mercantie, o robbe che si caricaranno, o partiranno

ranno di altra parte in fuora della presente città, & quelle fuste, cambij, mercantie, o robbe fusino già perse, o caso se fusse seguito in tal modo, che il giorno della ferma delli assicuratori o di alcuni di quelli potena essere saputa noua nella presente città della perdita o caso seguito, che tale sicurtà sia nulla & hauuta per non fatta: & li assicuratori non habbino guadagnato valuta nessuna, anzi habbino, à restituire quella tutta ecceptione rimossa nelli assicuratori, à pagare tal sicurtà non possano essere tratti in giudicio per nessun modo, nè giudicio alcuno possa essere fatto. Et per remouere ogni dubbio del tempo, infra lo quale potria essere saputo, dichiarano, che se tal fusta si perderà di qua mare, cioè in tale parte che nuoua si possa saper per terra senza passare mare, sia inteso per hauerui bastato tempo contato ciascuna lega per hora, cioè per tante tre miglia vna hora del loco, o della hora che accaderanno la perdita o seguito caso alcuno alle cose assicurate, per il quale gli assicuratori hauesino à pagare la sicurtà, o quantità alcuna nella presente città, & se si perderà o si seguirà lo caso in tal parte, che la nuoua hauesse passare golfo, o mare sia contato tal tempo del luoco & hora doue di qua mare la nuoua saria in prima venuta, o si saria saputa; & di quel loco contato per ogni lega vn' hora & se per ventura tale noua venisse di punta per mare nella presente città, che quel tempo sia contato & hauuto per certo di quel momento, che la detta fusta hauerà data a lingua, o pigliata terra in tal modo, che poi tempo bastasse a conoscenza delli Consoli potesse esser peruenuto a notizia dell' assicurato innanzi che tale sicurtà non fermassino, quella sicurtà sia nulla nella forma di sopra dichiarata, & se sarà caso che quello che si farà assicurare, saprà la nuoua della fusta per se innanzi di fare tale sicurtà, in tal caso sia in pena di cento ducati, della qual pena sia posta la terza parte allo accusatore l'altra terza parte all' ufficiale che farà la effecutione, e lo resto a poñeri huomini che siano in mano d' infideli.

Che vettouaglie possano essere assicurate in tutte maniere. Cap. 20.

Ordinorono che grano, orzo, biada, riso, vino, & olio caricato reuera per portare nella presente città, possano esser assicurate, a niente, non obstante le presenti ordinationi per lo costo, o prezzoamento che si concorderanno & tanto come le presenti ordinationi alla presente facultà obuiano, non ostante in niuno modo, imperò che in tutte le altre cose habbino essere osservate.

Della paga della sicurtà. Cap. 21.

Ordinorono che li assicuratori, & ogni vno di loro siano tenuti & habbino a pagare la quantità che haueranno assicurata, o quelle parti che per quelli li saranno domandate infra due, tre, quatro, o sei mesi differentiati secondo le distantie del loco, & di sotto è dichiarata à compratori da poi che

che nuoua certa sarà stata nella presente città, & intimata alli assicuratori, o alla maggiore parte di quelli a conoscenza de' Consoli della perdita, o danno, o caso seguito alla Nave, o Nauilio, o alle cose assicurate, per la quale sia fatto di fatto effecutione come saria fatto di cambio. Ma se per parte delli assicuratori sarà posta alcuna giusta eccectione, o parendo alli Consoli di non pagare la quantità assicurata o altro qual si voglia che in tutto caso, poiche nuoua fusse certa del danno, o caso seguito alle cose assicurate a conoscenza de' detti Consoli, & fusse finito il tempo deputato, se richiesli saranno per gli assicurati siano assicurati li assicuratori giusta la forma delle sicurtà tutta eccectione rimossa. Et se per parte dello assicuratore saranno opposte, & espresse chiaramente & distinta eccectione alcuna, per laqual pretendino che lo assicurato non possa, nè debba riceuere, nè hauere le quantità, che saranno domandate, et quelle per li Consoli con consiglio di mercanti sarà conosciuto che sono tali, che lo assicurato, che riceuere vorrà simili quantità assicurate, è tenuto di mostrare, & prouar quello, che li sarà domandato, o opposto, o prouato per li assicuratori, se hauerà giudicare detta sicurtà di non douere hauer tale quantità, che in tal caso, tale assicurato che riceuere vorrà, habbia & sia tenuto fare & prestare cautione. Pagando imperò quelle cautioni ciascun delli assicuratori, che quelle cautioni di piageria domanderanno, & non lo assicurato, conpiageria idonea, o idonee a conoscenza delli detti Consoli di restituire la quantità a ciascun di loro assicuratore insieme con tutte le spese, che li assicuratori haueranno fatte, & con due soldi per lira d'interesse a ragione di anno infra vn' anno contato dal giorno che la quantità sarà pagata, se non hauerà fatto dichiarare nel detto giudicio o corte di consolato per sententia passata in cosa giudicata che il detto assicurato hauesse bene riceuuta, la quantità, quale si hauerà fatta pagare. Et per quanto alcune persone poco temendo Dio si sono fatte pagare di alcuna sicurtà senza che le robbe mercantie non erano state caricate, o gli Nauilij o fusse entrate o uscite o gli cambij datti. Per tanto ordinorono che di quà innanzi se alcune persone o persona si faranno pagare di alcuna sicurtà, & sicurtate, che le robbe o mercantie non saranno state caricate, o le fusse entrate o uscite e gli cambi dati, che in tal caso incorrino in pena le persone che tali atti faranno di due soldi per lira, oltre gli due soldi di sopra detti della quantità, che haueranno fatto assicurare, della quale pena di due soldi per lira sia la terza parte de' gli Consoli, & che quella terza parte babbino a metter in conto di loro salario per il sententiar in detta causa, & l'altra terza parte alli assicuratori, & l'altra a poveri huomini, che siano in mano a' infideli. Et per tanto come non è cosa tollerabile che li assicurati quali si sono fatti assicurare, e hanno pagato la valuta delle sicurtà, con intentione di ribauere la quantità assicurata senza altra spesa, & li assicuratori haueranno voluto fare, & oppondere eccectione tale che quelle non ost ante è dichiarato, lo assicurato hauer bene riceuuto. Per tanto ordinorono che in quello done li assicuratori succomberanno

comberanno di tali eccezzioni, siano condannati, & habbiano a pagare alli assicurati tutte & qual si voglia spesa, che lo assicurato hauerà hauute à far, per dichiarazione della forma di sopra detta.

Se li assicurati per non hauer fatto dichiarare haueranno restituire le quantità. Cap. 22.

Ordinorono che se accaderà li assicurati restituir la quantità, per non hauer fatto dichiarare, come è detto, che in tal caso fatta la detta restituzione ciascuna delle parti rimanga in sua ragione, obligatione, & attione tanto, che dappoi si possa & si habbia à conoscere, se gli assicuratori saranno tenuti pagare le quantità assicurate, restante gli interessi riceuuti alli detti assicuratori, li quali non siano tenuti restituire, ancora che fusse dichiarato douer loro pagar le dette quantità assicurate, ò quello che saria domandato per quelli. Laquale conoscenza si habbia à fare per li Consoli, & in caso di appellatione per il giudice di appello, & non per altro, nè in altra parte.

Se li assicurati lascieranno possedere alli assicuratori la quantità insino sia dichiarato. Cap. 23.

Ordinorono che se per caso per li detti Consoli fusse visto li assicurati douere dare piegieria, come è detto, & senza dare la detta piegieria, ò disceptare di quella, li assicurati lascieranno possedere alli assicuratori le quantità assicurate, ò quello che domandato sarà per quelli, e dappoi per giudicio del detto Consolato sarà visto che li detti assicuratori sono tenuti porger quello, che sarà domandato non ostante la eccezzione per loro parte fatta. In tale caso gli assicuratori siano tenuti pagar alli assicurati tutta la spesa, che haueranno fatta à conoscenza de' detti Consoli, insieme con interessi à ragione di anno di due soldi per lira, per tanto tempo, come haueranno dilongata la paga & per quelle quantità & interessi, se per l'assicurato sarà richiesto, siano tenuti & habbino à dare scurtà nella detta corte, se già quel tale assicuratore ò assicuratori non faranno deposito della quantità assicurata incontinente che per lui, ò per loro sarà fatta eccezzione di paga, & sarà giusto douere pagare con la detta piegieria.

Che correndo il tempo della paga, li assicuratori possano entrare in meriti di eccezzione se opponer ne voranno. Cap. 24.

Ordinorono, che se correndo il tempo della paga, cioè de gli due, tre, quattro, ò sei mesi differentiati secondo le distantie de' locchi, gli assicuratori domanderanno & voranno che sopra le eccezzioni per loro parte à fare, in difender che non sono tenuti pagar, sia entrato in meriti: & dichiarato che possa esser fatto. In questo modo imperò, che se gionto il tempo della paga, la causa non fusse discussa, che senza seguitar più innanti, li detti assicuratori sian tenuti, &

ti, & habbino a pagar tutta eccettion rimossa, & secondo disopra è chiaramente dedutto, & pagato, seguitino la lor causa.

Del tempo che hanno di fare gli assicuratori. Cap. 25.

Item ordinarono, che i mesi della paga habbiano luogo nella forma seguen-
te (cioè) dentro due mesi, se le fuste, robbe, o mercantie nauticano, e sono
portate in Catalogna ò Regno di Valenza, o Maiorica, o Minorica, o Tuiça;
e dentro di tre mesi, se saranno condotte, o mandate in altro luogo con tale
che non passi il Regno di Napoli, Sicilia, Barberia, o del stretto di Gibilterra,
e dentro di quattro mesi, se haueranno nauicate, portate, o mandate, oltre quel-
li luoghi disopra detti in qualunque parte, e dentro sei mesi dipoi che non ha-
ueranno nuoua della tal naue, o nauili, o altro vaso.

Che le sicurtà fatte auanti le presenti ordinationi non s'intendono
nelle dette ordinationi. Cap. 26.

Ordinorono, che qualunque sicurtà fatta nella presente Città, sopra qual
si sia robba, & mercantie, & sopra nauili, & sopra cambi datti a ven-
tura di detti nauili, ouero di robbe, o qualunque altre cose insino al dì della pu-
blication delle presenti ordinationi, sotto qualunque forma, o condizioni siano
fatte, o concesse sian valide, & ferme, & nè le presenti ordinationi, nè quelle
già erano fatte, possono disfare le dette sicurtà già fatte, ma per l'auenire pu-
blicate che siano le presenti ordinationi con crida di Comandatore per gli luo-
ghi consueti della detta Città, le sicurtà che si faranno nella detta Città non
si possono fare, se non secondo la forma delle presenti ordinationi.

Del giuramento che i Consoli debban o pigliare sì delli assicurati,
come delli assicuratori. Cap. 27.

Ordinorono, che i Consoli, ch' adesso sono & saranno per l'auenire non pos-
sino fare giudicio di nissuna sorte di sicurtà senza che prima piglino giu-
ramento dall' assecurato, & assecuratori, che non habbino fatta conuenientia
alcuna contra le presenti ordinationi, sì in scritto, come a bocca, & se l'ha-
ueranno fatta contra di quelle, che di cotal sicurtà non possono far giudicio:
hanno ancora i detti Consiglieri autorità di dichiarare, & emendare tutto
quello, che nelle dette ordinationi parerà oscuro, o dubbioso ogni volta che
voranno.

Il fine delle Ordinationi.

CAPITOLI, ET ORDINATIONI FATTE PER
la Corte generale del Principato di Catalogna; iquali furono celebrati nel Capitolo d'Asseo di Barcellona à di 8. del mese di Ottobre dell'anno 1481. sopra le ragioni del Generale, cioè delle entrate, & uscite.



NEL nome d'Iddio, e della gloriosa Vergine Maria sua Madre aduocata de i peccatori. La Corte generale del Principato di Catalogna, laquale, l'altissimo, & molto catholico Signor Re Don Ferrante per la gratia d'Iddio Re d'Aragona, & di Castiglia, &c. celebra a i Catalani nel capitolo dell'Asseo di Barcellona per alcuni rispetti, che tornan in lode del nostro S. Iddio, & in seruitio del detto S. Re, & beneficio della casa publica del detto Principato, congregata, e concordata nella casa del capitolo concordato di tutti, impose le ragion sottoscritte, sopra delle quali fece, & deliberò le ordinationi seguenti, & infrastrate, le quali comanda la detta Corte siano osservate, & guardate, le quali habbiano a durar, quanto dureran i sensali caricati sopra il general, & caricatori per la presente Cortè, volendo la detta Corte, che le dette ragioni secondo che di sotto sono ordinate s'habbino da coleger in tutto il Principato di Catalogna, e ancora nelli Contadi di Rujelion, & Cerdegnia, & quanti saran sotto la obedientia del Sig. Re per i deputati, & per la forma che già s'usò altro tempo.

Quanto si debba pagare di tutte le Robbe, eccetto quelle infra dette. Cap. 1.

Primieramente che tutte le Robbe, o mercantie, ch'entrano, ouer escono dal detto luogo del Principato di Catalogna per mar, o per terra, o per aqua dolce (eccetto le cose infrastrate) paghino, & habbiano a pagar intrando, o uscendo per lira de dinari di quello che le dette Robbe o mercantie saran state comprate, 4. dinari.

De robbe portate in fusse d'oltra mare. Cap. 2.

Item che qualunque fusta, nave, o vaso farà viaggio in olira mare di qualunque mercantie porteranno di quelle bande, paghi per l'intrata per libra di quei dinari haueranno fatte di spese infino a Barcellona, o in altra parte del detto principato tre danari.

Di quali robbe, che non si sà il lor certo pretio, & spesa. Cap. 3.

ET se alcune Robbe, o mercantie vengono a intrare, o uscire le quali robbe non hauesino constate pretio certo, allhora le tali robbe o mercantie paghino, & siano tenute a pagar secondo la lor valuta, & quello saranno stimate, intendendo però che nelle dette robbe, & mercantie siano salue le cose seguenti, delle quali si pagano li datij seguenti.

Di daci delle lane, che entrano per Ebro. Cap. 4.

Primieramente sono salue tutte, & qualunque lane, si fucide, come lauate che entreranno dentro il detto Principato per il fiume d'Ebro, lequali siano solo tenute pagare per ragione d'entrata, per lira de' dinari, due dinari.

Di Mercante che non paghi entrata, ma vscita. Cap. 5.

Item sono salui, grano, feno, Avena, & tutte le biade grosse, & picciole, legumi, vino, pistachi, che entrano in Catalogna, lequali cose non paghin niente per entrata, ma se le dette cose, & ancora oglio si cauaranno da Catalogna paghino alla vscita per lira de dinari, vn soldo.

Del dacio del vino d'Aragona messo in Catalogna. Cap. 6.

Considerando, che da poco tempo in quà li Aragonesi han imposto dacio nel vin, ch'entra da Catalogna in Aragona vuole, & ordina la detta Corte, che ogni sorte di vin sarà messo d'Aragona in Catalogna paghi d'entrata per cadaun cantaro di vin, vn soldo.

Che li Catalani, che stanno, & habbiano casa in Aragona o nel Regno di Valentia non paghino dacio di cosa che portino per la loro prouisione. Cap. 7.

Intendendo però che s'alcun barone, o ricco huomo, o altra persona di Catalogna hauerà aperto casa in alcun loco d'Aragona, o regno di Valentia se vorrà portar alcune cose per sua prouisione delle botteghe che hauerà in Catalogna, non sia tenuto pagare il detto dacio, ma se quel porta per vender, o far mercantia, sia obligato pagare il dacio dell'vscita.

Di qual vettouaglia si debba pagar dacio della vscita. Cap. 8.

Item sono eccettuati vin, carne salata, legumi, & altre vettouaglie, che siano messe per prouisione di nauì, o d'altri vasi di mare, che siano di Catalogna, le quali cose paghino alla vscita per lira di danari, tre dinari; non intendendo però del pane per le tali nani, per il qual pane non siano tenuti pagare dacio; & più si deuè intender, che per le vettouaglie che saran messe in qualunque fusta sì de' Catalani come d'altri (pur che stian fermi in qualunque piaggie, o porti del detto Principato) per prouisione ordinaria delle dette fuste così ferme in porto, non si debba pagare dacio nissuno sì per i passaggieri, come per i marinari, & altre persone della naue.

Del dacio delli panni che escono da Catalogna. Cap. 9.

Ne' manco sono eccettuati tutti i panni di lana che si fanno & preparano in Catalogna, i quali paghino solamente per lira di dinaro della vscita tanto quanto pagano di dacio del piombo, tre dinari non più.

Oro, ò argento lauorato, velli, libri, arme, & altre cose proprie non paghino se non di uscita, ogn'oro, argento d'entrata non paga niente. Cap. 10.

Item sono eccettuate le credenze d'oro, & d'argento, gioie, velli, libri, arme, & altre cose, che alcuno cauerà, o metterà in Catalogna per proprio uso, & non per via di mercantie, sì che mettendo, & cauando le dette cose, pur che non si mettano, & cauino per conto di mercantia non paghino dacio; in ciò però si consideri, & guardi il modo, & conditione della persona, o persone, che le cotali cose metteranno, o caueranno, intendendo però, che ogn'oro, & argento si in verghe come lauorato sarà messo dentro il Principato di Catalogna non debba pagare niente all'entrata.

Del dacio delle dette cose cauate per conto di mercantia. Cap. 11.

Et se saranno cauate per mercantie, fuora di Catalogna paghino per lira di dinari, tre soldi.

Del dacio del cauar fuora le Arme che si vsano nuouamente fatte. Cap. 12.

Sono eccettuate tutte l'arme, & per l'uso di nuouo fatte, & fabricate, che paghi d'uscita per lira di moneta, 6. dinari d'ogni lira.

Delle sopradette cose vsate cauate per mercantie. Cap. 13.

S'intenda però che tutte le cose nel detto capitolo contate vecchie, & vsate pur che non siano per proprio uso di quelli che la cauaranno, paghino per lira di moneta, dodici dinari.

Che gli sopradetti quattro capitoli s'osseruino non ostante ch'il contrario sia stato osseruato. Cap. 14.

Come da poco tempo in quà s'vsato, che s'è alcun fa portar da Catalogna alcune delle dette cose nelli detti quattro capitoli contenute per il suo proprio uso, che se lui non le portaua, ma le facua portar per altro, che paghi il detto dacio. Tamen adesso s'ha accordato che paghino secondo il detto costume & pratica, & che il detto capitolo sia osseruato, nel quale la detta Corte non intende mutar nissuna cosa: ma se alcun dubbio sarà che venga a dichiarazione de i deputati, che adesso sono, ò all'hora saranno.

Che le vettonaglie, che portaranno per vendere al detto Principato di Catalogna, se vendute non pasaranno di ducento soldi non paghino nescun dacio. Cap. 15.

Se alcun metterà in Catalogna alcune vettonaglie, o altre cose, e quelle venderà dentro il Principato di Catalogna, il prezzo di quelle possa cauar, & portar

portar al detto Principato in moneta minuta, o come lui vorrà, senza pagar dacio niſſuno per quella, inſino a quantità di ducento ſoldi, & ſe più di ducento ſoldi cauara, che paghi il dacio di ſottoſcritto ſopra di quello impoſto.

Di robbe portate alle fiere, & di quelle comprate nelle fiere.

Cap. 16.

CHi panni, o altre mercantie portarà alle fiere de Catalogna, & quelle ancora, che cauara delle fiere di Catalogna, non paghino general d'intrada, nè d'vſcita, ſe non ſolamente di quello hauerà venduto nelle dette fiere, ma ſe quelle hauerà, comprate nelle fiere paghi dacio d'intrada, & vſcita di quello che metterà, ſecondo che per il preſente capitolo è ordinato.

D' vſcita di fuſte, o legname, o giarcia vendute a foreſtieri. Cap. 17.

SOno eccettuati tutti i vaſi del mar di Catalogna, ſaran venduti di qualunque luoco a perſone foreſtiere, & ogni legname per far vaſi, & nauì, & tutte l'altre giarcie, & coſe neceſſarie per far le dette nauì, o vaſi, iquali ſian tenuti pagar 12. dinari de vſcita per lira di moneta.

Di nauì o vaſi ſaranno fatti in Catalogna per perſone di Maiorica, o Minorica, o da luiza non paghino dacio del legname, o della giarcia, nè delle nauì fatte. Cap. 18.

PErò intendendo, & dichiarando, che ſe i cittadini delle Iſole di Maiorica, & Minorica, & luiza ſan fabricar o condur nauì, o legni di mar dentro il preſente Principato di Catalogna non ſian tenuti pagar dacio niſſun per i detti vaſi, che faranno, tamen ſe li cittadini delle ditte Iſole per ſe, o per alcun altro faranno cauar dal detto Principato le robbe, e fornimenti, e la fuſta fornita per fare i detti vaſi fuora del Principato, ſian tenuti, e habbiano pagar i detti daci.

Di giarcia, membri, fornimenti di vaſo di mare, che d'intrata dacio non pagano, nè legname per far camere d'vſcita non paghi, ſe non ſarà foraltiero. Cap. 19.

IMperò come più volte ſi ſtata moſſa queſtione ſopra le coſe nel preſente capitolo contenute, & è dichiarato, che ſe alcuni membri, giarcie, o fornimenti, che ſiano ſtati di vaſo di mar, i quali vaſi per fortuna di tempo, & altro qualunque caſo ſaranno ſtati perſi, & quelle coſe metteranno dentro del Principato di Catalogna, che li cotali membri, giarcie, & fornimenti non paghino alla intrada neſſun dacio del generale, nè tauole che ſaranno meſſe, pur che quelli, che metteranno le dette tauole, non ſiano foraltieri, nè ſian per far letti, o conerte, o altre ſimili coſe & non per via di mercantia, ma ſi fuſino cittadini non paghino dacio al cuno.

Dei daci delli caualli, roncini, mule, muli, asini, che vsciranno
fuora della Signoria. Cap. 20.

Sono eccettuati tutti i caualli, roncini, muli, & mule, & asini i quali si escano della Signoria, paghino d'vscita per lira di danari, due soldi, & tre dinari, & che non possino fare li deputati alcun guadagno di quello.

Della Eccettion, & dichiarazione del sopradetto. Cap. 21.

MA se le dette bestie saranno cauate per vso di quelli, che le cauorono, & saranno mandate in dono a grandi Signori, all'hora non siano tenute pagare niente, perche siano conosciute le dette persone per li deputati: dichiarando che questo vso proprio per caualcar, ò per li mandar le dette bestie in dono non lo possano fare altri che quelli, che sono, o siano stati cittadini della Signoria del detto Signor Rè: dichiarando più oltra, che s'alcuno, che non sia, o sia stato cittadino della detta Signoria entrerà in Catalogna con sue caualcature con intentione di tornarsi al suo paese, ò veramente per altro caso passi per Catalogna, per andare in altre Terre, o Regni, all'hora potrà vscir con le sue caualcature liberamente, nè saranno tenuti pagare dacio nissuno, se già non vsciron dalla Signoria con caualcature di maggior prezzo, & valuta, che quelle haueano misse. Intendasi ancora, che se alcun forestiero comprerà nelli Regni o Torre del detto Signor Re alcuna delle bestie sopradette per suo proprio vso, o entrando in Catalogna, o passando per essa, o vscendo del Principato, paghi il dacio.

Del dacio della vscita del zaffaranno. Cap. 22.

ITem è eccettuato tutto il zaffarano, che sarà cauto dallo Principato di Catalogna per mare, o per terra, o aqua dolce, per il che sia tenuto il Signor del detto zaffaranno pagare d'vscita per lira de dinari del prezzo del detto zaffarano, disdotto dinari sotto pena di cento lire a ogni vno, che il detto zaffarano cauarà senza pagar il detto dacio, & ancora che perda tutto il zaffaranno.

Il dacio di lane succide caricate nelli porti di Tortosa. Cap. 23.

ITem sono eccettuate tutte le lane sporche, che saranno caricate nelli porti di Tortosa, le qual paghino alla vscita per ogni trenta lire cinque dinari.

Delle lane lauate caricate nelle detti porti. Cap. 24.

ET se saranno lauate, paghino per ogni trenta lire di lana, duodeci dinari.

Del dacio delle lane succide in qualunque altri porti di Catalogna caricate. Cap. 25.

ET se saranno caricate in qualunque altra parte di Catalogna per mare o per terra, ancora che fusino portate nelli contadi di Ruiseglion o di Cerdagna siano tenute pagare per dacio del Generale della vscita tre soldi, per ogni trenta lire di lana succida.

Del dacio delle lane lauate e caricate nelli detti porti. Cap. 26.

ET se saranno lane lauate, siano tenuti pagare sei soldi per ogni trenta lire.

Eccettion delli sopradetti capitoli, quanto appartiene al riscuoterne gli Contadi di Ruifeglione, & Cerdegna. Cap. 27.

INtendendo però, & dichiarando che tornando i detti Contadi Ruifeglione, & Cerdegna all'ubidientia del Sig. Rè, le lane che nelli detti Contadi entreranno, non siano tenuti pagar nessun dacio, ma non possano però uscire alcune lane da i detti Contadi per mare, ne per terra, senza che paghino il dacio sopradetta nelli sopradetti capitoli.

D'altra eccettione. Cap. 28.

ITem più s'intende, & dichiara, che le lane, che al presente sono nel Castello, & montagne di Ripol, & di Canredon, non possano esser cauate dal presente Principato insino passato il mese di Nouembre prossimo venturo, & all'hora si possino cauare quelle, pagando il dacio consueto, & non più; prouedendo però, & dichiarando che passato il mese di Marzo prossimo venturo, tutte le lane, che dal detto Principato usciranno, paghino d'uscita, come detto è, & dichiarata.

Del dacio dell'uscita del corame con lana. Cap. 29.

ITem ogni corame con lana cioè pelle di montoni, & d'agnelli, & con lana tutte l'altre cose che seco portino lana paghino d'uscita per lira di dinari otto dinari.

Del dacio del filato sì lino, come lana, come altra cosa filata. Cap. 30.

ITem tutto il filo di stame, o lana paghi, & sia tenuto pagar di uscita per lira di dinari, dieci soldi.

Del bestiamе che uscirà da Catalogna per tornare. Cap. 31.

ITem che ogni persona, che cauerà da Catalogna alcun bestiamе, per rimetterlo, habbia à pagar per la lana di quel bestiamе, il Generale sopradetto sopra le lane, & medesimamente habbia à dar sicurtà, accioche se quel bestiamе si venderà fuora di Catalogna paghi il dacio della carne per la sopradetta uscita, cioè per lira di dinari, duodeci dinari.

Del bestiamе che esce di Catalogna per pascerlo. Cap. 32.

ET se il bestiamе uscirà da Catalogna per conto del pasto, il patrone di esso dia la sigurtà sopradetta, cioè accioche se si venderà fuora di Catalogna habbia à pagar di dacio per lira di dinari, duodeci dinari, & la medesima sigurtà dia per lana, cioè che se non la rimettenga dentro di Catalogna paghi il dacio sopradetto della lana.

Del bestiamẽ cheentrarà in Catalogna per il cibo . Cap. 33.

ITem che s'alcuno bestiamẽ di qual si sia conditione , sarà messo nel Principato di Catalogna per pascerlo, ch'alla uscita non paghi dacio alcuno, nè per la Carne, nè per lana, se già non era venduto dentro il Principato, o fuoraz, o s'hauessino accordati dentro del detto Principato, & se la carne era già venduta paghi per carne & lane; & se solamente la lana, paghi per la lana il dacio sopra ordinato nel capitolo della carne, et in quello della lana, & il medesimo sia inteso per li capreti, et agnelli che saranno nati dal detto bestiamẽ.

Del dacio che si pagará del bestiamẽ che sarà messo in Catalogna acciò resti in alcuna parte o parti . Cap. 34.

ET se per caso alcuno andrà al Principato di Catalogna, & metterà in quello alcun bestiamẽ grosso o picciolo, per lasciarlo in alcuna parte del detto Principato riposta, esseruato, & dappoi alcun tempo lo cauerà dal Principato, sia tenuto pagare d'uscita, sì per quello hauerà menato: come per quello hauerà augmentato il dacio sopra la carne imposto, cioè dodeci dinari per lira, ma d'intrada non sia tenuto pagar cosa alcuna, &c.

Del dacio dell'uscita della moneta . Cap. 35.

SEcondo che per ordinatione del Signor Rè s'hà intimato qualmente nissuno habbia ardir cauar dal detto Principato moneta di qualunque lege si sia, così s'ordina, & conferma adesso s'alcuna moneta però o con licentia del Sig. Rè, o per non hauere inteso la detta inhibition, o intimation, o per altra causa che dir, & imaginar si possa, quella detta moneta di qual si sia lega vscirà da Catalogna, siano tenuti pagar, & paghino per lira di dinaro, dodeci dinari, ma che all'intrada delle dette cose non si paga niente. Saluo però i fiorini d'oro siano portati nelle terre, & signorie soggette al Signor Rè, quali non siano tenuti pagar niente d'uscita.

Che della moneta cauata per prouisione non si paghi niente, eccettuate però quelle si portano in quelle Terre, doue i Catalani pagano. Cap. 36.

SI Dichiara però più, che s'alcuno farà viaggio per mare, o per terra, & porterà moneta per sua prouisione non sia tenuto pagar niente, ma in questo si considera la conditione, & qualità della persona, & la quantità, o somma della moneta a discretione de i deputati, & per quanto in diuersi Regni, & Terre si soggette al Signor Rè, come in altre, i Catalani, & habitati in questo Principato pagano, & sono tenuti pagare dacio delle monete, che per sua prouisione cauano, & portano seco dalli detti Regni, & Terre. Vuole ancora la detta Corte, che nissuno di procuratori delli detti Regni, & Terre doue li detti Catalani pagano dacio delle dette monete d'uscita, non godano della
detta

detta esentione, & franchezza, anzi siano trattati nel presente Principato, secondo che i Catalani, et abitanti nel detto Principato sono trattati nelle lor Terre.

Della robba portata in Galere del Rè di Napoli, o suoi soggetti, & Venetiani, & Fiorentini. Cap. 37.

ITem è parso, che sia data libertà di discaricar qualunque robba, o mercantie portate in Galere dell' Illustrissimo Rè di Napoli, et delli suoi soggetti, et Fiorentini, et Venetiani, lequali possino esser vendute, et per quelle haueranno vendute, siano tenuti pagar il detto dacio et intrada, e l'altra che non haueranno uenduta possino liberamente ricaricarla nelle dette Galere, & portarla dentro di Spagna, pur che quella robba non venduta la cauino frà otto giorni, altrimenti pagaranno il dacio dell'intrada.

Di quelle cose che si cauano da Catalogna con intentione di riportarle. Cap. 38.

ITem, che le cose, & mercantie che si cauaranno da Catalogna con intentione di ritornar quelle in Catalogna, come sono botte, vasi voti, & flore, & altre bagaglie, non siano tenuti pagar dacio, nè per intrada, nè per uscita, considerando però la conditione delle persone, che le dette cose portaranno a discretione delli deputati.

Del dacio dell'entrata de i Cotoni filati forastieri, che non sono di Terra del Signor Rè. Cap. 39.

ITem tutti i Cotoni filati forastieri entreranno nel detto Principato di qualunque parte, o parti, salue però quelle sono delli Regni, & Terre del Sig. Rè, paghino di dacio d'intrada diece soldi per lira di dinari di valuta, & stima- cion di quelli: & se accaderà che i tali Cotoni saranno messi dentro del Principato senza hauer pagato il detto dacio, siano ipso facto confiscati al General & oltra la detta confiscatione, il patron di quelli Cotoni incorra in pena de die- ce lire per cantarata, & per ogni volta, che il contrario sarà fatto; & anco- ra s'accaderà che siano messi per mar senza pagare il detto dacio, similmente siano confiscati al detto General, & il patron delli Cotoni incorra nella pena delle diece lire.

Del dacio delle Vesti di lana, eccettuati quelli c'hanno seruito a quelli che le metteno. Cap. 40.

ITem tutte le vesti di Christiani sì di huomini, come di donne o di putti, cioè cappe, ziponi, saij, saie calce, & altre simili vesti, purché siano per il lor seruitio, non pagano dacio, tamen quelle che sono fatte fuori del Principato paghino di entrata diece soldi per lira della giusta valuta, & stimaione di quello

quello saranno costate, quelle tamen, che sono portate, & vse nel seruizio di quelli che le portano, non pagano dacio, giurando però per il nostro Signor Idacio, & per i santi quattro Euangeli, che non lo fanno per robbar il dacio.

Del dacio dell'entrata delle cose fatte, e di tela di canepa, o lino, o Cotone con la esposizione sopradetta. Cap. 41.

Item che tutte, & qualunque cose fatte di Canepa, o lino, o Cotone, che siano fatte fuora del sopradetto Principato, & saranno messe in esso, come sono camise, busti, cose, & altre simili cose sì de huomini come di donne, che siano fatte fuora del sopradetto Principato, habbiano a pagare al sopradetto Generale d'entrata per lira di dinari, dieci soldi, salvo quello sarà fatto, e portato per proprio uso di quelli che metteranno le tali cose senza fraude, & inganno alcuno.

Di dacio dell'entrata delle cose fatte di Corame, Cap. 42.

Item che per tutte le scarpe, stivali, pianelle, zoccoli, & ogni qualunque cosa fatta di corame, che nel detto Principato sarà messa, siano tenuti pagar al detto Generale dieci soldi per lira de dinari della vera spesa, o costo.

Del dacio dell'entrata del corame acconcio, & atto ad operarlo. Cap. 43.

Item che per tutti li cori in qualunque modo accongi di bianco, & tutti quelli atti ad operar che saranno messi dentro il Principato di Catalogna, paghino al Generale di dacio dell'entrata diece soldi per lira del vero prezzo di quelli.

Del dacio dell'entrata d'opera fatta di ferro ouer d'acciaio. Cap. 44.

Item che ogni cosa fatta di ferro, o d'acciaio che sarà messa dentro al Principato di Catalogna già adoperata, cioè ferri, et chiodi di bestie, et di qualunque altra sorte cioè chiauature, cadenacci, pasini di ferro, spade, pugnali, daghe, coltelli, forbici di barbiero, et di sartori, ferri di lance, vagine di donne, falci, pettini, de pettinare lana speri, trepiedi, gradelle, freni, speroni, tanaglie, canedoni, ballesstre d'acciaio, et ogn'altra cosa d'acciaio, et di ferro fatta fuora del già di sopradetto Principato subito che saranno in quello, paghino al detto Generale per dacio d'entrata diece soldi per lira ai dinari del prezzo, o vera valuta delle dette cose; et se saranno messe senza pagar il detto dacio, siano confiscate, senza far alcuna gratia al detto Generale, et oltre di questo paghi di pena quello, che le dette cose monteranno dieci lire; in questo però non s'intendano le cose di ferro che saranno messe per uso proprio di quello.

Del dacio dell'entrata del stagno lauorato. Cap. 45.

Et ancora più che per tutto il stagno lauorato, che dentro il detto Principato sarà messo, di qualunque manifattura paghi al detto Generale d'entrata

trada dieci soldi per lira di dinari della sua vera valuta, dichiarando però che se'l stagno sarà messo in verga, o in massa, che non paghi altro ch'il dacio consueto, & se le dette cose saranno messe senza pagare il detto dacio, siano al detto generale confiscate, e paghi ancora la pena di sopradetta, cioè dieci lire, eccettuando però le cose di proprio uso, & seruitio ut supra.

Del dacio dell'intrada in opera di rame. Cap. 46.

ITem che d'ogni opera di rame, come sono secchi, pignate, caldari, lambi, chi, padelle, & di tutte le cose fatte del sopradetto metallo, che saranno messe nel già di sopradetto Principato, si paghi al sopradetto Generale per dacio dell'Entrada dieci soldi per lira di moneta del vero costo, o valuta di quelle, & se saranno messe senza pagar il tale dacio, siano confiscate al detto generale; dichiarando però, che se il sopradetto rame sarà messo in massa, o in verga, paghi solamente il dacio consueto; dichiarando però, che ciò non s'intenda delle cose fatte di Ottone, nè cose per il proprio uso.

Che le pietre, doue s'acconcia il corallo, non siano cauate da Catalogna. Cap. 47.

ET ancora più ordina la detta Corte, che da qui auanti non sia lecito a nessun patron di naue, o legno, barca, o qual si sia Galera sortile, nè qualunque altro vaso di mare, nè a nessun mulatiero, o altra qualunque persona caricar per portare fuora del sopra detto Principato nè di notte, nè di giorno, nè per Mar, nè per Terra, nè per se, nè per altra persona, nè in publico, nè in ascoso pietre, o mole fatte per lauorare il corallo, & chi farà il contrario oltre la confiscatione della naue, o qualunque vaso, nel quale siano cariche, & ancora oltre la confiscatione delle bestie, che le dette pietre portaranno, incorrano in pena per ogni vno, cioè il barcarol, o il mulatiero, o procaccio, o il patron della naue o vaso doue saranno caricate, & ancora il mercante che quelle comprerà di cento lire per ogni volta lo commetta.

Per pratica & consuetudine le fuste forastiere, cioè non di Catalogna paghino di dacio della vertouaglia vn soldo per lira.

Per pratica & consuetudine tutti li panni, che non sono fatti in Catalogna paghino di entrata & di uscita tre dinari per lira de dinari.

Et è ancora di pratica & costume che ogn'oro, & argento o gioie, che cauaranno da Catalogna ò siano per giesie, o per qual si sia via, pur che non sia per seruitio di colui che quelle cose canarà paghi tre soldi per lira.

Di certa prouision doue si prouede, che missuna fraude si faccia nel dacio delle lane. Cap. 48.

ITem per fuggir ogni danno, che nelle cose nel presente capitolo contenute, far si potrebbe, ordina, & vuole, che il cassier, o cassieri del General in quella Cit-

la Città, Castello, o luogo doue lane d'ogni sorte saranno cariche, per portarle dentro il Principato, sia obligato pigliare testimonianza delle lane che diranno hauer da portarsi dentro il Principato; & ancora piglii sicurtà dal Mercante, che le tali lane caricherà, & pigliino da lui obligation sotto certa pena secondo il valor delle lane, con fede idonea di tornar risposta del detto Cassier dentro il tempo gli sarà prescritto da quel Cassier del General di constiere in quella parte, doue le dette lane saranno discaricate, & se non eseguirà quello hauerà promesso, li fideiussori siano obligati pagare del dacio, che le tali lane haueriano pagato uscendo dal Principato: & oltra di questo incorrano in pena di dieci lire; & se per alcun caso, o ragione le dette lane, o parte di quelle erano cauate fuora del detto Principato, in tal caso sia pagato per quelli il doppio del dacio sopradetto, il quale paghino quelli, che fuora del detto Principato le haueranno portate, della metà del quale doppio dacio nessuna gratia non gli possa esser fatta: & oltra di questo incorrano in pena di dieci lire.

D'altra prouisione, che fraude nijsuna si possa fare à i dacij. Cap. 49.

I Tem che gli officiali, e guardiani de i ministri del presente dacio d'entrate, & uscite, sian tenuti denunciar sotto pena di priuatione del loro officio, & dir con verità alli Cassieri, & guardie della cera; & tutti li puni di lana barrete, cortine fustagni, tele di seta, & di tutte le altre cose siano tenuti pagare dacio, perciò che gli sopradetti possino riscuoter, chieder, & hauer il detto dacio, & sopra questo possino fare i deputati altre prouisioni, & ordinationi, secondo che à loro puerà per fuggire le fraudi: & pur che non sian contrarij al presente capitolo, aggiungendo insieme con le dette cose che le detto guardie del dacio d'intrada, e uscita non lascino portar a casa di nijsun mercante casse, o fagotti, o altre robbe ligate che sian entrate pur che sian bollate, ò sigillate col segno, o sigillo del dacio, & che habbino quelle mostrate, & manifestate, nè sia anco lecito, nè permesso alli mercanti di metter le dette casse, o fagotti, o altre cose, nè cauar quelle senza che sian viste per alcuna delle guardie, li quali sian tenuti pigliar il memorial de tutte le robbe, ch' in quelle casse, o fagotti, o altre cose si trouarà, acciò che sia visto per li assituari, se il tal mercante ha pagato tutto il dacio delle mercantie.

D'altra certa prouisione per gli daci delle robbe portate per mare. Cap. 50.

I Tem è dechiarato; che le robbe, & mercantie, che saranno portate nelli mari di Catalogna, & senza mutar quelle in altre naui, o vasi le caueranno fuora de i mari di Catalogna, che non siano obligati pagare dacio alcuno, se già non veniranno consignate in Barcellona, ò veramente in altro luogo di Catalogna, ò sia naue che là fenisca il suo viaggio, ò naue che passi di longo, per
che

che se quelle tali robbe così consignate insieme con la naue erano cauate da Catalogna per commadamento di partito, o per nuouo nolo fatto di quelli, o per il medesimo per commandamento di consignatione, ò in qualunque altro modo, siano tenuti pagar il detto dacio d'entrata, e uscita, pur che siano venute, & consignate là, o in altro luogo di Catalogna; & ancora se saranno trappassate o tramutate in altri vasi o in altre persone per consignatione, o commandamento di partito, o di viaggio, ancora che non siano poste in terra paghino il dacio sopra le tali cose imposte.

Che la stimatione della lira grossa per le robbe portate da Fiandra sia fatta à ragione di quattro lire, & otto soldi barcellonesi per lira grossa. Cap. 51.

Plù auanti è dichiarato, che tutte le mercantie che saranno portate da Fiandra dentro il Principato di Catalogna, di quelle che si suole pagar dacio d'entrata, come si faccia conto per lira grossa, s'intenda a ragione di quattro lire, & otto soldi Barcellonesi per ogni lira.

Che le robbe, ch'entreranno, se torneranno a uscire non siano stimate in più prezzo, che nel giusto costo, & spese, che haueranno fatte. Cap. 52.

Plù vuole, & ordina la detta Corte, che s'alcuno mercante, o altra qualunque persona metterà dentro il Principato alcune robbe mercantie, le quali hauerà spedito d'intrata al detto General per il vero costo di quelle, & senza loro migliorar desligare, nè mutare quelle, nè venderà altro, vorrà cauare dal detto Principato le dette robbe, non habbia, nè sia tenuto di pagare, se non il dacio della quantità, per la quale hauerà spedita la detta robba, & mercantia all'intrata, aggiungendo però alla detta quantità o costo le spese ch'all'entrata haueranno fatte.

Delle pene ch'ha quello che fraudarà al detto general. Cap. 53.

PEr euitar ogni fraude, & inganno, che nelle dette cose può auenir, è ordinato, che s'alcuna persona di qualunque sorte, o conditione farà fraude o inganno nelle dette cose, che perda quelle cose, nelli quali il detto inganno hauerà fatto, & ancora paghi di pena ducento soldi, eccettuando il zaffarano, & cose, che per ordinatione della presente Corte sono tenute a maggior pena, delle quali pene, (pur che siano commesse, & chiarite, & giurate per i deputati) la quarta parte di quello, che per loro sarà giudicato sia dell'officiale, che farà l'effeutione, se la chiederà, & se non la chiede, sia del general, l'altra

quarta

quarta parte sia dell'accusatore, se vi sarà, della quale i deputati non possono far gratia se non fosse di quella del generale, & l'altra quarta parte sia delli affittuarij se quelli saranno, della qual similmente i deputati non possono fare alcuna gratia, & l'altra quarta parte sia del Generale, dichiarando però, che di quelle parti, che appartengono al Generale li detti deputati non possono rimetter, nè far gratia, se non della metà, eccettuando però della presente ordinatione le penne del zaffarano, & altre cose, delle quali s'hà già detto in altri capitoli, volendo per il medesimo, che si di quelle, come dell'altre i deputati non possono far gratia di più che della metà.

Che le robbe del Papa non paghino dacio d'intrata, nè d'uscita. Cap. 54.

Similmente s'ha ordinato nelle Corti generali di Catalogna, che già sono passate che dacio alcuno non sia pagato sì d'intrata, come d'uscita, come verbi gratia, d'alcuni panni di lana, d'oro, nè di seta nè d'altri beni, gioie o qualunque altre cose, o qualunque siano, che siano di certo del Papa, & che siano compre per i suoi ministri, giurando però per Dio, & per i santi quattro Euangelij, toccati da loro attualmente con mano, che le dette gioie, panni, & beni sono veramente, & senza alcuna fittione del detto Santo Padre, & compri con suoi proprij dinari.

Che tutti gli altri capitoli vecchi de i detti dacij si stiano nella sua forza, & valore. Cap. 55.

Similmente, che tutti gli altri capitoli, & ordinationi sopra del dacio dell'entrata, & uscite statuiti, & ordinati nel tempo passato, vuole la detta Corte, che siano, & rimangano nella sua forza & valore, se non in quanto sarà visto contradire in tutte, o in parte, & derogare a i presenti capitoli, & ordinationi.

Che i deputati, & auditori di conti siano interpretatori, & correttori, &c. de i deputati ne i presenti capitoli. Cap. 56.

Item più vuole, & ordina la detta Corte, che se ne i capitoli, & ordinationi sopradette, o in alcuna di quelle appareranno alcune cose oscure, o dubbiose adesso, dopo, la Corte del presente Principato, o in assenza di quella i deputati, & auditori de i conti del detto Generale, che adesso sono, o saranno d'hoggi innanzi, possono quelle dichiarare, correggere, & emendare, & interpretare tante volte, quante sarà bisogno, o veramente a lor parerà.

IL FINE.

IL PORTOLANO DEL MARE.

NEL QUALE SI DICHIARA

minutamente del sito di tutti i Porti, quali sono

da Venetia in Levante, & in Ponente:

*& d'altre cose utilissime, & ne-
cessarie a i Nauiganti.*

PORTOLANO DI LEVANTE.



Venetia con S. Giovanni in Pelago entro Levante, & sirocco
miglia 100. Da Città Nuova à Parenzo miglia 6. per sta-
ria; il detto Parenzo è terra picciola, & ha scoglio 3. l'intra-
ta del detto porto per staria, & per ostro, lasciando i detti
scogli dalla banda di Garbin vuolsi accostare al detto sco-
glio per il capo della terra, perche in bocca è vna secca, che

hà pie quattro d'acqua suso & anderai netto al porto, che ha passa 5. fino in
8. d'acqua, entro il porto di Parenzo è vna bocca che hà pie 12. d'acqua, &
non è per naue grossa, vuol rimanere il scoglio grande da banda di maestro:
più oltra circa mig. 6. per staria vn scoglio grande dentro dal scoglio è sta-
cio di tutti i nauili d'acqua, & hà fondo di passa 3. in passa 5. Più oltra è
vno luogo chiamasi Orsara circa mig. 3. & è stacio di tutti nauili, la sia in-
trata è per ostro, & hà fondo di passa 3. in 4. fuora del detto scoglio da ponente
è più fuora che scoglio che sia, & vien chiamato Santa Fragilitade, & hà
vna secca larga mig. 3. & ha pie 5. d'acqua suso, & può intrar dentro la sec-
ca & il scoglio allargandosi circa prouesi 2. dal scoglio, & puossi andar den-
tro la staria & il scoglio, & anderai netto, & più oltra circa miglia vno per
staria è vno Golfo ilqual si chiama Lieme, in bocca del detto è vna secca,
vuolsi accostare alla banda destra, & anderai netto, v'è fondo di passa dieci
in dodici, v'è il detto Golfo mig. 12. dentro. Più oltra per staria circa miglia
vno è vno scoglio che si chiama, Figaruola, dentro dal detto scoglio è buon
luogo per tutte navi grandi, & hà fondo di passa cinque in sei, & vuolsi dare
al ditto scoglio prouesi, & rimane il scoglio dentro ponente, & Maestro. Più

Aa

auanti

auanti circa mig. 4. è vna terra piccola sopra vn monte alto, & vien chiamata la detta terra Rouigno: dauanti la terra è vn scoglio grande qual vien chiamato Santa Catarina, il detto scoglio vuol rimanere dalla banda di Garbino, il detto scoglio fa porto alla terra, & puossi andare intorno intorno con ogni nauilio facendo honor alla punta di Levante del detto scoglio, il fondo del detto porto è da passa cinque in sei d'acqua. Più oltra è vn scoglio grande che vien chiamato Santo Andrea di sera, dentro il detto scoglio da tramontana è vno scoglietto piccolo, & secco, accostandosi al detto scoglio grande vuol rimanere il detto scoglio piccolo dalla banda destra di tramontana, & anderassi per canal, vi è fondo di passa tre d'acqua, & di fuora dal detto scoglio grande di Santo Andrea è vno scoglietto picciolo da garbin, & puossi andar dentro da esso con ogni naue, & vien chiamato san Giouanni in Pelago, corre questa staria ostro & tramontana.

Da Santo Andrea di sera per staria andando à Pola tu trouerai alcuni scogli piccoli, & secche due: di fuora dalle dette circa miglia mezzo è vna seccha guardasi da greco & da garbin, & hà pie cinque d'acqua, e puossi andar dentro dalla staria, & a i scogli, sono boni sorgitori.

Ancora troui alcune isole basse habitate, le dette isole rimangono per garbin, son chiamate le dette isole Brioni, & dentro dalle dette isole, cioè da tramontana, vien chiamato il detto luogo, il campo di Pola, & è bon sorgitore per tutte le navi.

Ancora dalle dette isole grandi sono due scogli, vuolsi andare in mezzo da i detti, lasciando vno da greco, & vno da garbin, il detto scoglio vien chiamato, Marcodena. Più oltra circa mig. mezzo è vno capo, & sopra il detto è vna Chiesa, & vien chiamata S. Pelegrin; dentro dal detto capo è vno golfo che v'è dentro circa mig. due in tre, & dentro è vna terra laqual si chiama Pola: vuolsi andar da San Pelegrin alla terra per canal vogliono rimanere i scogli dalla banda sinistra da terra. Montagna vscendo fuor del detto luogo per andare a leuante è vno capo grosso rocato dentro, vien chiamato, Brancorso; Circa miglia tre più auanti è vno porto che si chiama Veruda, la conoscenza del detto porto è vn poco di capo, facendoti a sapere che'l detto capo vuol rimanere da ponere, l'intrata del detto porto è da greco, & è bon fondo per tutte navi, & puoti mettere da leuante & da ponente del detto porto; è fondo di passa quatro in cinque; facendoti a sapere che'l detto porto hà scogli due, & le dette bocche sono secche, & h'no pie due d'acqua, & sono per barche: facendoti a sapere doue che tu entri, & v'è per staria circa miglia due è vn porto vien chiamato Olmo, la intrata di detto porto è per greco, & può intrar per bocca, & dentro hà fondo di passa dieci; la conoscenza del detto porto è vn capo Peloso, erto per staria miglio vno & mezzo: ha vn' altro porto che vien chiamato Olmisielo, & è destro per nauili piccioli Et più oltra per staria circa miglia cinque è vn capo con due scogli, & sono chiamati i detti scogli Polmontore

tore, & guardasi i detti scogli a greco & a garbin co'l capo; & facendoti a sapere che dentro'l capo è la Polmontora grande, & è secco, per barche son buone; tu dei lasciar il detto scoglio dalla banda della staria accostandoti al detto scoglio à mezzò prouise & anderai netto per pie 12. d'acqua sapendo che dentro'l scoglio grande e piccolo è secco dal detto scoglio picciolo da garbin circa miglia 3 in mar in pie 5. d'acqua & vnolsi accostar al scoglio piccolo, & anderai netto con tutte navi, & guardasi il detto scoglio con la secca a ostro & tramontana, guardasi la detta staria di San Gionanni in pelago a i detti scogli cioè le polmontore & à sirocco & à maestro vi è sorgitore per tutta la staria circa miglia 5. in 6. in mar sono passa 15. fino in 20. & vi è bon ferratore. Da Polmontore per staria è vn golfo con alcuni scogli, & dentro sono alcuni casali grossi vien chiamato il detto luogo Medoli; l'intrata del detto luogo è vno scoglio, & la staria è dalla banda sinistra, & è vna valle chiamasi Santa Maria, & è buon sorgitore il detto scoglio, & rimane dentro greco & leuante, & fa porto alla detta valle, & puoi mettere à parauego del detto scoglio, & starai à ferro & à prouise, mettendoti nel detto porto per greco: facendoti à saper, che'l detto scoglio da ostro hà vna secca lunga circa alla gittar di pietra: auisandoti quando tu vuoi andar al detto porto accostati alla staria & andrai netto; di fuori dal detto scoglio da sirocco vi è vn' altra scoglio basso, & è sorgitore tutto à torno, è sorgitore buono et sono detti luoghi per andar à leuante, et sei coperto da ogni tuo contrario. Polmontore con Nia guardasi à leuante, et à ponente miglia 30. con Sansego sirocco, & maestro mig. quarantasette, il Sansego è dal capo di Tramontana, et vi è vna secca: il Sansego è Isola habitata al capo del ponente della detta Isola è vna scola et vna Chiesa, et è buon parauego di trauerso, et è coperta da Tramontana fino à leuante, hà bon ferratore, et è fondo di passa dieci d'acqua. Nia è isola accasata et di fuori da ponente è vna punta bassa, et è sorgitore per tutta et fà di trauersa; facendoti à sapere, che'l capo di ponente è vno scoglio, et dentro dal scoglio è vna valle grande, et habitata, la sua intrata è per leuante lasciando il detto scoglio da garbin, et è coperto dalla Tramontana fino à garbin, da Caneuoli per staria di leuante è vna Isola picciola et vna secca d'acqua, non si può andar dentro il scoglio, et la secca dentro Nia, et Caneuoli in mezzò è vna secca con pie due in tre d'acqua. Auisandoti se tu voleffi andar in quella bocca, accostati alle ponte, et anderai netto. Auisandoti che dalla bocca sotto la montagna d'Orsaro da leuante andando per greco tu trouerai vn scoglio, accostati alla staria, et lascia il scoglio da garbin, et vederai vn masiera in su vn monte, la sua intrata è netta, et è buon porto per tutti i tempi per andare à ponente, et ha fondo di cinque in sei passa d'acqua, et vien chiamato il detto Porto longo.

Ancora più oltra per staria per leuante circa miglia otto troui vn scoglio à parauego di sirocco a parai bon fondo, et hà ferratore, et puoi dare prouise

al scoglio, più oltra per staria circa mig. 2. è vn porto grande, largo, assai buono per tutti i venti, la sua intrata è per greco, et puossi andar dentro le porte, vuoi da leuante, o vuoi da ponente con tutti i tempi, ha fondo di passa dodici fino in 15. et vien chiamato il detto porto val di Agosta; uscendo del detto porto per garbin tu troui scoglio, non andar per la bocca della staria, perche ha poco acqua, ma esci fuori tanto che tu ti lasci il scoglio da greco, et vattene dentro dalla valle, che è luogo da nauilij, et è bon sorgitore, et puoi star da vn lato, et dall' altro, ha nome il porto dalle Monache, più oltra per staria circa miglia due, tu troui due ponte bianche, et foriane, et serrate per ostro, et quella è la conoscenza del porto, et non si vuole andare tra mezzo di quelle due ponte, et anderai per leuante, è buon fondo et buon ferratore, et è buon per andare a ponente, il detto porto si chiama zigala, et andando più oltra per staria per andar in leuante circa mig. 4. sono due valli vna grande, et vna piccola, et è buon luogo, la valle di ponente ha fondo di passa sei, la sua intrada si è per greco. Il ditto luogo si chiama Fornoli. Più oltra per staria miglia cinque al cauo della ditta staria da leuante tu trouerai vn canal con vn scioio, che corre in griego et in garbin, et vā a Segna; passando il ditto canal dalla banda di leuante tu troui due Isole grande, et mostraue vn canal, et chiamase Nieme, et courese leuante et ponente dalla banda dell' Isola de tramontana, de cauo de ponente si è vna Chiesa, et si hà acqua. Le ditte Isole son habitade, la intrada delle ditte Isole da ponente se vuol partir il canal, et andar netto, & vi è buon fondi, & buon forzador da ogni tempo. Il detto luogo si chiama S. Piero da Nieme. Nieme con Selua quarta de leuante in ver lo sirocco. Selua è Isola bassa & boscuda & habitada, il suo porto si è da garbin, & la sua intrada si è per griego: la conoscenza del ditto porto si è vno derupo bianco basso: all' intrada andando dentro della banda sinistra, da ponente vi è vna punta bassa, larga vn pronese dalla detta punta, & anderai retto, & vi è fondi di papa cinque: uscendo del ditto porto vi è vna lena bassa bianca, largate dalla punta circa vna balestrada infino che tu trouerai vn' altra punta bassa come quella, larga dal ditto porto mig. 3. & sta per sirocco la ditta punta voltaudola entro griego & tramontana mig. 6. tu troui vn' altra Isola grande bassa, & statte al ditto porto; dalla ditta Isola, partendote dall' Isola de Selua statte al porto dentro maestro & tramontana, la conoscenza del ditto porto si è vn canetto basso, rosso, rochato: par da longi soua il ditto vna pizzo la Chiesola bianca, l' intrada del ditto porto si è per griego & tramontana & vi è passa quattro in cinque d' acqua: partendoti dal ditto porto per staria circa vna balestrada, & andar netto alla ditta Isola e chiamase per nome Buda, & dalla ditta Isola a punta Dora si è mig. 20 per leuante. La conoscenza della ditta punta si è vno cauo erto, scouado a torno, a torno, & qual si chiama punta Dora. Dentro dal ditto cauo, cioè da tramontana vi è vn golfo grande, dentro per staria tu troui circa mig. 12. vna terrizzuola bassa che è come in palu-

do, la detta terra si chiama Nona. Intrando dentro dalla ditta punta Dora dalla banda di tramontana vederai vn' isola biancha, longa, arsa, la intrada della terra se vuol intrar dal cauo di leuante, et vegnando per staria dall' Isola, la sandote l' Isola da garbin circa migl. 12. tu trouerai vna terra pizxola la qual ha salina assai, et ha buon porto da paluoxo, la intrada del ditto porto si è per garbin, et la ditta terra vien chiamata Pago. Partendoti dalla ditta punta Dora, cioè dalla banda de garbin circa mig. 20. per staria se troua vna valle grande, et sopra la ditta punta si è vna Chiesa grande erta, et la ditta valle vien chiamata S. Clauina, et ha buon fondi et buon forzador, et vassi dentro per leuante nella detta valle. Et andando più oltra per staria se troua vna punta, et vna terra grande murada, et ha porto de cadena; la intrada del ditto porto si è dentro leuante, et sirocco, et è grande, et largo, et ha fondi de passa 8. infino 10. d'acqua, et vien chiamata la ditta terra Zara. Et più oltra per staria circa mig. 18. tu trouerai trescoietti da tramontana. Et poi tu trouerai circa miglio vno, scogli bassi entro leuante et sirocco, et suso quelli scogli vi sono saline, vuol romagnir i detti scogli bassi dalla banda sinistra cioè da sirocco, et anderai per canal: auisandoti che se vuoi andar alle ditte Isole largo circa vn prouese, perche dalla staria de tramontana si è pizxolo fondi, et i detti scogli vien chiamadi Leurofi. Ancora oltra mig. 5. tu trouerai vna punta bassa, et sopra la ditta punta si è vna terra pizxola derupada, l'intrada del ditto porto è bassa, et da ponente della ditta terra, et vuolseslar largo vna balestrada, perche il fondi si è pizxolo, et forzarà in passa 4. d'acqua, la ditta terra è chiamata Zara vecchia, Partendosi dalla ditta terra circa mig. 2. tu trouerai vno scoietto basso, auisandote che dalla bocca di tramontana si è secco, et vuolses lassar il ditto scoio da tramontana, et largate dal ditto quello che a te pare, perche l'è secco; sopra il ditto si è vna Chiesa che vien chiamata S. Chimento. Più oltra circa mig. 6. per canal alla via di sirocco tu trouerai vn scoglio erto lauorado, et sopra il ditto scoio vien chiamato la Vergada. Partendoti dalla ditta Isola circa mig. 1. per greco tu trouerai vn' Isola longa, accostate alla ditta Isola, et vā per staria, et trouerai alcune valle buone per nauili, et trouerai vn cauo grosso bianco deturbado, et par dentro scauaxado, la prima punta è pelosa, et si è vn porto, et in ditto porto vi è fondi de passa 5. in 6. d'acqua, et vassi dentro per greco; la ditta Isola cioè dal porto è habitada, et vien chiamata il Morter. Partendosi dal detto cauo dell' Isola volendo vscir per andar al proueco, tu troui due scogli, et vuol romagnir i detti scogli dalla banda destra, cioè da sirocco, andando dentro greco, et leuante tu troui vna bocca larga, circa mig. 4. tu troui vn' Isola bassa habitata, et lauorata circa miglio vno, et vien chiamata la ditta Isola il Pronico. Partendoti dalla ditta bocca per andar al ditto Pronico tu trouerai vna valle dentro per greco, et è statio dentro tanto dalla valle, che la ditta punta te staga pet ostro, et staga ben per tutti i tempi. Tornando per ponente dalla ditta Isola circa mig. 2.

trouerai alcuni casamenti, vien chiamato il ditto luogo, le V'odice; tornando alla ditta Isola dal cauo di leuante, troui vna secca, lascia la secca à banda destra da sirocco & accostati alla ditta Isola, trouerai vna Chiesa detta S. Maria del Promico, & è fondi di passa 4. in 6. d'acqua, à torno. Partendoti dalla detta valle de S. Maria per andar à Sibinico tu trouerai vn scioio, facendo tu la via della Solta dentro leuante e sirocco, & è lauorata e habitata: vuole accostar alla ditta Isola lagandolati dalla banda de sirocco, e descorsi da maestro, perche dentro il mezo vi è vna secca che ha circa pie vno d'acqua suso, volendo andar à Sibinico voltate, e accostate alla ditta Isola chiamata la Solta. Partendoti dalla ditta Isola della Solta andando dentro greco e tramontana, tu vederai vna Chiesa con vna bocca pizzola, facendo la detta via della Chiesa, tu trouerai in la detta bocca vn scioietto lasciandolo dalla banda di sirocco, accostati à esso, & anderai dietro la bocca, & anderai per canal circa mig. 4. à cauo del detto canal tu trouerai due torri, vna per ladi con vna catena, e là tu vederai la terra, & fatte alla via dalla terra, & accostati perche hà gran fondi appresso di passa 30, che è dentro à prouono da vn scagno. La detta terra si vien chiamata Sibinico.

V'scendo dalla detta bocca di S. Nicolò tu trouerai alcuni scogli per andar à leuante, i quali scogli son netti di tutte le bocche, tu puoi andar dentro qual bocca che tu vuoi, e trouerai alla terra ferma vn golfo, è buon fondi & buon forador, i detti scogli si vien chiamati i scogli delle besazze. Più oltra staria tu troui scoglio Pwso: andando per canal romate i detti scogli per garbin, & è tutti netti, alla detta staria tu trouerai vn cauo grossetto con vna murata, & son luoghi da grue, & vien chiamato il detto loco le Muraie: ancora per staria vi è vn cauo longo mig. 3. lauorado scouado in acqua: passando il detto cauo tu trouerai vn porto, & dentro dal detto porto tu trouerai due valle grandi: mettitte dietro dal detto porto come à te pare, auisandote che il detto porto si hà buon forador, et è fondi de passa 10. in 12. d'acqua dentro dal detto porto, & vi è per greco, auisandoti che fuora del ditto porto vi è per garbin da leuante, dal detto vi è vna secca & hà pie 5. d'acqua suso, auisandoti, che tu ti accosti alla staria, il ditto porto vien chiamato Cauo Cesta. Da Sibinico à Cauo Cesta per staria circa mig. 3. dentro ostro, & sirocco tu trouerai vn Cauo che è vna valle, & vien chiamato il detto loco Figo, e vi si v' dentro dal detto luoco per leuante, rimangono i detti scogli da garbin, et i detti fan porti ancora. Più oltra circa mig. 2. per staria tu trouerai vn porto da vna punta bassa da leuante con vna secca di fuora, & suso la detta secca, cioè la punta, vi è vna chiesa, e v' il detto porto per greco dentro, & vi vien chiamato il ditto porto S. Zuane dalla Chiana. E più oltra per staria vi è vn scioietto pizzolo, et ui è luoco della naue Mettendoti dentro dal detto romagnendore il detto scioietto da ponente, il detto scoglio grāde fa porto, il detto vien chiamato S. Arcanzodo, che è suso il detto vna Badia. Partendosi dal detto scorrendo per riniera lasciando tutti i detti

detti scogli da tramontana circa mig. 6. tu trouerai vn' Isola grande è longa, dal detto cauo da ponente. Lasciando la prima ualle da garbin, e trouerai un'altra da tramontana, & quella si è il porto, & v'è dentro trà leuante, & sirocco. Il detto luoco vien chiamato la Sefola; & la detta vien chiamata la Solta de Spalatro. Da S. Arcanzolo per staria circa mig. 18. tu trouerai vna terra piz-zola habitada, et dalla bāda de terra da garbin ui è un' Isola grande et habitata, arricordādoti che la detta terra si è in isola tātto come tien la terra. Et dalla bāda di terra dalla staria è un pōte di pietra, uā dalla terra in terra ferma, dalla banda dell' Isola de garbin vi è vn'altra Isola, et la detta vi è chiamata Tran.

La detto Isola di Tran. vien chiamata la Solta de Tran. Et sotto il ponte dell' Isola, che è di legname, può andar galie sottili, & nauilij piz-zoli, che è fondi di pie 6. Più oltra per staria mig. 12. tu trouerai vna terra habitata forte dal porto di ponente, & è statio di tutti i nauilij: la detta terra vien chiamata Spalato. Et più oltra per staria mig. 10. tu vederai vn castello roccado erto, & da basso del detto vi è vna fiumera può intrar fuste per remi. Più oltra per staria circa mig. 60. è un golfo, a cauo del detto golfo tu trouerai vna fiumera grā-de con vn canedo. Alla bocca della detta fiumera è un scoietto, & vuol romagnir il detto scoietto da tramontana, et vederai la bocca di Narenta dalla detta fiumera, & in bocca è fondi di pie otto d'acqua, & v'è suso per la detta circa mig. 18. tu trouerai alcuni casamenti di paia, & là si fa il bazaro, il detto luoco vien chiamato Narenta. Il detto golfo vien chiamato il golfo de Narenta. Tornando per ponente mig. 60. per staria accostandosi alla banda di garbin tu trouerai vn Cauo Vmano. Ancora partendoti dalla detta Isola della Sefola, cioè dalla Solta da Spalato, da ponente circa mig. 30. tu trouerai vn cauo erto, vien chiamato S. Pelegirino, e il cauo de Liesina da ponente: fuora del detto cauo da garbin tu trouerai alcune Isolette basse, soua le dette sono saline, & detti scogli vien chiamati i Gozi di Liesina. Partendoti dal detto cauo de S. Pelegirino circa mig. 4. per staria andando per il canale tu troui vna terra guasta habitata che è vn Castello alto, & dentro il luoco all'intrada del detto luoco trouerai vn scoglio, lascia il detto scoglio, cioè dalla banda destra da sirocco, & v'è dentro della terra, & quel si è il porto, che è buon fondi & buon forador, & vien chiamata la detta terra Liesina. Et ancora più oltra per staria tu trouerai vn scoietto, vuole romagnir da garbin, & andar per staria circa mig. 18. tu trouerai un' Isola bassa, pelosa, & lascierai la detta Isola dalla banda de garbin, per canal, in mezo della detta Isola tu trouerai vn porto grande, la conoscenza d'esso vi è vna maciera di pietra fatta à mano: & l'intrata del detto è per garbin, & vien chiamata la detta Isola Torcola. Partendosi dalla detta Isola da leuante andando per sirocco circa mig. 18. tu trouerai un cauo erto & grosso, & sotto il detto cauo tu vederai un porto: l'intrata del detto porto è per tramontana, et ui è buon fondi di passa 6. et è buon per andar à ponente, sotto il detto cauo tu trouerai un cauo forza da maistro, che è paraneogo di sirocco,

il detto cauo vien chiamato Cauo Cumano, il detto cauo per Staria per canal dalla banda de canal tu trouerai vna valle con vna rena bassa che è statio di tutti nauilij, e di tutte navi, & uien chiamato il ditto luogo Sabioncelo. Partendoti dal ditto luogo circa mig. 4. dentro ostro & sirocco tu trouerai suso vna punta una terrizzuola habitata guasta, la intrata del porto è da ponente, & hà fondi di passa 15. d'acqua, & è mal luogo per trauersare.

La ditta terra uien chiamata Curzuolla. La ditta è fuora vn' Isola Partendoti dalla ditta terra andando per leuante circa mig. 4. tu trouerai alcuni scogli con alcune muraie suso, non te accostare al scoglio grande da garbin, perche là è una secca, & tutrouerai un scoio pizolo, lassalo da garbin & accostati ad esso & fa la uia dal scoio, che hà le ditte muraie suso, & è un bon parauego de sirocco, & uien chiamato il ditto scoio S. Massimo. Partendose dal ditto scoio circa mig. 25. entro leuante & sirocco tu trouerai un cauo alto roccado. Et da ponente del ditto cauo tu trouerai un scoietto & netto à torno, & da torno del ditto cauo è habitation & parauego di sirocco, & uien chiamato il ditto cauo la Zuliana, Partendoti dal ditto cauo cioè per scoio, andando per Staria circa mig. 25. tu trouerai una ualle, dentro la ditta ualle tu uedrai una torre alta, il ditto luogo vien chiamato Prepo, più oltra mig. 5. tu trouerai una bocca da tramontana. Andando per la ditta bocca tu trouerai un scoio, uol dentro o uol di fuora puose andar netto. Et uederai un canal dalla banda di tramontana, scorrese leuante & ponente, romante le ditte Isole grande habitate da garbin, & lo statio della prima Isola è da leuante & vien chiamata Zuliana. Circa miglia 1. per leuante vai à vn'altra Isola grande habitata, & l'intrada del ditto porto, & vien chiamata la ditta Isola Calafata. Partendoti dalla ditta Isola di leuante, circa mig. 2. è vn'altra Isola habitata, & uedrai alcune Isole, & fu la via dalle ditte & vederai lo porto. Et romante il ditto porto da ponente, & scende acqua, & vien chiamata la ditta Isola Calamontana. Partendose dalla ditta Isola alla terra ferma circa mig. 2. per greco, tu vederai vn cauo roccado, & dentro del ditto cauo roccado si è porto, & habitato, & hà acqua, & è bon forzador & fondi di passa 12. d'acqua il ditto luogo vien chiamato Malfin. Et vederai più oltra per Staria circa mig. 5. tu trouerai vn' Isola habitata da Frati, auisandoti lascia la ditta Isola da garbin, & dentro dal ditto golfo tu vederai habitation, che son due valle grande, quella da leuante vien chiamata Mardongla, l'altra dalla banda di garbin vien chiamata Gramosa, auisandote dalla ditta à Ragusi per terra mig. 4. uscendo per andar à Ragusi, accostate dalla banda di leuante, perche la punta dalla banda sinistra si è secca circa un pronefe. Passando la ditta punta accostate alla Staria de garbin, & lassalo ditto scoio da griego, perche hà vna secca, e hà pie 4. d'acqua, & renirai netto. Voltando il ditto cauo tu trouerai vna valle che hà parauego desconerto, che è bon fondi & forzador, et vien chiamato il ditto luogo S. Martin, fuor della detta ualle trouerai vna secca e alcuni grebani, per ponente

DI LEVANTE.

ponente tanto quanto ti pare, lasciando i detti grebani dal lato sinistro, cioè da tramontana. Voltando i detti grebani per staria circa mig. 4. tu trouerai vna terra amurada e habitata, dentro dalla detta, cioè da leuante vi è vn porto con cadena, & entrasi per ponente, & vien chiamato il ditto luogo Ragusi. Dauanti del ditto porto vi è vn' Isola grande alta estende entro oistro & sirocco & de garbin, auisandote che è gran fondi di passa 30. & vuolsse metter da grego i prouesi alla ditta Isola, & la ditta Isola vien detta Croma.

Più oltra per staria circa miglia 8. alla banda de tramontana tu vedrai alcuni casamenti che son molini d'acqua, auisandote non ti accostar troppo perche vi è poco fondi, & secco, vien chiamato il detto loco i molini di Ragusi. Partendoti da i detti molini per staria circa miglia tre, tu vederai vn cauo, & vn scoiutto basso, accostati alla staria, perche il vien vna secca per la via de leuante vna balestrada, & anderai netto. Dentro dal detto cauo da tramontana è vna valle, & è buon loco, & buon fondi, & buon forzador, il detto loco vien chiamato Ragusi Vecchio. Voltando il detto cauo per staria miglia 15. tu trouerai vn cauo forean, & dentro al detto da ponente è buona da forzer, & vien chiamato il detto loco Malonto pizolo. Voltando il detto cauo tu trouerai vna bocca pizzola bassa, & vn scoio grande, & dentro dal detto da tramontana è vn scoiutto pizolo, lascia il detto scoio da garbin, & vâ dentro in la bocca & serra nel porto, & è buon fondi, e buon forzador, & vien chiamato il detto, Malonto grande. Più oltra per staria circa miglia 6. tu trouerai vn cauo forean bianco roccado alla bocca, & anderai dentro grego & tramontana, & poi tu trouerai per leuante, & così anderai dentro mig. 18. & in cauo del detto golfo vederai vna terra amurada, e habitada, & vederai da tramontana vna fiumera grande, la detta terra vien chiamata Cataro.

Vscendo fuora del detto loco appresso la bocca, accostandose alla banda sinistra tu vederai vna boscaia con vna Chiesa rotta, & è stacio de naue, & vien chiamata S. Maria in rosa. Più oltra per staria miglia due tu trouerai vn scoio, che hà vna valle per leuante, il scoio te roman per garbin, auisandoti il scoio con la valle si è buon forzador & buon statio, & vien chiamato il detto loco Imanzo. Più oltra per staria circa miglia otto, tu trouerai vn porto stâ per tramontana, & dentro dal detto sono due valle, vna per andar in leuante, & l'altra per andar in ponente. Auisandoti che in mezzo del porto vi è vna secca, cioè alla bocca, & ha pie sei d'acqua, & se tu vuoi andar & uscir netto accostati al ponente & anderai netto. Più oltra per staria circa miglia 10. vi è vn cauo, & vederai vn castello pizzolo amurado con vna bocca pizzola; & vi è vn' isola grande, alta roccada da garbin, & uolterai il detto scoio. Remagnate il scoio da garbin, & ti puoi metter al scoio alla staria, il detto scoio vien chiamato Buda. Più oltra per staria circa mig. 10. tu vederai vn dirupo con vna Chiesa suso, che par vn castello, & vederai

una spiaggia, & una valle, con una fiumera, & vederai un cauo vscir fuori per ponente, volte metter dentro del cauo, cioè da greco, & starà bene, che è buon fondi, & buon forzador, & vien chiamato il detto luoco Antiuari.

Più oltra per staria circa miglia 8. tu trouerai una valle, e tu vā dentro per leuante: & è luoco di nauilij piccioli, & sorgitore, è appresso un dirupo bianco vien chiamato il detto loco Val di Noce, & ancor più oltra circa miglia 4. tu trouerai una terra alta sopra un dirupo: la detta non ha porto, ma la calla, & è sorgitore per tutto circa mig. 3. & in mar fondi di passa 10. & vien chiamato il detto luoco Dolcigno.

Dolcigno oltra per staria circa miglia 18. tu vederai una spiaggia bianca boscuta, & partendoti da Dolcigno ancora circa miglia 8. tu vederai un scoglio piccolo solo da tramontana circa mig. 2. da leuante tu vederai una bocca di fiumara che vien chiamata quella Ludria. La conosce nza di questi è una Chiesa, & è dalla bocca della fiumara, & vien chiamata la Chiesa S. Nicolo: più oltra circa mig. 8. al capo della spiaggia tu trouerai un capo dentro boscuta & vien scouato in acqua, voltando tu truoui il porto, entra dentro per tramontana, la conoscenza di quel reguendo de mar il detto luoco tu truoui montagna a marina, tutta è spiaggia facendo quella via & andarai bene, & vien chiamato il detto luoco la Medoa.

La Medoa in bocca del detto porto risponde una fiumara vien chiamata Alezio, partendosi del detto luoco circa mig. 20. per garbin vederai il capo dentro migliorato, vien chiamato il detto capo Rodani, più oltra per staria circa miglia sei, tu trouerai un capo che pare iscolato, dentro dal detto entro leuante, & sirocco miglia vno è largo per nauilij, è buon sorgitore, & vien chiamato Capo di Pali.

Più oltra per staria circa mig. 7. tu truoui una terra alta sopra una montagna per ostro, partendoti dalla detta montagna tu vuoi andar per ostro è tanto che tu metti la terra da basso dentro leuante & sirocco, perche vi sono le secche grandi sotto acqua larghe circa mig. 4. vuolsi tornar dentro greco & leuante tanto che tu metti la terra da maistro, accostati alla terra quel che ti pare, & starai bene, & partendoti dal detto capo dentro ostro, & garbin tu vederai un capo forean, & dentro dal detto capo sono secche, allargati circa miglia due, ò tre, & anderai netto la detta terra è chiamata Dura 220.

Il detto capo uien chiamato il Capo delle Malie, oltra per staria miglia 60. tu vederai un fiume con torri in bocca, la prima da tramontana uien chiamata il Prego, la seconda da garbin uien chiamata la Spinari 222. A capo de i detti liti tu trouerai alcune motte bianche roccate da garbin uien chiamato il detto luoco i Canedoni.

Dentro da i detti tu trouerai un golfo grande trà leuante & sirocco, dalla banda di tramontana tu trouerai uno con alcuna bocca con alcune case habitate

bitate vien chiamato il detto luoco la Valona, partendoti dalla detta Valona andando dentro oſtro, & garbin dalla banda del golfo, tu trouerai vn porto, à capo del detto è vna ſtaria: la conoſcenza del detto è la montagna ſcanezzata, & va dentro ponente, & garbin, & vien chiamato il detto luoco porto Raguſio.

Partendoti dal porto Raguſio venendo per ſtaria tu trouerai vna caſa, oue ſtanzano alcuni caloieri, vien chiamato il Colombetto, partendoti per ſtaria tu trouerai vna punta baſa, arſa, bianca, vien chiamata la Lengua, & i Canedoni, & è vn ſcoglio alto, è habitato con vna Torre, & vi è ſorgitore dalla banda dentro, & vien chiamato il detto Saſno; Auſandoti che per tutto quel golfo della Valona del Saſno dentro è bon ferratore, & faccioti à ſapere che dalla punta d'Antiuieri inſino al ſtagno, e per tutti i golſi de ludri è per riuiera inſino al Saſno, fin'à migli tre tu troui vn ſorgitore, & buon ferratore: dalla lengua per ſtaria circa mig. 10. è vna valle à Parauego d'andar à ponente, & è luoco per nauili per andar in ponente; & fuora della detta valle voltando la punta andando in leuante è vna ſecca larga vn miglio è mezzo; Auſandoti che dentro & di fuora da eſa ſi può andar dentro da eſa accoſtandoti bene alla ſtaria; & vien chiamata la Valle dell'Orſo: circa mig. 20. per ſtaria tu trouerai vn luoco di ſtacio da galie, & nauili piccioli per andar da leuante & da ponente. La conoſcenza del detto loco è vn capo rocato, ſopra il detto capo tu vederai vna Chieſa de caloieri, la conoſcenza è queſta, venendo da mare tu vederai la montagna, & vna vallata ſcouata; & quella è la conoſcenza del detto luoco; & vien chiamato il detto luoco la Gramitù. Più oltra per ſtaria circa mig. 30. tu trouerai vna punta ſottile, e da leuante della detta punta tu vederai vn capo roſſo rocato, entrerai dentro per tramontana, ſopra il detto capo rocato dalla banda deſtra cioè da leuante, & anderai dentro da tramontana, & vederai vn capo pur da longie vn ſcoglio, vuolti rimanere dalla banda deſtra da leuante, dentro hà buon fondo, & buon ſorgitore per tutti i tempi, vi è acqua, & buon riſreſcamento, & vien chiamato il detto luoco Pilormo.

Partendoti da Pilormo circa mig. 24 dentro oſtro, & ſirocco accoſtandoti all'Iſola di Corſu, tu vederai per ſtaria vna terra dirupata, volgendo il capo della terra laſciando la detta terra dal lato deſtro, cioè da ponente tu vederai vna valle con alcune muraglie, et vna Chieſa de Caloieri, l'intrata della detta è da garbin, et hà nome Caſſopo, et è buon ſorgitore, et buon ferratore, et hà acqua: aricordandoti che dalla banda di ponente dell'Iſola di Corſu tu vederai alcune Iſole che ſi habitano, è chiamata la detta: e da tramontana hà buon parauego, et buon ſorgitore per prouenza, et acqua aſſai, et vien chiamata la detta Iſola da garbin alta erta, e di capo della detta vi è altra rocca habitata. Et la conoſcenza del detto loco è vna ſpiaggia bianca metteti alla detta, et ſarai coperto da prouenza, et hà buon ferratore: Auſan-

Auisandoti, se tu volessi andare in leuante, ò in ponente dentro dalla detta Isola cioè da tramontana, accostati alla detta Isola, quanto tu poi, & anderai netto: Auisandoti della detta Isola è Fanuu, è la Medera, sono due Isole, per entro le dette Isole sono secche, & non si può andar; Auisandoti che se tu volessi voltar l'isola da ponente cioè dalla banda di terra, tu vedrai vn faro, & anderai netto quasi per staria dell'isola circa migl 5. & vedrai vn capo con vn scoglio, la intrata del detto è da ponente, & vada dentro per sirocco, & hà buon fondo & buon ferator, & vien chiamato il detto loco Timon.

Porto Timon aricordandoti lascia il detto scoglio da garbin, & più oltra per staria della detta Isola tu vederai vna punta sabionada par scauezzata, allargati dalla punta circa mig. 1. e tu vederai il parauego della detta intrata è per ponente, hà buon sorgitore, & buon fondo, e parauego di prouenza, & di trauersa, & vien chiamato il detto loco Formentara.

Partendoti dal detto luoco andando dentro leuante, e sirocco tu vederai vn'isola, qual è grande, & habitata, hà porto da tramontana; partendosi dalla detta Formentara vuolsi fare la via dalla detta Isola, cioè da capo di garbin, & vuolsi andar tanto alla via della detta Isola, che tu ti metti vn scoglio, che è alla terra ferma per tramontana, & anderai largo mig. tre, dal detto capo di leuante di Corfu; ricordandoti che è secco circa mig. tre, pur facendo la via dal detto scoglio da terra ferma, il detto scoglio vien chiamato Ciuità, l'intrada del detto scoglio è da ponente, & vuolsi accostar alla staria, & andare per garbin, & là vedrai vna Chiesa di caloiieri con vna bocca picciola, vi è acqua, & è habitata la detta bocca da garbin, & per galie, & per nauili, ricordandoti che i detti luoghi sono due scogli; ricordandoti che la detta costa di Corfu tutta d'intorno ha sorgitore tornando a Casopo.

Partendoti dal detto Casopo venendo per la staria dell'Isola circa miglia due tu trouerai vn scoglio picciolo roccato, chiamasi il scoglio della Serpe, rimanti da tramontana più oltra per leuante alla terra ferma tu vederai tre scogli dentro da i detti, tu puoi entrare rimanendoti i scogli per ponente, è buon loco, & buon sorgitore, partendoti dalli detti scogli per staria tu trouerai circa mig. tre, alla banda sinistra, cioè per leuante, vn stagno con paludaccio, & è fumara pescareccia: & dentro dal detto fiume tu vederai vn castello habitato il stacio da leuante è dentro dal capo, qual par à te, & è buon fondo, e sorgitore per tutte navi, e per tutti tempi, & vien chiamato il detto luoco, il Butrinto: partendoti dal Butrinto per garbin circa mig. 12. tu vederai vna terra grande con due castelli alti sopra vna rocca, & dauanti dalla detta terra è vn'Isola, & vuol rimanere la detta Isola dalla banda sinistra, cioè da ponente, et farla via del capo, et mettili là come par à te, hà buon fondo, et buon sorgitore, et vien chiamato la detta terra Corfu.

Accostandoti alla detta terra di Corfu da capo di leuante circa mig. 3. in ostro & garbin tu troui alla staria dell'Isola Saline, & acqua, partendoti dal detto Corfu andando per leuante circa mig. 20. tu trouerai vn scoglio picciolo, il scoglio vuol rimaner per garbin. Il detto scoglio ha bon ferratore & stacio da tutte le nautiche, che ha d'andar in leuante, & in ponente. Partendoti dal detto scoglio per staria dentro leuante & sirocco circa mig. 10. è vn scoglio; & partendoti come ho detto dinanzi, vien chiamato il detto scoglio, Ziuta.

Partendoti dal detto scoglio circa miglia 12. per ostro tu trouerai vn' Isola grande habitata ne i detti porti, l'Isola è da tramontana, accostandoti dal capo di ponente della detta Isola andando per staria, tu vedrai due scogli per staria dentro di essi rimanendoti da tramontana, & sarà in porto, & è bon sorgitore, & con tutti i tempi andar in leuante, & in ponente et più oltra circa miglia vno, tu vedrai vna valle et va dentro ponente, et garbin tanto sopra la ponte auicinandoti tu sarai in porto. Ancora ti ricordo con vna buora tu sei impegnato dentro. Ancora ti ricordo guarda circa vn miglio et mezzo vi è vna secca grande et lunga per leuante dell'Isola circa vna balestrata, è secca, et par come vna bonazza sopra acqua à modo d'vna testa di vn vecchio marino. Ausandoti che à voler andar netto, tu debbi far la via de i detti scogli da ponente, et vedrai vn dirupo bianco facendo la via del detto, et andrai ai detti porti rimanente la secca dalla banda sinistra cioè da leuante: et andrai netto, et puoi andar con galie dentro la secca: et l'Isola vien chiamata Detto Luogo. Perche partendoti da Ciuita circa miglia 5. per staria tu trouerai vna spiaggia bianca grande, inui è acqua, et legne, et la detta spiaggia, vien chiamata la spiaggia da Cabon: più oltra circa mig. 5. tu trouerai vn capo forean, voltando il detto capo tu vedrai per greco circa miglia 10. vn dirupo altorocato, et sopra il detto tu vedrai vna torre, facendo la via del detto tu vedrai vna bocca picciola rimanendoti il detto dirupo dalla banda destra cioè da sirocco, et andrai dentro per tramontana, et vedrai vn gran stagno con fiumare et boschi, vi sono pescchiere, buon sorgitore, et buon fondo, et vien chiamato il detto loco, il Velechi.

Partendoti dal Velechi per staria circa mig. 20. tu trouerai vna bocca guardasi stretta, et guarda in greco, et garbin, ausandoti la detta bocca è vn stagno, e tu debbi accostarti dalla punta di leuante della detta bocca et vederai vna Chiesa facendo tu la via alla detta Chiesa, laquale si chiama S. Nicolò, et nel detto golfo è vna terra habitada da Albanesi et vien chiamata Larta, et per il detto golfo è buon sorgitore uscendo fuori della bocca per staria circa mig. 20. vedrai vn stretto, ch'era vn canale, et dalla banda destra vedrai vn terra habitada picciola, ch'era vn ponte, che passaua dalla detta terra in terra ferma vi è fondo di pie 4. & è la detta terra S. Manra & la detta terra suso l'Isola del Ducato, & guardasi Velechi con il Ducato quarta d'ostro inuerso sirocco, et sononi miglia 70.

Andan-

Andando dal detto capo del Ducato tu troui vn scoglietto largo dalla detta isola circa miglia 2. vi è sorgitore dal detto scoglio all' isola per prouenza, & vi è fondo di 28. passa, & vien chiamato il detto scoglio la Sessola. Partendoti dal detto capo del Ducato per staria circa miglia 8. vederai vna valle grande habitata & è luoco di rinfrescamento & acqua, & vien chiamato il detto luoco il Figo: al detto capo del Ducato vederai vn Canal guardati in sirocco & maestro il capo del detto canale da ponente dalla banda di garbin vederai vna punta bassa, & dentro della detta punta vederai vn porto con alcune muraglie, vassi dentro tra ponente & maestro, & hà buon fondi, & buon sorgitore, & vien chiamato il detto loco Viscardo.

Più oltra per staria della detta isola circa miglia 18. trouerai vn golfo con due spiagge grandi vna da ponente, & l'altra da ostro; & vien chiamata quella da ponente la valle di Galilea, & quella da ostro, vien chiamata d'Alessandria, vi è acqua & rinfrescamento, & buon sorgitore per andar in ponente: Auisandoti che dalla banda di garbin tu vederai vn' isola grande, due valli grandi, rimangono le dette isole dentro dal canale & sono habitate: il stacio delle dette valli è la valle di ponente, vi è buon largo, & buon sorgitore; Auisandoti che à capo di detta isola da leuante per staria vederai due ponte, rimangono le dette da ponente, & da greco, & vederai vn fonte grãde, & v' à dentro ostro & garbin, & hà buon sorgitore & buon porto, la conoscenza del detto porto è vn capo rocato bianco, vuolti rimaner il detto capo dalla banda sinistra cioè da leuante, & hà buon fondo & netto; & vien chiamata la detta isola il Compare, ancora Partendoti dalla detta valle di Alessandria circa miglia 5. tu troui vna valle grande con vna spiaggia & è parauago & sorgitore da sirocco alla tramontana, & vien chiamata la detta valle Genese.

Ancor Partendoti dalla detta valle d'Alessandria più oltra per staria miglia 10. tu trouerai vna spiaggia & sorgitore & acqua & rinfrescamento, è bon sorgitore di tutti i venti foreani & di prouenza, La conoscenza della detta spiaggia è vna montagna inuergata scauerzata, et è la valle dell' Asino.

Più oltra per staria circa miglia 10. da sirocco tu trouerai vna rina rocata bianca, & rossa. Auisandoti di fuora della detta di sirocco circa miglia 2. largo è vna secca che hà pie 4. d'acqua; volendo andar netto Accostandoti alla staria circa miglia 4. anderai netto; più ancora per staria circa miglia 12. vederai vn golfo grande, & vna punta bassa, largati dalla detta punta circa miglia vno. Auisandoti che la detta è secca, vuol rimaner la punta alla banda destra cioè da garbin, & anderai dentro leuante, & sirocco, & è buon sorgitore & hà acqua & vien chiamato il detto loco, il Targo de Cefalonia, Auisandoti che venendo alla detta punta tu vederai ostro, & garbin circa miglia 5. vn scoglio, & è sorgitore, & ferratore per condurre in leuante: & à ponente, il detto scoglio è netto, & fassi stretto il scoglio, & la pōta, et poi entra donde

donde ti pare, & vien chiamato il detto scoglio, Viardoni, la detta Isola grande vien chiamata, la Cefalonia.

Tornando alla detta Isola del Compare andando a Chiarenza dentro leuante, & sirocco sonou mig. 40. partendosi dal detto capo del Compare per greco circa mig. 20. tu trouerai tre scogli erti rocati, la intrata de' detti dalla banda di greco de' detti scogli piccioli è buon loco, & è coperto da garbin, & de' tutti i foreani & ha fondo di passa 15. & sono chiamati i detti luoghi Chucholari, Partendoti da' detti Chucholari circa mig. 30. alla quarta d'ostro verso sirocco vederai una terra suso una punta bassa, auisandoti tu trouerai un scoglio, vuolsi lasciare il scoglio dalla banda destra cioè da garbin, & fa la via della terra, & è stacio alla terra de Forconi, ha bon fondi, e bon forgitore mettendoti largo dal detto loco quel che pare à te, & è la detta terra, Chiarenza.

Più oltra per staria circa mig. 5. tu trouerai una punta con spiaggia con una pietra appresso terra, la detta vien chiamata la punta di Chiarenza. Partendoti dalla detta punta circa mig. 12. per garbin vedrai vn Isola grande habitata in punta della detta Isola dalla banda di sirocco vedrai un golfo, v'è dentro circa mig. 5. voltando la punta del Zante vedrai vn scoglio erto boscutto, vuolsi rimanere il detto scoglio alla banda sinistra cioè da garbin, andādo da leuante vedrai al detto scoglio una muraglia, vuolsi metter per mezzo la detta muraglia à ferro & à prouese mettendo prouese alla detta muraglia di suo- ra greco, & forgerà in fondo di passa 5. & è buon luoco per tutti i tēpi per andar in leuante & vien chiamato il detto scoglio il Peloso: auisandoti che volendo intrar da ponente del detto scoglio vuolsi lasciar di miglia due tātō che troui il canal dentro da leuante & sirocco: auisandoti che dal capo di ponente del scoglio son due secche larghe, & circa miglia due, & son pie tre in quattro, d'acqua, & così tu anderai netto.

Partendoti dal detto scoglio mig. 5. per garbin vedrai vn scoglio arso bianco rocato dalla banda di sirocco, il detto loco ha parauego, è bon forzitore da tutti i tempi per andar in leuante, e volta in terra dalla banda di greco, entra mettendoti il scoglio per sirocco, & vien chiamato il detto loco, la Mata.

Partendoti dalla detta Mata circa mig. 40. per ostro tu troui due scogli bassi habitati da caloieri, auisandoti dalla banda di leuante de' detti tu vederai una spiaggia, tu ti puoi metter largo circa un miglio, & è bon forzitore di passa sei à ponente di prouenza, & vengono chiamati i detti, Striuali.

Partendoti da' detti Striuali circa mig. 40. tra leuante & sirocco tu trouerai vn scoglio habitato da caloieri, & parauego de i detti è dalla banda di greco, & vuolsi metter per mezzo la Chiesa de caloieri & vi è fondo di passa sei in 8. et si può andar in leuante, & in ponete, et vien chiamato il detto loco Prudo.

Ancora partendoti dalla detta punta di Chiarenza per staria circa mig. 20. tu trouerai una punta bassa foreana da garbin, & è parauego di prouenza & è bon forzitore, la conofcenza della detta punta è vn castello, & fra terra dalla

dalla pōta circa mig. 4. più oltra per staria tu troui vn golfo grande, auisandoti che la detta pōta di Chiarenza insino al detto golfo per staria è sorgitore, & vien chiamato il detto golfo, Lorcadian; la pōta di Chiarenza con Prudo si guarda dentro ostro, & sirocco miglia 80.

Partendoti da Prudo per staria alla terra ferma circa mig. 10. tu vedrai vn castello sopra vn'isola; Auisandoti che dalla banda di leuante del detto castello, tu vedrai vna bocca picciola, aricordandoti che è loco per nauili piccoli, cioè barche, & galie sottili, e andrai dentro per canal; Auisandoti che vogli andar al capo della detta isola, & là vedrai vn scoglio dirupato lasciando il detto dalla banda sinistra, cioè da ponente facendoti la via di greco, & vedrai vna pōta circa miglia 4. et vuolti metter dentro dalla detta pōta, cioè da greco tanto che tu sarai con il detto scoglio, ha bon fondi et sorgitore, il detto loco vien chiamato il porto del Gionchio, et il detto castello, vien chiamato il Gionchio.

Più oltra circa mig. 4. per tramontana tu vedrai vna spiaggia, et dalla detta spiaggia vedrai vn scoglio picciolo bianco, vuolti rimanere dalla banda sinistra a far la via della spiaggia, et vedrai vna fiumara d'acqua, et auisandoti per tutto il detto golfo è bon fondi, & bon sorgitore.

Partendoti dal detto luoco per staria andar in leuante circa mig. 8. tu trouerai vna pōta bassa con vna terra suso, & ha muolo dalla banda di leuante, entrai dal detto muolo, cioè per garbin, & è fondi di pie 8. Auisandoti che di fuora dal detto muolo puossi star a ferro a profe cioè d'estate, è bon ferratore, & è fondo di passa otto, & vien chiamata la detta terra, Modon.

Modon con Sapienza dentro ostro, & garbin mig. 3. Sapienza è Isola, & è parauego di garbin, & paranego dalla banda di greco; la conoscenza del detto scacio è dal capo della spiaggia di leuante; là vedrai vn dirupo ro, o rocatto, vuolsi metter per mezzo il detto, & è bon ferratore, & bon fondo di passa 30. più oltra per la detta Isola circa miglia vno tu trouerai vna pōta rocata larga dalla detta isola vna balestrata, & vna secca sotto acqua, & ha pie 7. volgendoti al detto per staria alla detta Isola circa miglia due tu vedrai vn porto largo grande, vā drento per garbin, & è coperto da tutti i tempi, & è buon ferratore, vien chiamato il detto, porto Longo.

Partendoti dal detto circa miglia vno dentro il canal tu vedrai vn'Isola pelosa habitata da caloieri: più oltra circa miglia vno tu trouerai vn'altra Isola grande & vien chiamata Caurera, & è dalla detta a S. Vencedago mig. 3. per greco; da Modon a S. Vencedago per staria circa miglia 5. tu trouerai vna spiaggia grande habitata, & ha acqua, la detta vien chiamata, il Griso.

Più oltra per staria circa mig. 5. tu trouerai vn'Isola erta habitata da caloieri, & vien chiamata la detta S. Vencedego; il detto S. Vencedego guarda la quarta di sirocco verso leuante, & è mig. 10. Auisandoti che il detto S. Vencedego cioè alla terra ferma circa miglia vno è vn capo rocatto, sopra il detto è vna

Vna torre rotta, & vien chiamata Capo punta di gallo; auisandoti dalla detta punta à S. Vencedego vi è sorgitore per tutto, chi vuol partire il canale hauerà fondo di passa 6. di sotto della detta Ponta di gallo, & buon parauego, & buon sorgitore da prouenza.

Più oltra circa mig. 8. per staria tu vederai vna punta erta foreana rocata da leuante, & sopra la detta punta vederai vna terra habitata, vien chiamata la detta terra Coron, volgendo il detto capo rocato cioè da tramontana per staria, tu vederai alla marina vn muolo, & è buon sorgitore dentro dal muolo, cioè da ponente; auisandoti che tutti dei metter tanto dentro, che tu arrini alla porta del Castello, & sarà buon sorgitor & netto, perche di fuori dal detto loco è spreo: partendoti dalla detta terra vederai vn golfo per maestro, il detto golfo vien chiamato il golfo di Coron.

Partendoti dal detto Coron sopra mig. 30. alla quarta di leuante in verso il greco tu vederai vna bocca, & stà per greco, & dentro dalla detta bocca vederai 2. v alle dalla banda destra da sirocco, & suso la detta vederai vna Chiesa, & al detto luogo si mettono i nauili, & è assai buon sorgitore, & stacio da tutti uenti, cioè terrazzani, & uien chiamato il detto loco, Lintolon.

Ancora più oltra per staria circa mig. 30. dentro ostro, & sirocco tu uederai un capo erto rocato dentro dal detto capo, cioè dalla banda destra da tramontana è un Castello sopra un poco di dirupo, & uien chiamato il detto Castello il Castello di Menna, i sopradetti dirupi son chiamati i dirupi di Menna, auisandoti che dentro dal detto Castello è stacio per barche, & non per nauili. Più oltra da i detti dirupi per staria circa mig. 4. uederai una ualletta grande scanezzata, & dentro dalla detta ualle è buon ferratore, & buon parauego da sirocco in sin' al ponente, uien chiamata la detta ualle S. Maria, la conoscenza della detta ualle è una roccata bianca, uolti rimaner la detta uia dalla banda sinistra, & guardasi S. Vencedego co'l capo di S. Maria entro leuante & sirocco mig. 70. auisandoti che per mezo la detta ualle di S. Maria circa mig. 3. è un scoglietto basso netto, tutto à torno, uien chiamato il detto, il Caloiere; volgendo il detto capo di S. Maria circa mig. 2. per staria tu uederai una ualle, la detta ualle è loco, & parauego da nauili piccioli, & dentro la detta è una Chiesa, & è coperto il detto loco da greco infini all' ostro; la sua intrata è per maestro, & è buon ferratore, uien chiamata la detta ualle S. Maria.

Andando ancora per staria mig. 4. tu uederai un dirupo rocato rosso, et dentro dal detto dirupo uederai un porto grande, et uà dentro, ti dei metter alla ualle di sirocco, et potrai stare à ferro, et à prouese, et è buon fondo di passa 14. intrando nel detto porto nuolsi accostare ad una punta bassa rocata, et lasciarti il detto dirupo rosso dalla banda destra: auisandoti che a mezo del detto porto è una secca di pie 11. d'acqua, et è netta da torno; Partendoti dal detto porto circa mig. 30. uederai un capo dentro dal detto, et è da tramontana stacio, et è buon sorgitore, sopra il detto è un Castello, uien chiamato il detto

to Castello Rampani, dentro dal detto loco vederai vn golfo grande, cioè da ponente, & vederai vna torre dal detto con vna fiumara grande, & puoi andar nella detta con nauili piccioli, & vien chiamata la detta torre Voscchili potamo, il detto golfo vien chiamato, golfo di castel Rampani.

Partendoti dal detto Castello Rampani per leuante circa mig. 8. tu vederai vn' Isola, & la detta Isola fa bacca con la staria, auisandoti che dentro dal la detta bocca non può andar legno se non galie sottili, o legni piccioli de pie. 4. auisandoti che si vuol lasciar la detta Isola dalla banda di greco, & volgendo la detta punta tu vederai vna spiaggia grande, tu ti puoi metter alla detta, & sarai coperto da buora, & da prouenza, auisandoti che per mezo la detta spiaggia volgendo il capo da sirocco dalla banda di greco, vederai vna valle alla detta isola, & è coperta da garbin, & da tutti foranei, & vien chiamata la detta Isola i Cerui: Più oltra circa mig. 10. per greco alla terra ferma tu vederai vn capo, & è dalla spiaggia di leuante; il detto capo si va fuora per garbin; il detto loco è stacio, & parauego di tutte navi, la conoscenza del detto loco dalla punta di garbin è vn scoglietto basso in acqua sopra la terra, erto, & sono alcune masiere di pietre, & quello è la conoscenza del loco, & vien chiamato il detto loco Lauatia.

Più oltra per staria da leuante tu trouerai vna punta bassa foreana a garbin, il detto loco è buon sorgitore, & parauego, & vien chiamato il detto loco, la punta di Santa Maria.

Più oltra circa mig. 2. tu trouerai vn capo rocato, quel capo vien chiamato capo Malio Sant' Angelo.

Partendosi dal detto capo Malio dentro ostro, & garbin circa mig. 2. tu trouerai vn' Isola grande habitata, la detta Isola non ha porto, & ha dalla banda di sirocco due Isole quali hanno stacio, & parauego di buora, di prouenza, tu ti debbi metter alle dette tanto che tu sii coperto di buora, & è buon sorgitore; sono chiamate le dette Dragonere. Partendoti dalle dette circa mig. 2. per mezo le dette è vna valle all' Isola grande, laqual valle faria porto, e buon luoco, mettendoti dentro quel che ti parrà, auisandoti che ti conuiene armeggiar in quarto, & starai ben largo sendo della valle è vna spiaggia con vna Chiesa, & vien chiamato il detto loco, S. Nicolo.

Più oltra per staria per mezo largo a sirocco scoglietti, puoi andar dentro & di fuora perche sono netti, vengono chiamati i detti scogli Doi.

Et volgendo la detta punta da garbin vederai vn scoglio rocato erto per mezo il detto, cioè da greco all' Isola grande tu vederai vn Castello alto, & sotto il detto è vna spiaggia, & vna punta foreana a garbin, e ti puoi metter alla spiaggia, & sarai coperto da leuante infino al ponente, & vien chiamato il detto scoglio da garbin Elouega, & la detta Isola col Castello vien chiamata l' Isola di Cerigo: auisandoti che nella detta Isola grande trouerai alcune uali grandi coperte da buora, & da sirocco per nauili che s' aiutano da remi.

Partendoti dalla detta Isola di Cerigo dentro ostro, & sirocco circa mig. 30. tu trouerai vn' Isola grande, la detta Isola grande non hà sorgitore nè parauero, & da capodi ponente della detta Isola è vn scoglio largo circa mig. 3. auisandoti che dietro dal detto scoglio e l' Isola è vna secca per raso acqua, puossi andar netto accostandoti alla detta Isola ouer al scoglio, & vien chiamata la detta isola Cerigo, il detto scoglio chiamasi il Poro, auisandoti che da la isola da leuante è isola secca sotto acqua, allargandosi dalla detta mig. 1. in mig. 2.

Ancora partendoti dalla detta Isola di Cerigo circa mig. 30. per sirocco, trouerai quattro Isole, tu puoi andar dentro, & di fuori dalle dette Isole, & andarai dentro da vn golfetto, & dal detto golfetto metterai la detta Isola grande, starai dentro ponente, & maestro, aricordandoti che la detta Isola fa porto, & uolsi metter per mezo della detta Chiesa, & è a marina dell' Isola, & buon sorgitore, & fondo di passa 10. & puoi star à ferro, & à proue, et vien chiamata la detta Isola gran Busie; auisandoti che il detto loco hà vna bocca da garbin con vn scoglietto et puoi entrar et vscir con tutte le navi accostandoti bene al scoglio: auisandoti che il scoglio vuol rimanere dalla banda sinistra se tu vai sufo in terra, & vscirai da tutti i tempi.

Partendoti dalle dette gran Busie, & dalla banda di greco circa mig. 6. in 7. tu trouerai vna punta foreana à greco, dentro dalla detta punta vederai vn golfo con vn castello, vien chiamato il detto loco, Castel Contarini; vscendo fuori del detto golfo tu vederai vn capo forean à greco rocato, dentro dal detto è vn golfo con vna spiaggia grande, alla detta spiaggia vederai vn scoglio erto pelofo largo dalla detta spiaggia circa mig. 2. et hà porto di tutte le navi per andare in Romania, ò per la detta Isola, et è loco che si scorre per forza di buora, et è buon ferratore, et buon luoco per tutti i tempi, et vien chiamato il detto luoco, il Turlurud: dal detto tu vederai una terra alla uia de sirocco grande habitata, et hà porto, la metà del detto porto è stretta, uolsi forger di fuora dalla bocca, e tirarsi destramente, perche dentro è poco tranquillo, et uolsi metter dalla banda sinistra, et sarai coperto da buora; la metà è per ostro; la detta terra uien chiamata la Cania. Partendoti dal detto luoco per andar à leuante per staria circa mig. 10 per greco vederai un capo forean rocato dalla banda di leuante, vien chiamato il detto capo la Meclai: andando per staria del detto capo per garbin circa mig. 6. tu vederai un golfo grande, ualsi dentro per ponente circa mig. 4. dentro dal detto capo tu uedi due Isole in bocca ti puoi metter da greco, et da garbin delle dette, coprendoti da leuante, et à buon fondo, et buon sorgitore, il detto golfo uien chiamato la Suda, la banda dalla staria è un Castello habitato, ha acqua, et rinfrescamento à leuante, uien chiamato la Bicorna.

Più oltra per staria circa mi. 20. tu trouerai una spiaggia cō un muolo picciolo basso sopra la detta è una terra picciola habitata, et uien chiamata Retemo.

Ancora più oltra per staria à leuante dal detto andandoti vederai un ca-

po forean à greco vocato in acqua, & quello al detto andando per garbin la sciandoti il detto capo alla banda destra, cioè da maestro, vederai una valle con una Chiesa de Caloieri, & hà acqua, auisandoti che tu ti debbi metter dentro tanto che pare à te che tu sij coperto da buora, et è bon sorgitore, et ferratore, et stacio di buora, et d'altri foreani, et vien chiamato il detto loco, la Frascia.

Più oltra circa mig. 10. per sirocco vederai una terra grande habitata, che ha porto, & muolo, & sopra il detto muolo vederai una terra alta, & vederai una bocca stretta con un molo basso, auisandoti che di fuori dal detto muolo è sorgitore, & puoi stare à ferro, & prouese, dando tui prouesi al muolo grande, anderai dentro dalla detta bocca come par à te, & la detta terra uien chiamata Candia.

Ancora partendosi dalla detta terra per staria à leuante circa mig. 40. tu trouerai un capo forean à greco, dentro al detto cioè da garbin tu uederai una spiaggia con una Chiesa di Caloieri, & è sorgitore di buora, & di prouenza, & uien chiamato il detto capo S. Giouanni.

Più oltra per staria del detto capo per garbin circa mig. 5. tu uederai un golfo stretto longo, & fuora del detto golfo tu uederai un' Isola bassa, & è stacio, & parauego di tutte naui, & buon ferratore, dentro dal detto golfo picciolo entra dentro lasciando le Isole dalla banda sinistra, & è sorgitore, & buon fondi per galie, & sono saline, auisandoti che il detto scoglio è fuora della bocca, & uien chiamato detto scoglio, Spina Longa.

Partendoti dal detto loco andando trà leuante & sirocco tu uederai una punta rocata circa mig. 3. per staria, & uederai tre Isole, & un Castello con una spiaggia, & è habitata, e stacio per prouenza, & di buora, et uien chiamato il detto loco Setia.

Partendosi dalla detta terra di Setia tu uederai un capo forean à greco, eto, & di fuora circa mig. mezzo, & uederai un scoglietto picciolo: di fuora dal detto è una secca sotto acqua, deui allargarti dal detto scoglio circa mig. 2. & anderai netto, & uien chiamato il detto luogo S. Teodoro.

Ancora più oltra per staria circa mig. 8. uederai una punta, et dentro dalla detta punta uederai un porto grande, et largo, uassi dentro per garbin, et è bon sorgitore, et bon loco, et ha acqua, il detto loco è chiamato Palo Castro: di fuora dal detto capo tu uederai un scoglio largo fuori dalla staria circa mig. 5. et dentro dal detto è una secca; Auisandoti andar netto, uoulsi accostare all' Isola passando il scoglio dalla banda sinistra cioè da leuante, et uien chiamato il detto scoglio il detto capo foran dal maestro uien chiamato Capo Sermon.

Tornando indietro dall' Isola dalla banda di garbin tu trouerai un scoglio, puossi andar dietro, et di fuora, et chiamasi il detto Farioni: Più oltra per staria circa mig. 20. tu trouerai un' isola alla via di garbin, et è sorgitore et parauego da naue et da nauilij, et buo fondo, et vien chiamata la detta isola la Christiana.

Più oltra per staria circa mig. 30. tu vederai due scogli larghi dalla detta staria

staria circa mig. 6. & è buon ferratore & stacio da naue, & vuolsi intender de i detti da tramontana & è buon ferratore & sorgitore, auisandoti da ponente è vna secca, vuolsi allargar dalla detta secca mig. 3. & anderai netto, & sono chiamati i detti scogli Gadaroni.

Più oltra per staria dalla detta Isola circa mig. 60. vederai vna punta foreana ad ostro, & dentro dalla detta vederai due valle, & stacio largo per tutte navi, & di fuora dalle dette vederai tre scogli, & i detti fanno porto, & paraneuo, chiamasi i detti scogli Cabolimena.

Andando più oltra per staria circa mig. 20. tu vederai vna valle, & è sorgitore, & paraneuo da prouenza & da buora, & è luogo per andare à leuante, di fuora dal detto da garbin tu vederai due scogli, e con due secche di fuora da ostro, & chiamasi i detti scogli, Camrere, & puossi andar dentro, & di fuora allargandote dalla banda d'ostro, circa mig. 3. per le secche, & anderai netto.

Più oltra per staria circa mig. 30. tu vederai vn golfo; che va dentro circa mig. 2. & è buon loco per andar à leuante, & vien chiamato dal mar d'ostro; fuora del detto luogo à garbin vederai vn' Isola grande con vn scoglio da tramontana, & dentro il scoglio, & l'Isola è vna seccha, vuolsi accostare al detto scoglio, & anderai netto, auisandoti che la detta Isola è grande, & stacio, & porto mettendoti alla banda di greco, & vien chiamato il detto loco il Gozo.

Ancora andando per staria dell' Isola tu vederai vn capo forean à garbin alcune volte à prouego di buora: auisandoti che dentro da i detti scogli è spreco, & è mal stare, & vien chiamato il detto luogo capo S. Giovanni.

Partendoti dal detto capo Sermon circa mig. 40. la quarta di greco in ver leuante tu vederai vn' Isola erta chiamasi l'Onso; dentro dalla detta da tramontana tu vederai alcuni scoglietti bassi, vuolti metter dentro da i detti scogli, & l'Isola mettendoti i detti da maestro, & poi entrarai da greco, et da garbin mettendoti à ferro, et à prouese, et è bon ferratore, et è luogo per andar à leuante, et à ponente, sono chiamati i detti luochi Nofecco.

Più oltra per greco vederai vn' Isola grande, et alta dentro le due Isole grādi vi è vna secca, vuolsi allargare quello che par à te dall' Isola grāde, et puossi andare dentro dalla detta Isola grande, et anderai netto, et vien chiamata la detta Isola il Scarpanto, auisandoti che'l porto e'l stacio della detta Isola è da tramontana, auisandoti ancora che andando per scoglio tu vederai vn' Isola bassa, et dentro dalla detta è secco, auisandoti accostati alla detta Isola quanto pare à te, e non ti dubitare, perche la bocca sia stretta mettendoti all' Isola et starai bene, et chiamasi la detta Isola Staqualie, auisandoti dalla banda di sirocco tu vederai vn Castello alto, et sopra vna rocca, facendo la via del detto tu vederai il porto, et è luogo per tutti nauilij, vā dentro per maestro, et starai bene, è buon ferratore, et risfrescamento d'acqua da bere.

Ancora più oltra circa mig. 40. alla quarta di tramontana verso greco vederai vn' Isola alta chiamasi Rodo.

Capo Malio S. Angiolo con Molo quarta di greco in verso leuante miglia 100. Auísandoti che i porti della Isola sono dalla banda di tramontana, & volgendo il capo da ponente della detta Isola vederai il Castello, accostandoti al Castello intrando dentro il detto golfo circa mig. 3. tu vederai una punta ba, a mettiti dentro dalla detta punta, & è buon ferratore, & puol star à ferro à prouese & è di passa 10. di fondi in 12. & vi è acqua bona: dall'altro capo dell' Isola di leuante, cioè dell' Isola di leuante che è da tramontana, è porto per tutte navi, la conoscenza del detto porto è vn capo rocato alto bianco: dentro dal detto capo vederai vna Chiesa rotti ti puol mettere là doue ti piace, & è buon ferratore, & fondo di passa 6. in 12. & è luogo per tutte navi, auísandoti che l' detto luogo & l' Isola sono per mezzo & hà una torre suso & vien chiamata la detta torre è chiamato, e suso il detto luogo è acqua, & legne, con Policandro quarta di leuante ver sirocco mig. 20. Policandro è Isola longa & stretta, & alta, è dishabitada, & non hà porto, ne stacio se nò per fusti de remi.

Policandro con quarta di leuante in verso il greco mig. 30. auísandoti che vna Isola tagliata à alta dal capo da maestro, tu vederai due scogli tondi et atti, auísandoti che i detti scogli vogliono rimaner intrando dentro dalla banda sinistra, cioè da tramontana, largo dalla detta circa mig. 2. tu vederai la valle col castello, vā dentro per forean à mezzo il Castello, & vassi dentro per greco, & hà fondo di passa 4. & 8. & è buon sorgitore alla ditta Isola, & è habitata, & hà acqua.

Partendoti dal detto porto alla via d'ostro & sirocco mig. 25. tu vederai vn' Isola grande & alta due Isole, & fanno vn canal, dentro dal detto canale, è vn capo bruciato, & lì è stacio da navi, & ti puoi mettere dentro dal detto, auísandoti che per dentro il canale non è fondo, dalla banda della detta Isola grande, dalla banda d'ostro è una spiaggia con vna rena bassa con vn fondo bianco, & è parauego di buora & vuoi si andare largo dalla punta circa mig. vno & mezzo; auísandoti che circa la detta Isola sono alcuni sorgitori dalla banda di fuora che non sono netti, la detta Isola hà Castello, & non è habitato, la detta Isola si chiama Santorini; dalla banda della detta Isola da ponente circa mig. 5. sono due Isole & non hanno stacio, nè fondo, & sono chiamate le dette Isole, la Chriſtiana.

Partendo da Santorini andando dentro greco & leuante mig. 7. tu vederai vn' Isola alta, & dal detto capo della detta da greco è vn capo erto rocato in acqua; auísandoti che l' detto capo risoleggia forte con buora, tu ti puoi allargare dal detto quello pare à te, & di fuora dalla detta Isola da ostro sono due scogli & vn' Isolotto bassa, hà bon fondo à torno & bon stacio da nauili piccioli, & ti puoi metter alla detta Isola grande per mezzo il Castello, detti luoghi sono dalla banda d'ostro dalla detta Isola, è la detta Isola habitata, & hà acqua, & vien chiamata Nanſio.

Partendoti da Nanſio dentro greco & leuante circa mig. 35. tu vederai vn'al-

vn'altra Isola grande, dalla banda della detta isola in sirocco sono alcuni Isolotti bassi, voglionoti rimanere i detti dalla banda di sirocco, & quando tu sarai dentro da i detti all'Isola grande tu vederai vn capo erto pelofo, & il detto scoglio, puossi intrar in quel detto porto di sopra & di sotto, et anderai entro'l porto, & dentro dal detto porto è fondo di passa 4. in 10. d'acqua, è bon ferratore; auisandoti che la detta Isola hà de buoni porti, oltra quello che è dalla banda destra di tramontana: andando al capo da ponente et da sirocco è vn Castello, et al detto Castello è acqua: & la detta Isola è dishabitata, et vien chiamata la detta Isola Stampalia.

Partendoti da Stampalia andando trà greco, et leuante mig. 40. tu trouerai vn Isola grande, laqual dalla banda di ponente hà due capi vn basso, l'altro erto rocato; auisandoti che tu dei far la via di quel capo rocato erto, lasciandolo dalla banda sinistra da maestro; auisandoti che dal detto Capo infino alla punta da greco è buon sorgitore, et buon parauego di prouenza, et di buora; auisandoti che su la detta punta da greco è vna secca, tu ti dei allargare dalla detta circa mig. 2. et volgendo la detta punta vederai la terra, auisandoti che la detta Isola non hà porto, tu ti puoi mettere per mezzo la terra doue ti paverà et starai ben con tutti i tempi, et vi è fondo di 5. in 15. passa d'acqua et vi è acqua buona, Partendoti dalla terra per riuiera vi à vna punta bassa, laqual hà picciolo fondo, et è à modo di vna sabionera, et è fondo bianche, non t'allargare dalla ditta circa mig. 3. et anderai netto, et così volterai l'Isola, la detta Isola hà Castello, è habitata, et vien chiamata la detta Isola Largo.

Partendoti dal detto capo del Cefalo per leuante circa mig. 5. tu trouerai vn Isola dalla banda di sirocco, et vederai vna spiaggia, tu ti puoi mettere per prouenza, à capo della spiaggia tu vederai vn scoglietto, tu ti puoi mettere dentro dal scoglietto con tutti venti, et è buon per andar à leuante: auisandoti che circa mi. 2. largo dal scoglio è vna secca che par sopra à l'acqua à modo d'vna barca, auisandoti lasciati andar in mezzo il canal anderai netto, et vien chiamata la detta Isola, Celligargo; dalla detta dentro leuante et sirocco tu vederai circa mig. 3. vn Isola alta con vn Castello habitato, auisandoti che la detta Isola non hà porto, et hà gran fondo à torno, ma dalla banda dentro da greco è acqua, et vn poco di spiaggiuola, et parauego per barche, et vien chiamata la detta Isola, Niseri: auisandoti dalla Isola in fin à Rodi vien chiamato il detto canal di Rodi, et scorresi il detto canal dentro leuante, et sirocco miglia 90. auisandoti che tutte le Isole che ti hò dette vogliono rimanere da garbin.

Partendoti da Niseri circa mig. 5. in 6. verso leuante, et sirocco tu trouerai vn Isola habitata, il porto è dalla banda di tramontana dentro dal canal, la conoscenza del porto è partendoti dal capo di maestro dell'Isola uenendo al capo di sirocco tu vederai vna valle grande, et tu vā dentro la detta, et vederai vna Chiesuola, et fā la via detta, et metti là doue che par à te, et alla detta

Chiesa è acqua, auisandoti che da vn capo, & dall'altro dell'Isola sono alcuni scoglietti, tu puoi andar dentro & di fuora da essi, & hà grā fondo, vien chiamata la detta Isola la Piscopia: Partendoti dalla Piscopia circa mig. 6. per sirocco tu vederai vn'Isola grande alta, la detta Isola è habitata al porto di leuante, & non hà fondo dentro dall'Isola, il detto porto hà buon fondo, & hà buon sorgitore: dalla detta Isola da tramontana circa mig. 2. in 3. sono alcune isolette dishabitate & hanno gran fondo à torno, & è parauego da barche, & vien chiamata la detta Isola habitata S. Nicolò del Cargi; per mezzo la detta Isola circa mig. 2. dentro leuante, & sirocco tu vederai l'Isola grande di Rodi facendoti à sapere che l'Isola di Rodi è grande & habitata, & hà terra, e porto, & manderatti dalla banda di tramontana dentro dal canal è terra e porto, & è per tutte nauì, & fondo di passa 4. in 5. Auisandoti che partendoti dalla detta è vna secca larga dalla terra del muolo da san Nicolò circa vna balestrata, & ha due pie d'acqua secca dentro dal muolo, & la secca più oltra circa vn miglio è vna punta foreana da maestro & tramontana, & tu ti puoi accostare alla detta a prouese & anderai netto, Auisandoti che l'isola di Rodi è sorgitore, & tutto à torno largo dall'Isola da due migl. tu trouerai passa 14. d'acqua insina 20. & bon parauego da fuste de remi, Auisandoti Partendoti da Rodi dalla banda di leuante dentro ostro & garbin è vn scoglio & ti puoi mettere dal scoglio all'isola in terra tu vederai vn castello vien chiamato il detto castello Lendego.

Partendoti da Niseri dalla turcchia dentro greco & tramontana, circa miglia 18. tu vederai vn capo forean à garbin rocato in acqua, tu ti puoi accostare al detto capo lasciandoti il detto dalla banda sinistra, voltando il detto dirupo tu vederai vn muolo di gatto di pietra, & per mezzo il detto è vn'altro sotto acqua, ilqual va fino in terra, Auisandoti intrando dentro il porto tu deuì accostarti al muolo, ch'è sopra acqua à vna barca larga, & sarai dentro il porto, & è fondo di passa 12. in 14. & è bon ferratore, Auisandoti che il detto loco è terra ferma, et dentro dal detto porto vederai alcune muraglie le quali fur già d'vna cittade, vi è legne, e non acqua, et è detto il Crio.

Partendoti dal detto per stavia, circa mig. 10. vederai vn capo forean à garbin rocato in acqua voltando il detto capo vederai vn scoglio con vna spiaggia grande, Auisandoti che detta spiaggia ha vna grande vallata, sonouì certe case habitate da turchi, v'è bon rifrescamēto, al capo di detta spiaggia da garbin è vno dattolaio, et sotto il detto è acqua, auisandoti che detto il scoglio et la spiaggia tu puoi metterti, auisandoti che al detto scoglio à torno è buon sorgitore, et puoi metterti sotto il scoglio secōdo i tēporali che sarāno, et starai à ferro et à prouese, et è buon ferratore et vien chiamato il detto Inogo, barba Nicola.

Partendoti dal detto luogo tu vederai alcuni scoglietti dentro leuante et sirocco, e circa mig. 20. trouerai vn golfo, e trauererai oltra il detto golfo, il detto è habitato da turchi, et è chiamato il golfo dalle Simie, andādo per riuite-
ra tro-

ra tronerai alcuni scogli foreani à garbin, i detti scogli sono segnalati di massiere di pietra et quei sono segnati dal porto, tu puoi mettere entro i scogli, et al scoglietto grande, et starai à ferro, et à prouese, et è fondo da 20. infino 30. passa d'acqua, et si può andar à leuante, et à ponente, et è largo dalla staria circa mezo miglio, et fanno canal, son chiamati i scogli di S. Paolo, della detta staria per mezo i detti scogli circa mig. 1. alla detta staria tu vederai vna punta, oltra la detta punta à terra circa mig. 3. vederai vna bocca stretta, et v'è dentro della detta, auisandoti parti la bocca per le ponte, et vederai vna Chiesa de Caloieri, et sarai dentro il porto, et mettiti doue ti pare, l'intrata è per ostro, et è luogo per galie, et è acqua alla Chiesa, auisandoti che il detto luogo per terra ferma, et è Isola, et sononi assai Castelli, et è habitata, et puossi andar dall' Isola à terra ferma con fuste picciole, et detta Isola vien chiamata, grande Isola delle Simie.

Partendoti da i detti scoglietti di S. Paolo passando il detto golfo per staria vederai à terra vna punta foreana erta con vn scoglietto picciolo, innanzi che arrini à detta punta vederai vn'altra punta dentro da essa, et sopra detta punta vederai vna muraglia di terra, accostati ad essa, et hà gran fondo, et volgendo la detta punta vederai il porto grande, et vederai nel detto porto vna spiaggia grande, et mettiti dentro dal detto porto come pare à te, et è staria à ferro, et à prouese, et hà buon fondi, et buon sorgitore, et vi possono stare ogni naue, perche hà fondo di passi 12. et 20. et è buon per andare à leuante, detto luogo è chiamato Malfetta, guardasi detto luogo con Rodi alla quarta d'ostro verso sirocco mig. 35.

Partendoti dal detto luogo per riniera andando à leuante circa mig. 10. tu vederai vn scoglio tondo erto, et fa canal alla staria, Auisandoti che dentro dal scoglio è la staria à parauego per prouèza accostandoti al scoglio, auisandoti che sopra il detto scoglio son cisterne d'acqua, et vien chiamato il detto scoglio le Cisterne, et guardasi da ostro et tramontana con Rodi, et sono mig. 18

Partendoti dalle Cisterne per staria circa mig. 6. tu vederai vn capo forean grebanoso, volgendo il detto capo vanno dentro à modo di vn golfetto, et là dentro tu vederai vna spiaggia con fumare, et casali turchi, et hà bon fondo et bon ferratore dentro alcuni scoglietti è buoni per andar à leuante, il detto luogo vien chiamato il Fresco.

Partendoti dal detto circa mig. 12. tu vederai vn' altro golfo tutti dietro circa mig. 6. dietro dal detto golfo tu vederai spiagge, et fumare, et casali de turchi, et dentro dal detto golfo è bon sorgitore, et bon fòdo, et statio da tutte navi et vien chiamato il detto luogo Prepia, fuori del detto golfo per riniera, et sono alcuni scogli netti, et puossi andar dentro da essi con tutte navi, et nauilij.

Partendoti dal detto luogo di Prepia per riniera tu vederai vn capo forean à garbin, voltando il detto capo tu vederai vna spiaggia grande lunga, à capo della spiaggia di ponente vederai vn scoglio, et sopra il detto scoglio tu vederai

vederai à modo de vn campanile piccolo, per mezo la detta spiaggia è vna fiumara grande, è habitata da turchi, auisandoti che'l Stacio è al scoglio, & la detta conoscenza del detto luogo è il segnal che è sul scoglio, & vien chiamato il detto luogo Lagua.

Partendoti dal detto luogo per riuiera tu vederai vn capo con alcuni scoglietti, & voltando il detto capo, tu vederai vna bocca larga, & dentro dalla detta bocca tu vederai alcune valli & bocche da porti, v'è buon fondo, & buon sorgitore, & sono luoghi per andar à leuante per fuste di remi & dentro della detta isola bassa boscata sopra la detta sono alcune muraglie, Auisandoti che la detta isola dalla banda di tramontana hà picciolo fondo, & per barche piccole, Auisandoti che dentro da leuante della detta isola sono saline Auisandoti che volendo andare dalla banda della bocca dell'isola di garbin, & è bon fondo, intrando dentro dalla bocca tu vederai il Castello, Auisandoti che'l detto luogo è buon per andar à ponente, Partendoti della detta isola venendo alla rocca per riuiera, è sorgitore & parauego foreani, & vien chiamato il detto golfo Macoe, & la detta Isola vien chiamata S. Giorgio, il detto Castello è buon luogo habitato da turchi, Auisandoti che Partendoti dalla detta isola del capo da garbin, che è la bocca che va al castello, iui è vna spiaggia che hà acqua & legne, & la detta isola di San Giorgio, dentro da leuante sono saline, Auisandoti che partendoti dalla detta isola per venire alla bocca alla staria è sorgitore per infino al capo, voltando il detto capo da leuante tu truoui alcuni scogli per riuiera & anderai infino dentro dal capo voltando il capo, andando dentro per tramontana, tu vederai alcuni scoglietti piccoli, Auisandoti che li detti scogli vogliono rimanere dalla banda sinistra, & anderai circa mig. 2. per greco, & vederai vna Isola grande usata con la terra ferma, e puoi andar da leuante, è da ponente, & vederai il Freo, che è sopra di essa, & sopra la detta isola sono muraglie a' ai, ha acqua & legne, & tu puoi star dentro nel detto luogo à ferro, & à prone, & hà bon ferrator, sopra la detta isola da ponente à l'erta su'l monte è vna torre, & quella è la conoscenza dell'isola, & vien chiamata la detta isola, S. Nicolo delle vise.

Partendoti dal detto luogo per staria andando à leuante tu vederai vna spiaggia grande come vna riuera roccata grebanoza, & v'è alla via di garbin, il detto capo vien chiamato Sette capi, da terra ferma & da turchia; voltando il detto capo, tu trouerai vna spiaggia grande, & tu entrerai nella detta spiaggia, & tu vederai alcune muraglie, & la fiumara; Auisandoti al capo di ponente alla detta spiaggia à parauego di prouenza, & per tutta la detta spiaggia è sorgitore, & vien chiamata la detta spiaggia, S. Nicolo della patura, più oltra per staria, tu vederai circa mig. 2. dentro vna valle, & v'è per tramontana, & di fuori del detto canale sono alcuni scogli dalla banda destra, & andando dentro tu sarai coperto da leuante infino à ostro facendo la volta da maestro, & è bon fondo, & bon sorgitore per prouenza.

Partendoti della detta tu vederai due isole, vna grande, & l'altra piccola & sopra la detta Isola grande è vn castello, & è habitato, la sua intrata è da tramontana, Auisandoti che andando alla bocca per la staria circa mig. due tu vederai vn scoglio basso piccolo, & è fuora dal detto scoglio à garbin, tu vederai vna pietra rossa all'acqua, tu ti dei accostare alla staria all'isola che è di fuori che vi n chiamata le Poncell, et tu puoi andare à torno la detta isola, et hà gran fondo dalla banda di tramontana della detta isola, et è vna valle & sorgitore & parauego da i venti di fuora; Partendoti dalla detta isola à far la via della bocca dell'isola è grande, anderai dentro alla bocca e su'l detto capo dentro l'Isola è il stacio delle nauì da andar à leuante e ponente, & è buon ferratore, et vuolsi dar i prouesi all'Isola, & per staria della detta Isola tu vederai vna valle con alcune muraglie, & alcune saline, & è stacio per fuste, uscendo fuori alla detta valle per andar à leuante tu vederai alcuno scoglietto con alcune muraglie suso vuol rimanere dalla banda destra, allargandoti dal detto circa vn prouese, perche hà vna secca da tramontana, & tu vederai alcuni scoglietti uscirai fuora, perche hà buon fondo, & vien chiamata la detta Isola grande habitata Castel Ruzi, auisandoti che'l Castel Ruzi con Rodi si guarda quarta di leuante ver sirocco, & sonoui mig. 100. & Sette capi con Rodi si guarda leuante et ponente, et sonoui mig. 60.

Acre con Rodi quarta di greco verso leuante, & sonoui mig. 40. Partendoti da Castel Ruzi per andar à leuante largo mig. 1. per sirocco tu vederai vn scoglio erto tondo: auisandoti che'l detto scoglio hà gran fondo à torno, & vien chiamata Isola de Correnti.

Partendoti dall'a detta Isola per staria sono alcuni scoglietti, & è vna valle, et la terra ferma, et è buon sorgitore, et parauego di prouenza: più oltra circa mig. 10. per staria tu vederai vn capo, et volgendo il detto capo à terra tu vederai due bocche, auisandoti accostati à quella di leuante, et lasciati accostare dalla banda sinistra, et accostati all'Isola grande che gli è gran fondo, perche dalla bocca è vna secca, et hà pie 4 d'acqua et vuolsi accostar quanto si può all'Isola grande, quando tu sei dentro dall'Isola tu vederai vna ualle, all'Isola murata, auisandoti che la detta Isola fa canal con la staria, et puossi uscir fuora da leuante, et intrare con tutte nauì, et stassi à ferro et à prouese all'Isola, auisandoti che hà gran fondo, et sopra la detta isola è acqua, et legna alla valle, et terra habitata, et vien chiamata il Cacao.

Partendoti dalla detta Isola per staria circa mig. 5. tu vederai vna rena bassa bianca, et sopra la detta spiaggia è vna rocca, et alla detta è vno Castello, auisandoti che alla detta spiaggia è sorgitore, & parauego di prouenza, & v'è acqua, & vien chiamata S. Nicolo della Mira: più oltra per staria tu vederai la riuiera erta circa mig. 10. & vederai vna spiaggia longa, et grande. Auisandoti che la detta hà da vno et dall'altro vna fiumara al capo di ponente, dalla detta spiaggia sono alcune muraglie, et puossi star alle dette à ferro, et à

È à prouese, & è bon parauego da prouenza, & bon fondo: Auisandoti che capo della spiaggia è la fiumera, & sonouì legne, & vien chiamata la detta spiaggia la Finica.

Partendoti dalla detta spiaggia per staria alla via d'ostro tu vederai vn capo forean, & di fuori dal detto capo sono alcune Isole, & puossi andar dentro dall'isola il capo con galie: Auisandoti che sopra le dette Isole è acqua & puoi stare à paranego dalla banda di tramontana, & le dette isole, & il capo sono chiamate le Chilidonie & le Goubrube: Auisandoti dalle Chilidonie all'isola di Cipro sono mig. 160. Chilidonie con san Bisanio sirocco e maestro mig. 160. Partendoti dal capo di san Bisanio per staria dalla banda d'ostro circa mig. 10. tu trouerai vn scoglio grande, il qual scoglio non hà bon fondo & è secco, d'intorno da esso con la staria è bon sorgitore & parauego, & è coperto da greco in fina à maestro, cioè venti foreani, & vien chiamato scoglio Trapano; Partendoti dal detto scoglio per staria circa mig. 15. tu trouerai vna pōta bassa, volgendo la detta punta tu vederai vna terra dirupata, & vederai 2. castelli sopra 2. grebani: Auisandoti che volendo intrar dentro, tu vederai vn muolo, Partendoti dalla staria, & venendo alla via del Castello da leuante al capo del detto muolo sotto acqua, & è vn altro ilqual hà capo circa vn prone se largo dalla terra: Auisandoti che alla terra di porto tu ti dei accostare alla torre & mettiti dentro dal porto doue pare à te & ha fondo di passa vno in due & vien chiamata la detta terra Basso, Auisandoti che l' capo di san Copia con Basso si guarda dentro leuante & sirocco mig. 25. & Basso con castel Ruzio si guarda dentro leuante & sirocco, & dentro ponente & maestro, & sono mig. 200. & Rodi con Basso alla quarta di leuante verso sirocco, & la quarta di ponente verso maestro sono miglia 320. Partendosi da Basso per staria dell'isola circa miglia due trouerai due scogli bassi piccoli; andando in leuante vuolsi stringere tanto in terra che arriui al canal tra i scogli. & l'isola, & fa la via del canal, & ti puoi metter à parauego de' detti scogli mettendoti i scogli per garbin, & si può dare i prone si a i scogli; Auisandoti di fuori da i detti scogli circa miglia vno in due in mare è secco, venendo da mare vuolsi allargare da i detti scogli da leuante ò da ponente circa mig. 1. tanto che tu arriui il canale, & mettiti il parauego per staria circa mig. 2.

Partendosi da i detti scogli per staria circa miglia venti tu vederai vn capo erto, roccato, & bianco, allargati dai detti dirupi circa miglia vno in mare, perche è poco fondi, & fa la via del capo, & largate vna balesstrata dal capo, & va dentro tanto che tu si coperto da garbin, & è bon ferratore, & fondo di passa quattro. Mettendosi sotto il capo, & vien chiamato il detto capo, Capo bianco. Auisandoti che il Basso, & Negro è habitato, & hanno acqua da bere, & guardasi il detto Capo bianco quarta di leuante verso greco, & vi sono miglia venti. Partendosi dal detto Capo bianco circa miglia quattro tu trouerai vna spiaggia grande, al capo di ponente della detta spiag-

spiaggia tu vederai una Chiesa, che si chiama S. Giorgio, et vederai circa mig. 2. infra terra vn castello chiamasi, la Piscopia; auisandoti che si guarda Capo Bianco col Gauata, sirocco & maestro, & vi sono mig. 15. Partendosi dal la Piscopia circa mig. 5. tu vederai vn capo basso, & guardasi ad ostro et tramontana; auisandoti che il detto capo dalla banda di ponente sono due scoglietti piccioli, & puossi andar con legni piccioli, & dentro da i detti, facèdo honor al capo circa mig. vno, & puoi andar con tutte navi di fuori da i detti scogli lōgi vn prouese, & vien chiamato il Capo Gauata; auisandoti che il detto Capo Gauata hà parauego di prouenza, & di garbin, & dal detto capo da tramontana la staria circa mig. 10. è vna terra guasta con vn castello, che hà sorgitore per mezzo la fiumara, & vuolsi metter per mezzo la fiumara circa vn miglio larga, perche è la spiaggia, & è ferratore, & hà fondi di passa sette. Auisandoti che tu sei coperto da ostro insin à leuante, togliendo la volta di ponente, & vien chiamato il detto loco Limisso; Partendosi dal detto loco per staria in leuante tu trouerai una punta bassa circa mig. 30. Auisandoti che tu debbi andar largo dalla detta punta circa mig. 2. & uolgendo il detto capo tu uederai alcune riue basse con ponte basse, & uol andar così largo insino che tu uederai una spiaggia grande con alcuni figari, che vā di longo suso per la spiaggia, & vederai vna Chiesa di S. Lazaro, facendo la via della detta Chiesa, & mettiti largo quel che par à te; Auisandoti che è buon ferratore, & discoperto da leuante insin all'ostro, auisandoti che i detti luoghi sono habitati, & hanno acqua, & sono chiamati i detti luoghi le Saline.

Più oltra per staria à leuante circa mig. 8. tu vederai vn capo erto, rocato, & par da longi à modo d'vn castello, et quella è la conoscenza del detto capo, Auisandoti che'l detto capo da tramontana, et da garbin hà parauego, et sorgitore de foreani et di buore: Auisandoti che su'l capo da leuante è vna secca rasa à terra, et uolsi allargare circa vn miglio, et stringeti poi in terra, et puoi stare à ferro, et à prouese, et vien chiamato il detto capo della Grea. Auisandoti che Limisso col capo della Grea si guarda quarta di leuante uerso greco, et sono miglia.

Più oltra per staria à leuante circa mig. 10. tu uederai un capo pelofo, et dentro dal detto capo mettendosi il capo per ponente, et è stacio, et parauego di buora, et di prouenza, et vi è acqua, & vna Chiesa de Caloieri, & vien chiamato il detto loco S. Giorgio.

Partendosi dal detto capo della Grea circa mig. 18. & per staria vederai vna terra con alcuni scogli & secche di fuori da tramontana; Auisandoti che dentro delle dette secche sono alcune bocche per galie che si può intrare, & intrando dentro facendo la via della Torre del Castello, & sotto la detta Torre vederai la bocca del porto; Auisandoti che'l detto porto è grande per tutte le navi, et nauilij, et di porto, et di catena; la intrata è per sotto la Torre, et la bocca è stretta; Auisandoti che se tu andassi con naue grande tu

de tu debbi andar per maestro di fuori dalle dette secche tanto che tu metti le secche con la torre del porto, & fa la uia della torre, & andrai netto, & son chiamati i detti scogli S. Caterina, & la terra Famagosta. Et guardasi la Grea con Famagosta quarta di tramontana uerso maestro miglia diciotto, Famagosta col capo di Sant' Andrea guarda greco & garbin, & vi sono miglia sessanta. Et sappi che il detto capo di S. Andrea guarda greco & garbin & vi sono miglia 40. Partendosi dal detto, dentro ponente & garbin dalla banda dentro cioè da tramontana tu vederai vn castello alla marina, che ha porto, & di fuori dal detto porto sono due scogli, uolsi andar di mezzo da i detti scogli, facendo la via dalla torre grande, & è discoperta dalla tramontana fin' a leuante, guardasi il detto castello col capo di S. Andrea dentro ponente & garbin, & dentro greco & leuante, & sono mig. 120. il detto loco vien chiamato il Cerinos.

Partendosi oltra per staria circa mig. 100. vedrai vn capo con alcuni scoglietti bassi in acqua, il detto si chiama capo di S. Bisunio; Auisandoti che la detta isola di Cipro ha sorgitore a torno, & tutta l'Isola di Cipro volta mig. 500. il capo di Gauata con Baruto si guarda dentro leuante e sirocco, & vi son mig. 240. il capo della Grea con Baruto & guarda sirocco & maestro, e sono mig. 160. Baffo col Ziffo si guarda a sirocco & maestro, & sono mig. 300. il capo di Gauata con Tripoli guarda leuante & ponente, sono miglia 220.

Baruto, è terra habitata, & non ha porto, è spiaggia, & la conoscenza di Baruto, è una punta foreana dentro ponente & maestro, & è la terra alla banda di tramontana, & alla detta punta, sappi che l' sorgitore è per mezzo una moschetta, la qual moschetta ha alcuni balconi, uolsi andar tanto che tu apri le dette fenestre, & metterati largo quello, che ti pare. Sappi che partendo il detto capo di Baruto circa miglia 20. per staria ad ostro vederai una terra habitata con alcuni scogli, & sappi che i detti scogli vogliono rimaner dalla banda destra, cioè da garbin, & andrai dentro da i detti scogli dalla staria, & starai a ferro, & a prouese a i detti scogli, vien chiamata la detta terra Saito. Partendoti dal detto luoco circa miglia venti per staria e garbin tu trouerai una terra dirupata, & dishabitata, il suo porto è dalla banda di tramontana, & ha alcuni scogli fuori: Auisandoti che i detti scogli vogliono rimanere dalla banda destra, & far la via della detta terra, & sarai coperto da tutti i tempi, & venti, eccetto che da tramontana, & vien chiamato il detto loco il Suro.

Più oltra per staria a garbin tu vederai vn capo erto rocato bianco circa miglia 20. & sopra il detto capo è una Chiesa bianca, & quella è la conoscenza del detto capo, & vien chiamato il detto Capo bianco. Auisandoti che se tu uoi andar circa mig. 2. in mar per staria vi sono di brutte secche, & uolsi andar così in fin che tu ti metti in dromo della terra. Lasciando la terra dalla banda sinistra accostati alla terra circa una ballestrata, & tu vederai vn scoglietto

glietto piccolo con vn muolo sotto acqua: & debbi andar dentro il muolo, & lascia il scoglio dalla banda destra dentro il porto, Auísandoti che di fuori dalla bocca ad vna ballestrata v'è vna secca, che ha pie 11. d'acqua, suso dal scoglio alla spiaggia è secco, & non si può andar se non con barche; Auísandoti che la detta terra ha vn'acqua che è fiumara, la detta terra è dirupata, & dishabitata, & vien chiamata la detta terra, Acre.

Partendosi dalla detta terra circa mig. 10. vedrai vn capo erto alla via di garbin sopra il detto capo è vn castello habitato da Saracini, & al basso del detto capo ve trai vna punta bassa, dentro dalla detta punta da tramontana. vedrai vna terra dirupata, & è bon loco, & sorgitore per mezzo della detta terra, suora che per tramontana: vien chiamato il detto loco Scafazzo il capo S. Margarita del'Dameno; Auísandoti, che se vuoi andar circa mig. 1. in due dal detto capo andrai netto. Partendoti dal detto capo circa mig. 10. d'ostro tu vedrai vn castello con vna torre dishabitata, & non ha porto, & vien chiamato il detto castello Pelegrin: Partendosi per staria circa mig. 10. à marina tu vedrai vna terra dirupata, & non ha porto, nè spiaggia, & vien chiamata la detta terra, Cesaria. Partendosi dalla detta circa mig. 20. tu vederai i detti luoghi bassi bianchi con poco di riuu rossa, sopra la detta vedrai vn castello dirupato detto, Arzufo.

Partendosi dal detto circa mig. 10. vedrai vn capo erto, peloso, & è basso da ostro e tramontana, e sopra il detto capo è vn castello dirupato, & vien detto il Zaffo, Auísandoti che il detto ha scogli, e porto per nauili piccioli, & puossi intrar per 2. bocche vna per tramontana, l'altra per ponente, Auísandoti che è stacio da navi, & nauili, & è largo dalle dette secche miglia 2. mettiti in Dromo, i scogli sono di passa 11. d'acqua, è bon ferratore, e bon fondo Auísandoti che la conoscenza del Zaffo è dalla banda d'ostro de i lidi bassi, & dalla banda di tramontana sono i detti erti pelosi con vna riuu rocata rossa.

Partendoti dal detto ad ostro circa mig. 40. vedrai vna marina alla spiaggia, & vna terra grande dirupata, & non ha porto chiamasi, Scannolo.

Partendoti da Baruto à tramontana circa mig. 40. vedrai vn capo erto roccato da tramontana, e dentro dal detto capo è sorgitore, e parauego da tutti i tempi eccetto che da maestro infini à greco, & chiamasi S. Maria del porto. Partendoti dal detto loco circa mig. 3. vedrai vn casal grande habitato vi sono Christiani, & Saraceni vi è bon risfrescamento di vino, & chiamasi Nasin. Più oltra per staria à tramontana circa mig. 15. vedrai alcuni scogli in mare; Auísandoti che dentro i scogli è la staria à greco, & vederai vn scoglio piccolo alla staria, & di fuora dal detto è tramontana, & vien chiamato scoglietti bassi piccioli con alcune bocche secche. Auísandoti che si può andar d'etro quel scoglio, & quei scoglietti bassi lasciàdo quel scoglio solo dalla banda destra & gli altri dalla banda sinistra, & chiamasi S. Georgio; fuora de i detti scogli sono due isolotti grandi; Auísandoti che si può andar dentro & di fuora da essi con naue

naue grandi, & far la via della terra, & vederai alla marina vn ponte di pietra con vn poco di Castello, tirati doue ti parerà, & vederai frà terra circa miglia 3. vna terra grande habitata, & la detta si chiama Tripoli. Più oltra per staria circa mig. 20. trouerai vn scoglio grande con due bocche sopra il detto scoglio grande, & ha alcune muraglie: per mezo la terra è vna terra guasta, & quel scoglio è porto, e parauego di tutte nani, chiamasi Tortosa. Più oltra per staria circa mig. 50. tu vederai vn capo forean rocato, non troppo alto, & dalla banda d'ostro del detto capo mig. 7. vn Castello che si chiama Zibele; & di là dal detto capo circa mig. 2. alla marina vederai due Torri, accostati alla Torre da tramontana, perche la Torre da ostro hà vna pietra sotto acqua, & debbi entrar di mezo dalle due Torri, & sarai dentro dal porto, & hà catena, & si chiama la Lizza: partendosi dal detto loco per tramontana circa miglia 5. vederai vna punta bassa sopra la detta punta bassa alcune Torri, & muraglie, & vien chiamato il detto loco la Gloria; Auísandoti che la Lizza, & il capo di S. Andrea guarda quarta di ponente verso maestro, & quarta di leuante verso sirocco, & vi sono mig. 70. la Lizza co'l capo della Grea dentro ponente, & garbin, & dentro greco & leuante; Auísandoti che la Lizza, & infin su la punta de Astanese, trascorre ad ostro, & tramontana; Auísandoti che tutta quanta la Soria hà sorgitore, & spiaggia.

PORTOLANO

Di diuersi luoghi.

PArtendoti dal porto di Venetia fà la via dentro greco, & leuante, & rà nel porto sopra capo Mulgra, son mig. 100. Partendoti poi di detto porto di Venetia da leuante rà sopra Castagneto, & vi sono mig. 100. Partendoti dal detto porto fà la via dentro leuante, & sirocco rà sopra S. Giovanni in pelago e Polmontore sono mig. 120. S. Giovanni in pelago con le Polmontore scorre à sirocco e maestro, sono mig. 25. Polmontore sono scogli due, & dentro l'vno e l'altro si può andare, ma non con naue, accostandoti al scoglio grande, ch'è da terra le due parti à vn caneuo rà sicuro. Polmontora picciola hà fuora in mare circa mig. 2. in ostro, & sirocco secca vna Chiesa in pie 20. d'acqua suso. Da Polmontora in Ancona nauiga per ostro; sono mig. 140. Se d'Ancona nauighi dentro greco, & tramontana verrai al Sansego fino à Nieme, se vieni di là trouerai vn porto dentro chiamato Porto Longo, & l'altro Porto di Canedoli, e Sorgana, & da Canedoli à Sorgana v'è secca, son lontane vna all'altra mig. 2. Sansego è verso Quarnero da tramontana vna secca larga mezzo miglio, & è nel Sansego vn'Isola diesema, che in capo di via da maestro verso Quarnero è vn scoglio, chiamato Roccola ha passi tre d'acqua dentro il scoglio Nia.

Dentro

Dentro Nia sotto monte Chebo è vn porto che si dice Scaligine, all' andare per sirocco la staria è vn' altro porto, che si dice Luogo, & ha scoglio vno in garbin, & è dentro lo scoglio la secca, luogo per nauì picciole, & è largo da Scaligine mig. 5. in 6 Dipoi troui a leuante vn scoglio, dentro alquale è la valle, d' Agosta, & è buon porto grande, dopo tu troui il scoglio delle Monache, et se vuoi stare al porto, stà nella valle, il scoglietto rimane in ponete, poi tu troui il porto di Cigala, il qual' è buon porto, et non ha alcuna rocca, & puossi accostare da vna bāda & dall' altra, & dentro per leuante sono bonissimi venti di suso.

Più oltra auanti trouerai Forneli, il qual' è porto stretto, & è apresso il capo dell' Arsa, & poi tu troui Nieme, il qual' è buon porto, & la sua intrata ha di passa 4. d' acqua con la secca, & puoi vscir dentro in Nieme in scoglio di San Pietro, & per mezzo il scoglio di S. Pietro in greco è vn' Isola, che si chiama Loriola, & ha porto verso la staria, & se tu vuoi andar da Nieme ad Arbe nauì ga per greco, & verrai in capo dell' Isola di Pago, è vn porto che si chiama Rauenner, che ha scoglio vno da tramontana, & da quel scoglio tu puoi veder Arbe verso tramontana, & da Nieme in Arbe sono mig. 40 Da Nieme à Selua sono mig. 10 al porto, & è per conoscenza del porto capo vno rosso da ponente, & puossi metter scala, & pronefe; da Nieme dentro ostro, et sirocco vien Premuda da parte di ponente scogli due sopra il porto è vn scoglio in garbin, & iui è il porto da ponente, & da leuante, e secca vna verso sirocco, e va circa canui 4. largo per scoglio, & se da Nieme tu vogli andar à Zara accostati alla Selua, & nauiga per sirocco per la mezaria, è verrai à Zara, & sono mig. 60 Se da Nieme tu vuoi andare à Premuda nauiga quarta d' ostro in verso sirocco, & verrai à Premuda, & vi sono mig. 20 Da Premuda se tu vuoi andar di sopra viene l' Isola di Scorda, & poi l' Isola de Este, che si chiama Zan Pontello, & poi viene Meleda, & in capo di Meleda verso ponente è vn buon porto, & in mezzo dell' intrata dalla parte di ponente cioè di fuora è vna seccaria; & se tu vien di fuora, accostati alla pōta di Meleda da leuante, e anderai sicuro dentro Meleda, il capo verso leuante sono porti 2. buoni, l' vno si chiama S. Maria, & sono in ostro scogli 2. piani che si chiamano le Ganisie largo mig. 4

Iui è il capo de i Tempi da ponente, iui è porto, che è mal porto, & ha vn scoglio picciolo per tutta la staria de i Tempi, et non è porto, et è mig. 30 Luogo, et in capo de i Tempi è porto vno, che si dice Prouerso porto rosso, et poi troui l' Isola di S. Maria, oue sono molti porti, et poi da leuante vien l' Incoronata, et è porto vno sotto l' Incoronata Alcena, & vn' altro porto che ha nome Lapsa, & poi sono Isole due che si chiamano Porcelli; & poi tu troui l' Isole che si chiamano Giudee, & le Giudee hanno di fuori scogli tre, & ha porti due l' vno di S. Maria, et l' altro è più dentro in vna valle che è buona, & dalla punta di leuante è vn scoglio, che si dice la Rosa, quella è finita di fuora, & se tu vuoi vscire di Vinegia, & vuoi vscir del golfo, & vuoi andar sì, che tu non tocchi l' Istria, nota che da Vinegia à Monte Chebo sono mig. 130 dentro

leuante, et sirocco, da Monte Chebo a i Tempi, di Zara per sirocco mig. 60
 Da i Tempi di Zara all'Incoronata, sono per sirocco mig. 50 Dall'Incoronata al Milisello sono dentro ostro, et sirocco mig. 50 Da Milisello a S. Andrea per leuante mig. 20 Da S. Andrea a Lisia sono per leuante mig. 20.
 Da Lisia alla Cazza dentro leuante, et sirocco mig. 40 Dalla Cazza al Cazzuolo per leuante mig. 10. Dal Cazzuolo alla Gufia per leuante mig. 10
 Dalla Gufia alla Meleda sono per leuante mig. 30 Et dentro l'una, et l'altra sono seccagne. Dalla Meleda a Ragusi per leuante mig. 30 La Meleda è lunga mig. 30 Da Ragusi a Dolcigno mig. 70 Da Dolcigno a Durazzo mig. 60 Da Ragusi a Durazzo per sirocco mig. 130 Da Durazzo a Brandicio per garbin mig. 140 Da Brandicio al Saseno per leuante mig. 100 Da Durazzo al Saseno per leuante mig. 130 Dal capo di S. Maria dalle colonne al Fano per leuante mig. 80 Dal Saseno al Fano dentro ostro et sirocco mig. 60 Dal Fano a Corfu dentro leuante et sirocco mig. 40 Da Corfu in Cefalonia dentro ostro et sirocco mig. 100 Da Cefalonia al Zante mig. 10 Et poi sono Isole 2. in mar dentro ostro et sirocco mig. 30 Le dette Isole s'appellano Strinali, et l'altra Isola Rossa; et è parauego per ponente, et per maestro, et vi è acqua dolce, vi stàno Monachi Pisor. Dal Zante a Modon per sirocco mig. 80 Modon ha vn'Isola dauanti laqual Isola si chiama Sapienza; arico-
 dādoti che all'intrata dētro dalla pōta di Modō, e Sapiēza sono secche, et vuoi si andar largo dalla pōta di Modon le due parti del Freo, verso l'Isola et anderai sicuro dentro la punta di Modon et la secca accostati alla punta di Modon a vn caneuo, et anderai sicuro. Et se vuoi andar dentro da Sapienza, et vuoi vscir da punta di Gallo dentro da S. Vencedego tu debbi andar quarta di sirocco verso leuante, et sono mig. 110 Et volcendo capo Malio Matapan in tramontana trouerai vna valle grande, et larga, et chiamasi la valle di S. Maria, et è la Chiesa dentro la valle, più dentro il golfo è il porto delle Quae, ilquale è buon porto, el vi sono legne, et acqua, et ha la bocca secca vna che è pie 14. d'acqua sufo, schinala le seconde parte del Freo, et la bocca lasciala da tramontana, et anderai sicuro. Più auanti tu trouerai il golfo della Val-
 dole, et troui la Tromezza che è scogli tre, et è porto dentro da quei scogli, et poi tu troui Castel Rampani; venendo fuora del golfo tu troui vn porto in staria, doue si può stare con ogni vento, saluo che con garbin, et poi si staria sotto la punta, et poi troui l'Isola de i Cerui che è appresso la staria di mezzo, et non li può star se non vn legno sottile, et poi tu troui la varia, è vna cale, ini è acqua, et legne, et poi se troua capo Malio San Angiolo, et guardasi capo Malio Matapan con capo Malio S. Angiolo quarta di leuante in verso greco, et sono mig. 60 Et per mezzo capo Malio, et S. Angiolo è vn'Isola grande che si dice Cerigo, laqual è in capo dell'Isola da leuante, ha porto vno che si chiama le Dragonere, et sono scogli, et è grande anchoratione, et largo da capo Malio mig. 20. Et da capo Malio a capo Spada di Crede è dentro.

dentro ostro, & sirocco mig. 80 Et da capo Spada à Gozzo per sirocco miglia 50 Et questa è la via di fuora di Crede. Da Gozzo à Calolimena per greco mig. 60 Et ha vn buon porto, & dauanti dal porto sono Isole tre, & lasciale tutte tre da garbin, & anderai sicuro. Da Calolimena al Cargator per leuante, & più al greco sono mig. 40 Et d'il Cargator all'Isola de Gaidaroni, dentro greco & leuante, mig. 20 Et fuora in mare è l'Isola de i Gaidaroni, mig. 10 Et è vna secca sotto acqua di passa due & mezzo. Da i Gaidaroni alla Christiana per leuante sono mig. 50 Dalla Christiana à capo Sermon sono per greco, mig. 40 Da capo Sermon à Scarpanto, dentro greco, & leuante, mig. 50 E da Scarpanto al capo dentro greco, & leuante, mig. 15 E dal capo à Rodi per greco, & tramontana, mig. 100

E da Rodi à Castel Ruzo sta quarta de leuante verso greco, iui è buon porto, & puoi intrar d'ogni parte, mig. 100 E da Castel Ruzo à capo San Bifanio sono mig. 210 quarta di leuante verso sirocco, iui è buon porto, & dauanti à quel porto sono Isole due, & la bocca che ha da leuante è monda, & netta, & quella da ponente ha sorgitore di passa 40. & la mezzana è camera verso leuante in due parti, & su l'isola grande, che verso leuante, ha acqua dolce in vna cisterna, & ha scala non buona, & ha buon fondo, & se tu vuoi andar in buon porto, metti la bocca mezzana à meza naue, & va per greco, et vederai vn' Isola picciola sopra il capo, che ti rimane in ponente; & vn'altra picciola, Isola, che ti rimane in leuante, et in quella bocca sono passa 20. d'acqua, & là dentro è porto verso ponente longi arcate due in terra ferma, sono cisterne due d'acqua dolce, et dal capo alla Petra, sono mig. 40 Et dalla Stramira alla Petra sono mig. 25.

In capo della Stramira mig. 5. longhi verso leuante, è la valle della Finica, et è buona anchoratione, là è vna fiumara d'acqua dolce, et da lungi dalla fiumara da ponente alla punta è buon porto da naue, et d'ogni nauilio, et dalla Stramira a i colli delle Chilidonie sono mig. 20 Et i scogli delle Chilidonie sono Pisor, et in mezzo d'essi è sorgitore, et parauego per ponente, et per maestro, et per mezzo i scogli delle Chilidonie in mare mig. 25. in sirocco è vna secca sotto acqua, et ha manco di passa due in tre d'acqua, et da i scogli delle Chilidonie à Basso da sirocco mig. 180 Et dalle Chilidonie al porto Genouese per tramontana sono mig. 10 Iui è il porto, et vn capo rosso. Et dal porto Genouese à Satalia per tramontana sono mig. 50 Et la conoscenza delle Chilidonie è, che quando tu venissi, vi è vna gran montagna, l'Elario, et quella montagna sta in maestro infra terra sopra le Chilidonie, et se tu vuoi andar in Cipro in Acre, et se tu sei à Gauata, che è sopra Limisso, nauiga dentro leuante et sirocco, et sono mig. 240 E se tu vuoi habuer dritta conoscenza della Soria, se tu andassi dal ponente al leuante per andar in Soria, ouero in Acre, se tu sarai alla vista di Cipro per mezzo Basso, et per mezzo il Gauata, nauiga dentro leuante et sirocco, si come io ti dissi, et vederai

Et vederai il Carmene leuar isolato verso ponente, & se tu pedegasti più a leuante, vederai vn monte alto, che si dice di Belino, & più verso tramontana sono altri monti, che sono sopra scritti, che sono chiamati le Forche di sotto, & più oltra à tramontana sono altri monti che sono sopra Baruto, detti la Cola di Baruto, & poi sono altre montagne, & sopra Tripoli, & più à tramontana, & se tu pedegasti verso tramontana, che è verso greco, vederai tutta la terra di Soria, & verresti dal capo Santo, & anderai in fin' al capo della Gloriatà, & sono mig. 70. E dal capo della Gloriatà à Tripoli, sono dentro ostro, & sirecco mig. 60. E da Tripoli all' Isola di Tortosa, sono per tramontana mig. 30.

E sappi che Tripoli è buon porto, & se tu vuoi andar in porto, v' à di fuora da tutte l' Isole escogli, & là ti metti verso tramontana in fin' al capo di scogli, ini tuti starai a prouese, & le tue anchori metti in greco in passa tre d' acqua, & da Tripoli al poggio del Contestabile, sono mig. 20.

Iui è vn porto, & se tu ti vuoi metter là, v' à dentro in fin che trouerai alcuni scogli, & Pisor, & acqua da bere: iui tu puoi stare à prouese, & metter le anchori in greco in passa quattro d' acqua, ouero in cinque, dal Poggio verso Contestabile, & verso garbin sono mig. 45. In fin' al capo di Baruto, & vien leuante dal capo di Baruto circa mig. 3. Iui è il Castel di Baruto, & poi vengono i colli da leuante à mig. 2. Iui è porto, fà honore a i scogli, metti prouesi due, trouerai passa cinque d' acqua alle anchori. Et dal capo di Baruto verso l' ostro sono l' Isole di Saito, & è largo da Baruto mig. 8. La sua intrata è da greco, & da garbin, & è basso fondo. Et da Saito verso garbin è l' Isola di Suro, & la sua intrata è da greco, & se ti metti dentro lascia ogn' Isola da parte, & mettiti sotto la Torre, & dalla catena largo due prouesi. Et da Suro in Acre, sono mig. 18. Et quini è vn porto, ma fà honore alla secca, che è in capo de i scogli, che circondano il porto fin' alla Torre delle Mosche, & là tu puoi entrar dentro da i scogli.

E da Acre fin' à Castel Pelegrin, sono mig. 20. E da Castel Pelegrin à Cesaria, mig. 20. E da Cesaria a Zaffo, mig. 30. E da Zaffo à Scalona, mig. 40. E da Scalona à Gazara, miglia 30. E da Gazara à Damiata, mig. 180. E da Damiata in Alessandria, sono mig. 200.

E se tu vuoi andar da Acre in Alessandria nauiga per ponente mig. 250.

Et poi dà la proda alla quarta di garbin verso ostro, & vederai il Faro, & sono da Acre in Alessandria, mig. 500.

Da Lagusta nauiga per quarta di ponente ver garbin anderai alla Christiana, sono mig. 500.

E dallo Gauata alle Chilionie, per maestro mig. 210.

E dallo Gauata in Alessandria, entro ostro & garbin & sono mig. 400.

E dalla Gauata al Gozzo di Gredo, sono per la quarta di ponente ver garbin, mig. 650.

Dal Capo al Capo S. Bifazio alla quarta di ponente verso garbin sono mig. 400
 Dal Capo Sermon al Gozzo per ponente sono mig. 200 Dal Gozzo in Acre
 per leuante sono mig. 870 Dal Gozzo in Alessandria entro leuante, et si-
 rocco mig. 500 Dal Gozzo a Resaltin sono per oſtro mig. 200 Dal Goz-
 zo a Malata per ponente mig. 700 Dal Gozzo Modon per maestro mig. 235
 Dal Gozzo nauiga dentro ponente et maestro, et verrai dal Capo ſtillo al Ca-
 po delle colone mig. 600 Dalla Chriſtiana in Alessandria mig. 450 Da
 Alessandria al golfo dalle Sure mig. 100 Iui è Iſola vna, che hà nome Cata-
 bergus, iui è buon porto, et puoſſi intrar da ogni parte, et dar proueſi all'Iſola,
 et te anchora alla Barbaria, et dall'Iſola di Catabergus al Capo di Raſan
 mig. 10 Iui è buon porto, et la ſua intrata è da leuante, et ha vna punta ſot-
 tile, bianca, et quella punta, et quel porto hà buon fondo, eſſendo al Capo di
 Roſan, et vogli andare in fondo, vā tanto dentro, che habbi paſſa 7. d'acqua
 per mezo vn Carobaio, et anderai in vn buon porto, et chiamai il detto por-
 to S. Caran, et guardai Alessandria, et con Raſan entro ponente, et maestro,
 et guardati bene che non metteſſi in ferro à baſſo entro'l golfo di Raſan, perche
 è tutto pietroſo, et aſprigno; et da Raſan à Goſecion ſono mig. 50 Iui è bon
 porto in mezo di Goſecione, che hà nome Fagalezza, et da Goſecion al detto
 ſono mig. 25 Iui non è buon porto, et la deſenda d'Alessandria è per leuante
 mig. 30 D'Alessandria alla Colomba à Cargo mig. 40 Da Cargo à Carſo
 mig. 20 Carſo è Iſola piana, et hà verſo ponente in terra ferma torri due, et
 da Carſo à Solome mig. 25 Iui è fondo aſprigno, et hà per conoſcenza Iſole
 due picciole in mar, & dal Solome et Maſomar mig. 16 Iui è buon porto,
 et hà riuā bianca da leuante, et da ponente commune a' monti, et da Maſemar
 à Buoco mig. 100 Iui è buon porto, et hà da leuante Torre vna à riuā di ma-
 re, cioè alla riuā della punta, et la detta punta è miglia due piana, et hà paſ-
 ſa due et mezo d'acqua, et quando entri honora la punta vn' arcata, et poi
 entra dentro à quella piana alla terra ferma; & da Buoco à Barda mig. 70
 Barda è Iſole tre dentro da leuante, laſcia ogni Iſola da ponente; Nota che ſo-
 pra la punta di Barda, cioè quella di mezo hà cifterna vna d'acqua dolce: &
 ſopra Barda fuora in mar circa mig. 10 è vna Iſola che hà nome Barda, & ſi
 vā in terra da quella parte ſe vuoi, & honora la punta vna arcata; & più da
 Barda a Reſaltin ſono mig. 50 Reſaltin è co'l capo de' monti di Barda di leuan-
 te, ſono da Reſaltin in Alessandria mig. 550 Reſaltin hà buon ſorgitore, &
 è coperto da ponente, & da maestro, & ha fuora in mare ſecca vna larga mig.
 10 ſonoui da pie due d'acqua & hà Iſola vna, quando tu laſci l'Iſola, vā den-
 tro in fondi di paſſa 4, d'acqua, & iui è cifterna vna d'acqua dolce, ſopra il
 Capo. Et da Reſaltin à Carſo ſono mig. 120 & è da leuante monte vno alto,
 & bianco, & da ponente la via bianca come neue, & è la punta lungi da Car-
 ſo mig. 10 Da Carſo à buon Andrea mig. 60 & lì è porto vno, & Iſola
 vna piana, & ſe vuoi intrare dentro da ponente & da leuante è Camperato,

Et il buon Andrea è in mezzo li monti, & per mezzo il porto è vn Castello appresso la valle di verso ponente. Et da buon Andrea à Marfona è vn capo de' monti sono mig. 100. & è buon porto, per tutta la Staria de i monti, & sonouì passa 7. d'acqua, & hà fondo di rena mig. 2. in mare, & se vuoi andar da Marfona, che è vna capo de' monti da ponente in Alessandria, nauiga per leuante, quando sarai in mare verrai ben, & sono mig. 107 In fino in Alessandria. Da Malta à Tripoli di Barbaria per ostro mig. 260 Da Malta alla Pantalaria entro ponente, & maestro mig. 150 Da Malta alla Pedosa entro ponente, & garbin mig. 100 Dalla Pedosa à Tripoli entro sirocco mig. 250 Da Capo Passera alla Fagagnana, e tutta quella riuiera scorre dentro ponente & maestro mig. 250 Da Capo Passera à Rasacaramè mig. 110 Da Rasacaramè à terra Nuoua mig. 40 Da terra Nuoua alla Licata mig. 20 Dalla Licata ad Argenta mig. 30 Da Argenta à Siacca mig. 30 Dalla Siacca à Marzara mig. 30 Da Marzara à Marsana mig. 15 Da Trapano à Palermo per greco mig. 110 Da Trapano à Melazzo dentro greco & leuante, mig. 140 Da Melazzo à Messina dentro greco & leuante mig. 60 Da Messina à Saragusa per ostro mig. 200 Et se vuoi nauigar per Sicilia oltra mare da Capo Passera per leuante appara bordon sinistro, & verrai da capo sopra verso lo Gozzo di Crede, Et se vuoi nauigar da bocca di Ferro, et da Messina all' Isola di Crede, nauiga quarta di leuante e ver sirocco verrai sopra capo S. Giouanni. Et se vuoi nauigar da Gozzo à capo Sermon nauiga dentro greco, & leuante, et più à leuante, dal Gozzo a capo Sermon mig. 200 Se vuoi nauigar da capo Sermon in Cipro, nauiga per leuante, & verrai sopra capo S. Bifanio mig. 500 Se volesti nauigar da capo Sermon in Soria, & volesti andare, che non vedessi l' Isola di Cipro, nauiga mig. 500 quarta di fuora da leuante, & poi dà da la proda al leuante & verrai sopra Cesaria, mig. 800 Senauigarsi da Cipro in Soria, et se tu fossi in mar mig. 20. nauiga per leuante, & vederai da Saito insin à sirocco, mig. 400 Da Saito à Suoro mig. 20 Saito hà per conoscenza vna forza alta, laqual forza è sopra Saito verso Baruto, et se vuoi andare è conoscenza della Soria, che pedegasti di sopra Acre uer leuante, cioè uer Tripoli sono montagne grandi, et rizzose uerso mare infra terra, et se pedegasti disotto uerso Alessandria è terra piana, et non ti uengano montagne saluo à Carmene, et quello lieua l'isolato in mare.

Se uoi andare da Cipro in Acre nauiga quarta di sirocco uerso ostro, verrai in Acre sono mig. 160 Se uoi andar di Soria in Acre ouero in Alessandria, nauiga per ponente mig. 400 Et poi dà la proda all' ostro nauigando uederai il ferro, et se uoi andar da Gozzo di Crede in Alessandria nauiga entro leuante et sirocco, et uerrai alla uista del Farro d' Alessandria mig. 500 Se uoi andar da capo Sermon in Alessandria nauiga per sirocco, uerrai in Alessandria, et da capo Sermon in Alessandria sono mig. 500 Se uoi andar dal capo Rasianze alla Coscione, nauiga quarta di ponente uer maestro

stro, & verrai alla Gofecione, sono mig. 500 Se vuoi hauer co noscenza dei porti di Rasianzen è in capo de i monti del golfo, che tiene in forno in Aleßandria, tiene segnale a Rasianzen è buon porto, & buona anchoratione, & per tutta la staria de i monti, & hà valle vna in ponente è il porto per mezzo il Casello, & da buon Andrea all' Isole di Carse sono mig. 40 Carse è Isola piana, & è buon porto, & debbi in terra da ponente et da leuante, & da tramontana è camerato, & sonou secche che si veggono, & che non si veggono, & da Carse à Resaltin che è in capo de' monti di leuante, sono mig. 70 Resaltin hà porto, et hà vna punta da ponente fuora in mare, fuora della punta sono Isole due: quando vieni alla punta: à fuora dell' Isola, perche è basso fondi di 10. in 12. palmi d'acqua, quando hai lasciato per ponente in passa sei la cisterna, vna d'acqua dolce, appresso di due mig. è Moncheda vna sopra la cisterna, & da Resaltin à Barda sono mig. 40 Iui è porto buono, & hà Isola vna in terra da leuante, & da ponente in terra ferma sopra vna punta sono torri due, Barda è Isola propria, & è a similitudine d' vna naue con vna barca dietro a vela, & da Luida a Caseles sono mig. 2 Da Caseles all' Isola di Colombi mig. 40 Entra da leuante, & dall' Isola di Colombi alla Gofetion mig. 40 Iui è vn porto, & ha per conoscenza Tore tre frà terra, & dalla Gofetion a Rasfan mig. 40 à Rasfan è buon porto, & la sua intrata è da leuante; & hà per conoscenza vna punta sottile piana, hà la ripa bianca, & è appresso il golfo di Rasire, & se vuoi venire in buon fondo, và tanto che tu vadi in passa sei d'acqua, & là sergi, che v'è buon fondo di rena. Et da Rasfan in Aleßandria sono mig. 150 Nel golfo appresso Aleßandria mig. 15 Et è Isola vna che hà nome torre dell' Arabo, & è buon porto, e tu puoi entrar da qual parte tu vuoi, & hà fondo passa 8. d'acqua, & metti i prouesi al scoglio, & le anchora alla Barbaria, & se volessi nauigare d' Aleßandria a capo Sermon, nauiga per maestro, e sappi, che Gaidaroni sono Isole piane, v'è buona intrata da ponente, & da leuante, & lungi da Crede mig. 15 Se vuoi andar d' Aleßandria al Gozzo di Crede, nauiga trà ponente & maestro, & più ver maestro verrai al Gozzo, & vi sono mig. 500 Et dipoi se vuoi nauigare d' Aleßandria a i monti, nauiga fuori di ponente verso maestro, & verrai a saluamento à Resaltino, & vi è dal sopradetto luogo a detto Resaltino mig. 500.

P O R T O L A N O

Di Ponente.

Volendo andare da Resaltin à Tripoli di Barbaria nauiga per ponente, & verrai à Tripoli, sono mig. 800 Se vuoi andar da Resaltin in Sicilia nauiga quarta di maestro verso ponente, et verrai à capo Borfan, & dentro ponente, & maestro, et verrai à capo Passera, sono mig. 800

Se vuoi andare da Barbaria a Resaltin nauiga per ponente, & verrai appresso Africa secche, sono mig. 1000 Se nauigasti da Resaltin trà ponente & maestro verresti a Malta, & è Lampedosa, sono mig. 800 Se volesti andar da Crede a Messina nauiga quarta di ponente verso maestro, & vâ in bocca di Faro, sono mig. 630 Se vuoi andar da capo Spada a Modon nauiga dentro ponente & maestro, da Crede a Modon mig. 200 Se vuoi andar da Modon in Sicilia nauiga per ponente & verrai al Faro di Messina, sono mig. 450 Se vuoi andar in Sicilia in ponente se serai sopra capo Passera, & vuoi andar per conoscenza delle terre, nauiga dentro ponente & maestro, & scorrerai tutta la terra infino alla Fagagnana, sono mig. 240 Se fosti a Malta, & volesti andar in ponente nauiga dentro ponente & garbin, & verrai a Lampedosa, sono mig. 140 Se anderai da Malta alla Pantalarea nauiga per maestro, scorri tutta la terra infino a capo Bon; & se vuoi andare da Lampedosa a Banosa nauiga per garbin & verrai sopra essa sono mig. 30 Se sei nel golfo di fuora di sotto da capo Bon verso Africa, & vogli andar in ponente & non montar capo Bona, nauiga in tramontana, & entrari appresso mig. 5. & così al capo della Capulia, che è s' l' capo Bon nauiga dentro ponente & maestro, & verrai a Rasa Zibele, sono mig. 40 Rasa Zibele è capo pian, & bon porto, & è in testa dell' Isola longi dal capo mig. 2. & è sorgitore, & hà fino al capo dell' Isola sorgitore per ponente et per maestro, et hà fondo di passa 10. d'acqua, & da Rasa Zibele nauiga per maestro, & verrai alle Isole di Cani, et longi da Rasa Zibele mig. 20 Et queste Isole da ponente hanno sorgitore per ponente, & per maestro, & per tramontana, & fa honor alla punta d'arcata vna, & verrai in sorgitore di passa 15. d'acqua, & da Rasa Zibele a Biferzo è sorgitore al capo della cittade da ponente. & da maestro; Et se vuoi andar dal capo alla cittade di Biferzo, vâ sopra il capo maggior fuora in mar mezo mig. hà una piana meza secca, & da capo della cittade circa mig. 3. al capo di Biferzo hà per conoscenza torre vna, & sopra la môtagna vn'altra torre.

O se nauigasti da Biferzo dentro ponente & maestro ver Restiallo Galata che è mig. 80 Et allo Galata è sorgitore per ponente, & maestro ma sta auaduto ai scogli, & alle secche, che è allo Galata da Garbin largo mig. 15 Da Trepeda al capo di Rosano mig. 100 Da capo di Rosano a Bona mig. 40 Da Bona a Trecosin mig. 30 Da Bona a Rabo mig. 50 Da Petra a Stora mig. 30 Da Stora Angoli mig. 15 Da Angoli a Cremorani mig. 40 Da Antigari a Bala mig. 20 Da Balasia a Marsiglia mig. 15 Da Marsiglia a Muzia mig. 26

Et se vuoi andare a Petra allo Galata nauiga per greco, & anderai allo Galata, & se la vuoi montare, nauiga di sopra dal greco ver tramontana, & se vuoi andare da Sicilia, o vuoi dalla Fagagnana a Tripoli di Barbaria, & nõ vedere le scale, nauiga a Verri alla Pantalarea, sono mig. 40 E la vederai da ponente da mig. 20 Et di là auanti nauiga dentro ostro, & sirocco, et ven-

rai à Limosa, sono mig. 100 Da Limosa nauiga dentro ostro & garbin, & verrai à Lampedosa, mig. 30 Lampedosa è Isola piana, & in capo di ponente è più alta che da leuante, & mostrasi di tal modo che l'uien verso la Barbaria larga mig. 10 Et è Isola una da ponente seuola fatto come è questa da parte, & Lampedosa hà porto, & acque, & legne.

Da Lampedosa nauiga dentro ostro & sirocco, mig. 100 Poi dallo porto all'ostro, & verrai à Tripoli, mig. 300 Se vuoi andare da Malta à Tripoli di Barbaria nauiga quarta d'ostro ver garbin, & verrai à Tripoli mig. 270 Se vuoi hauer conoscenza di Tripoli di Barbaria, è questa, che quando vieni dal pelago per pedegare à Tripoli, se pedegasti da leuante, vederesti la Carena, che è dal capo di leuante, & è sottile, & va ingrossando infino di sopra Tripoli, il capo, che è da ponente, è alto, & sotto quel capo è vn' altro capo basso, et è la Carena da ponente infino à terra da mig. 40 Lascia tutta la Carena da leuante, & vien il Palmiso una ponta, & dapoì quella ponta è Tripoli.

Se tu vuoi andar da Tripoli in Sicilia nauiga dentro maestro, & tramontana, et verrai alla Pedosa, sono mig. 340 Da Tripoli à capo Passera. Se vuoi andar da Tripoli alla Fagagnana nauiga dentro maestro, & tramontana, & verrai alla Fagagnana, sono mig. 450 Da Tripoli in Africa, mig. 260 Se tu vuoi andare alla Fagagnana sempre nauiga per ponente vederai Tolara, et l'Isola di S. Pietro, sono mig. 270 Se vuoi andar dall'Isola di S. Piero aspetta il nauigar dentro greco, & leuante, & verrai à Maiorica, mig. 400 Da Maiorica à Caurera nauiga per garbin, & verrai à Leuiza sopra Formëta ra, et dalla città di Maiorica al capo di Leuiza sono mig. 150 Se tu nauigasti da Formentara per garbin tu verresti à capo di Pali, sopra la montagna di Cartagine, sono mig. 200 Sopra il capo di Pali, mig. 5 da leuante, è vn' Isola, cioè Isola di Pali, & se tu vuoi andare a metterti là sono entrate due, vna da greco, & l'altra da garbin, & quella da garbin è netta, & quella da greco è sporca, et metti mente andar largo dalla ponta arcate due, & per mezzo la valle mettiti dall'Isola, et là tu puoi metter i pronefi, & trouerai fondo di passa 6. d'acqua, et puossi ben intrar sicuro, et se tu nauigasti dalla Fagagnana dentro maestro et tramontana tu verresti da mote Christo 400 mig. & mostrasi monte Christo per tal modo, & è largo da Bolterra mig. 60 Se vuoi andare da Fagagnana à Tolara nauiga per maestro, & verrai à Tolara, mig. 300 Se tu vuoi andare dalla Fagagnana alla bocca di Carbonara, & in Sardegna, nauiga tra ponente, et maestro, et più al ponente, et verrai à Carbonara, mig. 200 Se tu vuoi andare dalla Fagagnana à Napoli nauiga dentro greco & maestro, à Napoli mig. 300 Se vuoi andar da Casca in Sardegna nauiga per garbin, et verrai da Carbonara à Calari, mig. 300 Se venisti da Tolara per leuante, tu verrai all'Isola di Sponfa, mig. 230 Se nauigasti da Piombino quarta di sirocco verso leuante, verresti ad Ischia, mig. 300 Se venisti da Carbonara à Palermo nauiga per leuante, et verrai al capo di S. Vito mig. 270

Se tu

Se tu nauigasti da Carbonara per leuante, tu verrai al mar Retemo, et se vuoi hauer la conofcenza di quello è rotondo come vna meda di feno, sono mig. 350

Da mar Retemo alla Fagagnana dalla parte verso oſtro è vn buon porto il Caſtello, & quel porto è vn' Iſola, et diceſi la Sarzina, et di fuora da quell' Iſola è vn'altra Iſola picciola, & ſenza dubbio tu puoi intrare da qual parte tu vuoi, perche quel porto hà due intrate, l'vna da ſirocco, e l'altra da garbin, & ſe tu nauigasti dall' Iſola di S. Pietro per garbin tu verreſti à Buſia, ſono mig. 360 Se tu nauigasti da Tolara per garbin verreſti à Zibel Reame ſono mig. 250 Se tu nauigasti da Capo terra per garbin à Petra raſo Cargolo, ſono mig. 300 Se tu nauigasti à Buſia, & voleſti andare à Marſiglia, nauiga per tramontana, et più verſo greco, et vederai Maiorica da ponente, & verrai a Marſiglia, ſono mig. 600 Se da Buſia tu vuoi andare a Maiorica, nauiga per tramontana, et verrai a Maiorica ſono mig. 300 Se da Maiorica tu vuoi andar a Marſilia, nauiga quarta d'oſtro verſo garbin, & verrai a Marſilia, ſono mig. 350 Se tu vuoi nauigar da Marſilia a Buſia, nauiga quarta d'oſtro verſo garbin, & vederai Maiorica da ponente da Zicarà Buſia, ſono mig. 700 Se vuoi andare a Marſilia dentro Minorica, & Maiorica, nauiga dentro oſtro, et garbin, et verrai per Freo ſono mig. 350 Se tu vuoi andare da Buſia à Nerbona quarta di maefro verſo tramontana, & verrai ad eſſa, ſono mig. 700 Sappi che Marſilia ha buon porto, & vn' Iſola che hà nome Pomago Stefano, et è buon ſorgitore entro l' Iſola di S. Stefano, et Pomago, è vn'altra Iſola che hà nome Izito, et è buon ſorgitore, & poi ſi trouano le Iſole de i Rei, che hanno buon porto, et hà nome porto Corſo, et hà intrata da ponente, che ſi dice bocca d'Eri, et ſono buon ſorgitore, puoſi dar proueſe all' Iſoletta, che è alla bocca verſo il pelago, et l' Iſole di Ieri ſono Iſole piane, et lunghe, et ha da ponente buon porto, che ſi chiama Teleno: et puoi tu uieni a capo Cercelin, che è alto monte, et è valle, et Iſole, et è inſino al mōte Cercelin, mig. 30 Dal monte Cercelin verſo ponente largo mig. 10 è vn porto, che hà nome bon Lormin. Et più al ponente è Iſola vna rizzofa, che ſi dice l'Aquila, et è buon ſorgitore di paſſa 15. d'acqua, et è bona intrata da leuante et da ponente, et è vna ſecca in mezo della bocca trà due acque, entro l' Iſola è terra ferma, & queſta via è trà l'Aquila, et la bocca di Marſilia, et ſcoglio. Monaco è buon porto, et ſopra il detto porto è vn monte alto ebe ſi leua come vn' arale, et ha nome Vizena, et paſſando quello verſo ponente è porto vno, che a nome Limori, et è ſotto Nizza, et è longi da Monaco mig. 5 Et Monaco è finita del diſtretto di Genoua dal ponente, et da ponente paſſando Monaco ſi troua Artinoli, che è porto da fuſte picciole, et è largo dall' Iſola di S. Margaritha mig. 30 Dall' Iſola de Santi Honorici mig. 15 et è buon porto; Et ſe tu vuoi andare in Sardegna al capo dell' Iſola Colombara, che hà nome Serpentina, et vuoi andare à Tunefe, nauiga per oſtro, et uerrai da Biſerta inſin' à dui ferro, et ſe tu vuoi pedegare ſopra Raſa Zibel nauiga per greco, et uerrai ad eſſa.

da essa, et la somiglianza di Rasa Zibel che è la uia, et Isola molto erta, et se vuoi andar da Mar Retemo à Tunese nauiga per garbin, et uerrai da Rasa Zibel insino al Zemelo, sono mig. 290 Insino à Tunese da i Chelbi che sono largo dal Mar Retemo mig. 80 Et guardasi dentro greco, et leuante, et se tu nauigasti da Buzia quarta di maestro uerso ponente, tu uerresti sopra Formentera da ponente sono mig. 300 Se uoi andar da Buzia all'Isola di Maiorica, nauiga per maestro, & uerrai a Camera, sono mig. 350 Se uoi andar da Bugia à Capo de' Pali, nauiga per ponente, et uerrai appresso essi; et se uoi andar in porto di Ieniza, et uenissi da garbin, metti mente alla Formentara, et lascia l'Isola uerso Ieniza, che è alla punta à tal modo, et più grossa dauanti alla punta, il capo uerso tramontana è sottile, et da ponente è grosso, et uà sottigliando in uer la punta, et là è Torre vna, il capo di Formentera uerso la punta mostra Isola una; lascia quell'Isola da Formentera, e longi dal porto mig. 2. et ha fondo di passa 6. et se tu sei à grado di Tortosa, et uoi andar al Monte Colombaro, nauiga per ostro, et lo uederai, et è Monte Colombaro Isola una, et è largo da terra ferma mig. 20 Se uoi andar da Monte Colombaro à capo di Martin, nauiga per ostro, & uerrai alto dal capo mig. 15 in mare, Se uieni dal Iapo corso alla Ceraga, & uogli andar à Bonifacio dalla parte di ponente, nauiga per garbin da mig. 200 Verrai à monte Sagro sopra lo capo da mig. 20 in mare, poi dà la proda al sirocco, et uerrai sopra Bonifacio, et se pedegasti di notte sopra capo di Razi Zile, et uolesti andar à Tunese, nauiga dentro ostro, et sirocco alcuna cosa muoue l'ostro, et sirocco, alcuna cosa per l'ostro uerrai al quarto di quartana mig. 2. et mig. 30 Se uoi andar dal Capo Passera rimagna nauiga per leuante quarta. uerso greco, verrai à Modon, sono mig. 500 Se tu sei alla Torretta à bocca di ferro da tramontana, et uoi andar in ponente, nauiga per ponente verrai à bocca p Melazzo, à Volcana è Isola vna, & hà buon porto, et se vai per ponente dalla parte destra vien à Lipari, et Saline, et poi vègòti altre 2. Isole più à ponente, che si dicono Arculo, et Soricuro, et da Volcana à queste due Isole sono mig. 40 Di là à Palermo mig. 100 à greco, & a garbin, et vn'altra Isola sopra Palermo che si chiama Vrsiega, che ha vna Chiesa suso, & vna al porto, & è sorgitore dalla parte della Chiesa, & è largo da Palermo mig. 70 ad ostro & tramontana; Et sappi che da Volcana si scorre per ponente tutta la terra di Sicilia dalla faccia di tramontana insino al capo di S. Vido, et là nauiga per garbin, verrai à Ieniza, e la Fagagnana, et di sotto Ieniza, e Trapano, & à leuante è buon porto, & dalla Fagagnana a mar Retemo, sono mig. 20 Per ponente non ti accostarà mar Retemo, et hà parauego coperto da garbin & da ostro, & sirocco, & da mar Retemo alla Fagagnana nauiga d'entro ostro & sirocco, et verrai a capo Passera, sono mig. 270 Se da mar Retemo et la Fagagnana uolesti andar a Malta strigneti a sirocco, et anderai a Malta; Malta è Isola piana, & hà Castello vno dal lato di tramontana, et sotto quel Castello è buon

buon porto, et da Malta se tu nauigassi per tramontana verresti a Rasia, sono mig. 60. Se ti stringi verso greco quarta ver tramontana verrai dal capo Passera in ver Saragoza, & vuoi andar dal Faro di Messina ver Napoli ouer Caietta, nauiga entro maestro, & tramontana, & segui alcuna cosa più al maestro & monterai tutta la terra della Calabria verso il Principato, & verrai a Stromboli che è sopra la Mantera mig. 60. & è largo dal Faro: Se tu sei sopra la punta, che è sopra Caietta da garbin largo mig. 60. nauiga per maestro, & monterai tutta la spiaggia rimagna insino sotto l'elba a Piombino, & da Piombino all'Isola sono mig. 60. per maestro a porto Camina, & nauiga per ponente, et verrai a porto Venere, sono mig. 60. Da porto Venere a Genoua, mig. 60. Porto Venere ha d'auanti il Castello vn'Isola, & è dentro l'Isola il Castello, è porto da naue appresso Genoua, & ha da leuante monte vno, che è chiamato Capo di Monte, è verso leuante è porto, & di là da Genoua, sono migl. 15. Da Genoua se tu nauigassi per garbin, tu monteressi tutta la riuiera fuori a Monaco, che è vn Castello che è la disinità del distretto di Genoua, & ha porto il Castello di verso Genoua, et di là in qua, sono mig. 5.

Da Genoua nauiga per garbin, tu monterai tutta la terra insino a Marsiglia, et insino a capo di Croce, che è in capo di Catalogna da leuante, et da capo Croce nauiga per garbin, tu scorri tutta la terra di Catalogna insin' a greco di Tortosa, et da capo di Martin a capo de' Pali, nauiga dentro oistro, et garbin, et verrai ad essi, et a capo de' Pali sono scogli due, che si chiamano le Formiche, et se tu vuoi nauigar dall'Isola di S. Pietro verso tramontana a Napoli, auanti che tu vadi a Napoli, tu anderai sopra il capo di S. Marco da migl. 15. è largo dall'Isola di S. Pietro mig. 50. Dal capo di S. Marco a man Leuante, mig. 10. verso tramontana; Di là dal capo delle Saline mig. 15. Dal capo delle Saline a Bassa mig. 15. Da Bassa a Puenesi mig. 60. Da Puenesi a Remi all'Isola che si dice Lasenara che è in capo della Sardegna verso maestro mig. 40. Et vi sta Pisor Monachi, et Corsica è buon'Isola, et è in capo di Sardegna verso tramontana: et è largo dalla Sardegna mig. 10. Vi è buon Castello grāde in capo dell'Isola di mezzo la Sardegna et ha nome Bonifacio, et è buon porto, et sono da parte di terra due scogli, che si chiamano i Lanegi, oue stanno Monachi bianchi pur dell'ordine de' Cestelli, et dall'Isola di Corsica da questa parte sono le Saline, et dall'altra parte di fuori è vn Castello, che si diede a messer Francesco, et dall'altro capo verso Pisa è vn'altro Castello, che è della Prouenza, et progenie de' Preti di S. Bifazio, et è de' Genouesi; et se sei in Costantinopoli, et se vuoi venir giuso in bocca di Vedo, nauiga per greco insino alla città di Vedo, et poi va per sirocco insino alla Pafagia, et poi dà la proda in maestro insino alla Torre d'Arimini, sono mig. 200. Se vuoi nauigar per oistro lascia la Marca a man destra, et verrai a Tenedo, et vienti capo di S. Maria, et i Nonatoli, che è capo del golfo dalle Smirre, nella bocca di quel golfo ti vien Metelin; che è vn'Isola grande, et è buona, et ha buoni porti verso ma-

so maestro & tramontana, et hà un Castello per mezzo il capo di S. Maria, & si chiama la Chieramede, et se tu vuoi andar dentro la bocca di Tenedo, naniga dentro ostro, et sirocco, et più verso ostro, et verrai verso Chio, et Pescara, et sono mig. 160. Da Pescara se nauighi dentro ostro, et sirocco, et più in verso ostro, tu verrai al capo del Papa, che è il capo dell' Isola di Nicarca verso ponente, sono mig. 80. Dal capo del Papa naniga dentro leuante, et sirocco, et lascia la leuata alla cenere da ponente, che sono due Isole, et lascia S. Giovanni di Polmesa dietro, et Calamo da leuante, et guarda non intrar dentro dalla cenere, et la Leuata, et se neceßario fosse che ti conuenisse intrare, accostati alla Cenere, che la è ben monda intorno più alta che non è la Leuata, et più appresso la Merga. Et sappi che sono dentro la Cenere, et la Merga due Isole basse che si dicono Leuata, et sono ben nette, et è d' appresso la Merga da mig. 3. Et se tu passi dentro l' Isola Leuata, et la Cenere, passando quella lascia Stampalia verso ponente, et puoi nauicare per sirocco, et lascerai la Scroua con i Porcelli da ponente mig. 10. et verrai à Trapela al capo de Lolde verso garbin, et più in le bocche di verso Lolde sono mig. 100. Et per la via di fuora dell' Isole in questa via andando, vederai à man sinistra verso tramontana, et più al greco il capo del Cefalo, et di largo, et di là da esso è un scoglio ben' alto, et netto, che si chiama Pomegalia, che è dentro il capo del Cefalo, et visina, verso ponente di mig. 8. Et uederai Nisari che è ben' alta, et uederai ancho la Piscopia, che è assai alta, et tienti à mente auanti che tu sei à Nisari, uieni à quella Isola che si dice Pomegalia verso ponente assai rocca da Nisari, et dalla Piscopia sono mig. 8. in 10. Et da S. Nicuola, da Carchi alla Piscopia sono mig. 12. Et è appresso Rodi, et è buon porto, passando i scoglietti trouerai buon' acqua dolce entro la Piscopia, et Nisari, et più verso Piscopia e mig. 1. Pietra picciola, et è sotto acqua pie 8. et se tu nai dentro da Rodi, et la Pomegalia et Nisari, quella è benedetta uia, et non andar dentro Nisari, et alla Piscopia, naniga per leuante infìn che troui il capo della staria, che hà nome Crio, et gli è bon porto, et là è santa intrata da leuante, et puoi nauigar per la staria, et uederai da una parte, et dall' altra terra, et la per la uista della staria dell' Isole anderai bene infino alla Città di Rodi, e tienti à mente che tu uederai il Castello del Filermo dell' acqua della porta, che è acqua da Rodi da mig. 3. et habbi à mente che à una pietra sotto acqua di pie 5. et la intrata del porto di Rodi è ben da Costantinopoli à Rodi, mig. 500. Et se tu uoleffi uscir dentro Chio alla staria nauiga per leuante et per sirocco infino al capo del golfo due miglia et poi nauiga per greco per il golfo di Nia e fuora per garbin di terra in terra, et poi passerai dentro la staria del Samo lasciandolo da man destra, in quel golfo trouerai Isolette picciole Pisor uscendo del distretto Forni à man destra, per mezzo Samo da garbin. I Forni è buon porto da naue; passando i Forni, ti sta Marcaria in mare, dentro di ponente et garbin uattene quanto tu puoi andar à terra per la staria lascia l' Isole

Isole da ponente S. Giouanni di Polmosa, et le Marie, et Lero, Calamo, et verrai all' Isola dell' Agnolo, ch'è sotto la pòta del golfo de i Retesi tra greco, e tramontana, e per mezzo la punta de i Retesi in garbin sono alcune Isole, che si chiamano i Calli, et poi è l' Isola delle Cauze, oue fu preso Marco Sanuto, et poi volgi la punta, et troui il Rio, et poi v'è in terra per la staria, et trouerai le Isole che si dieono le Simie, et troui anche le Isole di S. Paolo, et poi tu troui le Isole da Rodi per la vista dell' Isola infino alla città di Rodi. Da Rodi à Castel Ruzio mig. 100 Da Castel Ruzio al capo mig. 30 Dal capo alla Petra mig. 20 Dalla Petra alla Stamia mig. 40 Dalla Stamia alle Chilidonie mig. 30 Dalle Chilidonie alla Gauata mig. 20 Se fossi à capo Malio S. Angiolo, et volesti andar à Costantinopoli con Galie à terra in terra nauiga dentro à maestro et tramontana, troui à man sinistra S. Martin largo da capo Malio mig. 12 più auanti per staria tu trouerai Moluasia, che è vna terra che è sotto vn dirupo et stà in mare come vna punta; et non hà bon porto, et non hà parauego da tramontana et da greco, et è largo da capo Malio mig. 30 Passando Maluasia in tramontana mig. 7 Dalla valle di S. Paolo, et è buon stacio, ma non è bon andar con naue che voglia andar in Romania, et nō si potrà leuar cargo secon do vi è ostro et garbin. Et poi troui le porte delle Botte che è largo da Maluasia mig. 12 in tramontana, ilqua' è vn porto stretto, et la sua intrata è da tramontana dal capo. Dal capo delle Botte à sette Pozzi mig. 5 Sette Pozzi ha porto dentro sette Pozzi è alla staria, et hà fondi di passa 5. in 6. et hà acqua, et legne, et da sette Pozzi nauiga per ponente et per maestro, et anderai per il golfo di Napoli, et sono mig. 30 Et da sette Pozzi se tu vuoi andar à Negroponte nauiga dentro greco, & tramontana, & poi verso tramontana, & vederai le Isole, che sono nel golfo de Solines sopra Coranto, & lì sarà la Sidra, che è buona Isola, & buon porto verso ponente, & maestro. Et passando quest' Isola, & quelle altre, che passi à man sinistra, che è nel golfo di Setines ilqual hà porto, & hà nome l'vna le Stila, & l'altra Mala Zegna, & v'è nauigando in greco, & poi troui vn' Isola, che hà nome S. Giorgio d'Albora, non ha porto, & hà sorgitore coperto da tramontana & da greco, & è lungi dalle Colonne mig. 8 Et le colonne han porto: per mezzo le Colonne in leuante è vna Isola, che si dice Macronisto, di fuori è l' Isola di Zia, laqual è buon porto dalla parte di maestro, & dalle Colonne ver tramontana è la valle di Ruzene, & è buon porto, & passando quella, & la Macina che ha buon porto, & è largo dalla città mig. 60 Et passando la Macina troui la valle di Loreo, che ha sorgitore, che è di passa 8. in 10. d'acqua, & è stacio per buo ra, & passando quella valle nauiga dentro ponente et maestro, et entrerai dentro il golfo di Negroponte, & vederai le Panatale, & le Canallene, & altri scogli che sono ben netti di secche. Et poi troui entro il golfo i scogli delle Canallene, che sono il Castello ha nome il primo, & gli è vna fiumara d'acqua, & poi troui i scogli delle Rizzate, che sono à largo da Negroponte mig. 7.

Et la è Spredo in lor sorgitore, & passando le Colonne, tu troui Delilato, laqual è secca cioè basso fondi, & sabionccio molto largo, et è l'intrata dal lato di sotto, iui è il basso delle barche, che sono vna Chiesa che ha nome S. Marco, & è appresso vn scoglio che si chiama Mille Moggia; habbi à mète quando tu vieni al mirar dentro dal stretto, allargati dalla pòta dell'Isola di Negropòte, che si dice Lilanto, et accostati à man sinistra, et alla punta della staria che è ben netta, & vien per mezo la mezaria insino che tu volgi la punta a man destra, vederai la città di Negroponte; & se da Negroponte vuoi andar à Costantinopoli passa oltra il ponte, d'onde corre l'acqua, & passa quella punta, & la prima che troui a man sinistra tu andrai vn poco largo, che quella punta è secca, & poi ti accosti all'Isola di Negroponte, & per quella via trouerai S. Giouanni la Chiesa se vuoi l'acqua, & è largo dalla città di Negroponte mig. 12. & passando S. Giouanni, doue si toglie l'acqua, ti viene la montagna, passando la montagna di Spartiuento, là doue si fanno de molti refuso se tu volessi forger sotto la detta, forgi ben in terra, perche il fondo è grande, & non rittien bene; & passando la detta montagna di Spartiuento, troui i bagni, là si può metter poppe in terra, & è largo dalla città di Negroponte mig. 40 Et poi tu troui la punta de i Caualli, che è per mezo il golfo di Mirola, doue è il gran correte, et volgendo quella punta da i Caualli e Loreo, ilqual è vn Castello per mezo il golfo del Fitelo, et è largo da i Caualli mig. 30 Et passando Loreo venendo per greco tu troui per mezo il Fredo pon di conso, lascialo verso Negroponte, et poi tu troui il Scariello, et Copolo, et troui gli Andromi, et sopra Chinochi, et entro il Scopolo et gli Androni & Luono, et là sono due Isole, & passando il Fredo dentro gli Androni, et Sarachinochi, troui le Mine, Pelegi, et Lamia, et l'arsura, et di fuora sono le Sandole, et Schiro, che è da sirocco in mare. Et poi è il Pier appresso l'Argira, poi venendo, et nauigando per tramontana tu vederai S. Strati che è largo da Salimene mig. 20 Salimene è buona Isola, et ha buon porti, et se tu nauighi per greco tu verrai à Tenedo, che è buon porto là doue è il Castello, & poi è vna valle largo dal Castello mig. 30 che si dice la Cola, & è parauogo di buora, & buon stacio. Et da Tenedo nauiga per tramontana insino la Cartera, & lascia le Muraie da ponente, & poi dà la proda tra greco, et tramontana insino al Dardanello, et poi dà la proda dentro maestro & tramontana insin che tu passi il Dardanello, & poi dà la proda al greco insino al Piseran, & Piseran è fuora del golfo di Galipoli verso Costantinopoli, et è buon sorgitore in quanto fondi che tu rupi, & è ben netto per mezo la Torre, et è largo da Gripoli mig. 30 Et dall'altro lato del stretto è la punta della Spisia, & dall'altro lato della Turchia è il Castello del Spinga suso la punta, iui è buon stacio dentro per mezo la porta del Castello, et trouerai passa S. d'acqua, et ha buon fondi tutto netto, & è luogo de Greci. Et da Piseran fa la via dentro greco, et leuâte, et fa la via dal Malmora et da sirocco, fa la via da Costantinopoli, et lascierai Calonimo, et le Paonere da sirocco; et sarai

Et sarai a Lion là che fa il grande corrente : e da capo Malio Sant' Angiolo
à Costantinopoli, Et sono mig. 8 Per la via di Sopra scritta.

PORTOLANO

Di Venetia.

SE vuoi sapere quello che appartiene alla pedottaria dell' Istria, Et di tutta la riniera dalle Polmontore infino al porto di Venetia, sappi, Et impara quello che trouerai scritto da qua auanti tutto per ordine. Et se non sai questo non te ne impacciare, che è troppo gran rischio di perdere nauili, Et le persone, leggi da qui auanti che ti dirà tutto per ordine.

Prima sopra le Polmontore è secca vna in mare entro ostro e sirocco mig. 2. Et sono passa 2. d'acqua, Et men dentro dalle 2. Polmontore è secco, tienti alla Polmontora grande mezzo caneuo, Et anderai sicuro, Et partendoti dalle Polmontore per la staria troui Olmisiello largo mig. 4. dalle Polmontore, Et poi troui Olmo largo da Olmisiello miglia. Et poi troui Veruda largo da Pelmo da mig. 2. va per la bocca di ponente, Et è netto per tutto, Et da Veruda a Tetela sono mig. 2. va per maestro, Et è netto per tutto, Et da Tetelo a val di Fico sono mig. 3. va dentro per leuante, Et anderai a Pola, Et fa che lo scoglio di S. Andrea ti rimanga per maestro, Et da S. Pelegrina Marcodena entro maestro, Et tramontana parti lo Freo per mezzo, Et anderai sicuro. Et da Marcodena andando per tramontana verrai alla Fagiana, iui è fondo di passa 6. in 7. d'acqua, et se vuoi andar a i Bufoni lascia due ponte, et vna alla 3. Et troui Val Gelma che è buon porto, et da Val Gelma per maestro troui vn Freo, che si dice Mevor, e buon porto da ponente Et da leuante, et vuol'si intrar dentro da mezzo di; et se volessi vscir da tramontana è secca vna di pie 5. d'acqua, et non più, et a capo di Bufoni per maestro troui secca vna larga mig. 1. Et vn'altra secca entro ponente Et garbin mig. 2. largo che ha pie 7. d'acqua, et puoi andar dentro la secca, et Bufoni con la maggior naue del mondo; Et sappi che li scogli con campo di Pola sono tutti netti, et se volessi venir da leuante a due seror guardati dal capo grosso, et non ti accostar a due seror infino che non sei per mezzo quel di leuante, et a quella armeggia li tuoi prouesi all' Isola, e le anchora alla terra, et se vuoi trouar la secca di due seror, metti la terra di fuora nel Castello da ponente dentro due seror, Et fa che lo scoglio sia le due parti di leuante, et fa che apri Bagnuol dentro S. Andrea alla staria, et sarai suso la secca fa che ascondi Bagnuol con S. Andrea di sera, et se vuoi andar a S. Andrea di sera, non ti accostar al scoglio Polera a due caneni, Et guardati dalli due scogli che son in bocca di S. Andrea lasciali da tramontana, Et anderai sicuro, Et se vuoi vengir dentro da S. Andrea di sera, vientene a radere lo scoglio di S. Andrea, Et lascia le due parti del Freo da tramontana infino alla Chiesa, Et poi parti

parti lo Freo per mezo in fin the scapoli lo scoglio piccolo, & se fosti al campo di Pola, & non potessi venire dentro da S. Andrea à radente il scoglio di S. Giouanni in Pelago, lascialo da mezo di, ancora puol andar dentro dal scoglio picciolo & da S. Giouanni in Pelago arditamente, e vâ à radente lo scoglio vuol dentro vuol di fuora. Et se fasti a S. Andrea di sera & volessi venir à Ruigno à radente lo scoglio delle forche, & va netto da ogni cosa, & se fussi à S. Andrea di sera & volessi scapolare la secca de Orsal, metti Bagnuol con S. Andrea di sera, & vien tanto per quello luogo, che vegna Parenzo di fuora dalla punta grossa, & poi va per mezo Parenzo netto, & se voi trouare la secca de Orsal, metti la via bianca che è suso lo stagno de Orsal nelli due albori, & nel la torre de Orsal, & mettilo Bagnuol di sopra da S. Andrea, & che S. Andrea ti tegna da leuante, & sarai suso la secca à punto; & Partendoti da Ruigno per venir à Parenzo troui scogli due che han nome Figaruola, iui è bon stacio lasciandoli da garbin, & partendoti da Figaruola per venir à Parenzo troui la punta di Lemo, vâ largo da esso caneuì due, & va per leuante, & lascia la prima, & lascia l'altra che ha nome Saline, & è bon stacio netto; & Partendoti da Saline vâ più dentro troui vn porto, che ha nome S. Fele, che è vna terra & ha bon stacio; & partendoti da S. Fele troui vn scoglio che ha nome Conersada, lascialo da greco, & se volessi venir dentro dalla secca de Orsal, vâ largo da quel detto scoglio caneuì due ò vâ à radente Orsal, mettiti accostar, & scapola due secche, & se vuoi andar di fuora dal scoglio, va caneuì due largo, & poi ti accosta al scoglio de Orsal caneuo vno largo infino à Fontana che passa da garbin, & vien à radente i scogli da greco infino che tu sei a S. Fragilitade, e lascia i tre scogli di S. Fragilitade da garbin & poi troui vn altro scoglio che ha nome marzucco, & va radente d'esso & lascialo da greco.

Et se venissi di là da Parenzo troui vn bon porto, cha ha nome S. Piero ver na. Et se volessi andar dentro S. Nicolo & S. Rafael, metti lo camin del potestade entro'l campanil di S. Marco, & vien à radente la colonna più che tu puoi à saluamento, & se vuoi con vna acqua che sia communal pie 7. d'acqua & se vuoi andar dentro S. Rafael e la staria, parti lo Freo, & troui pie 6. d'acqua communal, & se volessi andar fuora di S. Nicolo, va caneuo vno largo & vâ tanto che scapoli il scoglio delle Forche da leuante tanto che metti la Chiesa, che è suso il monte, che ha nome S. Elia, & il campanil di S. Angelo, & poi vieni per mezo Parenzo, e se vieni entro il scoglio di sotto l'Isola Matasani allo Freo per mezo. Et se volessi trouar la secca che è di fuora da S. Nicolo da mezo di, metti la punta di S. Nicolo da leuante dentro là doue è la beccaria, et inecessari, metti la valle rosa da S. Angiolo ti venga da tramontana, & dei far vn poco di calle, & sarai suso la secca, che è pie 7. d'acqua suso; & partendoti da Parenzo ver la punta di croce, iui troui vna secca che tien lo scoglio dell'Asino in S. Rafael, & metti la Chiesa di S. Martin che è da tramontana da Parenzo in vna nogara, che è la suso la secca, & se vuoi scapola

re alli segni detti, & venendo à Città noua troui i vescouelli, fa che traggbi S. Rafael di fuori dal scoglio dell' Asino, e lascialo da leuante, e lascia una calle tanto che apri lo porto di Cenere, & lascia tutti i scogli da sirocco canueno vno, & va in porto, & metti i prouesi da leuante. Et Partendoti da Cenere, troui Quieto che è bon porto, & se ti vuoi mettere da leuante, passa la prima ualle, & va all'altra che è à S. Andrea sonouì passa 10. d'acqua. Et se volessi andar dall'alto verso Città noua, mettiti la pietra che è alla punta de Licedo, in troui passa 9. d'acqua: Et se vuoi andar in Licedo, vi sono passa due d'acqua: Partendoti da Licedo va canueno vno largo da tutte le porte infino à Castagnedo, & dentro Licedo & Castagnedo è Città noua. Partendoti da Castagnedo andando verso Vmago troui porto vno che ha nome Dena, va largo dalla punta che è alla torre canui tre infino che tu auanzi ben lo porto, & metti la valle rossa dentro vn boscho che è da greco, & va dentro lo porto per quel segno, & metti li prouesi da leuante, & sono passa cinque in sei d'acqua. Partendoti da Dena verso Vmago troui porto vno che ha nome S. Lorenzo, & va per la mezzaria, & dentro è tutto netto, & Partendoti da S. Lorenzo troui Vmago, & se vuoi andar netto dentro metti la nogara entro l'isola, che è suso la montagna, & anderai netto entro è porto & sendo dentro dà i prouesi alla città, e le ancore alla montagna troui pie 6. d'acqua, & Partendoti da Vmago per andar à Pirano, troui su paga vescouelli, va largo dalle torri mig. vno & mezzo, & vassi netto infino à Ponta di Salbuda, & sendo a Salbuda & far la via da Piran, va quarta di greco ver leuante & troui vn porto che ha nome S. Maria Ruosa, & è netto da ogni luogo, & metti prouesi da garbin e le ancore da greco, & sono passa 5. d'acqua il fondo netto & tenero, & Partendoti da Piran per venir all'isola troui vn boschetto, che ha nome S. Basso, largo da Piran mig. 2. vassi entro per mezzo lo porto, & metriti da qual lato vuoi, & sono passa 5. in 6. d'acqua, & passando S. Basso troui Isola, va dentro, che è netta, & metti i prouesi e le ancore da garbin, & sono passa 4. in 5. d'acqua, & Partendoti da Isola non troui stacio nessuno infino a Capo d'Istria; & se vuoi andar à Capo d'Istria, va largo dalle porte mezzo canueno, & va dall'alto di sirocco della terra da Capo d'Istria per venir à Mugia troui vna punta grossa, ha nome S. Pietro, & al capo di Mugia non è stazione uno infino à Mugia, in è rio stacio; & Partendoti da Mugia per venir à Trieste ariui ad vna valle di S. Ellero, & partendoti dalla valle Santo Ellero, troui ver Trieste vna valle che è chiamata valle Ziolem, & troui passa 10. d'acqua; & Partendoti da valle Ziolem & Trieste troui scoglietto vno, che ha nome il Zucolo, lascialo da leuante meza balestrata, & poi va per mezzo lo porto di Trieste, & metti le ancore da maestro, & li prouesi alla terra; & se volessi venir oltra il golfo & voler aserrar l'Istria, et non potessi intaccar il capo di Pola volessi aserrar Busoni mig. 5. in mare trouerai da passa 20. d'acqua, in è fondo netto in ogni luogo, et se uscisci da Busoni per

venir à Vinegia per la via di maestro le contra de Licedo sono mig. 70. quando hauerai passa 10. d'acqua Vinegia ti starà dentro ponente, & garbin sono mig. 40. largo; & Partendoti da S. Giouanni in pelago, & andando per maestro verrai in le contrade di Caurorli mig. 60. & quando hauerai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà dentro ponente & garbin, et saranno mig. 50. largo. Et Partendoti da S. Giouanni in Pelago entro ponente et maestro verrai sopra Lido maggiore, & sono mig. 10. quando hauerai passa 8. Vinegia ti sta tra ponente, et garbin, et più a garbin & serai largo da Vinegia mig. 15. Et Partendoti da Parenzo a venir dentro Caurorli, et Baseleghe sono mig. 50. quando hauerai passa 12. d'acqua, Vinegia ti starà tra ponente et garbin, et più a garbin et serai largo mig. 56. da Vinegia. Partendoti da Città nuoua per ponente verà in mezo delle navi et sono mig. 10. Et partendoti da Città nuoua dentro ponente et maestro verrai in le Contrade di Iesolo & sono mig. 80. quando hauerai passa 8. d'acqua, Vinegia ti starà entro ponente, et garbin, et più a garbin, et serai largo mig. 20. Et Partendoti da Dena per maestro verrai entro Baseleghe et Taiaimento sono mig. 50. quando hauerai passa 12. d'acqua Vinegia ti starà entro ponente et garbin, et serai largo da Vinegia mig. 60. Et Partendoti da Dena entro ponente & maestro verrai entro le contrade di Iesolo, et quando hauerai passa 10. d'acqua Vinegia ti sarà quarta di garbin ver ponente, et serai largo da Vinegia mi. 20 Et partendoti da Vmago dentro ponente, & maestro verrai sopra Caurorli, et sono mig. 50. quando hauerai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà quarta di garbin ver ponente, et serai largo mig. 50. Et partendoti da Dena per ponente verrai in le Contrade di Lido maggiore & sono mig. 90. & quando hauerai passa 7. d'acqua, Vinegia ti starà quarta di garbin ver lo ponente, et serai largo mig. 10. Et partendoti da Vmago per ponente verrai in Pigneda, et sono mig. 60. quando hauerai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà dentro ponente et garbin, et più a garbin, et serai largo migl. 20. Et Partendoti da Vmago per maestro verrà in l'acqua secca di legname, & sono mig. 40. & quando sarai in passa 12. d'acqua e Vinegia ti starà in garbin, & più all'ostro, & sei largo mig. 70 Et partendoti da Pirano verrai in le acque di Liuenza, & sono mig. 60. & quando hauerai passa 12. d'acqua Vinegia ti starà quarta di garbin ver ponente, & serai largo mig. 40. & troui fondo di creta tutta: Da Liuenza sopra Iesolo & per tutto passa 11. intorno & di sabion, & quando hai passa 10. d'acqua cambia fondo, & accatti capegno & sabion fino allo canal, & poi accatti creta infino sopra Tre Porti per passa 8. d'acqua ouer 7. & poi accatti sabion infino in armeggio della nautica fino in passa 4. d'acqua. Et se tu sei in armeggio delle navi in pass. 4. d'acqua ò 5. d'inuerno armeggiati al sirocco, & al maestro, & d'estate al greco & al garbin, & se vuoi star ben in armeggio metti S. Andrea di Lido in cua grande di S. Marco, & lo farà di pietra in S. Donado di Muran d'estate, & hauerai picciola cosa men di passa 4. d'acqua, & se ti vuoi mettere d'inuerno so-

pra porto, metti S. Andrea in la cua grande di S. Marco, & lo farò di pietra in lo capo di Muranò dentro S. Michiel di Muran, & hauerai passa 4. & mezo in 5. d'acqua. Et se volessi trouare il faro vecchio di pietra che è sotto acqua metti S. Agnese in le porte, & in lo campanile, & lo campanile di S. Albano di Muran in vna montagna che si chiama Lixosan, & serai suso lo faro vecchio, & hauerai pie 9. d'acqua. Et se vuoi nel porto di Vinegia metti S. Giorgio in la Torre del Faro, & fargli vn poco di calefella, & metti S. Giorgio per mezo di, & vattene per quel segno, che ti accosterai al primo faro de lego a mezo caneuo da Fusia de caeli. Et se vuoi sapere quando sei suso la Fusia, quando hauerai il faro di pietra in San Rasmo, & quando sarai oltra la Fusia, che hauerai scapolato lo faro di pietra per lo detto segno, & che hauerai il detto faro per gl'albori che sono suso lo Lido di S. Rasmo, sarai in canal, & poi t'accosta a i fari a mezo caneuo, & se fussi con vna fusta che volesse pie 9. d'acqua, d'meno, metti S. Andrea in la cua grande di S. Marco, & vien largo mezo caneuo, & se volessi venire sopra per canal, vien tanto che metti la torre dal Fanario da mezo di dalla casa dello Imperador, & vien tanto per quel segno che metti la cua grande di S. Marco in lo campanile di S. Saluador, & poi vien dentro mezo il canale. Et se fussi a Salbuda, & volessi venire a Grado si guarda a ostro, & a tramontana & sono mig. 20. Et se volessi andare in Grado va per la Badalassa che è dal lato del golfo, & le Mede che sono 13. di fuora lascia dal golfo se vuoi, & verrai per lo porto grande verso Vinegia, lascia le Mede dall'Istria, & vien fino in canale, & poi troui vn porto che ha no me Ouirio, lascia le Mede dell'Istria, & poi troui Moro largo mig. 3. lascia le Mede dell'Istria, & poi troui Anfora, le Mede lascia dall'Istria, & Busio & S. Andrea, & lascia le Mede di fuora, & poi troui Lugnan, & lascia le Mede dell'Istria, & hauerai lo porto per mezo, & va per maestro dentro, & poi s'accosta alla casa delle Guardie, & poi troui Talamiento largo mig. 18. & segni in terra metti vno dentro all'altro, et le Mede lascia dall'Istria, et poi troui Baseleghe largo mig. 19. li sono segni in terra, et metti l'vno contra l'altro, & le Mede lascia dall'Istria, et poi troui Cauorle mig. 19. lo porto vecchio per la Pada lascia lo canton della terra in lo camin del Podestade, et le Mede da mezo di per lo porto, et li segni l'vno per mezo l'altro, & le Mede dell'Istria, lo porto di S. Margarita li segni l'vno per mezo l'altro, & le Mede dell'Istria, & poi troui Liuenza larga mig. 10. & ha segni in terra, metti l'vno per mezo l'altro, le Mede & i segni di là dall'Istria, & poi troui Tesolo largo mig. 22. metti la Torre di Piaue in la punta di leuante, e poi troui Lido maggiore, lascia le Mede dall'Istria, & poi troui Tre Porti, lascia le Mede dall'Istria, & poi troui Vigna Murata, lascia il Faro di legno, verso Venetia.

ALTRO PORTOLANO

Di Venetia.

Questo è vn Portolano da nauigar in ogni parte secondo la ragion del compa. 0, & cominceremo dal porto di Venetia, & del Golfo, & scrineremo per ordine d'ogni parte dentro & fuori del Golfo, Chi si parte di su'l porto di Venetia, & fa la via dentro greco & leuante vā sopra capo di Molga sono mig. 100 Chi si parte di su'l porto di Venetia, et fa la via di leuante, vā sopra Città nuoua, sono mig. 100

Chi si parte di su'l porto di Venetia, & fa la via dentro leuante sirocco, vā sopra S. Giouanni in pelago sono mig. 100 S. Giouanni in pelago con Polmontore guarda à sirocco et maestro mig. 25 Parenzo con S. Gio. in pelago si guarda ad ostro e tramontana mig. 130 Polmontore con Ancona ostro, & tramontana, et se vuoi andar in Ancona, fermati vn poco al garbin. Sappi che Polmontore piccola è in mar in sirocco, et ha secca vna à torno, che è ben mig. 3. laqual secca ha suso pie 10. d'acqua, et chi si parte da Polmontore et vā dentro ostro et sirocco, vā sopra il monte d'Ancona mig. 120 Polmontore con capo di Nida tramontana si guarda à leuante, & à ponente, et ha vna secca in garbin mig. 1. in mar sono mig. 30 Polmontore con capo del Sansego si guarda dentro leuante et sirocco entro ponete et maestro mig. 40

Chi fosse mig. 20 per garbin in mar sopra Sansego, et andasse per sirocco scapola tutte le Isole et vā dentro Busio, et Lisia mig. 200 Sansego con Ancona si guarda dentro ostro et garbin, et dentro greco et tramontana mig. 120 Sansego con Fermo si guarda quarta d'ostro verso garbin et quarta di tramontana in greco mig. 140 Sansego con S. Fabian ad ostro et tramontana mig. 100 Lisia con Tremito si guarda à garbin et ad ostro, et vn poco più ver l'ostro mig. 80 Et sopra Tremito dentro leuante mig. 15 in mar sono Isole due basse, lequali si chiamano Chianazzi.

Lisia con Pelegosa si guarda ad ostro et tramontana, et chi vuol andar alla Pelegosa, vada vn poco ver sirocco sono mig. 50 Sappi che Pelegosa da leuante mig. 3 largo ha vna secca, & vn scoglietto picciolo ver ponente, et è netto, et poi andar vn caneuo largo con ciascheduna naue, et anderai sicuro.

Pelegosa con Bestice si guarda ad ostro et tramontana sono mig. 40

Pelegosa con Tremito à leuante et à ponente mig. 60 Tremito col monte dell' Agnolo quarta di leuante ver sirocco mig. 50 Partendoti dal Monte vadisi per ostro dentro Trani et Barletta mig. 15 Lo Capo del Monte con Brandicio quarta di leuante ver sirocco mig. 100 Lo capo del Monte con Cataro entro greco et leuante mig. 130 Trani con Ragusi a greco & leuante mig. 150 Sappi che la riuiera dalla pua del golfo del Simpanto

infinò à Brandicio corre entro leuante et sirocco mig. 160 *Lisia con Lagusta* entro leuante et sirocco mig. 40 *Cazza con Lisia* a sirocco et a maestro mig. 20 *Cazza con Lagusta* a leuante et a ponente mig. 20 *Lagusta con lo monte dell' Agnolo* entro greco et tramontana mig. 80 *Sappi* che *Lagusta* da leuante ver greco ha due scoglietti, et ha secche assai larghe da 4. in 5. mig. in mar largo dell' Isola grande.

Lagusta di fuora con Ragusi con quarta di leuante ver Greco mig. 90 *Sappi* che passi la *Meleda* verso la *staria* da leuante guarda quarta di leuante verso sirocco, et quarta di ponente ver maestro, guardati dalla *Meleda*, et sappi che dalla *Meleda* a *Budue* sono mig. 160 *Capo di Pali con Saseno* ad ostro et tramontana mig. 80 *Ragusi con Brandicio* ad ostro et tramontana, et se vuoi andar da *Ragusi* v'è vn poco verso greco mig. 180 *Cappi* che là dal *Cauallo* e secca vna in mar mig. 1. et è piana *Sorxa*, et *Rialeze* ha vna secca in mar da greco mig. 2. *Ragusi con Saseno* si guarda quarta di sirocco verso l'ostro mig. 220 *Saseno con capo d'Otranto* a greco et a leuante mig. 60. Se vuoi scapolar lo capo, v'è quarta d'ostro ver garbin. *Saseno con i scogli di Brandicio* a leuante et a ponente mig. 90 *Saseno con Durazzo* ad ostro et tramontana mig. 70 *Durazzo* ha vna secca da ostro largo in mar mig. 2. et tienfi con lo capo. *Lo Saseno con la Valona*, et a ponente sono mig. 20.

PORTOLANO DEL

Mar Maggiore.

Questa è la ragione di saper conoscere li porti, et le starie, et le Isole del mare, da capo *S. Vincenzo* di alla bocca del fiume di *Sibilia* infino alla bocca del mar Maggiore.

Dal capo *S. Vincenzo* infino alla bocca del fiume di *Sibilia* sono mig. 180 entro leuante, et sirocco, dalla detta bocca alla *Cittade* di *Sibilia* sono mig. 60. Ancora alla detta bocca al capo che vien detto *Fermendina* mig. 10. Per mezzo verso *Libeccio*, et poi dalla detta bocca mig. 5. Per *Libeccio* è vna secca che ha nome *Pozaro*, et è sopra acqua, e se vorrai in lo detto fiume intrare, guardati da vna secca che vien detta *Zizare*; et verso ponente, e le are è vn'altra secca, che vien detta *Cantana*, et è diritta ad vn capo che ha nome *Sirocco*, se vorrai intrare in lo detto fiume. *Sirocco* con naue, in prima scandaglia in fondo, et mettiti i segnali, anderai sicuro, la detta *Cittade Fermendina* fu *Cittade*, et quando vueni per intrare, bonoralla punta della detta *Fermendina*, quando l'acqua n'è piena circa mig. 1. et dalla detta *Fermendina* all' *Isola* di *Cades* sono mig. 20. Per sirocco alla detta *Isola* è bon porto, che dietro hà vna *Cittade*, che è guastata simigliare alla

alla prima verso tramontana, & là è fondo di passa 6. d'acqua, & dallo detto porto infino alla punta della detta Isola ver tramontana è fondo di passa circa 6. d'acqua, & dallo detto porto infino alla detta Isola verso ponente per lo canal è fondo di passa 8. d'acqua.

Dal detto Cades à Trafegar sono mig. 30 per sirocco, sopra il detto Trafegar in mar è una secca mig. 7. à garbin, & puossi andar dentro la secca, & la terra, lungi dalla terra mig. 1. & mezzo; dallo detto Trafegar à Tarifa sono mig. 30 per sirocco verso leuante un poco: dalla detta Tarifa al capo di Sazedara verso ponente mig. 10 dentro leuante, & sirocco: dallo detto capo all'Isola di Cazedara mig. 5 per leuante: in la detta Isola è sopra l'Isolani in mar circa mig. mezzo è buon fondo, & buon porto à Barfazza di vil-
la ini è fondo di passa 8. in capo della detta Isola verso leuante è una secca, lungi circa prouesi 3. che è verso greco, fassi porto alla detta Isola, dall'Isola al monte di Zibeltar sono mig. 8 per sirocco verso leuante il detto monte davanti lo Castello è buon porto, & è circa passa 8. d'acqua: dal detto monte verso terra ferma mig. 5 verso Salzadara è un golfo di fondo piano di passa 7. & buon stacio da tutti nauily: lo detto stacio serà fiata fosento dal detto monte alla detta cittade è ponte, che entra dauanti Spagna sono mig. 15 per mezzo verso sirocco, dalla detta Scopana à Marbena mig. 12 per greco vien detto Fensoiarella, v'è buon stacio per vento ver ponente verso lo capo mig. mezzo per greco: dalli detti Molini alla Città di Melica mig. 5 per greco verso tramontana guardati da una secca, che è sopra la piana lungi dalla città verso garbin in mare mig. 4 lungi dalle dette città mig. 6 sopra la città è buon stacio & fondo pian da passo uno fino in passa 12. d'acqua: dal capo al capo di Negrelli da ponente mig. 10 per greco ver leuante: dal detto capo alla città di Malica mig. 3 A capo della detta città verso garbin è buon mettersi alla detta Malta all'Isola di Salugna mig. 10 per greco verso leuante: dalla detta Isola in mare è à mezzo di per cua circa mig. 1 in la detta Isola è acqua dolce buona, & è buon porto, da detta Saranina ad Artarozzo per greco verso leuante circa mig. 20 allo detto Artarozzo è buon porto, & mese à vento da ponente verso garbin, & in lo capo acqua dolce, alla fazzza di greco è una villa che hà nome Comin: dallo detto Comin à Candara sono mig. 10 per greco verso leuante: da Candara, & le Nue d'Ace-
nebia mig. 20 entro sirocco & leuante: dalla Città e le Nue à Lena d'Arminia mig. 30 per sirocco ver leuante: dalla detta Lena alla Città d'Arminia mig. 30 per greco ver tramontana, & la detta Arminia allo capo ver garbin ha buon porto inuernador. Dalla detta Arminia al capo di Gante mig. 3. per sirocco: sopra il detto capo in mar mig. 2 à sirocco è una secca sotto acqua, et di dentro da un'altra pietra, che è lo detto capo, cha è in trame allo detto capo à capo Frates sono mig. 10 per greco, allo detto Frates è buon ma è da garbin et sirocco, dalli detti Frates, et da Rabbia mig. 10 per gre-

co; da Mesa all'Isola che ha nome Carbonara mig. 5 per greco, à quella Isola è buon mettersi per vento verso leuante, & far honor alla punta della detta Isola circa prouesi due, dalla detta Carbonara à Dibera sono mig. 20. per greco verso tramontana; Da Dibera à Aquila mig. 40 per greco la detta Aquila è Isola tremettersi per la mezzaria: dall'Aquila al Zumpo mig. 20 per greco verso leuante; Da Zumpo a Carcamar mig. 20 per la detta stria di Carcamare è buon mettersi per sirocco, e mala leuada per garbin; da Carcamar à Lustelare, & Carta mig. 10 Carcamar è buon porto, & vn' Isola dauanti lo porto, & di longi mig. 1 & potrai andare à detta Isola tutta fiata la proporerà verso garbin dalla porta della detta terra verso lo garbin circa prouesi 2. in fondo dello detto porto è vn Castello che ha nome Arta Znea, & sarai in terra nel detto porto, et tienti alla stria della terra verso garbin, et guardati da vna Cappà, che è in mezzo il porto, et lasciala verso leuante: dalla detta Carta à Porto Grande sono mig. 20 per greco, verso il detto Porto Grande, et Magno, et hà due stacij, vn verso leuante à Zibanun, et l'altro verso garbin Sarchinor et ponente: da capo di Sarchinor è vna Cappà, honora la punta prouesi due; dal porto Grande al capo de' Pali mig. 2 in mar verso garbin è fondo di passa 15 d'acqua; dalla parte di garbin al detto capo è sorgitore à garbin: dal detto capo de' Pali all'Isola mig. 5 et è buon porto, che è in dritto di leuante dell'Isola verso garbin e Camerata, et fondo di passa due piano, et in detto porto è fondo di passa 6. dal detto capo de' Pali à capo di Zara al detto capo di monte Zubeltar mig. 300 per garbin verso ponente; dalla detta Isola de' Pali all'Isola di S. Panula mig. 5 per tramontana, l'intrata della detta Isola è Camerata prouesi 3. da S. Panula verso maestro mig. 5 e in capo in Pò, che ha verso ponente vn golfo, iui è buon fondo, et piano, et puossi metter per tutti i venti, et è porto Quasio de i detti in pezzo se intende dal suo capo à Cantara sono mig. 10 per sirocco, iui è vn Castello, che hà nome Cantara, è luogo là sotto il Castello è buon mettersi; et dalla Cantara à capo Martin sono mig. 60 verso leuante; in mezzo dentro Cantara è capo Martin, e vn' Isola che ha nome Anticora, e buon stacio; et da capo Martin à Dena sono mig. 27 più verso maestro, et da man al Fiume di Valenza mig. 60 per tramontana verso greco: et da Valenza à Penicola mig. 80 per tramontana verso greco; sopra la detta Penicola in mar à mezzo di circa mig. 30. è vn' Isola, che ha nome Mocolorem; dalla detta Penicola à Lena Tortosa à capo di Salon mig. 6 verso leuante, et mig. 80 verso tramontana; dalla detta Tortosa da Salon à porto di capo verso garbin è vna Torre rotonda dietro il capo, che è verso garbin, è vn capo bianco verso sirocco, et l'altro capo cioè in mezzo il capo è fondo, et sorgitore, et guardati che là non ha il porto: dal detto Salon alla città di Saragosa mig. 10 per greco; dalla città di Taracona alla città di Barcelona mig. 60 per greco verso leuante; da Barcelona à S. Felice è sorgitore, e la conoscenza è vna montagna piana infra terra entro

ra entro maestro, & tramontana: da S. Felice à Palamon mig. 12 per greco verso leuante, al detto Palamon è buon scacio de tutti venti, eccetto garbin, et è una secca in garbin longi mig. 3. & è capo vn bianco verso garbin, & circa mig. 3 è vn' Isola, che à nome Formiche; dal detto Palamon al capo delle dette acque fredde mig. 10 per greco verso leuante; dal detto luogo all' Isola di Mede mig. 10 per tramontana, alla predetta Isola è buon scacio, & capo Mede, e capo Galsa di Ceresela verso tramontana in capo delle dette acque fredde, in capo verso mezzo di il detto golfo per ponente circa è da mig. 8. Ancora da Mede al porto di Rosa mig. 10 per tramontana, Mede è vn capo rosso verso tramontana, entra il golfo per ponente circa mig. 7. per tramontana, capo di Mede è buon porto, & puossi star à prouese, e fondo di passa tre: da Rosa à capo Croce mig. 7 per tramontana, sopra il detto capo sono isole due, la conoscenza è sopra Tاراcona, et è una montagna Serrada, che vien detto monte Serrado, & è sopra Barcelona.

Venetia con Castegnado leuante, & ponente mig. 100 Venetia con S. Andrea di Sera entro leuante & sirocco mig. 105 S. Andrea di Sera con Brifoni sirocco & maestro mig. 20 Brifoni con ponente sirocco & maestro mig. 10 Polmontore con Nia leuante & ponente mig. 50 Nia con Nieme leuante & sirocco mig. 20 Nieme con Selua sirocco & maestro mig. 10 Selua con Zara alla quarta di sirocco verso leuante mig. 40 S. Arcangiolo con Liesena alla quarta di sirocco verso leuante mig. 40 Liesena con la Torretta entro sirocco & leuante mig. 18 Dalla Torretta con Curzola alla quarta di sirocco verso leuante mig. 30 Da Curzola alla Giadiana & Ragusi entro leuante & sirocco mig. 50 Da Ragusi à Malonta entro leuante & sirocco mig. 30 Da Malonta con Budua entro leuante & sirocco mig. 30 Da Budua con Dolcigno entro leuante & sirocco mig. 40 Dal Dolcigno con Durazzo ad ostro & tramontana mig. 45 Da Durazzo col Saseno ad ostro & tramontana mig. 80 Dal Saseno con Palermo à sirocco & à maestro mig. 50 Da Palermo con Casopo ad ostro e tramontana mig. 25 Da Palermo co'l stretto entro ostro & sirocco mig. 29 Il stretto con Corfu ostro & sirocco mig. 12 Corfu con Corta leuante & ponente mig. 33 Corta con Pacasu ostro & tramontana mig. 25 Pacasu con Viscardo ostro & sirocco mig. 60 Viscardo con Chiarenza quarta di sirocco verso leuante mig. 50 Chiarenza con Belvedere entro leuante & sirocco mig. 30 Belvedere con Prodo entro ostro & sirocco mig. 60 Rodi con Modon entro leuante & sirocco mig. 18 Modon con S. Vencedego sirocco & maestro mig. 15 Ponta di Gallo con Mena à leuante & ponente mig. 30 Ponta di Gallo con Matapan quarto di sirocco verso leuante mig. 60 Matapan con S. Angiolo quarta di leuante verso greco mig. 60 Matapan con Castello Rampani di sirocco verso leuante mig. 40 Capo S. Angiolo con la Sydera ostro & tramontana mig. 120

mig. 100 La Sydera con le Colonne a greco & a garbin mig. 45
 Le Colonne con le Canaline entro ostro, & tramontana & maestro mig. 65
 Negroponte con i Caualli quarta di ponente verso maestro mig. 60 I Ca-
 ualli con Schiatti quarta di sirocco verso leuante mig. 50 Schiatti con le-
 uante Pelegisi quarta di sirocco verso leuante mig. 40 Pelegisi con Sta-
 limene dentro greco, & leuante mig. 40 Stalimene con Tenedo dentro
 greco, & leuante mig. 40 Tenedo con la bocca dentro greco & tramonta-
 na mig. 30 Galipoli con Longa a greco & leuante mig. 35 Longa
 con Redea a greco & a leuante mig. 40 Redea con Rezo a leuante & a
 ponente mig. 40 Largira con Farnasia quarta di leuante verso greco mi-
 glia 60 Farnasia con ponta Rachia quarta di greco verso leuante mig.
 100 Ponta Racchia con Chio a greco, & a leuante mig. 60 Chio con
 Samastro quarta di greco verso leuante mig. 30 Samastro con la Comena
 quarta di leuante verso greco mig. 20 La Comena con li Calami a gre-
 co & a leuante mig. 40 Li Calami con Sinopoli quarta di leuante verso
 greco mig. 40 Leuante verso greco mig. 40 Sinopoli con S. Stefano
 quarta di leuante verso sirocco mig. 30 S. Stefano con Ermero a greco &
 a leuante mig. 30 Sinapi con l'ali quarta di leuante verso sirocco mig.
 80 L'Ali con Limonia quarta di leuante verso sirocco mig. 75 Li-
 monia con la Nuoua a leuante, & a ponente mig. 80 La Nuoua con il Ce-
 falo a quarta di leuante verso sirocco mig. 80 Il Cefalo con l'Argiro
 quarta di greco verso leuante mig. 60 L'Argiro con Lefonda a leuante
 & a ponente mig. 15 Polimontore con Ancona ad ostro & tramontana
 mig. 140 Polimontore con Fano a greco & a leuante mig. 130 Pol-
 montore con Sansego entro leuante & sirocco mig. 40 Sansego con Fermo os-
 tro & tramontana mig. 200 Lisa con Tenedo a greco & a leuante mig. 80
 Lisa con Pelagosa ad ostro & tramontana mig. 60 Tenedo co'l Monte
 dell'Agnolo a sirocco & a maestro mig. 50 Il Monte dell'Agnolo con
 Trane ad ostro & tramontana mig. 45 Il Monte dell'Agnolo con Bran-
 dicio a sirocco & a maestro mig. 60 Il Monte con Cataro dentro greco
 & leuante mig. 180 Trane con Ragusi a greco & a leuante mig. 170
 Sipanto con Brandicio, & Cataro leuante & sirocco mig. 140 Lisa con
 la Cazza a sirocco & maestro mig. 40 La Cazza con Lagusta a leuante
 & a ponente mig. 20 Lagusta co'l Monte dall'Agnolo dentro greco &
 tramontana mig. 80 Lagusta di fuori con Lagustini, & con Ragusi quar-
 ta di greco verso leuante mig. Ragusi con Brandicio ad ostro & tra-
 montana mig. 290 Ragusi con Safeno a sirocco & a maestro mig. 220
 Ragusi con Otranto ad ostro, & tramontana mig. 230 Il Safeno con Ta-
 ranto a greco & leuante mig. 70 Durazzo con Brandicio per garbin mi-
 glia 120 Ragusi con il monte a ponente mig. 150 Zara con Anco-
 na per garbin mig. 140 Tremiti ha due isole da leuante, & sono nette
 mig. 15

mig. 15. in mare, & è largo da terra mig. 15. Pelegosa è da leuante, & ha secche quattro in mare da ponente una secca, & è netta la punta dalla banda foreana d'ogn'altra punta, cioè s'intende da ponente, & da pareggio.

Il Capo de' Pali co'l Saseno si guarda ad ostro & tramontana mig. 80. Il Saseno co'l Fano ad ostro & tramontana mig. 60. Il Saseno con Corfu quarta di sirocco verso l'ostro mig. 70. Et se fussi à Polormo & non potessi costeggiare per trauerso va raso il capo di Corfu mig. 2. & hauerai passa tre, & mezzo d'acqua, & è sabion, & se vuoi pigliar sotto il capo del detto Corfu, & facendo honor alla punta mezzo caneuo, guardati non te accostar alle Mediere, & non andar entro il Fano.

Corfu con il capo del Velechi da leuante à ponente mig. 80. Il capo di Corfu verso leuante si guarda à greco & leuante mig. 80. Et non ti accostar al capo di Corfu da leuante, perche è secco. Corfu co'l Pacasu entro leuante & sirocco mig. 20. Pacasu co'l capo S. Sidro quarta d'ostro verso sirocco mig. 80. Capo S. Sidro co'l Zante quarta di sirocco verso leuante mig. 60. Zante con Strinali dentro ostro & sirocco mig. 50. Zante con Prodo quarta di leuante verso sirocco mig. 60. Prodo con Strinali dentro greco & leuante mig. 50. Prodo con Sapienza ad ostro & tramontana mig. 35. Sapienza con Strinali dentro leuante & sirocco mig. 50.

Se vuoi saper quel che pertiene alla Pedottaria dell'Istria dalla riuiera infìn alle Polmontore, & infìn al porto di Venetia, dirotello tutto per ordine. Sopra le Polmontore fuora in mare è una secca dentro ostro & sirocco mig. 2. & vi sono passa 2. d'acqua, dentro le due Polmontore è secco, tienti alla Polmontore grande largo mezzo caneuo, & anderai sicuro. Partendoti dalla Polmontore trouerai Olmisiello largo mig. 4. dalle Polmontore, & poi trouerai Olmo largo da Olmisiello mig. uno e mezzo. Poi tu troui Veruda largo da Olmo mig. 2. va per la bocca da ponente, & anderai netto. Da Veruda à Tete-lo mig. 2. va dentro per maestro, & è netto per tutto. Et da Tetelo à val di Figo mig. 3. va per leuante, & anderai à Pola, & fa che il scoglio di S. Andrea ti rimanga da maestro. Da capo S. Pelegin à Marcodena va dentro maestro & tramontana, & lascia Marcodena da tramontana, il Freo per mezzo, & anderai sicuro. Da Marcodena per maestro tu verrai à S. Andrea di Sera, & anderai netto da tutto. Da Marcodena per tramontana tu verrai la Fagiana, iui è fondo di passa 6. in 7. d'acqua. Se tu vuoi andar da Brifoni, lascia due ponte, & va alla 3. & là troui val Zerma, oue è buon porto, & da val Zerma per maestro tu troui vn Freo, che ha nome Menor, & è buon porto da ponente, & da leuante, vuol si intrar dentro da mezzo giorno, & se volessi vscir da tramontana vi è una secca di pie 5. d'acqua, & non più. Da capo de' Brifoni per maestro tu troui una secca entro ponente & garbin mig. 2. larga, & vi sono pie 7. d'acqua, & puoi venir dentro Brifoni, & la secca, & anderai la maggior naue del mondo, & sappi che i scogli del capo di Pola sono tutti

tutti netti. Se tu venissi da leuante per andare alle due Soror, guardati dal capo grosso, e non ti accostare à due Soror infìn a tanto che tu non sei per mezzo quella da leuante, & da quell'altra metti i prouesi, & le anchora alla terra. Se tu volesti trouare la secca di due Soror metti la Torre da Auora nel scoglio da ponente entro due Soror, & fa che il scoglio sia ben da parte di leuante, & auanza Bagnuol in ostro, & S. Andrea di Sera in la staria, & sarai sopra la secca, & se tu la vuoi scapolare, fa che tu ti scuoti Bagnuol da S. Andrea. Et se vuoi andare in Vestre fa la via di greco, & lascia il scoglio di sirocco, & anderai con ogni naue dentro. Se volesti andar a S. Andrea, non ti accostar al scoglio da ponente à due caneni, & va à radente a i due scogli, che sono in la bocca di S. Andrea, & lascia i due da tramontana. Se tu volesti venir dentro da S. Andrea di Sera vien à radente al scoglio di S. Andrea, & lascia la due parti del Freo da tramontana infìn alla Chiesa, & poi per il Freo per mezzo fin che scapoli il scoglio picciolo.

Se fossi al capo di Pola, et non potessi venir dentro da S. Andrea, va à radente il scoglio di S. Giovanni in Pelago, et lascialo da mezzo di, ancora tu puoi andar dentro il scoglio picciolo, vuoi dentro ò vuoi di fuora. Et se tu fossi à S. Andrea di Sera, et se volesti scapolar la secca de Orsal, metti Bagnuol in S. Andrea, et vien dentro per qual segno, che tu vedi Parenzo di fuora dalla punta grossa, et poi va per mezzo Parenzo, et anderai netto. Et se tu fossi à S. Andrea di Sera, et volesti scapolar la secca d'Orsal, metti la valle bianca, che è sopra il scoglio d'Orsal, et li albori nella Torre d'Orsal, et metti Bagnuol di fuora da S. Andrea, et che S. Andrea ti rimanga da leuante, et sarai suso la secca à pomo. Partendoti da Ruigno per venir a Parenzo troui due scogli che si dice Figarola lasciali da garbin, et là è buon stacio. Partendoti dalle Saline va poi dentro, et troui vn porto che ha nome S. Fele, et ha vna Torre, et ha buon stacio. Partendoti da S. Fele per venire à Parenzo tu troui vn scoglio, che ha nome Conuersato lascialo da garbin. Se volesti venir dentro dalla secca d'Orsal, va largo da quel scoglio caneni due, et va à radente Orsal, et non ti accostare à radente il scoglio piano, che è due scogli; et se volesti andar di fuora dal scoglio piano, va largo vn caneno, infino à Fontana de pasi da garbin, et vien à radente il scoglio da garbin infino à S. Fragilitade, et lascia i tre scogli di S. Fragilitade da garbin, et poi troui vn altro scoglio che ha nome Mazzuccor et va à radente d'esso, et lascialo da greco, et anderai sicuro. Se tu volesti venir di là à Parenzo, tu troui vn porto che ha nome S. Pietro Sarnas; et se vuoi andar dentro S. Nicolo, et S. Rafael, metti il camin del Podestade entro del Campanil di S. Moro, et vieni à cadente la corona quanto tu puoi à saluamento, se troui con vn'acqua comun'al pie due d'acqua, et se tu volesti andar dentro da S. Rafael, et la Scauala, parti il Freo per mezzo, et tu troui vn'acqua comun'al, che è pie 5. et se tu vuoi andar di fuora di S. Nicolo, va vn caneno largo, et va tanto che tu scapoli il scoglio dalle Forche da leuante tanto

te tanto che tu metti : la Chiesa, che è nel Monte Talian nel cèpanil di S. Angiolo, & poi vieni per mezo Parenzo, & se venissi per mezo il scoglio di Leno & Maranfo, parti il Freo per mezo, & anderai sicuro. Et se vuoi troua r la, secca che è di fuora da S. Nicolo da leuante dentro la Beccaria, metti la valle rossa in S. Angiolo che la vegna da tramontana, & facci vn poco di calle, et sarai suso la secca di pie 7. d'acqua. Partendoti da Parenzo verso punta di Croce, iui troui vna secca che tiene il scoglio dell' Asino in S. Rafael, metti la Chiesa di S. Martin, che è in tramontana, di Parenzo, ad vna Nogara che è là, et sarai suso la secca, e se tu vuoi scapolare, auertisci i segni che ti sono dati. Et venendo da Città nuoua, tu troui Vescouelli, fa che tu traghì S. Rafael di fuora dal scoglio, lascialo, et lascia vna bona calle tanto che tu apri le porte di Cenerè, et lascia tutti i scogli da sirocco vn caneuo, et anderai in porto, et sta coperto vn prouese da leuante.

Partendoti da Cenerè tu arrui in Quieto che è buon porto, et se tu ti vuoi metter da leuante, passa la prima valle, et va all'altra che si chiama S. Andrea, vi sono passa 10. d'acqua. Se vuoi andare dall'altro lato verso Città Noua mettiti alla pietra, che è alla punta di Licedo, et habbi à mente che non è se non passa due d'acqua, et partendoti da Licedo va largo vn caneuo. Da tutte le ponte infino à Castagnedo, iui è Città Noua; Partendoti da Castagnedo per venire verso Vmago, tu troui vn porto che ha nome Dena, vâ largo dalla punta, et la Torre tre caneuì infìn'à tanto che tu apri bene il porto, et metti la valle rossa dentro il scoglio, che è da greco, et va dentro il porto per quel segno, et metti i prouesi da leuante et vi sono da passa 5. in 6. d'acqua. Et partendoti da Dena verso Vmago, tu troui vn porto che ha nome S. Lorenzo, va per la cominciera, et li è tutto netto. Et partendoti da S. Lorenzo tu troui Vmago; et se tu vuoi andar dentro il scoglietto, metti la Nogara che è entro la valle entro la Chiesa che è suso il monte, et ha vn scoglietto dentro il porto,, et metti prouesi dentro alla cittade, et le anchorè alla tramontana et li troui passa 6. d'acqua.

Chi si parte di suso il porto di Venetia, et facci la via dètro greco et leuante, e va dentro il golfo sopra la punta di capo Mugia mig. 100 Chi si parte di suso porto di Venetia, et facci la via di leuante fin' à Castagnedo mig. 100 Chi si parte di suso il porto di Venetia, et facci la via dentro leuante, et sirocco, va sopra S. Giouanni in Pelago mig. 100 S. Giouanni in Pelago con le Polmontore scorre à sirocco et maestro mig. 25 Polmontore sono scogli due entro vn' et l'altro tu puoi andare accostandoti al scoglio grande, che è da terra, et le due parti de vn caneuo, et anderai netto. Polmontora picciola è fuora in mare circa mig. 2. in ostro, et sirocco vna secca che ha pie 10. d'acqua. Se da Polmontora tu volessi andar in Ancona, nauiga, per ostro, et verrai sopra Fiumesino, che è lontano d' Ancona mig. 12 Se d' Ancona nauigasti dentro greco et tramontana, verresti dal Sansego in Niemi.

Nieme. Sansego ha da tramontana verso Quarner vna seccha che è larga mig. mezo, & dentro dal Sansego vn'isola che si dice Nia, et in capo di Nia da maestro verso Quarner è vn scoglio che si chiama Selugola, et hà passa tre d'acqua dentro il scoglio et Nia: se di là tu vuoi venir dentro da Nia è bona via, che Nia hà porto longo et largo, et l'altro da Canedoli sono mig. due, da Nia à Canedoli è vna secca, et puossi andar da vna parte, et dall'altra, dentro da Nia sotto monte Chebo è porto vn, che ha nome Scaligene, et è bon porto per sirocco. Et andando per la Staria è vn'altro bon porto, che si chiama Longo, et hà stacio vno, et è per nauì picciole, et è largo da Scaligene mezo miglia, et poi troui più oltra da leuante vn scoglio, dentro da quel scoglio è valle di Augusta, et hà bon porto grande, et poi troui il Stacio delle Monache; et se tu vuoi star à porto, sta in la valle, et il scoglio ti rimane in ponente.

Et poi troui il Porto di Cigala quale è bon porto et non hà alcuna rocca, et ti poi accostar da vna parte, et dall'altra parte è destra leuata per i venti di sopra; et più auanti tu troui Fornelli, qual è porto schietto, et è appresso il capo dell' Arsil, et poi troui Lieme, il qual è bon porto et la sua intrata è passa tre con la secca, et poi uscìr dentro Nieme, et il scoglio di S. Pietro et per mezo il scoglio di S. Pietro in greco è isola vna, che si dice la Rosella, et hà porto della staria, et se tu vuoi andar da Nieme ad Arbe nauiga per sirocco, verrai à capo dell' Isola di Pago che è porto vn da ponente, et da questo scoglio tu vedi Arbe per tramontana. Da Nieme in Arbe sono mig. 40. Et da Nieme à Selua mig. 10. Il porto ha conoscenza vn capo rosso da ponente, et ha vna plana bassa scansala vn pronese, et andrai sicuro; da Nieme dentro ostro, et sirocco vienti Premuda, et ha da ponente scogli due netti sopra il porto, et ha vn scoglio verso greco, et là il porto dalla parte di leuante, et vi è vna secca verso sirocco, et siua caneni quattro Largo da sirocco. Da Nieme se tu vuoi andar à Zara accostati alla Selua, et poi ua per sirocco per mezario, et andrai à Zara, et da Nieme à Zara sono mig. 60. Et se da Premuda tu vuoi andar di fuora, tienti all'isola di Sereda, et poi all'Isola d'Este, che si dice Gian Pontello, et poi nienti in Medela.

Et in capo di Medela verso ponente è un bon porto, et di mezo dell'intrata dalla parte di ponente cioè di fuora è una seccaria, et se nien di fuora, accostati alla punta di Medela da leuante, et andrai sicuro. E dentro la Medela di capo verso leuante sono due porti boni, l'uno si chiama S. Maria tra ostro et sirocco sono scogli due si dicono Lagani piani, et sono mig. 4. Iui è il capo de' Tempi da ponente iui è porto, à Lega è mal porto, et ha un scoglio picciolo. Tutta la Staria de i Tempi non è alcun porto, et ni sono mig. 36. Da un capo de' Tempi è un porto che si dice il Prquerse, et porto Rosso, et poi ti viene l'Isola di S. Maria, che ha porti assai. Et più auanti ti viene i Coronati, che si dice l'alzena, et è un' altro porto di là appresso, poi altre due isole che si chiamano gli Vccelli. Et più auanti ti uengon l'isole, che si chiamano

Lizuri,

Lizini, et di fuora sono scogli tre, et porti due l'uno di S. Maria, et l'altro è più dentro in vna valle, e bona alla punta di leuante, et è vn scoglio che si dice la Rossola, che è assignata. Et se vuoi vscir di Venetia et vuoi vscir del golfo, et vuoi andar sì, che tu non tocchi dell'Istria, nota che da Venetia à monte Chebo sono dentro leuante, et sirocco mig. 130 Da monte Chebo ai Tempi di Zara per sirocco mig. 60 Da i Tempi di Zara all'Incoronata per sirocco mig. 30 Dall'Incoronata al Milisiello dentro ostro, et sirocco mig. 60 Dal Milisiello à S. Andrea di Melo per leuante mig. 20 Da Lisa alla Cazza dentro leuante et sirocco mig. 70 Dalla Cazza al Cazzuol per leuante mig. 10 Dal Cazzuol alla Gusta per leuante mig. 10 Dalla Gusta alla Medela per leuante dentro l'vna, et l'altra secca mig. 30 Dalla Medela à Ragusi per leuante mig. 30 La Medela è Lunga mig. 30 Da Ragusi à Dulcigno mig. 100 Da Dulcigno à Durazzo mig. 50 Da Ragusi à Dulcigno mig. 130 Da Dulcigno al Saseno mig. 140 Da Durazzo al Saseno per ostro mig. 90 Da Durazzo à Brandicio mig. 14 Da Brandicio al Saseno per leuante mig. 90 Dal capo all'Aquilo & al Fano per leuante mig. 90 Dal Saseno al Fano dentro leuante & sirocco mig. 60 Dal Fano à Corfu entro leuante, & sirocco mig. 50 Da Corfu alla Cefalonia dentro ostro, & tramontana mig. 100 Dalla Cefalonia a capo di S. Sidro del Zante mig. 80 Moise è isole due piane che si chiamano striuali & sono mig. 30 Larghe entro ostro & sirocco & hanno parauego per ponente & per maestro, iui dimorano monachi pisor, dal Zante à Modon entro leuante & sirocco mig. 100 Ancora v'è isola vna davanti Modon, che si dice Sapienza ricordandoti che all'intrar dentro dalle ponte tra Modon & Sapienza è vna secca, & ruolti andar largo dalla punta di Modon caneuo vno, & anderai sicuro, & se volessi andare à Sapienza, accostati alla detta caneuo due, & anderai sicuro. Se volessi andar da Sapienza, & vuoi vscir dentro da punta di Gallo à S. Vencedego, dei andare quarta di sirocco verso leuante, & sono da Modon à punta di Gallo mig. 12. guardasi punta di Gallo con capo Malio Matapan quarta di leuante verso sirocco, & sono mig. 60

P O R T O L A N O

Di Romanía.

Questo è vn Portolano tratto del compasso della bocca del golfo di Venetia, cioè del Saseno per tutta la Romanía. Et la scala di fuora infino in Arminia alla Turchia per la scala di fuora d'Arminia facendo la via di Soria per staria infino in Alessandria, & Partendo d'Alessandria & facendo la volta della Barbaria, fino in Tripoli di Barbaria

Barbaria, mettendo l'Isola di Crede, & l'Isola di Cipro, et tutte quelle Isole, che si trouano per la scala di fuora.

Saseno con Fanò si guardano ad ostro, e tramontana mig. 60 Setta
 vuoi andar al Fanò va vn poco verso il sirocco. Se ti parti dal Saseno & vuoi
 andar dentro dal stretto di Corfu, va quarta di sirocco verso ostro mig. 70
 fin' al stretto.

Et se fussi sopra questa via sopra Polormo, ò in quei luoghi è trauersati ag-
 giongese, se à sorte che tu non potessi costeggiare, v'arditamente raso di capo
 del golfo mig. 2. in mar, et trouerai passa 5. in 7. d'acqua, & è sabione, potrai
 forgere sotto il detto capo, & hà buon luogo, et honora la punta mezo caneno,
 & guarda non ti accostar alle Merlere, & non andar dentro.


Corfu co'l capo del Pelechi si guarda à leuante et ponente mig. 80
 Il capo di Corfu da leuante con Cuita à greco, & tramontana è mig. 20
 Guarda non ti accostar al golfo di Corfu à due mig. da leuante insin à 4. mig.
 perche è secco va sicuramente sotto il capo di Corfu dentro, & sarai coperto
 da greco, & haueraì buon parauego.

Corfu co'l Pacasu dentro leuante, et sirocco mig. 20 Pacasu con capo
 S. Sidro della Cefalonia quarta d'ostro verso sirocco mig. 80 Capo San
 Sidro con Zante guarda alcuna cosa sopra sirocco ver leuante mig. 60
 Zante con Striuali, dentro ostro & sirocco mig. 40 Zante con Pruodo
 dentro greco & leuante mig. 50 Pruodo con Striuali dentro greco & le-
 nante mig. 30 Sapienza con Striuali, entro leuante & sirocco mig. 50

Se vuoi andar dentro da Sapienza, et vuoi uscire da punta di gallo, & San
 Vencedego puoi andar quarta di sirocco verso leuante mig. 20 Punta di
 Gallo con capo Malio Matapan si guarda quarta di sirocco ver leuante mig.
 80 Capo Malio Matapan con capo S. Angiolo si guarda quarta di leuan-
 te verso greco mig. 45 Capo Malio Matapan con greco entro leuante, &
 sirocco mig. 45 Cerigo con capo Malio S. Angiolo, quarta di sirocco ver
 tramontana mig. 20 Capo Malio S. Angiolo con Capo Spada, guarda vn
 poco più di quarta d'ostro ver sirocco & sono mig. Capo Spada con

Cerigo quarta di sirocco ver ostro mig. 40 Da capo Spada co'l Gozzo di
 Crede quarta di sirocco ver leuante mig. 60 Capo Spada con capo Passe-
 ra, leuante, et ponente mig. 600 Capo Spada con Borsan quarta di leuan-
 te ver sirocco mig. 600 Sapienza con Malta, greco & leuante mig. 550
 Il Gozzo di Crede co'l capo del Discargatore entro greco & leuante mig. 100
 Il capo con Discargatore, et con la Christiana quarta di leuante verso greco
 mig. La Christiana con Alessandria si guarda quarta di sirocco ver le-
 uante mig. 400 Il Gozzo di Crede con Acre, leuante et ponente mig. 850
 Christiana con Basso, quarta di leuante ver greco mig. 480 La Chri-
 stiana con Casso, & Scarpanto si guarda vn poco più quarta di greco ver le-
 uante mig. 80 Scarpanto con Rodi a greco, & a leuante mig. 50

Rodi con capo S. Bifanio, a leuante, & a ponente mig. 300 Rodi con Castel Ruzio, dentro greco & leuante mig. 50 Castel Ruzio con capo S. Bifanio, quarta di leuante ver sirocco mig. 200 Capo di S. Bifanio con Satalia, quarta di maestro ver tramontana mig. 180 Capo di S. Bifanio con capo de Loro, quarta di tramontana ver maestro mig. 130 Capo di S. Bifanio con Calimene quarta di tramontana ver greco mig. 100 Capo di Sant' Andrea con capo de' Pali, quarta di greco ver tramontana, mig. 100 Capo de' Pali con capo della Gloriatà quarta d'ostro ver sirocco mig. 70 Capo della Gloriatà con Baruto ostro, & tramontana mig. 17 Capo di S. Andrea con Tortosa, leuante & sirocco mig. 90 Chi si trouasse 15. mig. in mare sopra Tortosa si scorreria la riuiera dal porto di Pali infino in Acre, ad ostro, & tramontana mig. 280 Da capo S. Andrea con Baruto quarta di sirocco per l'ostro mig. 160 Famagosta con Tripoli, leuante e sirocco mig. 130 Famagosta con Baruto sirocco, & maestro mig. 150 Saline con Famagosta, & con Acre sirocco & maestro mig. 200 Capo di Galata con Acre quarta di sirocco ver leuante mig. 200 Basso con Acre, si guarda quarta di sirocco ver leuante mig. 280 Capo Bianco con Damiatà, ostro & tramontana mig. 330 Capo Bianco co'l Capo delle Brulle, sirocco e leuante mig. 50 Chi si partisse d' Alessandria, e andasse quarta di ponente ver maestro, & non vuol far per montar la Barbaria tra il Gozzo, & capo Passera mig. 1240 Capo di Coron con capo Stilo quarta di garbin verso ostro mig. 80 Capo Stilo con capo di Bressan entro greco & tramontana mig. 100 Capo Bressan con capo Passera, tra greco & tramontana mig. 130 Capo Bressan con Trauamena, quarta di ponente ver garbin mig. 60 Trauamena con Rezzo, a greco & a leuante mig. 25 Se da capo Passera vuoi andare in bocca di Faro, si guarda quarta di tramontana ver greco mig. 150. Capo Passera con Malta si guarda a greco, & a maestro, & anderai tra Malta, & il Comin, & sono mig. 140. Capo Passera con Saragozza, tra greco & tramontana mig. 40 Capo Passera con Gozzo di Malta quarta di greco per ponente mig. 100



PORTOLANO PORTOLANO Dell'Arcipelago.

Questo è vn Portolano tratto del compasso da capo Malio, & S. Angiolo con tutto l'Arcipelago, & dentro in fino in Mar maggiore à tutte le starie, & Isole che si trouano nell'Arcipelago, & nel Mar maggiore.

Capo Malio S. Angiolo con la Sidera ad ostro & tramontana mig. 90.

Et appresso questo luogo è vn scoglietto picciolo, & vna secca, & guardasi à leuante, & ponente mig. 5.

Da scoglio all'Isola è la secca al scoglio mig. & hà la Sidera buon stacio, & guardasi dentro greco, & leuante, & ti rimangono i scogli da greco.

Capo Malio S. Angiolo con Carauì quarta di greco ver tramontana, sono mig. 40.

Carauì con Malua sia quarta di leuante ver greco mig. 40.

Bella Pola con Maluasìa quarta di greco ver leuante mig. 30.

Capo di Malio con Santo Angiolo, & con San Polo entro maestro, & tramontana mig. 40.

Sette Pozzi con la Sidera si guarda quarta di greco ver leuante mig. 20.

Sette Pozzi à mezo e l'intrada del porto, & è largo mig. 4.

Sette Pozzi con Bella Pola à greco, et à maestro mig. 50.

Sidera con Bella Pola entro ostro, et firocco mig. 45.

Bella Pola con Falconera à leuante, et ponente mig. 40.

Carauì con Falconera à greco, & à leuante mig. 30.

Falconera con Possuma di quarta di leuante ver firocco mig. 15.

Falconera con Melo quarta di leuante in ver greco mig. 25.

Chi vuole andare all'Isola accostisi all'Isola che ti rimanga vna secca da leuante ver Timolo.

Capo Malio S. Angiolo con Melo quarta di greco ver leuante mig. 100.

Melo con Cerigo di porto in porto à greco, & à garbin mig. 100.

Melo con Sifano, & Fermenie ostro, & tramontana mig. 50.

Fermenie con la Sidera greco, & leuante mig. 70.

Sopra'l capo di Silo mig. 2. in mar è vna secca, & guardasi cō la secca della Sidera quarta di greco ver leuante mig. 5.

Bella Pola con S. Giorgio d'Albara trà greco, & leuante mig. 70.

S. Giorgio d'Albara con la Sidera quarta di greco ver leuante mig. 35.

Sidera con lo capo delle Colonne greco & leuante mig. 50.

S. Giorgio d'Albara con capo delle Colonne ostro, & tramontana mig. 20.

S. Giorgio d'Albara con Marconisco, tra greco, & tramontana mig. 52.

Sappi che Marconisco hà 2. secche l'vna da greco, & l'altra da tramontana.

- S. Giorgio d'Albara con Zia ad ostro, & à garbin mig. 40.*
S. Giorgio d'Albara con Femenie quarta di leuante ver greco mig. 40.
Zan con Femenie quarta d'ostro ver sirocco mig. 10.
Marcouisco con Cambiamantello dentro greco, & tramontana mig. 40.
Marco isco con Zia, leuante & ponente mig. 20.
Zan con Cambiamantello quarta di tramontana ver maestro mig. 40.
Zan con Andre trà greco, & tramontana mig. 30.
Andre colo e astri à sirocco, & maestro mig. 20.
Zan con Catera quarta di leuante ver greco mig. 20.
Zan con la Suda quarta di leuante ver sirocco mig. 30.
Zan con Tiene quarta di leuante ver greco mig. 35.
Femenie con la Suda quarta di greco ver leuante mig. 20.
Femenie con Catera quarta di greco ver leuante mig. 25.
Femenie con Tine, greco, & leuante mig. 40.
Femenie con Andre, quarta di tramontana ver greco mig. 45.
Sifano à Serfene con Andre, ostro, et tramontana mig. 80.
Andre con Melo, ostro, et garbin mig. 100.

IL FINE.


P A R T I P R E S E

NELL' ECCELLENTISS.

Consigli di Pregadi;

Con diverse Leggi cauate dal Statuto.

In materia de Naui , e sua Nauigatione .



Stampate per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

P A R T I


P R E F

NELL' ECCELLENTE

Consiglio di Progidis

Per l'anno 1771

Stampato da Nani, e sua Nipote



Stampato per Gio: Pietro Pinelli,
Stampatore Ducale.

Dal Libro Sesto delli Statuti di Venetia delle Naue, e Nauiganti.

*Che i beni carigati ne i Nauilij non scritti in quaderno, non ue-
gnano in varia, ma saluadi uegnano con li
altri.* Cap. LXVIII.



Onciosia che molte fraude se commettano in mettere, & occultare molte mercadantie in la Naue, & altri beni i quali occultamente se metreno in le Naue, & tarete, & altri legni nauiganti, lequale non son scritte ne i quaderni de le Naue, & altri legni. La qual cosa se conuerte in fraude del commun, in danno de i patroni, & altre mercadantie per rispetto di Datij, noli, & varie. Volemo che da mo auanti sia osseruado, e comandemo, che se alcun hauera messo in al-

cuna Naue, tareta ouer legno, alcune mercadantie, ouer beni, sia de qual condition se voglia, lequale non sian sta scritte nel quaderno della Naue, tareta, ouer legno, & essa Naue, tareta ouer legno sarà derobata, ouer derobato, ò che esse cose così occultamente messe in essi Nauili saran tolte, ouer per alcun modo gittate in mare, che de ditte cose così occultamente ne i Nauili poste per modo alcun non possi, ouer debia con le altre in quaderno scritte, ouer alla Naue appartenente esser fatta varia.

Et se per alcun caso la naue, ouer legno nauigabile fera sta derobado, ouer che i beni nel quaderno scritti per caso alcun sarà gittadi in mare, volemo, & ordjnemo, che tutti i beni così scritti, come occultamente nella Naue posti, se quelli potranno nella Naue esser trouadi, ouer che all'hora sian sta in Naue, sian tegnudi a varia con li altri, & siano al tutto obligati.

Non intendando, che le Naue, arnisi, & le altre cose di Patroni delle Naue, ò de altri legni, & de mercadanti, lequali non son consuete esser scritte ne quaderni de le Naue, de le tarete, ouer legni, siano astretti alle conditione preditte, ma possano, & esser debbiano nel statuto, & conditione, ne i quali fina mo son state.

*Che le sententie fatte contra i Marinari sia in ferto, che etiamdio debbian essere in-
carcerati in fina a piena satisfattion. Cap. L X I X.*

Vlsto. & effaminado vn certo statuto de Nauili nel capitolo 80. ilqual comencia, volemo che se alcun merinaro contra il patto della conuention vorrà lassar la Naue &c. Et che'l ditto capitolo impona a i Marinari la pena solamente del doppio delle quantità riceuuta, & oltra questo quanto à zudefi sopra ciò deputati voran statuire, & essi zudefi niente altro sententiano eccetto che per il doppio per la sententia sua dar ad intromettere i beni di tali Marinari, dellaqual sententia essi maligni occultando i suoi beni poco se curano, a cason, che le Naue, no sien talmente da i Marinari abbandonate, & che quelli, che voleno occultare i beni siano etiamdio ne le persone obligadi, volemo, & ordinemo, che ogni volta, che i nostri zudefi contra i Marinari della marinarezza, & de altri parti firmati con il Patron, haranno fatto sententia del doppio, & daran ad intromettere i beni del debitore nel doppio secondo la forma de ditto Capitolo, che continuando in la sententia dicano, & scriuere facciano, che la persona del marinaro sententiado stare debia in preton fina, che plenariamente harrà satisfatto tutto quello, che contra di lui per sententia sarà difinito.

Che in le differentie, di Nauili, noli, & affitti la persona del debitore, sia per i zudefi, se elli saranno ricchiesti, condannata in preton.

Cap. L X X.

ACcioche con iusti remedi se proueda contra le malitie di debitori, iquali se asforzano occultare i suoi beni per declinare la debita satisfattion de i creditor, con laudabile prouision hauemo deliberado statuir, che da mo auanti in tutte le differentie di Nauili, cioè de Naue, tarete, barche, & de cadauna sorte de Nauili, ò siano per occasion di nolizamento, ouer patti di marinari, ò di viaggio non seguido, ò di noli, ò di barcha, ouer legno non restituido al condutore, ò per altro modo, ò cason per qualunque nome si possi imaginare; Et etiamdio in tutte le differentie de affitti di case, ouer de possession, de acque, ouer de vale, ouer de qualunque altri affitti, i zudefi, & officiali nostri, denanti iquali se agitaranno le differentie delle cose preditte, se elli procederan à condannare il debitore, debbian per sententia dire, se da quelli, che dien hauere saran richiesti, che oltre la intromission di beni, la persona del debitore debbia esser retegna da in preton, infina, che al creditor, in fauore delqual sarà fatta la sententia, sarà plenariamente satisfatto. Inhibendo però, perche faria troppo contrario alla humanità, che'l Padre, ò la Madre ad instantia del figlio, ò della

ò della sia per occasione de alcun debito , ilqual fosse per essi fio , ò si di-
mandado, essi Padre, ò Madre non debbian esser condannati in prison.

*De i patti da esser seruadi intra i Patroni, & marinari. Et che i zudefi per accres-
cimento de pene debbian quelli far obseruar.*

Cap. I. X X I.

C Onciosia , che per cafon di correggere , & supplire i statuti dele Na-
ue, fosse del 1281. adì 3. insiando il mese di Zugno, Indict. 9. nel mag-
gior consilio presa vna certa parte del tenor infraferitto, cioè; Che dopoi
chel Patron sarà in concordia con i marinari della marinarezza, & i mari-
nari con il Patron se haran lun laltro dato la man, che il Patron sia obliga-
do riceuere il marinaro, & pagargli la marinarezza sotto pena de soldi 5.
per lira di tutta la marinarezza, & se per cafon del subito partir della Na-
ue perciò, che ò il Patron, ò il marinaro, intra iquali sarà la differentia, sa-
ran assenti, & la pena nel consoglio contegnuda non si potrà di mandare
da l'aggrauato, & anchora se certi patti saran fatti intra i Patroni, & ma-
rinari, per iquali patti li marinari promettano far tutti i seruitij in Venetia
insin al partir della Naue, & condur la Naue al porto, & fora di porto sot-
to certe pene, & benche i patti non sian seruati, nientedimeno le pene mai
non si roglieno, laqual cosa redunda in massimo danno delle Naui, & di
Patroni. Accioche le preditte cose, & simile per l'vna, & l'altra parte da
mo auanti cessino, volemo, & ordinemo, che quelle cose, che si contiene
in ditto consiglio, debbiano da mo auanti esser offeruade, & remagna in li-
bertà di nostri zudefi ogni volta, chel sarà denanzi ad essi prouata la que-
rella, che intra i Patroni, & marinari non seran seruadi i patti, imponergli
etiamdio altra pena, & pene, accioche tutti i patti si seruino, considerata
la qualità, e condition del fatto, & questo tante volte, quante i zudefi so-
pra tali patti saran richiesti. Accioche per tal cafon le Naue non patisca-
no alcun defetto. Et se per auentura alcun in ditte pene incorressino per
la disobedia, e inosseruantia di quelle, che i nostri zudefi per sacramen-
to sian tegnudi dar per descazudi i contrafacienti a' Signori di notte, &
essi officiali sian tegnudi scoder ditte pene da i contrafacienti, & habbian
loro tal parte qual hanno delle altre pene.

*Chel non si appresenti, ò sia dato per lo auenir pegno delle differentie delle
Naue, & sia il termine de diffinir quelli giorni trenta.*

Cap. L X X I I.

S Opra il Capitulo 83. del libro de i Statuti delle Naue, ilqual comenza,
Commandemo de le Naue, lequale dopoi compito il suo viaggio se-
ran

ran peruegnude in porto, e se alcune discordie, & differentie faranno intra quelli, che vanno in esse Naue, infra il zorno 5. dar debbano pegno à i zudefi sopra ciò deputati per caſon di diffinir eſſa raſon. Et che dopoi farà dato il pegno ſenza conditione de ſcarigar ſe poſſi eſſa Naue. Et dopoi diſcarigata eſſa Naue infra zorni 15. la raſon di eſſe differentie, ouer discordie ſe adimandi. Conſiderando che i ſopraſcritti termini pareno eſſer troppo breui, per la breuità di quali le raſon di più perſone ſon peride, & poſſano ſenza dubio deperire, à caſon che ſotto breuità di termini le raſon de alcuno non periſcano, coſi da qua inanti volemo, ſia oſſeruado, che ditto capitolo ſe dice, che il pegno infra zorni 5. dar ſi debbia a i zudeſi, ſi dica, & ſia oſſeruado, che non ſia neceſſario da mo auanti alcun pegno eſſer appreſentado, & doue il capitolo dice, che dopoi la Naue farà deſcargata infra zorni 15. la raſon de eſſe differentie, & discordie, te recerchi, ſia ditto, & oſſeruado infra giorni 30. Remanendo il capitolo in tutte le altre parte fermo.

Delle varea da eſſer diſfinite, non obſtante la abſentia della minor parte. Cap. LXXIII.

ANchora perche le differentie ſpeſſe volte occorreno in fatto della varea denanzi i noſtri zudeſi, lequal expedir non ſi ponno per labſentia di quelli che li han intereſſo, in diſpendio certamente, & danno coſi di Patroni delle Naue, come etiam di Mercadanti, per caſon di ſchiuar ſimile dilatione, & diſpendij di noſtri Cittadini, hauemo deliberado di ſtatuir, che da mo auanti ſian chiamadi a i piedi delle Naue tutti quelli, che haranno intereſſe, e faranno preſenti in Venetia, più che la ſia la maggior, & più ſana parte, coſi nelle perſone, come etiam di nel hauere, del qual la varea eſſer fatta deuerà. Et i noſtri zudeſi bene, & diligentemente al dano, & eſſaminano le differentie della varea denanzi de eſſi propoſte, & tale differentie per iuſtitia, laudo, & arbitrio debbiano eſſaminare, & diſfinir, & gli altri abſenti (cioè domentre che ſia la maggior parte coſi in le perſone, come etiam di in hauere) de tal ſententia per i noſtri zudeſi preditti fatta contenti eſſer debbiano, & à ditte ſententie debbiano obedire, & eſſe ſententie come iuſte debbiano eſſer mandate ad eſſecution.

Che i zudeſi ſeruano, & procedano nel fatto della varea ne i legni da 200. miara in zoſo, come i fanno da 200. miara in iuſo. Cap. LXXIV.

Concioſia che in la maggior parte di noſtri ſtatuti delle Naue ſe faza mention delle Naue de docento miara, & da li in ſuſo, & delle Naue de do-

de docento miara in zoso niuna mention sia fatta. Et da quelle de 200. miara in zoso possi similmente nascer molte differentie in el fatto, & occasion della varea, per tuor via ogni dubio, statuimo, che da mo auanti se offerua, che si come i nostri zudefi dieno, ouer son tegnudi procedere delle Naue da 200. miara in suso nel fatto della varea, cosi & per simil modo procedano, & procedere siauo obligadi nelle Naue, & Nauili da 200. miara in zoso in ditto fatto de varea. Non obstante in questo alcun Capitulo del Statuto.

Li Scrinani delle Naue hauer debiano il suo capitulare del iuramento, & scriuer i patti de inolizadori. Cap. LXXV. idem

PErche il Capitolo del giuramento di Scriuani de le Naue non se sa, per ilqual concorreno molte differentie per cason di supplir à tal difetto, col presente nostro Statuto comandemo, che cadaun scriuan de alcuna Naue, ouer Nauilio sia tegnudo hauer nel suo proprio quaderno del nolizado della Naue, ouer Nauilio il ditto capitulare del suo Sacramento in scrittura, cosi come nel statuto se contien, ouer vulgarmente per rispetto de chi non fa il parlare litterale.

Et oltra questo sian obligadi essi Scriuani ordinatamente scriuere tutti i patti, & nolo, iquali patroni dien hauer da i nolizadori, & de quale mercadantie, ò sian colli, ò balle, ò altri carchi, perche cessaranno per tal cason molte differentie. Et queste cose, che son ditte, sian tegnudi i ditti Scriuani fare, & offeruare sotto pena de lire 25. per cadauno, & per cadauna volta. Et queste cose sian commesse à quelli, che fan le cerche in le Naue, iquali de questo fazano inquisitione, & fazano offeruare: scodendo le pene de i contrafacenti, dellequal elli habbiano tal parte, quale loro hanno delle altre pene.

*Della parte, che se die dar ai Patroni delle pene di Marina-
ri. Cap. LXXVI. idem.*

PErche è vtile, anzi necessario, ch'i Marinari offeruino le cose, allequali son tegnudi. Et però li son sta poste pene, le quali tutte vieneno nel commun. Imperò accioche le siano offeruade, & con effetto scosse, statuimo, che da mo auanti sia offeruado, che per tutte, & singule pene ordinate per il commun di Venetia, & fatte contra i Marinari, lequale (come auanti se tratta) veneno nel commun, li Patroni possano conuencere, & conuegnire i soi Marinari denanzi i nostri zudefi, & habbiano i Patroni la mità di questa tal pena, in laquale i Marinari fossono conuenienti, come è ditto, & lo resto sia del commun, perche à questo modo essi Patroni faràn più

più solliciti alla effecutione delle preditte pene, & per consequente i Marinari temendo la offeruantia delle pene preditte faranno più pienamente quanto faranno obligadi.

Dalla Promission delli Maleficij.

*De quelli, i quali hanno portà via alcuna cosa da i naufragij de
alcune Naue. Cap. I.*

S Tatuendo statuiamo, che se per l'auenir alcuna Naue, cosi de Venetiani, come de forestieri in tutto il distretto di Venetia harrà patito naufragio, Qualunque homo serà andato à quella Naue, & hauerà alcuna cosa di beni, ò hauere, ò facultà di essa Naue, ò sia per la occasiō di aiuto, ò per violentia portado via, debbia infra tre Zorni restituirle à quello homo de cui le son sta, ò alla habitation sua, ouer à nome de cui le era, depositarlo appresso i Procuratori di S. Marco. Dellequali lui hauerà tal parte, quale noi, ò successori nostri, con il nostro conseio li assignaremo, chel debbia hauere. Et se ello non farà così, emēdar debbia in doppio tutto quello, che l'ha porta via à quella persona de cui il fù, & à noi anchora il nostro bādo.

Volendo, che colui di cui fù la caton, possà prouar à colui, che ha porta via la cosa, quanto chel potrà delle cose tolte, & oltra questo incolparlo, accio chel debbia per sacramento esprimere la verità, se l'ha habuto, più di quella caton, e quanto l'hara hauuto, & etiamdio debbia esprimere tutti li homini, iquali lui sauera hauere hauuto di beni de ditta Naue, & tutto quello, che sarà prouado, ouer per sacramento lui harrà confessato hauere hauuto debbia restituir il doppio à colui di cui fù la caton, & à noi anchora il nostro bando. Et se ello non hauerà de che restituir, la casa sua sia ruinata à terra, & quello oltra ciò douemo tegnir tanto incarcerato, fina chel restituisca tutto quello, che l'ha hauuto, & il nostro bando.

Simile lege anchora sopra quelli, che van al fogo, & per occasion di aiuto, ò per violentia portan via alcuna cosa volemo al tutto sia offeruado.

*Quello, che tora la roga di commun, ouer la Marinarezza di alcuna Naue,
& sel non fara il seruizio de la Naue, restituisca il doppio.*

Cap. XXII.

A Nchora statuiamo, che qualunque tora la roga di commun, ouer la Marinarezza di alcuna Naue (ò fuza, ò non fuza) sel non farà il seruizio, per ilqual l'hauera tolto la roga, ouer Marinarezza, in ogni tēpo, chel serà trouado, tanto tempo sia tegnudo in preson, fina che ello restituisca la roga, ò marinarezza in doppio, & à noi il nostro bādo, eccetto se l'hauessse hauuto iusto impedimēto, pur che lui restituisca la roga, ouer essa marinarezza. Laqual cosa non facendo infra zorni otto, sia frustado, & bollado.

Di quelli

*De quelli che con gallea, ò altro legno offendeno gli amici
de Venetia. Cap. XXIII.*

E Tiandio de quelli, i quali con gallea, ò altro legno vscendo di Venetia, offenderanno gli amici di Venetia, statuimo, che tutti quelli, che haran habuto parte de quella preda, ò robaria restituir debbia il tutto vniuersalmente. Et colui, che serà sta robato, habbia libertà de tegnirsi a cui ello vorrà, ò à vno, ò à più di quelli, che harano habuto parte del danno à lui dato, se esso però, oue essi non si potran per sacramento diffendere, che non habbian saputo quelli esser amici di Venetia.

*De quelli, che zurano non vender e la sua Naue contra il
Statuto. Cap. XXVI.*

I Tem statuimo, che cadaun de quelli, che hanno zurado non vendere la sua Naue contra il nostro Statuto, & quella venderà perd: tutto quello, che l'ha al mondo, & tutto quello vegna in lo nostro commun, & si stridado sprezuro in scala.

Dalli Consulti ex Authenticis.

*Chel non si debbia dare varie, se non in caso di geto, ò di robason, cioè
di quelle cose, che fosse sottocoperta, & scritte nel libro
del Scrivan. Cons. XLIII.*

Consulto del Maggior Cons. 1428. 9. Giugno.

E Sfendo degna cosa dare ogni possibile habilità, & beneficio alla Mercadantia, doue con honestà se possa fare. Et (come à tutti è manifesto) per i Patroni delle Naue, & Nauili son di tempo in tempo infinite grauezze, & spese date alla mercatura sotto colore di varie. Et sia vtile, & necessario modificar, & limitare ditte varie in modo, che ogni homo se sapia intendere.

Constituimo, che da mo auanti per alcun, ouer alcuni Patroni de Naue, ò di Nauili iquali dal presente zorno inanti se partirà de Venetia, non possi esser data alcuna varia di alcuna Mercadantia, ò cose, eccetto in questi dui casi solamente, cioè.

In caso di iatura delle cose di sotto couerta, le quale fasson scritte in su i quaderni, de ditte Naue, ò Nauili. Et in caso de robatione iquali doi casi solamente, & cadaun de essi possi esser alle mercadantie, & a le Naue dato la varia, & allhora sia seruado la forma di ordini nostri sopra ciò statuidi. Ne gli altri casi veramente per niun modo se possi dar varia alcuna à mercadantia alcuna. Et nel fatto di noli i Patroni se dieno con i Mercadan-

B inten. ti

intendere secondo, che ad essi meglio parerà, & piacerà. Et sia à tutti i Rettori da parte de mare scritto, & questa constitution incomenzi in esse terre essere obseruada nel zorno, che la sarà sta publicada.

Delli Decreti.

Ordine sopra le assicurationi delle Mercantie.

In Maggior Conf. 1468. 25. Luglio.

L'E iusta cosa à proueder alle espedition delle controueisie, & lite de rason de mercantie; & conciosia, che per le male condition de homini sia sta introdotto vna mala, e pessima condition, che quelli liquali allegarano coloro, che hanno mercantie sopra Naue & Nauili, & ogni altro fusto, si per essi fusti, intrauenuto el naufragio, ouer captura de li ditti Nauilij, ardiscono con modi dishonesti, & noue cauillation andar a litigio con longhezze, & noue dilation, che non tolum passano, & dilatano el termine statuido per le leze, ma reducono le cose in definition perpetua: però essendo omnino necessario a proueder.

L'andarà parte, che de cetero le controuerisie, & lite de tal segurtade siano remosse da ogni officio del nostro Palazzo, e debbano esser cōmesse, & sia commesso all'officio nostro di Consoli di Mercadanti. Eccettuando quelle appartenesse all'officio del zugli de Procurator, che per dignità della Procuratia non dieno esser remosse. Et al ditto officio di Consoli di Mercadanti tal cosa si debbia offeruar a questo modo; che li dannzadi, quali si attroueranno in questa terra, siano tenuti dal zorno della noua à mesi doi, hauer fitto citar auanti li Consoli nostri tutti li preditti assicuratori: & auanti essi Consoli hauer prouato si per li libri, come per altro mezzo, il suo danno, & con sagramento; Quelli veramente che non fulleno in questa terra, habbino termine mesi doi doppoi zonti à prouar vt supra. Et fitto questo, & passado li doi mesili assicuradori siano obligati dar, & pagar, le sopraditte segurtà à beneplacito delli dannificadi, & se quelli non voranno pagar, possino li ditti dannificadi leuar la subuention de tutta la sorte della segurtà, ouer di quella parte, che restasseno hauer contra ditto assicurador, ouero assicuradori.

Et li Consoli nostri siano obligati darli la ditta subuention, come delle lettere di Cambio si obserua: Et habbiano le speie, che fanno per la preditta subuention de Cambij: Dichiarando, che se delle preditte robbe naufragade, se ritrouaranno, & si recuperassino robbe de Nauilio, se intendà esser a conto, & per conto di assicuradori, & delli dannizadi per ratta, secondo, quello foisse stato constado per li ditti dannizadi auanti li preditti Consoli; Et di tal cosa, come è preditto, li detti Consoli debbano far sum.

summaria rason, senza libelli, come al ditto officio si offerua: postponendo ogni cauillation, & dilation di tempo, perche cosi ricerca ogni Giustitia, & honestà.

1514. Adì 19. Aprile. In Consiglio di Pregadi.

*In materia di quelli che cargano Naue, & fanno
compagnia con Forestieri.*

NOn si die mancar di far ogni debita, & valida prouisione contra molti, liquali da certo tempo in quà si hanno fatto lecito di far compagnie, & hauer intelligenza con forestieri, ac etiam di tuor danari, & mercantie di detti forestieri, & quelle nauigar in suo nome sopra Galie, Naue, & Nauilij nostri alli viazi nostri, & quod peius est contra molti forestieri liquali si hanno vsurpato palam di nauegar in suo nome mercantie sopra dette Galie, Naue, & Nauilij nostri contra la forma delle leze sopra ciò disponenti con danno vniuersal di tutta la terra nostra, però

L'Anderà parte, che salue, & riservate tutte le leze, & ordeni nostri in questa materia disponenti, & salua & riservata la libertà, & autorità delli Auogadori nostri di commun contra quelli, che fin questo zorno hauefero contraffatto sia per autorità di questo Consoglio azonto, & fermamente deliberato, che tutti quelli si zentilhuomini, come cittadini nostri liquali de cetero faranno compagnia, ouero haueranno intelligenza con forestieri in mercantie, ouer che le compagnie, & intelligentie fatte continueranno, ouer torranno danari, robbe, & mercantie di detti forestieri per condurli alli viazi nostri de Alessandria, & Soria, Constantinopoli, & tutta la Romania per contrattarle per conto di detti forestieri, & etiam robbe, & mercantie di detti lochi per condurle in questa Città siano oltra tutte le pene in dette leze contenute incorsi etiam in pena di pagar altrettanto in danari contati, quanto saria la valuta della mercantia laqual hauerà messa in compagnia, ouer tolto da detti forestieri vt supra della qual li tre quarti siano dell'accusator per il qual se hauerà la verità, & sia tenuto secreto, & vn quarto dell'Auogador nostro de commun, & vltorius siano banditi per anni dieci di questa Città, & de tutte le terre, & luoghi nostri dal Menzo, & Quarner in qua, & contrafacendo al bando pagar debbano ducati ducento delli suoi beni, a quelli li prenderanno, & siano posti nelle preson nostre nè possano di quelle vscir se prima integramente non haueranno pagato a ditta pena, & siano poi ritornati al bando, il qual all'hora s'intendi principiar, & hoc toties, quoties.

Li forestieri etiam se intendino in omnibus incorsi in la pena sopra scrit-

ta. & de più che non possino mai in alcun tempo dimandar conto admi-
stration, nè pagamento alcuno auanti alcun giuditio, ò magistrato nostro
a quelli, con li quali hauesseno fatto compagnia, ouero hauuta intelligen-
tia, ouero dato il suo per condur alli viazi vt supra, ouer delle ditte compa-
gnie fatte hauessero continuato, & ogni atto che fusse fatto circa ciò s'in-
tendi esser di niun valor.

Non possano ancora detti forestieri sotto l'istessa pena in suo nome so-
pra Galie, Naue, & Nauilij nostri far mercantie, nè mandar robbe, & mer-
cantie alli viazi nostri di Alessandria, & Soria, Constantinopoli, & tutta la
Romania, nec etiam condur, nè far condur con detti Nauilij robbe, &
mercantie in questa nostra Città, qual siano ita tratte di detti lochi, laqual
pena sia diuisa vt supra.

Et acciò meglio si possa venir in cognitione di detti forestieri contrafa-
cienti sia preso, che se quello, ouer quelli, che haueranno fatto compagnie
ouer hauuta intelligentia hauessero continuato, ouer tolto robbe, & dana-
ri per condur alli viazi vt supra verranno a dar la denontia alli Auogado-
ri prefati, siano, & se intendano assolti di ogni pena, nella qual fossero in-
corsi, & di tutto il cauedal, che loro si trouassero nelle man di detti fore-
stieri, tre quarti siano suoi, & vn quarto de detti Auogadori.

1527. 12. Luglio. In Pregadi.

LE introdotto da certo tempo in quà vn pessimo disordine, che le Na-
ue nostre portano su la coerta molte, & molte mercantie, ita che se
puol dir, che la Naue non habbiano due coperte ma tre, cosa molto peri-
colosa, sì in adoprarsi li Marinari in li seruitij che bisognano per Naue, co-
me per il vasto delle mercadantie, (& quod prius est) è pericolosa di tra-
baltar se, mettendo tante mercantie, quante se mettono in couerta, & su le
garide d'alto è causa de molti pericoli, come a tutti è noto, & come mol-
te volte è occorso, & notissimo della Naue patron Luca Gobbo, & però
è da farne opportuna, & presta prouision, acciò che tal inconueniente
non vadi più de longo, sì per beneficio delli nostri mercadanti, come per
conseruacion delle Naue: Et però:

L'Andera parte che salue, & riseruate tutte le altre parti in tal materia
disponenti, sia per autorità di questo Consiglio preso, & statuito, che de
cetero alcun Patron di Naue non possi più cargar in couerta gottoni, nè
altra mercantia, sia de che sorte esser si voglia dall'Alboro, fino a Proua, ne
sopra le garide, così a Poppa come a Proua, eccettuando le cōsueute portà
delli marinari, sotto pena al Patron, che cargasse de Ducati Dufento delli
suoi proprij beni, & non possa andar piu Patron di Naue, nè d'altro Naui-
lio, s'el non hauerà satisfatto i detti Ducati Dufento, la mità della qual sia
dell'Ar-

dell' Arsenal nostro, & l'altra mità, vn quarto sia delli patroni, & l'altro quarto dell'accusador, essendo tenuto secreto, & non essendo accusator tutta la ditta mità sia delli Patroni sopraditti dell' Arsenal. I Patroni del qual siano obligati far l'esecution senza altro Consiglio. Item l'Arsenal nostro habbi i doi terzi di noli de quelle robbe saranno stà portà in couerta, & su garide, & vn terzo sia delli Patroni del ditto Arsenal.

Praterea, quando le Naue veniranno sopra porto i Patroni de ditte Naue, non possino venir in terra, sotto pena de Ducati cinquanta delli suoi proprij beni, se prima la Naue non sarà intrata in porto, laqual pena sia tolta per li Patroni dell' Arsenal nostro della qual, la mità sia del detto Arsenal, & l'altra mità sia delli Patroni di detto Arsenal. Et perche molte volte le Naue discargano le loro mercadantie, & restano de fuori, senza venir in porto, per andar alli loro viazi: in questo caso ditto Patron discargata, che sarà la Naue possi venir in terra.

Vltorius li Patroni dello Arsenal nostro debbano mandar a chiamar li Scriuani de tutte le Naue, che veniranno, & darghe solenne sagramento, se i haueranno cargati gottoni, & altre mercadantie in luoghi deuodati, essendo in libertà de ditti Patroni esaminar altre persone de ditta Naue, sopra tal materia, per hauer la verità.

Praterea l'Armiraaglio dell' Arsenal nostro, discargate, che saranno le Naue, debba andar a veder se i haueranno passato il segnal, doue è deputato al cargar, & tutto quello rrouerà, debba deponer per suo sagramento in l'Officio dell' Arsenal nostro, & trouando, che sia passato ditto segnal, il ditto Patron debba cazer alla pena de Ducati dufento, de i quali siano dell' Arsenal prefatto la mittà, & l'altra mittà de i Patroni del ditto. Dichiarando, che per modo alcuno de cetero non se possi più libar Naue alcuna sopra porto, con burchi ferranti, nè piatte, sotto pena alli Parceneuoli de Ducati Cento, per ogni volta, che i mandasseno tali burchi, per il libar de ditte Naue, & oltra di questo se l'intervenisse cosa alcuna, i detti Parceneuoli siano obligati a pagar tutto quello, che fusse seguito de danno, quando i haueseno cargati su i ditti burchi, laqual pena vada all' Arsenal nostro.

L'Esecution veramente sia fatta per li detti Patroni, senz'altro Consiglio. Et la presente Parte sia Publicata su le Scale de San Marco, & de Rialto, ad intelligentia de tutti, & sia registrata nell'Officio del nostro Arsenal, &c.

1536. Adì 26. Febraro. In Pregadi.

E Ssendo necessario far ogni prouisione, che la mercantia venga in questa Città per augumento delli Datij nostri, & che la non vadi sotto conto come si vede chiaramente seguir, che li Nauilij nostri, che leuano mercantie

cantie di Leuante de nostri, & de forestieri le discargano in le terre nostre da mar, & poi quelle conducono in terre aliene. però

L'Anderà parte, che salue, & riseruate tutte le leze disponenti in questa materia, à quelle sia zonto, che non sia cittadino originario di questa Città, ouer fatto cittadino per priuilegio iusta le leggi nostre non possi cargar, nè far cargar in suo nome, nè in nome nostro mercantie di niuna sorte sopra Nauilij de sudditi nostri, tratte dall'Isola di Cipro, Egitto, Siria, Constantinopoli, & altri cargadori, & terre, nè quelle condur in le terre nostre, nè in questa Città, nè in Colso, nè fuor di Colso, ne etiam li detti possino di cargar da' Nauilij in niuna terra nostra da mar, nè in questa Città Gottoni, Caneui, nè altre cose diuedate tratte, & comprate nelli lochi sopra scritti, eccettuando però Cipriotti, li quali possino cargar per venir in questa Città quelle robbe, & mercantie, che per il loro priuilegij nè concesso, intendendo sempre di esser cargà sopra Nauilij de' sudditi nostri, & non altramente. Et similmente se nostri Cittadini di questa Città, che traranno delli detti lochi le dette mercantie, & quelle discargasseno in nostre terre da mar non possino quelle leuar da quelli lochi saluo che per questa Città nostra sopra nauilij nostri. Et li Rettori sotto pena di esser mandati debitori a Palazzo debbano mandar de qui alli Proueditori di Cottimo in nota subito discargate esse mercantie, la qualità, quantità, cargo, & nome de' Patroni, che l'haueranno discargate, acciò si sappia che le siano condutte in questa nostra Città, dichiarando, che quella mercantia, la qual potesse venir con Naue in questa Città venendo la Naue, ouer Nauilio sopra le qual saranno sta cargate di longo in questa Città, non possano esser discargate in niun loco nostro, ne alieno, ma con quelle venir debbano a drittura in questa Città, sotto pena alli contrafacienti del presente ordine di perder tutta essa mercantia, & etiam al Patron, & scriuan del Nauilio, che hauesse contrafatto al detto ordine de Ducati cento per vno, & priui di poter più patronizar, & andar Scriuan, la qual pena sia diuisa per quel Rettor, che farà l'esecution secondo li ordini delli contrabandi.

In materia de sudditi, Mercanti, e Marinari del Colso.

1551. Die 29. Decembre. In Pregadi.

E Stato prouisto per molte deliberationi di questo Consiglio per conseruatione de i Dacij della Signoria Nostra, & del commercio di questa Città, che sudditi, & habitanti nel stato nostro così Patroni de Nauilij, & Marinari, come Mercadanti non possano con suoi Nauilij, ò di altri condur mercantie da vna banda all'altra del Colso, statuendo pene graui simile a i contrafacienti, & perche si trouano molti di essi sudditi di tanto ardir che per poter più commodamente contrafar ad esse leggi nostre vanno ad habitar con le sue famiglie sotto altri Principi, parendoli con tal mezzo non

non esser sottoposti alle preditte leggi, però essendo la pro uedere à così importanti disordini.

L'Andarà parte, che salue, & riseruate tutte le altre deliberationi, alla presente non repugnanti sia preso, & imposto alli Proueditori nostri sopra i Dacij, che con l'autorità di questo Consiglio debbano far publiche proclame così in questa Città come in Chiozia, & cadaun'altro luogo del dominio nostro doue a loro parerà, che tutti quelli sudditi nostri Patroni di Nauilij, Marinari, & Maestranze da Mar, che fossero andati di sua volontà ad habitar fuori del Dominio nostro possano in termine di mesi tre prossimi, da poila publicatione del presente ordine tornar in questa Città, & luogo d'onde fossero partiti, senza esser incorsi in bando, ò altra pena. Quelli veramente che non torneranno nel termine sopradetto, esser lo nell'auuenire trouati contrafar alle leggi, & ordini nostri sopradetti, & similmente tutti altri abitanti nel stato nostro, che contrafaràno vt supra, esser lo nelle forze nostre siano posti immediate al remo in Galea doue habbiano à star per anni dui continui, & esser lo absenti, siano, & s'inten lino banditi per anni quindici del luogo doue sono, & di questa Città & Dogado, & tutti altri luoghi nostri de Istria, & Dalmatia, & se per tempo alcuno saranno presi stano confinati anni quattro continui al remo in Galea, i quali finiti restino liberi dal bando, & quello, o quelli, che li prèderanno hauer debbano lire 300. de piccoli de suoi beni se ne faranno, se non de danari della Signoria nostra, & i Nauilij siano presi insieme col carico di essi da esser il tutto diuiso vn terzo all'accusator, o prenditor, vno a i Datiari, & l'altro a quel Magistrato che farà l'effecutione. Quelli veramente Patroni de Nauilij, & marinari sudditi nostri, che per causa de suoi deitti fossero in bando così al presẽte come nell'auuenire, & fossero ritrouati nauigar ne' luoghi vt supra prohibiti essendo presi star debbano anni quattro cõfinati al remo vt supra con la medesima taglia di lire trecento à cui li prenderà da esser pagate come di sopra, & medesimamente i Nauilij siano persi insieme col carico di essi, & il tutto diuiso come è sopra detto, & nel restante non sia in aliquo derogato alle sententie de' loro bandi, & per leuar ogni esculatione a quelli, che con esser stati qualche tẽpo fuori del Dominio nostro in luogo de Principi alieni, si fanno lecito con chiamarsi loro sudditi di contrafar alle sopradette leggi, & ordini nostri sia preso, & dech'arito che si come i forestieri, che vogliono acquistar in questa Città il beneficio de Cittadinanza, de intus, & extra, li bisogna habitar per anni 15. continui con le loro famiglie, così alcuno de sudditi nostri, si Mercadanti, come Patroni de Nauilij, & Marinari nõ possano nè s'intendano esser liberi, & disobligati da quello che dispongono le leggi nostre, se non saranno stati medesimamente fuori del Dominio nostro per anni 15. continui con le loro famiglie, loco, & fuoco, & fino che non siano stati per tutto detto tempo continuo nõ possano esser

esser giudicati se non come sudditi nostri, iquali tutti così habitanti fuori del Dominio nostro per il tempo predetto come habitanti in esso Dominio, siano, & s'intendano obligati in omnibus alli ordini, & pene statuite per altre leggi nostre, & particolarmente per la presente deliberatione. Dichiarando appresso che quando siano stati per spacio continuo di detti anni 15. fuori del Stato nostro non siano poi ritornati in quello hauer alcū beneficio di Cittadinanza, nè goder priuilegio alcuno di questa Città, nè altra nostra, se in caso di nuouo priuilegio, che li fosse concesso con autorità di questo Consiglio, si come si osserua in concessione di priuilegija persone forestiere, & l'effecutione della presente deliberatione con tutte le altre sopradette, sia commessa alli Auogadori nostri di Commun, & Proueditori sopra i Dacij, iquali sotto debito di sagramento siano obligati mādare di tempo in tempo i Proueditori sopra l'armar, tutti quelli che faranno incorsi in pena della Galea, accioche si debbano dar la debita effecutione, & sia publicata la presente deliberatione sopra le scale di S. Marco, & Rialto, & mandata a i Rettori nostri di Chioza, & altri luoghi, come parerà ad essi Proueditori: laqual però mandata, & non mandata resti nel suo vigore, & sia inuiolabilmente effequita, & da mò sia prefo, che per il Collegio nostro non si possa ordinare cosa alcuna ad instantia d'Ambasciatori de Prencipi, o d'altri contra la presente deliberatione senza l'autorità di questo Consiglio.

1569. 8. Luglio. In Pregadi.

O Ccorre molte volte, che il naufragio delle naui, che si vede nascer spesso, con tanto danno, e maleficio così publico, come particolare succede tra l'altre cause anco per negligenza, & poca auuertenza, & malitia delli Patroni delle sudette Naui, & per l'imperitia de gli huomini, che vi sono sopra, & essendo à proposito farui quelle prouisioni, che sono conuenienti, acciò, che non passino senza il debito castigo, quelli patroni per colpa di quali le Naui se rompeffero.

L'Anderà parte, che sia commesso alli Proueditori nostri di Commun che habbiano à conoscer la causa, & successo del naufragio: & debbano sotto debito di sagramento, intesa, che haueranno la rotta di qualche Naue, formar diligentemēte processo, acciò, che sia conosciuto, se sarà il ditto naufragio successo per colpa d'essi Patroni, ouer per semplice cattua fortuna, i quali Patroni non possano più andar ad altro viaggio sopra Naue, nè sopra altro Nauilio, se prima non si seranno di ciò particolarmente giustificati, & medesimamente di non hauer stracagate le Naui, ma d'hauer osseruata la Parte 1527. in questa materia; Et essendo conosciuto esserli la Naue per loro colpa, & negligenza naufragata, siano in perpetuo priui d'andar

d'andar più Patroni di Naue, ò d'altro Nauilio, & siano condannati in Du-
cati cinquecento, da esser applicati alla Casa nostra dell' Arsenal vt supra.
Et se sarà prouato essersi rotta essa Naue, per malitia delli suddetti Patroni,
debbano i Proueditori di Commun sopranominati deuenir oltra le altre
pene sopraditte à quell'altre maggiori, che loro parerà meritar la qualità
del delitto; Oltra di ciò sia commessa a detti Proueditori, & quando alcu-
na Naue serà per partire, debbano far diligentemente veder da Periti il cor-
po di essa se sarà buono da nauegar, & se la sarà ben al ordine de tutti gli
Corriedi, Armizi, Artigliarie, & cose necessarie per il nauegar, & se hauerà
sempre tanti huomini buoni, & sufficienti, che possano seruir alle cose, che
occorrono per il gouerno della sudetta Naue, laquale mancandole alcuna
delle sopraditte cose, non debbano lassar partir per modo alcuno, fino à
tanto, che non le sia proueduto di quanto si conoscerà il suo bisogno, per
la sicurtà delle Mercantie, & altre robbe, che vi seranno sopra: douèdo per
tal effetto esser obediti dalli Armiragli di questo Porto, & del Porto di Ma-
lamoco, & da quelli altri Ministri publici, che farà bisogno, i quali con si-
gramento siano tenuti referir la verità di quanto haueranno veduto: nè
possa alcuna Naue partir di questa Città, se non hauerà prima buona licen-
za dalli tre sopradetti Proueditori nostri di Commun, con bolettino sotto-
scritto almeno per due di loro.

1569. Adi 3. Zugno. In Pregadi.

Siconosce chiaramente, quanto sia grande il danno, & maleficio, che
questa Città nostra ne vien à riceuere, & sentire, così in publico, come
nel particolare, per il romper, & naufragar, che fanno le Naui, il che si vede
da vn tempo in quà spesso succedere, con notabil perdita, e di grossissimo
cauedale, che si ritroua sopra si come è occorso ultimamēte nel naufragio
delle due Naui Querina, & Viuiana, su l'Isola di Cipro; & perche si conosce
tali naufragij nascer principalmente da due cose, l'vna perche si vede che
nauigando su'l cuor dell'inuernata, con tanto pericolo, l'altra perche sono
stracargate così le Naui, che in bisogno di fortuna, ò di combattere, essendo
impedite l'Artigliarie, & gl'Armizi, nō possono hauer campo, nè modo da
defenderli; & se ben di ciò vengono date le denontie all' Arsenal non sono
mai espediti, liquali disordini non succederiano se fosse data essecutione
alle bone, & sante ordenationi di questo Consiglio; Però essendo necessa-
rio farui quelle prouisioni, che sono cōuenienti per beneficio commune.

L'Anderà Parte, che non derogando ad altre Parti prese in questa mate-
ria, circa li viaggi delle Naui, non possano nell'auenire i Patroni di esse Na-
ui, nè debbano partir da Venetia, e dalli luochi di Levante, per ritornare in
questa Città, cioè d'Alessandria, Soria, & Costantinopoli, da mezo Nouē-
bre,

bre, per fino alli 20. di Gennaro, ma per sicurtà di esse Naui, & delli caudali, debbano lasciar passar il tempo sopraditto delli Mesi del crudo Inverno, per schiuar il pericolo grande del naufragio, in che possono facilmente incorrere, sotto pena alli Patroni, che partissero in detto tempo di Ducati cinquecento, & alli Parceneuoli, che li facessero partir di Ducati mille per cadauna volta, che contrafacessero all'ordine predetto; laqual pena debba loro esser tolta per li Proueditori, & Patroni di esso Arsenal senz'altro Consiglio, & applicata alla sudetta Casa dell'Arsenal nostro, liquali Proueditori, & Patroni debbano hauerne special cura, & farne diligente inquisitione che non sia preterito il presente ordine nostro, nè possa alcuna Naue, ò Nauilio, tornar à viaggio nuouo, se non hauerà prima vn bolletino dall'Arsenal sottoscritto per duoi Proueditori, & duoi Patroni almeno con sacramento, che sia stata fatta inquisitione, & ritrouato, che non siano stati preteriti gli ordini sopradetti, nè possino essi Proueditori, & Patroni dopò finito l'officio andar a Capello, se non porteranno fede dal Secretario, che attenderà all'Arsenal con sacramento, che habbiano fatta la sudetta inquisitione, & essequito quanto per la presente legge è disposto, & che parimente habbiano espedito tutte le denontie, che li faranno state date circa il straccagar delle Naui douendo condannar tutti quelli, che straccagheranno, secondo la forma della parte presa in questo Consiglio del 1527. 12. Luglio, alla qual Parte sia aggiunto, che non si possa mettere robba dauanti il Balaor, nè sopra il Balaor, su la Tolda di fuora via del Caslaro, nè sopra il Caslaro, & l'Armiraglio, che per essa Parte è obligato andar à veder le Naue haueranno straccagato, ritrouando, che habbino contrafatto, & denunciando debbano hauer vn quarto delle condanna son, che fossero fatte, douendo il restante andar secondo, che per la detta legge è disposto.

In materia di tuor danari à Cambio à risego di Naue.

1585. Adi 4. Agosto nel maggior Consiglio.

CHe per autorità di questo Consiglio sia statuito, che nè dalli Marinari, nè da altri ministri di vasselli sudditi nostri possano esser tolti à modo alcuno denari, ò robbe à cambio, ò risego di Naue, sia solamente alli Patroni, ouer scriuani d'essi vasselli lecito per semplice bisogno, & occorrenze del vassello ritrouandosi per il viaggio in necessità pigliare quel tanto, & non più che li sarà necessario per parer della maggior parte del Consiglio di XII. di quella Scala, oue si ritrouerà il vassello, & non altrimenti, sotto pena alli contrafacienti, che daranno per il modo sopra detto robba, ò danari, di perder il capitale, ilqual sia irremissibilmente applicato vn terzo all'accusator da esser tenuto secreto, & li altri doi terzi alla Casa de l'Arsenal

fenal nostro, & à quelli che riceueranno essi danari, ò robbe come di sopra oltre l'hauer à restituir il capitale intieramente, di stare Anno vno in Prigion serrato, ò altra pena corporale ad arbitrio delli Auogadori nostri di Commun, alliquali questa essecution sia particolarmente commessa, & tanto sia deliberato, per leuar l'occasione à gli huomini cattiuu l'insidie per tal via di cambij à rischio di Naue, alla sicurezza di vasselli.

Et la presente parte sia publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto ad intelligenza di ciascuno, & ne sia mandata copia oue farà bisogno.

In materia de Naufragij.

1586. Adi 28 Zugno . In Pregadi.

E Manifesto a ciascuno di questo Consiglio il disordine graue, & di pessimo essemplio introdotto ne i casi delli naufragij, che succedono nelle acque, & alle riuue dello Stato nostro da Mare, & quanto sia necessario farui prouisione, accioche à coloro, che incorrono in questa calamità, non sia accresciuto danno, & afflittione, ma prestato anzi da Rappresentanti, & Ministri nostri ogni aiuto, & fauore in solleuatione così de sudditi come de Forestieri, conforme al giusto, & Christiano istituto della Signoria Nostra. Però hauuto anco in tal materia il parer delli Cinque Sauij nostri sopra la Mercantia.

L'andea à parte, che ogni volta, che occorreranno di simili naufragij di qualunque sorte di Naue, ò Nauilij nelli luoghi del nostro Stato da Mare, debbino esser obligati li Rettori, che per tempora saranno di quel loco, sotto la giurisdittione del quale sarà occorso il naufragio, immediate dopò hauuta la cognit'one di esso, far far publici Proclami con quelle pene che à loro parerà, che non sia tolta, nè asportata cosa alcuna di essi naufragij, & che qualunque persona, & sia chi si voglia, ne hauesse alcuna presso di se ò altroue, debba di subito presentarla, & consegnar il tutto in mano di essi Rettori, & se sapesse, che alcuno altro hauesse di esse robbe; sia tenuto à manifestarlo: con libertà in questo proposito di metter tutti questi ordini, & far tutte quelle essecutioni, che possono coadiuuare la recuperatione. Debbono oltra di ciò immediate far chiamar Consiglio di XII. nel qual si debba far interuenir il Patron del Vassello il Seruiant, & altri più pratici, sì del Vassello come di quel loco, & se si potrà delli Mercanti Passeggeri. Il qual Conteglio dopò ridotto, & tigramerato, sia in obligo di far elettione di quanti operarij saranno stimati bisognosi per detta recuperatione; douendo parimente far elettione di doi soprastanti, perione di buona fama, & intendenti; liquali insieme con il Cancellier di quel loco siano obligati di hauer cura, & proueder con diligetia alla recuperatione, douendo ca-

dauno di loro separatamente tener conto distinto, & particolare della quantità, & qualità della Mercantia che si recupererà, con le sue Marche, & segnali & quella far gouernar, & restaurar secondo il bisogno, & poi riponer in vn magazzino, & hauer vna chiave per vno.

Che questi similmente si no obligati di giorno in giorno, se sarà possibile, se non in quel più breue termine, che si potrà per la lontanāza del luogo, dar relatione alli Rettori di quanto haueranno operato, & separatamente presentar vna nota in Cancellaria del recuperato non permettendo che alcun ministro della Naue, ò Vassello naufragato possa partecipar di utilità alcuna come mercenario: essendo obligato il Scriuano di essa Naue ò Nauilio de tenir ancor lui conto particolare come faranno li detti soprastanti, al quale li debba correr per quel tēpo il salario istesso, & le spese del vitto solamente, che haueua della Naue, ò Nauilio. Et se li mercanti interressati mandassero loro, ò gli assicuratori suoi agenti per tal effetto, possono all' hora, secondo che parera a' loro agenti, ò continuar, ò celsar dall' opera. A quelli che faranno eletti per la ricuperatione, sia assignato quel tanto giornalmente per loro mercede, che parera al detto Consiglio di XII. Alli soprastanti, che faranno eletti, sia deputato solamente quel salario, che parera al detto Consiglio di XII. a giorno per giorno in danari contadi. Il Cancelliero sia satisfatto per le scritture solamente, che fara in simili occasioni, secondo la Tariffa ordinaria dalle scritture, che fa per altri conti. Et il Cauallier, Cōtestabile, & altri officiali iusta la Tariffa loro ordinaria, & alli Rettori per recognitione dell' opera, & diligētia loro sia assignato di tutto quello che si recuperera, doi per cento solamente tra tutti in danari contadi, senza che possano conseguir alcun' altro beneficio, nè di regalia, nè di donatione, nè in qual si voglia altro modo che dir, & imaginar si possa, sotto debito di sagramento, & sotto le pene statuite dalle Leggi a' furanti in caso di contraffattione. Et perche potria occorret, che non si trouasse danaro per la satisfattione delli mercenarij, che giornalmente si adopereranno, sia perciò per il Consiglio di XII. fatta elezione di doi, iquali siano sagramentati, che debbano vender con quel mazor vantaggio, che sia possibile, tanta di essa mercantia recuperata, quanta che farà bisogno per la satisfattione di detti mercenarij: laqual vendita non vaglia se non sarà approbata per il Consiglio di XII. Non potendosi in modo alcuno per tali pagamenti far alcuna distributione, ò compartita della robba recuperata, la qual tutta (di quelli naufragij però, che faranno destinati per Venetia) sia mandata in questa Città nelle Doane solite, di doue non possa esser estratta, se prima non faranno stati satisfatti in contadi li sopra scritti Rettori, & Cancellieri, come di sopra. Et perche similmente potrà auuenir naufragi di Vasselli, ò Mercantie non possino esser leuate se non sarà prima satisfatto quanto si deue, come è sopradetto. Essendo obligati li Rettori di mandar

la copia di tutte le scritture, processi, & inuentarij alli Cinque Sauij nostri sopra la Mercantia liquali Rettori debbano far similmente formar diligente processo della causa del naufragio per inquisitione, & quello mandar alli Auogadori nostri di Commun, accioche sia amministrata Giustitia contra quelli, che per auuentura maltriosamente hauessero procurato simil naufragio. Et la essecutione della presente parte sia commessa alli predetti Cinque Sauij nostri sopra la Mercantia, liquali debbano expedir sommariamente le differentie, che potranno occorrer alla giornata in tal materia, essendo tenuti al ritorno portar legitime fedi di hauer essequito ad vngue la presente deliberatione. Della quale sia mandata copia à tutti li Rettori, & Rappresentanti nostri di Mar, & anco alli Capi dell' Armata nostra, registrandola anco nell' auuenire in tutte le loro commissioni con espresso ordine à tutti di essequirla, & farla essequire inuiolabilmente.

1586. Adi 26. Settembre.

Essendosi molto ben conosciuto da nostri maggiori il dāno che sentiuu questa Città, & sudditi nostri per le assicurazioni, che si faceuano sopra Nauilij forestieri, liquali non si sapendo di che qualita fossero, si poteua incorrer in grandissimi risighi, fù da loro con diuerse leggi strettamente prohibito, che alcun Cittadino, suddito, ò habitante in questa Città non potesse assicurar detti Nauilij forestieri, nè manco le robbe, che sopra essi erano cariche: ma perche il mancamento de' Nauilij Venetiani, per necessitā di alcune robbe, che bisognauano alla Città, molte volte era necessario valersi di essi, però in diuersi tempi questa prohibitione per parte di questo Consoglio, fù dispensata in casi particolari. Delle quali concessioni, e dalla longhezza del tempo le sopradette parti di prohibitione sono andate in disuetudine, & quasi che in obliuione. Onde l'vso della Piazza ha causato, che siano fatte sententie da' Magistrati nostri contra esse parti, da che al presente ne nasce vn grandissimo inconueniente, che ben spesso gli huomini senza alcun rispetto, posponendo ogni obbligo di conscientia, si fanno assicurar sopra Nauilij che quasi non possono star sopra acqua, & che a pena sono fuori delli porti, che vanno a fondi, con estermio di questa Piazza, Cittadini, & sudditi nostri, & non douendosi restar di prouedere a cola di tanta consequenza.

L'Anderā parte, che per l'auuenir non possa alcuna persona, sia di che condition esser si voglia, Nobile, Cittadino, suddito, ò habitante in questa Città, & stato nostro, ò altro che si sia assicurare, ò farsi assicurare di robba ouer Nauilio, cosi Venetiano, come forestiero, ò per scrittura, ò in fede come s'intende, che molti vsano al presente, che non venga in questa Città, o non si parta da essa, per andar doue si voglia, ò da altri luochi sudditi nostri
che

22
che vada in Leuante, ò in Ponente fuor di questo nostro Colfo, sotto pena
così al sicuratore, come a chi si farà assicurare di perder la mità di quello
importa il capitale, che vien assicurato, la qual mità debba esser diuisa, trà
l'accusator, & l'Officio di Consoli di Mercadanti (a chi sono raccoman-
date le assicurazioni delle Naui) facendone l'esecutione. Nè alcun Magi-
strato possa in alcun delli casi sopradetti suffragar, nè far sententia di alcu-
na sorte in questo proposito, & facendosi sententiasli Auditori Vecchi hab-
bino autorità di tagliarla, senza altro Consoglio, il qual taglio fatto, conse-
guiscano essi Auditori le pene sopradette, & se alcun delli contrattati uen-
nirà ad accusar l'altro, resti libero della pena, s'ij tenuto secreto, & guadagni
la mità della pena dell'accusato, come di sopra, nè in questa materia possi
esser fatta gratia, nè remission alcun, & il Senato, messetto ò altri che ser-
uissero a detto esercizio facesse far simil sorte di assicurazioni, s'intendi
bandito di questa Città per anni cinque, paghi in danari contanti al Magi-
strato, che farà l'esecutione ducati ducento, & sia priuato di essercitar simil
fantasia in perpetuo ma accusando egli, chi hauesse fattosi assicurar ò as-
sicurato contra l'ordine della presente parte, s'ij assolto, guadagni le pene so-
pradette, & s'ij tenuto secreto. Et questa sorte di giudicio s'ij fatto dalli Cō-
soli di Mercadanti summariamente, & anco per via d'inquisitione, a quali
come cosa di molta importantia sia raccomandata la presente parte.

In materia del cargar le sei per cento in coperta sopra li Vasselli.

1589. Adi 4. Novembre.

DAl ricordo presentato alla Signoria Nostra, per il fidel Pietro Breui, &
dalla risposta delli Signori Sauij, sopra la mercantia, hora letta in que-
sto Conteglio hà inteso il gran maleficio, che questa Giustitia nostra vien
sentire, per l'abuto, & disordine del modo delli Parcenuoli, & Patroni de
Marciliane, & altri Vasselli, che conducono Ogli della Puglia, vini, & altre
mercantie de Leuante, nel caricarle in coperta, fuori d'ogni douere, da
che nasce che in bisogno de fortuna, ò di combattere restando impedire le
artellarie, & altri armizzi non possono li marinari hauer campo, nè mo-
do da difender si dalla fortuna del mare, nè da assalto de corsari, onde ne se-
gueno molti naufragij, & prese di essi vasselli: non senza detrimento publi-
co, & danno de particolari persone, & douendosi a tal inconueniente po-
uedere, con opportuno rimedio, & per beneficio delli nostri mercanti, co-
me per conseruatione delle Marciliane, & Vasselli sopradetti.

L'Anderà parte, che salue, & riseruate tutte l'altre parte in tal materia
disponente, sia per autorità di questo Conteglio preso, & fermamente sta-
tuito, che alcun Patron de Marciliana, ò altro Vassello, non possi per l'au-
uenir

uenir sotto pena de ducati ducento per cadauno viaggio caricar in coperta, ò sotto il cassaro, più di sei per cento delli Oglì, ò altra Mercantia, che haueranno caricata sotto coperta, le qual però sei per cento, in occasione di ghetto debbano esser poste à varia giusto alle leggi, acciò di questa maniera possino contrapesar le Ancore, Gomene, & altri armizi, che per ordinario si tengono à proua, sotto el ballador. Non potendo essi Patroni caricar fuori del Cassaro alcuna sorte di Mercantie, riseruate pero sempre le ordinarie portade de marinari, come il solito, & essendo parimente le medeme pene nell'auuenir: Prohibiscono alli parceneuoli, & altri, che faranno fabricar Marciliane, ò simili Vasselli, di poterli f. raggionger altra coperta, che le dui, con quali sono fabricate al presente.

Et perche si possi in ogni tempo sapere, che à queste deliberation nostre venghi dato la tua debita esecutione, sia parimente preso, che nell'arriu in porto de tali Vasselli debba l'Armiraglio del Porto sudetto, veder diligentemente se dalli loro Patroni, sarà stato contrafatto alle sopradette deliberationi, & ritrouandosi alcun contrafaciente, per relation di esso Armiraglio ò altro denunciante giustificherà la contrafattione, habbino esso Armiraglio, ò altro, vn quarto della sopradetta pena, da esser irremissibilmente, riscossa dalli Patroni all' Arsenal, ouero dalli Signori Sauij nostri sopra la Mercantia, ò cadauno de quelli Magistrati sia commessa la esecutione della presente Parte da esser publicata nelli lochi soliti, & gli altri tre quarti applicati all' Arsenal nostro.

In materia di ogni sorte di Naue.

1598. Adi 18. Zugno. In Pregadi.

COnoscendosi dall'isperienza non esser offeruato quello, che con molta prudenza è stato deliberato da questo Consiglio del 1527. 12. Luglio, intorno al caricar delle Naui, & 1569. 8. Zugno, circa il nauigar di quelle, anzi veder si più che mai, che contra ogni ragione, & douere sono caricate sopra la broca, portando, e sopra la Tolda, & in altri luoghi inolti molte mercantie, con graue pericolo, così di fortuna di Mare, come de Corsari, per esser impediti alli seruitij, & al combatter, & insieme, che nauigano da tutti li tempi, & nel cuor dell'inuerno con manifesto pericolo, & estermio così delli vasselli come della mercantia, & marinari à graue pregiudicio del publico, & particolar seruitio, al che douendosi opportunamente proueder.

L'Altra parte, che tutti li Parceneuoli di Naue, & altri Nauilij di che condition esser si voglia, che partiranno da Venetia, & dalli luoghi di Levante, per ritornar in questa Città nel tempo prohibito per la detta legge

1569. 8. Giugno, allaqual non s'intende derogato in alcuna parte, & che
 cagheranno sopra la broca, & in coperta, com'è dichiarito nella Parte so-
 pradetta 12. Luglio 1527. laqual parimente resti nel suo vigor, ouero, che
 cagassero sopra il Cassaro, Balaor, Camera del Patron, para fattie, & che te-
 nissero le botte dell'acque sopra la Tolda, com'è introdotto da certo tem-
 po in quà, non possano per qual si voglia caso di guasto, di getto, ò perdita
 di qual si voglia imaginabil cosa, etiam di perdita di barca, taglio di Gome-
 ne, Arbori, ò altro buttar Varea di sorte alcuna, nè prouar fortuna, in mo-
 do, che non habbino da conseguir refacimento delli danni, e perdite delli
 mercanti, che hauessero mercantie sopra dette Naue, ma tutto debba an-
 dar à loro danno, con obligo di refar, & refarcir li mercanti di quel danno,
 che hauessero patito nella loro mercantia per tal causa; & se li Parcenetoli
 in alcun delli casi predetti facessero sottoscriuer alcuna Varea dalli Capi de
 mercanti, ouero dalli tre quarti de' mercanti interessati in dette mercantie,
 ò maggior numero, & similmente facessero alcun patto per via di scrittura
 à parte, ò noleggiati, per li quali essi mercanti si obligassero a detta Varea,
 nè vagliano esse scritture, & noleggiati in niun modo, le sottoscritioni sia-
 no nulle, & di niun valore, come se non fussero fatte, nè per quelle possi es-
 ser fatta ragion da alcuno Giudice, ò rappresentante nostro: & oltre di ciò
 quello sarà deputato alle Vareae che ne gli predetti casi gettasse essa Varea,
 se sarà principal, sia priuo dell'officio suo, & se fusse sustituto sia priuo per
 dieci anni di non poter esercitar alcun'officio in questa Citta Nostra, &
 quanto hauerà operato contra al presente ordine sia nullo, & di niun va-
 lor, siano in oltre obligati l'Armiraaglio dell'Arsenal nostro, ò altri, che ha-
 uessero tal carico; immediate gionte le Naui, andar a veder se esse, ò altri
 Vasselli haueranno passato la broca, ò segnal, doue è deputato il cagar, &
 tutto quello troueranno di stracarico, ouero non, riferirlo con loro giura-
 mento all'Arsenal nostro, acciò li mercanti, & altri interessati possano veder
 se la relation sarà vera, ò no; essendo obligato il Nodaro immediate, che tal
 relatione sarà fatta, notarla distintamente, come sarà stata refatta, in pena
 de Ducati 200. & in caso, che li sopraditti non andassero a far la relation,
 di sopra dichiarita siano, & s'intendano immediate priui del loro carico, &
 oltre di ciò cashino alla pena di Ducati 200. la mità della qual, se vi sarà
 denontiante, sia sua, & il resto applicato all'Arsenal nostro, alqual sia com-
 messo l'effecution della presente deliberatione, & non vi essendo denon-
 tiante, resti tutta essa pena all'Arsenal predetto, & in tal caso sia anco in li-
 bertà de' Capi, & Mercanti interessati, mandar doi periti, quali habbiano a
 veder se starà stracarico il Vassello, ò no, & far la relation all'Arsenal nel
 modo sopradetto, & di più far esaminar per venir in luce delle cose pre-
 dette, il che sia dell'istesso valor, come se fusse fatta per l'Armiraaglio, ò altri
 deputati, & trouando in alcun delli casi predetti, che sia stato transgresso
 siano

siano eseguite le leggi sopradette inuiolabilmente. Et la presente Parte per intelligentia di cadauno sia ogn'Anno publicata nel Mese di Marzo, & Agosto, & intimata al detto tempo anco alli Parcenuoli delle Naui, & altri Nauillj, & anco alli Armiragli nostri del Porto di Venetia, & Malamoco; liquali non possano in niun modo nel tempo prohibito della sopraditta legge condur essi Vasselli fuora del Porto, sotto pena d'immediata priuation dell'officio suo, & tamen intimata, & publicata, ò nò, debba sempre hauer l'intiera sua executione, & siano così questa, come le nominate di sopra poste in Stampa, & mandate al Bailo in Constantinopoli, alli Consoli in Soria, & Alessandria, alli Reggimenti di Candia, Canea, Zante, Cefalonia, & Corfu, & altri luoghi doue farà bisogno, perche habbino ad offeruarle, & farle offeruar da cadauno, nel modo di sopra dichiarato.

In materia, de Naui, Marciliane, & altri Vasselli da carico, & de Marinari, che nauigheranno sopra di essi.

Adi 31. Agosto, 1602.

CHe à tutti quelli, che vorranno fabricar Naui in questa Città, e Dogado, Terre, e luoghi del Dominio nostro, sia per anni cinque prossimi venturi, delli denari à questo deputati concessi imprestido con le solite piezarie, e con tutti gli altri oblighi, modi, conditioni, & fedi, che sono dichiarate dalle Leggi nostre in tal proposito disponenti.

Quelli che fabricheranno Naui in questa Città, e Dogado, hauer debbano l'infraferitto imprestido, come di sopra videlicet. Per ogni Naue da botte quattrocento fin seicento, ducati otto per botte: da botte seicento insù ducati dieci per botte: non potendo però hauer imprestido per più che per mille botte. Et quelli che fabricheranno Naui fuori del Dogado nelli luoghi nostri, hauer debbano, vt infra videlicet. Per ogni Naue da botte quattrocento fin seicento ducati sei per botte, da botte seicento insù ducati otto per botte: non potendo medesimamente hauer imprestido per più, che per mille botte. Li quali tutti imprestidi li siano sorsati, la metà di essi quando farà fatta la prima coperta, & l'altra metà al finir di tutte due le coperte, iusta le leggi, & ordini in tal proposito. Douendo essi imprestidi esser restituiti in termine di anni dieci a tanto all'anno a portione, sotto quelle pene, che sono dichiarate da esse leggi, e non possa esser tolto alcun piezo per maggior summa de ducati tre mille.

Quanto veramente alli Galioni, che si fabricheranno nel Regno di Candia con obligo di nauigarli alla latina, si douerà far quanto prima particolar deliberatione, e trattanto quelli, che ne fabricheranno habbiano l'imprestido deliberato da questo Consiglio, & godano li priuilegij di antia-

D nità,

nità, & altro iustagli ordini del Dilettissimo nobil nostro Giacomo Foscarini Cavalier, & Procurator, mentre era Proued. Generale, & Inquisitor nel Regno di Candia.

Che tutte le naui nostre Venetiane, & de sudditi nostri nelli Cargadori, & Scale di Alessandria, Soria, Constantinopoli, & ogni altro luogo, così suddito, come alieno, doue siano Rappresentanti nostri, ò Mercanti nostri sudditi: siano sempre preferite nel caricar per Venetia à cadauna Naue forestiera, & il medesimo sia anco offeruato, & essequito in questa Città doue siano sempre preferite le Naui Venetiane, & de sudditi à qual si voglia altro Vassello forestiero.

Dechiarando appresso, che per l'auuenire quando capiteranno Vasselli forestieri in questa Città, alli quali per la parte di questo Cons. del 1543. è stata data licentia, di caricar quando habbiano condotto in questa Città la maggior parte del suo carico, per ogni luogo; Che non possa esser data licentia per l'auuenire, se prima non haueranno condotto in questa Città li dui terzi del suo carico, & che non habbino discaricato mercantie, nè dà vna parte, nè dall'altra del Golfo nostro: La qual licentia non li possa esser data, se non per quelli luoghi di doue saranno esse Naui, ò Vasselli, cioè à Ponentini per Ponente, & a Lquantini per Lcuante, sotto tutte quelle pene, oblihi, & altre conditioni dechiarite in essa parte; la quale così regolata nel resto hauer debba in tutte le sue parti la sua debita essecutione, come stà, & giace: & contra gli inobedienti habbino autorità in questa Città li Cinque Sauij nostri alla mercantia, & nelle altre Scale li rappresentanti, di deuenire a quelle pene che li pareranno conuenienti per essecution del presente Capitolo.

Non possano sopra questa piazza esser assicurate Naui, ò altri Nauilij forestieri, che saranno comprati da nostri Venetiani, ò sudditi, se non per li dui terzi del valor di essi Vasselli espediti, & alla vella con licentia però delli Sauij nostri alla mercantia, li quali hauuta informatione da periti con giuramento, debbano à bossoli, & ballote darli quella stima, di viaggio in viaggio iuxta esse depositioni, & con quei ordini, che pareranno loro conuenienti: accioche possano esser fatte le sicutà per li dui terzi solamente di quanto sarà da essi alla Mercantia terminato: Douendo dette Naui esser gouernate, & comandate da Officiali tutti sudditi nostri, ò Greci, & ciurmate da Marinari almeno per li dui terzi per sudditi ò Greci, & le sicutà, che saranno fatte contra il presente ordine, siano nulle, & di niun valore.

Che a tutte le Marciliane, che si fabricheranno dopò la publication della presente parte, sia prohibito caricar, far nolleggiati, nanigar, & far viaggi per li luoghi, & Scale di Lcuante; le quali scale siano, & esser debbano riseruate per conto delle Naui sopradette: ma possano solamente negoziare, & nauigare per il Golfo nostro, & arriuar fino al Zante, dal qual luogo

go in poi, s'intenda la loro prohibitione per Leuante. Douendo li Sauij alla Mercantia, & altri Rappresentanti nostri deuenir contra gli inobedienti, & trasgressori à pena di bando alli Patroni, & perdita di Vasselli alli Porcioneuoli, & altre pene che li parerà meritar la transgressione. Quanto veramente alle Marciliane fin' hora fabricate, debbano in termine di giorni vinti prossimi farsi vdirgli interefsati dalli Cinque Sauij nostri alla Mercantia, & ne sia da loro fatta relatione alli Sauij del Collegio nostro, li quali siano obligati immediate consultar questo particolare di esse Marciliane, & venir con le loro opinioni a questo Consiglio.

Sia ancora di più preso, & deliberato, che alli Marinari, che nauigheranno sopra le dette Naui, siano inuiolabilmente obseruati, & essequiti li privilegi, & gratie concesse loro dal nostro maggior Consiglio sotto 12. Maggio 1414. & 12. Febraio 1497. & di più

Che essi marinari non siano obligati pagar Varie, Cottimi, ò Tanse di forte alcuna, nè qui, nè in Leuante per conto delle sue portade.

Che le portade di essi Marinari siano poste sopra il Schermo della Naue, si come si faceua per il passado, & essendo quelle poste sopra coperta in caso di getto, quelle li siano pagate per li porcioneuoli; essendo che il caricarsi Mercantie sopra coperta è prohibito dalle leggi nostre.

Nel tempo, che essi marinari staranno in contumacia, per la Sanità al Lazareto, li sia data la panatica, come se fossero in Naue al viaggio, da esser posta questa spesa a Varia, sopra la Naue, & mercantia iuxta l'ordinario.

Che sia obseruato l'antico costume ad essi Marinari, & Ciurme, che possano hauer la beuanda, & biscotto per il necessario seruitio del viuer loro dalli patroni delle Naui sopradette

Che li salarij alli Marinari, & Ciurme sopradette, non possano loro esser sequestrati da alcuno per qual si voglia publico, ò particolare.

Che le case pertinenti per ordine de testamenti à Marinari non possano per alcun modo esser concesse ad altre persone, che ad essi marinari.

Et non essendo obseruati li sopradetti ordini possano comparer gli interefsati innanzi alli Sauij alla mercantia, li quali debbano, secondo che parerà alla maggior parte di loro farli obseruar, & essequire.

Adi 19. Settemb. 1622. Publicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

In Parte del 1605. 16. Aprile. In Pregadi.

LE Naue poi Venetiane, e de sudditi dello Stato nostro, che saranno destinate per Soria, Alessandria, Constantinopoli, & altre scale di Leuante (oltre le reuisioni, che per il carico loro, & altro à cadauna deuono esser fatte, secondo la disposition delle leggi, le quali in tutte le loro parti siano inuiolabilmente essequite con tutte le Naui, che doueranno partir tanto

per li sopradetti, quanto anco per tutti gl'altri viaggi) nō possano partir da questa Città, se anco prima dalli Proueditori nostri all'Armar, & quando loro non potessero ritrouarsi dalli Proueditori del Collegio della militia da Mar, non saranno state diligentemente riuedute le loro genti, le armi, e le Munitioni per esser sicuri, che habbino il numero, la qualità, e sufficienza esse genti, e le necessarie Munitioni, facendo supplire in ciò ad ogni mancamento per la debita effecution delle leggi, & Ordini in tal proposito, & di tutto sia di viaggio in viaggio fatta particolar nota da esser letta nel Collegio nostro prima, che si possa ballottar in esso il solito Mandato di condur le Naui fuori del Porto, & sia l'istessa nota anco tenuta nell' Ufficio dell' Armamento, al quale debbano li Patroni delle Naui al ritorno loro riportar fede da quel Console, ò altro Rappresentante, ò Ministro publico, doue saranno state di hauerli fatto riueder legenti di esse Naui con distinta espressione in essa delli nomi loro, perche resti leuata di questa maniera, l'occasione delle fraudi non potendo esser espedito nel Collegio nostro il detto Mandato di condurle fuori del porto se nō si hauerà fede sottoscritta con giuramento per due Proueditori all'Armar, ò Proueditori nel Collegio della Militia da Mar, che sia stato adempito l'obbligo loro conforme alla presente Deliberatione.

Et perche le Naui, che haueranno à condursi alli detti Viaggi siano ben prouiste, & habbino questa quantità, & qualità de genti, che al gouerno di esse sono necessarie, debbano li Proueditori all'Armar insieme con li Proueditori del Collegio della Militia da Mar prender buona informatione da persone più prouette nella marinareccia di quanto stimeranno necessario per assicurarsi se le Naui saranno sufficientemente prouedute, e secondo che si presenteranno le occasioni, & che giudicheranno per la qualità delli viaggi, & del carico di esse douersi per quelle occorrenze dar qualche accrescimento al numero ordinario de Marinari, e de Bombardieri, diano con loro Terminatione carico alli Parcenuoli della quantità, e qualità delle genti, che doueranno esser accresciute & si come tutte quelle genti, che per ordinario sono obligate di hauer le Naui doueranno esser pagate secondo'l consueto, così l'accrescimento, che di più per occasione, e rispetto straordinarij fosse fatto di altri Marinari, e Bombardieri sia pagato à varia solita per quel tempo, & nel modo, che dalli medesimi Magistrati sarà Terminato à quali in questo s'intenda concessa la debita autorità.

In materia di assicuration di Naui.

1605. Adì 17. Settembre.

L'Andera parte, che imponendosi silenzio alle contrafattioni commesse dalli Mercanti della Piazza di questa Città alla parte predetta dell'anno

l'anno 1586. che fu presa, senza poi essere stata eseguita fino adì 11. Agosto 1604. che li predetti Mercanti della Piazza porsero la loro supplicatione hora letta, sia cominesso a' Consoli nostri di Mercadanti, che debbano nell'auuenire proseguire contra tutti quelli che dal detto tempo in poi di 11. Agosto 1604. hanno contrafatto, & secondo la continentia di essa medesimamente procedere, tanto per denoncie, che fossero date, quanto per via di inquisitione contra tutti quelli, che in qual si voglia modo ad essa contrafacessero; douendo tutti i Sanferi, & meseti, per mezzo de' quali saranno fatte sicurtà in questa Città, darle in nota al detto Ufficio de' Consoli, di tempo in tempo, accioche tanto più facilmente possano procedere contra i contrafattori sotto tutte le pene ad essi Sanferi contenute nella sopradetta parte, la quale debba dal Nodaro del detto Ufficio esser ogni anno fatta publicare, sotto pena di priuation dell'Ufficio suo, & nondimeno publicata, ò non publicata hauer debba sempre la sua debita esecutione.

Eti Consoli predetti siano obligati ogni anno formar processo per via d'Inquisitione per poter sicuramente venir in luce della verità di quanto sarà seguito, non potendo dopò vsciti dal loro Ufficio andar a Capello, se nō porterāno fedel Secretario deputato alle voci, fatta dal Nodaro, & sottoscritta con giuramento dal Fiscale del detto Ufficio di hauer ogni anno formato processo per via d'Inquisitione iusta la forma della presente parte.

In Materia che li Marinari possano portar per conto suo fino ducati vinti di Mercantia senza pagar alcuna grauezza.

1608. Adì 3. Ottobre, In Pregadi.

COnosce cadauno di quanto vtile, & commodo sij in questa Città la Nauigatione, & come sia necessario per il mantenimento, & augumento di essa fauorire, & aiutare la Marinarezza con Priuilegij, & Beneficij, in modo, che allettati da questi, penfino non solo quelli, che esercitano la ditta professione al presente di continouarla, ma sinanimiscano anco di quelli altri ad incaminarsi in essa, & però

L'Anderà Parte, che oltre quanto fù deliberato del 1414. 12. Maggio, & 1602. 31. Agosto in proposito di conceder Priuilegio alli Marineri che nauigano con Nauti, & altri Vasselli sudditi de poter portar robbe per il valente de ducati dieci senza pagar Datio, ne Cottimo di sorte alcuna, sij al presente preso per le cause espresse, & nella loro supplicatione, & nelle risposte dalli Cinque Sauij alla Mercantia, & delli Cottimieri, di tutti tre li Cottimi, che la portata di essi Marinari in luoco delli detti Ducati dieci, s'intendiesser de Ducati vinti, della quale non siano tenuti pagare ne Datio, ne Cottimo alcuno, accioche con questo benigno souegno questi po-
ueri

neri huomini nella qualità de' presenti tempi, habbino modo di continuare consolatamente, & con quel frutto che ricerca seruitio tanto importante, & così necessario, & fruttuoso in questa Città nostra.

In materia de' Naui, Marciliane, & altri Vasselli da carico, & de' Marinari, che nauigheranno sopra di essi.

1622. Adì 13. Settembre, In Pregadi.

Sono così importanti li disordini, che si è inteso dalla scrittura hora letta de' Cinque Sauij alla Mercantia giornalmente seguire per l'abuso introdotto da alcuni Parcioneuoli, & interressati nei Vasselli Venetiani nell'antianità, che li è permessa dalle Leggi di caricare alle Scale di Leuante a Vasselli Forestieri & in particolare con quella delli 31. Agosto 1602. di poter esser preferto nel carico, così in questa Città per le Scale del Leuante, come in quelle per questa medesima Città a qual si voglia forestiero, poichè questa deliberatione male interpretata nella esecutione, ha bisogno di regola, in modo, che habbia il suo debito fine, poichè fin' hora con danno publico, e particolare non è stata eseguita nel modo, che è stata prudentissima la intentione di questo Consiglio; Però

L'Anderà parte, che come viene raccordato dal Magistrato sopradetto de' Cinque Sauij, sia preso, e fermamente statuito, che i Vasselli Venetiani, che vengono ispediti alle Scale del Leuante, siano posti all'ordine, così di gente, come di arme, quante possino bastare al bisogno, & alla propria difesa, e li sia prohibito il darli in nota nell'ufficio sopradetto de' Cinque Sauij, ò altro luogo, se non haueranno fede dal Magistrato alla Sanità di essere ispediti dalla contumacia, & anco dal Magistrato all'Arsenal, che sia finita la contia, alla quale fossero stati posti. Sia parimente preso, che quando qual si sia qualità di Vassello, si hauerà fatto notare nell'ufficio sopradetto de' Cinque Sauij, ò altrove, per andare ad vna Scala, non possa in alcun modo, nè per qual si voglia causa esser mutata, nè sotto qual si sia pretesto cambiata con altre; se però la licenza di poterlo fare non sarà decretata dal Collegio nostro con le strettezze de' quattro quinti, ordinate prima da' Consiglieri sopra la supplicatione, che douerà esser presentata, le risposte da' Cinque Sauij sopradetti alla Mercantia con loro giuramento, e sottoscrizione di mano propria, & lette al predetto Collegio prima dell'approbatione, ò ballottatione della Licentia per la permuta della scala; & ogni nota, che fosse fatta in contrario, resti nulla, e di niun valor, come se fatta non fosse, e chi la facesse, incorri nelle pene, che pareranno alla giustitia: Resti appresso prohibito à chi voglia, il riceuer noli di quelle mercantie, che fossero caricate sopra Vasselli forestieri, sotto pretesto, che per l'ancianità doueriano

31

ueriano efser sopra Naui Venetiane caricate come fin' hora s'intende efser
feguito, poiche queſti dannofi abuſi portano, come s'intende, grauiffimi
incomodi à queſta Piazza per la interruptione del negotio, & altro incon-
ueniente maggiore. Quelli, che contrafaranno alla preſente deliberatio-
ne, ſiano caſtigati co'l mezzo dell' Auogaria di Commun: Per quello vera-
mente ſi aspetta alla ordinaria eſpeditione delle Naui, mà nel modo diſo-
pra eſpreſſo, la eſecutione ſia commeſſa a' Cinque Sauij ſopradetti. Nel
reſto la ſudetta deliberatione 31. Agoſto 1602 ſia nel ſuo vigor di prima:
Et la preſente deliberatione ſia publicata ne' luoghi ſoliti, & fatta ſtampare
à chiara notitia di cadauno.

Adì 19. Settemb. 1622. Publicata ſopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

In materia de Afficuration de Naui.

1624. Adì 12. Marzo, In Pregadi.

Grandemente importando per molti riſpetti, ma ſpecialmente perche
li parcenuoli ſiano con ciò maggiormente ecitati à quello, che con-
uiene, & reſti riſoſſo ogni dubbio di fraude, & ogni diffidentia, che il ca-
pitolo hora letto di parte di queſto Conſiglio 1602. 31. Agoſto, che pro-
hibiſſe il poterſi afficurar Naui, ò altri Vaſcelli de noſtri Sudditi per più delli
due terzi del vaſcente iſpediti, & alla vella, ſia puntualmente eſſequito, &
non poſſano gli huomini artificioſi, & di poca conſcientia preuaricar per
modo alcuno dall' adempimento di queſta tanto giuſta, & ragioneuole de-
liberatione; ſia commeſſo alli Cinque Sauij alla Mercantia, à quali dalla
parte ſudetta reſta raccomandato queſto negotio, che debbano deputar à
boſſoli, & ballote quattro Soggetti di conditione, & buona fama, che ſiano
ſtati Patroni di Naue, da quali di volta in volta, che li Vaſcelli vorranno an-
dar alli viaggi, ſiano di vno in vno con la preſentia di vno almeno di eſſi
Cinque Sauij, & di vno delli Proueditori all' Armar, ſtimati del loro giuſto
vaſcente nel ſtato, che ſi ritroueranno alla vella, & delle loro ſtime con giu-
ramento ſia tenuto regiſtro in vn libro à poſta nell' Officio di detti Cinque
Sauij, & quando li parcenuoli eccedeſſero nell' aſſicurarſi di più delli doi
terzi, & per più del vero vaſcente di eſſi giuſta la ſtima, ſiano, & ſe intenda-
no in qual ſi voglia accidente decaduti ſenza altro, da ogni ragion, attion,
& pretenſion contra li Aſſicuratori, ma ben ad eſſi Aſſicuratori ſiano te-
nuti pagar medemamente in ogni caſo il pretio della ſicurtà nella ſumma,
che ſarà conueniente. Et ſia mandata la copia della preſente parte alli
Cinque Sauij, & che la faccino ſtampar, intimar, publicar, & eſſequir, & ſia
mandata anco alli Proueditori all' Armar.

*1624. Adì 22. Maggio. Publicata ſopra le Scale di San Marco, & di
Rialto, & per Marco Benaglia Comandador.*

In ma-

In materia di oblighi al Scriuan de Vasselli per il carico sopra di essi di robbe, & Mercantie.

1627. Adì 17. Settembre, In Senato.

E Ssendo sommamente necessaria alcuna prouisione per euitar quanto più si possa le fraudi à pregiudicio de Dacij della S. N. nel carico di robbe, & mercantie sopra Vasselli, che partono da questa Città per Levante.

L'anderà Parte, che dal Scriuan delli Vasselli, oltre l'ordinaria nota di robbe, & mercantie, sia tenuto distinto, & particular conto di tutte le Bollette delle robbe, & mercantie, che si caricheranno sopra Vasselli, che partono da questa Città, acciò che arriuati al luogo, doue sono destinati, possa esser incontrato il carico d'essi Vasselli così à Corfù, Costantinopoli, Soria, Alessandria, Smirne, come in altri luochi, doue farāno scaricate esse robbe, & mercantie, & ritrouandose, oltre le comprese in dette Bollette, siano irremissibilmente confiscate, con esser diuise in quattro parti, due della Signoria Nostra, vn'altra delli Baili, Consoli, & Rettori nostri, & vn'altra al denontiante. Et sia commesso al Bailo in Costantinopoli, Consoli, & Rettori di Corfù, & successori, che debbano metter vn custode sopra ogni Vassello, che arriuerà ne' luochi à cadauno di loro soggetti, perche vi assista con diligenza fin tanto, che sarà fatto il discarico di essi Vasselli à compita scurtà, che non sian commesse fraudi, come riuscirà anco facile per l'assistenza, & incontro, che haueranno di altre persone, & Ministri Turcheschi.

Et sia commessa l'esecutione della presente Parte alli Cinque Sauij alla Mercantia con l'obligo, & con le pene, che loro pareranno al Scriuano delli Vasselli per l'intiero adempimento di quanto di sopra. Et sia anco stampata ad intelligenza di cadauno.

In materia d'imprestidi per fabricar, & comprar Naui, & circa la licenza di caricar sopra Vasselli forestieri.

1627. Adì 11. Decembre, In Pregadi.

Sia dal Magistrato de i Cinque Sauij alla Mercantia, publicamente fatto sapere, che quei de sudditi nostri habitanti in questa Città, & vi pagano le grauezze solite, & fanno con li fuoghi Veneti, che vorranno per anno vno, e mezo prossimo, comprar Vasselli Forestieri cō resolutione di nauagarli, & ispedirli in ogni luogo per Venetiani di quel modo, & con quelle regole, che sono per le leggi disposto, si come per deliberatione di questo Consiglio de 31. Agosto 1602. vengono accomodati del danaro publico quelli,

quelli, che fabricano Nauti in questa Città, in ragion de Ducati diece per botte di portata da seicento in su: così quelli, che compreranno Vasselli forestieri delle conditioni, & qualità, che quì appresso saranno dichiarite, & della stessa portata di 600. botte in su senza minima difficultà haueranno l'imprestido in ragion di Ducati quattro per botte.

Debbano questi che vorranno l'imprestido, proponer prima pezzi che siano di facoltà, & credito tale che possano esser volentieri accettati, le approbationi de quali doueranno esser fatte nel Collegio nostro à bossoli, & ballotte, con l'interuento, & ballottatione del predetto Magistrato dei Cinque Sauij, senza la qual approbatione non possa per causa del sudetto imprestido esser isborfato danaro di alcuna sorte.

Siano gli imprestidi come dispone la Parte medesima 1602. restituiti in termine di anni dieci, tanto all'anno à portione dell'imprestido, sotto quelle pene che sono dichiarite per leggi, & non possa esser tolto alcun per pezzo, per maggior somma di Ducati mille tresento.

Siano li Vasselli sopra quali si richiedesse l'imprestido con molta diligenza veduti, & considerati da vno de i Patroni all'Arsenal, da vn Proueditor all'Armar, da vn Sauio à gli Ordini, da vno de i Cinque Sauij, & da vno de i Proueditori sopra i Conti, con particolar consideratione, che non siano inferiori di portata di botte seicento, & che dalla loro costruzione, & fabrica non siano passati più che anni tre, ò quattro al più.

Siano li Vasselli stimati da quattro Periti à due per volta, & in tempi separati per maggior incontro della verità, che doueranno esser nominati dalla maggior parte de i sopradetti Magistrati, ouero siano essi periti estratti à sorte come giudicheranno più conferente al publico seruitio, il che sia rimesso alla loro prudenza, & ne segua in ogni modo le stime con giuramento alla presenza loro, & ne sia l'attestato con giuramento de i medesimi Magistrati, & con sottoscrizione di mano propria portato nel Collegio nostro, & appresso giusta il valore che saranno stimati, & senza minima alteratione si deuenga con le regole già dette all'imprestido di sopra dichiarato.

Comprato che sia il Vassello habbi tutti li priuilegi, & requisiti che hanno quelli fabricati in questa Città, & siano ciurmati per la maggior parte de sudditi della Republica, & anco de Greci, che fossero sudditi del Signor Turco, come sempre si è osseruato.

Per leuar le fraudi che potessero esser fatte da huomini cattiuu: Sia preso, che da i Cinque Sauij con stretta indagatione venga inquisito, che veramente sia per seguire la compra de Vasselli per quelle persone che ne faranno le proposte, & non per altre, che non fossero abbracciate dalla presente deliberatione, & ben assicurati della verità, & che il contratto di venditione non sia ficticio, ma debbia il danaro capitare in mano di chi com-

E prera,

perà, & veramente seruire alla sola compreda de Vasselli, si proseguisca auanti nell'impresido sopradetto, senza la qual indagatione, & assicuratione, che douerà esser fatta in scrittura da essi Cinque Sauij, & letta nel Collegio nostro, non si debba, nè si possa passar all'impresido sopradetto, essendo la intentione publica, di farlo alle sole persone che sono dalla presente Parte abbracciate, & per il solo fine della compreda de Vasselli, & di accrescere con questo mezzo li Traffichi, & la Marinarezza in questa Città, per il beneficio, & commodò, che ne può il publico, & il priuato riceuere, & non per altra qual si voglia escogitata causa.

Et per accrescere a' sudditi qualche commodità nel fabricar Naui in questa Città, sia parimenti preso, che con gli ordini che vengono disposti nella sudetta deliberatione de 31. Agosto 1602. siano in auuenire accomodati del danaro publico quelli che fabricheranno esse Naui in ragione de Ducati 12. per botte in luogo delli dieci, che già restano deliberati, & siano le Naui di portata da seicento botte in sù; rimanendo nel resto la sudetta deliberatione nella sua offeruanza.

A quelli veramente che faranno disegno di fabricar Galeoni nel Regno nostro di Candia, come già soleua esser vtilmente vsato oltre la prestanza disposta per le leggi in questo proposito li sia aggiunto di più vn Ducato per botte, & ne sia dato auviso al Proueditor General in Candia, stando ferma nel resto la deliberatione che parla in questo proposito.

Siano parimenti in ogni luogo doue il bisogno lo ricerchi preferiti al carico li Vasselli, & Naui de' sudditi nostri con le loro Mercantie, à quelle de Forestieri, sotto tutte le pene che vengono dichiarite nelle leggi, che pienissime sono decretate da questo Consiglio, & sono à cadauno manifeste, & fino à i passati tempi tenute nel rigore della sua offeruanza, se ben per la mancanza de Vasselli Veneti, per questa vrgenza non essequite.

Appresso sia preso che le Naui fabricate in questa Città, & altra parte del Stato nostro, siano in ogni luogo preferite à quelle che fossero fabricate in Stato alieno, se ben fossero state comprate da Venetiani, & ne godessero li priuilegi, & requisiti delle sopradette fabricate nel Stato della Repubblica nostra.

Et perche ben si conosce il sommo pregiudicio che si riceueria se si continuasse lungamente à caricare le Merci de' sudditi predetti sopra Vasselli Forestieri, massime che alle Scale di Levante doue soleuano per il più capitare le sole Naui Venetiane, per il mancamento di queste vengono al presente frequentate da Forastiere, onde viene leuato a i nostri il traffico, solo nutrimento di questa Città, con diminutione de Marinari, che hanno l'impiego in altra parte, da che si è mossa la S. N. contentarsi di far la espeditione de i suoi proprij Galeoni, & accompagnarli con tanto aggrauio publico dalle Galee Grosse: Però sia in auuenire strettamente prohibito à sudditi nostri

35

no stri il caricare le loro Mercantie, nè in questa Città, nè in qual'altra si voglia parte del Mondo, sopra altri Vasselli che de sudditi Venetiani, quando ne siano de pronti, & habili, ma in ogni caso non li sia permesso il farlo senza preuia licenza del Collegio nostro, con interuento, & ballottatione dei Cinque Sauij sopradetti, hauutasi prima informatione da essi in scrittura, & in voce delle cause della predetta concessione, senza di che ogni carico che fosse fatto in auuenire sia, & se intenda trasgressione, & se intendano gl'inobedienti a quelle pene che dispongono le leggi contra chi vuol preferire il carico sopra Vasselli Forestieri a quelli de sudditi nostri.

Et perche forse non si potrà così facilmente far la compreda de Vasselli che viene di sopra espressa, non si deue trattanto pretermettere prouisione tale, che possa esser adeguata al bisogno: Però sia limitato il tempo di anno vno solamente di potersi come di sopra dar la licenza di caricare sopra Vasselli Forestieri, ma però con le dichiarazioni, & conditioni di sopra espresse, in qual termine passato non si debba, nè si possa permettere il caricarsi, nè meno nolleggiarsi da nostri sudditi, Vasselli Forestieri; se però per via di gratia non sarà prima proposta la Parte, & presa nel Collegio nostro con li quattro quinti delle ballotte di esso, & di questo Consoglio ridotto da 150. in sù, & con preuie informationi con giuramento, & sottoscrizione di mano propria di Cinque Sauij alla Mercantia. Con che si può sperare tornino le cose nel stato di prima, & vn'ottimo frutto dalla presente deliberatione.

La materia de Nauti, che nauigano per le Scale di Leuante.

1632. 30. Aprile, In Pregati.

Q Vanto le pronisioni, e deliberationi fatte da questo Consoglio, e specialmente quella de 16. April 1605. che quelle Nauti, che da questa Città son destinate per Soria, Alessandria, Constantinopoli, & altre scale di Leuante, vi si portino di tal modo rinforzate, & all'ordine, che possano brauamente sostenerli, e difenderli anche da lor stessi da Corsari, sono più vtili, e conosciute proficue, e necessarie, altrettanto più si rende conueniente, & opportuna l'esecutione loro. Però

L'Anderà parte, che sia ancor più strettamente incaricato alli Proueditori all'Armar, & alli Proueditori del Collegio della Militia da Mare questa publica risolta volontà dell'osseruanza intiera delle leggi, e della sopradetta del 1605. in particolare in tutte le sue parti quanto alle renuisioni, e perche opportune non solo delle genti, ma dell'armi, e monitioni, che hauesse cadauna Nave per assicurarli, che habbian l'adempimento d'ogni requisito; con tutte le altre diligenze, osseruationi, cautioni, & oblighi, come

in detta Deliberatione; e col' osseruanza in spetie di non espedirsi dal Collegio nostro li Mandati per la Condotta delle dette Naui fuor del porto, se non sarà portata fede in esso de' medesimi Proueditori all'Armar, ò Proueditori del Collegio della Militia da Mare con giuramento dell' adempimento de gli obblighi, com'è predetto; Con aggiunta appresso, che non possa in auuenire alcuna Naue al suo ritorno leuar, ò riscuoter i Noli all'Officio dell'Esstraordinario, se non porterà fede de Consoli, ò altri Ministri pubblici de luoghi, oue saran state à caricare di partire, e d'esserfi mantenute con tutto il numero de Marinari, e delle genti, con tutte l'armi, le munitioni, e l'occorenze à sufficienza, & à misura della publica intentione dichiarita; e se non porteran' anche vn rollo sottoscritto da medesimi Consoli, ò Ministri del Nome, Pelo, Segno, Patria, & altro delle medesime genti imbarcate, perche di quà possino esser egualmente rincontrate, & riconosciute. Il che sia per autorità di questo Consoglio fermamente statuito, e ne sia commesso il riguardo, e l'essecution puntuale à detti Proueditori all'Armar, & autisfatonei Consoli, doue occorre per la sua intiera osseruanza.

1632. Primo Maggio, In Pregadi.

CHe sia aggiunto alla Parte presa sotto il giorno di hieri in proposito delle Naui, che nauigano per le scale di Leuante, che debbano li Proueditori all'Armar, ouero li Proueditori del Collegio della Militia da Mare consignar sotto bollo, e sotto ogni custodia le cerche, che faranno à quelle, che partiranno al Patron della Naue medesima, perche gionto al luogo, oue sarà destinato possa consegnarle à quel publico Ministro per esser incontrate, & assicurarsi, che non vi sia fraude, ò mancamento; e così nel ritorno riportar lo stesso rollo, ò cerca sigillata, e sottoscritta à Magistrati predetti, perche vi si possan tener sopra le medesime diligenze. E sia la Parte sudetta, questa aggiunta, e quella del 1605. fin doue contien materia tale stampata, e publicata ad intelligenza di cadauno.

I L F I N E

CAPIT.

37

CAPITOLO CONTENUTO IN PARTE PRESA
nell' Eccellentissimo Consiglio di Pregadi.
Adì 22. Nouembre 1633.

In materia dell'espeditiōi di Vascelli.



V con parte di questo Consiglio de 26. Luglio 1626. deliberato solleuar li Vascelli dall'espeditiōe de i bollettini, che da vinti Magistrati soleuano pigliarsi col restringerli, al Colleggio, alla casa dell' Arsenal, all' Officio dell' Artellarie, & per il rimanente di tanti altri luochi dal Magistrato solo de i Cinque Sauij alla Mercantia, à quali s'è commessa l'essecutione: il che non viene posto in effetto, anzi sono accresciuti li bollettini con augmento di spesa, incomodo, & aggrauio, di maniera, che li mercanti, & Vascelli per non incontrar simili difficoltà fuggono il capitar qui, disordine, & inconueniente considerabilissimo, al quale deuesi in ogni modo rimediare, però sia preso, che restino leuate le nouità in simil proposito, & siano incaricati li Cinque Sauij alla Mercantia di far essequir la detta parte del 1626. nel proposito de bollettini, facendola publicar, & castigando anco criminalmente quei Ministri, che operassero in diuersa maniera, & che ardissero formar bollettini contro il contenuto della sodetta parte.



1637. 14. Nouembre in Pregadi.



Anderà parte, che li Vasselli di Ponente, che vengono di là dal Stretto, & capitano in Candia sian esenti dal pagar li soldi tre per lira nel pagamento di Datij, la qual esentione de soldi per lira s'intendi così per le robbe, che porteranno in Regno, come per quelle, che haueranno da estrarher da esso; Oltre di ciò per li vini, che caricassero in Candia per Ponente essendo obligati pagar sei ducati per botte del nuouo imposto, sia questo diminuito à ducati tre solamente acciò tanto meno del solito debbano pagare & habbino commodò maggiore, & eccitamento di frequentar quel negotio.

Sia permesso in oltre, che quelli Vasselli, che caricassero cento botte di vino habbino facultà di caricarne vna di più per la mesa senza spesa, ò pagamento di Datio alcuno imaginabile, & così per ogni cento botte vna di più senza spesa come di sopra.

Sia prohibito a' giustitieri il far alcuna stima delle robbe, & merci, che faranno ne' Vasselli de' Mercanti Forestieri Ponentini, ma ben debbano far le stime ai botteghieri, reuenditori nelle Città alli tempi statuti giusta li ordini Foscarini.

Sia prohibito ad alcuno Scriuano, ò fante dell'Officio della Sanità per il Regno di ricouer alcun pagamento, ò donatium, che non fosse compreso nella Tariffa de gl'ordini Foscarini, ne ricouerlo ancorche offerto spontaneamente sotto le più rigorose pene à transgressori, che doueranno esser loro date dalli Rettori in Regno doue succedesse, a' quali spettasse la materia delle vettouaglie, quali Rettori doueranno hauerne particolar mira, per lenar le estorsioni a' Forestieri.

Siano eletti due Proschimi, quali habbino obligo di riueder la qualità, & misura delle botti, che non siano di mal odore, & perche il vino sia durabile, & per loro fatica hauer debbano quella ricognitione solita, che parerà alli Rappresentanti nostri, siano eletti à tempo, & del modo, che si faceua per il passato; & li Rappresentanti sodetti doueranno hauer mira che questo non riesca di aggrauio, ma seruà solo à deuertir le fraudi, & assicurar la buona qualità delle botti, & del vino acciò capitino buoni, oue fosse cō otto.

La presente parte sia publicata in Candia, & in tutte le Città del Regno, & debba esser possa in esecutione il mese prossimo di Marzo 1638. more Veneto, & durar per anni dieci susseguenti; Il che sia incaricato alli Rettori, che faranno al gouerno del medesimo Regno.

1644. 9. Luglio in Senato.

Non poteuano le diligenze zelantissime de Cinque Sauij alla Mercantia applicarsi à materia più grane, che à penetrar nel fondo de pregiudicij notabilmente sempre più accresciuti nella Nauigatione già quasi à fatto perduta nella nation Venetiana. Ben diffusamente s'è inteso dalla scrittura loro hora letta il presente stato di cose tanto deteriorato da tempi andati, gli beneficij, che con proprie prouisioni, e rimedij, si restituirebbero non meno alla Patria, ch'à particolari, & sudditi. Raccordano in appresso con saggio di gran virtù quello, che specialmente potesse operarci per ben radricciar negoriogià caduto essentilissimo, per lo che conuiene alla prudenza di questo Consiglio con pesato riflesso maturar, e raccogliè frutti di tanta utilità. Però

L'anderà parte, che la deliberatione di questo Consiglio de 11. Decembre 1627. sia nelle parti alla presente non repugnanti confermato, & deliberato, che per rendere allettati li Cittadini, e Mercanti sudditi à far com-prede de Vascelli forastieri gli sia concesso imprestido conforme per à punto à quello vien disposto da detta parte 1627. di quelli Vascelli però, che non eccedino di portata il numero di botte seicento, ne minore di quattrocento, & siano nuoui, non pasati tre anni dalla lor costruttione.

Debbano godere detti Vascelli comprati Forastieri li priuileggi tutti intieramente, come se fossero Venetiani, riservata però l'antianità alli fabricati in questa Città, come decreta la medesima parte 1627.

La recognitione de requisiti del Vascello e piezzj sia raccomandata tutta, & appoggiata alla cura de Cinque Sauij alla Mercantia per maggiore ageuolezza, commodo, e celerità, il che tutto douerà preceder però all'esborso dell'imprestido predetto.

Quanto al modo di Nauigar, & ciurmar detti Vascelli sia riservato alla Camera dell'Armamento la facoltà e directione, hauuto però proprio riflesso all'essecutione delle leggi, & ad alleuar in esperienza Marinarezza Venetiana, ch'è l'oggetto principalissimo.

Et perche si vedono chiari gli detrimenti, e danni ch'inferiscono di continuo le Tartanelle di picciola portata, siano però, & s'intendano dopò il corso finito d'ano vno prossimo bandite tutte dette Tartanelle di minor condotta di botte trecento per nauigar oltre Candia, ben potendolo però fare liberamente nelle Isole del Levante.


Siano li Cinque Sauij alla Mercantia strettamente incaricati di profeguir nei riflessi di questa importantissima materia, studiando con la lor virtù à quei ripieghi che stimassero valuoli à sempre più migliorarla, portando nel Collegio nostro di tempo in tempo le restanti prouisioni, & nuoui ordini per stabilir validamente opera di tanto rileuo.



1228



8501



Parte
P R E S E N T A

All' Excellentiss:

Conseglio
di Pregadi

Adi 14 Luglio 1594

In materia delle robbe che si cargano
sopra Wave e Galee

1594. Adi 14 Luglio in Pregadi.

Spinto il Dacio nostro della Indida di quella importanza, che è ben noto a' cadauno di questo consaglio. Et quale avendo da vinti anni in qua per conto della S. M. con molto beneficio delle cose pubbliche. Et intendendosi, che vengono commessi diversi contrabbandi di non poca importanza con la occasione delle Navi, et altri vascelli che ussichon fuora di questa città; per diverse vie indrette con molto malificio deli esso Dacio, et a preiudicio della parina Venetiana. Et estrandosi etiam con tali mezzo molte robbe prohibite di diverse sorte, si come hanno riferito al Collegio nostro li Savij nostri alla mercantia. Et dovendosi provider a così fatti disordini, non essendo a sufficienza le provisioni, che furono fatte da questo consaglio l'anno 1582. 10. Marzo 1645. 10. Marzo in questo proposito.

L'anderà parte, che Salvi et riservate tutte le parti in tal materia disponenti, et alla presente non reputante più per autorità di questo consaglio preso, et formalmente deliberato; Et tutte le robbe, che faranno cariche sopra Galee, Wave, o altri vascelli, così den-

tro delli porti di questa Città issue fuori senza le bollette
dell' Officio del' Infida, s' intendino tutte perse et contra-
bando. Dovendo esser in obbligo tutti li Scrivani di det-
ta Galee et Haviglij denunciar alli infrascripti Offij,
o per via di lettere, ovvero doi giorni dopo che saranno
fronte di ritorno in questa città, un obbligo di pre-
sentar alli sopradetti Offij tutte quelle robbe che nuno
State caricate senza la detta bolletta. Et notando farsi
il libro del cargo, s'abbia incontro della ricevuta di quella
robba, che sia senza bolletta alla quale ne debbono
conseguire per tal presentation il terzo, et un terzo dell'
Officio che farà l'Executione, et l'altro terzo appli-
cato alla cassa de l' Arsenal per la fabbrica delli volti
della Galee. Et del predetto contrabbando non si possi in
alcun tempo far don, gratia o recompensation di
forte alcuna sotto pena a detti Signori de Ducati
cinquecento, da esser tolta per li Avogadori di com-
mun, et applicata all' Arsenal per l' Officio sopradetto,
de' quali debbono esser mandate debitoria Palazzo
di dove non possono esser depennati se prima non
laveranno pagata detta pena interamente in danari
contanti.

Et mancando li detti Scrivani della debita executione
del presente ordine, incorrano in pena de Ducati
cinquecento, da esser dati a cadauno, che denuncierà
tal suo mancamento, et ciò oltre il terzo, che do-
veranno conseguire delle robbe di contrabbando, come
di sopra. Et di più siano ancora condannati essi Lon-
vansi tre anni in Prigion serrata, et privi di
non poter mai più, in vita loro esercitare simili
carichi; Alla quale medesima pena incorrano per
le robbe di alcuna sorte, che portassero senza
la detta bolletta, così di loro ragione, come di Altri,
delle quali tutte pene non s'gh. possono esser fatta
gratia ad alcuno, per qual si voglia via, e chi
imaginar si possi.

Li condottori veramente di dette robbe, siano
condannati a servir al remo di Galea per anni cin-
que almeno, et esser brufate le sue barche in mezo

Prialto, et non spendo buoni da Gambia debbano
per altro tempo star in prigion serrata. —

Et occorrendo, che nelle robbe che saranno presen-
tate vi si troveranno panni di Lana, di Lino, di Cotto,
et Argentato, et altre robbe fatte contra la forma
della legge fulse, et proibite, siano tutte quelle ab-
bruggiate in mezzo Prialto, et li padroni di esse sia-
no obligati in termine di giorni otto doppo la pre-
sentatione di detta roba, desborsar in contante al
detto Officio l'amountar di quello da esser diviso come
di sopra, li quali non pagando in detto termine,
siano astretti con vinco per cento di pena, così
contra la persona loro, come contra li beni loro in
qual si voglia loro esistenti. — Et la executione
della presente parte sia commessa alli Avoga-
dori nostri di Guernsey, Governadori della Giu-
stitia, et Proveditori sopra i Dacij. Et sia publi-
cata sopra le scale di Prialto, et di San Marco,
al Ponte di San Domingo, a Castello, a Santa-
Cecilia della Fucina, et a Murano. —

Parte
P R E S E N T A

Nell' Eucorso

Consiglio
Di Pregadi

Adi 3 Ottobre 1602

In materia di Galeoni, che si fabricano in Candia
con obbligo di navigar alla Latina.

Adi 3 Ottobre 1602

Qua si conosce per esperienza quanto sia riuscita dan-
nosa la derogatione, et in osservanza delli pri-
villegij, et prerogative, con servaturo prudentia, et
con molta ragione, iscuersi a quelli che fabrica-
no, et navigassero Galeoni alla Latina; conside-
rando manifestamente, che per tal derogatione, prima
nerca d'uso per sempre distrutta questa sorte
di Vascelli, quando si lasciasse di Civivica, et al-
tre le provvisioni in ciò altre volte fatte con
sermento, et Beneficio, et commodato privato, et
pubblico insieme; non recano per la sicurezza del-
la mercantia nella Navigatione, che per il tratta-
mento da Marinari, et di Maestranze, et
per l'aumento di esse con le quali si va congiun-
to anco l'utile servitio, che nelle Comunità occorron-
ze se ne potrebbe ricever. Et può si particolar-
mente inteso quanto rispondono et consigliano
li cinque Savij nostri alla mercantia, inherendo
a gli ordini prudentissimi fatti già in questa

materia dal Dilettissimo Abile: nostro Giacomo
Foscarini Juravir, e Procurator nostro era Pro-
vitor Generale, et inquisitor nel Regno di Candia
dell'anno 1756 per quello, che medesimamente è stato
con molto zelo del pubblico benedetto considerato,
et ricordato con lettere del 23 Settembre et 10
Dicembre 1598 dal Dilettissimo Abile nostro
Benetto Moro quando era Provitor Generale in
detto Regno: si Odeve far in ciò la necessaria pro-
visione. Però

L'andera parte, che li suddetti ordini fatti dal
Provitor Generale Foscarini de 28 Dicembre 1576
in proposito de' Galeoni da essere Navigati sem-
pre l'Anno de' Staglio alla latina più volte ap-
probati, et confirmati da questo Consiglio; siano
et esser debbano in tutte le loro parti alle presen-
te non reuogante osservati, et eseguiti, et per
maggior esimento di quelli che nelle fabbriche hanno
con obbligo però di sempre naviganti alla latina
vicino all'ordine predetti, li sia dato imprestato
in ragione de due. otto per botte in luogo della fici che
furono promesse con deliberation di questo Consiglio
de 22 Ottobre 1598 da botte per cento di cento cin-
quante; da esser restituiti in annuo, ogni anno
la rata di portochie; la metà del qual Imprestato
sia dato solamente quando il Vagello sarà imboga-
to, et l'altra metà quando sarà sulla Vella con
le piogge, e, obblighi, et altre conditioni parti-
colarmente espresse negli suddetti ordini Fosca-
rini: Et con l'espressa conditione, che fabbricandoli
di maggior portata, non possano havere imprestato
almeno per l'anno per la quantità di botte per cento.
Et non ostante quanto l'Anno di Luglio 1583 fu scritto
in Candia dal questo Consiglio in proposito della
privilegiatura di Carricar, et noleggiar tali hora deno-
gata alli Galeoni, da che fusse dubbio hebbe origi-
ne principale l'annuitazione di essi Galeoni, sia
no annui in questa essentia l'ultima parte gli Detti
Foscarini predetti osservati, et fatti osservare.

alli Galeoni predetti in ogni luogo, et porto così
del Regno di Candia, come anche a Forjù, Gato
et Cassalonia, et altri luoghi del Levante; sì che
habbino il lor privilegio dell'ancianità del carico
del luogo, et d'ogni altro partito loro in concorrenza
di che l'altra sorte di Vasselli esser si voglia; restantido
la deliberatione suddetta del 1583 del tutto annulla-
ta, et revocata. Et siano in tutto eseguiti gli ordini
predetti, li quali siano però registrati, et pubblica-
ti nel Regno di Candia, unitamente con la pre-
sente deliberatione. — Et con questa aggiunta appresso,
affine di non permetter, che in alcun tempo sia abbe-
lato la gratia del Senato, che ritrovandosi in
qual si voglia luogo alcuno di detti Galeoni, per la
fabbrica del quale sia stato con seguito d'impre-
stido suddetto, Co' parte di esso, lo verso che habbia
qualche tempo goduto li privilegi, et prerogative
concesse a simili Vasselli, che non navigasse alla
Latina, ma in luogo dell'Atimou, et Velle da ta-
glio, usasse vella alla quadra; incorrano li Porci-
onosi in perdita dell'immediata perdita del
Vassello, che s'intenda senza altro confiscato, per
che per testimonj Parà ciò comprobata in-
anzi qual si voglia Rettor, Rappresentante, o
Magistrato nostro; dovendo la metà di tal con-
fiscatione esser del Denantiante, se non fusse dalli
medesimi Marinari dell'istesso Vassello, un quarto
sia di chi farà l'esecutione, et l'altro quarto resti
applicato alla Casa dell'Arfenale. —

1871
1872

INT

Doc

CONSO
LATO
DEL
MARE

Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova

INTERNAZIONALI
Documentazione

D
31
1

di per portare, quel carico, che lui noleggiato gli haueua; & se loro, d'l'vno di loro li offerueranno tutti quelli patti: che quello gli hauea promesso, quando lo noleggiò, & se loro manderanno a dire per lettera loro sigillata con loro sigillo, o per huomo a posta, che la Naue o Nauilio si metta di ordine per venire, che loro, o vno di loro sono in ordine di offeruare tutto quello, che quello noleggiato lo hauea, li hauea promesso, & nella scritta del nolo che infra loro sarà fatto, e contenuto, all'hora si può partire con la Naue, & se lui ne hauesse danno, o spese per colpa di quelli, che la lettera, o huomo a posta gli haueranno mandato, loro gli sono tenuti restituire integramente, & ancora quel carico a dare, poiche per comandamento di loro ci sarà venuto, & con loro licentia. Imperò se il Patron della Naue o del Nauilio venisse in quel luoco, doue douea caricare, o si partisse di quel luoco doue fusse noleggiato, dipoi che quel Mercante fusse morto: E da intendere che quel Mercante, che morto sarà, hauea fatto testamento, & nel testamento hauesse fatto alcuno suo herede, se il Patron della naue o del Nauilio venisse in quel luoco, doue douea caricare a quel giorno, o tempo, nel quale lui haueua promesso a quello che noleggiò, & nella scritta del noleggiato fusse contenuto, se quella il quale il noleggiò che morto sarà, hauesse fatta alcuna mentione che quel suo herede debba dare quel carico, che lui hauea noleggiato, & promesso a quella Naue, o Nauilio, quello, che herede sarà rimasto, gli è tenuto di dare, & se non lo volesse fare, la giustizia lo debba forzare, che bisogno è, che il comandamento del defunto sia compito. Imperò se il defunto non hauea fatto mentione, nè detto haueua in quella sua vltima volontà, quello il quale lui haueua lasciato per suo herede nel suo testamento, se non vuole, non è tenuto. Imperò è da intendere che quello herede, non volesse portarlo in alcuno parti se non che lo volesse vendere egli proprio per seguir l'ordine di quello che morto sarà, come lui ne hauesse fatta mentione nella sua vltima volontà. Ancora piu, percioche quel Patron di quella Naue, o di quel Nauilio ci sarà venuto senza licentia, & volontà di quello, che herede sarà rimasto. Imperò se quello che herede sarà rimasto, non la vorrà in quel loco vendere, anzi vorrà mandare, o portare detta robba, o carico a quella parte, nella quale quello che morto sarà haueua intentione di portare se vno fusse, & haueua noleggiata, se quello herede non la vorrà mettere in quella naue, che quello che morto sarà haueua noleggiata, & per fede di quello che morto sarà, ci sarà venuto, se lui la metterà in altra naue, & non in quella: li beni di quel defunto saranno obligati a quel Patron della Naue, che lui haueua noleggiato nella sua vita, se il patron di quella naue haueua offeruato tutto quello, che promesso haueua a quello che lo noleggiò. Imperò se lui offeruato non lo hauesse quello herede, nè gli beni del defunto, che noleggiato lo hauea, non li sono di niente tenuti nè obligati. Se imperò il Patron della naue non potesse mostrare o provare giusta scusa, o giusto impedimento che per la colpa di lui non è rimasto, che

che non offeruasse, & se lui provare, nè dimostrar non lo potrà, quello herede nè gli beni del defunto non li sono di niente tenuti, poi che lui non haueua offeruato quello che hauea promesso. Imperò se il patron della naue provare, o mostrare lo potrà, quello che herede sarà, & ancora li beni del defunto, gli sono obligati come è detto.

Se a mercanti che noleggiarano Naue venisse infirmità.

Cap. 259.

SE alcun Mercante, noleggiarà naue, o Nauilio, & quando lui haueua quella Naue o quel Nauilio noleggiato, interuenirà caso di sventura che li venisse infirmità, se lui haueua promesso al Patron della naue, o nauilio, che lui haueua noleggiato, di hauearlo spedito a giorno certo, & se quel mercante che infermo sarà, dirà, o farà dire a quel patron di quella naue o di quel nauilio che lui haueua noleggiato, che cerchi di fare gli fatti suoi doue far gli possa, percioche quel mercante non gli può attendere quello, che promesso gli haueua, percio che è amato, che se lui fusse sano, volontieri ne gli offeruaria, & se il patron della naue gli dimandasse la spesa che fece per lui, il mercante non gli è tenuto, poiche non è colpa sua, e percioche gli haueua fatto sapere infra il termine, che lui douea haueere spedito. Et ancora è in quella medesima volontà di offeruargli tutto quello che gli promette, se quel patron di quella naue, o di nauilio vuole aspettare che lui fusse guarito. Et ancora per altra ragione, non gli è tenuto, percioche a impedimento di Dio ne sono non può niente dire, nè contrastare. Imperò se il detto mercante cascherà in infirmità, di poi che la naue o nauilio haueua noleggiato, & lui non lo farà a sapere a quel patron della naue o nauilio infra quel tempo, che lui lo douea aspettare: & dappoi che quel tempo sarà passato, il detto mercante il farà a sapere, & gli darà licentia, o gli la farà dare, che lui cerchi di fare i suoi fatti, douegli possa fare, se quel patron della naue, o nauilio, ne haueua fatto spesa. Percio come quel mercante non l'haueua fatto a sapere come douea fare infra quel tempo che lo douea haueere spedito: quel Mercante è tenuto di restituire. Imperò se il Patron della Naue o del Nauilio ne hauesse sostenuto alcun danno, quel Mercante non gli è tenuto: poiche lui non rimane del viaggio per sua volontà, nè per fraude alcuna che lui volesse far; ma solo per la infirmità che lui hebbe. Imperò se il detto Mercante fusse già infermo, quando la Naue o Nauilio noleggiò, se lui si vorrà estrarre di andare in quel viaggio che lui haueua accordato, che douesse haueere spedita quella Naue o quel Nauilio: è da intendere che quella infirmità, che lui haueua gli fusse cresciuta, purché per altra fraude non lo facesse, lui è tenuto di dare, & restituire a quel patron di quella naue, o di quel nauilio, che lui haueua noleggiato, tutte le spese che haueua fatte per colpa di lui, & sia creduto per suo giuramento, che la colpa è del mercante, poiche infermo era, per che noleggiata naue o nauilio, nè s'impacciava con al-